Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 311

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

17/12/2022 - 23:50

Indice

1. DDL S. 311 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 311 5
1.2.2. Relazione 1662 e 311-A 16
1.3. Trattazione in Commissione 101
1.3.1. Sedute 102
1.3.2. Resoconti sommari 104
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 105
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018 106
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 12/03/2019 108
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021 115
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 17/03/2021 172
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021 183
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021 194
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021 207
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021 212
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (pom.) del 16/06/2021 219
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (ant.) del 06/07/2021 308
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021 391
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021 420
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021 429
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021 432
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 247 (pom.) del 01/09/2021 450
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 07/09/2021 458
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249 (pom.) dell'08/09/2021 489
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 250 (ant.) del 09/09/2021 514
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2021 558
1.4. Trattazione in consultiva 568
1.4.1. Sedute 569
1.4.2. Resoconti sommari 570
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 571
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021 572

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 447 (pom.) del 21/09/2021 580
1.5. Trattazione in Assemblea 582
1.5.1. Sedute 583
1.5.2. Resoconti stenografici 584
1.5.2.1. Seduta n. 359 del 15/09/2021 585
1.5.2.2. Seduta n. 360 del 16/09/2021 712
1.5.2.3. Seduta n. 361 del 21/09/2021 761

1. DDL S. 311 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 311
XVIII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali*

Iter
21 settembre 2021: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)
Successione delle letture parlamentari

S.311	**assorbito da S. 1662**

Iniziativa Parlamentare
Giacomo Caliendo (FI-BP)
Cofirmatari
Gabriella Giammanco (FI-BP), **Salvatore Sciascia** (FI-BP), **Alfredo Messina** (FI-BP), **Massimo Mallegni** (FI-BP), **Gilberto Pichetto Fratin** (FI-BP), **Lucio Malan** (FI-BP)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **3 maggio 2018**; annunciato nella seduta n. 7 del 29 maggio 2018.
Classificazione TESEO
ARBITRATO E CONCILIAZIONE , AVVOCATI E PROCURATORI , COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI
Articoli
PROCESSO CIVILE (Art.1), CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), INCARICHI (Artt.2, 3), REGOLAMENTI (Artt.2, 3), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.2), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.2), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.2), DEPOSITO DI ATTI (Artt.4, 8), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.4), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.4), POSTA ELETTRONICA (Artt.4, 5, 8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 6), TELEMATICA (Artt.5, 8), SEDE (Art.6), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Art.6), REVOCA (Art.7), RINUNCIA (Art.7), ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE (Art.7), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Art.8), IMPUGNAZIONE DI PRONUNCE CIVILI (Artt.8, 9), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.9), INGIUNZIONI (Art.9), ESECUTIVITA' DI SENTENZE CIVILI (Artt.9, 10, 11), TRANSAZIONE (Art.10), PROCESSO VERBALE (Art.10), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.11), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.12, 13), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.12, 13), IMPOSTE DI BOLLO (Art.12), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.12), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.12), GRATUITO PATROCINIO (Art.12), CREDITO DI IMPOSTE (Art.12), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.14)
Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Arnaldo Lomuti** (M5S) (dato conto della nomina il 12 marzo 2019) (cessato dal mandato).
Relatore alla Commissione Sen. **Fiammetta Modena** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .
Relatore alla Commissione Sen. **Anna Rossomando** (PD) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .
Relatore alla Commissione Sen. **Julia Unterberger** (Aut (SVP-PATT, UV)) (dato conto della nomina il 17 marzo 2021) .
Relatore di maggioranza Sen. **Fiammetta Modena** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 251 del 14 settembre 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Anna Rossomando** (PD) nominato il 14 settembre 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale nella seduta pom. n. 251 del 14 settembre 2021.
Relatore di maggioranza Sen. **Julia Unterberger** (Aut (SVP-PATT, UV)) nominato nella seduta pom. n. 251 del 14 settembre 2021 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 15 settembre 2021; annuncio nella seduta n. 359 del 15 settembre 2021.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 25 luglio 2018.
Annuncio nella seduta n. 26 del 25 luglio 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 12 marzo 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 311

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO** , **GIAMMANCO** , **SCIASCIA** , **Alfredo MESSINA** , **MALLEGNI** , **PICHETTO FRATIN** e **MALAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2018

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame intende regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica. La proposta è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi ad esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che di impedirne la nuova formazione.
Essa realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.
La proposta è dunque quella di prevedere che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati) una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.
La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita, ma per assicurare la terzietà della camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta designati si è previsto che i componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo.
Il Consiglio nazionale forense vigilerà sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento.
All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.
I criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotterà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il regolamento:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, o ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio

della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3.

Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terranno conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicureranno il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro potrà essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.

Le parti, come precisato nell'articolo 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui al presente disegno di legge solo volontariamente ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi peraltro nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti, in sintonia con quanto previsto nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.

L'arbitro, come regolato nell'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico espressamente dichiarerà:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.

L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricusazione, si prevede che la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e che il Presidente del tribunale comunichi alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà comunque possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012,

dovranno essere assistite da un avvocato.
I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti - senza oneri per lo Stato - di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*.
Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di riconoscere la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.
Sarà l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero - non accettando la stessa - proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.
Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.
Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione.
Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.
Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente disegno di legge.
Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono previste anche altre agevolazioni:

- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà;

- le parti, che non siano soggette alle disposizioni sull'IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

Infine si prevede che le camere arbitrali previste nel presente disegno di legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 detta disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dal disegno di legge stesso.

Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

La cancelleria trasmetterà alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

Le parti saranno in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle camere arbitrali, che i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi del presente disegno di legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumeranno su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nel presente disegno di legge.

Si prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto, ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi,

caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.

7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.

8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia ricostituita.

Art. 2.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-*bis*, e 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco".

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito *internet* del consiglio dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di ciascun anno.

Art. 4.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali,l'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 5.

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.

Art. 6.

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti eventualmente gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 8.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare destinato a essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto o è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti, su loro richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia dello stesso, firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo, anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti dalla legge, l'arbitro designato dalla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai

sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore stabiliti dalla legge, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 11.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza altri oneri o spese per la parte richiedente.

Art. 12.

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota eccedente il suddetto limite, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente

legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta di cui al comma 4.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nell'allegato A della presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 13.

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta a imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito dal presidente della camera arbitrale proporzionalmente all'attività svolta.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione in misura pari ad almeno il 25 per cento del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4, comma 2, e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale competente ad avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, nonché ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il procedimento arbitrale prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice si conservano nel procedimento arbitrale proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge, che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'allegato A. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. La parte che ha anticipato il contributo unificato e aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla segreteria del consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

8. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

9. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere chiara, completa dei riferimenti ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e resa per iscritto; il documento che la contiene è allegato all'atto introduttivo del giudizio.

10. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 4, comma 1)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
- per le controversie di valore da euro 100.000 e sino a euro 150.000: da ciascuna parte, euro 1.200;
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai capoversi precedente.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.

1.2.2. Relazione 1662 e 311-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1662 E 311-A

Relazione Orale

Relatrici Modena , Rossomando *e* Unterberger

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 15 settembre 2021

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (n. 1662)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e dal **Ministro della giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2020

CON ANNESSO TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (n. 311)

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO** , **GIAMMANCO** , **SCIASCIA** , **Alfredo MESSINA** , **MALLEGNI** , **PICHETTO FRATIN** e **MALAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2018

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1662

NONCHÉ DELLE
PETIZIONI

della signora Rosanna Occhiodoro (nn. 863, 864, 865 e 866)

PERVENUTE ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2021

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e su emendamenti

21 luglio 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

sul presupposto che il Governo ha presentato numerosi emendamenti volti a sostituire o modificare la quasi totalità del testo e che di tale circostanza occorre tener conto nell'esame dell'articolato, d'iniziativa dello stesso Esecutivo: il parere sul testo s'intende perciò riferito alle modifiche proposte dal Governo,

considerato che il primo Rapporto della Commissione Grevio, il gruppo di esperti che monitora

l'andamento dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha stigmatizzato l'assenza, in Italia, di una legislazione specifica per le situazioni di violenza di genere, in presenza di un affido condiviso,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre princìpi e criteri direttivi di delega volti a:

- disciplinare la materia dell'affido condiviso in presenza di violenza domestica anche prevedendone l'esclusione in tali casi;

- rivedere la materia dell'affido condiviso in maniera tale da garantire che la bigenitorialità non possa mai prevalere sul principio - sviluppato a livello sovranazionale - del preminente interesse del minore;

- prevedere, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la possibilità per il giudice di far riferimento solo a disturbi del comportamento, rilevanti ai fini della decisione sull'affido condiviso, riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;

- promuovere lo svolgimento di attività formative per i magistrati e gli altri operatori della giustizia finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

- sull'emendamento 7.0.1 parere contrario nella parte in cui, nelle controversie per l'accertamento di un diritto elettorale o pubblico, non riconosce l'interesse di cui all'articolo 100 del codice di procedura civile a tutti i soggetti che ne sono titolari, con particolare riferimento ai cittadini dell'Unione europea che, a norma dei Trattati, godono dell'elettorato attivo e passivo nelle competizioni elettorali amministrative e per il Parlamento europeo in tutti gli Stati dell'Unione;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

7 settembre 2021

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Presutto)

sul disegno di legge

30 marzo 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 2, in materia di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, viene fornito un aggiornamento della Tabella A, sulla mediazione civile obbligatoria, al triennio 2017-2019;

- con riguardo alla negoziazione assistita, nel prendere atto che gli elementi riferiti nella relazione tecnica all'atto Camera n. 1881 riguardano una proposta normativa ancora in approvazione, si precisa che l'insieme delle valutazioni riportate nella stessa relazione tecnica sono volte a fornire dati utili per rappresentare gli effetti finanziari positivi derivanti dalle introducende disposizioni;

- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), viene rappresentato che, per il triennio 2017/2019, è stata valutata un'incidenza delle mediazioni preventive esperite in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione pari a 6.658 sul totale di 66.578 relativo alla media di controversie in materie diverse da quelle sopra indicate come escluse nel periodo riportato;

- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 4), viene confermato che il principio di

delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

- con riguardo all'articolo 8, sul processo di esecuzione, vengono fornite rassicurazioni del fatto che gli oneri derivanti dalla nomina dei professionisti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, saranno scomputati dai costi della procedura, gravando sul prezzo di vendita del bene o sulla distribuzione delle somme ricavate, decurtate, nell'eventualità, anche delle spese di ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato;

- in relazione all'articolo 10, sul giudizio di scioglimento delle comunioni, viene confermato che gli oneri del patrocinio a spese dello Stato sono da riferire ad un minimo di soggetti, e comunque si assicura che le spese della procedura rimangono a carico degli assegnatari dei beni che rispondono *pro quota* degli oneri derivanti dalla nomina di professionisti incaricati dall'autorità giudiziaria e delle spese inerenti al gratuito patrocinio a favore di qualsiasi interessato;

- con riferimento all'articolo 12, recante disposizioni per l'efficienza dei provvedimenti civili, vengono riportati ulteriori elementi informativi, con particolare riguardo alle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e ai programmi pluriennali di spesa rientranti nella pianificazione digitale dell'amministrazione della giustizia, a conferma che dall'implementazione delle nuove soluzioni tecnologiche nonché dalle modalità tecniche che si prevedono per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- per quanto concerne l'articolo 14, sui doveri di collaborazione delle parti e dei terzi, si rappresenta che le pubbliche amministrazioni sono già in grado di provvedere in tempi brevi allo scambio di dati ed informazioni scritte tra di loro in ragione dell'attuazione del *General Data Protection Regulation*-GDPR (regolamento (UE) 2016/679) confermandosi la congruità del termine indicato, che il decreto delegato fisserà, per l'evasione delle richieste inoltrate;

nel presupposto che l'aggiornamento delle tabelle riportate nella relazione tecnica con riguardo all'articolo 2 confermi le valutazioni ivi contenute circa gli effetti finanziari degli ampliamenti dell'istituto del gratuito patrocinio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), numero 4), di specificare espressamente che il principio di delega è riferito esclusivamente agli avvocati non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

su emendamenti

14 settembre 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.

Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11(testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2),

12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2).

DISEGNO DI LEGGE N. 1662 D'iniziativa del Governo Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie	**DISEGNO DI LEGGE** Testo proposto dalla Commissione Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie **e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata**
	Capo I **DELEGA PER LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**
Art. 1. *(Oggetto e procedimento)*	Art. 1. *(Oggetto e procedimento)*
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei	1. *Identico*.

princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.	
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.	2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la **transizione digitale**. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. **Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.**
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei	3. *Identico*.

decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.	
Art. 2. *(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)*	Art. 2. *(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico*:
a) escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva, alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;	***a)*** **riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato**;

	b) **eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;**
b) **limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;**	*soppressa*
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;	*c)* estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di **contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1 *-bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità**; ***d)*** **individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;** ***e)*** **riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;** ***f)*** **prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a**

conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

***g)* prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;**

***h)* prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;**

***i)* prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;**

***l)* procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;**

***m)* potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;**

***n)* riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;**

***o)* valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;**

***p)* prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita**

	possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;
***d)* escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;**	*soppressa*
e) prevedere, fermo il disposto degli articoli 2113 del codice civile e 412-*ter* del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;	***q)*** prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo **restando quanto disposto dall'articolo 412 -*ter* del medesimo codice**, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione**, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile**;
f) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;	***r)*** *identica;*
g) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la	***s)*** *identica;*

prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;	
h) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:	***t)*** *identico:*
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del	1) *identico ;*

giudice al fine della loro acquisizione;	
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;	2) *identico ;*
3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;	3) l'utilizzabilità delle prove **raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e** iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la	4) **con riguardo al successivo giudizio,** una maggiorazione del compenso **previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,** in misura non inferiore al **20** per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale **oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;**

manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;	
5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.	5) *identico ;*
	***u)* apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disposizioni che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.**
Art. 3. *(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)*	Art. 3. *(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in	1. *Identico*:

composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	
a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;	*a) identica;*
b) abrogare il procedimento sommario di cognizione e prevedere, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, un rito, denominato « rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica », stabilendone l'esclusività e l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo:	*b)* **prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;**
1) che l'atto introduttivo abbia la forma del ricorso, del quale sia possibile la trascrizione nei casi in cui la legge la consente e che sia precisato il momento dal quale la prescrizione può considerarsi interrotta;	
2) che l'udienza di prima comparizione	

delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;

3) che le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2);

4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell'udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui

al numero 2);
5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti alle domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;
6) che all'udienza di prima comparizione, il giudice, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio fino a trenta giorni per produrre documenti e per l'indicazione dei mezzi di prova dei fatti specificamente contestati e un ulteriore termine perentorio fino a venti giorni per la sola indicazione della prova contraria, fissando l'udienza non oltre sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine;
7) che, entro venti giorni dalla scadenza dell'ultimo termine, il giudice pronunci ordinanza con la quale provveda all'ammissione delle prove, confermando l'udienza già fissata per dare inizio alla loro assunzione, ovvero indichi alle

parti i chiarimenti che reputa indispensabile acquisire nel corso della predetta udienza, ovvero provveda a fissare l'udienza per la discussione orale della causa, in tal caso differendo l'udienza fissata ai sensi del numero 6) e adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;	
8) che il giudice, quando provvede sulle istanze istruttorie, predisponga il calendario del processo ai sensi dell'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;	
c) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:	***c)*** **stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;**
1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio	

non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;
2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;

d) **prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;**

e) **prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;**

f) **prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;**

g) **determinare i termini per le memorie di cui alla lettera *f)* in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il**

principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-*bis* e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

***h)* adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai princìpi di cui alle lettere da *c)* a *g)*;**

***i)* adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princìpi di cui alle lettere da *c)* a *g)* e prevedere che:**

1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;

***l)* prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:**

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281 -*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281 -*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

***m)* modificare l'articolo 185 -*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;**

***n)* prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702 -*bis* e seguenti del codice di procedura civile:**

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di « procedimento semplificato di cognizione »;

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle

	difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti; **5) si concluda con sentenza;** ***o)* prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:** **1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;** **2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669 *-terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;** **3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;** ***p)* prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:** **1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;** **2) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669 *-terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;** **3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;** ***q)* coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera *p)*;** ***r)* estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;**
d) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che: 1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché	***s)* *identica;***

decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti

un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;	
4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;	
e) modificare, in conformità ai criteri di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.	***t)*** modificare, in conformità ai criteri di cui **al presente articolo, le connesse disposizioni** del codice di procedura civile.
Art. 4. *(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)*	Art. 4. *(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono	1. *Identico:*

adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	
a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;	*a) identica;*
***b)* prevedere che, conformemente alle modifiche previste per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, l'atto introduttivo sia il ricorso;**	*soppressa*
c) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;	***b)* *identica*.**
***d)* prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa, in via alternativa rispetto alle modalità previste dagli articoli da 187 a 190 del codice di procedura civile, la decisione possa avvenire all'esito di discussione orale davanti al collegio previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza,**	*soppressa*

ovvero, su richiesta delle parti, con assegnazione di un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le conclusioni finali ed eventuale ulteriore termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica; prevedere in ogni caso che, al termine della discussione, il collegio pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi.		
Art. 5. *(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)*	Art. 5. *(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)*	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico* :	
a) uniformare il	*a) identica;*	

processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;	
b) eliminare la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.	*b)* **provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.**
Art. 6.	Art. 6.
(Giudizio di appello)	*(Giudizio di appello)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico* :
a) prevedere, conformemente alla modifica della disciplina dell'atto introduttivo di primo grado, il ricorso come atto introduttivo del giudizio di appello e fissare un congruo termine per la fissazione della prima udienza, comunque non superiore a novanta giorni;	*a)* **prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;**
b) prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato, a pena di decadenza per l'esercizio dei suoi poteri processuali, ivi compresa la	*b)* **prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;**

riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte;	
c) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;	*c)* **prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico;**
d) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile;	*d)* **individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;**
e) prevedere che, esaurita la trattazione e l'eventuale attività istruttoria: 1) il collegio possa ordinare la discussione orale previa precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione; 2) il collegio abbia facoltà di fissare altra udienza per la discussione orale e, in tal caso, su richiesta delle parti, conceda un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note difensive contenenti anche le	*e)* **prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348 *-bis* e 348 *-ter* del codice di procedura civile;**

conclusioni finali e che, al termine della discussione, pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i sessanta giorni successivi; 3) in caso di proposizione tempestiva di appello incidentale, il collegio possa provvedere con le modalità di cui al numero 1) solo se la parte nei cui confronti è proposto l'appello incidentale vi consente con apposito atto depositato almeno cinque giorni prima dell'udienza;	
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:	*f) identico:*
1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in	1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza **anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;**

gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;	
2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;	2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, **a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici** elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
3) che, in caso di riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte;	3) **che, qualora l'istanza** sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, **il giudice,** con ordinanza non impugnabile**, può condannare** la parte che l'ha proposta **al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;**
4) che, nel caso di manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello la corte, qualora non ritenga necessarie ulteriori attività, possa provvedere ai sensi della lettera *e)* , numero 1).	*soppresso*
	***g)* introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile**

prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;

***h)* introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;**

***i)* prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;**

***l)* prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281 -*sexies* del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;**

***m)* introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281 -*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;**

***n)* prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;**

***o)* riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.**

Art. 7 .

(Giudizio innanzi alla Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale**

esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;
***b)* uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:**
1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;
2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;
***c)* estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;**
***d)* prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;**
***e)* introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:**
1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;
2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;
3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater* , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
***f)* prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;**
***g)* introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:**
1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;
2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;
3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice

tabellarmente competente;
4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;
6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

Art. 8.

(*Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
***a)* prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;**
***b)* prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;**
***c)* prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;**
***d)* prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;**
***e)* prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;**
***f)* operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.**

Art. 7. *(Procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)*	Art. **9**. *(Procedimenti **per le controversie in materia di lavoro**)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo che provvede all'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto **o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:**
a) stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;	*a)* **la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;**
b) stabilire altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l'opportuna disciplina transitoria.	*b)* **le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;**
	c) **le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire**

	successivamente in giudizio con rito diverso.
Art. 8. *(Processo di esecuzione)*	Art. **10**. *(Processo di esecuzione)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico:*
a) nell'espropriazione presso terzi, prevedere: 1) che il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositi l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; 2) che la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determini l'inefficacia del pignoramento; 3) che, qualora la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento;	***a)*** **prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;**
b) nel procedimento di espropriazione immobiliare**,** prevedere: 1) che il debitore,	***b)*** **prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-*bis* del medesimo codice;**

con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al suo valore di mercato;

2) i criteri per la determinazione del valore di mercato del bene pignorato ai fini dell'istanza di cui al numero 1), prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

3) che il giudice dell'esecuzione debba verificare l'ammissibilità dell'istanza e instaurare sulla stessa il contraddittorio con il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e l'offerente, acquisendo il consenso dei

creditori;
4) che il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio tra gli interessati, possa assumere sommarie informazioni, anche sul valore del bene e sulla effettiva capacità di adempimento dell'offerente;
5) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione autorizza il debitore a procedere alla vendita debbano essere stabiliti il prezzo, le modalità del pagamento e il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale l'atto di trasferimento deve essere stipulato e il prezzo deve essere versato;
6) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;
7) che il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei

professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile, da effettuare a cura delle parti contraenti;
8) che, se nel termine assegnato il bene non è stato venduto o il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;
9) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità.

c) **prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;**

d) **prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;**

e) **prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici**

giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

f) **prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;**

g) **prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;**

h) **prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;**

i) **prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;**

l) **prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;**

m) **prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;**

n) **prevedere:**

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di

procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

***o)* prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;**

***p)* prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;**

***q)* istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli**

	offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.
Art. 9. *(Procedimenti in camera di consiglio)*	Art. **11**. *(Procedimenti in camera di consiglio)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che procedono alla revisione dei casi in cui, nei procedimenti in camera di consiglio, il tribunale provvede in composizione collegiale, sono adottati nel rispetto del criterio e del principio direttivo di ridurre le ipotesi di collegialità nei casi in cui non è prevista la partecipazione obbligatoria del pubblico ministero e l'intervento dell'autorità giudiziaria è diretto a garantire l'attendibilità di stime effettuate o la buona amministrazione di cose comuni.	1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi **recanti modifiche alla disciplina dei** procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto **dei seguenti princìpi e criteri direttivi:**
	a) **ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;** ***b)*** **prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.**
	Art. 12. ***(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di***

sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:**

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

***b)* prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera *a)* il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera *c)*;**

***c)* prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera *a)* siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;**

***d)* prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;**

***e)* prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:**

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
***f)* prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere *a)*, *c)* ed *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;**
***g)* prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;**
***h)* prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.**

Art. 10.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
***a)* prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con**

comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l'espletamento di tale procedimento;

b) **prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera *a)* predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare**

riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;

c) **prevedere che la parte interessata a proporre il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera *b)*, nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;**

d) **stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;**

e) **prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una o più parti, disponga lo scioglimento della comunione, con ordinanza non revocabile e**

assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, e statuisca sulle spese;

f) **stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;**

g) **prevedere che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui alla lettera *e)*, o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera *f)*, il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo professionista innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera *a)*, provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;**

h) **prevedere che il professionista possa**

procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;

i) **prevedere che l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento del totale;**

l) **prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;**

m) **prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente**

all'indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del progetto;	
***n)* prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condividenti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;**	
***o)* prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione.**	
Art. 11. *(Arbitrato)*	Art. **13**. *(Arbitrato)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico*:
a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;	*a)* rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, **reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare** la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, **l'arbitro** abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) dettare in modo espresso la disciplina dell'efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna**, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia**.	*b)* **prevedere in modo esplicito l'esecutività** del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna**;**
	***c)* prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;**

	d) **prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;** ***e)*** **ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;** ***f)*** **prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;** ***g)*** **disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;** ***h)*** **prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.**
	Art. 14. **(*Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici*)** **1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:** ***a)*** **rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;** ***b)*** **distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;** ***c)*** **creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;** ***d)*** **favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;** ***e)*** **prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;** ***f)*** **tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;** ***g)*** **istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.**
Art. 12. *(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)*	Art. **15**. *(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)*
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed	1. *Identico*:

efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	
a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;	*a) identica;*
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della	*b) identica;*

normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;	
c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;	*c) identica;*
d) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice e la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, in particolare per assicurare un'agevole consultazione degli atti e dei provvedimenti informatici;	*d)* **prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata** la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, **nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;**
e) prevedere il divieto di sanzioni **processuali** sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto	*e)* prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma**, sui limiti** e sullo schema informatico dell'atto, quando questo **ha** comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche**, o dei criteri e limiti redazionali,** si possa tener conto nella disciplina delle spese;

lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese;	
f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:	*f) identica;*
1) prevedere che tale versamento possa avvenire:	
1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;	
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;	

1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;
1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;
3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con

sistemi telematici di pagamento;	
4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;	
5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;	
6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;	
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies*	*g) identica**;***

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.

h) **introdurre, in funzione dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;**

i) **prevedere, all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;**

l) **prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;**

m) **prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;**

n) **prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;**

o) **prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;**

p) **prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre**

l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

q) **prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;**

r) **prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*nonies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.**

Art. 16.

(*Ufficio per il processo*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuare, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;**

b) **prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:**

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) **prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:**

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

	con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione; **2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:** **2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;** **2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;** **2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;** **2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;** ***d)* prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:** **1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;** **2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:** **2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;** **2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;** **2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;** **2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.**
Art. 13. *(Notificazioni)* 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del	Art. **17**. *(Notificazioni)* *Identico*

procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrzione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area *web* riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area

web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;		
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.		
Art. 14. *(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)*	Art. **18**. *(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)*	
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono	*Identico*	

adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;
b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

Art. 15.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la

Art. **19**.
(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)

riduzione dei riti)	
1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico*:
a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;	*a) identica;*
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice	*b) identica**;***

di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.

c) **prevedere che il difetto di giurisdizione:**
1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;
2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

Art. 20 .

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato « procedimento in materia di persone,

minorenni e famiglie » sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-*bis* del libro II del codice di procedura civile, rubricato « Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie », recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;**

b) **nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;**

c) **prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera *l)* e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;**

d) **procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori**

sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

***e)* disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;**

***f)* prevedere: l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera *a)*; l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;**

g) **prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;**

h) **prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera *f)* e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;**

i) **disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;**

l) **prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;**

m) **prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la**

violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;

n) **prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;**

o) **prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;**

p) **prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;**

q) **prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;**

r) **prevedere che qualora il processo debba continuare e il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titoloesecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-*ter* del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile;**

s) **prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore;**

t) **prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti**

relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

u) **stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;**

v) **modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;**

z) **prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;**

aa) **prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;**

bb) **prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;**

cc) **stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;**

dd) **prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di**

autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera *a)*, e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

***ee)* prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;**

***ff)* adottare per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;**

***gg)* riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:**

1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.

1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

***hh)* introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;**

***ii)* procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;**

***ll)* procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;**

***mm)* procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-**

bis **del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;**

nn) **predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);**

oo) **prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.**

Art. 21.

(*Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) **istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;**

b) **trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che sono trasferite alle sezioni circondariali;**

c) **attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endofamiliare;**

d) **stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;**

e) **determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;**

f) **stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;**

g) **stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di**

applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

***h)* stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i princìpi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuale e circondariali del suddetto tribunale;**

***i)* disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;**

***l)* stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;**

***m)* stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;**

***n)* stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*, le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;**

***o)* stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;**

***p)* stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,**

su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) **stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;**

r) **stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 20, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)* del presente comma;**

s) **stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;**

t) **istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;**

u) **stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**

v) **stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**

z) **stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali;**

stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

***aa)* stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;**

***bb)* stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;**

***cc)* stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCERNENTI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA

Art . 22 .

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile:

***a)* sono apportate modificazioni prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e**

all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;
b) **dopo il primo comma è inserito il seguente:**
« Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione »;
c) **al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati »;**
d) **al quarto comma, le parole: « il minore » sono soppresse.**
2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **al primo comma, le parole: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere »;**
b) **dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:**
« La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.
Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora

siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare *».*

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette

gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni ».

4. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile, le parole: « il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ».

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, di entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato ».

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede »;**

***b)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:**

« Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina ».

7. All'articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ».

8. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile ».

9. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense »;**

***b)* all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:**

« Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private ».

10. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* alla rubrica, dopo le parole: « o di divorzio » sono aggiunte le seguenti: « , di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti »;**

***b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

« *1-bis*. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni »;

***c*) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la**

	disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica ».
	11. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani ».
	12. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. *(Disposizioni finanziarie)*	Art. **23**. *(Disposizioni finanziarie)*
1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	1. Dall'attuazione della presente legge**, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* e all'articolo 7,** e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.** Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
	2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
	3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere

	dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. **4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**
2. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.	**5.** *Identico*.
3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.	**6**. *Identico*.

DISEGNO DI LEGGE N. 311

D'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate « camere arbitrali », con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di

contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato « consiglio dell'ordine », costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.

7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.

8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia ricostituita.

Art. 2.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-*bis*, e 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco".

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito *internet* del consiglio dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di ciascun anno.

Art. 4.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali,l'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della

controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 5.

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.

Art. 6.

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può

superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti eventualmente gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 8.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare destinato a essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto o è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti, su loro richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia dello stesso, firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo, anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« È altresì competente, entro i limiti di valore previsti dalla legge, l'arbitro designato dalla camera

arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione ».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore stabiliti dalla legge, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653. ».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 11.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza altri oneri o spese per la parte richiedente.

Art. 12.

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota eccedente il suddetto limite, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta di cui al comma 4.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nell'allegato A della presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 13.

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta a imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito dal presidente della camera arbitrale proporzionalmente all'attività svolta.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione in misura pari ad almeno il 25 per cento del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4, comma 2, e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale competente ad avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, nonché ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il procedimento arbitrale prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice si conservano nel procedimento arbitrale proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge, che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'allegato A. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. La parte che ha anticipato il contributo unificato e aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro;

l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla segreteria del consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

8. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

9. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere chiara, completa dei riferimenti ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e resa per iscritto; il documento che la contiene è allegato all'atto introduttivo del giudizio.

10. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

PETIZIONE (N. 863)

Presentata dalla signora Rosanna Occhiodoro

La signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede modifiche agli articoli 279, 580 e 594 del codice civile, in materia di diritti di successione dei figli non riconoscibili.

PETIZIONE (N. 864)

Presentata dalla signora Rosanna Occhiodoro

La signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede disposizioni volte ad anteporre la dichiarazione giudiziale di paternità all'azione di disconoscimento o impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.

PETIZIONE (N. 865)

Presentata dalla signora Rosanna Occhiodoro

La signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede disposizioni volte a consentire il libero accesso alla Dichiarazione giudiziale di paternità da parte del figlio maggiorenne che ha avuto giudicato avverso sul disconoscimento di paternità.

PETIZIONE (N. 866)

Presentata dalla signora Rosanna Occhiodoro

La signora Rosanna Occhiodoro da Ancona chiede disposizioni volte a consentire ai figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio che il cognome del padre biologico possa essere indicato sui documenti di identità dopo la morte del padre legale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 311
XVIII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 47 (pom.)
20 novembre 2018

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 75 (pom.)
12 marzo 2019

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 75 (pom.)
12 marzo 2019

N. 213 (pom.)
12 gennaio 2021

N. 219 (pom.)
17 marzo 2021

N. 232 (pom.)
11 maggio 2021

N. 235 (pom.)
25 maggio 2021

N. 236 (pom.)
8 giugno 2021

N. 237 (pom.)
15 giugno 2021

N. 238 (pom.)
16 giugno 2021

N. 240 (ant.)
6 luglio 2021

N. 242 (pom.)
13 luglio 2021

N. 244 (pom.)
3 agosto 2021

N. 245 (pom.)
4 agosto 2021

N. 246 (pom.)
31 agosto 2021

N. 247 (pom.)
1 settembre 2021

N. 248 (pom.)
7 settembre 2021

N. 249 (pom.)
8 settembre 2021

N. 250 (ant.)
9 settembre 2021

N. 251 (pom.)
14 settembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Comunicazioni del Presidente

Facendo seguito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della scorsa settimana, il PRESIDENTE comunica i prossimi disegni di legge che saranno posti all'ordine del giorno della Commissione: n. 729 recante norme relative al danno non patrimoniale;n. 755 in materia di decreto ingiuntivo semplificato; nn. 174 e 662 recanti norme di contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati; n. 552 recante norme in materia di giustizia telematica non appena assegnato.
Avverte che ulteriori iniziative legislative su tali argomenti saranno congiuntamente esaminate.
Per quanto concerne i disegni di legge dei Gruppi di opposizione, il PRESIDENTE ricorda l'invito già formulato per la segnalazione delle iniziative che sono ritenute maggiormente qualificanti e prioritarie, onde consentire una adeguata valutazione comune da parte della maggioranza.
Ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha segnalato i seguenti disegni di legge: n. 255 sulla candidabilità dei magistrati (assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a) e n. 311 sulle camere arbitrali dell'avvocatura.
Si dichiara pertanto disponibile ad un confronto per individuare le tematiche di comune interesse, che saranno affrontate nei prossimi Uffici di Presidenza.
Ricorda che è stato inoltre recentemente assegnato il disegno di legge n. 837, recante "Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio" il cui esame sarà congiunto con i disegni di legge nn. 45 e connessi in materia di affido condiviso.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*), ricordando i precedenti delle scorse legislature, fa presente come si sia sempre rispettata la prassi di esaminare i disegni di legge proposti anche dall'opposizione, inoltre evidenzia come a lui consti che la tematica del disegno di legge a sua firma relativo alla candidabilità dei magistrati sia stata anche presa in considerazione favorevolmente dal Governo.

Il senatore CUCCA (*PD*) ricorda che non vi è certamente un obbligo da parte della Presidenza di esaminare disegni di legge dell'opposizione, tuttavia si è sempre seguita questa prassi, di cui auspica il rispetto anche in questa Legislatura. Raccomanda con l'occasione l'attenzione della Presidenza sul tema della disciplina della magistratura onoraria, e coglie l'occasione per segnalare all'attenzione della

Commissione una problematica di stringente attualità in relazione alla recente cronaca, sul fenomeno della violenza alle donne.
Fa presente infine che, come noto, il 31 dicembre prossimo verranno in scadenza i Consigli dell'ordine degli avvocati di tutta Italia e sarà necessario procedere al rinnovo delle cariche elettive, tuttavia entro il 1° gennaio 2019 dovrà altresì procedersi alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale Forense. Pertanto invita la Commissione ad una riflessione sull'opportunità che gli organi del Consiglio Nazionale Forense vengano eletti dai rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati ormai in scadenza o addirittura in regime di *prorogatio*.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni, svoltesi oggi, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 53 (schema di decreto legislativo recante codice della crisi d'impresa e d'insolvenza) è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 12/03/2019

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 MARZO 2019
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) ***Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*** , approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo recante misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa, già approvato dal Senato, che torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo - seppure limitatamente ai profili di copertura finanziaria - è stato modificato dalla Camera.
Fa presente che il provvedimento consta di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.
Rileva che solo l'articolo 8 è stato oggetto di modifiche. In particolare, l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge introduce il nuovo articolo 115-*bis* all'interno del T.U. delle spese di giustizia: la previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 115-*bis* del Tu spese di giustizia.
Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Tale modifica si è

resa necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio.
Segnala che solo il secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, oggetto di modificazioni nel corso della seconda lettura, è oggetto dell'esame e può essere emendato.
Propone pertanto la fissazione di un breve termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(189) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare***
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) esprime perplessità in merito alla formulazione del parere nella parte in cui si propone la soppressione della espressione "capacità di intendere e di volere".

Il senatore CUCCA (*PD*) propone che le osservazioni proposte vengano trasformate in forma di condizioni vista l'importanza della materia che risulta strettamente collegata alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda un maggior rispetto del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice nella parte in cui essa fa genericamente riferimento a pratiche idonee a produrre le patologie previste dalla proposta di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) in replica al senatore Pillon ritiene che non si pongano problema di *deficit* di tassatività dal momento che l'espressione utilizzata dalla introducenda norma penale potrebbe essere interpretata nel suo ambito applicativo con riferimento ai reati di istigazione al suicidio già presente nel vigente codice penale.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ringraziando tutti per gli interventi si riserva di adeguare il parere alle osservazioni proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Caliendo, Dal Mas, Modena, Balboni e Stancanelli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che propone di regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura quale strumento volontario alternativo rispetto alla giurisdizione civile. Tale materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34. Il provvedimento in esame reca quindi, con riguardo alla disciplina delle camere arbitrali, una rilegificazione della materia.
Fa presente che nel merito la proposta consta di 15 articoli e di un allegato.
L'articolo 1, oltre ad esplicitare la finalità dell'intervento legislativo, prevede che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.
La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo. Il Consiglio nazionale forense è chiamato a vigilare sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento. In tal caso il Consiglio nazionale forense designa contestualmente un commissario che esercita le relative funzioni fino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e questa non sia ricostituita.
L'articolo 2 prevede che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.
Con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano si precisa che possono svolgere la funzione di arbitro i soli avvocati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca (oltre che italiana).
La definizione dei criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri - elenco che è pubblico e consultabile sul sito internet del consiglio dell'ordine -, è demandata a successivo regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
I consigli dell'ordine degli avvocati devono organizzare corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.
L'articolo 3 demanda ad un successivo regolamento la determinazione dei criteri di assegnazione, da parte delle Camere arbitrali, degli incarichi agli arbitri. Ai sensi dell'articolo 4, le parti possono fare ricorso al procedimento arbitrale solo volontariamente, ed a tal fine, devono depositare, presso la segreteria della camera arbitrale, una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro.
L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il

ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi siano previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

L'articolo 5 prevede che le controversie siano trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. L'arbitro, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico, deve dichiarare espressamente l'insussistenza di cause di incompatibilità; l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza; l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia. In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 oltre a stabilire che la sede dell'arbitrato deve essere individuata presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale, indica in modo dettagliato i criteri per calcolare il valore della controversia ai fini della determinazione del compenso dell'arbitro designato, ai sensi di quanto previsto dall'allegato A, in maniera direttamente proporzionale al crescere del valore della controversia.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione. In quest'ultimo caso la parte che vi ha dato luogo ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e il Presidente del tribunale deve comunicare alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento di arbitrato, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La disposizione precisa, inoltre, che è sempre possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo hanno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*.

L'articolo 9, inserendo un ulteriore comma all'articolo 637 del codice di procedura civile, riconosce la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile. Spetta all'opponente, che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione, scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero - non accettando la stessa - proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Attraverso una modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

L'articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.
L'articolo 12 reca disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio. La disposizione prevede che tutti gli atti, documenti e provvedimenti siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono introdotte poi ulteriori agevolazioni in materia di imposta di registro, di imposta di registrazione e di IVA.
Inoltre, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
L'articolo 13 detta ulteriori disposizioni fiscali, prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi siano soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e siano esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Infine la disposizione precisa che le camere arbitrali dell'avvocatura siano esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
L'articolo 14 reca disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiari l'estinzione del procedimento. La cancelleria deve trasmettere alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti sono in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati devono trasmettere annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali. L'articolo prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale.
L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE richiama la necessità di intervenire, come richiesto anche da parte del senatore Caliendo, sul problema interpretativo posto dalla prima applicazione della legge n. 3 del 2019 relativamente alle limitazioni previste per i soggetti appartenenti ad associazioni e fondazioni di diritto privato collegate a partiti politici, nonché in merito alle nuove norme di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario sull'accesso ai benefici penitenziari.

Il sottosegretario MORRONE assicura il proprio impegno sui profili appena richiamati.

La seduta termina alle ore 14,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

- all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis (Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia)*, al primo comma, occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in idem. Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.
- al secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa e occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa", e il riferimento alla nozione di capacità di intendere di volere; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una persona in stato di infermità o deficienza psichica;
- in merito alla previsione dell'ultimo comma, se ne suggerisce la soppressione, per violazione dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione nonché per la violazione dell'art. 13 della Costituzione nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla corte costituzionale nelle sentenzen. 307/1990 e n. 438 del 2008.

Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:
- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;
- all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa. Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;

- all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;
- agli emendamenti 2.6 e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;
- all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbiacompatibilità costituzionale della previsione di un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento. Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;
- all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico, mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica o non agonistica;

quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che devono quindi essere salvaguardate dalla normativa statale.

Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti in violazione di detto ambito.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE annuncia che, stanti concomitanti impegni delle relatrici, il seguito dell'esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2020, è rinviato ad altra seduta.

(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo 2019.

Il PRESIDENTE annuncia che la proposta di congiunzione dell'esame con quella del disegno di legge n. 1662, affacciata in Ufficio di Presidenza integrato, sarà trattata in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura***

onoraria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2020.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti (pubblicati in allegato), da essi presentati al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 6 ottobre 2020.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) affaccia l'eventualità di un rinvio della trattazione degli emendamenti, mentre il presidente OSTELLARI ne evidenzia l'obsolescenza rispetto all'evoluzione della materia, dopo gli interventi sul tema di varie autorità giurisdizionali, degli organi associativi della magistratura, fino alle massime cariche costituzionali della Repubblica.

Il senatore BALBONI (*FdI*) concorda con il Presidente invitando ad accelerare l'*iter* anche eventualmente mediante il passaggio di sede alla deliberante; la funzione giurisdizionale dei magistrati onorari va riconosciuta con un trattamento economico e giuridico adeguato.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) evidenzia il grave *vulnus* che il "decreto Orlando" introdusse, fissando un limite temporale (di alcuni giorni della settimana) per l'attività di soggetti che - come non si dovrebbe mai dimenticare - sono incaricati di delicatissimi ruoli giurisdizionali. Si sarebbe dovuto aggiungere al cottimo una quota fissa, invece di banalizzare la questione con un mercanteggiamento orario che non tiene conto della funzione svolta.

Il presidente OSTELLARI dichiara che la Commissione è posta dinanzi a questioni ben precise, alle quali deve dare una risposta: come individuare gli impegni settimanali; se il tempo del rapporto di lavoro debba essere o meno indeterminato; chi siano i destinatari della retribuzione fissa; a che livello anagrafico l'età pensionabile debba essere collocata.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara per la prosecuzione dell'*iter* mediante la votazione degli emendamenti presentati, rispetto ai quali annuncia anche la possibilità di ulteriori aggiunte di firma.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) riconosce l'esigenza di dare risposte in tempi rapidissimi, stanti anche le sentenze sopraggiunte.

La relatrice VALENTE (*PD*) avverte che entro la metà del mese prossimo i magistrati onorari dovranno esercitare l'opzione prevista dal "decreto Orlando". Nulla impedisce di soddisfare l'esigenza di provvedere prima di tale scadenza, con atto sovrano del Parlamento, ma è comprensibile che all'interno del Governo si ipotizzi - dinanzi al pericolo di non addivenire ad un'approvazione legislativa in tempo - l'emanazione di un decreto-legge che riproduca il testo unificato assunto come testo base da una Commissione parlamentare. Controbatte al senatore Caliendo dichiarando che il termine di due o tre giorni, all'interno della settimana di lavoro, non è unico o dirimente argomento delle complesse problematiche della tematica e ribadisce l'opzione tra il cottimo ed il fisso contenuta nel testo base.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ipotizza il ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo della Lega (eccettuato l'emendamento 1.1), convergendo anche sull'eventualità della sede deliberante affacciata nel dibattito.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende l'emendamento 1.1 dall'accusa, rivolta dalla relatrice Valente, di strumentalità: ferma restando la possibilità di modificarne il testo, esso rappresenta una

risposta alla richiesta di stabilizzazione, alla determinazione temporale degli impegni settimanali, al quesito sull'età pensionabile ed ai contributi da versare. Tutto ciò avviene nel rispetto delle numerose pronunce giurisdizionali, che hanno riconosciuto il ruolo e la funzione svolta dai magistrati onorari.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) riconosce che il testo base, così com'è, non accontenta la magistratura onoraria, ma rappresenta una valida base di partenza. La patologia della giustizia non è dovuta ai magistrati onorari, che hanno prestato con dignità il loro servizio in un contesto ordinamentale connotato da estrema precarietà: le sentenze sopraggiunte, a livello europeo nazionale, lo riconoscono, anche se non andrebbero sovraccaricate di significati ulteriori. L'invito a fare presto, avanzato dai senatori Valente e Mirabelli giunge opportuno, per cui va raccolto discutendo dei problemi concreti con la massima condivisione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara che l'unico segnale di condivisione che si può offrire, nel senso auspicato da tutti gli intervenuti, è quello di proporre immediatamente il passaggio alla sede deliberante.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) dichiara che - anche accettando la proposta di passaggio alla sede deliberante - non si eliminerebbero le gravi carenze del testo base.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), il senatore CUCCA (*IV-PSI*), il senatore MIRABELLI (*PD*) ed il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si esprimono a favore di un'accelerazione procedurale che si valga dell'indubbio elemento propulsivo offerto dal passaggio di sede.

Il presidente OSTELLARI avverte che la proposta, in ordine al passaggio alla sede deliberante, a termini di Regolamento richiede l'unanimità della Commissione e l'assenso del Governo; avverte anche che essa va riferita al testo unificato assunto come testo base ed opera nel presupposto che non vi osti il parere della 5a Commissione permanente, quando sarà espresso.

Il sottosegretario GIORGIS - dopo aver riconosciuto che il Governo non esclude l'emanazione di un decreto-legge laddove la tempistica parlamentare non consenta di far fronte alle esigenze di urgenza più volte rappresentate - non si oppone al passaggio di sede laddove vi convergano tutti i Gruppi.

Il PRESIDENTE constata che la Commissione unanime approva la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, nel presupposto che sia dato per acquisito l'esame congiunto già svolto e che sul testo base la Commissione bilancio esprima parere non ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE richiede se il Governo, nell'intervento testé svolto, abbia accordato formale assenso alla proposta.

Il sottosegretario GIORGIS acconsente.

Stante la clausola di riserva riferita all'espressione del parere della 5a Commissione permanente, il PRESIDENTE invita tutti i rappresentanti di Gruppo ad essere conseguenti con la posizione unanime testé espressa, facendosi carico presso i loro omologhi in Commissione bilancio di una celere trattazione della sede consultiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1474) DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti proposti, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) ravvisa, nel complesso degli emendamenti proposti, il pericolo di una dilatazione dell'oggetto dell'intervento normativo: tale criticità potrebbe comportare delle conseguenze a carico della pubblica amministrazione, che non sono state adeguatamente sceverate nel corso delle audizioni svolte. Propone pertanto una riapertura del ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, limitatamente all'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate o con le altre competenti articolazioni del Ministero dell'economia e finanze.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiara favorevole.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ricorda che non è soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad essere coinvolto, ma anche altre amministrazioni.

Il presidente OSTELLARI avverte che, se l'esigenza esposta è di tipo conoscitivo, le audizioni proposte la soddisferebbero; se però si vuole valutare l'impatto delle proposte normative avanzate con gli emendamenti, la proposta va fuori obiettivo e rischia di ritardare l'*iter*. La migliore valutazione di merito dei testi potrebbe, piuttosto, essere conseguita con la mera aggiunta, da parte del Governo, di una rappresentanza del Dicastero competente in sede di espressione dei pareri.

Il sottosegretario GIORGIS evidenzia che l'esigenza informativa può coinvolgere il Ministero dell'economia e delle finanze, ma la trattazione finale degli emendamenti riguarda la rappresentanza politica del Governo espressa, nella presente sede, dal Ministero della giustizia.

Si dichiarano favorevoli alla proposta della relatrice i senatori MIRABELLI (*PD*), GRASSO (*Misto-LeU*) e Grazia D'ANGELO (*M5S*), mentre il senatore BALBONI (*FdI*), il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiarano contrari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

IL PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani, mercoledì 13 gennaio, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

G/1438, 1516, 1555, 1582, 1714 NT/1/2
Modena, Caliendo, Dal Mas

Il Senato, in sede di discussione dell'A.S. 1438 e connessi,

valutata l'assenza di copertura previdenziale per la magistratura ordinaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per tutti i magistrati onorari in servizio:

la possibilità di optare per l'adesione alla previdenza della Cassa Nazionale Forense, ovvero alla Gestione Separata o, in ultimo, ad un fondo di previdenza privato (in analogia con quanto previsto dall'articolo 8 comma 7 lettera a) del D.lgs. 252/2005;

l'integrale deducibilità dei contributi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e) del D.P.R. 917/1986, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i contributi versati alla Cassa Nazionale di Assistenza Forense ed alla Gestione Separata;

la contribuzione dello Stato nella misura dei due terzi di quanto versato a titolo di contributi.

Art. 1

1.1

Urraro, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con i seguenti:

«Art. 1

1.Tutti i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, esercitano la funzione giurisdizionale, con le medesime competenze, a tempo indeterminato, per tre impegni settimanali, con retribuzione fissa pari a 40.000 euro annui comprendente degli oneri previdenziali e assistenziali, e sino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.200 unità.

3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, numero 4), della presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.2

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani

Al comma 1, dopo le parole "tale compatibilità, ai magistrati onorari" *aggiungere le seguenti:*

", nominati successivamente al presente decreto".

1.3

Balboni

Al comma 1, dopo la parola "onorari" *inserire le seguenti* "nominati successivamente al presente decreto"

1.4

Modena, Caliendo, Dal Mas

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole «*magistrati onorari*» aggiungere le seguenti:*

«, nominati successivamente al presente decreto,»

1.5 (NT)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale, di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo».

1.6

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1 bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'articolo 11 comma 5 del presente decreto legislativo».

1.0.1

Balboni

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art.1 bis - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 31.5.2016 n° 92 o di cui all'art. 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'art. 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'art. 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace."

Art. 2

2.1 (A)

Balboni

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole «che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie» con le parole «che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie».

2.2 (A)

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole "nel circondario in cui il giudice di pace" con le seguenti: "nell'ufficio del circondario in cui il magistrato onorario";

2.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole «abitualmente tale attività» aggiungere le seguenti: «nell'ufficio del» e sostituire le parole «giudice di pace» con «magistrato onorario»

2.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, la lettera e) è sostituita con la seguente: «e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di o contro imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per o contro istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, da parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o agli affini di primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie»"

2.4

Cucca

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera e), le parole: »per conto di« sono sostituite dalle seguenti: »in favore o contro«.

2.1 (B)

Balboni

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

b) sostituire la lettera a) con la seguente: sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione

dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

2.2 (B)

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.".»

2.6

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.»"

2.7

Cucca

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

2.1 (C)

Balboni

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, dopo le parole "primo grado", aggiungere le seguenti: « , fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista».

2.8

Modena

Al comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole:

«, fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista.»

2.1 (D)

Balboni

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sostituire il comma 4 con il seguente: "I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella

medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile sempre a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".

2.2 (C)

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

c) sostituire la lettera c) con la seguente: «sostituire il comma 4 con il seguente: "4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.".»

2.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario»."

Art. 3

3.1

Balboni

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3. *(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)*

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al Giudice di Pace Coordinatore è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il Giudice di Pace Coordinatore si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento."

3.2

Cucca

Dopo l'alinea, al capoverso: «Art. 8»*, comma 3, sostituire le parole:* «vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace» *con le parole:* «vice coordinatore individuato tra i magistrati togati o tra i magistrati onorari».

Art. 4

4.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sopprimere l'articolo

4.0.1 (A)

Balboni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

"Art. 4-*bis* - (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
1. All'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: "1-*bis*. Non possono essere assegnati all'ufficio per il processo del tribunale, neppure per i motivi di cui al comma 4 del presente articolo, salvo domanda e previo interpello, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto"
b) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-*bis*. Ai Giudici di Pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni in materia di ufficio del processo, né possono essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo, salvo domanda e previo interpello."

Art. 5

5.4

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Alla scadenza, l'incarico non può essere confermato.";

b) sopprimere i commi 2 e 3.

5.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, al comma 7 dopo le parole »se necessario previa audizione dell'interessato« sono aggiunte le seguenti: » che invece deve essere obbligatoriamente effettuata in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, «

5.1 (B)

Balboni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 9 dell'art. 18, dopo le parole "Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma", è aggiunto il seguente periodo: «, in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario».

5.2 (A)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 9 dell'art. 18, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere infine le seguenti parole: ", in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario".

5.1 (C)

Balboni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-*bis*. - I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio.»

5.2 (B)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1-*bis*. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-*bis*. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio".

5.6 (A)

Balboni, Ciriani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente" con "sono aggiunti i seguenti";

b) dopo il capoverso 14-*bis* aggiungere i seguenti:

"14-*ter*. Il magistrato onorario può chiedere, con preavviso di almeno 3 mesi, all'Ufficio in cui presta servizio, l'assegnazione ad altra sede, per comprovate esigenze personali o familiari, diverse da quelle di cui al comma 14-*bis*, previo nulla osta dell'Ufficio di destinazione.

14-*quater*. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* del presente articolo."

5.8

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis* All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-*bis*. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.»

5.9 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-*bis*. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

14-*ter*. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

14-*quater*. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* del presente articolo».

5.3

Evangelista, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(*Agevolazioni per la condizione di disabilità del magistrato onorario o del familiare*)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-*bis*. Al magistrato onorario che si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presti assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della medesima legge, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, limitatamente alla scelta della sede. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che si trova in condizioni di disabilità o che assiste un familiare con disabilità».

5.6 (B)

Balboni, Ciriani

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole "che assiste un familiare con disabilità"

5.1 (A)

Balboni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"1. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e

dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

5.7

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La rubrica del capo V é sostituita dalla seguente: *«Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario»*."

5.9 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

2- bis. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

5.10

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2 bis. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto il seguente:

"CAPO V-BIS.

MOBILITA' AD ALTRO UFFICIO

Art. 18-*bis*.

(Mobilità)

1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di mobilità hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.

2. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio. "»

Art. 6

6.1

Balboni

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"1. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.

2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari si applicano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari."

6.2 (B)

Balboni

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a). All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa», sono abrogate le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23»;

6.3 (A)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a). Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa» sopprimere le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23».

6.4

Balboni

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

b) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo»;"

6.5 (NT)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3.» *con il seguente:*

«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo nei casi di inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; l'ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; comportamento scorretto nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori;

b) la sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi nei casi di: reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera a) e di non rilevante gravità che possa giustificare la revoca dell'incarico, uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle parti, di loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati e dei collaboratori; l'omissione della comunicazione del Presidente del tribunale o al Procuratore della repubblica o al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità; divulgazione dipendente da negligenza di

atti del procedimento di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio da parte del magistrato destinatario di interferenze;

c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta in caso di rilevante gravità o di reiterazione dei comportamenti individuati per il richiamo o la sospensione dal servizio; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza specie quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui; consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che a causa di avvenute interferenze costituiscano violazione del dovere di imparzialità.».

6.6

Evangelista, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso, lettera a), dopo le parole*: «quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui» *aggiungere, in fine, le seguenti*: «. Il richiamo è altresì disposto quando, senza giustificato motivo, il magistrato onorario ha conseguito risultati che si discostano di oltre il 40 per cento dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura;*»*;

*b) alla lettera a), capoverso lettera c), sopprimere le parole da "*in particolare*" a* "Consiglio superiore della magistratura";

c) *dopo la lettera b) inserire la seguente*: «b-*bis*) al comma 6 dopo le parole: «della dispensa» sono inserite le seguenti: «del richiamo, della sospensione del servizio»».

6.8

Balboni, Ciriani

*Al comma 1, capoverso 3, lettera c), il periodo che va dalle parole "*in particolare il magistrato onorario« alle parole »secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura" *è soppresso.*

6.2 (C)

Balboni

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

c) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), nel novellato comma 3 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, dopo le parole «secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura», sono aggiunte le parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge»;

6.3 (B)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

b) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

6.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), capoverso "3.", alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole:

«, avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».

6.2 (D)

Balboni

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
d) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-*bis*) il comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: "4. Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:
a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.
b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
c) la scarsa laboriosità se abituale o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonchè alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006."

6.3 (C)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
c) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-*bis*) al comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:
a) nell'alinea le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3»sono sostituite dalle seguenti: «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica»;
b) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: "Al magistrato onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006".

6.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-*bis*) al comma 4, le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti parole «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica:

a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.

b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

c) la scarsa laboriosità «se abituale» o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;

d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo."

6.2 (E)

Balboni

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

e) alla lettera b), nel novellato comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «La revoca» sono aggiunte «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

6.3 (D)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

d) alla lettera b), capoverso "5.", secondo periodo, dopo le parole «La revoca» sono aggiunte le seguenti: «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;

6.3 (E)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

e) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al primo periodo, dopo le parole «o la revoca» aggiungere le seguenti: «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»; al secondo periodo, dopo le parole: "di decadenza, di dispensa o di revoca" aggiungere le seguenti: «nonché delle altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa».

6.2 (F)

Balboni

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

f) alla lettera c), nel novellato comma 9 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole «o la revoca» sono aggiunte le frasi «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»;

6.7

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 9, dopo le parole "o la revoca" aggiungere le seguenti: "nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa"»

6.2 (A)

Balboni

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) La rubrica dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»;

6.3 (F)

Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini

1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

f) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»

6.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, richiamo e sospensione dalle funzioni»"

6.2 (G)

Balboni

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

g) Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è inserito il seguente:

«Articolo 21-*bis*. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare.

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».

6.0.1

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, inserire il seguente:

Art. 21-*bis*

(*Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare*)

«1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di

pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura."

6.12

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-*bis* (Sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)

1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nel richiamo; b) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; c) nella revoca dell'incarico.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.

4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.

5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.

6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.»

Art. 7

7.1 (A)

Balboni

1. Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 7 (Indennità)

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza mensile mediante NOIPA».

2. All'art. 24 dopo le parole «L'indennità prevista dall'articolo 23» sono aggiunte le parole «e dall'art. 31»."

7.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire le parole «cadenza bimestrale» con le seguenti:

"cadenza mensile mediante NOIPA"

7.3

Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza trimestrale» *sono sostituite dalle seguenti:* «con cadenza mensile».

7.4

Modena

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 le parole «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza mensile. "

7.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la parola «bimestrale» con la seguente:

«mensile»

7.6

Balboni, Ciriani

Al comma 1 sostituire la parola "bimestrale" con la seguente "mensile«

7.7

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1 bis. *All'art. 24* del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 *dopo le parole 'L'indennità prevista dall'articolo 23' sono aggiunte le parole 'e dall'art. 31*"

7.0.1

Balboni, Ciriani

Dopo l'art.7 è aggiunto il seguente

Art.7 bis

(Tutele sociali)

«Dopo l'art.7 è aggiunto l'art.7 bis:

1-All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2.La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una

contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

7.0.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'art. 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis* (Tutele sociali)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 116 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n. 55/2014».

e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».

Art. 8

8.4

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. (*Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS*)

1.All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;

b) al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalle parole «fermo il»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, «i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986», sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. «I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense»;

d) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;

e) il comma 4 è abrogato;

f) al comma 5 dopo le parole «l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio», le parole da "pari al minimale" fino alla fine del comma sono soppresse.

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono aggiunti i seguenti

«Art. 25-*bis*. (Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art.25 ter (Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato.»

8.5

Balboni

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

"Articolo 8 -

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 deve intendersi così modificato: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23;

b) Al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalla locuzione «fermo il»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori

onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";

d) Il comma 4 è abrogato.

e) al comma 5 sono abrogate tutte le parole dopo «ragguaglio»;

2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere:

"Art. 25-*bis*. - Iscrizione retroattiva e ricongiunzione dei periodi assicurativi

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e 11 successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato."

8.0.1

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-*bis*.

1.All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola «senza» è sostituita dalle seguenti: "fermo il";

b) al comma 2 la parola "senza" è sostituita dalle seguenti: "fermo il";

c) sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, "i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa,continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense".

d) sopprimere il comma 4;

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da« pari al minimale di legge per la liquidazione» fino a «non è frazionabile».

2.Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere i seguenti:

Art. 25-*bis*.

Iscrizione retroattiva

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari

possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 25 ter.

Norme generali di ricongiunzione

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 7

7.9 (7.1 B)

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1-*bis*. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, al comma 1 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" e al comma 2 sopprimere le parole "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23".

7.8 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 al comma 1 la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" è soppressa. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23" è soppressa".

Art. 11

11.12

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 25 del D.lgs. 116/2017, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-*ter*. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale»".

11.13 (11.5 B)

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-*bis*. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo

albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.

5-*ter*. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale» ";

Art. 8

8.0.2

Balboni

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

"8 bis - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. L'articolo 26 del D. LGS.n. 116/17 è abrogato.

2. Le imposte sui redditi restano regolate dall'art.50, lett. f) dpr.n.917/86."

Art. 7

7.10 (7.1 C)

Balboni, Ciriani

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"1-*bis*. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) all'art. 53 dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente: 'f ter) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali, regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»"

7.8 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*ter*. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

«c) all'articolo 53 dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente: "f-*ter*) Al reddito imponibile dei magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività pari al 67%»".

Art. 8

8.1

Balboni, Ciriani

Sopprimere l'articolo.

8.2

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sopprimere l'articolo.

8.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 10

10.1 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino al raggiungimento del limite d'età ai sensi dell'articolo 29, il presidente del tribunale:

a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art.31 comma 3;

b) assegna, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie;

c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto."

10.2 (A)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un 1?4 dei magistrati in servizio (oppure nel numero massimo di due per sezione) », con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale «per i compiti di cui all'art. 10 comma 10», i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; «in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5»;

b) può assegnare, «su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10», la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. «Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto»;

c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."

10.3 (A)

Balboni

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:

"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del

tribunale:
a) può assegnare, unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale per i compiti di cui all'art. 10 comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace. In assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5;
b) può assegnare, su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."

10.5 (A)

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:
"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:
a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio oppure nel numero massimo di due per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale "per i compiti di cui all'art. 10 comma 10", i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace; "in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5";
b) puo' assegnare, "su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10", la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. "Non si applica a tale ipotesi il disposto dell'art. 11 del presente decreto";
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma."

10.4 (A)

Balboni, Ciriani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
"1-*bis*) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 31 comma 3»;

10.8 (10.6 A)

Balboni, Ciriani

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
"1-*bis*) la lettera a) dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. 116/2017 è sostituita dalla seguente: «a) può

assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione»."

10.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-*bis*) all'articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 116/2017, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) può assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione».

10.7 (NT)

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

"1-*bis*) dopo le parole « i giudici onorari di tribunale» sono aggiunte le seguenti: «, qualora prestino il loro consenso,»;

10.2 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data.";

10.1 (B)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

10.4 (B)

Balboni, Ciriani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;

10.5 (B)

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, primo periodo, dopo le parole: "Resta ferma l'assegnazione dei" aggiungere le seguenti: "ruoli autonomi relativamente ai;

10.4 (C)

Balboni, Ciriani

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
3) Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
"2-*bis*. Alla lettera c) le parole «come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a del presente comma» sono abrogate";
2-*ter*. Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c-*bis*): «ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto».

10.1 (C)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
"2-*bis*). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

Art. 4

4.0.1 (B)

Balboni

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
"2-*bis*). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a) del presente comma";"

Art. 10

10.1 (D)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";
c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

10.4 (D)

Balboni, Ciriani

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 1:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";
c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»

10.6 (B)

Balboni

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
b. dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente: 2-*bis*. «Ai magistrati

onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo»"

10.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-*bis*) dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo.»".

10.11

Balboni, Ciriani

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è inserito il seguente:

2 - bis. «Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9,10,11,12 del presente decreto legislativo»

10.2 (C)

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 2:

"1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito: «4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».

2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito: «5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».

3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".

4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."

6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

10.3 (B)

Balboni

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nei commi successivi al comma 2:

"1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito: «4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito: «5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."

10.5 (C)

Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari

2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito: «4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili, di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza e oggettività».
1-*quater*. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito: «5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
1-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale".
1-*sexies*. Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
1-*septies*. Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."

Art. 11

11.1

Balboni

Sostituire l'art.11 con il seguente:

1. "All'art. 31, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore di cui al medesimo comma le indennità spettano fino alla cessazione dell'incarico, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo fisso di euro 66.000,00, a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali».

b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-*bis.* Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo della magistratura professionale."

11.2

Modena

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo

alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»;

2-*ter*. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-*bis*:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.

2-*quater*. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.4

Balboni

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

"Articolo 11

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

"1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 1 è inserito il seguente capoverso: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di udienza deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa, nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze, ordinanze e decreti.»

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

1) per i GOP, a non più di una udienza, o a una di trattazione e una di mero rinvio, a settimana con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

2) per i VPO, a non più di due udienze, o a tre udienze di cui due di trattazione e un rinvio, a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

3) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -*bis*. Per i giudici onorari di pace l'impegno può

ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»

2-*ter.* In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-*bis*:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato. »

e) 2-*quater*. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, a partire dal termine previsto dal comma 3 bis, l'importo annuo delle indennità è determinato nella misura fissa annuale pari ad euro 38.000,00, qualora il magistrato onorario abbia optato, con l'istanza di cui al successivo comma 3, per una disponibilità fino a tre impegni, sia per i magistrati onorari che avranno optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie che per i magistrati onorari inseriti, a domanda, rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tali indennità, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, sono soggette a rivalutazione ISTAT.»;

2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al magistrato onorario di cui al comma 1 che opta per una disponibilità fino a tre impegni, ne dedicherà solo uno alla celebrazione delle udienze». ed è aggiunto il seguente terzo periodo: «I magistrati che abbiano optato per l'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi dell'art.31 3° comma, svolgono i compiti e le attività ad esse connesse, senza obbligo di presenza in ufficio, secondo principi di autorganizzazione delle attività stesse»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per lo svolgimento di tre impegni, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di presente disposizione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata al Coordinatore di cui all'art.8 del presente decreto. Con la medesima istanza il giudice onorario di pace e il Vice procuratore onorario scelgono tra lo svolgimento alternato o cumulativo delle attività derivanti dall'inserimento, rispettivamente, nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in Tribunale che presso l'ufficio del Giudice di Pace. La medesima istanza viene rinnovata ad ogni quadriennio»;

4) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-*bis*. Le indennità di cui al comma 2 del presente

articolo verranno corrisposte a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di modifica del presente decreto legislativo e, in ogni caso, a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

11.5 (A)

Balboni

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3- bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT».

11.6

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:

a) tre impegni settimanali corrispondenti a:

a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;

a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare

alle attività dell'ufficio per il processo;

b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i GOP) o 3 udienze a settimana (per i VPO), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo.»

b-*bis*) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2 -*bis*. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»

«2-*ter*. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-*bis*:

a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato;

b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello Stato.»

«2- quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»

11.7

Balboni, Ciriani

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposozione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dala data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri

previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5 del presente decreto legislativo. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT".

11.8

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

" b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT.»".

11.9

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinata in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, nonché per i magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per

il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e pari ad euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 9, comma 4.»

11.10

Evangelista, Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) sostituire la lett. b), con la seguente: «*al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali; in caso di eccedenza delle richieste di cui al periodo precedente rispetto al limite numerico sopra determinato, vengono accolte le richieste dei magistrati onorari con maggiore anzianità nel servizio. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili»»*;*

*b) alla lett. d), sostituire il capoverso «3-*bis*» con il seguente:* «3-*bis*. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.11

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b. "al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili. Per i magistrati di cui al secondo periodo l'impegno per lo svolgimento di funzioni giudiziarie e dell'attività nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non potrà superare le otto ore complessive giornaliere, dovendo garantire in ogni caso un impiego nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non minore a 9 ore settimanali.»

11.0.1

Balboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

"11-*bis* - (Indennità spettante in caso di sospensione o malattia da Covid-19)

1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio negli uffici giudiziari ove, a seguito dell'emergenza COVID-2019 o per altra causa di forza maggiore, sia stata disposta la sospensione totale o parziale delle udienze, per tutto il periodo della sospensione totale o parziale percepiscono un'indennità forfettaria da parametrarsi all'importo annuo di euro 72.000,00.

2. In caso di affezione da COVID-19, ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori, che ne facciano richiesta è riconosciuta un'indennità di malattia per i giorni di assenza, parametrata all'importo annuo di euro 72.000, nonché, in caso di lesione permanente, comprovata da apposita perizia, la malattia professionale".

Art. 12

12.1

Evangelista, Valente

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

*a) al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente: «*a-*bis*) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi*»*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «*dal presente decreto*» con le seguenti: «*dalla presente legge*».*

12.2

Balboni, Ciriani

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al comma 2 il terzo periodo è abrogato e dopo il comma 12 è inserito il comma:

«12 bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

12.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire la lettera b) con la seguente:

a) al comma 2, il terzo periodo, è soppresso;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

12.4

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in materia di incompatibilità» *inserire le seguenti:* «, ovvero in caso di esubero rispetto alla dotazione organica».

12.5

Balboni, Ciriani

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole "in via straordinaria".

12.6

Modena, Caliendo, Dal Mas

*Al comma 1, alla lettera b), capoverso «12-*bis*» sopprimere le parole* «in via straordinaria»

Art. 14

14.1

Balboni, Ciriani

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-*ter* superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore»;

d) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cuial comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore»;

e) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-*ter*, 2 e 2-*bis*.1 ».

14.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti:

«Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-*quater*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al

comma 1-*ter* superi le cinque ore»;

c) il comma 2 bis è sostituito dai seguenti:

«2-*bis*. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le cinque ore.

2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le 5 ore.»;

e) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«2-*ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività»;

f) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-*ter*, 2 e 2-*bis*.1».

2. L'articolo 32 comma 2 d.lvo 116/17 è abrogato.»

14.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 2-*bis* le parole «98 euro» sono sostituite con le seguenti: «150 euro»;

b) al comma 1 è aggiunto il periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»; «Ai giudici onorari di tribunale spetta», si aggiunga la parola «sempre»;

c) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma 1ter: «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;

d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;

e) al comma 2-*bis* dopo la parola "spetta" è aggiunta la seguente «sempre»;

f) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola «può» è sostituita dalla parola «deve».

14.4

Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani

1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «98 euro» con le seguenti: «150 euro»;

b) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo le parole "Ai giudici onorari di tribunale spetta" aggiungere la parola "sempre" ;

c) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere infine il seguente periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»;

d) dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere il seguente:

1-*ter*. «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;

e) al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-*bis*) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;

f) al comma 2-*bis* dopo la parola spetta» si aggiunga «sempre»;

g) sostituire il comma 2-*ter* con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 2-*bis*, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), e' rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica»;

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sostituire la parola «può» con la seguente: «deve».

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6.205.680 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.5

Cucca

Al comma 1, dopo l'alinea, aggiungere, ovunque ricorrano, dopo le parole: «euro 98» *la parola:* «lordi».

14.6

Cucca

Al comma 1, lettera f), capoverso «Comma 2-*bis*.1» *è sostituito dal seguente:* «2-*bis*.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 lordi per le attività svolte nello stesso giorno, ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le otto ore».

14.0.1

Balboni

Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente articolo:

"Art. 14 bis - (Titoli di preferenza)

1. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è riconosciuto titolo preferenziale nelle Commissioni Tributarie, da computarsi già nell'attuale graduatoria per lo scorrimento della stessa, e, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;

2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni è prevista anche l'equiparazione al servizio prestato nella P.A. ai fini dell'accesso alla magistratura amministrativa."

14.0.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis* (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: «ai magistrati onorari e» al posto delle soppresse: «ai giudici di pace e»;

b) all'articolo 53, comma 2, alla lettera f-*bis*) sono aggiunte le parole: «che esercitano l'attività forense o altra arte o professione» dopo quelle: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari»;

c) all'articolo 54, comma 8, sono soppresse le parole: «o in natura».»

14.0.3

Balboni, Ciriani

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente :

Art. 14 bis

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116)

Il comma 2 dell'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato

Art. 15

15.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.15 (Riduzione della dotazione organica)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

2. All'articolo 3, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 il secondo comma è abrogato.

3. All'articolo 3 del D. Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».

4. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

15.2

Balboni, Ciriani

«L'art.15 è sostituito dal seguente:

1-Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.

2-L'art.3, 2° comma, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 é abrogato.

3-All'art.3 del D.Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «in nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».

4-All'art.54, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ultimo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».

15.0.1

Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 32-*bis*. *(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.»

15.0.2

Vitali, Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 15-*bis*

1. La definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2020, esclusi quelli assunti in decisone e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità ai sensi del terzo comma dell'art 48 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30-1-1941, n.12 e successive modificazioni, può essere affidata ai giudici onorari in servizio alla data del 31.12.2020.

2. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono individuati i Tribunali presso i quali è necessario l'apporto dei giudici onorari, le relative piante organiche e personale ausiliario.

3. Ai giudici onorari è attribuita una indennità di euro 20.000 annui per l'attività svolta ai fini di cui al comma 1.

4. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo per la definizione del contenzioso civile pendente, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.»

Art. 16

16.1

Evangelista, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 15, nonché, quanto a euro 7.816.565 per l'anno 2021, ad euro 15.633.131 per l'anno 2022 e ad euro 13.127.353 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1474

Art. 1

1.2

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

2. Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.

1.3

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine stabilito per l'adempimento di un obbligo posto a carico del cliente o del libero professionista nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona del professionista.

1.1

Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

3. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

1.4

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

1. Al comma 1, sopprimere le parole « in favore della pubblica amministrazione ».

1.5

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Sopprimere il comma 2.

1.6

Dell'Olio

Al comma 2 sostituire le parole: «sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente» *con le seguenti*: «sanzione pecuniaria e/o penale nei confronti del libero professionista e/o del suo cliente».

1.7

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 4, sostituire le parole « Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il» *con le seguenti:* «I termini sospesi in attuazione del presente articolo iniziano a decorrere dal».

1.0.4

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena precauzionale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge costituiscono causa di forza maggiore idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.".»

1.0.5

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. ".»

1.0.1

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

All'81- *bis* disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:

"Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima

disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario.".»

1.0.6

Balboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*)

All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".

1.0.7

Caliendo, Dal Mas, Modena

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-*bis*

(*Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*)

1. All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".

1.0.8

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Dopo il terzo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente comma:

"La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa al medesimo non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, il medesimo difensore o altro appositamente nominato può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvedere il Giudice Istruttore.»

1.0.2

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 155-*bis*

(Rimessione in termini)

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.

Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non

imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvede il Giudice Istruttore.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.".»

1.0.3

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-*ter*

(Legittimo impedimento)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.".»

1.0.9

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

"Art 184-*ter*

(Rinvio udienza per impossibilità a comparire)

Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.".»

1.0.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 1-*bis* (Difensori)

1. Costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

2. La disciplina prevista dall'art 175 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

3. La disciplina prevista dall'art 420-*ter* comma 5 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.

4. Lo stato di gravidanza, l'interruzione di gravidanza, il parto prematuro e il periodo temporale coincidente con i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto, costituiscono ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.

5. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 costituisce ai sensi della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.

6. La disciplina del legittimo impedimento si applica anche ai processi civile, amministrativo e

tributario.»

1.0.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*. (Professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma.»

Art. 2

2.5

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "libero professionista" la persona fisica che esercita una professione intellettuale come attività economica primaria per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

b) per "infortunio" ogni lesione originata da causa violenta, riconducibile a condotta dolosa o colposa propria o di un terzo, o a causa naturale che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente, totalmente o temporaneamente la capacità lavorativa. Sono parificati all'infortunio:

1) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

2) la sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, per "malattia" si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare la temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale».

2.1

Modena

Al comma 1, dopo le parole:«per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» *aggiungere le seguenti*:«e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. »

2.2

Lomuti, Endrizzi, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, dopo le parole:«per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali» *aggiungere, in fine, le seguenti*:«e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.»

2.6

Dell'Olio

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai fini della presente legge, per «infortunio» si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili a condizione che il professionista non sia stato parte attiva nel generare lo stesso».

2.7

Caliendo, Dal Mas, Modena

Alcomma 2, sopprimere la lettera b).

2.3

Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

2.4

de Bertoldi, Balboni

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-*bis*) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantenza precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.

2.8

de Bertoldi

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-*bis*) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantenza precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.»

2.9

Caliendo, Dal Mas, Modena

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 ai fini della presente legge si intende "grave malattia".»

2.10

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:

"L'impossibilità di accesso agli Uffici Giudiziari il giorno dell'adempimento o dell'udienza a causa della temperatura corporea riscontrata superiore al limite consentito dalla legge per l'accesso"

Art. 3

3.3

Caliendo, Dal Mas, Modena

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3.

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge il libero professionista o un soggetto dallo stesso delegato deve inviare, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, un certificato medico, entro trenta giorni dal suo rilascio da parte della struttura sanitaria o del medico curante, a mezzo PEC alla quale allegare anche copia del mandato professionale.».

3.4

Dell'Olio

Al comma 1 sostituire le parole: «esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari» *con le seguenti*: «esiste un mandato professionale avente data certa antecedente di almeno un giorno rispetto alla data in cui si è manifestato l'evento di cui ai commi 2,3,4 e 6 dell'articolo 2.».

3.5

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, dopo le parole «esiste un mandato» *aggiungere le seguenti:* «o un rapporto professionale».

3.1

Modena

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere inviati dal libero professionista, o suo delegato, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

3.2

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, sono inviati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, mediante posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della pubblica amministrazione».

3.6

Gaudiano

Al comma 2 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

Art. 4

4.1

de Bertoldi, Balboni

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 "Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. Il libero professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore nonché le stesse informazioni riportate all'articolo 3 comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2" In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante le stesse informazioni

riportate all'articolo 3 comma 2".

4.2

Maiorino, Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Piarulli

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la libera professionista, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione»

Conseguentemente:

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione» *con le seguenti*: «fino a quarantacinque giorni dopo l'interruzione»

4.3

Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» *con le seguenti*:«La libera professionista, o suo delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

b) Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» *con le seguenti*: «La libera professionista o suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

4.4

Mirabelli, Maiorino, Cirinnà, Lomuti, Rossomando, Endrizzi, Evangelista, Gaudiano, Piarulli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» *con le seguenti*: «La libera professionista, o un suo delegato, invia mediante di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,»;

b) al comma 2 primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa," *e al secondo periodo, sostituire le parole*: «La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale» *con le seguenti:* «La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, invia a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica amministrazione,».

4.5

Caliendo, Dal Mas, Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole*: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" *con le seguenti*: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".

b) *al comma 2 sostituire le parole*: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale" *con le seguenti*: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".

4.6

Gaudiano

Al comma 1 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

Art. 5

5.1

de Bertoldi, Balboni

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole:" articolo 1", con le seguenti: "articolo 3";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 Il cliente o l'erede professionista, deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di morte rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il professionista e il cliente in merito all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, da un soggetto delegato o dall'erede del libero professionista, con indicazione degli adempimenti per cui si intende fruire della sospensione, nonché dei codici fiscali dei contribuenti per i quali viene chiesta detta sospensione, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge".

5.2

Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 2, sostituire le parole: «deve depositare presso il competente ufficio» *con le seguenti*: «invia mediante posta elettronica certificata, al competente ufficio»

5.3

Caliendo, Dal Mas, Modena

Al comma 2 sostituire la parola: ""depositare" *con le seguenti*: "inoltrare, eventualmente a mezzo PEC".

Art. 6

6.2

Dell'Olio

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le norme di cui agli articoli 1,2,3,4 e 5 si applicano anche al professionista che esercita la libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci, iscritti allo stesso ordine professionale del professionista che necessita la sospensione, sia inferiore a tre».

6.1

Rossomando, Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, sostituire la parola «tre» *con la seguente:* «cinque».

6.3

Caliendo, Dal Mas, Modena

*Al comma 1, dopo le parole "*non sia superiore a tre*" aggiungere le seguenti: ",* ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.*"*

Art. 7

7.3

Dell'Olio

Sopprimere l'articolo.

7.1

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, mediante posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione.»

7.2

Modena

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica amministrazione. »

7.0.1

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 420 -*bis* del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione."»

7.0.2

Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

All'articolo 420 -*bis* del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente periodo:

"Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione".»

7.0.3

Balboni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7 bis

(*Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*)

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 9-*ter* è inserito il seguente: «9-*quater*. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-*bis*, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

7.0.4

Caliendo, Dal Mas, Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-*bis*

(*Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, dopo il comma 9-*ter* è inserito il seguente: «9-*quater*. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;

b) all'articolo 23-*bis*, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

Art. 8

8.2

Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» *con le seguenti*: «dalla scadenza termine del periodo di sospensione»

8.0.1

de Bertoldi, Balboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*

1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

Art. 10

10.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Chiunque induca in errore l'organo abilitato al rilascio del certificato medico di cui agli articoli 3 e 4, al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'art. 480 del codice penale.

2. Chiunque formuli una dichiarazione o attestazione non veritiera, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale.

3. Salvo che non costituisca reato, la violazione dei altri divieti contenuti nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2500 euro.».

Conseguentemente, agli articoli 3 e 4, ed ovunque ricorra una comunicazione da parte del

beneficiario, aggiungere le seguenti parole: "resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

10.2

Balboni, Caliendo

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Chiunque attesta falsamente una grave malattia, o un infortunio, o un intervento chirurgico al fine di ottenere la sospensione dei termini o la rimessione in termini di cui alla presente legge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.»

10.3

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

1. Al comma 1, dopo le parole «sospensione della decorrenza di termini» *aggiungere le seguenti:* «e della rimessione in termini».

Art. 11

11.0.1

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

*Dopo l'*articolo*, aggiungere i seguenti:*

«CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PANDEMIA DA COVID-19

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)

1. In caso di ricovero del libero professionista di cui all'articolo 2 in ospedale per malattia da Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a carico del libero professionista o del suo cliente o assistito a causa della decorrenza di un termine perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione, nonché per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, in adempimento di una prestazione professionale, nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.

2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce alcuna sanzione amministrativa, civile o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente o assistito. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, il libero professionista inoltra apposita comunicazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), al competente ufficio della pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto al comma 1, ovvero la deposita alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente sui procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari di cui al comma 1.

3. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo sono eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Art. 11-*ter*.

(Disposizioni per il libero professionista contatto stretto con contagiato da Covid-19)

1. In caso di isolamento dovuto a contatto stretto con soggetto colpito da contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, che interessi il libero professionista di cui all'articolo 2, i termini di cui all'articolo 11-*bis* comma 1 sono differiti di quindici

giorni dall'inizio dell'isolamento.

2. Al caso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* e dell'articolo 11-*quater*, a condizione che il libero professionista, prima di inoltrare la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 11-*bis*, trasmetta al Dipartimento di Prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche mediante il proprio medico di medicina generale, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di versare nelle condizioni di contatto stretto di cui alla circolare del ministero della salute n. 2018584 del 29 maggio 2020 e di collocarsi in isolamento fiduciario ai sensi della circolare del Ministero della salute 12 ottobre 2020. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.

Art. 11-*quater*.

(Disposizioni speciali)

1. Per quanto non altrimenti disposto nel presente Capo, si applica la disciplina di cui agli articoli da 1 a 11 della presente legge.».

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 219 (pom.) del 17/03/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
219ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA
indi del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXVII, n. 18) ***Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"***
(Parere alla Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio)

Il correlatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di parere pubblicato in allegato, assicurando che esso deve essere suscettibile di modifiche: si dice disponibile ad accogliere i suggerimenti che emergeranno all'esito del dibattito odierno, ricordando come vi sia ancora del tempo prima di poter giungere ad una versione finale del parere.

Il correlatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprime perplessità in merito all'istituto dell'ufficio del processo, ricordando come nell'esperienza italiana ed europea non vi sia alcun valido precedente: l'unico è quello del tribunale delle dogane nel sistema giudiziario degli Stati Uniti d'America. Chiede poi chiarimenti al Governo in merito alla durata delle collaborazioni di coloro che verranno assunti per essere arruolati nell'ufficio del processo; chiede inoltre se si potranno riempire i vuoti di organico della magistratura ordinaria attraverso le assunzioni previste per l'istituto dell'ufficio del processo e se sarà possibile - per il tramite di queste assunzioni - colmare le vacanze di organico storiche del personale amministrativo della Giustizia. Necessario è anche sapere se vi siano ulteriori somme da destinare, oltre quelle finora stanziate per il settore giustizia.
Esprime dubbi in merito al ricorso alla giustizia predittiva ed al sistema degli algoritmi, sostenendo che tale metodologia può essere conforme ad un sistema giurisdizionale di *Common law* - retto dalla vincolatività del precedente - ma non certo ad un sistema, come il nostro, che non segue lo *stare decisis*.

Si apre la discussione.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) riceve dal correlatore MIRABELLI (*PD*) alcuni chiarimenti in merito alla formula prescelta per il parere favorevole e ad alcuni aspetti specifici che paiono sovrapporsi ad *iter* legislativi in corso, come quello sul processo civile.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che evidenzia alcuni aspetti di criticità, invitando a cogliere l'occasione per aprire un dibattito sul tema della riforma della responsabilità civile dei magistrati; anche sull'istituzione del tribunale delle persone e della famiglia occorrerebbe maggiore coraggio, insistendo affinché si faccia espresso riferimento nella bozza del parere alla tutela dei diritti del minore, al potenziamento dei controlli obbligatori in relazione agli affidamenti di minori alle case famiglia ed al superamento della distinzione di competenza tra tribunali ordinari e tribunale dei minori.
In merito al procedimento di esecuzione auspica l'estensione ed il potenziamento degli strumenti del pignoramento presso terzi e dell'azione revocatoria a tutela dei creditori. Sul tema della popolazione carceraria condivide le osservazioni proposte dai relatori sul miglioramento delle condizioni carcerarie; tuttavia auspica anche l'implementazione dei mezzi a disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per consentire agli operatori del settore di svolgere con maggiore tranquillità ed efficienza il lavoro quotidiano.

Il senatore BALBONI (*FdI*) esprime alcune perplessità in ordine alle risorse che ritiene carenti; pertanto, propone ai relatori di innalzare le risorse stanziate per il settore della giustizia ad una quota pari del 5 per cento dell'intero ammontare del piano economico. Critica poi la forte enfatizzazione dell'istituto dell'ufficio del processo: esso può funzionare per le attività preliminari ma che non può tradursi nella possibilità che determinati soggetti - non abilitati allo svolgimento di funzioni giurisdizionali - svolgano invece in via più o meno recondita od occulta funzioni quali per esempio l'assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria processuale. Ricordando che la delega a terzi per l'assunzione probatoria può avvenire solo su accordo di entrambe le parti, paventa il rischio che si ricorra ad una sostituzione mascherata delle competenze del magistrato di carriera.
Condivide le opinioni del senatore Pillon sulla necessità di procedere ad una revisione della disciplina legislativa sulla responsabilità civile dei magistrati; critica la mancanza di un'azione di responsabilità diretta e la presenza, nell'attuale quadro legislativo, del limite massimo di responsabilità patrimoniale per il magistrato (parametrato agli emolumenti da lui percepiti); propone invece in alternativa un sistema fondato sulla responsabilità civile di tipo assicurativo, come accade per tutti i professionisti nei moderni sistemi di responsabilità. In merito poi al sistema della giustizia tributaria, ritiene necessario adottare delle riforme che rendano più funzionali le commissioni tributarie in primo ed in secondo grado attraverso l'assunzione di magistrati di carriera. Dichiara poi che l'interruzione che il suo intervento riceve, da parte del correlatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), lo induce ad abbandonare la seduta.

Il presidente OSTELLARI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.

Il PRESIDENTE invita i relatori a prendere nota delle sollecitazioni che gli interventi comportano ed a farne oggetto non mai di interruzioni, ma di una replica unica al termine della discussione.

Riprende il suo intervento il senatore BALBONI (*FdI*), che lamenta l'eccesso di enfasi in favore degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie, ricordando invece come l'aspirazione del cittadino sia quella che la giustizia venga amministrata da un giudice statale senza un eccessivo ricorso a forme di giustizia privatizzata (ADR). Si dice favorevole a una riforma del tribunale dei minorenni e alla istituzione del tribunale delle persone della famiglia; ricorda come sul tema della lite temeraria esistano già nel nostro ordinamento istituti volti a disincentivare l'abuso del processo.

Si dice favorevole all'implementazione del processo telematico, a patto che ciò tuttavia non comporti - come accaduto nel periodo pandemico - estremizzazioni quali il ricorso alle udienze penali da remoto. L'impiego delle misure alternative alla detenzione avvenga purché si rispetti sempre il principio di certezza ed effettività della pena; non si trasmetta il messaggio all'opinione pubblica per cui la pena è divenuta una variabile indipendente dalla commissione del reato. Ignorare che alla funzione prevalentemente rieducativa si affianca anche quella retributiva significherebbe, altrimenti, introdurre nel sistema una sempre maggiore aleatorietà, in luogo di quella certezza che invece dovrebbe sempre contraddistinguere la pena: essa ha una funzione composita, nella quale non si possono trascurare i profili relativi alle esigenze di tenuta del sistema; le funzioni rieducative vengano espletate all'interno delle mura carcerarie, disponendo l'attuazione dei piani relativi alla formazione professionale e la scolarizzazione del detenuto. Auspica che si facciano investimenti significativi per l'implementazione dei piani di edilizia carceraria, nonché in favore del personale di polizia penitenziaria e migliorando la strumentazione, le strutture ed i mezzi a disposizione per lo svolgimento delle funzioni quotidiane; occorre anche l'avvio di accordi bilaterali con paesi terzi per favorire uno sfollamento delle nostre carceri, consentendo ai detenuti stranieri di scontare la pena nel paese di origine.

Interviene la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) che ringrazia i relatori per il lavoro svolto; chiede tuttavia chiarimenti in merito all'assunzione di alcune figure professionali, come risultanti dalle schede tecniche, che a suo avviso sarebbero estranee alla funzione tipica dell'ufficio del processo.

Interviene la senatrice PIARULLI (*M5S*) facendo presente le seguenti esigenze: implementazione del personale nel settore della giustizia; accrescimento del personale nel corpo penitenziaria con particolare attenzione alla dirigenza carceraria ed alla figura dei direttori di carceri; necessità di una digitalizzazione degli archivi, con il ricorso costante alle banche dati ed alla interconnessione tra le forze di polizia e la magistratura di sorveglianza. Ritornando su alcuni aspetti relativi al processo civile, difende la scelta della utilizzazione, come atto introduttivo del processo, del ricorso piuttosto che della citazione; si dice anche favorevole all'eliminazione dell'udienza prevista dall'articolo 184 del codice di procedura civile. Ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, manifestando quindi il suo favore verso un regime di pene alternative alla detenzione.

Interviene il senatore CUCCA (*IV-PSI*) manifestando le proprie perplessità sul sistema dell'ufficio del processo: auspica che se ne limitino le competenze, in modo che non vengono compromesse le garanzie dell'imputato nel processo penale. Mentre occorre l'incremento del numero di organico dei magistrati, esprime perplessità sul ricorso ad algoritmi mediante il sistema della giustizia predittiva; si dice favorevole alla creazione di un tribunale delle persone e della famiglia, ma a patto che vi siano magistrati specializzati. È anche favorevole all'abolizione dei dati bagattellari ed al potenziamento dell'organico la polizia penitenziaria.

Interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprimendo favore sullo schema proposto in relazione all'implementazione del processo digitale, nonché al miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati ritiene opportuno soprassedere ad affrontare in questa sede un tema divisivo: varie sono le sensibilità politiche sul modo migliore per ricercare un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte quali, da un lato, le garanzie del cittadino possibile vittima di danni provocati con dolo o negligenza dal magistrato, e, dall'altro lato, la difesa dell'indipendenza della magistratura nella maturazione del suo libero convincimento. Esprime perplessità sul ricorso agli algoritmi per l'amministrazione della Giustizia, sottolineando la delicatezza della materia.

Interviene il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ringraziando i relatori e condividendo le perplessità della senatrice Modena in merito alla necessità di assumere personale di matrice tecnica nell'ambito dell'ufficio del processo; auspica semmai l'introduzione della figura del *Court manager*; manifesta

perplessità sul ricorso a forme di intelligenza artificiale e giustizia predittiva.

Il presidente OSTELLARI segnala ai relatori la necessità di correggere alcuni aspetti dello schema di parere, sia rispetto alla carriera forense in forma associata sia relativamente allo svolgimento dell'esame di abilitazione degli avvocati.

Chiusa la discussione, interviene in replica il correlatore MIRABELLI (*PD*) il quale fa presente come la bozza di parere sia aperta alla discussione ed alle modifiche; c'è di sicuro la necessità di assumere nuovi magistrati, ma ritiene che non possa essere il piano nazionale in titolo la sede per decidere nuove assunzioni a tempo indeterminato sia per quanto riguarda i magistrati di carriera che per quanto riguarda il personale dell'amministrazione della Giustizia. Nella disciplina sull'ufficio del processo non vede alcuna disposizione che consenta la raccolta di prove da parte di soggetti terzi. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati ritiene non necessaria l'apertura di un dibattito in questa sede, considerando l'argomento non strettamente connesso al documento in titolo, così come non lo è il tema dell'istituzione del tribunale della famiglia. Si dice favorevole agli strumenti volti a contrastare le liti temerarie e ad un accrescimento delle dotazioni della polizia penitenziaria, ma non all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, che non può rientrare nelle coperture nelle previsioni del piano di resilienza.

Il correlatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) in replica ritorna sul tema dell'ufficio del processo, rivolgendo al Sottosegretario i quesiti che aveva proposto in apertura di seduta; esprime poi alcune perplessità in merito alle previsioni contenute nel decreto sull'esame di abilitazione forense, nella parte in cui lascerebbe presagire la possibilità di ricorrere a forme di preselezione informatica. Ribadisce come il piano di resilienza abbia portata temporale di sei anni: questo non consente quindi ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato.

Il sottosegretario SISTO, in replica, ribadisce la limitatezza degli interventi previsti dal piano nazionale, essendo questi finalizzati solo a resistere ad un momento difficile di criticità provocato dalla pandemia; non è questa la sede più opportuna per assumere decisioni strutturali ed ordinamentali, rimesse alla competenza legislativa del Parlamento. Il piano non autorizza l'assunzione a tempo indeterminato né di personale amministrativo né di magistrati ordinari: sul tema dell'ufficio del processo precisa che si procederà all'assunzione a tempo determinato di soggetti con la qualifica di funzionari, che dovranno svolgere una prestazione lavorativa con un orario predeterminato; ribadisce l'importanza dell'intervento che sta svolgendo il Ministero per affrontare l'emergenza giustizia nel periodo pandemico, approfondendo le questioni aperte con il contributo di due commissioni di studio appena incardinate. Alla senatrice Piarulli precisa che gli avvocati, che dovessero entrare nell'ufficio del processo, non verserebbero in conflitto di interessi, trattandosi di assunzione con la qualifica di funzionario: gli avvocati eventualmente assunti saranno comunque costretti a dismettere temporaneamente l'esercizio della professione.

Il PRESIDENTE, stante la prospettiva affacciata dai relatori di una modifica del testo proposto per tener conto dei rilievi emersi dal dibattito, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) comunica che il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione sarà rappresentato dalla senatrice Gaudiano a decorrere da oggi.

Il PRESIDENTE prende nota, anche ai fini delle convocazioni future dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1662, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 311 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara la congiunzione del disegno di legge n. 311 con il disegno di legge del governo sulla riforma del processo civile.
Stante l'apprezzamento unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato, si dà pertanto per superata la richiesta di audizioni sul disegno di legge n. 311, sostanzialmente sovrapponibili come oggetto con quelle effettivamente svolte in rapporto al disegno di legge n. 1662, e si dà acquisito l'*iter* già svolto.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Nessuno chiedendo di intervenire, è dichiarata chiusa la discussione generale.

Il PRESIDENTE propone che il disegno di legge n. 1662 sia assunto come testo base per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE propone, come termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti, il giorno 16 aprile 2021 alle 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL *DOC.* XXVII, N. 18

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

condivisa la scelta di realizzare un corposo investimento che mutuando le *best practices* sperimentate in altri Paesi e già in diverse realtà nazionali provveda all'istituzione dell'"Ufficio per il processo". L'Ufficio per il processo rappresenta un modello di collaborazione integrata mediante il quale i giudici hanno possibilità di interagire con personale tecnico di supporto: come ben specificato nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza "*agli addetti all'ufficio del processo competerà la specifica*

mansione di coadiuvare all'esame della controversia e della giurisprudenza inerente, di imbastire le bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nell'ambito del processo civile. Le figure in questione dovranno essere inserite in uno specifico progetto organizzativo così da potenziare la collaborazione col magistrato, per una progressiva riduzione dell'arretrato e di acceleramento della trattazione dei procedimenti in corso."

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:

I) sull'amministrazione:

L'amministrazione della giustizia civile in Italia evidenzia una geografia giudiziaria a macchia di leopardo con esiti sconcertanti in merito alla durata dei procedimenti tra i diversi uffici e ciò a parità di risorse. Tale costatazione evidentemente non dipende dalle norme processuali, che sono uguali in tutta Italia, ma da fattori operativi e organizzativi. Le stime sulla durata dei processi preparate dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) del Consiglio d'Europa indicano la durata media di un processo medio in 527 giorni in primo grado, 863 giorni per il secondo grado e in 1265 giorni per il terzo grado(più o meno 7 anni e tre mesi), nonostante il fatto che oltre 40 uffici giudiziari registrino tempi di definizione delle cause con sentenza o altre modalità- inferiori e in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata. Si rileva inoltre come a fronte di una struttura delle circoscrizioni giudiziarie risalente di quasi 10 anni si rende necessaria una riflessione e una valutazione della positività o meno delle scelte operate, anche in base a nuovi elementi evidenziatesi nel frattempo. Certamente, invece, incidono sui tempi dei processi le scoperture degli organici dei magistrati e del personale amministrativo che non si ripercuotono con la stessa percentuale nazionale nei singoli uffici, incidendo così sulla performance dell'ufficio che registra un maggiore numero di vacanze.

L'impiego delle risorse stanziate deve essere finalizzato all'incremento di forza lavoro qualificata e stabile al servizio dell'Amministrazione della Giustizia. Occorre assumere tutti gli idonei degli ultimi concorsi per il personale e nel contempo assicurare le effettuazione di ulteriori concorsi con modalità acceleratorie.

Va eliminata, con norma di rango primario, la discrezionalità dei capi degli uffici giudiziari e dei presidenti di sezione nell'adozione di protocolli para-processuali;

Occorre incentivare la preparazione specifica e la valutazione delle capacità organizzative di chi aspira alla dirigenza di uffici giudiziari e favorire l'introduzione di criteri e figure manageriali nella organizzazione del lavoro dei magistrati, nella gestione degli uffici giudiziari, nella definizione dell'arretrato civile tramite giudici togati;

E' necessario riformare l'assetto dell'ordinamento giudiziario con un maggiore coinvolgimento dell'Avvocatura e della dirigenza pubblica nell'amministrazione centrale della giustizia e nei consigli giudiziari, i cui componenti non togati sono tuttora incomprensibilmente deficitari di compensi mentre di converso operano importanti sgravi del carico lavorativo ordinario per i componenti togati.

L'attuale grave penalizzazione economica, unita alla non ammissione dei componenti forensi all'esame della documentazione istituzionale sulla piattaforma COSMAP, costituisce una differenziazione non comprensibile all'interno del medesimo collegio;

Occorre introdurre la figura del *court manager*, prevedendo una costante attività di rilevazione statistica dei procedimenti, delineando un team tarato sull'organizzazione e sulla gestione dei procedimenti e del loro flusso, individuando incentivi e forme indipendenti di controllo dell'operato svolto.

Occorre che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle nomine proceda secondo criteri rigorosi, prevedendo che la valutazione dei magistrati sia fondata solo sulle funzioni svolte e sull'attività espletata, Inoltre, è necessario che i procedimenti siano avviati, istruiti e definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti degli uffici direttivi si sono resi vacanti. Al fine del conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi appare convincente l'esplicita indicazione di criteri di valutazione specificamente attinenti al livello della *performance* dell'ufficio di provenienza, sotto il profilo delle capacità relazionali e della capacità di coinvolgimento dei Magistrati nell'attività organizzativa.

E' necessario prevedere l'effettiva sincronizzazione tra ingressi e uscite del personale di magistratura

con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in altre amministrazioni.
Appare apprezzabile l'idea di prevedere, nei Tribunali gravati da arretrato nel settore civile, "l innesto straordinario di professionalità già strutturate e, quindi, in grado di operare da subito a pieno regime, con la finalità di collaborare con il magistrato nell'adozione della decisione e nella redazione della sentenza", modalità già sperimentata in altri Paesi, purché la definizione di tali procedimenti sia del giudice togato come sopra indicato.
Per quanto concerne il contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione che appare superiore a quello delle altre quattro sezioni civili, si osserva che trattasi di un esito previsto sin dall'istituzione tabellare della sezione tributaria, ossia da quando il Consiglio della Presidenza della Giustizia Tributaria rappresentò alla fine degli anni '90 del secolo scorso la necessità di istituire tale sezione per legge dotandola di 40 magistrati come era avvenuto per la sezione lavoro dopo la riforma degli anni settanta. L'arretrato che si è formato è proprio dovuto all'impossibilità di far fronte, nonostante l'encomiabile impegno profusa dai magistrati assegnati alla sezione, alle sopravvenienze che erano prevedibili dopo la soppressione della commissione tributaria centrale. Si deve tenere conto che dal 1997 ad oggi le commissioni tributarie hanno deciso con il nuovo rito circa 15 milioni di cause e in tutti gli anni considerati la percentuale delle impugnazioni in appello e in Cassazione è sempre stata uguale o inferiore alla percentuale delle impugnazioni nel processo civile. Per tale ragione non appare risolutiva la prevista assegnazione di magistrati onorari ausiliari, peraltro, già prevista circa tre anni fa. Ciò non toglie che se ne potrebbe prevedere la conferma unitamente alla indicata previsione per legge della sezione tributaria, perché è urgente l'eliminazione dell'arretrato che non deve più ricrearsi, in quanto la funzione di nomofilachia della Corte in materia tributaria, può esplicarsi solo se le relative sentenze hanno come oggetto le stesse imposte e le stesse norme considerate dalle commissioni, tenuto conto continue modifiche della legislazione tributaria.
II) sulla giurisdizione:
Occorre riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le proprie difese.
Occorre ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato - che è in contrasto con il disposto dell'articolo 6 della CEDU - l'udienza di discussione, con partecipazione dei difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l'obbligo della comunicazione della relazione scritta alle parti;
Si deve valutare approfonditamente l'unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del principio di predeterminazione *ex lege* del rito.Appare, inoltre, opportuno tenere nella dovuta considerazione le opinioni contrarie alla eliminazione dell'atto di citazione, raccolte nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge delega di riforma del processo civile (A.S. 1662), non solo per le necessarie modifiche di numerosi articoli del codice di procedura civile, ma anche perché la riduzione dei tempi prospettata non sarebbe particolarmente significativa.
E' opportuno valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena consacrazione nell'articolo 101, comma 2, del codice di procedura penale attraverso l'elaborazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* quale risultato dell'agire congiunto delle parti con il giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle parti che consentano la cristallizzazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* in due termini processuali diversi.
Si valuti l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza *ex* articolo 184 del codice di procedura civile, sostituendo le stesse con l'assegnazione di un termine per il deposito telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie conclusionali e repliche.
L'introduzione di filtri e di preclusioni processuali rischia di rendere selettivo l'accesso alla giustizia

sulla base di questioni formali/processuali, senza risolvere i problemi dei cittadini che vogliono una risposta, nel merito, alle loro domande di giustizia. L'accesso alla giustizia può invece efficacemente essere ridotto rendendo prevedibili le decisioni. La prevedibilità delle decisioni mediante algoritmi e intelligenza artificiale scoraggerebbe la proposizione di giudizi con scarsa possibilità di successo, potenziando, e non sostituendo, la capacità dell'avvocato di consigliare al meglio il cliente. Del resto, proprio la digitalizzazione nella giustizia con modalità omogenee - anche attraverso un'unica piattaforma per i processi telematici - può favorire l'applicazione al mondo della giustizia dei più avanzati esiti della ricerca nel campo dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale. Si tenga conto che, anche a prescindere da algoritimi ed intelligenza artificiale, la funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, come previsto dal nostro paese, consente di prevedere che i giudici si muoveranno sulla scia del precedente.

La rivisitazione, con estensione e potenziamento dell'istituto della negoziazione assistita, passa per la possibilità di estenderne l'ambito di applicazione anche alle cause di lavoro e previdenza. Dovrebbero inoltre essere attribuite agli avvocati, all'interno della fase di negoziazione assistita, più ampie e rilevanti prerogative, in particolare la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, alcune attività istruttorie. Ulteriori interventi per la riduzione del contenzioso giudiziario in cui è coinvolta una P.A., possono essere realizzati creando sinergie tra avvocati privati e pubblici sotto l'egida degli Ordini e degli Organismi dell'Avvocatura, favorendo le condizioni per il successo dei tentativi di conciliazione presso le Strutture pubbliche e gli studi degli Avvocati. Occorre anche armonizzare in un testo unico tutti gli strumenti di risoluzione alternative delle controversie e riordinare i rispettivi ambiti di operatività.

Nel processo penale occorre introdurre termini di natura perentoria, con particolare riguardo al delicato potere del P.M. di esercitare l'azione penale entro un termine prefissato, prevedendo espressamente delle sanzioni processuali in caso di mancata osservanza. Si deve rimodulare, non solo il profilo tecnologico ma tutta la normativa di attuazione in ordine alla tenuta e gestione dei registri relativi alle notizie di reato, custoditi presso le Procure, al fine di prevenire la diffusa e disinvolta prassi di eludere il termine di durata complessiva della fase delle indagini preliminari. Si eviti, in tema di notificazioni, il trasferimento di competenze e obblighi, proprie della Polizia Giudiziaria e degli ufficiali giudiziari, in capo al difensore di fiducia e di ufficio.

Quanto al regime delle impugnazioni penali, non si condivide il giudizio monocratico di appello che, comunque, andrebbe rivisto alla luce della probabilità che la riforma del mandato ad impugnare porti benefici e sia sufficiente senza ulteriori restrizioni. Si preservi anche l'attuale regola di giudizio prevista per il GUP di cui all'art. 425 del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla funzione di filtro previsto dal comma 3.

Occorre disincentivare attraverso l'adozione di adeguate misure il ricorso in giudizio e la lite temeraria. Alla lentezza del processo civile si aggiunge la lunghezza e l'inefficienza dei procedimenti esecutivi. Pertanto, ai fini di una maggiore celerità ed efficienza dei procedimenti di esecuzione sia in sede civile che fallimentare andrebbe ulteriormente esteso il ricorso alle aste on-line.

III) sulle infrastrutture telematiche, giudiziarie e carcerarie:

I fondi per la transizione digitale destinati alla giustizia andrebbero finalizzati in parte anche alla interoperabilità delle reti a livello comunitario. Occorre anche una visione omogenea nel sistema giustizia uniformando il processo telematico e i sistemi di accesso ed identificazione (SPID), oggi differenti per ogni giurisdizione - civile, penale, contabile, amministrativa, tributaria, militare, con regole diverse, piattaforme diverse, modalità di accesso differenti, standard di identificazione e protocolli diversi, infrastrutture telematiche diverse, e semplificando le regole e i protocolli che oggi sono differenti addirittura all'interno della stessa giurisdizione ordinaria a seconda che si tratti del sistema civile e o di quello penale, per la Cassazione (ancora in via sperimentale), per il Giudice di Pace (ancora non digitalizzato). La reale digitalizzazione della giustizia dovrebbe passare attraverso: il superamento del sistema delle pec per il deposito di atti e documenti, sostituito da un sistema di upload e di piattaforme per il professionisti, con metodo di identificazione unitario (Spid); implementazione

del processo telematico in tutti i settore di tutte le giurisdizioni; potenziamento delle infrastrutture digitali; rafforzamento dell'attività telematica (e delle dotazioni informatiche) nel settore amministrativo della giustizia, che consentano anche l'efficace lavoro da remoto del personale, con implementazione adeguata delle misure di sicurezza, estese alle reti ed ai data center ; formazione adeguata del personale e della dirigenza amministrativa, con estensione della dotazione della firma digitale; formazione della magistratura. Occorre assicurare che tutto il comparto giustizia (le amministrazioni centrali, le strutture carcerarie, gli uffici periferici,) operi in modalità digitale nel rispetto delle norme in materia di *privacy*.

Occorre ripensare completamente l'attuale processo civile telematico (PCT), che risente della scelta di realizzare *in house* il sistema informatico. Occorre un PCT che corra su *cloud*, con sistemi di autenticazione da remoto e non invece su supporto magnetico come l'attuale. Si deve completare la telematizzazione del processo civile, sino alla Corte di Cassazione, nonché dei processi di tutte le giurisdizioni, introducendo il processo telematico anche negli uffici del Giudice di Pace; si deve valutare l'opportunità di estendere l'obbligatorietà del "telematico" a tutti i provvedimenti dei magistrati.

Si dia attuazione alla "doppia dirigenza" già prevista per legge (al magistrato capo dell'ufficio è infatti affidato il compito di "gestire" i magistrati e di organizzare l'attività giudiziaria, mentre al dirigente amministrativo è affidato il compito di gestire il personale amministrativo e le risorse materiali dell'ufficio), rendendo concretamente "possibile" - con possibilità di utilizzo autonomo di risorse - la estrinsecazione di quelle capacità manageriali che si richiedono ai capi degli uffici giudiziari. Occorre completare, con personale qualificato e con modelli manageriali di lavoro, la costituzione delle 10 direzioni territoriali dedicate alla gestione di beni, servizi ed uffici del comparto giustizia, prevista dalla legge di bilancio del 2020.

Occorre riformare l'attuale inefficiente sistema di recupero dei crediti dello Stato per le spese di giustizia. Lo Stato risulta oggi recuperare (al netto degli sgravi) non oltre il 6% dei propri crediti per spese di giustizia, in tempi lunghissimi e con una procedura onerosa che coinvolge tre diversi soggetti. Con esclusione dei crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali (per la speciale disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta alle spese processuali), potrebbe introdursi una sorta di *factoring*, prevedendo la cessione *pro soluto* del credito a società privata esterna "accreditata" che, dopo aver quantificato il credito sulla base degli atti trasmessi dalle cancellerie, riconosca al Ministero della Giustizia una percentuale del credito, in misura non inferiore a quella media del recupero attuale.

Occorre digitalizzare gli archivi degli uffici giudiziari eliminando così i costi diretti - locazioni - ed i costi indiretti - personale e tempo - connessi agli attuali archivi cartacei. Si tratta di un investimento che consentirebbe risparmi a medio- lungo termine ed efficienza, oltre a consentire la ricerca del patrimonio storico insito alle pronunce giudiziarie degli scorsi decenni, attualmente limitato ad alcune singole iniziative. Si devono completare i processi di gestione e conservazione digitale degli atti.

Appare necessario investire somme adeguate al fine di garantire l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative.

Ineludibile è la necessità di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario in modo da superare definitivamente le censure della Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo, mediante: incremento dei rapporti familiari, ivi incluso l'esercizio del diritto all'affettività; adeguamento dello standard tecnologico della vita detentiva per prevenire "l'analfabetismo informatico" nell'ottica di utilizzare lo strumento informatico a fini di studio, svago ed intensificazione dei rapporti affettivi; diritto dell'ergastolano alla camera di sicurezza singola per umanizzare la pena perpetua; valorizzazione del volontariato in carcere al fine di favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.

Occorre rafforzare la pena alternativa al carcere con modalità che siano, ove possibile, socialmente inclusive e di tipo riparativo. A tal fine sarebbe opportuno intervenire contestualmente sul sistema sanzionatorio modificando anche il codice penale, in modo da ridurre significativamente i casi di espiazione della pena in carcere, introducendo pene principali diverse da quelle detentive (artt. 22 e ss. c.p.). L'introduzione di sanzioni penali diverse da quella detentiva ha il notevole pregio di risparmiare risorse economiche che potrebbero più utilmente essere investite nel settore esecuzione penale esterna; modalità di espiazione della pena, questa, che garantisce livelli di sicurezza sociale più alti in quanto, favorendo il reinserimento sociale attraverso il preventivo studio scientifico della personalità. Il potenziamento degli organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici UEPE rappresenta l'obiettivo strategico e nevralgico della riforma necessaria; tale sarebbe anche la previsione di una giurisdizione specializzata in esecuzione penale per i minorenni.
Occorre che le spese di investimento siano volte all'edilizia giudiziaria, infatti, appare necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica.
Le spese di investimento previste per il settore della Giustizia, dovranno riguardare anche con priorità l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione delle strutture già esistenti che si presentano in condizione di ammaloramento, includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio; da promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscono l'introduzione dell'utilizzo dei microcellulari. Sarà, importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi, e in regime di alta sicurezza e di art. 41bis O.P., vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di 41bis, anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare il diritto alla salute del detenuto ed esigenza di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario.
La rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione, nonché di lavoro intramurario ed extra murario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva, nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con l'introduzione in ogni istituto penitenziario, in particolare negli istituti minorili e non solo, di attività culturali (ad. esempio laboratori teatrali) artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure ricadute in termini di inclusione sociale.
La necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e dei REMS di figure professionali, quali psichiatri, psicologi e psicoterapeuti con la specifica finalità di gestire le situazione di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata. In questo senso, è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e disturbi psichiatrici per il personale di polizia penitenziaria, chiamato ad accogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psicofisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio e a volte sfociano in violenze verso gli altri e degli stessi appartenenti alla polizia penitenziaria.
Occorre aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di salute mentale e i Centri di salute mentale dall'altra parte, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole, le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta.
Appare necessario l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e

dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, nonché rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure.

Occorre, inoltre, garantire l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Infine, appare opportuno, incrementare ulteriormente il fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159.

IV) sulle professioni:

per un intervento di riforma dell'assetto organizzativo e strutturale delle libere professioni occorre: qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni; stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovra indebitamento; introdurre agevolazioni fiscali e misure favorevoli di tassazione al fine di agevolare tutte le forme di aggregazione professionale, la costituzione di società tra avvocati, la costituzione di società multidisciplinari;

va superata l'impossibilità di costituzione di reti "pure", cioè costituite solo da professionisti che, non essendo iscritti al registro delle imprese, non possono godere della forma di pubblicità invece prevista per le reti "miste" (professionista + impresa). occorre inserire: nel corpo della L. 81/2017, un'espressa disposizione volta a disciplinare l'effetto costituivo del contratto di rete "pura" tra soli professionisti, dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete "misti" (professionista e impresa); dopo l'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con riferimento alla professione di avvocato, un articolo che riconosca loro la possibilità di costituire contratti di rete "puri" e "misti". Inoltre un riferimento espresso dovrebbe riguardare l'avvocato in regime di mono-committenza e le collaborazioni tra avvocati: nel primo caso prevedendo che, nel contratto di lavoro, siano previsti l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la piena indipendenza e l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; nel secondo caso, che per i contratti di collaborazione tra un avvocato e altro avvocato, singolo o associazione professionale o società tra avvocati, operi un "Accordo Collettivo Nazionale Forense sulla disciplina del lavoro autonomo";

va assicurata la libertà di formazione e la natura facoltativa delle scuole forensi; negli esami di avvocato si può prevedere un atto scritto a scelta del candidato tra (per esempio, tre) tracce messe a disposizione dalla Commissione, la discussione orale di un caso pratico (per esempio, nella materia indicata dal candidato all'atto della domanda , scelta tra quelle indicate dalla legge - non solo civile, penale o amministrativo quindi -, discussione in sede giudiziale o illustrazione di un parere, completato dalla illustrazione degli istituti giuridici sottostanti).

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) ***Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella Commissione di merito.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si perdesse traccia.

Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione sottostante.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,

prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del testo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice; preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo penale".

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta della relatrice.

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare migliore attuazione all'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-*ter* della direttiva 2005/36/CE, che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla

Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato *ex* articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva 2013/55/UE.

In particolare, la lettera *a*) modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del 2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera *b*) modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri. L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera *c*) interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera *d*) interviene in materia di adempimenti per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera *e*) incide sull'articolo 11, in materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non beneficiano del riconoscimento. La lettera *f*), sempre con riferimento alla prestazione di servizi temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. La lettera *g*), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5 dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica acquisita in altro Stato. Le restanti lettere *h*), *i*) e *l*) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617, 617-*bis*, 617-*quater* e 617-*quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-*quater* del codice penale, che sanziona l'appropriazione indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.

Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-*quater* - attualmente relativo alle *password* e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo 9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-*quinquies* del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti *virus* informatici, ossia di programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-*bis* del codice penale che punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente. Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene sull'articolo 617-*quater* del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-*quinquies* del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata, ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.

Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera *a*), interviene sull'articolo 600-*quater* del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico - una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il contenuto. La lettera *b*) interviene sull'articolo 602-*ter*, ottavo comma, del codice penale che disciplina le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-*bis* (prostituzione minorile), 600-*ter* (pornografia minorile), 600-*quater* (detenzione e accesso a materiale pornografico), 600-*quater.1* (pornografia virtuale) e 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale. La novella è volta ad inserire un'ulteriore aggravante (lettera c-*bis*) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi pericolo di vita del minore. La lettera *c*) interviene sull'articolo 609 *ter* del codice penale che contiene la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto previsto dalla lettera *b*), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-*septies*) per cui dal fatto commesso derivi pericolo di vita per il minore. La lettera *d*) incide sull'articolo 609-*quater*, che disciplina il delitto di atti

sessuali con minorenne, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera *d*) incide sul terzo comma dell'articolo 609-*quater,* che attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'articolo 609-*quater* rinvia all'articolo 609-*bis* del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo. La lettera *e*) incide sull'articolo 609-*quinquies* del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo di vita per il minore. Infine la lettera *f)* incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di minorenni di cui all'articolo 609-*undecies* del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo agli altri reati sessuali sui minori. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-*undecies*, si prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza *extra*-UE; a prevedere la responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (c.d. *insider* secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(2201) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei

principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo 18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-*bis* e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del 1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.

In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera *a)*); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera *b)*); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera *c)*); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera *g)*). Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera *d)*) oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera *h)*), l'articolo 6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-*bis* completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura

definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due ulteriori articoli.
L'articolo 1-*bis*interviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-*ter*interviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore; introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene, inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo, dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il PRESIDENTE chiede al Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è pervenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione di testi è *in itinere*, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.

Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'*iter* fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.

IN SEDE REDIGENTE

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).

Preso atto dell'indicazione della Commissione, il PRESIDENTE richiede la posizione del Governo.

Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'*an*, sul *quomodo* ed eventualmente sul *quis* del riscontro ministeriale.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente, autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme *social* che - pur avendo mezzi tecnici in grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), secondo cui il disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori: l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso effetto emulativo.

Su richiesta della senatrice D'ANGELO (*M5S*), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Esame e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente *iter*, già svolto in sede redigente.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto, nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento, in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un *vulnus* tuttora riscontrabile in sede giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe essere riconsiderata.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe accrescere le probabilità di sua approvazione.

Il senatore BALBONI (*FdI*) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori, un emendamento integrativo del titolo del disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.

Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata in tale ambito.

Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto, laddove i Gruppi a ciò convengano.

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore Caliendo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il PRESIDENTE ricorda che la fase di presentazione deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di emendamenti.

La relatrice CIRINNA' (*PD*) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità a tutte le componenti della maggioranza.

Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte non ostativa sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) ***Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.
L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturalicon la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.
L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturalicon la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.
L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturalicon la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali*:* la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.
L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.
Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.
L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.
L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali.
L'articolo 518-*sexiesdecies*punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturalicon la reclusione da 2 a 8 anni.
L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.
L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuantiche prevedono la diminuzionedella pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.
L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo

titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.
L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies*del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.
L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.
L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.
L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice GAUDIANO (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1255) ***CIRIANI. - Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe***
(Discussione e rinvio)

Il relatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».
Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e resto esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MALAN (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice GAUDIANO (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2042) ***Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati***
(Discussione e rinvio)

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.
L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.
L'articolo 2 - introducendo modifiche allalegge 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, di prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(922) *PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche*
(1979) *SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche* , e della petizione n. 837 ad essi attinente
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regolamenta il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.
Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.
Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-*ter*.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.
L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice GAUDIANO (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il PRESIDENTE invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il PRESIDENTE avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*), BALBONI (*FdI*), la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*), il sottosegretario SISTO ed il PRESIDENTE), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2005) ***Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi
(2205) ***Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa*** , e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonchédell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrilevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore BALBONI (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.
Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione.
Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.
Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie

Il senatore LOMUTI (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.
Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la

trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice CIRINNA' (*PD*).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice PIARULLI (*M5S*) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.
Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
236ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che si compone di un unico articolo; si propone di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari. L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.
Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.
Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.
Con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari, il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.
Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia.

Soffermandosi con più attenzione sull'articolato normativo si riscontra come l'articolo 1 preveda, al comma uno, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi: *a)* valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento; *b)* assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso;
c) ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato; *d)* nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.
Al comma secondo, si prevede che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, i quali prevedono un'adeguata disciplina transitoria volta a escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.
Al comma terzo si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
Al comma quattro si prevede che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiedendo che vengano acquisiti in via istruttoria gli atti della precedente legislatura relativi al progetto di revisione della geografia giudiziaria, pur consapevole dei difetti e della irragionevolezza dell'attuale situazione; ricorda l'importanza di intervenire sui territori maggiormente esposti alla penetrazione della criminalità organizzata come quelli calabresi nei quali l'eliminazione di alcuni tribunali, presidio di legalità, ha favorito l'allargamento del potere delle cosche mafiose; denuncia, inoltre, come la creazione di maxi sedi giudiziarie abbia provocato l'allungamento dei tempi del processo dovuta probabilmente allo scarso controllo sulla produttività dei magistrati presso le grandi sedi giudiziarie.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), concordando con il senatore Caliendo, esprime perplessità sui termini della delega proposta facendo presente come la riapertura di sedi giudiziarie ormai dismesse potrebbe comportare dei costi enormi, propone, quindi, di limitarsi soltanto a prendere in considerazione i casi espressione di problematicità più macroscopiche.

Nell'attesa di procedere alle necessarie acquisizioni documentali all'esito delle quali il PRESIDENTE propone di valutare la necessità di ampliare l'istruttoria mediante lo svolgimento di audizioni, il seguito dell'esame è rinviato.

(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE fa presente come sia tuttora in corso una trattativa tra le varie forze politiche e pertanto propone di rinviare la trattazione del disegno di legge.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che giungeranno ad *horas* i testi degli emendamenti, pertanto il PRESIDENTE alla luce di questa novità, propone di rinviare la trattazione e si riserva di proporre successivamente un termine per la fissazione dei subemendamenti che consenta di concludere entro un termine ragionevole i lavori della Commissione di modo tale da consentire la trattazione in Aula entro la fine del mese di luglio.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede chiarimenti al Governo in merito alla tempistica della presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che in questo caso come già nelle analoghe precedenti situazioni, il Governo seguirà un preciso *iter* che prevede prima l'invio di una relazione preliminare alla Commissione giustizia e poi a stretto giro l'invio del testo degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2028) ***Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ravvisa la presenza di altri disegni di legge che potrebbero essere congiunti perché relativi a questioni connesse a quello oggetto in esame; propone pertanto di inviare una lettera alla presidente Casellati per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge connessi per l'eventuale ricongiunzione e che oggi risultano assegnati in una sede differente.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO indica come soggetto da udire il Dott. Massimo Orlando dirigente dell'ufficio competente in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni già svoltesi nelle scorse settimane, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità) è stata depositata un'ampia documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, fa presente come le numerosissime audizioni attualmente in calendario rendono molto complicato lo svolgimento del lavoro ordinario della Commissione, propone quindi di proseguire e concludere le audizioni relative al disegno di legge n. 2086 (Istigazione all'autolesionismo), martedì 15 giugno alle ore 11, trattandosi del disegno di legge con minor numero di audizioni in calendario.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì alle ore 9,15, per fissare il termine della scadenza dei subemendamenti agli emendamenti del Governo, qualora venissero presentati relativi al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile)

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(739) ***MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane***
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale stabilendo: le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), di prodotto intermedio di lavorazione (articolo 3) e di pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 4); nonché i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 5), ivi inclusa la pasta madre essiccata (articolo 6). Inoltre, vengono definite l'attività di panificio e la modalità di vendita (articolo 7) e i compiti del responsabile dell'attività produttiva (articolo 8). Infine, le norme prevedono il mutuo riconoscimento (articolo 9), la definizione di «pane fresco tradizionale» (articolo 10), disposizioni sulla vigilanza (articolo 11), sull'adeguamento alla normativa regionale con la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 12), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (articolo 13), le relative e correlate abrogazioni (articolo 14) e, infine, l'entrata in vigore (articolo 15).
Si propone per quanto di competenza un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti, per i quali non c'è alcunché da rilevare.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere messa ai voti è approvata con la sola astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il sottosegretario MACINA rappresenta che a breve verranno presentati gli emendamenti del Governo al testo base: di essi manca soltanto la "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito ai problemi ed ai ritardi nell'ottenimento del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario MACINA chiarisce che alcuni emendamenti si sono rivelati onerosi e quindi, soprattutto per quelli relativi alla materia della mediazione civile, è stata necessaria una verifica più accorta circa l'adeguatezza delle coperture finanziarie.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'informazione resa dal Sottosegretario, ipotizza che si possa fissare un termine per i subemendamenti al giorno 2 luglio 2021, con successiva trattazione in Commissione nella settimana del 13 luglio e con possibile ed auspicabile trattazione in Assemblea intorno al 20 luglio.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) auspica che si faccia uno sforzo di contenimento dei tempi per quanto concerne la redazione dei subemendamenti alle proposte del governo.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) si associa all'auspicio di un lavoro di condivisione che consenta di giungere in Aula con un testo: esso dovrebbe aver già affrontato e risolto buona parte delle questioni più spinose, dal punto di vista tecnico, che il disegno di legge presenta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti sono stati già inviati alle Commissioni competenti per l'ottenimento del relativo parere.

Il senatore PERILLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'*iter* che si seguirà per l'esame degli

emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda come la richiesta di parere sugli emendamenti sia stata inviata in data 19 maggio scorso: all'esito dell'auspicata celere espressione dei pareri di 1a e 5a, si procederà con l'esame la trattazione del testo-base e degli emendamenti ad esso presentati. La relativa valutazione di proponibilità e di ammissibilità cadrà in questa successiva fase procedimentale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1073) DAL MAS ed altri. - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1073 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 2028 sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto della decisione di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge a firma Emanuele Pellegrini n. 2028 (Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi) congiuntamente al disegno di legge n. 1073 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) a firma Dal Mas, poiché i due disegni di legge sono assegnati nella stessa sede e sono attinenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2028, che si compone di un solo articolo: esso mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere la produzione di effetti traslativi, ovvero l'adozione di disposizioni a contenuto patrimoniale. Come è noto, l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile. In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Il disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio. La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata

introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto.

Soffermandosi più specificatamente sull'articolato normativo, il Relatore rileva come all'articolo 1 si preveda che all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano apportate le alcune modificazioni. Tra le altre, vi è quella per cui i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili. I costi, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, sarebbero stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali; si applicherebbero le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Poi il Relatore illustra il disegno di legge n. 1073 che reca modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Anche questo testo fa riferimento alla negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: esso consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati. In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il disegno di legge. Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: «L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari. In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Il disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire, nelle intenzioni dei proponenti, un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari. La finalità dell'articolato è quella di recepire i princìpi generali di matrice ordinamentale, dedotti dalla giurisprudenza, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuridico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe «la vanificazione» del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo, nonché un «irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza». Parimenti - sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.
Il Relatore chiede, al termine, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE fissa per le 15 di martedì 22 giugno 2021 il termine per l'indicazione dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1877) ***Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori***
(Discussione e rinvio)

La relatrice GAUDIANO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, che è volto a garantire un maggiore ambito applicativo dell'affido ed una risposta ancora più incisiva alle reali esigenze di tutela del minore, che vive all'interno di una famiglia in temporanea difficoltà a crescerlo e a educarlo adeguatamente. Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituendo il secondo periodo in maniera tale che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio; ciò al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si prevede che i predetti soggetti promuovano altresì iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, mediante l'organizzazione a cadenza annuale di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, avvalendosi delle competenze professionali di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, servizi sociali.
L'articolo 2 prevede che per le finalità perseguite dalla legge sia istituita, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie con l'indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. Tale banca dati sarà resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni ed è aggiornata con cadenza trimestrale. Con decreto del Ministro della giustizia verranno disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la volontà di aggiungere la firma al disegno di legge in titolo e acconsente a che la senatrice Evangelista aggiunga la firma al proprio disegno di legge n. 2086.

Il PRESIDENTE ricorda che le aggiunte di firma ai disegni di legge, per essere perfezionate, vanno comunicate alla Presidenza del Senato, come già dichiarò al senatore Balboni quando questi preannunciò in Commissione la volontà di aggiungere firma al disegno di legge n. 2205.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), approfittando della presenza del Sottosegretario, chiede notizie in merito agli emendamenti al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il PRESIDENTE ricorda che la data del 18 giugno era stata concordata al fine di valutare con i Gruppi l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti al testo su cui sta per il momento lavorando anche il Governo. Indi precisa al senatore LOMUTI (*M5S*) che la richiesta di autorizzazione presidenziale allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle aste giudiziarie è in via di formalizzazione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) - dopo aver chiesto ragione della mancata convocazione delle audizioni per il disegno di legge n. 882 sulla protezione del patrimonio culturale - in merito al disegno di legge n. 2005 ricorda che da parte del suo Gruppo era stato chiesto al Presidente di fissare un termine per l'avvio della discussione non oltre il 29 giugno prossimo.

Il PRESIDENTE - impegnatosi a convocare le audizioni per il disegno di legge n. 882 nella prossima sessione conoscitiva dell'Ufficio di Presidenza integrato - fa presente che, nonostante nel frattempo le audizioni sull'omofobia stiano procedendo in maniera piuttosto spedita e con un ritmo serrato, ancora attende dal superiore livello politico dei Gruppi la risposta ad una sua proposta acceleratoria, già affacciata in precedente seduta: essa è finalizzata alla ricerca di un consenso politico per individuare un testo condiviso e, quindi, accelerare la trattazione dei disegni di legge nn. 2005 e 2205.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come - dall'esito dei lavori istruttori che si stanno svolgendo, in sede di audizioni - stiano emergendo doglianze da parte di numerosi esperti, che si lamentano del fatto di non esser stati auditi quando il disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati. Auspica che non si faccia lo stesso errore presso il Senato e dà atto al Presidente di aver effettuato un notevole sforzo organizzativo al fine di garantire un celere svolgimento delle audizioni; ricorda che la Lega si è già impegnata con spirito di collaborazione, eliminando dall'elenco degli auditi ben 25 soggetti. Tuttavia fa presente che il gruppo, che egli rappresenta, non sia disponibile ad ulteriore compressione del numero delle audizioni, a meno che non sia possibile avviare un confronto nel merito del provvedimento; invita poi i colleghi a seguire con più puntualità le audizioni che si stanno rivelando particolarmente interessanti; ricorda come per l'approvazione di un disegno di legge che incida in una materia piuttosto complessa e delicata, sarebbe auspicabile un consenso il più possibile ampio presso le forze politiche che sedendo in Parlamento rappresentano il Paese.

Il PRESIDENTE ribadisce la sua massima disponibilità a farsi portatore di un tentativo volto al raggiungimento di una mediazione politica; in questo spirito di leale collaborazione ricorda di essersi adeguatamente attivato al fine di ridurre il più possibile il numero degli auditi, invitando ove possibile a presentare delle relazioni scritte piuttosto che partecipare all'audizione diretta. Aggiunge la richiesta ai Gruppi di evitare pluridesignazioni all'interno della medesima associazione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ricorda come vi sia una disponibilità - da parte del suo Gruppo - a trovare un accordo; segnala, come possibile punto di convergenza sul tema, la fattispecie dell'istigazione a delinquere.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) rileva che lo svolgimento di una trattativa - che si svolga a livello politico superiore rispetto a quello della commissione - deve rimanere distinta e separata dall'iter procedurale per la trattazione in commissione del disegno di legge: nel caso di specie non può certo risentirne il calendario delle audizioni, del cui regolare andamento è responsabile il Presidente.

Il PRESIDENTE dichiara di aver ben chiara la distinzione tra la trattativa politica e l'iter procedurale tanto è vero che egli, pur aprendo ad un'intesa politica sul tema, non ha comunque sospeso lo svolgimento dell'istruttoria e delle audizioni in corso. Anzi, pur essendo oramai difficile concludere l'istruttoria entro il giorno (29 giugno) auspicato da alcuni Gruppi, prefigura, nel caso di raggiungimento di un'intesa politica, la possibilità di avviare la fase della discussione in Commissione entro la fine di luglio.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 14,15, per l'eventualità in cui siano depositati gli emendamenti del Governo sul processo civile e possa essere fissato il termine per i subemendamenti, secondo gli orientamenti oggi prefigurati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238 (pom.) del 16/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2021
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto dei 24 emendamenti depositati dal sottosegretario MACINA; di essi, come degli altri già depositati dai senatori, dispone la pubblicazione in allegato al presente resoconto.

Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti, a tali proposte emendative, per venerdì 2 luglio alle ore 10.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

Art. 1

1.1

Caliendo, Dal Mas

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. *(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)*

1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di

impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 1-*bis.* (Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio

dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 1-*ter.* (Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 1-*quater.* (Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000,

con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 1-*quinquies.* (Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 1-*sexies.* (Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 1-*septies.* (Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 1-*octies.* (Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art.1-*novies.* (Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrai e che ha pronunciato

l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 1-*decies.* (Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 1-*undecies.* (Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

Art. 1-*duodecies.* (Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta

pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 1-*terdecies.* (Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 1-*quaterdecies.* (Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 1-*quinquiesdecies.* (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;

- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;

- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;

- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;

- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.

3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.».

1.2

Richetti, Cucca

Al comma 1, sostituire le parole: "un anno" *con le seguenti:* "tre mesi".

1.3

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, le parole "entro un anno" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro sei mesi".

Note: si diminuisce il tempo per emanare i decreti legislativi

1.5

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola «digitalizzazione» *con le parole:* «transizione digitale».

1.4

Lomuti

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.».

1.0.1

Caliendo, Dal Mas

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.* (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della regge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura-il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione del1e norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articoIo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 2

2.1

Dal Mas

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere a favore di cittadini e imprese l'aumento degli incentivi fiscali previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28, la loro semplificazione nella procedura di erogazione, l'estensione del credito d'imposta anche ai compensi degli avvocati che assistono le parti in mediazione e il rimborso del cinquanta percento del contributo unificato a favore delle parti a seguito del raggiungimento di una mediazione e della conseguente cancellazione al ruolo della relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario;

b)estendere il ricorso al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità previsto al comma 1bis dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 alle controversie relative alle materie di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità professionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;

c) prevedere che nel procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28 le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, possono delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia;

d) prevedere l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste

dalla legge per la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni e che la conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l'Ente non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave;

e) prevedere che nelle mediazioni in tema di responsabilità medica, divisione, contratti bancari, finanziari e assicurativi, e in ogni caso quando le parti ne facciano richiesta, il mediatore nella modalità previste dal regolamento dell'organismo di mediazione può nominare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei CTU o un notaio e convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio;

f) prevedere che il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione e che nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 28, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo;

g) prevedere che per lo svolgimento del primo incontro effettivo previsto ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, un importo a titolo di indennità di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 250 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro interamente deducibili dalle parti tramite credito d'imposta;

h) Prevedere che l'amministratore condominiale è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e a seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile e se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati;

i) limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

l) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;

m) prevedere, anche ai sensi degli articoli 2113 del codice civile e 412-*ter* del codice di procedura civile, che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e alla negoziazione assistita da più avvocati, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

n) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense.»

2.2

Balboni

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole "il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche" aggiungere: "al codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva ed alla disciplina";

b) sopprimere la lettera c);

c) dopo la lettera e), inserire le seguenti:

"e bis): prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice

e ter): eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale";

d) sopprimere la lettera h).

2.3

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0.a) prevedere l'inserimento nel libro secondo, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il Capo I, il Capo I-*bis* denominato *"Dei procedimenti precontenziosi di composizione della lite"* all'interno del quale collocare le normative relative alla mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, alla negoziazione assistita, prevista dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 nonché il procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis*, codice di procedura civile, disponendone l'obbligatorietà. Prevedere, altresì, la facoltà di sceglierli alternativamente, fermo restando l'obbligo della sola mediazione in materia condominiale e successoria.

2.4

Maiorino

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) provvedere, tramite emanazione di un Testo unico, al riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR)»;

b) alla lettera g):

1) dopo le parole: «la prevede espressamente» inserire le seguenti: «nonché nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale»;

2) dopo le parole: «della controversia» inserire le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 244 del codice di procedura civile»;

3) dopo le parole: «codice civile» inserire le seguenti: «nelle forme previste dall'articolo 230 del codice di procedura civile e con esclusione degli effetti di cui all'articolo 232 del medesimo codice»;

c) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-*bis*) prevedere che gli avvocati delle parti, prima di procedere all'acquisizione di dichiarazioni, raggiungano l'accordo sia sui terzi da chiamare per rendere dichiarazioni sia sulla formulazione degli articoli di prova da sottoporre ai terzi dichiaranti»;

d) alla lettera h):

1) al numero 2) sopprimere le parole da: «e conseguenze processuali» fino alla fine del periodo;

2) al numero 3):

a) dopo le parole: «prove acquisite» inserire le seguenti: «nel corso della procedura di negoziazione assistita o del procedimento di mediazione civile e commerciale»;

b) sopprimere le seguenti parole: «corso del»;

c) inserire, dopo le parole: «negoziazione assistita», le seguenti: «o del procedimento di mediazione»;

3) dopo il numero 5), aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*) prevedere un credito di imposta in favore delle parti che hanno aderito allo svolgimento di attività di istruzione in sede di negoziazione assistita o in sede di mediazione civile e commerciale, nella misura del 50% del compenso dovuto al proprio avvocato in relazione all'attività svolta, solo in

caso di bonaria definizione della controversia all'esito della procedura»;

e) dopo la lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti:

«h-*bis*) prevedere, nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale, che il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, possa incaricare un consulente tecnico, individuato tra gli esperti iscritti all'albo presso il tribunale competente per la controversia, affinché risponda ai quesiti concordemente formulati dalle parti, richiamando, ove compatibile, l'applicazione della disciplina prevista per la consulenza tecnica d'ufficio, e, stabilendo espressamente che, in deroga all'obbligo di riservatezza delle attività svolte in seno al procedimento di mediazione, la relazione di consulenza tecnica possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio che abbia il medesimo oggetto, in tutto o in parte, del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo;

h-*ter*) prevedere l'introduzione, nell'ambito dell'istruzione universitaria, della materia di studio "Strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR).".»

2.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

2.6

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.7

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in tutte le materie ove non sia espressamente vietata dalla legge.

2.77

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. *Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al*

relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

2.8

Piarulli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1)sostituire la lettera a) con la seguente*: «*a)rafforzare la mediazione come condizione di procedibilità estendendola alle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: contratti tipici e atipici, rapporti sociali inerenti le società di capitali e le società di persone, contratti di appalto pubblici e privati, contratti di mandato e di rapporti di mediazione;*»;*

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere in materia di durata del procedimento di mediazione che tale termine sia prorogabile su concorde volontà delle parti;»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere come ipotesi ulteriore di tipologia di conciliazione, utile al soddisfacimento della condizione procedibilità di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, il procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Conciliazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il procedimento di negoziazione assistita da più avvocati con la partecipazione di un mediatore esperto individuato concordemente dalle parti ovvero, in difetto, dal responsabile dell'Organismo di Conciliazione Forense competente per territorio;»;

4) sostituire la lettera e) con le seguenti: «e) superare la necessità del primo incontro informativo di mediazione in caso di mediazione demandata dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con conseguente necessità, ai fini dell'ottemperanza all'ordine del giudice, che le parti procedano con lo svolgimento del tentativo di mediazione; e-*bis*) prevedere in materia di controversie condominiale che il procedimento di mediazione sospenda i termini di impugnazione della delibera condominiale; e-*ter*) incentivare la figura professionale del mediatore, prevedendo che ogni qualvolta si debba, ovvero si possa, svolgere il tentativo di conciliazione ovvero di mediazione, questo sia svolto da un mediatore professionista specificamente formato secondo i requisisti che saranno individuati dal governo nell'esercizio della delega. Prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista. Prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro fino ad euro 100.000 in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, ed il riconoscimento alle parti di un credito di imposta fino ad euro 1.000;».

2.9

Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste da leggi speciali e dalle autorità; escludere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria di contratti finanziari bancari assicurativi».

2.10

Tiraboschi, Caliendo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «di responsabilità sanitaria e»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, al fine di deflazionare i ruoli dei giudici così fortemente gravati, dopo l'introduzione della riforma del 2017, da numerosi ricorsi per accertamento tecnico preventivo, abrogare l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevedendo che l'accertamento tecnico sia svolto innanzi ad un consulente nominato dal mediatore nell'ambito del procedimento disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, scelto tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e che, se all'esito del procedimento non sia raggiunto un accordo, il mediatore abbia il potere di formulare una proposta di mediazione in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo citato;»

2.11

Dal Mas, Caliendo

All'art. 2. comma 1, lett. a) dopo le parole "responsabilità sanitaria" *aggiungere le parole*:

«, di condominio, di locazione»

2.12

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e di contratti finanziari, bancari e assicurativi".

2.13

Gaudiano

Al comma 1, lett. a), sopprimere le parole: «e di contratti finanziari, bancari e assicurativi»

2.14

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "fermo restando il ricorso" *con le seguenti*: «*e quello* ».

2.15

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) riformare l'istituto della mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali secondo i seguenti criteri:

1) prevedere la partecipazione delle sole parti interessate dalla controversia, senza l'obbligo di assistenza legale;

2) eliminare la figura dell'avvocato "mediatore";

3) assicurare una migliore specializzazione degli Organismi di mediazione ed una migliore formazione professionale dei mediatori;

4) disciplinare in modo specifico e puntuale i casi di conflitto di interesse, precludendo tutte le situazioni, anche solo potenziali, in cui l'Organismo di mediazione e il mediatore possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

5) incentivare l'inserimento nei contratti di clausole di ADR prevedendo quali sono le condizioni cui devono conformarsi per essere considerate lecite e non vessatorie;

6) incentivare l'uso della mediazione demandata da parte dei giudici;

7) eliminare il criterio della competenza territoriale;

8) aumentare gli incentivi fiscali."

2.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-*bis*) riformare l'istituto della mediazione a fini conciliativi delle controversie civili e commerciali prevedendo:

1. che sia assicurata una migliore specializzazione degli Organismi di mediazione ed una migliore formazione professionale dei mediatori;
2. che siano disciplinati in modo specifico e puntuale i casi di conflitto di interesse, precludendo tutte le situazioni, anche solo potenziali, in cui l'Organismo di mediazione e il mediatore possano trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;
3. che siano aumentati gli incentivi fiscali."

2.17

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-*bis*) rafforzare la mediazione come condizione di procedibilità estendendola alle controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: contratti tipici e atipici;»

a-*ter*) prevedere in materia di durata del procedimento di mediazione che tale termine sia prorogabile su concorde volontà delle parti.

a-*quater*) prevedere in materia di controversie condominiale che il procedimento di mediazione sospenda i termini di impugnazione della delibera condominiale.

a-*quinquies*) prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista. Prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro fino ad ? 100.000 in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, ed il riconoscimento alle parti di un credito di imposta fino ad euro 1.000;«

2.18

Dal Mas

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) prevedere la fungibilità in ogni ipotesi di condizione di procedibilità tra la mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e la negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132;»

2.19

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) prevedere un credito d'imposta sul pagamento delle spese di assistenza legale in procedure di negoziazione assistita e di mediazione; incrementare della fascia di esenzione dall'imposta di registro per gli accordi di conciliazione dall'importo attuale di euro 50.000 fino all'importo di euro 100.000; prevedere il patrocinio a spese dello Stato con riferimento all'assistenza legale in procedure di negoziazione assistita e mediazione; prevedere il rimborso agli organismi di mediazione delle spese di mediazione per le parti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso un credito di imposta in favore degli organismi per gli importi non corrisposti;.

2.20

Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.21

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.22

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

2.78

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.23

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) escludere il ricorso obbligatorio alla consulenza tecnica preventiva prevista dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n.24;"

2.24

Dell'Olio

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-*bis*) assicurare il diritto di difesa in sede di udienza mediante la redazione del processo verbale da parte dei difensori delle parti costituite, da effettuarsi anche attraverso modalità telematiche,

2.25

Dal Mas

Sopprimere la lettera c).

2.79

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-*bis*) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-*ter*) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-*quater*) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-*quinquies*) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-*sexies*) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le

maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-*septies*) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-*octies*) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-*novies*) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-*decies*) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-*undecies*) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.».

2.26

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'art. 696-*bis* del codice di procedura civile. Resta fermo l'obbligo di esperire unicamente la mediazione in materia condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresì, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione.

2.27

Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere anche modificando l'art. 2113 del codice civile e fermo restando quanto disposto dall'art. 412 ter del codice di procedure civile che, per le per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, sia possibile ricorrere anche alla negoziazione assistita dagli avvocati senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;»

2.28

Gaudiano

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera c) sostituire le parole: «contratto di mandato e di rapporti di mediazione» con le seguenti: «contratti in generale»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-*bis*) potenziare la consulenza dell'esperto nominato dal mediatore ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, al fine di essere valutata dal giudice dell'eventuale successivo giudizio quale argomento di prova, e in particolare prevedere che:

1) Il mediatore, possa avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ogni qualvolta lo ritenga indispensabile ai fini della conciliazione della lite e della formulazione della

proposta di accordo;

2) Prima di depositare la sua consulenza tecnica presso la segreteria dell'Organismo, l'esperto debba, ai fini dell'asseverazione, prestare giuramento dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, o dinnanzi a un notaio, ai sensi dell'articolo 1, n. 4, del Regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666;

3) La consulenza tecnica redatta dall'esperto nominato in sede di mediazione, nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un mediatore terzo ed imparziale, venga allegata al verbale conclusivo;

4) Salvo diverso accordo delle parti, la consulenza tecnica non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento;

5) Nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con un mancato accordo, la relazione depositata dal Consulente ed allegata al verbale, sia acquisita agli atti dell'eventuale successivo giudizio di merito e dunque possa essere valutata dal giudice ai fini istruttori;

6) Qualora il regolamento di procedura dell'organismo abbia recepito la previsione normativa di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.180, il mediatore, in caso di mancata adesione del convenuto, possa comunque procedere alla nomina di un consulente tecnico, ai sensi e per gli effetti del precedente capoverso, ai fini della formulazione della proposta conciliativa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;

7) Qualora la conciliazione non riesca, la relazione depositata dal consulente tecnico verrà allegata al verbale conclusivo, sarà acquisita agli atti del successivo giudizio di merito e dunque potrà essere valutata dal giudice ai fini dell'applicazione degli articoli 113 e 96 del codice di procedura civile.».

2.29

D'Angelo

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «rapporti di mediazione» *inserire le seguenti*: «nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto;».

2.30

Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "rapporti di mediazione" *inserire le seguenti*: "nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto".

2.31

Cucca

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo, in affiancamento degli avvocati".

2.32

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, di contratti di opera, di opera professionale, di appalto privato, di fornitura e di somministrazione, di franchising, di leasing, di concorrenza sleale non interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;»

2.33

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «, nonchévendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.»

2.34

Gaudiano

Al comma 1, dopo la lett. c) inserire la seguente: «c-*bis*) prevedere che le parti devono essere presenti di persona oppure, per giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione e che deve essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia; in caso di persone giuridiche deve essere prevista la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia;»

2.35

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-*bis*) prevedere che in appello nei casi in cui il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, disponga l'esperimento del procedimento di mediazione con ordinanza motivata;«

2.36

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «*c*-bis*)* prevedere che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, possa disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'effettivo avvio del procedimento di mediazione deve essere condizione di procedibilità del giudizio di primo grado o dell'appello principale o incidentale;»

2.37

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-*bis*) introdurre quali strumenti premiali per chi esperisce il procedimento di mediazione il credito di imposta e l'esenzione dell'imposta di registro;"

2.38

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «*c*-bis*)* introdurre degli strumenti premiali per chi utilizza la mediazione, quali credito di imposta e esenzione dell'imposta di registro;»

2.39

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-*bis*) prevedere che nel corso della mediazione le parti siano presenti già dal primo incontro.«

2.40

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-*bis*) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche alle materie di competenza del tribunale delle imprese e le liti in materia di contratti d'opera, di appalto e subappalto, di mandato, di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di leasing, di vendita, di deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di franchising e subfornitura;"

2.41

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.42

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.43

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola "obbligatorio".

2.44

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-*bis*) escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, di cui al comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per inserirla nell'ambito della mediazione civile;"

2.45

Dal Mas

Sopprimere la lettera e).

2.46

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.47

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.48

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.80

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

2.49

Gaudiano

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«conseguentemente, prevedere espressamente che le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile non si applicano alla conciliazione conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati;».

2.50

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

2.51

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al settore pubblico, al fine di agevolare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette amministrazioni sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e contabile per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, quando il contenuto dell'accordo raggiunto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di casi di dolo o colpa grave, e di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione dell'accordo; prevedere, inoltre, l'obbligatorietà della partecipazione personale delle parti in mediazione o tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia:»

2.52

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e *h)*.

2.53

Dal Mas, Caliendo

All'art. 2 sopprimere le lett. h) e g).

2.54

Dal Mas

Sopprimere la lettera g).

2.55

Balboni

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2.56

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.57

Dal Mas

Sopprimere la lettera h).

2.58

Balboni

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2), sostituire la parola "penali" con "amministrative";

b) sopprimere il punto 4).

2.59

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera h), numero 2) dopo le parole «si sottrae» *inserire la seguente*: «strumentalemente».

2.81

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;»

e sopprimere il numero 4)

2.60

Balboni

Al comma 1, lett h), sopprimere il n.4)

2.82

IL GOVERNO

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-*bis*) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-*ter*) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

2.61

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-*bis*) prevedere misure volte a potenziare l'istituto dell'arbitrato di cui al Libro Quarto, Titolo VIII del codice di procedura civile, prevedendo:

1) l'abrogazione dell'istituto dell'arbitrato irrituale e l'estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo ed arbitrato;

2) il rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, anche prevedendone la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

3) una disciplina puntuale dell'efficacia esecutiva del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi esistenti in materia;

4) la riduzione dei termini del procedimento arbitrale;

5) l'introduzione di misure volte alla regolazione dei costi nonché meccanismi di incentivazione fiscale."

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11

2.62

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

" h-*bis*) prevedere nell'ambito degli incentivi fiscali alla mediazione per i privati e per le imprese:

1) il riconoscimento di un credito d'imposta sino a 2.500 euro in favore di ogni parte nel caso in

cui la procedura di mediazione si concluda con un accordo, ridotto del 50% nel caso in cui la procedura si concluda con un verbale di mancato accordo, le cui spese dovranno essere effettivamente sostenute e documentate mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2) il verbale di accordo raggiunto in mediazione sia esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro e l'imposta sia dovuta solo per la parte eccedente;

3) qualora la mediazione demandata dal Giudice porti a un accordo prima della decisione, all'avvocato che assiste la parte in mediazione sia riconosciuto un aumento del 25% del suo compenso per l'attività svolta;

4) la conciliazione della lite non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di dolo o colpa grave."

2.63

Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«i) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la mediazione civile e commerciale che per la negoziazione assistita tanto sotto forma di esenzione dall'imposta di registro quanto sotto forma di credito di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati;»

l) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di mediazione e di negoziazione assistita, nell'eventualità che l'accordo sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controversie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri forensi."

2.64

Dal Mas

Dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«i) disporre che i costi della mediazione e le tabelle di riferimento del valore, siano decurtati del 50% rispetto a quelli attuali e interamente detraibili da un punto di vista fiscale; prevedere, in caso di mediazione che abbiano oggetto diritti reali, la totale esenzione per attribuzioni trasferimenti a qualsiasi titolo.»

2.65

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"h-*bis*) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di mediazione e di negoziazione assistita, nell'eventualità che l'accordo sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controversie davanti al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri forensi;

h-*ter*) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la mediazione civile e commerciale che per la negoziazione assistita in forma di esenzione dall'imposta di registro e in forma di credito di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati."

2.66

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

" h-*bis*) prevedere che la liquidazione dei compensi per le attività di mediazione e di negoziazione assistita, nell'eventualità che l'accordo sia raggiunto, debba comprendere anche quello per la fase di studio della controversia quantificandolo secondo i corrispondenti parametri delle controversie davanti

al giudice rispetto al quale la lite avrebbe dovuto essere proposta, secondo gli importi di cui al decreto ministeriale sui parametri forensi .

h-*ter*) prevedere una disciplina di incentivi fiscali sia per la mediazione civile e commerciale che per la negoziazione assistita tanto sotto forma di esenzione dall'imposta di registro quanto sotto forma di credito di imposta per le spese sostenute e i compensi professionali erogati".

2.67

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-*bis*) valorizzare la consulenza dell'esperto nominato dal mediatore ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in particolare prevedendo che la consulenza tecnica dell'esperto venga redatta nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei quesiti formulati dal mediatore e dalle parti, in condizioni di parità e che, salvo diverso accordo delle parti, non possa contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite dalle parti nel corso del procedimento, e prevedendo altresì che, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda con un mancato accordo, la relazione depositata dal consulente venga acquisita agli atti dell'eventuale successivo giudizio di merito e possa essere valutata dal giudice ai fini istruttori.»

2.68

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

"" h-*bis*) prevedere nell'ambito della consulenza tecnica in mediazione:

1) in caso di mancato raggiungimento dell'accordo amichevole, la consulenza tecnica espletata su accordo delle parti possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio e che il suo contenuto possa essere utilizzato dal giudice come prova, salva la possibilità per costui di richiamare il consulente a chiarimenti o di rinnovare la consulenza.

2) la proposizione di una domanda di mediazione di cui all'art. 4 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 o il ricorso ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.

2.69

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-*bis*) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al Capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, prevedendo altresì che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in affiancamento degli avvocati.».

2.70

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-*bis*) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, prevedendo altresì che, in tali casi, le

parti possano essere rappresentate anche da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.»

2.71

D'Angelo

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-*bis*) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.»

2.72

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

i) prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti, nei procedimenti sopra menzionati, possano farsi rappresentare da professionisti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, di cui all'articolo 202 del codice della proprietà industriale.«

2.73

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-*bis*) prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici:

1) il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adotti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

2.74

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell'attività dei magistrati rientri anche il numero delle cause demandate in mediazione che si sono concluse positivamente.»

2.75

Gasparri

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"i) in tutti i casi in cui il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, le parti possono in alternativa all'obbligo di mediazione esperire la procedura di negoziazione assistita; in tali casi è assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente, se al termine di essa è stato raggiunto un accordo»".

2.76

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*i)* prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, l'estensione dell'istituto alla risoluzione consensuale di ogni controversia tra genitori non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti provvedimenti già assunti giudizialmente; prevedere la possibilità di inserire negli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita la erogazione a titolo di "una tantum" ex art. 5 comma 8° della L. 898/1970 dell'assegno divorzile e che la valutazione della relativa congruità venga effettuata dagli avvocati; prevedere che l'accordo di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione immediata e diretta degli accordi di trasferimento immobiliari ivi contenuti, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, con sottoscrizione autenticata dai difensori, senza necessità di successive e ulteriori formalizzazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali non essenziali al trasferimento; prevedere la estensione dell'istituto del beneficio del patrocinio a spese dello stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito "familiare"; prevedere la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati; eliminare la previsione del nulla osta del PM in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti, essendo in tal caso sufficiente la mera trasmissione dell'accordo alla procura della Repubblica; prevedere che il deposito degli accordi presso le Procure, il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta e la restituzione degli atti ai difensori delle parti avvenga attraverso modalità telematiche e con l'adozione di linee guida uniformi in tutto il territorio nazionale; prevedere la istituzione, su base territoriale, presso ogni Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario, con raccolta degli originali degli stessi riconoscendo agli Ordini il potere di rilasciare copia conforme a chi ne abbia diritto.»

2.0.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*

(Mediazione familiare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;

b) prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco professionale dei mediatori familiari;

c) prevedere che nell'approccio ai conflitti familiari il mediatore familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l'esercizio congiunto della genitorialità;

d) prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale rispetto alle parti;

e) prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere altresì che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endo-familiare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti;

f) limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti;

g) prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del

codice penale e che nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali civili ad eccezione dell'attestato di partecipazione e dell'eventuale accordo sottoscritto da entrambe le parti.;

h) prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati;

i) prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;

l) prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare prima dell'udienza, qualora - nei procedimenti di cui all'art. 337-*bis* del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresì che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento;

m) prevedere che in attuazione dell'art. 48, punto 1 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013 N. 77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione;

n) prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi;

o) prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare;

p) prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l'originale;

q) prevedere che l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;

r) prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta;

s) prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori familiari si applichino le tariffe professionali

t) prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti;

u) prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali; prevedere altresì il divieto al ricorso alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul;

v) prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare;

w) prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura

legale deontologica della rispettiva professione e che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all'esecuzione del piano genitoriale. La sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bi-genitorialità con l'obiettivo di:

1) assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale;

2) monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie;

3) salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori;

x) prevedere che lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave;

y) prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico e - per le professioni sanitarie - il consenso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore;

z) prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo.»

Art. 3

3.1

Mirabelli, Cirinnà

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare la disciplina dell'udienza di prima comparizione delle parti, di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, prevedendo al sesto comma che il giudice abbia la facoltà di concedere alle parti un unico termine di 30 giorni per il deposito di memorie istruttorie;

b) prevedere che il giudice, esaurita la trattazione e istruzione della causa, fissi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando un termine perentorio non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) modificare la disciplina sull'ordine di esibizione delle prove alla parte o al terzo di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile prevedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro cinquantamila devoluta a favore della Cassa Ammende;

d) modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la violazione ingiustificata di tale termine possa costituire causa di responsabilità contabile.".

3.2

Balboni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'alinea, dopo la parola "monocratica" aggiungere "e di giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo";

b) alla lettera b), punto 2), sostituire le parole "non inferiore a ottanta giorni" a "non inferiore a novanta giorni";

c) alla lettera b), dopo il punto 2), aggiungere i seguenti:

"2 bis) che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 1, 2, 3, 4 e 6 Codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

2 ter) che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 Codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163 Codice di procedura civile;

2 quater) che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

2 quinques) che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'art. 307, comma terzo, Codice di procedura civile;

2 sexies) che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell'art. 163 Codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

2 septies) che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;";

d) alla lettera b), punto 3), aggiungere in fine: ", e che diversamente da quanto sopra, il convenuto possa costituirsi entro dieci giorni prima dell'udienza fissata mediante deposito nel fascicolo d'ufficio, di memoria di costituzione di cui all'art. 167 c.p.c., con la copia dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione";

e) alla lettera b), dopo il punto 5), aggiungere il seguente: "5 bis) che la mancata contestazione specifica di fatti aventi rilevanza processuale non consente di ritenerli ammessi"

f) alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: "1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica"

g) dopo la lettera c), inserire la seguente: "c bis) prevedere i casi in cui la sentenza dichiarativa e quella costitutiva, oltre a quella di condanna, possono essere provvisoriamente esecutive"

3.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con la seguente:

a) assicurare l'unificazione dei riti.

3.4

Dal Mas

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) assicurare l'unificazione dei riti;

b) prevedere che esaurita l'attività istruttoria ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo su concorde richiesta delle parti;»

3.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.6

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

3.7

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.41

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-*ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-*quater*) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-*quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quater*), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-*sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*);

c-*septies*) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta

giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-*octies*) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-*novies*) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-*decies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-*undecies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

3.8

De Falco, Grasso

Al comma 1 lettera b) dopo la parola «cognizione» *aggiungere il seguente periodo:* «, eccettuati quelli elettorali e di accertamento senza istruttoria di diritti fondamentali con questioni di legittimità costituzionale in via incidentale o questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE,».

3.9

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "*che l'atto introduttivo abbia" *con le seguenti:"*ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, deve avere".

3.10

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola «abbia » *con le seguenti:* «possa avere anche».

3.11

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola «ricorso» *aggiungere le seguenti:*

«salvo che per le controversie di cui all'art. 50-*bis* del codice di procedura civile».

3.12

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «che nell'atto introduttivo siano comunque indicati i documenti e i mezzi istruttori di cui si chiede l'acquisizione».

3.13

Richetti, Cucca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)* eliminare i numeri da 2) a 8);

b) al comma 1, lettera *c)* eliminare il numero 1);

c) al comma 1, lettera *d)* eliminare i numeri 1), 2) e 4);

d) al comma 1, eliminare la lettera *e)*.

3.14

Balboni

Al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 2) con il seguente "*2) che il giudice, entro dieci giorni dalla designazione, fissi l'udienza di prima comparizione delle parti in un termine non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura, comunque, non inferiore a ottanta giorni;"*

b) al numero 6) sostituire la parola "*sessanta*" con la parola "*trenta*";

c) al numero 7) sostituire la parola *"venti"* con la parola *"dieci"* e dopo la parola "*differendo*" inserire le seguenti parole ", *di non più di sessanta giorni;"*

3.15

Cucca

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) che il giudice, entro dieci giorni dalla designazione, fissi l'udienza di prima comparizione delle parti in un termine non superiore a centoventi giorni e che il termine di comparizione delle parti sia fissato in misura comunque non inferiore a ottanta giorni;"

2) al numero 6) sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "trenta giorni";

3) al numero 7) sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti: "dieci giorni" e dopo la parola: "differendo" inserire le seguenti: ", di non più di sessanta giorni,"

3.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole «centoventi giorni» con la *seguente*: «novanta giorni».

3.17

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2 - *bis*) prevedere che il rinvio tra un'udienza e l'altra non possa essere mai superiore a sei mesi.»

3.18

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-*bis*) prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito.»

3.19

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) che le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e le chiamate in causa di terzi da parte del convenuto debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2);»

3.20

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola "quaranta" *con la seguente*: "venti".

3.21

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-*bis*) prevedere l'applicazione dell'art. 281- *quinquies*, comma secondo, codice di procedura civile quando deve essere decisa, separatamente, una questione di merito avente carattere preliminare o questioni riferite alla giurisdizione o competenza ovvero altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio.»

3.22

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4)

3.23

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) che al ricorrente sia concesso proporre le domande, le chiamate in causa e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni delle altre parti e replicare alle loro difese entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni prima dell'udienza fissata ai sensi del numero 2) o dell'udienza fissata dal giudice che ha autorizzato la chiamata in causa per consentire la notificazione del relativo atto al terzo nel rispetto del termine di comparizione di cui al numero 2);»

3.24

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5)

3.25

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, alla lettera b) sostituire il n. 5) con il seguente:

«5) che, a pena di decadenza, entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione sia consentita al convenuto e ai terzi chiamati in causa la precisazione o la modificazione delle domande e delle eccezioni, solo in quanto conseguenti alle

domande e alle eccezioni proposte dalle altre parti;»

3.26

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.27

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6)

3.28

Gaudiano

Al comma 1, lettera b), numero 6) dopo le parole: «all'udienza di prima comparizione, il giudice,» *inserire le seguenti*: «quando non ritiene che la causa sia matura per la decisione,»

3.29

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6) inserire il seguente:

«6-*bis*) Prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio.»

3.30

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).

3.31

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere le parole da "ovvero provveda" *sino* "diritto di difesa".

3.32

Evangelista

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

*«*b-*bis*) prevedere che, a seguito della proposizione delle eccezioni preliminari di rito o di merito, il Giudice deve invitare le parti a precisare le conclusioni sulle suddette questioni pregiudiziali e deve provvedere con ordinanza succintamente motivata resa fuori udienza prima di proseguire oltre nella trattazione della causa, salvo che la parte che ha proposto l'eccezione non vi rinunci espressamente all'esito delle difese dell'altra parte;

b-*ter*) prevedere che, nell'ipotesi in cui le eccezioni preliminari vengano accertate dal giudice come manifestamente infondate, la parte che le ha proposte venga condannata, all'esito del giudizio, a versare all'erario un importo coincidente con il contributo unificato dovuto per la controversia;

b-*quater*) abolire l'udienza di giuramento del consulente tecnico d'ufficio prevedendo che, a seguito del ricevimento del decreto di nomina da parte del giudice, l'accettazione dell'incarico e il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, avvengano con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. Conseguentemente, prevedere dei meccanismi di garanzia dell'integrità del contraddittorio tra le parti nei casi di astensione e di ricusazione dello stesso o di qualsiasi altro impedimento a svolgere il relativo incarico;

b-*quinquies*) prevedere che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni analogamente a quanto stabilito dall'articolo 221, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

b-*sexies*) prevedere che la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Conseguentemente prevedere che lo svolgimento dell'udienza avvenga con modalità idonee a

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione e prevedere che la partecipazione a distanza sia comunque esclusa in relazione alle udienze civili in cui debbano essere assunte prove testimoniali.

b-*septies*) prevedere che il giudice, con il consenso preventivo delle parti, possa disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

b-*octies*) modificare l'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo che il Giudice d'ufficio, sino al momento della precisazione delle conclusioni, possa formulare una proposta di conciliazione che tenga conto anche delle risultanze probatorie acquisite, assegnando termine alle parti per manifestare la volontà o il rifiuto di aderirvi e, conseguentemente, prevedere una apposita disciplina di regolamentazione delle spese per la parte che non aderisca alla proposta conciliativa quando il petitum riconosciuto all'esito del giudizio coincida con il contenuto della proposta conciliativa. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione prevedere che l'esame del fascicolo e la conseguente predisposizione della bozza di proposta conciliativa siano effettuati dall'ufficio del processo;

b-*nonies*) prevedere l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore, o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio, di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, nonché l'obbligatorio rilascio in formato digitale da parte degli uffici di qualsiasi copia di atto giudiziario anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione;

b-*decies*) prevedere che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.».

3.33

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

3.34

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

« c) prevedere, all'articolo 202 del codice di procedura civile, che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola udienza nonché modificare i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta giorni e da venti a trenta giorni.

c-*bis*) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che l'ha emessa. Prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna di pagamento delle spese legali. Disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.»

3.35

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera d) premettere al numero 1) il seguente:

"0.1) prevedere una nuova collocazione nel Titolo I, del libro secondo, del codice di procedura civile, stabilendo che il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica di cui al

vigente capo III- *bis* sia il procedimento ordinario e prevedere la composizione collegiale come procedimento residuale."

3.36

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da «o, su istanza di parte» *fino a* «deposito di note di replica».

3.37

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.42

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.»

3.38

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) collocare nel libro secondo, Titolo I, del codice di procedura civile, il Capo I- *bis* denominato *"Rito semplificato di cognizione di primo grado"* all'interno del quale inserire le norme previste dagli artt. 702-*bis* e ss., del codice di procedura civile, affinché la parte che introduce il giudizio abbia la facoltà di scegliere, alternativamente, il procedimento sommario di cognizione ovvero quello ordinario. Prevedere che in caso di scelta del procedimento sommario, il giudice decida con sentenza.»

3.39

Dal Mas

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) prevedere che il principio della non contestazione dei fatti sia limitato ai fatti descritti negli atti introduttivi del giudizio al fine di evitare che la contestazione in corso di causa vanifichi il principio della semplificazione degli atti stessi, in virtù di un congruo bilanciamento tra il principio di semplificazione e il principio di non contestazione.»

3.40

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-*bis*) prevedere che esaurita l'attività istruttoria ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo su concorde richiesta delle parti.»

3.0.1

Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Procedimenti familiari)

Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità, annullamento del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, decadenza della responsabilità genitoriale e adozione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l'attribuzione della competenza esclusiva per tutti i procedimenti civili riguardanti la persona, le relazioni familiari e i minorenni ad un

unico Giudice specializzato con attribuzione di funzioni esclusive nell'ambito dell'organizzazione degli uffici giudiziari, istituito presso ogni Tribunale Circondariale e con sezioni specializzate presso le Corti di Appello competenti per le impugnazioni di tutti i provvedimenti emessi in primo grado;

b) procedere alla revisione dei casi in cui il Tribunale provvede in composizione collegiale, secondo un criterio di riduzione della competenza collegiale alle sole ipotesi dei procedimenti "*de potestate*" e di adottabilità;

c) prevedere un unico rito, per tutti i procedimenti familiari, stabilendone la obbligatorietà e la esclusività e sottraendoli al rito "camerale", che assicuri:

1) il diritto di difesa e il pieno rispetto del principio del contraddittorio per tutte le parti coinvolte;

2) obbligatorietà della nomina di un curatore speciale per il minore nei procedimenti ex art. 330/333 c.c. e, in ogni caso, quando debba essere assunto un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori e comunque in ogni caso in cui sia ravvisato conflitto di interessi tra il minore e i propri genitori, con diritto alla retribuzione a carico dello Stato;

3) la semplificazione, in funzione della speditezza, del rito unico per le relazioni familiari, con contenimento dei poteri officiosi del Giudice e struttura "bifasica", con una prima fase diretta alla assunzione dei provvedimenti provvisori e alla pronuncia della sentenza sullo "status" e fissazione della successiva fase di merito strutturata, in quanto compatibile, secondo quanto previsto per il processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale e affidata ad un giudice diverso;

4) nei giudizi di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento della unione civile, la possibilità di chiedere e ottenere, immediatamente all'esito della udienza presidenziale, la sentenza parziale sullo *status*;

5) coordinamento tra giudizio di separazione e di divorzio;

6) nel caso di ascolto diretto del minore, l'obbligatorietà che questo sia effettuato direttamente dal Giudice, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a un Giudice diverso da quello del procedimento;

7) la reclamabilità, ex art. 669 *terdecies*c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, compresi quelli assunti alla udienza presidenziale e di modifica o revoca pronunciati nel corso del giudizio;

d) Procedere alla revisione della funzione dei Servizi Sociali e del ruolo e delle funzioni della consulenza tecnica, nell'ambito dei procedimenti familiari, secondo le seguenti linee direttive:

1) valutazione e accertamento delle capacità genitoriali e previsione della sola attività di supporto a favore del nucleo familiare al di fuori del processo e esclusione dei Servizi Sociali territoriali dello svolgimento di attività di

2) diritto per le parti all'immediato accesso a tutta la documentazione nel caso di indagini dei Servizi Sociali;

3) divieto di delegare al CTU le decisioni in ordine alla responsabilità genitoriale, alle modalità di gestione dei minori, con divieto di CTU *trasformativa* e/o con funzione di *monitoraggio;*

4) obbligo di audio e videoregistrazione delle operazioni peritali e deposito delle stesse nel fascicolo telematico.»

3.0.2

Dal Mas, Caliendo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis* (Procedimenti familiari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità, annullamento del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati

fuori del matrimonio, decadenza della responsabilità genitoriale e adozione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del Tribunale per i Minorenni e l'attribuzione della competenza esclusiva per tutti i procedimenti civili riguardanti la persona, le relazioni familiari e i minorenni ad un unico Giudice specializzato con attribuzione di funzioni esclusive nell'ambito dell'organizzazione degli uffici giudiziari, istituito presso ogni Tribunale Circondariale e con sezioni specializzate presso le Corti di Appello competenti per le impugnazioni di tutti i provvedimenti emessi in primo grado;

b) procedere alla revisione dei casi in cui il Tribunale provvede in composizione collegiale, secondo un criterio di riduzione della competenza collegiale alle sole ipotesi dei procedimenti "*de potestate*" e di adottabilità;

c) prevedere un unico rito, per tutti i procedimenti familiari, stabilendone la obbligatorietà e la esclusività e sottraendoli al rito "camerale", che assicuri:

1) il diritto di difesa e il pieno rispetto del principio del contraddittorio per tutte le parti coinvolte;

2) obbligatorietà della nomina di un curatore speciale per il minore nei procedimenti ex art. 330/333 c.c. e, in ogni caso, quando debba essere assunto un provvedimento, anche provvisorio, di limitazione dell'esercizio della responsabilità di entrambi i genitori e comunque in ogni caso in cui sia ravvisato conflitto di interessi tra il minore e i propri genitori, con diritto alla retribuzione a carico dello Stato;

3) la semplificazione, in funzione della speditezza, del rito unico per le relazioni familiari, con contenimento dei poteri officiosi del Giudice e struttura "bifasica", con una prima fase diretta alla assunzione dei provvedimenti provvisori e alla pronuncia della sentenza sullo "status" e fissazione della successiva fase di merito strutturata, in quanto compatibile, secondo quanto previsto per il processo di cognizione di primo grado davanti al Tribunale e affidata ad un giudice diverso;

4) nei giudizi di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento della unione civile, la possibilità di chiedere e ottenere, immediatamente all'esito della udienza presidenziale, la sentenza parziale sullo *status*;

5) coordinamento tra giudizio di separazione e di divorzio;

6) nel caso di ascolto diretto del minore, l'obbligatorietà che questo sia effettuato direttamente dal Giudice, senza facoltà di delega al CTU, agli ausiliari, ai Servizi Sociali o a un Giudice diverso da quello del procedimento;

7) la reclamabilità, ex art. 669-*terdecies* c.p.c., di tutti i provvedimenti provvisori, compresi quelli assunti alla udienza presidenziale e di modifica o revoca pronunciati nel corso del giudizio;

d) procedere alla revisione della funzione dei Servizi Sociali e del ruolo e delle funzioni della consulenza tecnica, nell'ambito dei procedimenti familiari, secondo le seguenti linee direttive:

1) esclusione dei Servizi Sociali territoriali dello svolgimento di attività di valutazione e accertamento delle capacità genitoriali e previsione della sola attività di supporto a favore del nucleo familiare al di fuori del processo;

2) diritto per le parti all'immediato accesso a tutta la documentazione nel caso di indagini dei Servizi Sociali;

3) divieto di delegare al CTU le decisioni in ordine alla responsabilità genitoriale, alle modalità di gestione dei minori, con divieto di CTU *trasformativa* e/o con funzione di *monitoraggio;*

4) obbligo di audio e videoregistrazione delle operazioni peritali e deposito delle stesse nel fascicolo telematico*;*

e) procedimenti *de potestate* e affidamento etero familiare. »

3.0.3

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Processo di famiglia)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ordinanza del giudice in materia di affidamento, di residenza del minore, di individuazione dei tempi di frequentazione e di riparto del mantenimento dei figli sia sempre impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello e che il reclamo debba essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Prevedere altresì che la Corte debba decidere in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

b) prevedere che i genitori di prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente che vogliano separarsi debbano - prima dell'udienza -partecipare ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare, con le forme e nei limiti previsti dalla legge. I genitori dovranno redigere, eventualmente con l'aiuto del mediatore familiare e dei rispettivi legali, un piano genitoriale come previsto dall'articolo 337-*ter* del codice civile;

c) prevedere che in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti della coppia, il ricorso e la memoria difensiva, debbano contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'articolo 337-*ter* del Codice Civile;

d) prevedere che qualora la conciliazione riesca, il presidente alleghi agli atti il verbale di conciliazione e ordini la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento; qualora la conciliazione non riesca, il presidente dovrà informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul. Se le parti non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti in comune, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, darà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse dei coniugi. Nello stesso modo il presidente provvederà, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. In ogni caso, all'esito dell'udienza, nominerà il giudice istruttore e fisserà udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Contro i provvedimenti di cui sopra si potrà proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncerà in camera di consiglio. Il reclamo dovrà essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

e) prevedere che per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento sia competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convocherà le parti entro 10 giorni e adotterà i provvedimenti opportuni entro 45 giorni. Qualora uno dei genitori ricorra a comportamenti violenti nei confronti dei figli o degli altri familiari, nonché nei casi in cui il genitore compia atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o nel caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore ovvero in ogni caso ove siano riscontrate accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuterà una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale, ed emetterà le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione ovvero alter sanzioni.

g) prevedere che nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentino ricorso congiunto; prevedere che i genitori di figli minori possano

indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato. Prevedere altresì che il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708 primo comma, tenterà preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, si procederà come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente informerà le parti della possibilità di redigere insieme il piano genitoriale come previsto dall'art. 337-*ter* del codice civile, darà poi atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dal piano genitoriale ove allegato dalle parti e ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore. La separazione consensuale acquisterà efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvederà in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale potranno essere modificabili a norma dell'articolo 710.»

Art. 4

4.1

Dal Mas

Sopprimere l'articolo.

4.2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Sopprimere l'articolo.

4.3

Richetti, Cucca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) eliminare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in tutte le cause ordinarie di primo grado, salvo le cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;

b) prevedere che tutte le attività per le quali non sia necessaria la presenza delle parti vengano svolte da remoto, ovvero con trattazione scritta attraverso deposito telematico;

c) fissare un *dies ad quem* perentorio entro il quale il Giudice debba fissare la prima udienza. Per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso;

d) conservare il principio dello snellimento e celerità delle procedure, mantenendo lo schema generale del ricorso d'urgenza, all'interno del quale possono essere assorbite le cause che richiedono accertamento sommario iniziale e pronta spedizione e il ricorso per decreto ingiuntivo;

e) consentire all'esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

f) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda, dimezzando il termine a comparire di cui all'articolo 660 del codice di procedura civile;

g) in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi.».

4.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

4.6

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

4.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

4.0.1

Balboni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"*4*-bis *(Modifiche all'articolo 366 del Codice Civile)*

1. L'articolo 366 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

"1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 cpc. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e ss. del Codice di Procedura Civile.

3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il PM possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669 sexies cpc. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669 terdecies cpc.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore."

Art. 5

5.1

Dell'Olio

Sopprimere l'articolo.

5.2

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0.a) Prevedere che la cognizione del giudice di pace, per le materie ad esso attribuite, compresa quella riferita alle esecuzioni mobiliari, sia limitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore ai 10.000 euro.»

5.3

Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) fissare la competenza massima per valore del Giudice di pace entro gli attuali limiti salvo i casi di specifica competenza per materia già regolamentati dalle disposizioni vigenti;

5.4

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) fissare la competenza massima per valore del Giudice di pace entro gli attuali limiti salvo i casi di specifica competenza per materia già regolamentati dalle disposizioni vigenti.

5.5

Dell'Olio

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «processo» *con la seguente*: «procedimento».

5.6

Dell'Olio

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*facendo salva la previsione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione*».*

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b).

5.7

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

5.8

Balboni

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-*bis*) modificare l'art. 10, comma 12, del D. lgs. 13 luglio 2017 n. 116, limitando la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e a opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le quali attualmente è competente il Tribunale"*;*

5.9

Lomuti

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-*bis*) apportare modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile, prevedendo che il Giudice di pace sia competente per le cause di valore non superiore ai diecimila euro, qualunque sia la materia, compresi il procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle procedure esecutive immobiliari e presso terzi, dei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del procedimento per convalida di sfratto.».

5.10

Dal Mas

Dopo la lettera b) aggiungere il seguente:

«b-*bis*) prevedere che il giudice di primo grado del tribunale e/o il giudice di pace quando provvede sulle istanze istruttorie proponga alle parti obbligatoriamente una ipotesi conciliativa che venga trattata in presenza davanti alle parti assistite dai propri avvocati. Preveda in caso di mancata conciliazione che il giudice di primo grado o il giudice di pace valutino la disposizione della mediazione delegata da esperirsi entro 60 giorni dal momento in cui viene disposta.»

5.11

Durnwalder, Steger

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) in materia tavolare abrogare la previsione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116.»

5.0.1

Gaudiano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Procedimenti di istruzione preventiva)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di istruzione preventiva sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre l'articolo 692-*bis* nel codice di procedura civile che preveda che l'assunzione preventiva di una prova testimoniale possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 692 del codice di procedura civile, al fine di addivenire alla composizione bonaria della lite;

b) introdurre all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile un ulteriore comma che preveda che, a seguito del deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, venga fissata un'udienza di comparizione personale delle parti in seno alla quale il Giudice formula una proposta conciliativa sulla base degli esiti della consulenza tecnica. A tale ultimo fine, il Giudice può disporre di rinviare l'udienza, per una sola volta ed entro un termine non superiore ai giorni venti dall'ultima udienza, per consentire alle parti di aderire alla proposta conciliativa anche a mezzo di dichiarazione sottoscritta con firma digitale depositata telematicamente entro il medesimo termine. Prevedere altresì che i verbali dell'accordo raggiunto, in udienza, costituiscano titolo esecutivo.».

Art. 6

6.20

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in modo sintetico e specifico.».

6.1

Richetti, Cucca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile;

b) prevedere la presenza di un giudice monocratico in appello per le controversie di valore fino a 20 mila euro. ».

6.2

Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiara l'estinzione siano resi con ordinanza;

b) prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile nonché dell'articolo 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

c) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l'attività istruttoria o su concorde richiesta delle parti.

d)modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consistente, quanto alle sentenze di condanna, al pagamento di una somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;

2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, in caso di riproposizione del- l'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile alla pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte.»

6.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: nonché dell'articolo 13, comma 1-*quater*

del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: e) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo ove venga svolta o rinnovata l'attività istruttoria o su concorde richiesta delle parti;

d) alla lettera f) sopprimere il numero 4).

6.4

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il ricorso» *con le seguenti:* « che anche il ricorso possa essere impiegato».

6.5

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-*bis*) modificare il primo comma dell'art. 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla Corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 260.000 o indeterminabile ma comunque superiore a euro 260.000, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori. Prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico.»

6.6

Balboni

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "prevedere un termine perentorio, fino a venti giorni prima della data di udienza, per la costituzione dell'appellato" *con le seguenti:* "prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza".

6.7

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione e per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimette le parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla stessa udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al Collegio. Disporre, altresì, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro, possa ordinare, d'ufficio, l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio.»

6.8

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, possano richiedere di non presenziare, fatti salvi gli effetti di quanto richiesto.»

6.9

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

6.10

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) prevedere che dopo la prima udienza ulteriori udienze o rinvii possano essere disposti solo

ove venga svolta o rinnovata l'attività istruttoria o su concorde richiesta delle parti.»

6.11

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere che all'udienza di cui all'articolo 351 del codice di procedura civile il giudice provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile.»

6.12

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.13

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, il quale provvede anche a istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile.»

6.14

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

6.15

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

6.16

Maiorino

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

"a) alla lettera f), numero 3):

1) sostituire le parole: «sia condannata» con le seguenti: «possa essere condannata»;

2) sostituire le parole: «prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte» con le seguenti: «già precedentemente comminata ai sensi dell'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, aumentata della metà»;

b) dopo la lettera f) aggiungere, in fine, la seguente:

«f-*bis*) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile, prevedendo che la procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili possa essere esperita anche nel caso in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti e che, in quest'ultimo caso, la proposizione del ricorso, di cui all'articolo 287 del codice di procedura civile, sospenda i termini per la proposizione dell'appello. Prevedere, altresì, che nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziare all'udienza di prima comparizione personale delle parti e trattazione, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto»."

6.17

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire le parole "elevata nel minimo e nel massimo da due a quattro volte" *con le seguenti* "non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 1.000".

6.18

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), inserire il seguente:

" 3-*bis*) quanto al processo del lavoro, prevedere all'art. 431, settimo comma, del codice di procedura civile, che l'importo di euro 10.000 sia ridotto a euro 1.000."

6.19

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-*bis*) che in grado di appello, ove il giudice ritenga di poter interamente confermare le motivazioni esposte nella sentenza di primo grado, può ad esse fare riferimento richiamandone i tratti essenziali.»

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di

diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.1

Gaudiano

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati debba avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

b) prevedere, conseguentemente, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato

previsto dall'articolo 14 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, siano assolti con sistemi telematici di pagamento.».

Art. 7

7.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.7

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.»

7.0.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-*bis*

(Azioni popolari e di accertamento dei diritti costituzionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo che provvede all'abrogazione del procedimento sommario di cognizione è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire che le controversie di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e tutte le altre nelle quali si richieda meramente l'accertamento di un diritto elettorale o pubblico, il requisito dell'interesse di cui all'articolo 100 del codice di procedura civile sia soddisfatto esclusivamente dal possesso della cittadinanza italiana;

b) stabilire il carattere prioritario della trattazione delle cause di cui alla lettera a) e dettare l'opportuna disciplina transitoria;

c) escludere la condanna alle spese a carico dell'attore, quando nelle cause di cui alla lettera a) si costituisca a resistere l'Avvocatura dello Stato."

7.0.2

Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo7-*bis*

(*Controversie in materia di lavoro*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le udienze dinanzi al giudice del lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

b) prevedere che la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice del lavoro di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato o su disposizione del giudice con il consenso preventivo delle parti, mediante collegamenti audiovisivi a distanza. Conseguentemente, prevedere che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione nonché prevedere che la partecipazione a distanza sia comunque esclusa in relazione alle udienze civili in cui debbano essere assunte prove testimoniali;

c) prevedere l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore, o del dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione per stare in giudizio, di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, nonché l'obbligatorio rilascio in formato digitale da parte degli uffici di qualsiasi copia di atto giudiziario con riguardo a tali controversie.».

Art. 8

8.34

IL GOVERNO

AS 1662

EMENDAMENTO-15

ART. 8

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla

nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

8.1

D'Angelo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis*)* nell'ambito del processo di esecuzione per consegna o rilascio, abolire il preavviso di rilascio di bene immobile di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, prevedendo che il giorno e l'ora dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario sia indicato in calce all'atto di precetto, di cui all'articolo 605 del codice di procedura civile, nelle forme di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile e che il primo atto dell'esecuzione per consegna e rilascio coincida con il primo atto di accesso presso il bene immobile da parte dell'ufficiale giudiziario».

8.2

Balboni

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), punto 1), aggiungere in fine: "a spese e cura del debitore".

8.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

« 0.a) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assistite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Disporre che non costituiscono titolo esecutivo gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.»

8.5

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) che il creditore, entro dieci giorni dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi ovvero comunichi a mezzo PEC al debitore e al terzo l'avviso di non avvenuta

iscrizione a ruolo;".

8.6

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

8.7

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1 lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "3-*bis*) che il creditore notifichi l'ordinanza di assegnazione delle somme anche al terzo che ha presentato dichiarazione negativa."

8.8

Gaudiano

Al comma 1 lett.a), aggiungere il seguente numero: «3-*bis*) che il creditore notifichi l'ordinanza di assegnazione delle somme anche al terzo che ha presentato dichiarazione negativa.»

8.9

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che il debitore possa chiedere in qualsiasi momento l'assegnazione dei beni pignorati e che tale istanza debba essere accolta dal giudice.

8.10

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera b), numero 1) aggiungere in fine: "come determinato dall'esperto nella relazione di stima ovvero, se diverso, con l'accordo di tutti i creditori".

8.11

D'Angelo

Al comma 1, lett. b), apportare le seguenti modificazioni:

" 1) dopo il numero 4) inserire i seguenti:

«4-*bis*) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori non aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, nei casi in cui ritenga probabile che la vendita con modalità competitive non consentirebbe di ricavare un importo maggiore, in tal caso garantendo l'impugnabilità del relativo provvedimento autorizzatorio;

4-*ter*) che, in caso di opposizione dei creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, se il valore dell'immobile è stato già determinato dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569 del codice di procedura civile il giudice rigetta l'istanza di vendita. Se l'esperto non è stato ancora nominato o, se nominato, non ha ancora depositato la relazione di stima, il giudice dell'esecuzione nomina l'esperto per la determinazione del valore dell'immobile o invita l'esperto già nominato a depositare la relazione di stima. A seguito del deposito della relazione di stima vengono di nuovo sentiti i creditori aventi un diritto di prelazione e, in caso di loro dissenso, il debitore entro trenta giorni dal deposito di detta relazione potrà formulare una nuova istanza per un prezzo superiore a quello precedentemente offerto. Se i creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato si oppongono anche alla nuova istanza, il giudice la rigetta e provvede ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. In mancanza di una nuova istanza del debitore il giudice provvede ai sensi dell'art. 569 del codice di procedura civile;

2) sopprimere il numero 6);

3) aggiungere, in fine, il seguente numero:

9-*bis*) che, con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate:

a) l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1 del codice di procedura civile

debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

b) la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

c) il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione."

8.12

Balboni

Al comma 1, lett. b), numero 5) sostituire la parola "*novanta*" con la parola "*centoventi*" e dopo le parole "*il prezzo deve essere*" aggiungere infine la seguente "*integralmente*".

8.13

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

8.14

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6 con i seguenti:

"6-*bis*) che, in deroga a quanto previsto dal numero 3), il giudice possa autorizzare il debitore a procedere alla vendita anche in caso di opposizione di uno o più creditori non aventi un diritto di prelazionesul bene immobile pignorato, nei casi in cui ritenga che dalla vendita con modalità competitive non deriverebbe un importo maggiore, garantendo in tal caso l'impugnabilità del provvedimento autorizzatorio;".

6-*ter*) che, in caso di opposizione dei creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato, qualora il valore dell'immobile sia stato già determinato dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile il giudice rigetti l'istanza di vendita,

6-*quater*) che il giudice dell'esecuzione qualora l'esperto di cui al numero 6-*ter*) non sia stato ancora nominato o, se nominato, non abbia ancora depositato la relazione di stima, nomini l'esperto per la determinazione del valore dell'immobile o inviti l'esperto già nominato a depositare la relazione di stima;

6-*quinques*) che a seguito del deposito della relazione di stima di cui al numero 6-*quater*) vengano nuovamente sentiti i creditori aventi un diritto di prelazione e, in caso di loro dissenso, il debitore entro trenta giorni dal deposito di detta relazione possa formulare una nuova istanza per un prezzo superiore a quello precedentemente offerto e che, qualora i creditori aventi un diritto di prelazione sul bene immobile pignorato si oppongano nuovamente, il giudice dell'esecuzione provveda al rigetto dell'istanza e autorizzi la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;

6-*sexies*) che in mancanza della una nuova istanza del debitore di cui al numero 6-*quinquies*) il giudice provveda ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile;".

8.15

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera b), numero 8) sostituire la parola: "o" con la seguente: "e".

8.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 8), aggiungere in fine le seguenti parole: "e pronunci la perdita della cauzione, che viene acquisita dalla procedura;"

b) dopo il numero 9) inserire i seguenti:

"9-*bis*) che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile sia nominato dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile al momento della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e che sia scelto

tra soggetti che possano garantire un'elevata professionalità;";

9-*ter*) che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti da tale articolo;";

9-*quater*) che il custode collabori con l'esperto al controllo della completezza della documentazione da allegare all'istanza di vendita;

9-*quater)* che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

9-*quinquies*) che, nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata di cui all'articolo 164-*bis*, il giudice debba sentire anche i creditori della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo."

8.17

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"*9*-bis*)*che, con riferimento alla delega delle operazioni di vendita di cui all'art. 591-*bis* c.p.c.:

a) il giudice dell'esecuzione assegni al professionista delegato un congruo termine per il compimento delle operazioni delegate, con l'indicazione degli esperimenti di vendita da effettuare nel periodo di tempo indicato;

b) il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;

c) tra le attività delegate al professionista sia inserita esplicitamente anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione; se le parti sollevano contestazioni, il professionista delegato le rimette alla decisione del giudice dell'esecuzione;

d) il professionista delegato provveda, entro non oltre trenta giorni dalla pronuncia del decreto di trasferimento, alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento;"

8.18

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"*9 bis)* che, in riforma dell'art. 560 c.p.c.:

a) il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione;

b) il giudice dell'esecuzione al momento dell'emanazione dell'ordinanza di autorizzazione della vendita dispone, con provvedimento non impugnabile, l'immediata liberazione dell'immobile pignorato quando lo stesso è occupato dal debitore o da soggetto privo di titolo opponibile, ovvero, in tutti gli altri casi, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile;

c) il provvedimento di liberazione dell'immobile è sempre attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 c.p.c. e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il custode può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c.;

d) quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione;

e) il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569 c.p.c., stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

8.19

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"*9 bis)*che, con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate:

a) l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1, c.p.c. debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

b) la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

c) il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione."

8.20

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"*9*-bis*)*che il custode di cui all'art. 559 c.p.c. sia nominato dal giudice dell'esecuzione contestualmente alla nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 569 c.p.c. al momento della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e che sia scelto tra soggetti che possano garantire un'elevata professionalità.".

8.21

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"9 bis. *che il custode di cui all'art. 559 c.p.c. collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. al controllo della completezza della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c.;"*

8.22

Balboni

Al comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"*9*-bis*)* che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati"

8.23

Dal Mas, Caliendo

Alla lettera b, dopo il numero 9), inserire i seguenti:

"9-*bis*) che ai procedimenti di espropriazione immobiliare non si applichi la sospensione feriale dei termini processuali;

9-*ter*) che il decreto di cui all'art. 586 c.p.c. venga adottato entro un termine non superiore ai 60 giorni;

9- *quater*) che l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 592 c.p.c. possa essere affidata anche auna società di servicing iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB."

8.24

Dal Mas

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

9-*bis*) che si predisponga un elenco pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati di chi ha dato la propria disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite nonché a fianco di ogni nome il numero degli incarichi ricevuti e il valore dei medesimi; che nell'attribuzione degli incarichi sia rispettato il principio di rotazione.»

8.25

Dal Mas, Caliendo

All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:

9-*bis*) che sia riformulato l'art. 560 del codice di procedura civile escludendo il diritto ora riconosciuto al debitore esecutato di occupare l'immobile pignorato durante tutto il periodo di durata dell'esecuzione fino alla pronuncia del decreto di trasferimento».

8.26

Dal Mas, Caliendo

All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:

«9-*bis*) che alle spese condominiali che maturino durante il processo esecutivo sia riconosciuta natura di spese proprie dell'esecuzione o, comunque, di spese da pagarsi in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile esecutato.»

8.27

Balboni

All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere il seguente numero:

"*9*-bis*)*che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'art. 567 c.p.c. nei modi e nei tempi previsti da tale articolo".

8.28

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) nella delega delle operazioni di vendita prevedere:

1) che il giudice dell'esecuzione assegni al professionista delegato un congruo termine per il compimento delle operazioni delegate, con l'indicazione degli esperimenti di vendita da effettuare nel periodo di tempo indicato;

2) che il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;

3) che tra le attività delegate al professionista sia inserita esplicitamente anche l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione e in caso le parti sollevino contestazioni, il professionista delegato rinvii alla decisione del giudice dell'esecuzione;

4) che il professionista delegato provveda, entro non oltre trenta giorni dalla pronuncia del

decreto di trasferimento, alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento»

8.29

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) con riferimento al progetto di distribuzione delle somme ricavate prevedere:

1) che l'udienza per l'audizione dei creditori di cui all'art. 596, comma 1, del codice di procedura civile debba tenersi non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;

2) che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;

3) che il pagamento delle singole quote sia effettuato entro un termine non superiore a trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione;»

8.30

Balboni

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"*b*-bis*)* nella sospensione per opposizione all'esecuzione di cui all'art. 624 c.p.c. prevedere che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali. Qualora l'opposizione sia accolta, le spese rimangono a carico del creditore richiedente; in caso di rigetto dell'opposizione, la vendita ha luogo, le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore ha diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato."

8.31

Durnwalder, Steger

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) in relazione al titolo esecutivo ed al precetto, prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, il termine rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*.».

8.32

Dell'Olio

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-*bis*) prevedere l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta anche alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.».

8.33

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"b-*bis*) nella sospensione per opposizione all'esecuzione prevedere:

1) che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali;

2) che in caso l'opposizione sia accolta le spese rimangano a carico del creditore richiedente, in caso di rigetto le spese siano a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore abbia il diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato."

8.0.1

Balboni

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

Art. "8-*bis* (Decreto ingiuntivo e istanza *di ingiunzione)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del decreto ingiuntivo e dell'istanza di ingiunzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rendere obbligatoria la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, anche nell'ipotesi in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

b) prevedere che l'opposizione al decreto ingiuntivo fondata su vizi procedurali impedisce la concessione dell'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate solo quando i vizi procedurali non siano manifestamente infondati;

c) prevedere che il disconoscimento della scrittura privata, che impedisce la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza di cui all'art. 186-*ter* c.p.c., debba essere non manifestamente infondato e comunque documentato da una perizia grafologica di parte."

8.0.2

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8 - *bis*

(Ulteriori modifiche al processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

b) prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.».

8.0.3

Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Controversie in materia di famiglia e minori)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche in materia di controversieriguardanti famiglia e i minori sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre norme volte alla unificazione delle competenze e dei riti prevedendo che in primo grado la competenza sia del Tribunale;

b) prevedere una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti;

c) prevedere l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché disciplinare il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

d) provvedere all'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione,

nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.»

Art. 9

9.1

Richetti, Cucca

Sopprimere l'articolo 9.

9.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

9.2

Dal Mas, Caliendo

All'art. 9. comma 1, sopprimere le seguenti parole:

«o la buona amministrazione di cose comuni».

9.0.1

Evangelista

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-*bis*

(Disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di scioglimento del matrimonio sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: introdurre modifiche all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che prevedono che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può, altresì, essere domandato da entrambi i coniugi anche in assenza di separazione legale in assenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, nonché sia domandata anche da uno solo dei coniugi, ed anche in presenza di prole di minore età o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ricorrendo circostanze oggettive tali da impedire il mantenimento o la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi o la riconciliazione tra gli stessi o tali da recare grave pregiudizio all'integrità fisica e psichica dell'altro coniuge o all'educazione della prole.».

Art. 10

10.1

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Sopprimere l'articolo.

10.2

Dal Mas

Sopprimere l'articolo.

10.17

IL GOVERNO

AS 1662

EMENDAMENTO-16 bis

ART. 10

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

10.3

Piarulli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea dopo le parole: «scioglimento delle comunioni» inserire la seguente: «immobiliari»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile, ferma l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, il cui verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente, l'eventuale successivo giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da un'istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché nell'ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione designi un notaio o un avvocato iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile ed avente sede nel circondario;»;

c) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che il professionista notaio o avvocato di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della eventualmente ancora carente documentazione, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»

d) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;»

e) alla lettera e) dopo le parole: «prevedere che il giudice» inserire le seguenti: «nel contradditorio di tutte le parti e»;

f) alla lettera f) dopo le parole: «diritto alla divisione» inserire le seguenti: «ovvero in caso di contumacia di una o più parti,»;

g) alla lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: «individuandolo, ove possibile, nel medesimo di cui si sia già avvalso il professionista nell'ipotesi di cui alla lettera b)»;

h) alla lettera h) sopprimere le parole: «mobili e».

10.4

Mirabelli, Cirinnà

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) dopo la parola* «comunioni» *inserire la seguente:* « immobiliari» e dopo

le parole « 791-*bis* del codice di procedura civile» *inserire le seguenti*: « ferma l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, il cui verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente, l'eventuale successivo»;

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:* « b) prevedere che il professionista notaio o avvocato di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto ai sensi dell'art 194 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»;

c) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e del verbale attestante l'esito negativo

del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.»;

d) *alla lettera e) dopo le parole* «il giudice,» *inserire le seguenti*: «nel contraddittorio di tutte le parti e»;

e) *alla lettera f) dopo le parole* «alla divisione» *inserire le seguenti*: «ovvero in caso di contumacia di una o più parti,»;

10.5

Gaudiano

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile, ferma l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, il giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da un'istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché nell'ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione designi un notaio o un avvocato iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed aventi sede nel circondario;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che il professionista di cui alla lettera a) indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione, acquisita la quale predisponga, anche avvalendosi di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, chiedendone la nomina al Presidente del Tribunale, una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;»;

c) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, corredato della documentazione prodotta in mediazione e dell'eventuale proposta con la relativa consulenza dell'esperto nominato dal mediatore;».

10.6

Cucca

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che, salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile e ferma restando l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il giudizio di scioglimento delle comunioni sia preceduto da un'istanza della parte più diligente al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché, nell'ambito delle sue competenze di volontaria giurisdizione, designi un notaio o un avvocato iscritti

nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ed aventi sede nel circondario;»

2) Alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "e del verbale attestante l'esito negativo del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, corredato della documentazione prodotta in mediazione e dell'eventuale proposta con la relativa consulenza dell'esperto nominato dal mediatore".

10.7

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «procedimento di mediazione,» *inserire le seguenti*: « o di negoziazione assistita,».

10.8

Dal Mas

Al comma 1 lettera a) dopo le parole «mediazione, », *aggiungere le seguenti:* «o di negoziazione assistita,»

10.9

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e le parti, con l'accordo, concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione debba essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;»

10.10

Gaudiano

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la necessità che, ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo e le parti, con l'accordo, concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la relativa sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».

10.11

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente paragrafo: "nel caso di beni immobili, l'attore deve produrre con l'atto introduttivo l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili oggetto di divisione effettuate nei venti anni anteriori alla notifica dell'atto introduttivo; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;".

10.12

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: "una o più parti," inserire le seguenti: "preventivamente decidendo anche in ordine alla comoda divisibilità o meno dei beni,".

10.13

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera f) dopo le parole "sul diritto alla divisione" aggiungere le seguenti: "o sulla divisibilità del bene,".

10.14

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: "un professionista," con le seguenti: "un notaio o ad un avvocato,".

10.15

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera h) dopo le parole: "il professionista possa" inserire le seguenti: ", nel caso in cui sia accertata la non comoda divisibilità del bene o nel caso vi sia una domanda congiunta di tutti i condividenti,".

10.16

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

Art. 11

11.1

Richetti, Cucca

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere la disciplina dell'arbitrato per le controversie societarie ed in particolare nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all'esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l'insuccesso della mediazione stessa;

b) prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all'arbitrato ed al difensore;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare ad esempio con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.».

11.2

Mirabelli, Cirinnà

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.11

(Esecutorietà del lodo arbitrale).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne proponga istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale;

b) prevedere che il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiari esecutivo con decreto;

c) prevedere che il lodo reso esecutivo sia soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto;

d) prevedere che del deposito e del provvedimento del tribunale sia data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, sia ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione e che la corte, sentite le parti, provveda in camera di consiglio con ordinanza».

11.12

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

11.3

Lomuti

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) modificare l'articolo 815 del codice di procedura civile, introducendo, oltre alle ipotesi di incompatibilità codificate, una clausola generale che preveda che sia causa di ricusazione qualsivoglia circostanza che possa compromettere l'imparzialità dell'arbitro»;

2) dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-*bis*) prevedere la preventiva stipulazione tra compromittenti ed arbitri di un accordo sui compensi, tenendo conto della quantità e qualità dell'attività da espletare oltre che della natura e rilevanza della controversia;

b-*ter*) prevedere la nullità della convenzione di arbitrato in presenza di una parte che eserciti

sull'altra una posizione dominante tale da imporre: 1) la conclusione della stessa convenzione di arbitrato; 2) la previsione di disposizioni che gli attribuiscono maggiori poteri rispetto all'altra parte nella nomina o nella ricusazione degli arbitri;

b-*quater*) introdurre agevolazioni fiscali nella forma del credito di imposta, in misura pari al 50% delle spese relative all'arbitrato in favore dei compromittenti.».

11.4

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1) apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere e disciplinare il potere degli arbitri di emettere misure cautelari;

b) alla lettera a) dopo le parole: "imparzialità e di indipendenza degli arbitri" aggiungere le seguenti: "reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza,".

11.5

Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a)prevedere e disciplinare il potere degli arbitri di emettere misure cautelari;

a-*bis*) rafforzare le garanzie di imparzialità e di indipendenza degli arbitri, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, e prevedendo anche la decadenza dell'arbitro nel caso in cui, al momento della nomina, abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;»

11.6

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «indipendenza dell'arbitro» *inserire le seguenti:* «reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza,»

11.7

Balboni

«Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b- bis) prevedere la possibilità per gli arbitri di concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge o accordo delle parti nella convenzione di arbitrato o in atto scritto separato;

b-*ter*) prevedere l'allineamento dei termini di proponibilità dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale con quelli previsti per l'impugnazione delle sentenze in materia civile;

b-*quater*) introdurre la previsione esplicita dell'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

b-*quinquies*) stabilire misure di incentivazione fiscale per i lodi arbitrali stranieri e italiani, rivedendo i criteri per l'applicazione dell' imposta di registro».

11.8

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) disporre che il regolamento arbitrale di cui all'articolo 832, quinto comma, del codice di procedura civile, disciplini deroghe al divieto di cui all'articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che il provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e che il medesimo ricorso non può essere disposto dal giudice; prevedere, altresì, che il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l'articolo 825 del codice di procedura civile in quanto compatibile.»

11.9

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"b-*bis*) riconoscere all' arbitro il potere di emanare provvedimenti cautelari;

b-*ter*) uniformare i termini di impugnazione del lodo arbitrale e delle sentenze ordinarie".

11.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*b*-bis*)* riconoscere agli arbitri poteri cautelari, con esclusione della possibilità di impugnazione del provvedimento cautelare e prevedendo l'applicazione dell'articolo 825 c.p.c. in quanto compatibile;

b-ter*)* allineare i tempi di impugnazione del lodo alle sentenze ordinarie».

11.11

Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«b-*bis)* modificare l'articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che, nel corso del procedimento, gli arbitri possono concedere sequestri ed altri provvedimenti cautelari se previsto dalla convenzione di arbitrato o da altro atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, e conseguentemente prevedere la procedura, da promuovere innanzi al tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, attraverso cui la parte in favore della quale è stato emesso il provvedimento cautelare può chiedere e ottenere l'attuazione del provvedimento medesimo. Prevedere, altresì, che contro il provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare sia ammesso reclamo al tribunale competente ai sensi dell'articolo 669-*quinquies* nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore.».

Art. 12

12.1

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia tale da non consentire alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico e dunque di rispettare i termini processuali, vi sia automatica rimessione in termini delle parti processuali.»

12.2

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.3

Richetti, Cucca

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

12.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più` idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la

strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

12.5

Piarulli

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) prevedere che gli atti depositati dalle parti telematicamente siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito»;

2) alla lettera e), sopprimere le parole da: «, e che della violazione» fino alla fine del periodo;

3) alla lettera f), sopprimere il numero 5);

4) dopo la lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti:

«g-*bis*) prevedere, per il biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge delega, in favore delle parti un credito di imposta pari ad almeno l'80% delle spese legali dalle stesse sostenute, in tutti i casi in cui sia stata sottoscritta dalle parti una transazione di una controversia pendente innanzi all'Autorità Giudiziaria, da oltre 3 anni;

g-*ter*) raccogliere in un Testo Unico le disposizioni in materia di processo unico telematico, includendo le specifiche tecniche e le regole ormai consolidate, frutto dell'elaborazione ed applicazione giurisprudenziale.».

12.6

Dal Mas

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo,»

12.7

Richetti, Cucca

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti parole: "e che della violazione delle specifiche tecniche si possa tener conto nella disciplina delle spese".

12.8

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da ", e che dalla violazione*″ sino alla fine.*

12.9

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, lettera f), numero 5) sostituire le parole «trenta giorni» *con le seguenti*: «novanta giorni»

12.10

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, lettera f) dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

«6-*bis*) prevedere che sulla richiesta concorde delle parti il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Il mancato deposito delle note non può essere equiparato alla assenza in udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c.;

6-*ter*) la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero

della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.»

12.11

Dal Mas

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere i seguenti:

«6-*bis*) prevedere che sulla richiesta concorde delle parti il giudice possa disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Il mancato deposito delle note non può essere equiparato alla assenza in udienza ai sensi dell'art. 181 c.p.c.;

6-*ter*) la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale**.»**

12.12

Granato

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 6), inserire il seguente:

"6-*bis*. prevedere l'esenzione dal pagamento del medesimo contributo per le associazioni di tutela ambientale, le associazioni di consumatori e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale laddove agiscano per le finalità statutarie;".

12.19

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-*bis*) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-*ter*) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-*quater*) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-*quinquies*) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-*sexies*) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-*septies*) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-*octies*) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-*novies*) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

g-*decies*) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.».

12.13

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«g-*bis*) prevedere che, in caso di richiesta concorde delle parti, il giudice possa disporre la sostituzione delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

g-*ter*) prevedere che la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori possa avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e in particolare:

1) che in tali casi l'udienza sia tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e che la parte possa partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore;

2) che lo svolgimento dell'udienza avvenga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione;

3) che l'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza sia depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza;

4) che il giudice disponga la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza;

5) che all'udienza il giudice dia atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratti delle parti, la loro libera volontà;»

12.14

Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-*bis*) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.»

12.15

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«*g*-bis*)* prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.»

12.16

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g-*bis*) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possano essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. e che in tali casi l'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisca tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto;»

12.17

Gaudiano

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-*bis)* modificare l'articolo 37 del codice di procedura civile prevedendo che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato nel giudizio di primo grado e nei successivi gradi del processo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione.».

12.0.1

Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12 - *bis*

(Ufficio del processo)

1. Il Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio del processo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziare e diffondere in modo omogeneo il modello organizzativo dell'Ufficio del processo, già costituito ai sensi dell'art. 16-*octies* del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rendendo operative le pratiche virtuose già sperimentate negli anni in molti uffici giudiziari, con l'obiettivo di ottenere significativi effetti positivi per la durata ragionevole del processo, per la velocizzazione dei tempi e per il recupero dell'efficienza;

b) offrire un supporto all'ufficio giudiziario, in particolare al magistrato, nel pieno rispetto della sua autonomia, sia per quanto riguarda l'aspetto più strettamente organizzativo sia per quello che invece concerne l'attività conoscitiva propedeutica alla decisione, anche al fine di rafforzare la capacità decisionale del giudice, valorizzando ed incrementando in termini quantitativi e formativi sia il personale di cancelleria sia i tirocinanti che hanno avuto accesso ai tirocini formativi di cui all'articolo 73, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, anche eventualmente modificando i requisiti per l'accesso al fine di incrementare la presenza e favorire la formazione di giovani laureati nell'ufficio del processo;

c) adottare le misure necessarie per la creazione e l'implementazione delle Banche dati per la giurisprudenza di merito.»

Art. 13

13.1

D'Angelo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata alle persone giuridiche non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notificazione debba avvenire con modalità ordinarie e solo, ove anche questa non abbia successo, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi dell'impresa»;

2) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «o mediante inserimento nell'area web riservata,»;

3) dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-*bis*) prevedere che, in caso di irreperibilità delle associazioni non riconosciute e dei comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, in un'apposita area web riservata, da istituire presso i portali ufficiali della Prefettura - ufficio territoriale del Governo - competente sulla base della sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del codice civile e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l'inserimento;

d-*ter*) prevedere che le notificazioni effettuate con modalità telematiche siano considerate tempestive fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile.».

13.2

Dal Mas

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

13.3

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

13.5

Dal Mas

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:

« o mediante inserimento nell'area web riservata, »

13.0.1

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Spese di giustizia)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del comma 1 - *bis*, dell'articolo 13, nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

b) prevedere l'abrogazione del comma 1-*quinquie*s, dell'articolo 13;

c) prevedere l'abrogazione del comma 2-*bis*, dell'articolo 13;

d) prevedere al comma 3-*bis*, dell'articolo 13 la soppressione delle parole *"il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e"*;

e) prevedere al comma 6 -*bis*.1, dell'articolo 13, la soppressione delle parole *"e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,"*;

f) prevedere al comma 1, lettera d), dell'articolo 13, la soppressione delle parole *"e per i processi civili di valore indeterminabile"*;

g) prevedere che al comma 1, lettera e), dell'articolo 13, dopo le parole *"euro 260.000"* siano inserite le seguenti *"e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000"*;

h) prevedere che al comma 1, lettera f), dell'articolo 13, dopo le parole *"euro 520.000"* siano inserite le seguenti *"e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000"*;

i) prevedere che al comma 1, lettera g), dell'articolo 13, dopo le parole *"euro 520.000"* siano inserite le seguenti *"e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma"*;

l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.».

Art. 14

14.1

Gaudiano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera a);

2) alla lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Conseguentemente, prevedere che la violazione ingiustificata del termine possa comportare l'adozione di sanzioni pecuniarie e possa costituire causa di responsabilità contabile».

14.2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.3

Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

14.5

IL GOVERNO

AS 1662

EMENDAMENTO-21

ART. 14

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere che:

1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

Art. 15

15.6

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b,) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.».

.

15.1

Dal Mas, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c) prevedere, in un'ottica di semplificazione, una revisione della disciplina della azione revocatoria introducendo una maggiore articolazione del periodo sospetto a seconda della tipologia di atti o pagamenti e contemplandone la riduzione fino a sei mesi per le operazioni di cessione del credito dietro corrispettivo in denaro; prevedere che l'inopponibilità al fallimento del cedente in caso di operazioni di cessione del credito verso corrispettivo in denaro sia subordinata alla prova del pregiudizio nei confronti degli altri creditori.»

15.2

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) integrare le norme in materia di processo telematico nel codice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le previsioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di contrasti giurisprudenziali.»

15.3

Dal Mas

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) prevedere l'istituzione dei tribunali per la famiglia per ogni affare processuale e sostanziale, di tutte le competenze attualmente in capo al tribunale dei minorenni con la conseguente soppressione dei medesimi.»

15.4

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-*bis*) integrare le norme di cui al c.d. processo telematico nel codice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le previsioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di contrasti giurisprudenziali."

15.5

Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) integrare le norme di cui al c.d. processo telematico nel codice di procedura civile, coordinandone le disposizioni, eliminando le previsioni incompatibili e riformulando quelle la cui interpretazione è fonte di contrasti giurisprudenziali;»

15.0.1

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15 *bis*

(Modifiche in materia di responsabilità sanitaria)

Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'articolo 8 è sostituito dal seguente: *"Art. 8. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione) - 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696*-bis *del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1*-bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696*-bis *del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1*-bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.*

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis *del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.*

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis *del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio".*».

15.0.2

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15 *bis*

(Modifiche in materia di responsabilità sanitaria)

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: *"Art. 7 - (Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica). - 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie"*;

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: *"Art. 8. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione) - 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696*-bis *del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1*-bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696*-bis *del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1*-bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.*

2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis *del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.*

3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis *del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio"*;

c) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) al comma 7, le parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte» sono soppresse;

d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: *"Art. 10. - (Obbligo di assicurazione) - 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1*-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.*

2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo*

periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.

3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.

*7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-*bis*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.*

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercnti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le

modalità e i termini per l'accesso a tali dati.";

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: *"Art. 12. - (Azione diretta del danneggiato) - 1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.*

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile";

f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: *"Art. 15. - (Procedura del risarcimento) - 1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.*

2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.

3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".

2. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 191 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: *"Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare complessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche, l'autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del*

procedimento avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti connessi.

Nei casi di cui al terzo comma l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115";

b) al primo comma dell'articolo 192 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Il consulente, nominato nelle cause di responsabilità medico-sanitaria, deve altresì dichiarare se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti"*;

c) all'articolo 193:

1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento"*;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: *"Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento"*;

d) all'articolo 195, il terzo comma è sostituito dai seguenti: *"La relazione deve essere depositata in cancelleria e trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria e da trasmettere al consulente nonché il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati, senza indugio, l'avvenuto deposito.*

Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del terzo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato senza giustificato motivo, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma";

e) l'articolo 696-*bis* è sostituito dal seguente: *"Art. 696*-bis*. - (Consulenza tecnica preventiva) - Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di*

obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.

Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.

Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.

Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito".

3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: *"Art. 13. - (Albo dei consulenti tecnici) - Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo dei consulenti tecnici.*

L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento.

L'albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), contengono, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione maturata nonché, in sede di revisione degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento";

b) all'articolo 14:

1) al secondo comma, le parole: *", previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso"*, sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: *"Gli albi sono pubblici. L'accesso è consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati"*;

c) all'articolo 15, il secondo comma è abrogato;

d) all'articolo 16, secondo comma, il numero 3) è abrogato;

e) all'articolo 18, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".».

15.0.3

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15 *bis*

(Modifiche in materia di giudizio civile in appello e determinazione del valore di causa).

1. Il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: *"Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 260.000 e per le cause di valore indeterminabile ma comunque superiore a euro 260.000; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico".*

2. Il capo I del titolo III del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera d), le parole "e per i processi civili di valore indeterminabile", sono soppresse;

2) alla lettera e), dopo le parole "euro 260.000" sono inserite le seguenti "e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000";

3) alla lettera f), dopo le parole "euro 520.000" sono inserite le seguenti "e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000";

4) alla lettera g), dopo le parole "euro 520.000" sono inserite le seguenti "e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma";

b) al comma 1-*quater*, le parole: "è respinta integralmente o" sono soppresse;

c) il comma 2-*bis* è abrogato;

d) il comma 3-*bis* è abrogato.

4. All'articolo 112 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte"*.».

15.0.4

Abate, Angrisani, Corrado, Granato, Lezzi, Morra

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 15-bis

(Modifiche in materia di consulenza tecnica preventiva)

1. L'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.

2. Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.

3. Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.

4. Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.

5. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.».

15.0.5

Cucca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà industriale)

1.All'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

»3-*bis*. I mandatari, in affiancamento degli avvocati, possono rappresentare le parti interessate

anche nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché nei procedimenti di descrizione di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in quelli di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile.«.»

15.0.6

Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Disposizioni in materia di Codice della Proprietà Industriale)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. I mandatari possono rappresentare le parti interessate anche nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di descrizione di cui all'articolo 129 del codice della proprietà industriale e di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile.".»

15.0.7

D'Angelo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(*Disposizioni in materia di Codice della Proprietà Industriale*)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-*bis* I mandatari possono rappresentare le parti interessate anche nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di descrizione di cui all'articolo 129 del codice della proprietà industriale e di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile.».

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima

udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista,

scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

15.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento,

concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I

provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-*bis* del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-*bis* aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 240 (ant.) del 06/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dei subemendamenti agli emendamenti proposti dal Governo e ne dispone la pubblicazione in allegato al presente resoconto.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), in considerazione della natura di sistema che hanno assunto gli emendamenti del Governo, richiede la riapertura del termine per subemendamenti, in modo da consentire la presentazione di ulteriori testi entro domani sera.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, dichiarando disponibilità anche per un termine più vasto, che potrebbe decorrere fino alle ore 12 di giovedì 8 luglio.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla riapertura del termine per subemendamenti fino alle ore 12 di giovedì 8 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

Art. 2

2.77/1

Evangelista

All'emendamento 2.77, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 2»:

1) *al comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «nella procedura di mediazione» *inserire le seguenti:* «e nella procedura di negoziazione assistita,» *e dopo le parole:* «dell'accordo di mediazione» *inserire le seguenti:* «o dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita»;

2) *dopo la lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti:*

«*a*-bis*)* provvedere, tramite emanazione di un Testo unico, al riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR);

a-ter*)* prevedere il riconoscimento di un ulteriore credito di imposta in favore delle parti che hanno aderito allo svolgimento di attività di istruzione in sede di negoziazione assistita o in sede di mediazione civile e commerciale, nella misura del 50% del compenso dovuto al proprio avvocato in relazione all'attività svolta, solo in caso di bonaria definizione della controversia all'esito della procedura.».

b) *al capoverso* «Conseguentemente all'articolo 16»*, lettera* b)*, sostituire il capoverso* «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera *a)* è autorizzata la spesa di 5,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 65,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 33,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2.77/2

Ronzulli

All'emendamento 2.77, al capoverso «*a)*»*, dopo le parole:* «riconoscimento di un credito di imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione» *aggiungere le seguenti:* «e nelle procedure di negoziazione assistita di cui all'art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

2.77/3

D'Angelo

All'emendamento 2.77, capoverso «Art. 2.»*, alla lettera* a)*, sostituire le parole:* «al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione» *con le seguenti:* «al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione».

2.77/4

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 2.77, al capoverso «*a)*»*, sostituire le parole:* «al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione» *con le seguenti:* «al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione».

2.77/5

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.77, capoverso lettera a) *dopo le parole:* «di mediazione e di negoziazione assistita» *sono aggiunte le seguenti:* «anche non obbligatoria».

2.77/6

Conzatti

All'emendamento 2.77, dopo le parole: «la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione,»*, sono aggiunte le seguenti:* «tale riforma deve anche comprendere il superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione prevedendo, per tale primo incontro preliminare, delle forme di indennità per gli organismi di mediazione. Si prevede inoltre un aumento delle attuali indennità previste per gli Organismi di mediazione al fine di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore;».

2.77

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. *Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.*

1-ter. *Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

2.78/1

Tiraboschi, Caliendo

All'emendamento 2.78, sostituire le parole: «sopprimere la lettera *b)*», *con le seguenti:* «sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* per le controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria, al fine di deflazionare i ruoli dei giudici così fortemente gravati, dopo l'introduzione della riforma del 2017, da numerosi ricorsi per accertamento tecnico preventivo, abrogare l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevedendo che l'accertamento tecnico sia svolto innanzi ad un consulente nominato dal mediatore nell'ambito del procedimento disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, scelto tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e che, se all'esito del procedimento non sia raggiunto un accordo, il mediatore abbia il potere di formulare una proposta di mediazione in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo citato;"».

2.78/2

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 2.78, sostituire le parole: «sopprimere la lettera *b)*» *con le seguenti:* «la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* escludere il ricorso obbligatorio, in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, di contratti finanziari, bancari e assicurativi, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali"».

2.78

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.79/1

Richetti, Cucca

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, prima della parola:* «estendere» *premettere le seguenti:* «con esclusione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e successive modifiche e integrazioni,».

2.79/2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera *c)*»*, dopo le parole:* «in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera,» *aggiungere le seguenti:* «di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni,».

2.79/3

Evangelista

All'emendamento 2.79, capoverso «Art. 2.»*, comma 1, alla lettera* c)*, sopprimere le parole:* «di società di persone,».

2.79/4

Conzatti

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, le parole:* «società di persone,»*, sono sostituite dalle seguenti:* «contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali e rapporti sociali inerenti tutti i tipi di società escluso le società quotate nei mercati regolamentati;».

2.79/5

Lomuti

All'emendamento 2.79, capoverso «Art. 2»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «di subfornitura,» *inserire le seguenti:* «di mandato, di mediazione,»;

b) *sostituire la lettera* c-*septies*) *con la seguente:*

«*c*-septies*)* prevedere, nell'ambito del procedimento di mediazione civile e commerciale, che il mediatore, su richiesta congiunta delle parti, possa incaricare un consulente tecnico, individuato tra gli esperti iscritti all'albo presso il tribunale competente per la controversia, affinché risponda ai quesiti concordemente formulati dalle parti, richiamando, ove compatibile, l'applicazione della disciplina prevista per la consulenza tecnica d'ufficio, e, stabilendo espressamente che, in deroga all'obbligo di riservatezza delle attività svolte in seno al procedimento di mediazione, la relazione di consulenza tecnica possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio che abbia il medesimo oggetto, in tutto o in parte, del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo»;.

2.79/6

Conzatti

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, dopo le parole:* «di subfornitura,» *aggiungere le seguenti:* «di appalto e in materia di responsabilità professionale ed extracontrattuale e nelle materie di competenza del tribunale delle imprese,».

2.79/7

Tiraboschi

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, primo periodo, dopo le parole:* «di subfornitura,»*, inserire le seguenti:* «di mandato, di agenzia, di mediazione, di appalto e subappalto, nonché nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168,».

2.79/8

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera *c)*»*, dopo le parole:* «di subfornitura,»*, inserire le seguenti:* «il contratto di agenzia commerciale, la concessione di vendita, il contratto di distribuzione, spedizione e trasporto,».

2.79/9

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera *c)*»*, dopo le parole:* «di subfornitura,» *inserire le seguenti:* «nonché ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.79/10

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 2.79, al capoverso «*c)*»*, dopo le parole:* «di subfornitura,» *inserire le seguenti:* «nonché di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

2.79/11

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.79, capoverso «lettera *c)*»*, aggiungere infine le seguenti parole:* «nelle materie oggetto della presente estensione».

2.79/12

Conzatti

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «relativamente alle nuove materie del contenzioso introdotte».

2.79/13

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-*quinquies*) *con la seguente:*

«*c*-quinquies*)* prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo;».

2.79/14

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.79, alla lettera c-*septies*) *sostituire le parole:* «la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice», *con le seguenti:* «la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto».

2.79/15

Conzatti

All'emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Alla lettera* c-*octies*)*, dopo le parole:* «aumentando la durata della stessa»*, sono aggiunte le seguenti:* « prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori»;

2. *Alla lettera* c-*undecies*)*, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Si intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».

2.79/16

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-*undecies*) *inserire le seguenti:*

«*c*-duodecies*)* prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

c-terdecies*)* prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare».

2.79/17

Balboni

All'emendamento 2.79, al comma 1, dopo la lettera c undecies) *aggiungere la seguente:*

«*c*-undecies-*bis)* prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza».

2.79/18

D'Angelo

All'emendamento 2.79, capoverso «Art. 2»*, dopo la lettera* c-*undecies*) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-duodecies*)* estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti all'Albo degli avvocati.».

2.79/19

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-*undecies*), *aggiungere il seguente:*

«*c*-duodecies*)* estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».

2.79/20

Conzatti

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-*undecies*), *è aggiunta la seguente:*

«*c*-duodecies*)* prevedere l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un "Fondo per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 2 milioni di euro a decorre dall'anno 2022. Agli oneri di cui alla presente lettere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2.79

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-*bis*) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-*ter*) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-*quater*) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-*quinquies*) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-*sexies*) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel

verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-*septies*) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-*octies*) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-*novies*) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-*decies*) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-*undecies*) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.».

2.80/1

Balboni

All'emendamento 2.80, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*

«*e)* prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;

e-bis*)* eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.80/2

Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 2.80, sostituire la lettera e) *con le seguenti:*

«*e)* prevedere che le cause di opposizione alle ordinanze ingiunzione per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, costituiscano controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie ai sensi dell'articolo 409 e dell'articolo 442 del codice di procedura civile;

e-bis*)* prevedere che nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile rientrino anche le domande risarcitorie proposte, per diritto proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto per causa professionale e le domande risarcitorie proposte dal lavoratore nei confronti dei terzi quando siano relative ai rapporti di lavoro previsti all'articolo 409, primo comma, del codice di procedura civile;

e-ter*)* prevedere che nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui all'articolo 445-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio sul diritto fatto valere con la domanda di

cui all'articolo 445-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;».

2.80/3

Conzatti

All'emendamento 2.80, alla lettera e)*, dopo le parole:* «alla possibilità di ricorrere»*, aggiungere le seguenti:* «alla mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e».

2.80/4

Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 2.80, dopo la lettera e) *inserire le seguenti:*

«*e*-bis*)* prevedere che le cause di opposizione alle ordinanze ingiunzione per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, costituiscano controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie ai sensi dell'articolo 409 e dell'articolo 442 del codice di procedura civile;

e-ter*)* prevedere che nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile rientrino anche le domande risarcitorie proposte, per diritto proprio, dagli eredi del lavoratore deceduto per causa professionale e le domande risarcitorie proposte dal lavoratore nei confronti dei terzi quando siano relative ai rapporti di lavoro previsti all'articolo 409, primo comma, del codice di procedura civile;

e-quater*)* prevedere che nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui all'articolo 445-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio sul diritto fatto valere con la domanda di cui all'articolo 445-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione;».

2.80

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

2.81/1

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 2.81, all'alinea, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera *h)*, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: "prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione";

b) al numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile"».

2.81/2

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 2.81, al capoverso numero 3), alle parole: «l'utilizzabilità delle prove»*, premettere*

le seguenti: «su accordo delle parti,».

2.81/3

Cucca

All'emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/4

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.81, sopprimere le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/5

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)»*, con le seguenti:* «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».

2.81

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;»

e sopprimere il numero 4)

2.82/1

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.82, capoverso h-*bis*)*, dopo le parole:* «possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori»*, sono sostituite dalle seguenti:* «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile».

2.82/2

Dal Mas

All'emendamento 2.82, al capoverso lettera h-*bis*)*, sostituire le parole:* «con effetti obbligatori» *con le seguenti:* «e che gli stessi accordi costituiscano titolo idoneo ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile».

2.82/3

Caliendo

All'emendamento 2.82, al capoverso «*h*-bis)» *sostituire le parole:* «con effetti obbligatori» *con le seguenti:* «purché, ai fini della trascrizione, le relative sottoscrizioni siano autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

2.82/4

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* h-*bis*) *sopprimere le parole:* «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».

b) *dopo la lettera* h-ter*, inserire la seguente:*

«*h*-quater*)* prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli

aspetti patrimoniali ed economici».

2.82/5

Cucca

All'emendamento 2.82, sopprimere la lettera h-*ter*).

2.82/6

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 2.82, dopo la lettera h-*ter*)*, inserire la seguente:*

«*h*-quater*)* prevedere che le attività previste dalle lettere *h)* e *h*-bis*)* possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti».

2.82/7

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 2.82, dopo il capoverso h-*ter*) *aggiungere il seguente:*

«*h*-quater*)* prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati».

2.82/8

D'Angelo

All'emendamento 2.82, capoverso «Art. 2»*, dopo la lettera* h-*ter*) *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*h*-quater*)* prevedere, nell'ambito della disciplina della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, di cui al capo III del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita e della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili; prevedendo altresì che le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».

2.82

IL GOVERNO

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-*bis*) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-*ter*) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

Art. 3

3.41/1

Balboni

All'emendamento 3.41,

1) *dopo la lettera* b) *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis*)* prevedere che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui all'art. 163, comma 3, Dm 1, 2, 3, 4 e 6 Codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

b-ter*)* prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 Codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal n. 7) dell'art. 163 Codice di procedura civile;

b-quater*)* prevedere che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

b-quinques) prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'art. 307, comma terzo, Codice di procedura civile;

b-sexies*)* prevedere che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei nn. 3) e 4) dell'art. 163 Codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

b-septies*)* prevedere che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a molo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;»;

2) *dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«*c.1)* il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica».

3.41/2

Balboni

All'emendamento 3.41, sopprimere le lettere c) *e* c-*quater*).

3.41/3

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c)*.*

3.41/4

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* stabilire la riduzione del termine a comparire da assegnarsi con l'atto di citazione, sia i termini delle memorie di cui all'articolo 183, 6º comma, del codice di procedura civile;».

3.41/5

D'Angelo

All'emendamento 3.41, capoverso «Art. 3»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «a pena di decadenza»;

b) *sopprimere la lettera* c-*bis*)*;*

c) *alla lettera* c-*quater*)*, sopprimere le seguenti parole:* «a pena di decadenza»;

d) *sostituire la lettera* c-*quinquies*) *con la seguente:*

«*c*-quinquies*)* stabilire che all'udienza di prima comparizione, il giudice, quando non ritiene che la causa sia matura per la decisione, se richiesto, conceda alle parti un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e per produrre documenti ed indicare i mezzi di prova dei fatti specificamente contestati ed un ulteriore termine perentorio di venti giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per propone le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime e per le sole indicazioni di prova contraria»;

e) *sostituire la lettera* c-*septies*) *con la seguente:*

«*c*-septies*)* prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni nel corso della medesima udienza o, su istanza di parte, fissi altra udienza per la discussione, se richiesto assegnando, in tal caso, un termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;

2) al termine della discussione, il giudice pronunci la sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, oppure ne riservi il deposito entro i trenta giorni successivi;»;

6) *sopprimere le lettere* c-*novies*), c-*decies*), c-*undecies*).

3.41/6

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c) *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

b) *sopprimere la lettera* c-*bis*);

c) alla lettera c-*quater*) *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

d) *alla lettera* c-*decies*)*:*

1) *al numero 1), sostituire le parole:* «su istanza di parte,» *con le seguenti:* «anche d'ufficio,» *dopo le parole:* «ordinanza provvisoria di accoglimento» *inserire le seguenti:* «, provvisoriamente esecutiva,» *e sostituire le parole:* «sono provati» *con le seguenti:* «appaiono ragionevolmente fondati»;

2) *sopprimere il numero 3);*

e) *alla lettera* c-*undecies*:

1) *al numero 1), sostituire le parole:* «su istanza di parte,» *con le seguenti:* «anche d'ufficio,»;

2) *sopprimere il numero 3).*

3.41/7

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «*c)*» *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

b) *al capoverso* «*c*-quater*)*» *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

c) *sostituire il capoverso* «*c*-quinquies*)*» *con il seguente:* «*c*-quinquies*)* adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princìpi di cui alla lettere da *c)* a *c*-quater*)*; modificare l'articolo 183 del codice di procedura civile assicurando nel corso della prima udienza il diritto

dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenze delle difese svolte dal convenuto, nonché, nel corso della medesima udienza, il diritto di entrambe le parti, a pena di decadenza, di integrare, articolare e precisare i necessari conseguenti mezzi istruttori»;

d) *al capoverso* «*c*-octies*)*» *dopo la parola:* «modificare» *aggiungere le seguenti:* «l'articolo 185 del codice di procedura civile prevedendo che il Giudice ha l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, fissando apposita udienza con l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, e».

3.41/8

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, al capoverso lettera c)*, sopprimere le parole:* «a pena di decadenza».

3.41/9

Richetti, Cucca

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* c)*, inserire le seguenti:*

«*c.*1) stabilire un *dies ad quem* perentorio entro il quale il giudice debba fissare la prima udienza;

*c.*2) per i procedimenti in tema di separazioni e divorzi su ricorso congiunto, prevedere la possibilità di trattazione scritta, con dichiarazione dei coniugi autenticata dal difensore di rinunciare alla comparizione, confermare la volontà di separarsi e richiamare le conclusioni assunte in sede di presentazione del ricorso; generalizzare la possibilità di richiedere direttamente il divorzio, senza previamente esperire la procedura di separazione personale, in modo che i due processi diventino alternativi e non consecutivi;

*c.*3) eliminare la collegialità nelle cause ordinarie di primo grado, riservandola esclusivamente a cause di impugnazione di una decisione già assunta da un giudice togato monocratico;»;

b) *alla lettera* c-*bis*)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «il giudice provvede sulla domanda con ordinanza immediatamente esecutiva ed impugnabile nei termini e nelle forme dell'appello;»

c) *alla lettera* c-*decies*)*, sostituire il numero 1 con il seguente:*

«1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, dall'attore o della domanda riconvenzionale del convenuto, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese a seconda dei casi del convenuto o dell'attore appaiono manifestamente infondate»;

d) *dopo la lettera* c-*undecies*)*, aggiungere le seguenti:*

«*c*-undecies.1) consentire all'esito dei procedimenti di interdizione e inabilitazione la nomina del tutore o del curatore direttamente ad opera del Tribunale, senza aprire la relativa procedura dinanzi al giudice tutelare, prevedendo che i tutori prestino giuramento dinanzi al cancelliere;

c-undecies.2) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda, dimezzando il termine a comparire di cui all'articolo 660 del codice di procedura civile.».

3.41/10

Cucca

All'emendamento 3.41, la lettera c-*bis*) *e* c-*decies*) *sono soppresse.*

3.41/11

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, al capoverso lettera c-*quater*)*, sopprimere le parole:* «a pena di decadenza».

3.41/12

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 3.41, capoverso «*c*-quinquies*)*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la possibilità per il giudice, laddove ricorrano gravi motivi, anche in ragione della natura e della complessità delle domande e delle eccezioni e del numero delle parti, di concedere alle parti termine per il deposito di note difensive per la modifica e la precisazione delle proprie domande, eccezioni e conclusioni e articolare mezzi di prova;».

3.41/13

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, al capoverso «*c*-quinquies*)*», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo, su richiesta delle parti, nei soli casi di cui all'articolo 183, comma 5, del codice di procedura civile, l'assegnazione di un termine di 30 giorni per la precisazione di domande, eccezioni e mezzi di prova e di un termine di 20 giorni per la replica a domande ed eccezioni già formulate e per l'indicazione di mezzi di prova contrari».

3.41/14

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 3.41, dopo il capoverso «*c*-sexies*)*», *aggiungere i seguenti:*

«*c*-sexies.1) adeguare il limite di valore di ammissibilità alla prova per testi previsto dall'articolo 2721 del codice civile;

c-sexies.2) prevedere espressamente la perentorietà dei termini previsti dall'articolo 195 del codice di procedura civile per la formulazione di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso alle parti dal consulente tecnico d'ufficio e l'inammissibilità di ulteriori deduzioni tecniche successivamente al deposito dell'elaborato definitivo, fatto salvo comprovate esigenze individuate dal giudice».

3.41/15

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-*decies*).

3.41/16

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 3.41, sostituire la lettera c-*decies*) *con la seguente:*

«*c*-decies*)* rivedere gli articoli 178 e 308 codice procedura civile, prevedendo che l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo sia reclamabile al collegio anche nei processi in cui il tribunale decide in composizione monocratica e che del collegio non possa far parte il giudice che ha pronunciato l'ordinanza reclamata».

3.41/17

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 3.41, capoverso «*c*-decies*)*», *al numero 2), sostituire le parole:* «di accoglimento», *con le seguenti:* «che provvede sull'istanza di cui al punto 1)».

3.41/18

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 3.41, capoverso «*c*-decies*)*», *dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

«3-*bis)* che l'ordinanza provvisoria di accoglimento dell'istanza di cui al punto 1) costituisca titolo esecutivo;

3-*bis)* che, in caso di rigetto, l'istanza di cui al punto 1) sia riproponibile alle condizioni previste dall'articolo 669-*septies* codice procedura civile;

3-*ter)* che l'ordinanza che decide sull'istanza di cui al punto 1) possa essere revocata e modificata alle condizioni previste dall'articolo 669-*decies* codice procedura civile;».

3.41

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-*ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-*quater*) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-*quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quater*), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-*sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*);

c-*septies*) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-*octies*) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-*novies*) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata

con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-*decies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-*undecies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

Art. 5

5.12/1

Balboni

All'emendamento 5.12, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* modificare l'art. 10, comma 12, del D. lgs. 13 luglio 2017 n. 116, limitando la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e a opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le quali attualmente è competente il Tribunale;».

5.12/2

Cucca

All'emendamento 5.12, dopo le parole: «Al comma 1,» *sostituire le parole:* «sostituire la lettera *b)* con la seguente» *con le seguenti:* «dopo la lettera *b)*, inserire la seguente:».

Conseguentemente, dopo l'alinea, sostituire la lettera « b)» con la seguente: «*b*-bis.»

5.12/3

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 5.12 sostituire le parole: «anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28

del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.» *con le seguenti:* «nonché a modificare le previsioni di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anticipando l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 27, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), alla data del 31 ottobre 2023.».

5.12/4

Richetti, Cucca

All'emendamento 5.12, lettera b)*, dopo le parole:* «decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo formazione e compensi adeguati, con garanzie previdenziali ed assistenziali».

5.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

Art. 6

6.20/1

Balboni

All'emendamento 6.20, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza».

6.20/2

Richetti, Cucca

All'emendamento 6.20, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le lettere* d) *ed* e)*;*

b) *alla lettera* f) *numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «con riferimento all'ipotesi alternativa di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata per grave ed irreparabile pregiudizio, il giudice concede in ogni caso la richiesta di sospensione qualora l'istante si dichiari disposto a prestare congrua cauzione, secondo le istruzioni impartite dal consigliere istruttore nell'udienza di comparizione delle parti di cui alla lettera *g)*, a garanzia delle obbligazioni di pagamento contenute nella sentenza;».

c) *alla lettera* h)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «il consigliere istruttore ha funzione di giudice monocratico per tutte le cause con valore non superiore a 50 mila euro, mentre per le cause di valore superiore si applicano le disposizioni di cui alle lettere *i)* e *l)* del presente comma;»;

d) *dopo la lettera* n)*, aggiungere la seguente:*

«*n*-bis*)* prevedere che la correzione degli errori materiali della sentenza di appello si possa attivare con una semplice istanza rivolta al dirigente della cancelleria e che ciò concluda l'iter di correzione della medesima, senza un ulteriore percorso della stessa fino ad una nuova sottoscrizione del presidente del Collegio.».

6.20/3

Gaudiano

All'emendamento 6.20, capoverso «Art. 6»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile»;

b) *dopo la lettera aggiungere, in fine, la seguente:*

«*f*-bis*)* introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile, prevedendo che la procedura di correzione di sentenze e ordinanze irrevocabili possa essere esperita anche nel caso in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti e che, in quest'ultimo caso, la proposizione del ricorso, di cui all'articolo 287 del codice di procedura civile, sospenda i termini per la proposizione dell'appello. Prevedere, altresì, che nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziare all'udienza di prima comparizione personale delle parti e trattazione, tenendo salvi gli effetti di quanto richiesto».

6.20/4

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 6.20, al capoverso «Art. 6»*, al comma 1:*

a) *alla lettera* f) *sopprimere il numero 3);*

b) *sopprimere la lettera* m).

6.20/5

Balboni

All'emendamento 6.20, al comma 1, lettera f)*, sopprimere il numero 3).*

6.20/6

Cucca

All'emendamento 6.20, capoverso «Art. 6»*, comma 1, lettera* f)*, sopprimere il numero 3).*

6.20

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o,

alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in modo sintetico e specifico.».

6.0.2/1

D'Angelo

All'emendamento 6.0.2, capoverso «Art. 6-*bis*»*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera* f) *inserire le seguenti:*

«*f*-bis*)* prevedere che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati debba avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

f-ter*)* prevedere, conseguentemente, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione,

siano assolti con sistemi telematici di pagamento»;

b) *sopprimere la lettera* g).

6.0.2/2

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso «Art. 6-*bis*»*, inserire il seguente:*

«**Art. 6-*ter.***

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, felina restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte;

e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei criteri di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del presente comma.».

6.0.2/3

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 6.0.2, dopo il capoverso «Art. 6-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«**Art. 6-*ter.***

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della regge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura-il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle nonne sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico

ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 7

7.1/1

Romano

All'emendamento 7.1, capoverso «Art. 7»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:»*, con le seguenti:* «controversie di lavoro e previdenza sociale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: unificare e semplificare le procedure conciliative e arbitrali da espletarsi in sede sindacale, nonché»;

b) *alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«0*a)* superare i contrasti giurisprudenziali e di prassi con riferimento alla sussistenza di un

duplice regime di conciliazioni da svolgersi in sede sindacale, ossia, quelle indicate dall'articolo 411 del codice di procedura civile, rispetto alle quali non sono richieste particolari condizioni ai fini della efficacia dei verbali ai sensi dell'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, e quelle indicate dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, che possono essere svolte presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

7.1/2

Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 7.1, capoverso «Art. 7»*, al comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* le controversie tra il socio lavoratore e la cooperativa relative all'estinzione del rapporto di lavoro, anche se a seguito dello scioglimento del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;».

7.1/3

Lomuti

All'emendamento 7.1, capoverso «Art. 7»*, al comma 1, dopo la lettera* c)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*c*-bis*)* stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

7.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.7

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto legislativo o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.»

Art. 8

8.34/1

Gaudiano

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8»*, comma 1, sopprimere la lettera* a).

8.34/2

Richetti, Cucca

All'emendamento 8.34, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* prevedere che il creditore, entro dieci giorni dall'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi ovvero comunichi a mezzo PEC al debitore e al terzo l'avviso di non avvenuta iscrizione a ruolo;».

8.34/3

Piarulli

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8»*, al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* nell'ambito del processo di esecuzione per consegna o rilascio, abolire il preavviso di rilascio di bene immobile di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, prevedendo che il giorno e l'ora dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario sia indicato in calce all'atto di precetto, di cui all'articolo 605 del codice di procedura civile, e che il primo atto dell'esecuzione coincida con il primo atto di accesso presso il bene immobile da parte dell'ufficiale giudiziario».

8.34/4

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* prevedere che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti da tale articolo;»;

b) *dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;»;

c) *dopo la lettera* e) *inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;»;

d) *dopo la lettera* g) *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* prevedere che il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;»;

e) *alla lettera* h) *dopo le parole:* «per l'audizione»*, inserire le seguenti:* «non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «prevedere che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;»;

f) *dopo la lettera* l) *aggiungere le seguenti:*

«*l*-bis*)* nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata di cui all'articolo 164-*bis*, prevedere che il giudice debba sentire anche i creditori della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo;

l-ter*)* nella sospensione per opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 624 del codice di procedura civile prevedere che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali. Qualora l'opposizione sia accolta, le spese rimangono a carico del creditore richiedente; in caso di rigetto dell'opposizione, la vendita ha luogo, le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore ha diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato».

8.34/5

Lomuti

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8»*, comma 1, sopprimere la lettera* e).

8.34/6

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* e) *con la seguente:*

«*e)* prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.»;

b) *dopo la lettera* l) *inserire la seguente:*

«*l*-bis*)* prevedere che la vendita dei beni pignorati abbia sempre luogo in via telematica con modalità esclusiva o mista;».

8.34/7

Lomuti

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8»*, comma 1, alla lettera* e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «al più tardi nel» *con le seguenti:* «dal»;

b) *sostituire le parole:* «al momento dell'aggiudicazione» *con le seguenti:* «al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento».

8.34/8

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 8.34 sopprimere la lettera f).

8.34/9

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 8.34, al capoverso «Art. 8»*, comma 1, sopprimere la lettera* f).

8.34/10

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 8.34, al capoverso «Art. 8»*, comma 1, alla letterali sostituire le parole:* «tre esperimenti di vendita» *con le seguenti:* «due esperimenti di vendita».

8.34/11

Pesco, Mirabelli, Evangelista

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8»*, al comma 1, dopo la lettera* l)*, aggiungere, infine, le seguenti:*

«*l*-bis*)* al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, così come disposto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedere l'inserimento tra i soggetti obbligati, di cui all'articolo 3 del richiamato decreto legislativo, dei professionisti delegati nominati dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile, nonché dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali nominati dal tribunale nelle procedure concorsuali;

l-ter*)* prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applichino anche agli aggiudicatari;

l-quater*)* stabilire che, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione debba attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della

documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l-quinquies*)* prevedere che nell'ambito delle procedure di vendita la cauzione debba essere restituita con le stesse modalità con le quali è stata prestata e versata nel medesimo conto corrente utilizzato nella prestazione della stessa;

l-sexies*)* istituire presso il Ministero della giustizia, la "Banca dati per le aste giudiziarie" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale".».

8.34

IL GOVERNO

AS 1662

EMENDAMENTO-15

ART. 8

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari

del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli

articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

Art. 9

9.3/1

Evangelista

All'emendamento 9.3, capoverso «Art. 9»*, al comma 1, sopprimere la lettera* b).

9.3/2

Ronzulli

All'emendamento 9.3, al capoverso «Art. 9»*, al comma 1, lett* b) *dopo le parole:* «ai notai» *inserire le seguenti:* «agli avvocati».

9.3/3

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 9.3, dopo il capoverso «Art. 9» *inserire il seguente:*

«Art. 9 ***-bis.***

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo de del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera *a)* il giudice provveda con decreto

motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera *c)*;

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 6 della lettera *a)* siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:

1) regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a)*, *c)* e *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi;

g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a)*, *c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla corte di Cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale».

9.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori

professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

Art. 10

10.17/1

Cucca

All'emendamento 10.17, sostituire le parole: «sopprimere l'articolo» *con le seguenti:* «sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 10. - *(Giudizio di scioglimento delle comunioni) - 1.* Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del giudizio di scioglimento delle comunioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, fatti salvi i casi di ricorso al procedimento di cui all'articolo 791-*bis* del codice di procedura civile, la fase innanzi al tribunale sia preceduta da un procedimento di mediazione, integralmente sostitutivo del procedimento previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, con comparizione di tutti i litisconsorti necessari innanzi a un notaio o a un avvocato, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale indichi preliminarmente alle parti tutta la documentazione necessaria per addivenire allo scioglimento della comunione e, acquisita quest'ultima, esperisca il tentativo di conciliazione e rimettendo ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione dei compensi da riconoscere al professionista per l'espletamento di tale procedimento;

b) prevedere che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il professionista di cui alla lettera *a)* predisponga una relazione complessiva, con specifica individuazione dei beni oggetto della comunione e indicazione della documentazione eventualmente ancora carente, con particolare riferimento, per gli immobili, ai profili di corretta individuazione catastale e regolarità urbanistica;

c) prevedere che la parte interessata a propone il giudizio di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della domanda, sia tenuta al deposito della relazione di cui alla lettera *b)*, nonché della documentazione necessaria per la completa individuazione di tutti i litisconsorti necessari;

d) stabilire che i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale sono litisconsorti necessari;

e) prevedere che il giudice, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, compresi i casi di contumacia di una delle parti ovvero di più di esse, disponga, con ordinanza non revocabile e assoggettabile solo all'opposizione di terzo ordinaria e alla revocazione straordinaria, lo scioglimento della comunione e ne statuisca sulle spese;

f) stabilire che, in presenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio medesimo sia definito con sentenza che decida anche in ordine alla divisibilità o meno dei beni, nonché alla vendita di tutti o alcuni di essi, e statuisca sulle spese;

g) prevedere che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza di cui alla lettera *e)*, o del passaggio in giudicato della sentenza di cui alla lettera *f)*, il giudice deleghi le operazioni di divisione ad un professionista, individuandolo, ove possibile, nel medesimo innanzi al quale si è celebrata la fase di cui alla lettera *a)*, provvedendo contestualmente alla nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 194 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

h) prevedere che il soggetto individuato ai sensi della lettera *h)* possa procedere alla vendita dei beni mobili e immobili secondo le previsioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, sotto la direzione del giudice;

i) prevedere che l'istanza di assegnazione dei beni formulata da uno o più dei condividenti debba essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dal deposito a titolo di acconto sul conguaglio di una somma stabilita dal giudice, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per

cento del totale;

l) prevedere che tutte le contestazioni insorte durante le operazioni siano decise con ordinanza soggetta a reclamo secondo le forme di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

m) prevedere che il professionista predisponga un progetto di divisione, comunicandolo a tutti i litisconsorti necessari, anche se contumaci, unitamente all'indicazione di luogo, giorno e ora per la discussione del progetto;

n) prevedere che, in assenza di contestazioni da parte dei condividenti, nonché in caso di raggiungimento di accordo tra gli stessi condividenti per la modifica del progetto medesimo, il professionista, previa estrazione a sorte delle quote in caso di eguaglianza delle medesime, trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e questi, verificata la regolarità delle operazioni e l'assenza di contestazioni, dichiari il progetto esecutivo con ordinanza non impugnabile;

o) prevedere che, in presenza di contestazioni, il professionista trasmetta il verbale delle operazioni di divisione al giudice e che questi, previa estrazione a sorte dei lotti in caso di eguaglianza dei medesimi, definisca il giudizio con sentenza che statuisca anche sulle spese della fase delle operazioni di divisione."».

10.17

IL GOVERNO

AS 1662

EMENDAMENTO-16 bis

ART. 10

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.12/1

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 11.12, alle parole; «Sostituire l'articolo con il seguente: »*, premettere le seguenti:* «All'articolo 11 premettere i seguenti:

"Art. 011. - (Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura) - 1. La presente legge istituisce le camere arbitrati dell'avvocatura, di seguito denominate 'camere arbitrali', con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato 'consiglio dell'ordine', costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a fame parte, in: modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di nonna presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 011-*bis*.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 011-*bis*. - *(Elenco degli arbitri)* - 1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.

5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito internet dell'ordine.

6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 011-*ter*. - *(Assegnazione degli incarichi arbitrali)* - 1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 011-*bis*, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrati nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 011-*quater*. - *(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)* - 1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;

b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;

c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;

d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 011-*quinquies*. - *(Designazione dell'arbitro)* - 1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto

nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 011-*sexies*. - *(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)* - 1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 011-*quater*, comma 2.

Art. 011-*septies*. - *(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)* - 1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrai e, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sostituzione, il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di dame contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 011-*octies*. - *(Procedimento dell'arbitrato)* - 1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale, il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 011-*bis* determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 011-*novies*. - *(Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)* - 1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

'È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrai e che ha pronunciato l'ingiunzione.'.

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

'Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.'.

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 011-*decies*. - *(Tentativo di conciliazione)* - 1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle finite.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura

civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 011-*undecies*. - *(Esecutorietà del lodo arbitrale)* - 1. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne prepone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario ha sede la Camera Arbitrale.

2. Il Tribunale accertata la regolarità formale del logo, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetto a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del Tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla comunicazione. La Corte, sentite le parti, provveda in Camera di Consiglio con ordinanza.

Art. 011-*duodecies*. - *(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)* - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 011-*terdecies*. - *(Altre disposizioni fiscali)* - 1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 011-*quaterdecies*. - *(Disposizioni transitorie e finali)* - 1. In via transitoria, sino alla

riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 011-*bis*, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 011-*quater* e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il lenitine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 011-*quinquies*, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrati proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato all'articolo 011-*quater*, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 011-*quinquiesdecies*. - *(Copertura finanziaria)* - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

*(articolo 011-*sexies*, comma 2)*

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;

- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550."».

11.12/2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 11.12, capoverso «Art. 11»*, lettera* a)*, dopo le parole:* «reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza,» *inserire le seguenti:* «familiarità ed eccessiva confidenzialità con chi li ha nominati».

11.12/3

Evangelista

All'emendamento 11.12, capoverso «Art. 11»*, al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire le seguenti:*

«*b*-bis*)* prevedere la preventiva stipulazione tra compromettenti ed arbitri di un accordo sui compensi, tenendo conto della quantità e qualità dell'attività da espletare oltre che della natura e rilevanza della controversia;

b-ter*)* prevedere la nullità della convenzione di arbitrato in presenza di una parte che eserciti sull'altra una posizione dominante tale da impone: 1) la conclusione della stessa convenzione di arbitrato; 2) la previsione di disposizioni che gli attribuiscono maggiori poteri rispetto all'altra parte nella nomina o nella ricusazione degli arbitri;

b-quater*)* introdurre agevolazioni fiscali nella forma del credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese relative all'arbitrato in favore dei compromettenti».

Conseguentemente, all'articolo 16:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «presente legge» *inserire le seguenti:* «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 11,»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, valutati in euro 600.000 per l'anno 2022 e in euro 15.500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

11.12/4

Tiraboschi, Caliendo

All'emendamento 11.12, al capoverso «Art. 11-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* e)*, inserire la seguente:*

«*e*-bis*)* disporre che il regolamento arbitrale di cui all'articolo 832, quinto comma, del codice di procedura civile, disciplini deroghe al divieto di cui all'articolo 818 del codice di procedura civile prevedendo che il provvedimento è richiesto e deliberato a norma del regolamento e che il medesimo ricorso non può essere disposto dal giudice; prevedere, altresì, che il provvedimento cautelare non è soggetto a impugnazione e si applica l'articolo 825 del codice di procedura civile in quanto compatibile.».

11.12/5

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g*-bis*)* prevedere l'obbligo di assistenza tecnica, sotto pena di nullità del lodo, in qualsivoglia procedura arbitrale».

11.12/6

Richetti, Cucca

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g)*, aggiungere le seguenti:*

«*g*-bis*)* rivedere la disciplina dell'arbitrato per le controversie societarie e, in particolare, nella impugnazione delle delibere assembleari, di approvazione dei bilanci e condominiali, consentendo alle parti di risolvere la controversia innanzi ad un arbitro all'esito del tentativo obbligatorio di conciliazione evitando ogni conseguenza negativa per l'insuccesso della mediazione stessa;

g-ter*)* prevedere agevolazioni fiscali come credito di imposta in misura corrispondente alle spese sostenute per il compenso corrisposto all'arbitrato ed al difensore;

g-quater*)* prevedere la possibilità di stipulare convenzioni tra il Ministero della Giustizia e alcuni organismi arbitrali, per occuparsi delle controversie di cui sopra, ai quali riconoscere un contributo forfettario da finanziare, ad esempio, con una tassa di scopo di importo minimo, o in alternativa attribuire un contributo statale per le associazioni di proprietari e degli amministratori di condominio che costituiscono un organismo arbitrale.».

11.12/7

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 11.12, capoverso «Art. 11»*, dopo la lettera* g) *inserire la seguente lettera* g-*bis*):

«*g*-bis*)* prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza».

11.12/8

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 11.12, al capoverso «Art. 11»*, dopo la lettera* g)*, aggiungere la seguente:*

«*h)* prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.».

11.12/9

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza».

11.12/10

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 11.12, dopo la lettera g) *inserire la seguente:*

«*g*-bis*)* introdurre misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.».

11.12

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della

nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

Art. 12

12.18/1

Maiorino

All'emendamento 12.18, capoverso «Art. 12»*, al comma 1, lettera* e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

b) *dopo la lettera* e), inserire le seguenti:

«*e*-bis*)* prevedere che gli atti depositati dalle parti telematicamente siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito;

e-ter*)* raccogliere in un Testo Unico le disposizioni in materia di processo unico telematico, includendo le specifiche tecniche e le regole ormai consolidate, frutto dell'elaborazione ed applicazione giurisprudenziale».

12.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più` idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si

possa tener conto nella disciplina delle spese»;

12.19/1

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* g-*quater*) *sostituire le parole:* «di soggetti diversi dai difensori delle parti» *con le seguenti:* «delle parti, dei loro difensori e degli ausiliari del giudice»;

b) *alla lettera* g-*quinquies*) *sostituire le parole:* «di soggetti diversi dai difensori delle parti» *con le seguenti:* «delle parti, dei loro difensori e degli ausiliari del giudice»;

12.19/2

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 12.19, capoverso g-*quinquies*)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole:* « in caso di richiesta congiunta delle parti, dispone che le udienze civili» *aggiungere le seguenti:* « diverse da quelle di discussione orale previste dagli articoli 281-*sexies*, 429 e 352, sesto comma, del codice di procedura civile»;

b) *dopo le parole:* «parti siano sostituite dal deposito telematico di»*, aggiungere la seguente:* « sintetiche»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole:* «con inammissibilità di contenuti diversi da quelli indicati».

12.19/3

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 12.19, sopprimere i capoversi g-*septies*) *e* g-*octies*).

12.19/4

Balboni

All'emendamento 12.19, al comma 1, sopprimere la lettera g-*octies*).

12.19/5

Evangelista

All'emendamento 12.19, capoverso «Art. 12»*, al comma 1, sopprimere la lettera* g-*octies*).

12.19

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-*bis*) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-*ter*) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-*quater*) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-*quinquies*) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-*sexies*) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del

consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-*septies*) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-*octies*) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-*novies*) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

g-*decies*) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.».

Art. 14

14.5/1

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea premettere il seguente:* «Al comma 1, sopprimere la lettera *a)*»

b) *al capoverso* «*b*-bis*)*», *sopprimere il n. 2).*

14.5/2

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 14.5, capoverso «*b*-bis*)*», *sopprimere il numero 1).*

14.5/3

Cucca

All'emendamento 14.5, dopo l'alinea, alla lettera b-*bis*), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al punto 1) sostituire le parole:* «con mala fede o colpa grave» *con le seguenti:* «con dolo»;

b) *il punto 2) è soppresso.*

14.5/4

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 14.5, al capoverso b-*bis*) *sopprimere il numero 2).*

14.5/5

Richetti, Cucca

All'emendamento 14.5, dopo la lettera b-*bis*), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-ter*)* sanzionare chi abusa del processo civile, prevedendo che la liquidazione, anche d'ufficio, del danno da lite temeraria sia commisurata al valore del procedimento, dando al giudice il potere di modularlo in aumento o in diminuzione, entro certi limiti, in considerazione della qualità delle parti, della durata del giudizio, della temerarietà della difesa e di ogni altra circostanza;

b-quater*)* prevedere che il trattamento di cui alla lettera *b*-ter*)* sia riservato, in sede di esecuzione forzata, al debitore che, con la sua condotta, abbia ostacolato, rallentato o reso più onerosa la procedura esecutiva. In tal caso, il giudice dell'esecuzione pone a carico del debitore, anche

d'ufficio, una somma, commisurata al valore del credito per cui si è proceduto esecutivamente, da versare al creditore procedente e agli eventuali creditori intervenuti, prelevandola dal ricavato dell'espropriazione forzata o computandola ai fini dell'eventuale assegnazione;

b-quinquies*)* prevedere che la somma di cui alla lettera *b*-quater*)* sia commisurata ai costi sostenuti per precedenti tentativi di esecuzione non andati a buon fine, al tempo occorso per il soddisfacimento del credito e ad ogni altro elemento che il giudice ritenga opportuno valutare; sanzionare l'abuso di posizioni giuridiche soggettive sostanziali, facendo ricorso alla liquidazione dei danni punitivi;

b-sexies*)* sanzionare l'abuso di posizioni giuridiche soggettive sostanziali, facendo ricorso alla liquidazione dei danni punitivi, a titolo esemplificativo a favore: del contraente adempiente, in caso di inadempimento contrattuale doloso; del creditore, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria; del lavoratore, in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; del coniuge e/o della prole, in caso di inosservanza dolosa degli obblighi familiari da parte dell'altro coniuge separato o divorziato;

b-septies*)* in materia di accesso alla giustizia, introdurre agevolazioni commisurate alla fascia di reddito o di dichiarazione ISEE sulle imposte di bollo, incluso il contributo unificato e di registrazione, concedendo deducibilità fiscale totale o parziale sui restanti costi.».

14.5

IL GOVERNO

AS 1662

EMENDAMENTO-21

ART. 14

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere che:

1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

Art. 15

15.0.8/1

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* a) *premettere le seguenti:*

«*0a)* prevedere che l'ordinanza del giudice in materia di affidamento, di residenza del minore, di individuazione dei tempi di frequentazione e di riparto del mantenimento dei figli sia sempre impugnabile dalle parti con reclamo immediato alla Corte di Appello e che il reclamo debba essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Prevedere altresì che la Corte debba decidere in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

0a-bis*)* prevedere che in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti della coppia, il ricorso e la memoria difensiva, debbano contenere altresì, a cura dei genitori, una dettagliata proposta di piano genitoriale che illustri la situazione attuale del minore e le proposte formulate in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla sua assistenza morale secondo i punti previsti dall'articolo 337-*ter* del Codice Civile;

0a-ter*)* prevedere che qualora la conciliazione riesca, il presidente alleghi agli atti il verbale di conciliazione e ordini la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento; qualora la conciliazione non riesca, il presidente dovrà informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul.

0a-quater*)* Se le parti non hanno figli minori o maggiorenni non autosufficienti in comune, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, darà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse dei coniugi. Nello stesso modo il presidente provvederà, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. In ogni caso, all'esito dell'udienza, nominerà il giudice istruttore e fisserà udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Contro i provvedimenti di cui sopra si potrà proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncerà in camera di consiglio. Il reclamo dovrà essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

0a-quinquies*)* prevedere che per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento sia competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 e di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convocherà le parti entro 10 giorni e adotterà i provvedimenti opportuni entro 45 giorni. Qualora uno dei genitori ricorra a comportamenti violenti nei confronti dei figli o degli altri familiari, nonché nei casi in cui il genitore compia atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o nel caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore ovvero in ogni caso ove siano riscontrate accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuterà una modifica 61 dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale, ed emetterà le necessarie misure di ripristino, restituzione o compensazione ovvero alter sanzioni.

0-sexies*)* prevedere che nel caso di separazione consensuale previsto dall'articolo 158 del codice civile, entrambi i coniugi presentino ricorso congiunto; prevedere che i genitori di figli minori possano indicare nel ricorso il piano genitoriale concordato. Prevedere altresì che il presidente, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708 primo comma, tenterà preliminarmente di conciliarli nel corso della medesima udienza. Se la conciliazione riesce, si procederà come previsto dall'articolo 708, secondo comma. Se la conciliazione non riesce il presidente informerà le parti della possibilità di redigere insieme il piano genitoriale come previsto dall'art. 337-*ter* del codice civile, darà poi atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole, come previste dal ricorso e dal piano genitoriale ove allegato dalle parti e ove non contrastante col superiore interesse o con i diritti del minore La separazione consensuale acquisterà efficacia con l'omologazione del tribunale, che provvederà in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale potranno essere modificabili a norma dell'articolo 710.».

15.0.8/2

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti, Laforgia, Lunesu, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono, Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* l'obbligo per tutti i soggetti istituzionali che entrano in contatto con i minorenni di garantire che i diritti di affidamento e di visita siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, allegate,

denunciate, segnalate o riferite; l'obbligo di protezione del minore da qualsiasi forma di violenza, anche assistita che il giudice civile o minorile accerta, con urgenza, incidentalmente e senza formalità, ai fini dell'emissione di ogni provvedimento che li riguardi, per evitare la vittimizzazione secondaria loro e del genitore che non ha esercitato violenza; la previsione che l'accertamento incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice;»;

b) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;»

c) *alla lettera* c)*, dopo le parole:* «del minore» *aggiungere le seguenti:* «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, da accertare sulla base di elementi di fatto»;

d) *alla lettera* e) *sostituire le parole da:* «nell'interesse delle parti» *a* «provvedimenti» *con le seguenti:* «dei minori e delle parti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, in presenza di pregiudizio imminente, ivi compresa ogni forma di violenza psicofisica, disponendo la fissazione di un'udeinza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni dall'adozione del provvedimento, ovvero a 45 giorni in caso di residenza all'estero del resistente per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso;

e) *alla lettera* h), *dopo le parole:* «giustificato motivo» *inserire le seguenti:* «, tempestivamente comunicato al giudice prima dell'udienza per via telematica,»;

f) *dopo la lettera* h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle dorme e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti.»;

g) *alla lettera* l) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che il requisito per l'iscrizione nell'elenco sia la documentata formazione in materia di violenza di genere e nei confronti di minorenni; che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera in caso emerga qualsiasi forma di violenza, provvedendo all'immediata segnalazione al Pubblico Ministero»;

h) *alla lettera* m) *sostituire le parole:* «alla discussione» *con le seguenti:* «a precisare le conclusioni con facoltà di richiedere la discussione orale,»;

i) *alla lettera* n) *sostituire le parole:* «nel contraddittorio tra le parti» *con le seguenti:* «sentite le parti» *e sostituire le parole:* «nell'interesse delle parti e dei minori» *con le seguenti:* «nell'interesse dei minorenni e delle parti»;

j) *alla lettera* o) *dopo le parole:* «anche relatore» *inserire le seguenti:* «previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore»;

k) *dopo la lettera* o) *inserire la seguente:*

«*o*-bis*)* che nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza di genere e domestica il giudice provveda personalmente, con urgenza e senza formalità, all'espletamento dell'attività istruttoria, con esclusione delle consulenze tecniche sulle condizioni psicologiche delle parti non derivanti da cause patologiche; »;

l) *alla lettera* r) *sostituire le parole:* «adeguate misure di salvaguardia e protezione » *con le seguenti:* «adeguate e tempestive misure di salvaguardia e protezione nei confronti sia del minorenne che del genitore vittima di violenza;»

m) *dopo la lettera* r) *inserire le seguenti:*

«*r*-bis*)* che nei casi in cui il minorenne, anche infradodicenne e capace di esprimere la propria volontà, rifiuti di incontrare o di frequentare un genitore il giudice proceda, senza ritardo, alla sua audizione non delegabile;

r-ter*)* che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;

r-quater*)* che nei casi di allegazioni di violenza domestica o di genere il giudice: valuti la possibilità di sospendere gli incontri del minore con il genitore indagato o imputato, ovvero di autorizzarli con modalità idonee ad assicurare la protezione e la tutela della incolumità fisica e psicologica del minore stesso; escluda il collocamento del minore presso il genitore indagato o imputato di fatti di violenza domestica; assicuri che salvo casi eccezionali e documentati, sorelle e fratelli minorenni non siano separati con il collocamento in strutture diverse;»;

n) *sostituire la lettera* u) *con la seguente:*

«*u)* la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore ad eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confronti dell'altro prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, nel rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice dell'ascolto del minore ; 2) l'obbligo di avvalersi , per il suo ascolto, di un esperto in psicologia o psichiatria infantile; 3) l'obbligo della video registrazione dell'ascolto; 4) l'obbligo di coordinamento con altre autorità giudiziarie qualora il minore debba essere ascoltato in altri procedimenti; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze, nonché l'obbligo di predisporre albi specifici per consulenti esperti in violenza di genere e nei confronti di minori; la previsione del divieto espresso per i consulenti tecnici di avvalersi, a fini diagnostici, di teorie non scientificamente riconosciute dalla comunità internazionale; l'esclusione della nomina di un consulente tecnico d'ufficio, salvo casi eccezionali espressamente motivati e comunque solo dopo l'accertamento compiuto dal giudice, nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, in caso di allegazione di condotte violente da parte di un genitore nei confronti dell'altro o del minorenne; il divieto della nomina di un consulente tecnico d'ufficio nel corso del procedimento incidentale di cui alla lettera a-*bis)* volto ad accertare la commissione di atti di violenza;»

o) *sopprimere la lettera* v)*;*

p) *sostituire la lettera* z) *con la seguente:*

«*z)* l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera *a)* di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, con l'esclusione dei casi di violenza di un genitore nei confronti dell'altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell'immediatezza e senza formalità anche avvalendosi dell'ausilio di professionisti specificamente formati in materia di violenza di genere e nei confronti dei minori, sempre salvaguardando il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne; che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva, nonché l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;»;

q) *alla lettera* cc) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anteponendo il preminente interesse del minore e quello delle vittime di violenza domestica».

15.0.8/3

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* b) *dopo le parole:* «per la trattazione e l'istruzione al Giudice relatore» *aggiungere:* «che non può subdelegare le sue funzioni ad altri o a Giudici onorari»;

b) *alla lettera* e)*, dopo le parole:* «con le relative conclusioni, l'indicazione» *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

c) *alla lettera* e) *sostituire le parole:* «giudice relatore» *che ricorrono due volte con le parole:* «Presidente o di un giudice che ne fa le veci»;

d) *alla lettera* e) *dopo le parole:* «sia fissata con decreto la data» *aggiungere le seguenti:* «non superiore di novanta giorni»;

e) *alla lettera* f) *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza»;

f) *alla lettera* h) *sopprimere la parola:* «prima» *e dopo la parola:* «udienza» *aggiungere le seguenti:* «davanti al Presidente»;

g) *alla lettera sostituire le parole:* «giudice relatore» *con la seguente:* «Presidente»;

h) *alla lettera* m) *sopprimere le parole:* «alla prima udienza» *e sostituire la parola:* «giudice» *con la seguente:* «Presidente»;

i) *alla lettera* n)*:*

1) *dopo le parole:* «debba continuare» *sostituire le parole:* «il giudice relatore» *con le seguenti:* «il presidente»;

2) *sostituire le parole:* «ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori.... del giudizio» *con le seguenti:* «nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione-trattazione davanti a questi»;

3) *aggiungere la seguente lettera:*

«*n*-bis*)* che dieci giorni prima dell'udienza di comparizione davanti al Giudice istruttore, le parti devono, a pena di decadenza, specificare e integrare i mezzi istruttori».

15.0.8/4

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* b) *sopprimere le seguenti parole:* «con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti».

15.0.8/5

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* c) *dopo le parole:* «residenza abituale del minore» *sono aggiunte le seguenti:* «, prevedendo altresì che per il cambio residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/6

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*» *sopprimere la lettera* d).

15.0.8/7

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* e)*, dopo le parole:* «del resistente,» *sostituire le parole:* «e dei minorenni» *con le seguenti:* «dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/8

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* e) *prima parte, dopo le parole:* «l'indicazione a pena di decadenza per le "sole domande"» *sostituire le parole:* «aventi ad oggetto diritti disponibili» *con le seguenti:* «diverse da quelle relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minorenni».

15.0.8/9

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* e) *dopo le parole:* «di natura economica» *sono inserite le seguenti:* «relative ai minorenni».

15.0.8/10

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* e) *dopo le parole:* «incompleta;» *inserire le seguenti:* «prevedere che i genitori depositino altresì un piano genitoriale che illustri luoghi abitualmente frequentati dai figli, scuola e percorso educativo del minore, eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni parentali e amicali del minore, vacanze normalmente godute dal minore, indicando anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;».

15.0.8/11

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* e) *dopo le parole:* «la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore» *inserire le seguenti:* «da tenersi inderogabilmente entro e non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso».

15.0.8/12

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* e) *sostituire le parole:* «con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando la modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti» *con le seguenti:* «con possibilità per il Presidente del collegio e per il giudice relatore, di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei figli conviventi, e anche inaudita altera parte solo qualora la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento o determinare situazioni di pericolo, prevedendo, in tal caso, che l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del provvedimento sia fissata inderogabilmente entro i successivi 15 giorni».

15.0.8/13

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* e) *sopprimere le parole:* «inaudita altera parte»;

b) *alla lettera* h) *dopo le parole:* «giustificato motivo» *inserire le seguenti:* «, nei casi in cui la mancata comparizione sia a comprovati fini dilatori i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza»;

c) *alla lettera* n) *sostituire le parole:* «dinanzi al giudice» *con le seguenti:* «dinanzi la Corte d'Appello»;

d) *alla lettera* o)*, sopprimere le parole:* «anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile,»;

e) *alla lettera* s)*, sostituire le parole:* «medesimo tribunale» *con le seguenti:* «medesimo giudice»;

f) *alla lettera* aa) *le parole:* «degli articoli 158 del codice civile e» *sono sostituite dalla seguente:* «dell'articolo».

15.0.8/14

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente:*

«*e -bis)* prevedere che con l'atto introduttivo del ricorso di cui alla lettera *e)*, la parte indichi le modalità concrete di adempimento degli obblighi di cura, accudimento, educazione ed istruzione dei figli; prevedere che la coabitazione di un figlio con uno dei genitori rileva esclusivamente ai fini della residenza anagrafica e che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del giudice di motivazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale, ovvero prevedano una regolamentazione degli obblighi di cura, accudimento, educazione ed istruzione diversa da quella proposta da una delle parti; prevedere - in caso di pregiudizio grave, imminente ed irreparabile e purché ricorrano circostanze inequivoche, precise e concordanti - la possibilità per la parte di richiedere al giudice relatore l'assunzione di provvedimenti inaudita altera parte a tutela della stessa e dei figli minori che tengano conto dei loro i maggiori interessi».

15.0.8/15

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*» *, al comma 1, lettera* f) *dopo le parole:* «a pena di decadenza per le sole domande» *sostituire le parole:* «aventi ad oggetto diritti disponibili» *con le seguenti:* «diverse da quelle relative all'affidamento e al mantenimento dei minori».

15.0.8/16

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*» *, al comma 1, lettera* g) *dopo le parole:* «limitatamente alle Ipotesi di fatti sopravvenuti» *sopprimere le parole:* «ovvero di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/17

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*» *, al comma 1, lettera* g) *dopo le parole:* «per le domande di mantenimento delle parti» *inserire le seguenti:* «e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/18

Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.8, sopprimere le lettere h)*,* l)*,* o)*,* u)*,* v)*,* z) *e* cc).

15.0.8/19

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* h) *è aggiunto in fine il seguente periodo:* «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione; che le proposte del giudice siamo motivate in modo puntuale ed esaustivo rispetto a tutte le circostanze o risultanze istruttorie, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/20

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, sostituire la lettera* i) *con la seguente:*

«*i)* che il giudice relatore, nei procedimenti in cui sono formulate domande di affidamento e mantenimento dei figli minori, possa, dopo aver ascoltato le parti e i rispettivi difensori, acquisito il consenso libero delle prime, invitare la parti a svolgere un primo incontro informativo presso un mediatore familiare, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dell'11 maggio 2011 a Istanbul, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77 e delle ipotesi in cui l'adozione dei provvedimenti provvisori sia indifferibile a tutela delle parti o dei figli minori».

15.0.8/21

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* i) *le parole:* «possa» *sono soppresse e le parole:* «invitare» *sono sostituite dalle seguenti:* «inviti».

15.0.8/22

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;».

15.0.8/23

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta;».

15.0.8/24

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori familiari si applichino le tariffe professionali;».

15.0.8/25

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inseritala seguente:*

«*i -bis)* prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti;».

15.0.8/26

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei

genitori, le funzioni decisionali; prevedere altresì il divieto al ricorso alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul;».

15.0.8/27

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare;».

15.0.8/28

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva professione e che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all'esecuzione del piano genitoriale, nonché che la sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bigenitorialità con l'obiettivo di: assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale, monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie; salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori;».

15.0.8/29

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave;».

15.0.8/30

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore. L'accordo di incarico e - per le professioni sanitarie - il consenso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore;».

15.0.8/31

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo».

15.0.8/32

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni; prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco professionale dei mediatori familiari; prevedere che nell'approccio ai conflitti familiari il mediatore

familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l'esercizio congiunto della genitorialità; prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale rispetto alle parti; prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere altresì che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche infaimando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti; limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti; prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali civili ad eccezione dell'attestato di partecipazione e dell'eventuale accordo sottoscritto da entrambe le parti; prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati; prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile; prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare prima dell'udienza, qualora - nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis* del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresì che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento; prevedere che in attuazione dell'articolo 48, punto 1 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione; prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi; prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili benefici della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare; prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l'originale; prevedere che l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di mediazione familiare venga omologato dal tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile; prevedere che il tribunale di cui alla lettera precedente decida in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta; prevedere che il primo incontro informativo tra le parti e il mediatore sia sempre gratuito. Per la determinazione dei compensi per i mediatori familiari si applichino le tariffe professionali; prevedere che gli avvocati e gli altri professionisti che operino in funzione di mediatori familiari debbano applicare le tariffe professionali relative a tale ultima funzione e che gli oneri della mediazione familiare - ove non fornita gratuitamente dal servizio pubblico delle AUSL o dei comuni - vengano ripartiti tra i genitori in misura proporzionale alle rispettive capacità economiche, salvo diverso accordo tra le parti; prevedere che la coordinazione genitoriale sia un metodo di risoluzione alternativa delle controversie centrato sulle esigenze del minore, svolta da professionista qualificato, che integra la valutazione della situazione conflittuale, l'informazione circa i rischi del conflitto per le relazioni tra genitori e figli, la gestione del caso e degli operatori coinvolti, la gestione del conflitto, ricercando l'accordo tra i genitori o fornendo suggerimenti o raccomandazioni e assumendo, previo consenso dei genitori, le funzioni decisionali; prevedere altresì il divieto al ricorso alla coordinazione genitoriale nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli artt. 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul; prevedere che il coordinatore genitoriale sia un esperto qualificato con funzione mediativa, dotato di formazione specialistica in coordinazione genitoriale, che eserciti una delle seguenti professioni regolamentate di ambito sanitario o socio-giuridico: psichiatra; neuropsichiatra; psicoterapeuta; psicologo; assistente sociale avvocato; mediatore familiare; prevedere

che il coordinatore genitoriale debba osservare tutte le disposizioni di natura legale deontologica della rispettiva professione, che operi come terzo imparziale con il compito di gestire in via stragiudiziale le controversie eventualmente sorte tra i genitori di prole minorenne relativamente all'esecuzione del piano genitoriale e che la sua attività sia volta al superamento di eventuali ostacoli al corretto e sereno esercizio della bi-genitorialità con l'obiettivo di: assistere i genitori con alto livello di conflitto nell'attuazione del piano genitoriale, monitorare l'osservanza del piano genitoriale, risolvendo tempestivamente le controversie, salvaguardare e preservare una relazione sicura, sana e significativa tra il minore ed entrambi i suoi genitori; prevedere che lo svolgimento dell'attività di coordinazione genitoriale non dia luogo a responsabilità personali, salvi i casi di dolo o colpa grave; prevedere che il giudice prenda atto della volontà dei genitori di incaricare un coordinatore genitoriale nell'interesse del minore, nonché che l'accordo di incarico e per le professioni sanitarie - il consenso informato alla coordinazione genitoriale, siano essere sottoscritti dai genitori e vengano recepiti contestualmente alla nomina del coordinatore; prevedere che nel caso in cui non sia possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del coordinatore genitoriale sia posto a carico delle parti in modo proporzionale alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, salvo diverso accordo».

15.0.8/33

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dalla Nonna Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;».

15.0.8/34

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che venga istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco professionale dei mediatori familiari;».

15.0.8/35

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che nell'approccio ai conflitti familiari il mediatore familiare debba aiutare a superare la conflittualità e a favorire l'esercizio congiunto della genitorialità;».

15.0.8/36

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inseritala seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che il mediatore familiare sia terzo e imparziale rispetto alle parti;».

15.0.8/37

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che il mediatore familiare informi i genitori circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; prevedere altresì che il mediatore familiare si adoperi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possano produrre ogni forma di violenza endo-familiare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti;».

15.0.8/38

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* limitare il mediatore familiare dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti;».

15.0.8/39

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere per il mediatore familiare il segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale e che nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare possa essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziali civili ad eccezione dell'attestato di partecipazione e dell'eventuale accordo sottoscritto da entrambe le partii;».

15.0.8/40

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che il procedimento di mediazione familiare sia informale e riservato e che allo stesso possano partecipare le parti e, su accordo delle stesse, i rispettivi legali, ove nominati;».

15.0.8/41

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che le parti possano rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del distretto del tribunale competente per territorio ai sensi del codice di procedura civile;».

15.0.8/42

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i*-bis*)* prevedere che le parti partecipino ad un incontro informativo e gratuito con un mediatore familiare prima dell'udienza, qualora - nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis* del codice civile - debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori e che vengano escluse da tale obbligo le procedure congiunte e consensuali. Prevedere altresì che la successiva partecipazione alla mediazione familiare sia volontariamente scelta dalle parti e possa essere interrotta in qualsiasi momento;».

15.0.8/43

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che in attuazione dell'art. 48, punto 1 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, sia comunque vietato il ricorso alla mediazione familiare nei casi di condanna anche non definitiva o di emissione di provvedimenti cautelari civili e penali per L. fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione;».

15.0.8/44

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che il procedimento di mediazione familiare abbia formalmente inizio con la dichiarazione delle parti di voler intraprendere il percorso e abbia una durata non superiore a tre mesi;».

15.0.8/45

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che gli avvocati abbiano il dovere di informare i genitori sui possibili

benefici della mediazione familiare e che sia gli avvocati che le parti abbiano il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare;».

15.0.8/46

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, dopo la lettera* i) *è inserita la seguente:*

«*i -bis)* prevedere che i legali delle parti ove nominati siano presenti alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto, e ne sottoscrivano l'originale;».

15.0.8/47

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, sostituire la lettera* l)*, con la seguente:*

«*l)* che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso gli Organismi di mediazione riconosciuti dall'ordinamento, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;».

15.0.8/48

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, alla lettera* l) *dopo le parole:* «14 gennaio 2013 n. 4» *aggiungere le seguenti:* «e alla norma UNI 11644 del 30.08.2016 e successive modifiche».

15.0.8/49

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, dopo la lettera* m) *è inserita la seguente:*

«*m -bis)* che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto del diritto dei minori alla bigenitorialità e garantisca tempi di frequentazione adeguati con ciascuno dei genitori, assicurando al minore la possibilità di trascorrere quanto più tempo possibile con il padre e con la madre; che il giudice esponga con adeguata motivazione le ragioni per le quali intenda discostarsi dal principio generale del rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, ovvero qualora non ritenga di garantire tempi adeguati con ciascuno dei genitori;».

15.0.8/50

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* n)*, dopo le parole:* «che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti» *sostituire le parole:* «adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori» *con le seguenti:* «adotti i provvedimenti temporanei e urgenti, nei limiti delle domande delle parti, per le domande riguardanti le parti e i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e, anche d'ufficio, per le domande riguardanti i figli minorenni oppure maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/51

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* n)*, dopo le parole:* «ipoteca giudiziale» *sostituire le parole:* «disciplinando il regime della reclamabilità» *con le seguenti:* «che sono reclamabili».

15.0.8/52

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n -bis)* che indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, il figlio minore, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale

da entrambe le figure genitoriali, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità per i figli. A tal fine il giudice valuta prioritariamente la possibilità di garantire per il minore tempi adeguati compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori».

15.0.8/53

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, dopo la lettera n) *aggiungere la seguente:*

«*n -bis)* che prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter*, il giudice possa assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice possa disporre inoltre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. L'ascolto del minore deve essere svolto alla presenza del giudice che procede anche avvalendosi di un esperto da lui designato. L'ascolto deve essere videoregistrato. Le parti possono assistere in locale separato collegato mediante video e possono propone argomenti e temi di approfondimento prima o durante l'ascolto per mezzo del giudice. Sono vietate le domande manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori. In ogni caso il giudice, al fine di emettere i provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter*, deve sempre perseguire il superiore interesse del minore».

15.0.8/54

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* o)*, dopo le parole:* «possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori» *sostituire le parole:* «nonché delle vittime di violenza, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile» *con le seguenti:* «e dei figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

15.0.8/55

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* p)*, dopo le parole:* «possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti» *sopprimere le parole:* «o di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/56

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* p)*, sostituire le parole:* «e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio» *con le seguenti:* «prevedendone la reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale».

15.0.8/57

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*» *, alla lettera* p) *dopo le parole:* «forme di controllo» *aggiungere le seguenti:* « e di impugnazione immediata».

15.0.8/58

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* p) *inserire la seguente:*

«*p*-bis*)* prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"L'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della

relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/59

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art 15-*bis*», *al comma 1, lettera* q)*, dopo la parola:* «fissi» *aggiungere le seguenti:* «entro i successivi 90 giorni».

15.0.8/60

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis», alla lettera* r) *le parole:* «allegazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «indizi gravi e concordanti».

15.0.8/61

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis», alla lettera* r) *le parole:* «allegazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «principi di prova».

15.0.8/62

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, alla lettera r) *dopo le parole:* «violenza domestica o di genere» *aggiungere le seguenti:* «o quando la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

15.0.8/63

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera* r) *è aggiunta la seguente:*

«*r*-bis*)* che, qualora il giudice rilevi che le allegazioni presentate in ordine a presunte violenze di domestiche odi genere risultino non attendibili, sia tenuto a trasmetterei relativi atti alla competente procura della repubblica per ogni seguito di competenza.».

15.0.8/64

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente

«*r*-bis*)* che quando la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il giudice, su segnalazione di uno dei genitori, ovvero dei servizi sociali o del pubblico ministero, fissi udienza di comparizione con entrambi i genitori entro 10 giorni.; all'esito dell'incontro il giudice può dispone accertamenti urgenti. Nel termine massimo di 45 giorni dalla segnalazione, il giudice adotta con decreto uno o più dei provvedimenti nell'interesse del minore.».

15.0.8/65

Gaudiano

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera* u) *con la seguente*:

«*u)* riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) modificare l'articolo 403 del codice civile ridefinendo i presupposti per l'adozione del provvedimento di collocamento del minore con riferimento a situazioni indifferibili gravemente

pregiudizievoli per l'incolumità psico-fisica del minore, prevedendo un procedimento di convalida del provvedimento adottato dalla pubblica autorità, da svolgere innanzi all'autorità giudiziaria entro un termine breve, e stabilendo che all'esito del procedimento di convalida l'autorità giudiziaria adotti provvedimenti a tutela del minore;

2) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;

3) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilendo:

a) l'ordine di priorità dei provvedimenti adottabili a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità plico-fisica del minore o, in subordine, all'affidamento nell'ambito dei familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi e, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, privilegiando l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare; il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo in casi di assoluta necessità di tutela dei minori stessi; l'esplicitazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;

b) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1);

c) l'obbligo di indicazione della durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di sei mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha una durata di sei mesi;

d) un procedimento di riesame del provvedimento di affidamento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che l'avevano imposto e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della durata massima di sei mesi, ritenuti idonei per la tutela del minore, da svolgere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;

e) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;

f) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice, nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;

g) che l'ascolto del minore effettuato da esperti o altri ausiliari delegati dall'autorità giudiziaria sia documentato mediante registrazione audiovisiva, prevedendo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dal minore in assenza di registrazione audiovisiva;

4) istituire una banca di dati nazionale dei minori destinatari di provvedimenti di affidamento, degli aspiranti affidatari, degli affidatari, nonché delle case-famiglia e delle comunità di tipo familiare e degli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;

5) riordinare la disciplina sulla rappresentanza e sulla difesa tecnica del minore nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 e 403 del codice civile e di quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo i casi in cui è obbligatoria la nomina del curatore speciale del minore e del suo difensore;

6) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minori, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;

7) prevedere che, in sede di ascolto del minore nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano, le ragioni dell'eventuale rifiuto di frequentare uno dei genitori siano adeguatamente approfondite;

8) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle finzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime finzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;

9) introdurre:

a) il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

b) il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado; convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

10) prevedere che il soggetto condannato per i reati di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale possa frequentare i figli minori solo previa effettiva partecipazione ad attività di rieducazione presso un centro per persone maltrattanti nonché previa valutazione positiva sui risultati ottenuti al termine del percorso di rieducazione»;

b) *sopprimere le lettere* v) *e* z).

15.0.8/66

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *alla lettera* u) *le parole:* «alla luce della normativa sovranazionale di riferimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «anche informandole alle prassi ed alle metodologie supportate dalla letteratura scientifica internazionale maggiormente condivisa» *e dopo le parole*: «competenze;» *sono inserite le seguenti*: «prevedere l'obbligo per il consulente tecnico e gli altri ausiliari del giudice di riferire i fatti in modo circostanziato, completo ed oggettivo tenendoli nettamente separati dalle proprie opinioni; prevedere l'obbligo per il consulente tecnico di valutare il danno attuale e futuro alla salute ed al benessere psicofisico del minore e di fornire al giudice una descrizione completa della letteratura scientifica internazionale e di formulare le proprie conclusioni con specifico riguardo alle emergenze processuali ed alle circostanze allegate dalle parti».

15.0.8/67

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, lettera* u) *sopprimere le parole:* «la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relativa alle specifiche competenze».

15.0.8/68

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, lettera* u), *dopo le parole:* «la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo» *inserire le seguenti*: «a pena di nullità che al consulente tecnico non possa in alcun caso essere demandata la decisione sul regime di esercizio della responsabilità genitoriale o sui tempi di permanenza del figlio, che tutte gli accertamenti demandati al consulente tecnico avvengano nel pieno

rispetto del principio del contraddittorio, che il giudice disponga consulenza tecnica psicologica solo nei casi in cui ciò è strettamente necessario ai fini della tutela dei figli minorenni, che il consulente abbia il dovere di audio video registrare tutte le operazioni peritali, mettendo a disposizione delle parti i relativi supporti, che il consulente tecnico debba non possa acquisire autonomamente documentazione né assumere informazioni da parte di terzi, che il consulente tecnico non possa svolgere, nell'ambito dello stesso distretto, attività di consulente tecnico di parte, che tutti gli accertamenti avvengano nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nonché».

15.0.8/69

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, lettera* u) *sopprimere le parole da:* «la possibilità» *a:* «ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile».

15.0.8/70

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 1, sopprimere la lettera* v).

15.0.8/71

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis.*», *alla lettera* v), *dopo le parole:* «professionista,» *sono aggiunte le seguenti:* «con funzioni di coordinatore genitoriale,».

15.0.8/72

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*.», *dopo la lettera* v), *aggiungere la seguente:*

«*v*-bis*)* che sia prevista la facoltà per il giudice, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario per la determinazione della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo dei CTU in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze e in grado di coadiuvare il giudice per le necessarie determinazioni, per superare agevolmente il conflitto tra le parti;».

15.0.8/73

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*.», *dopo la lettera* v), *aggiungere le seguenti:*

«*v*-bis*)* che il CTU, nominato ai sensi della lettera *v)*, non possa fornire indicazioni riguardo il regime giuridico dell'affidamento né in ordine alla necessità o all'opportunità che uno o entrambi i genitori si sottopongano a percorsi con finalità trattamentali o terapeutiche, che devono rimanere limitati alla sede extragiudiziale sotto l'egida del consenso informato; che il CTU abbia facoltà di indicare alcune opzioni in ordine ai tempi di frequentazione, spettando unicamente al Giudice la scelta del dispositivo attuativo.

v-ter*)* che, nel caso in cui intervengano difficoltà e disaccordi nella fase attuativa del provvedimento giudiziario di cui all'articolo 337-*ter* codice civile, il Giudice possa invitare i genitori, ai sensi dell'articolo 337-*octies* codice civile, a rivolgersi ad un esperto di loro fiducia, per pervenire ad accordi nell'interesse dei figli e nel rispetto dei loro diritti; che, qualora dopo un tempo di sei mesi tali accordi non siano stati raggiunti, il Giudice possa emettere sanzioni penali, civili e/o amministrative nei confronti del genitore inadempiente a tutela dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti; che le risoluzioni debbano essere assunte con tempestività, affinché dette inadempienze non si radichino e non si stabilizzino.».

15.0.8/74

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*.», *dopo la lettera* v) *è aggiunta la seguente:*

«*v*-bis*)* che le relazioni fornite dai CTU siano redatte con criteri verificabili, così da ridurre il più possibile la discrezionalità dei consulenti stessi.».

15.0.8/75

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*.» *al comma 1, alla lettera* z), *sopprimere le parole:* «l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera *a)* di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario».

15.0.8/76

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 1, alla lettera* z), *sostituire le parole:* «l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera *a)* di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario» *con le seguenti:* «l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera *a)* di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento il sostegno dei servizi socio-assistenziali o sanitari alla coppia genitoriale con funzione di monitoraggio e controllo; l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera *a)* di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di accertamento, prevedendo che le indagini e gli accertamenti siano svolti, a pena di nullità e inutilizzabilità, nel contraddittorio con i genitori, le parti e gli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di grave e irreparabile pregiudizio per il minore, con facoltà dei genitori, delle parti del procedimento e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di nominare un proprio consulente di parte o un difensore che abbia il diritto di partecipare agli accertamenti, prevedendo che tutti gli atti di accertamento e di indagine avvengano nel rispetto del diritto di difesa, siano videoregistrati e che i relativi supporti siano messi nell'immediata disponibilità dei genitori, delle parti e degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore».

15.0.8/77

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*.», *dopo la lettera* z) *è aggiunta la seguente:*

«*z*-bis*)* che le relazioni redatte dai servizi sociali riportino per quanto possibile esclusivamente fatti senza darne interpretazioni e senza espone opinioni, ovvero in ogni caso distinguendo con chiarezza i fatti dalle interpretazioni e dalle opinioni degli operatori.».

15.0.8/78

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*.», *alla lettera* cc) *è inserito alla fine il seguente periodo:* «, prevedendo al contempo che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria contenenti obblighi di cooperazione tra i genitori contengano il richiamo espresso alle sanzioni di cui all'articolo 614-*bis* per il caso d'inadempimento, l'adozione di sanzioni pecuniarie proporzionate al patrimonio della parte inadempiente e forme di risarcimento punitivo proporzionate alla natura degli interessi dei figli».

15.0.8/79

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 15.0.8, dopo il capoverso «Art. 15-*bis*.», *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti nonne per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire che il presidente della sezione distrettuale sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità e il presidente della sezione circondariale sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale e che i magistrati assegnati alle sezioni distrettuali abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e quelli assegnati alle sezioni circondariali almeno la prima valutazione di professionalità;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, feline le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i princìpi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

j) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo

le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

k) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

l) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione monocratica o collegiale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Nei procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

m) stabilire che, ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

n) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)*, possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

o) stabilire che, nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

p) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)*, l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)*, della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

q) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

r) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali;

s) stabilire che il procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità;

t) stabilire che i magistrati assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;

u) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni

distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; dispone che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituente sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; dispone che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

v) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

w) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

x) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia 120 giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 180, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.».

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle

famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di

genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la

predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

15.0.9/1

Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.9, sopprimere i commi 1, 2, 5, 6 e 8.

15.0.9/2

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 333 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi"».

15.0.9/3

Gaudiano

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

«01. L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 330. - *(Limitazione della responsabilità genitoriale e decadenza)* - *1*. Il genitore che, con la propria condotta attiva od omissiva, incorre nella violazione dei doveri afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, così cagionando al figlio minorenne un pregiudizio o il pericolo concreto e attuale di un pregiudizio per la vita, l'incolumità o l'integrità psico-fisica, è limitato nell'esercizio della responsabilità stessa o ne è dichiarato decaduto, con le modalità e per il tempo strettamente necessari ad escludere o rimuovere il pregiudizio o il pericolo cagionati.

2. La condotta e il pregiudizio o il pericolo di cui al primo comma devono risultare da fatti specifici e devono essere supportati da prove o da circostanze gravi, precise e concordanti e non possono desumersi da valutazioni relative alla personalità del genitore o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

3. La violazione dei doveri genitoriali non può desumersi da valutazioni relative alla conflittualità tra i genitori né da indicatori psicologici o da atteggiamenti del minore ancorché connotati da ostilità verso uno dei genitori. Le situazioni indicate possono costituire motivo di approfondimento istruttorio."»;

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. - *(Procedimento)* - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso di uno dei genitori, di un parente del minore entro il quarto grado o del pubblico ministero.

Il pubblico ministero quando riceve una segnalazione che non ritenga immediatamente infondata o irrilevante, prima di determinarsi sulla proposizione del ricorso, convoca gli interessati e comunica loro i contenuti della segnalazione stessa, anche fornendone copia. Gli interessati possono farsi assistere da un difensore, accedere a tutti gli atti del procedimento e presentare memorie e documenti al pubblico ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano se i fatti segnalati sono oggetto di un'indagine penale o costituiscono notizia di reato.

Il tribunale, ricevuto il ricorso, nomina il curatore speciale del minore concedendo allo stesso termine per la costituzione e fissa, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine perentorio non superiore a venti giorni.

All'udienza di comparizione, il tribunale, sentito il pubblico ministero, sentite le parti, disposto l'ascolto del minore, compiuta, anche d'ufficio, ogni attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della decisione, provvede. Il provvedimento è adottato se risulta la prova delle circostanze di cui all'articolo 330.

La prova può essere costituita da dichiarazioni soltanto se rese nel contraddittorio delle parti. Quando il minore ha già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio nel procedimento penale, il relativo verbale deve essere acquisito unitamente all'audio video registrazione se esistente.

Per la partecipazione al procedimento è sempre necessaria l'assistenza tecnica.

Qualora ricorrano indizi gravi e univoci della sussistenza delle circostanze previste dall'articolo 330, primo comma, e vi sia fondato motivo di temere che, nel tempo occorrente per l'instaurazione del contraddittorio, possa determinarsi un pregiudizio grave e irreparabile per il minore, il presidente del tribunale emette un provvedimento provvisorio, in cui nomina il curatore speciale del minore e fissa, a

non più di quindici giorni dal deposito, l'udienza camerale per la comparizione delle parti e lo svolgimento dell'istruttoria. Il provvedimento è confermato, modificato o revocato dal tribunale dopo che siano state sentite le parti costituite e il pubblico ministero e siano state assunte sommarie informazioni. Decorsi venti giorni dal deposito del provvedimento presidenziale, questo perde comunque efficacia se non è confermato, modificato o revocato dal tribunale."»;

c) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando un minore si trovi in situazioni gravemente pregiudizievoli per la propria incolumità psico-fisica, l'autorità di pubblica sicurezza lo colloca senza indugio in un ambiente sicuro, fino al provvedimento del giudice, valutando in via prioritaria la collocazione presso parenti entro il quarto grado o altre persone legate affettivamente al minore, che accettino di assumerne la temporanea cura e custodia. Ove non sia possibile provvedere in tal senso, l'autorità di pubblica sicurezza colloca il minore in un contesto familiare reperito su indicazione del comune di residenza del minore stesso, con preferenza, nell'ordine per una famiglia affidataria, una casa famiglia, una comunità familiare, una comunità educativa."»;

2) *alla lettera* b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «Il curatore speciale del minore è tenuto a dichiarare qualsiasi situazione di conflitto di interessi. Non può essere nominato curatore del minore e, se nominato, deve essere sostituito chi, al momento della nomina partecipi o abbia partecipato nei tre anni anteriori alla nomina, come titolare, socio, collaboratore, consulente, o a qualunque altro titolo, all'attività di persone o enti che gestiscono strutture collocatarie di minorenni o che somministrano servizi di qualunque tipo a minorenni su incarico del giudice o dell'amministrazione. L'omessa dichiarazione di una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità è segnalata dal giudice all'ordine di appartenenza del curatore speciale nominato.»;

d) *sopprimere il comma 7.*

15.0.9/4

Maiorino, Laforgia, Matrisciano, De Lucia, Angrisani, Conzatti

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art.15-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01) all'articolo 145 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "e congiuntamente dai coniugi", sono sostituite dalle seguenti: "da almeno un coniuge" e le parole: "con provvedimento non impugnabile", sono soppresse;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Ove il disaccordo concerna il fatto che il coniuge che percepisce un reddito non cede una quota di questo al coniuge che per i lavori di cura familiare e domestica ha rinunciato al proprio reddito, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge"».

15.0.9/5

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, al capoverso«Art. 15 *bis*»*, al comma 1, lettera* a) *sopprimere le parole:* «dopo le parole: "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio" o, e».

15.0.9/6

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, lettera* b) *sopprimere le parole:* «quando è necessario».

15.0.9/7

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti, Laforgia, Lunesu, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono, Cirinnà, Fedeli, Mirabelli

All'emendamento 15.0.9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* al secondo comma dopo le parole: " l'ascolto" sono inserite le seguenti: "non delegabile"»;

b) *al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato e si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica»;

c) *alla lettera* b)*, primo capoverso, dopo le parole:* «residenza abituale» *inserire le seguenti:* «he corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, da accertare sulla base di elementi di fatto»;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore per gravi ragioni, o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi.

Il provvedimento di nomina indica gli elementi di fatto concernenti la grave e concreta inadeguatezza di ciascun genitore e l'inidoneità a rappresentare il minorenne che non possono in alcun caso essere ravvisate in patologie prive di evidenze scientifiche.

Il curatore speciale non può essere nominato quando un genitore sia vittima di una qualsiasi forma di violenza da parte dell'altro genitore."»;

e) *al comma 6, lettera* b)*, capoverso, secondo periodo, dopo le parole:* «315-*bis* del codice civile» *inserire le seguenti:* «, tenendo conto delle esigenze manifestate dal minore, anche infradodicenne capace di esprimere la propria volontà, e lo rappresenta in giudizio solo previa sua consultazione.».

15.0.9/8

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* c) *dopo le parole:* « del curatore del minore» *inserire le seguenti:* «se nominato»;

b) *al comma 1, sopprimere la lettera* d);

c) *al comma 6, lettera* b) *dopo le parole:* «gravi inadempienze» *inserire le seguenti:* «o nei casi in cui siano mutate le situazioni che ne hanno determinato la nomina».

15.0.9/9

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:*

«*e)* tutti i provvedimenti di cui al presente articolo, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi».

15.0.9/10

Valente, Cirinnà, Fedeli, Mirabelli

All'emendamento 15.0.9 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 330 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che risulti da atti specifici, comprovati e documentati";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La decadenza dalla responsabilità genitoriale non può essere mai motivata facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili".

1-*ter*. All'articolo 336-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Il minore ha diritto di essere ascoltato su tutte le questioni e le procedure che riguardano la sua sfera di interessi. Le sue esigenze e le sue opinioni devono essere tenute nella debita considerazione in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento.

Il minore infradodicenne, ove capace di discernimento, è ascoltato, in apposita udienza e a pena di nullità, dal giudice nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano".

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "L'ascolto è condotto dal giudice. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del secondo comma";

c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dell'adempimento è redatto processo verbale, nel quale è descritto il contegno del minore, ed è effettuata, a pena di nullità degli atti e dei provvedimenti successivi, registrazione audiovisiva da mettere, senza ritardo, a disposizione delle parti";

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Ove, anche al di fuori dei casi di cui al presente articolo, siano riferiti abusi o episodi di violenza domestica, subita dal minore o cui il minore abbia assistito, il giudice accerta autonomamente i fatti riferiti con pienezza di cognizione, tramite gli ordinari mezzi istruttori, valutandone l'esito secondo il proprio prudente apprezzamento a esclusiva tutela del minore, anche indipendentemente dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale per i medesimi fatti".

1-*quater*. All'articolo 337-*ter* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",tenendo conto, nel seguente ordine, della volontà del minore, se ascoltato, del suo interesse alla continuità affettiva e del suo interesse alla stabilità".

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Ove il minore abbia difficoltà nella relazione con uno dei due genitori, il giudice ne individua le cause, verificando la sussistenza di eventuali abusi o violenze, incompetenza genitoriali o comportamenti inadeguati, procedendo all'ascolto del minore ai sensi dell'articolo 336-*bis"*.

1-*quinquies*. All'articolo 337-*quater* del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, il giudice procede all'ascolto del minore secondo le modalità di cui all'articolo 336-*bis*.

Qualora siano riferiti abusi o casi di violenza, subita dal minore o cui il minore abbia assistito, ovvero nel caso di cui all'articolo 337-*ter*, terzo comma, la presenza del genitore indicato come violento o maltrattante non può essere imposta con l'uso della forza o con provvedimenti coercitivi contro la volontà del minore.

In nessun caso il giudice può fare riferimento, nella motivazione del provvedimento di cui al primo comma, a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili".

c) al secondo periodo del secondo comma, dopo la parola: "domanda", sono inserite le

seguenti: "nel rispetto delle disposizioni dei commi dal primo al quarto"».

15.0.9/11

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.»*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Dopo l'articolo 337-*octies* del codice civile, è inserito il seguente:

"Art. 337-*novies*. - *(Indagini dei servizi sociali)* - Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

15.0.9/12

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 403. - *(Allontanamento d'urgenza del minore)* - Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

15.0.9/13

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 3, ultimo capoverso, sostituire le parole:* «ricorso previsto dall'articolo 709-*ter*. codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente» *con le seguenti:* «ricorso previsto dall'articolo 709-*ter*. codice di procedura civile per la risoluzione delle controversie inerenti alla responsabilità genitoriale, quando è già pendente innanzi a sé».

15.0.9/14

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 3, ultimo capovero, sostituire le parole:* «Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento», *con le seguenti:* «Nei casi in cui viene successivamente instaurato autonomo procedimento».

15.0.9/15

Valente, Mirabelli, Cirinnà, Fedeli

All'emendamento 15.0.9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 5*;

b) *al comma 6, sopprimere la lettera* a).

15.0.9/16

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *sopprimere il comma 5.*

15.0.9/17

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 5 dopo le parole:* «anche d'ufficio,», *sono aggiunte le seguenti:* «con provvedimento immediatamente impugnabile,».

15.0.9/18

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 5 sopprimere le parole:* «esasperata conflittualità».

15.0.9/19

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 5 sostituire le parole:* «anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni», *con le seguenti:* «per gravi e comprovate ragioni».

15.0.9/20

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 6, sopprimere la lettera* b).

15.0.9/21

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*.», *al comma 6, lettera* b) *sostituire le parole:* «non impugnabile», *con le seguenti:* «immediatamente impugnabile».

15.0.9/22

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo il comma 7 inserire il seguente*:

«7-*bis.* Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr'ore successive alla sua emissione, al

presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non onorario, di conferma, modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Al procedimento si applicano le norme di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *1*. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o sia comunque dotato di una sufficiente capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa l'udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al periodo precedente, anche nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; il curatore speciale nominato per il minore; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da-parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e la vigilanza durante l'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma 4 oppure, con provvedimento del giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai

sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i. requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

8. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 6 e 7, ascolta il minore e tiene conto anche delle valutazioni dei servizi sociali.

9. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

10. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

11. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare";

c) all'articolo 9, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco dei minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dare inizio al procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità di quelli, tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. Il ricorso è notificato d'ufficio ai soggetti di cui all'articolo 8.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, a seguito delle ispezioni effettuate, a mezzo di un pubblico ministero, nelle comunità di tipo familiare. Il pubblico ministero può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Il curatore speciale del minore ha la facoltà, in ogni momento, di accedere presso le famiglie o le comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato, in forza dei provvedimenti di cui al titolo I-*bis*.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale peri minorenni del luogo di residenza del minore. L'omissione è punita con una multa fino a 1.032 euro. Alla condanna consegue l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare e di curatore speciale del minore";

d) all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:

a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;

b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;

c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;

d) fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

e) dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;

f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi sociosanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile."».

15.0.9/23

Valente, Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*ter*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ";6-*bis)* della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense";

b) all'articolo 14, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La designazione di un consulente tecnico appartenente alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 6-*bis)*, è effettuata secondo un ordine prestabilito che ne assicuri la rotazione. Della designazione è redatto processo verbale, con l'indicazione dei criteri e delle modalità utilizzati. L'irregolarità della designazione può essere eccepita dalle parti entro il ventesimo giorno successivo all'udienza di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile e, ove accertata, rende nulla la designazione stessa. Le parti hanno diritto di consultare e di trarre copia dell'albo dei consulenti appartenenti alla categoria di cui al citato articolo 13, terzo comma, numero 6-*bis)*, e dei verbali di designazione relativi ai medesimi consulenti";

c) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

-"Art. 14-*bis*. - *(Archivio delle relazioni di cui all'articolo 195 del codice di procedura civile)* - Presso la cancelleria della presidenza sono archiviate, anche in formato digitale, le relazioni trasmesse

in forma anonima ai sensi dell'articolo 195, quarto comma, del codice di procedura civile. Chiunque, per ragioni di studio o di aggiornamento professionale, può chiedere al presidente del tribunale di visionare e di trarre copia della raccolta delle citate relazioni";

d) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 6-*bis)*, possono essere iscritti nell'albo i neuropsichiatri infantili, gli psicoterapeuti dell'età evolutiva nonché i medici legali e i pediatria dotati di specifica conoscenza in materia di violenza domestica e nei confronti di minori, in possesso di master di secondo livello in psichiatria, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali e purché dimostrino di aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private"».

15.0.9/24

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) dispone il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice."».

15.0.9/25

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 8, lettera* b)*, dopo le parole*: « fuori del matrimonio» *sono inserite le seguenti*: «nonchè la redazione di un piano genitoriale che illustri luoghi abitualmente frequentati dai figli, scuola e percorso educativo del minore, eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative, frequentazioni parentali e amicali del minore, vacanze normalmente godute dal minore, indicando anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie che per quelle straordinarie, attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito secondo quanto previsto nel piano genitoriale, considerando le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;».

15.0.9/26

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*», *al comma 8, lettera* c)*, alla fine, sono aggiunte le parole:* «nonché per la modifica del piano genitoriale».

15.0.9/27

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo il comma 9 aggiungere il seguente*:

«9-*bis*. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio ha i seguenti compiti: *a)* effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati; *b)* effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno; *c)* propone gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti; *d)* predispone ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale; *e)* gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge; *f)* predispone linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo; *g)* elaborare un tariffario nazionale relativo ai

costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse; *h)* realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia; *i)* riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea; *l)* promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le linee guida di cui alla lettera *f)*, e il tariffario nazionale di cui alla lettera *g)*, sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

15.0.9/28

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art 15-*bis*», *dopo il comma 9 aggiungere il seguente*:

«9-*bis*. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il "registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie", di seguito denominato "registro". Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di minori, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.».

15.0.9/29

Valente, Mirabelli, Cirinnà, Fedeli

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovono lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.

9-*ter*. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è sostituita dalla seguente:

"n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché

di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari".

9-*quater*. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

9-*quinquies*. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria».

Conseguentemente sostituire le parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata». *con le seguenti*: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone, delle famiglie, di affidamento e ascolto del minore, in materia di esecuzione forzata nonché in materia di formazione dei magistrati, degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali».

15.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e

da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo

debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-*bis* del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-*bis* aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 242 (pom.) del 13/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (n. 261)
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Dopo brevi interventi dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*), CALIENDO (*FIBP-UDC*) e BALBONI (*FdI*), il PRESIDENTE si dichiara disposto a valutare le eventuali osservazioni - che i Gruppi dovessero fargli pervenire entro domani sera - a corredo della sua proposta per l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il PRESIDENTE - dopo aver dato conto della corrispondenza ricevuta dai proponenti, con cui hanno ritirato rispettivamente l'emendamento 5.11, gli emendamenti 1.1, 1.1 (testo 2) e 1.0.1, il sub-emendamento 7.1/2 e gli emendamenti 8.18, 8.30 e 8.0.1 - dispone degli altri subemendamenti

presentati, dopo la riapertura del termine, la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna.

La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ha dato conto di una prima valutazione dei testi, effettuata con il Ministero, riservandosi il completamento dell'esame degli emendamenti e dei subemendamenti, nella loro globalità, a quando saranno pervenuti i pareri delle Commissioni 1a e 5a; invita comunque a ritirare gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 che impattano sulle unità normative alle quali si riferiscono gli emendamenti del Governo, accettando questi ultimi come base di partenza per le proposte di modifica avanzate da tutti i Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2086

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione - in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 2086 - che è disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* curata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Preso atto della richiesta di non chiudere la discussione generale, riservandosi la senatrice D'Angelo di intervenire in altra seduta, il PRESIDENTE propone comunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 27 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 882

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita - in ordine ai contenuti del disegno di legge n. 882 - documentazione che è disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* curata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(882) ***Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta che il disegno di legge in titolo rappresenti un caso di ritardo, nella seconda lettura, di gran lunga più odioso del conclamato ritardo della Commissione sul disegno di legge n. 2005: è fermo in Commissione dal 6 novembre 2018 e solo il 28 aprile 2021 se ne è chiesta la calendarizzazione, alla quale si è provveduto il 25 maggio 2021. Invece di indulgere nel malvezzo di trarre un giudizio dalla tempistica di trattazione, invita a valutare se e in che misura vi sia un interesse pubblico da conseguire, proprio mediante un esame di merito.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per venerdì 30 luglio alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che la richiesta di approfondimento conoscitivo, avanzata dal senatore Caliendo, è stata soddisfatta reperendo la relazione governativa del 2014, che è stata messa a disposizione di tutti i senatori sul sito *intranet* condiviso "Theca".

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) richiede tempo per valutare il materiale, dal quale - secondo la RELATRICE - si potrebbero trarre anche ulteriori spunti, per i chiarimenti da richiedere al Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474) ***DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, pur essendo decorso il termine per l'espressione del parere della 5a Commissione, che non è stato mai reso, si è sinora soprasseduto dal votare gli emendamenti sul disegno di legge riguardante le malattie dei liberi professionisti: ciò in quanto si era in attesa di un cenno di disponibilità del Ministero della pubblica amministrazione, in ordine ad audizioni richieste dalla relatrice per valutare la sostenibilità amministrativa del provvedimento. Poiché riscontri definitivi alle richieste avanzate non sono pervenuti, propone ai Relatori di richiedere direttamente al Ministro della pubblica amministrazione di far intanto pervenire una nota scritta sul tema.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) richiede alla collega D'ANGELO (*M5S*) un'interlocuzione comune con il Governo anche con riferimento alla sostenibilità finanziaria, riferendosi al Ministero dell'economia e delle finanze; da ciò potrebbe scaturire, eventualmente anche mediante un comitato ristretto, la predisposizione di emendamenti condivisi volti a sormontare gli ostacoli presentatisi in Quinta Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2005) ***Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi
(2205) ***Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa*** , e delle petizioni nn. 623, 816, 819 e 873 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame congiunto è stato sospeso giovedì scorso, in attesa di acquisire le memorie scritte dei soggetti le cui audizioni non sono state più possibili. Sono sin qui pervenute 20 memorie scritte, che sono state regolarmente rese disponibili sulla pagina *internet* curata dalla Commissione e 2 memorie messe a disposizione su "Theca".

Interviene il senatore BALBONI (*FdI*), secondo cui il dibattito d'Assemblea rischia di accentuare tratti ideologici, che non aiutano a dirimere le questioni sottese ai disegni di legge in titolo. Al contrario, il livello di approfondimento che può garantire l'esame in sede referente, da parte della Commissione di merito, costituisce un modello al quale tendere. Per tale motivo, alla luce della proposta di sintesi avanzata dal Presidente nella scorsa seduta, propone che gli sia conferito mandato a riferire all'Assemblea sull'opportunità che l'esame del disegno di legge prosegua in Commissione, in luogo della calendarizzazione imposta a maggioranza in Assemblea. Il problema giuridico delicato, sotteso all'articolo 2, richiede un supplemento di istruttoria soprattutto con riferimento all'istigazione alla discriminazione; l'articolo 7 proposto dal presidente Ostellari, appare invece un punto di equilibrio condivisibile.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di pubblicistica che individua l'eziologia dell'iniziativa legislativa, poi confluita nel testo approvato dalla Camera, in un'associazione internazionale LGBT: proprio negli altri Stati occidentali, in cui questa iniziativa ha avuto successo, è possibile riscontrare (adduce in proposito esempi che si sarebbero verificati in Belgio ed in Gran Bretagna) la fondatezza delle preoccupazioni, avanzate dalla stragrande maggioranza dei soggetti auditi nel corso del mese di giugno. Non è solo l'impiego della fattispecie dell'istigazione a preoccupare: è l'istigazione alla discriminazione a difettare gravemente di qualsiasi requisito di tipicità e tassatività della fattispecie. Si unisce perciò alla richiesta del senatore Balboni.

Il PRESIDENTE avverte che è imminente l'inizio di lavori di Assemblea, che contemplano la messa all'ordine del giorno proprio dei disegni di legge in titolo: a meno di un'inammissibile contrapposizione tra deliberazioni dell'organo referente e la Conferenza dei capigruppo (che allo stato, in virtù della calendarizzazione, ha fissato un termine valido ai fini di cui all'articolo 43, comma 3, secondo periodo del Regolamento), il mandato proposto dal senatore Balboni non può essere posto ai voti.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

Art. 2

2.77/7

Balboni, Ciriani

All'emendamento 2.77, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendo la previsione all'accordo concluso in seguito alla negoziazione assistita al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 estendendo la previsione alle indennità e i costi dovuti a istituzioni arbitrali e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nelle procedure di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione di negoziazione assistita ovvero al lodo conclusivo di procedimento arbitrale amministrato da istituzioni arbitrali; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita o di arbitrato amministrato da istituzioni arbitrali; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione e alle istituzioni arbitrali di natura pubblicistica commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

2.77

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato.».

Conseguentemente all'articolo 16:

*a) al comma 1, dopo le parole «*finanza pubblica*» inserire le seguenti: «,* ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2*»;*

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo

onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*»*.

2.79/21

Durnwalder

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, sostituire le parole:* «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva»*, con le seguenti:* «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».

2.79/22

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.79, dopo le parole: «di subfornitura,» *inserire le seguenti:* «di fornitura di opera professionale, di appalto privato, di *leasing*,».

2.79/23

Balboni, Ciriani

All'emendamento 2.79, al comma 1, in calce, dopo la lettera c-*novies)*, aggiungere la seguente:

«c-*novies*-bis*)* prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.79/24

Caliendo

Al capoverso «c-*undecies)*»*, sostituire le parole:* «l'università»*, con le seguenti:* «, le università, nel rispetto della loro autonomia,».

2.79

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-*bis*) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-*ter*) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel

senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-*quater*) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-*quinquies*) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-*sexies*) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-*septies*) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-*octies*) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-*novies*) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-*decies*) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-*undecies*) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.».

2.80/5

Gaudiano, Lomuti

All'emendamento 2.80, lettera e)*, dopo le parole:* «dal proprio avvocato» *inserire seguenti:* «o dal consulente del lavoro».

2.80

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice

civile.».

2.82/9

Balboni, Ciriani

All'emendamento 2.82/9, alla lettera h-*bis*) *sostituire le parole da:* «possano» *a:* «obbligatori» *con le seguenti:* «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo agli avvocati che assistono le parti potere di autenticazione».

2.82/10

Balboni, Ciriani

All'emendamento 2.82, dopo la lettera h-*ter*) *aggiungere la seguente:*

«*h*-quater*)* prevedere gli accordi raggiunti in mediazione siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile conferendo al mediatore potere di autenticazione».

2.82

IL GOVERNO

Dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-*bis*) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-*ter*) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto».

Art. 3

3.41/19

Balboni, Ciriani

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera «c-*quater)*».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-*quinquies*» *con la seguente:* «*c*-quinquies*)* prevedere che il giudice in prima udienza, quando ritenga che la causa possa essere immediatamente decisa, anche su una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, inviti le parti a precisare le conclusioni ed avvii la causa in decisione;».

Conseguentemente, sostituire la lettera «c-*sexies*» *con la seguente:*

«*c*-sexies*)* prevedere che il giudice, in ogni caso, ferme restando quanto al contenuto le tre memorie come previste dall'attuale articolo 183, comma sesto, ove le parti ne richiedano la concessione, possa modulare i relativi termini da un massimo di ottanta fino ad un minimo di quaranta giorni complessivi, tenuto conto delle circostanze di causa;».

3.41/20

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 3.41, al comma 1, capoverso, lettera b)*, dopo la lettera* c-*sexies)*, inserire le seguenti: «*c*-sexies-*bis)* modificare la disciplina sull'ordine di esibizione delle prove alla parte di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile prevedendo che se la parte rifiuti senza giustificato motivo dì rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempia allo stesso, il giudice applichi una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ad euro ventimila devoluta a favore della Cassa Ammende;

c-sexies-*ter)* modificare la disciplina riguardante la richiesta di informazioni alla pubblica di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile, prevedendo che il giudice, quando provveda ai sensi del primo comma, fissi il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, entro il quale la pubblica amministrazione debba trasmettere le informazioni richieste o comunicare le ragioni del diniego e che la violazione

ingiustificata di tale termine comporti una sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro ventimila;».

3.41/21

Balboni, Ciriani

All'emendamento 3.41,

alla lettera c-*septies n. 2, sopprimere le parole da:* «,» *a:* «conseguenza»*;*

lettera a) *sostituire le parole da:* «fino» *a:* «udienza» *con le seguenti:* «di venti giorni»*;*

lettera b) *sostituire le parole da:* «fino» *a:* «,»» *con le seguenti:* «di ulteriori trenta giorni e di successivi venti giorni»*, sopprimere la parola:* «vi»*; dopo la parola:* «espressamente» *aggiungere le seguenti:* «a queste ultime o a entrambe»*;*

*l*ettera c) *sopprimere le parole da:* «all'» *a:* «e»*; sostituire la parola con le seguenti:* «Il termine per il deposito della sentenza decorre dall'ultimo deposito difensivo».

3.41/22

Balboni, Ciriani

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-*novies*.

3.41/23

Balboni, Ciriani

All'emendamento 3.41, sopprimere la lettera c-*undecies*.

3.41

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione a pena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del convenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-*ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-*quater*) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve a pena di

decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-*quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quater*), assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-*sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*);

c-*septies*) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

a) assegni termine perentorio fino a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) assegni termini perentori fino a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

c) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

c-*octies*) modificare l'art. 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

c-*novies*) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di "procedimento semplificato di cognizione";

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

c-*decies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

c-*undecies*) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) che l'ordinanza di cui al numero 1 sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

4) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1).»

Art. 4

4.6/1

Balboni, Ciriani

Dopo la lettera «*b)*» *aggiungere la seguente:* «c)».

4.6

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 5

5.12/5

Durnwalder

All'emendamento 5.12, alla lettera b)*, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»*, con le seguenti:* «di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.».

5.12

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.»

Art. 6

6.20/7

Balboni, Ciriani

All'emendamento 6.20, sopprimere le lettere c) *e* n).

6.20/8

Balboni, Ciriani

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera e).

6.20/9

Balboni, Ciriani

All'emendamento 6.20, sopprimere la lettera m).

6.20

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per

note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto stabilito dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in modo sintetico e specifico.».

6.0.2/4

Balboni, Ciriani

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera e) *n. 3.*

6.0.2/5

Balboni, Ciriani

All'emendamento 6.0.2, sopprimere la lettera g).

6.0.2/6

Le Relatrici

*Dopo l'articolo 6-*bis *inserire il seguente:*

«**Art. 6-*ter.***

(Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c. prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d. prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione fino ad un massimo di giorni novanta che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte;

e. prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di consentire

loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

f. operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei criteri di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del presente comma.».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.».

Conseguentemente all'articolo 16:

a) al comma 1, dopo le parole «presente legge» inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*,»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8

8.34/12

Pesco

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8» *al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera* e) *sostituire le parole:* «al momento dell'aggiudicazione, ferma restando» *con le seguenti:* «al momento del trasferimento. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Resta ferma» *e dopo le parole:* «in uno stato di buona conservazione» *inserire le seguenti:* «per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,»;

b) *alla lettera* f) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «II terzo esperimento attuato nel corso del periodo annuale è effettuato senza automatico ribasso;»

c) *alla lettera* i)*, numero 1) dopo le parole:* «per un prezzo non inferiore» *inserire le seguenti:* «al 75 per cento del»;

d) *dopo la lettera* i) *inserire la seguente:* «*i*-bis*)* prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra i 90 e i 120 giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;

e) *dopo la lettera* l) *aggiungere, in fine, la seguente:* «*l*-bis*)* prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto.».

8.34

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

d) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il

professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

g) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

h) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

i) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

l) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere

altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento».

Art. 9

9.3/4

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 9.3, comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «ai notai» *inserire la seguente:* «avvocati».

9.3/5

Le Relatrici

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) 650/2012 del Parlamento europeo de del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

b. prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera *a)* il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera *c);*

c. prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera *a),* nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1 a 6 della lettera *a)* siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-

bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d. prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e. prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti qui di seguito indicati:

1. regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2. regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (*rifusione*);
3. regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.

f. prevedere che i ricorsi di cui agli atti normativi indicati nelle lettere *a), c)* e *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti normativi;

g. prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alla lettera *a), c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla corte di Cassazione;

h. prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera, o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

9.3

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.».

Art. 10

10.17/2

Cucca

All'emendamento 10.17, sopprimere l'emendamento.

10.17

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.12/11

Cucca

All'emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» *inserire il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituirò presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine;

h) prevedere un aggiornamento degli onorari e degli emolumenti prevedendo che nei casi di accertamenti tecnici in sede civile dalla parte richiedente, l'anticipo nella misura del 50 per cento dell'onorario calcolato sul massimo delle vacazioni assegnate dal magistrato all'ausiliario.».

Conseguentemente sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti».

11.12

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai

fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.».

Art. 12

12.18/2

Balboni, Ciriani

All'emendamento 12.18, alla lettera e)*, sostituire le parole:* «della violazione» *con le parole:* «del rispetto».

12.18/3

Balboni, Ciriani

All'emendamento 12.18, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:* «*e*-bis*)* prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».

12.18

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più` idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese»;

Art. 14

14.5/6

Cucca

All'emendamento 14.5, sopprimere l'emendamento.

14.5/7

Balboni, Ciriani

All'emendamento 14.5, sostituire con il seguente: «Sopprimere l'articolo».

14.5/8

Cucca

All'emendamento 14.5, sopprimere la lettera «b-*bis*».

14.5

IL GOVERNO

AS 1662

ART. 14

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) prevedere che:

1) la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

2) con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.»

Art. 15

15.6

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.».

15.0.8/80

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* h)*, dopo le parole:* «e prevedendo»*, inserire le seguenti:* «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/81

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* i)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti.».

15.0.8/82

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* n)*, sostituire le parole:* «adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori»*, con le seguenti:* «adotti i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle loro domande e, nell'interesse dei minori o dei figli non economicamente sufficienti, anche d'ufficio,».

15.0.8/83

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* r)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile e all'articolo 736-*bis* del codice di procedura civile.».

15.0.8/84

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* t)*, sostituire le parole:* «sino alla conclusione del procedimento»*, con le seguenti:* «sino alla prima udienza di comparizione».

15.0.8/85

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* z)*, dopo le parole:* «con diritto delle parti»*, inserire le seguenti:* «e dei loro difensori».

15.0.8/86

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* dd)*, dopo le parole:* «giudizio di appello»*, inserire le seguenti:* «davanti al tribunale dei minorenni».

15.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di

procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente alle ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle

parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo,

accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.».

15.0.9/30

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:* «0.1. L'articolo 89 del codice civile è abrogato.».

15.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-*bis*

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o", e dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti: "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione;

c) al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

d) al quarto comma le parole "il minore" sono soppresse.

2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e per la sua crescita".

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni, che entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento, e lo comunica senza indugio, all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore, per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla Corte d'appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371 ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile, e dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono

confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.

4. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile le parole: "il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede".

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il giudice provvede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore o si trovano con lo stesso in conflitto di interessi".

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-*bis* del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze."

7. All'articolo 543, quarto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo della esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

8. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti: ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1.bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.";

c) al comma 3, primo periodo, le parole "nei casi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*" e sono aggiunte infine le seguenti: ", di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.".

9. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre, o dell'avo cittadini italiani".

Conseguentemente

- sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

- premettere all'articolo 1 le seguenti parole: «Capo I - Delega per la riforma del processo civile»;

- dopo l'articolo 15-*bis* aggiungere le seguenti parole: «Capo II - Misure urgenti in materia di procedimenti concernenti diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).
La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuitele dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).
L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.
Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).
L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) ***CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del***

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero".La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.
L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre " gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".
Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-*bis* e articolo 8-*ter*). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-*bis* prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-*ter* demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.
L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il PRESIDENTE ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice MAIORINO (*M5S*) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) ***Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.
Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.
Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.
L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di***

comunione legale tra i coniugi
(1490) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) ***Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice GAUDIANO (*M5S*) e con il parere favorevole del RELATORE, il PRESIDENTE fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori MIRABELLI (*PD*), Alessandra MAIORINO (*M5S*) e LOMUTI (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminare all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5a Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il PRESIDENTE unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), MIRABELLI (*PD*) e della relatrice ROSSOMANDO (*PD*). Quando però il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ed il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2086

Art. 1

1.1

Piarulli, Gaudiano, Lomuti, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

*(Introduzione dell'articolo 583-*quater*.1 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-*quater.1*

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume."».

1.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";

b) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

Evangelista, Gaudiano, D'Angelo, Piarulli, Lomuti, Maiorino, Perilli

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»

2.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

c) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";

d) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

Evangelista, Lomuti, Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater.1* e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-*ter*. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito , a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

D'Angelo, Gaudiano, Piarulli, Lomuti, Evangelista, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto del cambio di sede richiesto da un quinto dei componenti della Commissione sui disegni di legge nn. 758 e 1948.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ricorda l'esigenza di affrontare i motivi di sofferenza della gestione penitenziaria, anche riprendendo l'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano, mediante lo svolgimento dei relativi sopralluoghi.

Il PRESIDENTE replica che la programmazione dei lavori nella sessione autunnale potrà utilmente includere l'esigenza segnalata, compatibilmente con le priorità legislative che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà chiamato a dettare o confermare.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo
(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto della lettera inviata, su mandato della Commissione, alla Ministra della giustizia e della conclusione dei lavori della commissione ministeriale sulla magistratura onoraria, nonché dell'approvazione della norma di proroga in sede di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Richiede quindi al Governo quando ed in quale forma intenda depositare gli emendamenti proposti dalla commissione ministeriale.

La sottosegretaria MACINA dichiara che l'attività relativa agli emendamenti è in fase avanzata di svolgimento, ma va ancora risolto pienamente il problema delle coperture finanziarie.

Il PRESIDENTE auspica che alla ripresa dei lavori della Commissione - preventivata per il 31 agosto prossimo, allo scopo di apprestare il testo dell'Atto Senato n. 1662 per l'Assemblea - possa essere completata anche l'attività testé illustrata dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) ha segnalato l'esigenza di soprassedere alle declaratorie presidenziali fino all'arrivo del rappresentante del Gruppo Italia viva-PSI che sostituisce il senatore Cucca, si sviluppa un breve dibattito sulla tempistica della ripresa dei lavori testé annunciata dal PRESIDENTE, in cui intervengono i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e MIRABELLI (*PD*), la relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e la sottosegretaria MACINA.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia poi la richiesta della senatrice Rizzotti che - sulle riformulazioni del subemendamento 15.0.8/2, che dovessero essere depositate dalla prima firmataria - sia mantenuta anche la sua firma.

All'arrivo della senatrice Conzatti (che sostituisce il senatore Cucca), il PRESIDENTE comunica che il senatore Mirabelli ritira i seguenti emendamenti a sua prima firma: 2.46, 2.65, 6.10, 6.11, 8.6, 8.7, 10.4, 10.7, 10.9, 12.9, 15.2. Indi comunica che la senatrice Lunesu ritira la propria firma all'emendamento 15.0.8/2 a prima firma della senatrice Valente. Comunica poi che le senatrici Gaudiano, D'Angelo, Maiorino, Evangelista e Piarulli aggiungono le firme all'emendamento 1.4.
Il Presidente dichiara l'inammissibilità dei seguenti testi, che contrastano con la tecnica redazionale dei subemendamenti: 2.78/1, 2.78/2, 2.80/1, 2.80/2, 2.81/1, 5.12/2, 10.17/2, 10.17/1, 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte, 14.5/8.
Il Presidente si riserva, impregiudicate le diverse valutazioni della Presidenza del Senato, di dichiarare improponibile l'emendamento 15.0.9, in ragione della tecnica della novella che è stata prescelta dal proponente Governo e che impatta direttamente sui codici civile e di procedura civile, nonché su leggi complementari; ne consegue che la medesima riserva si applica ai relativi subemendamenti. La natura di legge di delegazione legislativa del testo proposto dal Governo ne rappresenta anche il perimetro, per cui non se ne può snaturare il contenuto aggirandone il limite con la modifica del titolo proposta nel "conseguentemente". In ogni caso, si lascia la possibilità al proponente di riformulare l'emendamento, nel senso di riversarne il contenuto in ulteriori criteri di delega per la revisione del codice di procedura civile (da aggiungere a quelli enunciati nelle restanti parti del disegno di legge).

Il Presidente dispone infine l'accantonamento dei seguenti emendamenti, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 15.0.8: 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1 (quest'ultimo segue peraltro la sorte delle improponibilità testé ipotizzate), 8.0.3, 9.0.1 e 15.3.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 AGOSTO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2353) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato lo scorso 4 agosto 2021. Nasce da un disegno di legge presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020; con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi). Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario e, successivamente, la Commissione giustizia ha licenziato il testo emendato per l'Assemblea, che lo ha approvato il 3 agosto 2021 previa apposizione della questione di fiducia su ciascuno dei suoi due articoli.
Il disegno di legge si compone infatti di 2 articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.
Quanto alla finalità di deflazione ed accelerazione del processo penale, l'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, e segnatamente: rimodula i termini di durata delle indagini preliminari in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia

di reato introduce modifiche in relazione sia ai presupposti (della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla) sia degli effetti dell'iscrizione (prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo); sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, persegue l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre i momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare, ne limita la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica (individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento) e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione; sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere), sostituisce l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una "ragionevole previsione di condanna"; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevede che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

L'articolo 1, comma 10 detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi. Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Intervenendo sul procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà poi estendere, da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del pubblico ministero per chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che, se il condannato rinuncia all'opposizione, può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta. Più in generale il provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all'imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l'accesso ai riti alternativi.

L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito; che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando però la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

L'articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla

competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di *udienza filtro*): in tale ambito il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni dall'articolo 1, comma 13. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato: ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità); ad ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto; a prevedere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede - tra l'altro - che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Finalità deflattive del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge: vi si delega il Governo ad intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni). Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall'articolo 1 commi 21 e 22 del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento. Il citato comma 21 delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l'obbligo di precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza sulle donne e violenza domestica. Il citato comma 22 delega il Governo a estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore; si prevede inoltre l'applicazione dell'istituto già nel corso delle indagini preliminari.

Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale. In particolare, l'articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l'ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione.

L'articolo 1, comma 23 prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni nella quale prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Quanto alla finalità di digitalizzazionedel processo penale e, più in generale, di impiego delle nuove tecnologie per velocizzazione e risparmio (anche muovendo dall'esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto), l'articolo 1, comma 5 reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti

quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l'impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.
L'articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audio-registrazione per documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.
A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, ai commi 18 e 19, demanda al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.
L'articolo 2, ai commi 20 e 21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.
Quanto alla finalità dimantenere elevate garanzie difensive, anche per bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento, l'articolo 1, comma 6, reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato: vi si prevede che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all'imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti.
L'articolo 1, comma 7 detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria. In mancanza, il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell'imputato; se e quando l'imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata (nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa) e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo.
L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro. L'articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa unionale in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati. Inoltre l'articolo 2, comma 14 interviene sull'articolo 123 c.p.p. per estendere l'obbligo di comunicazione - anche al difensore - delle dichiarazioni e richieste dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.
Quanto alla finalità di tutela della vittima e giustizia riparativa, l'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi ed alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.
L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. *Codice rosso*), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti - per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa.
Quanto all'istituto della prescrizione ed all'introduzione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, l'articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di: confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. *Spazzacorrotti*), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna; escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione; prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6 introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'art. 344-*bis*si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in due anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Tuttavia i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede. In particolare: per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei due anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo (non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi); per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità (in tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi); per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione (la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano motivi che giustificano la proroga).
I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci. La disposizione, inoltre, novella l'articolo 578 del codice di procedura penale in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità dell'azione. Con disposizione transitoria, è poi previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.
Quanto alla finalità di razionalizzazione del procedimento penale, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega concernenti alcuni specifici istituti processuali. In particolare, l'articolo 1, comma 14 delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17 interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività. L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi, alle persone della quali è ignota la cittadinanza, ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'attuazione della riforma del processo penale. In particolare: l'articolo 2, commi 16 e 17, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella

valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale; l'articolo 1, ai commi 26, 27 e 28, delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello.

Il PRESIDENTE propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al giorno 7 settembre 2021, alle ore 15.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Su richiesta del PRESIDENTE, la sottosegretaria MACINA enuncia gli orientamenti del Governo in ordine agli esiti dei lavori della Commissione ministeriale che si è occupata della materia in titolo: la presentazione di testi normativi seguirà una modalità compatibile con i lavori sin qui svolti dal Senato, probabilmente mediante la presentazione di uno o più emendamenti governativi al testo unificato già assunto come base per l'esame in sede referente. Essendo la tempistica influenzata dalla assoluta necessità di conferire la delega sui processi civile e penale, le prime settimane di ottobre potrebbero essere il primo periodo utile per riprendere la trattazione della questione della magistratura onoraria con i predetti interventi emendativi.

Dopo brevi interventi dei senatori BALBONI (*FdI*) e MIRABELLI (*PD*), il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del Governo e, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il PRESIDENTE richiede alle relatrici se, in ordine al complesso degli emendamenti, abbiano comunicazioni da rendere; successivamente, si passerà all'esame articolo per articolo.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) prefigura una modalità di lavoro che consentirebbe di isolare i temi più facilmente risolvibili, perché individuati dai subemendamenti proposti; invita però a rispettare la scelta di fondo operata dal Governo - in termini acceleratori delle procedure - pur tutelando il principio del contradditorio.

La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) individua nei testi del Governo due snodi critici ancora non risolti, intorno alla questione delle preclusioni processuali e della contumacia del convenuto: in una certa fase della discussione interna alla maggioranza il subemendamento 3.41/12 è apparso un punto di equilibrio accettabile, ma, al di là delle soluzioni prefigurate, deve essere chiaro che il problema in esso affrontato non può essere eluso.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) concorda con la disamina effettuata dalla relatrice Unterberger, diffidando di forme ibride di decadenza che conferirebbero al giudice un potere incontrollato in ordine alle rimessioni in termini. Quanto alla disciplina contumaciale, essa mostra la corda non soltanto a Bolzano (dove non sempre il convenuto si costituisce contestandosi talvolta la stessa nazionalità della giurisdizione ivi esercitata), ma anche in alcune regioni del Mezzogiorno (dove le difficoltà economiche nel sostenere le spese processuali possono indurre a non costituirsi in giudizio). Occorre perciò riaffermare che l'attore ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendosi dare per buoni apoditticamente i fatti non contestasti quando vi è un convenuto non costituito.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra i rischi che si corrono nell'affrontare un doppio cambiamento culturale troppo a cuor leggero. Introdurre il principio della non contestazione dei fatti enunciati dall'attore alleggerisce troppo (se non addirittura ribalta) la distribuzione dell'onere della prova risalente a secoli di cultura giuridica nazionale. Q uanto alla decadenza dalle allegazioni in un momento addirittura anteriore rispetto alla prima udienza di trattazione, una riformulazione dell'emendamento 3.41/12 citato dalla relatrice Unterberger potrebbe consentire una migliore modulazione degli effetti, assicurando al convenuto, che si costituisce in udienza, la possibilità di depositare memorie e istruttorie; il convenuto contumace, nel testo del Governo, vedrebbe negati i propri diritti a causa dell'anticipazione della *discovery* istruttoria, secondo un approccio astratto al problema che ignora come spesso il destinatario della citazione diretta sia un *quivis de populo.* Pertanto il Gruppo della Lega propone o di ammettere una memoria successiva alla prima udienza ovvero di garantire una doppia notifica (che consentirebbe di allertare ulteriormente sull'effetto decadenziale che si rischia).

Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) ha invitato ad attenersi alla fase procedurale secondo la scansione divisata dal Presidente, il senatore BALBONI (*FdI*) denuncia le criticità di sistema, ascrivibili all'errore culturale in cui versano le proposte del Governo: non si risolvono i ritardi della giustizia comprimendo i diritti dei cittadini, né conferendo al giudice un potere arbitrario (vistosamente in controtendenza rispetto alle gravissime sanzioni che incombono sulle parti). Il processo civile si basa sul principio del contradditorio, che viene capovolto quando si pretende di anticipare tutte le difese ad un momento anteriore alla prima udienza. La triade predicata dal Chiovenda (oralità, concentrazione, immediatezza) viene negata; il modello stesso del processo del lavoro non garantisce in sé il risultato, quando in assenza di risorse il sistema ammette la possibilità che i giudici rinviino il seguito dell'udienza dopo molti mesi. Si rivolge ai senatori Pillon e Caliendo, concordando sulla necessità che i fatti costitutivi della pretesa vadano provati e non possano essere dati per incontestati, in assenza del convenuto: ammonisce però a non dare per scontato l'obiettivo dell'accelerazione dei tempi, quando per conseguirlo si indica la scorciatoia della violazione dei principi della nostra antica tradizione giuridica.

Dopo brevi interventi delle relatrici UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e ROSSOMANDO (*PD*), il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) indica in due criticità gli elementi testuali che rischiano di minare l'obiettivo europeo della riduzione dei tempi dei processi. Da un lato, invece di puntare su una decadenza anteriore alla prima udienza, si dovrebbe spostare il problema sull'oggetto delle attività processuali in questione: il *thema decidendum* dovrebbe essere definito alla prima udienza, mentre il *thema probandum* potrebbe essere utilmente spostato ad un momento successivo. Occorre poi chiarire che la contumacia non è una colpa e quindi non può essere sanzionata con l'ammissione di fatti non contestati, quando vi è una parte non costituita.

Il PRESIDENTE, considerato esaurito con l'ultimo intervento lo spazio accordato ai Gruppi in ordine alle comunicazioni rese dalle relatrici, propone che si diano per illustrati gli emendamenti e che siano espressi i pareri.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,45.

Il PRESIDENTE da conto della presentazione degli emendamenti 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.79/13 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 2.79/21 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.74 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2) e 15.0.8/83 (testo 2), il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime parere contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 1.5 e 1.4.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,2.6 e 2.7.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.77/7 e 2.77/1.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.77/2, 2.77/3 e 2.77/4.

Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.77/5.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.77/6.

Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.77.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.8.

Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.9 (testo 2).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.10.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il PRESIDENTE reitera al senatore Caliendo le ragioni di inammissibilità dei subemendamenti 2.78/1 e 2.78/2; ciò non impedisce che il contenuto, laddove condiviso dalle relatrici possa confluire in una delle riformulazioni che potrebbero essere affacciate in ordine agli emendamenti accantonati.

Dopo che si è convenuto l'accantonamento dell'emendamento 2.78, la relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario agli emendamenti 2.23, 2.24 e 2.25. Su sua proposta sono poi accantonati gli emendamenti 2.79/1, 2.79/21 (testo 2), 2.79/2, 2.79/3, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/11, 2.79/12, 2.79/13 (testo 2), 2.79/14, e 2.79/15 (testo 2).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/23. Su sua proposta è poi accantonato l'emendamento 2.79/24.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/16, invitando i proponenti al ritiro.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) replica ipotizzando la presentazione di un ordine del giorno, nel quale sarebbe trasformato l'emendamento secondo le intese assunte.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/17. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79/18 e 2.79/19.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/20; indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33; in proposito, il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.79, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere a delle riformulazioni.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario agli emendamenti 2.34, 2.36 e 2.38. Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.45, 2.47 e 2.48 di contenuto identico.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.80/1 e 2.80/2 sono stati dichiarati inammissibili.

Indi, su proposta della relatrice, sono accantonati gli emendamenti 2.80/3, 2.80/5, 2.80/4 e 2.80.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.49 e 2.50. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.51 (testo 2).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.52 e 2.53. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.58.

Il PRESIDENTE reitera al proponente le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 2.81/1.

Su richiesta della relatrice ROSSOMANDO (*PD*) sono accantonati gli emendamenti 2.81/2, 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.81, 2.60, 2.82/1, 2.82/9, 2.82/2, 2.82/3 e 2.82/4 (testo 2).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/5. Indi, su sua

proposta, è accantonato l'emendamento 2.82/6.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.82/7, 2.82/8, 2.82, 2.62, 2.63 e 2.64.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.66 e 2.67. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 e 2.74 (testo 2).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.75. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.76.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'accantonamento 2.0.1 disposto nella scorsa seduta, la sottosegretaria MACINA si esprime in maniera conforme ai pareri resi dalla relatrice in ordine all'articolo 2.

Su proposta della relatrice ROSSOMANDO (*PD*) è accantonato l'emendamento 3.1. Indi la relatrice esprime parere contrario sull'emendamento 3.2; uditi i suoi orientamenti contrari, il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.3 (cui aveva aggiunto firma) ed il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 3.4.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7; quest'ultimo è ritirato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/1 e 3.41/2. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.41/19, 3.41/3, 3.41/4, 3.41/5, 3.41/6, 3.41/7, 3.41/8, 3.41/9, 3.41/10, 3.41/11, 3.41/12, 3.41/13, 3.41/20, 3.41/14 e 3.41/21.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/22, 3.41/15, 3.41/16 e 3.41/17: quest'ultimo è ritirato dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che vi aveva aggiunto firma. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41/18.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 3.41/23. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.12, in ordine al quale il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimento a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.41, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25. Indi, su sua proposta sono accantonati gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.31 e 3.32. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.33.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.37, 3.42 e 3.38. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.42, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove

dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.39 e 3.40. Indi, dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, disposto nell'ultima seduta, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.3.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri testé espressi dalla relatrice sugli emendamenti all'articolo 3.

Su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6/1. Dopo che su sua proposta, è stato accantonato l'emendamento 4.6, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 4.5.

Dopo che su proposta della relatrice è stato accantonato l'emendamento 4.0.1, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 5.6 e 5.7.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.12/1.
Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'inammissibilità dell'emendamento 5.12/2, su proposta della relatrice, è accantonato l'emendamento 5.12/5.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.12/3 e 5.12/4. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 5.12.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10 e 5.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/1. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/7 e 6.20/2.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/8. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/3 e (a seguito di una richiesta del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) 6.20/4.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.20/5, 6.20/6 e 6.20/9. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.20.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.2. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 6.20, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere all'emendamento 6.2 ad una riformulazione.
La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18. Indi, su sua proposta, previa richiesta del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) è accantonato l'emendamento 6.19.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.2/4, 6.0.2/1 e 6.0.2/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.2/3. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1/1 e 7.1/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 7.1.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/1, 8.34/2 e 8.34/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.34/4.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 8.34/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/6 e 8.34/7.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/12, 8.34/8, 8.34/9 e 8.34/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/11 e 8.34.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8 e 8.9. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 8.34, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una o più riformulazioni.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 8.19. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.20.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26 e 8.27. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.28, 8.29 e 8.31.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.32, 8.33 e 8.0.2. Dopo che il presidente ha ricordato che l'emendamento 8.0.3 è staato da lui accantonato nella scorsa seduta, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla realtrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3/1, 9.3/2 e 9.3/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 9.3/3, 9.3/5, 9.3, 9.2 e 9.0.1. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 9.3, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere sull'emendamento 9.2 ad una

riformulazione.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 9.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato le inammissibilità pronunciato sugli emendamenti 10.17/2 e 10.17/1, su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.12/1, 11.12/2, 11.12/3 e 11.12/4. Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.12/5.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.12/6. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12/10, 11.12/11 e 11.12.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.3. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.4 e 11.5. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.6. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.1. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.18/1, 12.18/2 e 12.18/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.18.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.10 e 12.11.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.12. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.19/1.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.19/2, 12.19/3 e 12.19/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.19/5, 12.19 e 12.13.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.14, 12.15 e 12.16.

Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.17 e 12.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su proposta della relatrice ROSSOMANDO (*PD*) sono accantonati gli emendamenti 13.2 e 13.3 (in questo caso su impulso del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*)).

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.5 e 13.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Su proposta della relatrice ROSSOMANDO (*PD*) sono accantonati gli emendamenti 14.1 (su impulso della senatrice GAUDIANO (*M5S*), 14.2 (su impulso di PILLON), 14.3 e 14.4.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato le inammissibilità dichiarate nella scorsa seduta sugli emendamenti 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte e 14.5/8, su proposta della relatrice è accantonato l'emendamento 14.5/1 seconda parte.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/2. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 14.5/3 e 14.5/4.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/5. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 14.5.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 1° settembre alle ore 10, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana convocata alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

Art. 2

2.9 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*«*a-*bis*) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.*»*.

2.9

Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste da leggi speciali e dalle autorità; escludere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria di contratti finanziari bancari assicurativi».

2.79/21 (testo 2)

Durnwalder

Alla lettera c), *primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.»

2.79/21

Durnwalder

All'emendamento 2.79, alla lettera c)*, sostituire le parole:* «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva»*, con le seguenti:* «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».

2.79/13 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies*) con la seguente:*

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;».

2.79/13

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-*quinquies*) *con la seguente:*

«*c*-quinquies*)* prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo;».

2.79/15 (testo 2)

Conzatti

Alla lettera c-octies)*, dopo le parole* «teorici e pratici» *aggiungere le seguenti* «e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico».

Alla lettera c-undecies)*, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».

2.79/15

Conzatti

All'emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Alla lettera* c-*octies*)*, dopo le parole:* «aumentando la durata della stessa»*, sono aggiunte le seguenti:* « prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori»;

2. *Alla lettera* c-*undecies*)*, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Si intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».

2.51 (testo 2)

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;»

2.51

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al settore pubblico, al fine di agevolare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette amministrazioni sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e contabile per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, quando il contenuto dell'accordo raggiunto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di casi di dolo o colpa grave, e di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione dell'accordo; prevedere, inoltre, l'obbligatorietà della partecipazione personale delle parti in mediazione o tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia:»

2.81/3 (testo 2)

Cucca

*All'emendamento, sostituire le parole «*e sopprimere il numero 4)*» con le seguenti:*

*«*4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;*».*

2.81/3

Cucca

All'emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/5 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», *con le seguenti*: «4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione.»

2.81/5

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)»*, con le seguenti:* «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».

2.82/4 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.82, lettera h-bis*), sopprimere le parole*: «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».

2.82/4

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* h-*bis*) *sopprimere le parole:* «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».

b) *dopo la lettera* h-ter*, inserire la seguente:*

«*h*-quater*)* prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici».

2.74 (testo 2)

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque

mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;»

2.74

Tiraboschi

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell'attività dei magistrati rientri anche il numero delle cause demandate in mediazione che si sono concluse positivamente.»

Art. 15

15.0.8/80 (testo 2)

Bressa

Al capoverso «Art. 15-bis*», comma 1, alla lettera h), dopo le parole "e prevedendo", inserire le seguenti:* «in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza e».

15.0.8/80

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* h)*, dopo le parole:* «e prevedendo»*, inserire le seguenti:* «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/83 (testo 2)

Bressa

Al capoverso «Art. 15-bis*», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche quando la convivenza è già cessata.»

15.0.8/83

Bressa

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-*bis*»*, comma 1, alla lettera* r)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile e all'articolo 736-*bis* del codice di procedura civile.».

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 247 (pom.) del 01/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Previa verifica del numero legale, con l'astensione dichiarata dal senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge l'emendamento 1.2.
Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge altresì l'emendamento 1.3.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge l'emendamento 2.2.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3 e, stante il parere negativo espresso ieri da relatrice e Governo, lo ritira.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.4.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) aggiunge firma all'emendamento 2.5 e, stante il parere contrario espresso ieri da relatrice e Governo, lo ritira.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) aggiunge firma all'emendamento 2.77/2; indi, ottenute spiegazioni

dalla relatrice ROSSOMANDO (*PD*) sul parere contrario espresso ieri, lo ritira.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.77/3.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.77/4.

L'emendamento 2.77/6 decade per assenza della proponente, dopo interventi dei senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e MIRABELLI (*PD*).

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.8.

Con voto favorevole del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge l'emendamento 2.10.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.23.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 2.24.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.25.

Con voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge l'emendamento 2.79/23.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'accoglimento dell'invito a ritirare l'emendamento 2.79/16, a condizione di poterlo trasformare in un ordine del giorno.

Con questo presupposto, l'emendamento è accantonato.

Il senatore BALBONI (*FdI*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.79/17, lamentando il ricorso alla giustizia privata mediante l'obbligatorietà che, di fatto, nega il diritto conferito a tutti i cittadini dall'articolo 24 della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) dichiara la propria astensione, evidenziando che la misura denunciata ha un orizzonte temporale limitato.

L'emendamento 2.79/17 è quindi respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) aggiunge firma all'emendamento 2.79/20 e, in considerazioni dei pareri contrari espressi ieri da relatrice e Governo, lo ritira.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.34. Indi decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.36 e 2.38.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.45. Indi decade per assenza dei proponenti l'emendamento 2.47, mentre il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.48.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore BALBONI (*FdI*), motiva l'inammissibilità già dichiarata in ordine ai subemendamenti 2.80/1 e 2.80/2: la relativa declaratoria è originata dalla necessità di tenere fermo il deliberato del 16 giugno 2021, con cui la Commissione prescriveva la possibilità di proporre soltanto iniziative nella forma di subemendamenti agli emendamenti del Governo; i due subemendamenti citati, invece, trasformano la natura stessa dell'emendamento del Governo, creando in realtà un nuovo emendamento, per il quale il termine era già decorso il 16 aprile

2021.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 2.49, mentre decade per assenza dei proponenti l'emendamento 2.50.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.52, così come il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 2.53.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto l'emendamento 2.58.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.82/9, precedentemente accantonato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.82/5.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto dalla Commissione l'emendamento 2.82/10.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge firma all'emendamento 2.66 e, stanti i pareri contrari espressi da relatrice e Governo nella seduta di ieri, lo ritira.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.67.

Il senatore BALBONI (*FdI*) aggiunge firma all'emendamento 2.75, dichiarando voto favorevole.

Con il voto favorevole del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), l'emendamento 2.75 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 3.2 è respinto dalla Commissione.

Decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.5 e 3.6, è respinto dalla Commissione l'emendamento 3.41/1, sul quale il senatore BALBONI (*FdI*) aveva annunciato voto favorevole.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto anche l'emendamento 3.41/2.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) annuncia il ritiro dell'emendamento 3.41/20, precedentemente accantonato.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 3.41/22, 3.41/15, 3.41/16, 3.41/23 e 3.8.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.9, i senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 3.13 e 3.15. Indi, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto l'emendamento 3.14.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 3.16, mentre decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.17 e 3.18.

La Commissione respinge l'emendamento 3.19, al quale avevano dichiarato voto favorevole i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e BALBONI (*FdI*), nonché, a titolo personale PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

Decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.20, 3.21 e 3.22. Indi, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) e l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), è respinto l'emendamento 3.23.

Decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.24, l'emendamento 3.25 è ritirato dal senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*).

Decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 3.31, la senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritira l'emendamento 3.32.

Decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.34 e 3.35, il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.36.

Il senatore BALBONI (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.39, preannunciato il proprio voto favorevole. Dopo che anche il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ha aggiunto firma ed il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ha espresso l'intenzione di astenersi, non facendosi osservazioni si conviene di accantonare l'emendamento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.40, nonché l'emendamento 3.0.3.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 4.3, mentre decade per assenza dei proponenti l'emendamento 4.4.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto dalla Commissione l'emendamento 4.6/1.

Decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.5, 5.1 e 5.2, con il voto favorevole dei senatori BALBONI (*FdI*) e DAL MAS (*FIBP-UDC*) è respinto a maggioranza dalla Commissione l'emendamento 5.3.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.4; indi la senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio l'emendamento 5.5 e lo ritira.

I senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e DAL MAS (*FIBP-UDC*) aggiungono firma all'emendamento 5.12/1 che, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 5.12/3, seguito dal senatore CUCCA (*IV-PSI*) che ritira l'emendamento 5.12/4.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto l'emendamento 5.8. Indi i senatori LOMUTI (*M5S*), DAL MAS (*FIBP-UDC*) e Felicia GAUDIANO (*M5S*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.0.1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto l'emendamento 6.20/1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è poi respinto anche l'emendamento 6.20/8.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 6.20/6, mentre col voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto l'emendamento 6.20/5; ad un rilievo del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), il PRESIDENTE replica assicurando che l'eventuale votazione del testo attuale dell'emendamento 6.20/4 non potrà avvenire per parti separate.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto l'emendamento 6.20/9.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 6.1; indi il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 6.5, la Commissione respinge l'emendamento 6.6 con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*).

Decadono poi per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9, 6.12 e 6.13.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.14; indi decade per assenza dei proponenti l'emendamento 6.15.

Ritirato dalla proponente l'emendamento 6.16, è fatto proprio dal senatore BALBONI (*FdI*): con il suo voto favorevole è respinto dalla Commissione. Decadono poi per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.17 e 6.18.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto l'emendamento 6.0.2/4; indi la senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 6.0.2/1.

La Commissione, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), respinge poi l'emendamento 6.0.2/5.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) richiede la possibilità di argomentare il suo voto favorevole all'emendamento 6.0.2/3.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*), pur mantenendo il parere contrario, non si oppone al suo accantonamento.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 6.0.2/3 è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.1/1, così come il senatore LOMUTI (*M5S*) ritira l'emendamento 7.1/3.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.0.1 e la senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 7.0.2.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 8.34/1, così come il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 8.34/2.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 8.34/3.

Il senatore LOMUTI (*M5S*) ritira l'emendamento 8.34/5.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) propone di accantonare l'emendamento 8.34/12, in considerazione della possibilità di una riformulazione che superi il parere contrario.

Non facendosi osservazioni la proposta di accantonamento risulta accolta.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 8.34/8, seguito dal senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) che ritira l'emendamento 8.34/9.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta un'incongruità nelle motivazioni informalmente fattegli pervenire a sostegno del parere contrario del Governo sull'emendamento 8.34/10.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) illustra le finalità - nel testo del Governo - di garanzia delle parti deboli del procedimento, nonché di agevolazione del controllo di legalità, che inducono a non accogliere la proposta contenuta nell'emendamento.

La sottosegretaria MACINA dichiara che prevalgono le motivazioni oralmente espresse in seduta dalla relatrice, rispetto a qualsiasi altra fonte informale.

Con il voto favorevole del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 8.34/10 è respinto dalla Commissione.

La senatrice D'ANGELO ritira l'emendamento 8.1; indi, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto dalla Commissione l'emendamento 8.2.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di riformulare l'emendamento 8.3 in un nuovo testo e ne richiede, nel frattempo, l'accantonamento.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 8.3 rimane accantonato.

Dopo che l'emendamento 8.4 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti, il senatore CUCCA (*IV-PSI*) insiste sull'emendamento 8.5, volto a rimediare al disservizio per il quale i conti correnti restano pignorati perché l'istituto di credito non riceve comunicazione in ordine alle iscrizioni al ruolo.

Dopo che il sottosegretario MACINA ha ipotizzato una riformulazione che in altro emendamento novellerebbe l'articolo 543 del codice di procedura civile, il PRESIDENTE rammenta la preferenza per una tecnica redazionale conforme a quanto l'articolo 76 della Costituzione prescrive per le deleghe legislative.

Su invito del senatore MIRABELLI (*PD*) e fermo restando il parere contrario della relatrice ROSSOMANDO (*PD*), la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.5.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 8.8.

Su richiesta del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), che preannuncia la sua riformulazione in testo 2, l'emendamento 8.9 viene accantonato.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) la Commissione respinge l'emendamento 8.19.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.21 e 8.22, sui quali il senatore BALBONI (*FdI*) aveva dichiarato voto favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 8.23.

Con il voto favorevole del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e le astensioni dei senatori PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 8.24.

Con il voto favorevole il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), quello contrario del senatore BALBONI (*FdI*) e l'astensione del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 8.25 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 8.26. Indi, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 8.27 è respinto dalla Commissione.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 8.32, seguita dal senatore MIRABELLI (*PD*) che ritira l'emendamento 8.33; indi decade per assenza dei proponenti l'emendamento 8.0.2.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 9.1, seguito dalla senatrice EVANGELISTA (*M5S*) che ritira l'emendamento 9.3/1.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.3/2, seguito dal senatore MIRABELLI (*PD*) che ritira l'emendamento 9.3/4.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 10.3, nonché ritira il proprio emendamento 10.5.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 10.6; indi, con il voto favorevole del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto dalla Commissione l'emendamento 10.8.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 10.10, seguita dal senatore CUCCA (*IV-PSI*) che ritira gli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 11.1.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 11.2; indi il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) - ritenendosi soddisfatto dall'assicurazione della relatrice che la proposta contenuta nell'emendamento avrebbe giovato all'accelerazione dei tempi nella risposta al desiderio di giustizia dei cittadini - ritira l'emendamento 11.12/1.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice EVANGELISTA (*M5S*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.12/2 e 11.12/3.

Con il voto favorevole del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto dalla Commissione l'emendamento 11.12/4.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 11.12/6.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 11.3.

Su richiesta del senatore MIRABELLI (*PD*) e con il consenso della relatrice ROSSOMANDO (*PD*), non facendosi osservazioni l'emendamento 11.6 resta accantonato.

L'emendamento 12.1 decade per assenza dei proponenti; indi la senatrice MAIORINO (*M5S*) ritira

l'emendamento 12.18/1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) la Commissione respinge l'emendamento 12.18/2.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) la Commissione respinge altresì l'emendamento 12.18/3.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 12.5.

Dopo che è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 12.12, il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio e ritira l'emendamento 12.19/2.

Stante l'accantonamento dell'emendamento 12.19/5, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esige parità di trattamento per gli emendamenti 12.19/4 e 12.19/3. Pur essendo opinabile la richiesta in ordine a quest'ultimo emendamento, la Presidenza non obietta, stante l'assenso della relatrice ROSSOMANDO (*PD*). Non facendosi ulteriori osservazioni, quindi, gli emendamenti 12.19/3 e 12.19/4 restano accantonati.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) ritira l'emendamento 12.14, mentre decade per assenza dei proponenti l'emendamento 12.15. Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 12.16.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) ritira l'emendamento 13.1, mentre decade per assenza dei proponenti l'emendamento 13.4.

Con il voto favorevole del senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) è respinto l'emendamento 13.5.

L'emendamento 13.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira l'emendamento 14.5/2.

Su richiesta del senatore CUCCA (*IV-PSI*) e senza che la relatrice ROSSOMANDO (*PD*) si opponga (pur mantenendo il parere negativo già espresso), si conviene l'accantonamento dell'emendamento 14.5/5.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 2 settembre alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 07/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2353) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione di circa 1824 emendamenti e quattro ordini del giorno. Ricorda che sarà necessario predisporre il fascicolo degli emendamenti e trasmetterlo alle Commissioni competenti per rendere il parere previsto dal regolamento. Pertanto trattazione è rinviata.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*** , e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° settembre.

Il presidente OSTELLARI dà conto della presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti, G/1662/1/2 già 2.77/4, G/1662/2/2 già 2.79/7, G/1662/3/2 già 2.79/10, G/1662/4/2 già 2.30, G/1662/5/2 già 2.40, G/1662/6/2 già 2.77/6, G/1662/7/2 già 2.77/5, G/1662/8/2 già 2.79/2, G/1662/9/2 già 2.79/8, G/1662/10/2 già 2.79/9, G/1662/11/2 già 2.79/11, G/1662/12/2 già 2.79/14, G/1662/13/2 già 2.79/16, G/1662/14/2 già 2.82/6, G/1662/15/2 già 2.21, G/1662/16/2 già 2.33, G/1662/17/2 già 2.73, 2.62 testo 2, 2.82/1 testo 2, 3.12 testo 2, 3.41/18 testo 2, 3.0.1 testo 2, 3.41/6 testo 2, 4.2 testo 2,

8.9 testo 2, 8.34/4 testo 2, 8.34/6 testo 2, 8.34/11 testo 2, 8.34/12 testo 2, 12.2 testo 2, 12.10, testo 2, 14.5/1 testo 2, 15.0.8/65 testo 2, 15.0.8/5 testo 2, 15.0.8/9 testo 2, 15.0.8/10 testo 2, 15.0.8/14 testo 2, 15.0.8/19 testo 2, 15.0.8/21 testo 2, 15.0.8/26 testo 2, 15.0.8/27 testo 2, 15.0.8/33 testo 2, 15.0.8/49 testo 2, 15.0.8/53 testo 2, 15.0.8/57 testo 2, 15.0.8/58 testo 2, 15.0.8/64 testo 2, 15.0.8/71 testo 2, 15.0.8/77 testo 2, 15.0.9/24 testo 2, 12.0.1 testo 2, 12.19/1 testo 2, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che si compone di 6 articoli ed è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva 2019/713/UE, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020. Su di esso le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 14 settembre 2021 (come si dirà più ampiamente in seguito il Governo ha tempo fino all'8 novembre per esercitare la delega).
La direttiva (UE) 2019/713, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, si propone di predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.
Il campo d'applicazione della Direttiva riguarda non solo i mezzi di pagamento diversi dai contanti tradizionali (es. carte di credito, assegni) ma anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari. Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive infatti l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/4113/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l'armonizzazione della disciplina nel diritto degli Stati membri.
La Direttiva 2019/713/UE è inserita - come accennato - al n. 10 dell'allegato alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e dunque, in base all'articolo 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.
Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato trasmesso alle Camere il 3 agosto 2021). Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012 gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi possono essere emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine

fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi.
Passando al merito del provvedimento lo schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli.
L'articolo 1, per delineare il campo d'applicazione dell'intervento normativo, introduce alcune definizioni, mutuandole dalla Direttiva 2019/713/UE. In particolare, per strumento di pagamento diverso dai contantisi dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un dispositivo, oggetto o record protetto quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma. Con mezzo di scambio digitaledovrà intendersi qualsiasi moneta elettronica, come definita all'articolo 1, comma 2, lett. h-*ter*) del decreto legislativo n. 385 del 1993, e la valuta digitale. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
L'articolo 2 modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-*ter* e 640-*ter* e inserendo il nuovo articolo 493-*quater*. In particolare, la lett. a) modifica la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all'articolo 493-*ter* del codice penale, per estenderne il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le due ipotesi di reato previste dal primo comma dell'articolo 493-ter, estese nella loro applicazione a tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti, danno attuazione all'articolo 3 della Direttiva che impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o falsificato. Anche la pena prevista dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) è conforme a quanto previsto dalla Direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, *ex* articolo 9, par. 2). La lettera b) introduce nel codice penale il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il nuovo articolo 493-*quater* del codice penale punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto dall'articolo 493-*ter* del codice penale, in caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici. Infine, la lettera c) novella il reato di frode informatica per prevedere una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale.
L'articolo 3 integra il catalogo dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di introdurre, in relazione alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, la responsabilità amministrativa degli enti. Con il nuovo articolo 25-*octies*.1 del decreto legislativo (inserito subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-*octies*, e prima dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-*novies*), il Governo dà attuazione all'articolo 10 della Direttiva prevedendo (comma 1): per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, cui all'articolo 493-*ter* del codice penale, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete dall'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 231/2001); per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-quater c.p. e di frode informatica aggravata, di cui all'articolo 640-*ter*, secondo comma, codice penale, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001). L'articolo 25-*octies*.1 prevede inoltre, al comma 2, in caso di condanna l'applicazione all'ente anche delle sanzioni interdittive. Si tratta, in base all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L'articolo 4 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 18 della Direttiva, relativo agli obblighi di elaborazione di dati statistici da inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di relazione alle altre istituzioni europee previsti dall'articolo 21 della Direttiva. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto operativo nazionale.
L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 14 della Direttiva, relativo allo scambio di informazioni, individua nella Direzione centrale della polizia criminale (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia - Sala Operativa Internazionale) il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni relative ai reati oggetto della Direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente.
Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (n. 275)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il presente intervento normativo che attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di "reati gravi" (come individuati dall' allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794) nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l'accesso alle informazioni *"in materia di contrasto"* per lo svolgimento delle proprie attività.
Tale osmosi informativa deve avvenire attraverso appositi meccanismi di interscambio, nel pieno

rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti eurounitari, e nell'osservanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate dalla direttiva stessa.

Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi *"registri centralizzati dei conti bancari",* già istituiti ai sensi dell'articolo *32-bis* della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In proposito, l'atto unionale in argomento, al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni, sottolinea l'opportunità che *"gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere informazioni alle FIU",* tenendo conto *"della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo"* (considerando (9)).

Lo schema di decreto legislativo in commento si compone di quindici articoli.

L'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, ossia l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, e, al comma 2, ne definisce l'ambito applicativo, precisando che il decreto delegato si applica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge senza apportarvi modifiche, e non pregiudica gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea (in quanto compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva stessa) ovvero gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 2 reca le norme di carattere definitorio, tra le quali quelle afferenti alle seguenti locuzioni:

- *"registro nazionale centralizzato dei, conti bancari"* (comma 1, lettera a)), identificabile, nell'ordinamento nazionale, nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- *"informazioni finanziarie"* (comma 1; lettera c)) e *"analisi finanziarie"* (comma1, lettera d)), per le quali sono state riprodotte le definizioni recate dalla direttiva all'articolo 2, rispettivamente, n. 5) e n. 11);
- *"informazioni in materia di contrasto"* (comma 1, lettera g)), intendendosi per tali le informazioni o i dati già detenuti dalle *"autorità competenti"* di cui ai successivi articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati, quali, ad esempio, quelli rilevabili dalle banche dati in uso a tali autorità, sia per finalità di polizia (come la banca dati SDI), che per altre finalità. Tali dati saranno comunicati dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 nei casi in cui la UIF non possa accedervi direttamente ai sensi delle disposizioni vigenti. Sul punto, la direttiva, all'articolo 2, n. 6), definisce le *"informazioni in materia di contrasto",* comprendendovi anche le informazioni rilevabili dai casellari giudiziari, quelle su indagini, sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische.

Tale locuzione è poi utilizzata, nel testo della direttiva, esclusivamente all'articolo 8, per indicare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire tempestivamente, caso per caso, a richiesta della FIU nazionale.

Ne consegue che la definizione di *"informazioni in materia di contrasto"* di cui al comma 1**,** lettera g), comprende tutte le informazioni indicate anche in via esemplificativa dalla direttiva. In proposito, tenuto conto che la UIF, in forza delle disposizioni elencate in relazione all'articolò 7 del presente schema di decreto, già accede a talune delle suddette informazioni, nell'articolato non è stata riprodotta l'esemplificazione propostadalla direttiva, onde evitare richieste su informazioni già accessibili alla predetta Unità, la quale - quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie finzioni e fatte salve le norme sul segreto delle indagini - potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia-valutaria e alla DIA,

caso per caso, dette informazioni quando non altrimenti alla stessa accessibili.
Per quanto riguarda le definizioni di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo, sono state riprodotte quelle contenute nelle disposizioni unionali richiamate nella direttiva in recepimento, con la specificazione che queste valgono ai fini dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri. Con particolare riferimento alla definizione di riciclaggio di cui al comma 1, lettera h) - che riproduce quella contenuta nell'articolo 3 della Direttiva (UE) 2018/1673, in fase di recepimento - la stessa ricomprende tutte le condotte riconducibili ai cd. "reati di riciclaggio", già presenti, anche se con diversa denominazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano (ad esempio il delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale).
L'articolo 3,al comma 1,designa le *"autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari"* nell'osservanza della citata norma di delega, la quale individua quali *"autorità competenti"* l'Ufficio ARO istituito presso il Ministero dell'interno nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269/2000. In proposito, la previsione in parola riproduce l'elenco delle autorità riportato nelle anzidette disposizioni regolamentari. Al riguardo, si ricorda che la delega da parte del pubblico ministero agli ufficiali di polizia giudiziaria può essere rilasciata anche oralmente.
Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che - fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dal presente decreto - l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce - nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria - il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 285)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo che si compone di 6 articoli ed è volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva 2016/343/UE, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 1, della legge di delegazione europea 2019-2020. Su di esso la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021(il termine di esercizio della delega è previsto per l'8

novembre 2021).

Prima di procedere alla puntuale disamina dello schema ritengo necessario illustrare il contenuto della recependa direttiva.

La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito (articoli 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga). Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa. L'articolo 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'articolo 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese. La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio. Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13). Tale direttiva doveva essere recepita entro il termine del 1° aprile 2018.

Nella scorsa legislatura, nella legge n. 163 del 2017, il Parlamento aveva inserito una delega per l'attuazione di questa direttiva; la delega non era stata tuttavia esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea.

Lo schema in esame è adottato in attuazione della delega inserita nella legge di delegazione europea 2019-2020. La Direttiva 2016/343/UE risulta inserita al n. 1 dell'allegato A della suddetta legge. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In

particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni il 6 agosto 2021). Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro l'8 novembre 2021).

Con riguardo al merito del provvedimento l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni "integrative" volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della Direttiva 2016/343.

Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla Direttiva, la Relazione illustrativa che accompagna lo schema chiarisce che «al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario». In particolare, sempre la relazione illustrativa dello schema afferma che «per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato/imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che - conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 - abbia «per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».

L'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole", prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta: il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2); l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4); il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (comma 5).

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la

diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'articolo 329 del codice di procedura penale dal successivo articolo 4); il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva. Inoltre, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, il comma 2 dell'articolo 3 inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale; in particolare, la lettera a) inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-*bis*, rubricato "*Garanzia della presunzione di innocenza*". In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa; negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento; se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza; in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP; avverso il decreto, che è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio. La lettera b) novella l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La modifica sembra collegarsi alla previsione dell'articolo 4, par. 3, della Direttiva, ai sensi del quale «l'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia *strettamente necessario* per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico». La lettera c), infine, interviene sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della Direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla Direttiva, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di trasmetterle, tra gli altri, dati relativi a: numero e esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame; numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti; numero dei procedimenti per rescissione del giudicato. Si ricorda

che in base all'articolo 629-*bis* del codice di procedura penale, il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 16 settembre 2021.
Come si precisa anche nella relazione illustrativa, la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale "è ancor più attuale alla luce della avvenuta **comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una** procedura di infrazione n. 2021/0055 ***ex* articolo 258 T.F.U.E. (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta ".**
Passando al merito dell'atto, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale.
In particolare la lettera a) del comma 1 - in attuazione dell'articolo 10 della direttiva in tema di giurisdizione sui reati di riciclaggio- modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto comma dell'articolo 9 l'esclusione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa per i delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320, 321) e traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*). Lo schema in esame modifica il quarto comma inserendo fra i reati per i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ricettazione) e 648-*ter*.l (Autoriciclaggio).
La lettera c) - in attuazione degli articoli 3 (che individua le condotte che devono essere punite come reato dagli Stati membri) e 6 (che prevede le circostanze aggravanti dei reati di riciclaggio) della direttiva - modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. Lo schema introduce nell'articolo 648 del codice penale due nuovi commi: il primo (nuovo secondo comma dell'articolo 648) prevede l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; il secondo (nuovo terzo comma dell'articolo 648) stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Ancora lo schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa, è motivata da ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Si prevede all'uopo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione. Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica: la pena della reclusione sino a sei anni e della

multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto; la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
E' conseguentemente modificato (lettera b) nell'articolo 240-*bis* del codice penale relativo ai casi di confisca (si veda l'articolo 9 della direttiva) il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 del codice penale con quello al comma quarto del medesimo articolo.
La lettera d) modifica l'articolo 648-*bis* del codice penale che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio.
La lettera e) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-*ter* del codice penale inserendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. E' inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-*ter*.
La lettera f), infine, modifica l'articolo 648-*ter*.1., in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti "non colposi" contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminuente di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); apportando una modifica di coordinamento al terzo comma.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

G/1662/1/2 (già 2.77/4)

Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi in caso di successo della mediazione - di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in fase di attuazione della citata disposizione, che il riconoscimento del credito di imposta sia commisurato al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.

G/1662/2/2 (già em. 2.79/7)

Tiraboschi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, di appalto e subappalto, nonché nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168.

G/1662/3/2 (già em. 2.79/10)

Caliendo, Dal Mas

CALIENDO, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/1662/4/2 (già em. 2.30)

Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione anche alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto.

G/1662/5/2 (già em. 2.40)

Tiraboschi, Caliendo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche alle materie di competenza del tribunale delle imprese e le liti in materia di contratti d'opera, di appalto e subappalto, di mandato, di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di leasing, di vendita, di deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di franchising e subfornitura.

G/1662/6/2 (già em. 2.77/6)

Conzatti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie";

premesso che:

uno degli obiettivi connessi alla riforma del processo civile è quello di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

a tal proposito, in particolare, è avvertita la necessità di procedere ad una riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;

in questo quadro è necessario tendere al superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione;

vi è da considerare, infatti, accanto all'ineludibile necessità di essere guidati dal principio di proporzionalità e strumentalità che deve sussistere tra l'impiego delle risorse pubbliche e il perseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero di controversie civili, anche l'esigenza di fornire un'adeguata indennità all'organismo di mediazione già dal primo incontro;

tale ultima necessità si spiega anche alla luce dell'esigenza di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore, anche e soprattutto al fine di assicurare che la mediazione possa continuare a svolgere un ruolo fondamentale di risoluzione alternativa delle controversie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere complessivamente il sistema di spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, comprendendo altresì il superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione attraverso la previsione di forme di indennità per gli stessi organismi di mediazione;

a prevedere, nel medesimo quadro di riforma, un aumento delle attuali indennità stabilite per gli organismi di mediazione, al fine di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore.

G/1662/7/2 (già 2.77/5)

Pillon, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita non obbligatoria.

G/1662/8/2 (già em. 2.79/2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni.

G/1662/9/2 (già em. 2.79/8)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di agenzia commerciale, di concessione di vendita, il contratto di distribuzione, spedizione e trasporto.

G/1662/10/2 (già em. 2.79/9)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

G/1662/11/2 (già em. 2.79/11)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

impegna il Governo:

ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente estensione.

G/1662/12/2 (già em. 2.79/14)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c-*septies*), prevede, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto.

G/1662/13/2 (già em. 2.79/16)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c-*undecies*), prevede di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione,

impegna il Governo:

a prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

a prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare.

G/1662/14/2 (già em. 2.82/6)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.82 alla lettera h-*bis*) prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il

giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»; e alla lettera h-*ter*) prevede che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto,

impegna il Governo:

a prevedere che le attività previste dalle lettere *h)* e *h*-bis*)* possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti.

G/1662/15/2 (già em. 2.21)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

impegna il Governo:

ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica.

G/1662/16/2 (già em. 2.33)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche in materia di vendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.

G/1662/17/2 (già em. 2.73)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo

civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di mediazione e della negoziazione assistita intende prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

impegna il Governo:

a prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici, in particolare che il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adotti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

Art. 2

2.62 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito di imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione.";

2. sopprimere la lettera b);

3. sostituire la c) con le seguenti:

"c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-*bis*) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-*ter*) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-*quater*) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-*quinquies*) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-*sexies*) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-*septies*) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-*octies*) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-*novies*) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-*decies*) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-*undecies*) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il

monitoraggio delle esperienze e la traccia abilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione;

c-*duodecies*) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.".

2.82/1 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 2.82 , capoverso h-*bis*)*, dopo le parole:* «possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori»*, sono sostituite dalle seguenti:* «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile ove sia garantita la continuità delle trascizioni e l'autenticità delle sottoscrizioni da parte di soggetti a ciò abilitati. Sono fatti in ogni caso salvi gli effetti traslativi degli accordi assunti davanti al giudice nei procedimenti di cui al Capo II del Libro I del codice civile.».

Art. 3

3.12 (testo 2)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

"b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), Del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione appena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163 terzo comma numero 5), Del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del contenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-*ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-*quater*) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, prima periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve appena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-*quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quater*) , Assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-*sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*).

3.41/6 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera c-bis*);*

b) alla lettera c-decies*, al numero 1), dopo le parole* "ordinanza provvisoria di accoglimento" *inserire le seguenti* "provvisoriamente esecutiva".

3.41/18 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-*decies*), al numero 1), dopo le parole "ordinanza provvisoria di accoglimento" inserire le seguenti: "provvisoriamente esecutiva".

3.0.1 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis* (Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nell'ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere *inaudita altera parte* provvedimenti di urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande

riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente all'ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013 n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche l'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare i provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori ufficiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possono essere modificati o revocati dal giudice, anche relatori, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e

sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;
t) che nei procedimenti di separazione personale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, l'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relative ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lett. a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.".

Art. 4

4.2 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 8

8.9 (testo 2)

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che il creditore possa chiedere in qualsiasi momento l'assegnazione dei beni pignorati e che tale istanza debba essere accolta dal giudice.

8.34/4 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-*bis*) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-*bis*) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;»;

8.34/6 (testo 2)

Mirabelli, Pesco, Cirinnà

All'emendamento 8.34, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-*bis*) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

8.34/11 (testo 2)

Pesco, Mirabelli, Evangelista

All'emendamento 8.34, capoverso «Art.8»*, al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«l-*bis*) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

l-*ter*) istituire presso il Ministero della Giustizia la "Banca dati per le aste giudiziali" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. I dati identificativi degli

offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale».

8.34/12 (testo 2)

Pesco, Mirabelli

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

«a) *alla lettera e) sostituire le parole*: "al momento dell'aggiudicazione" *con le seguenti*: "al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento";

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente*:

"e-*bis*) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano".»

Art. 12

12.2 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire solo tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata.

12.10 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-*bis*) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
g-*ter*), prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
g-*quater*) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
g-*quinquies*) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
g-*sexies*) prevedere che il giudice, il luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;
g-*septies*) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;
g-*octies*) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero

della giustizia;

g-*novies*) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

g-*decies*) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

12.19/1 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g-quater*) sostituire le parole:* «di soggetti diversi dai difensori delle parti» *con le seguenti:* «dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, »;

***b) alla lettera g*-quinquies*) sostituire le parole*: «di soggetti diversi dai difensori delle parti» con le seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice,»;**

12.0.1 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Ufficio per il processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione", in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa,

anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; ciò al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;

c) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di Cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "Ufficio spoglio, analisi e documentazione", in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite e alle Sezioni semplici della Corte;

b) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli Uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

c) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.».

Art. 14

14.5/1 (testo 2) (Parte del testo dichiarata ammissibile)

Dal Mas, Caliendo

All'emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «*b*-bis*)*», *sopprimere il n. 2).*

Art. 15

15.0.8/5 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *alla lettera* c) *dopo le parole:* «residenza abituale del minore» *sono aggiunte le seguenti:* «, prevedendo altresì che per il cambio residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/9 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* e) *dopo le parole:* «di natura economica» *sono inserite le seguenti:* «relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ovvero affetti da disabilità.».

15.0.8/10 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»:

a) alla lettera e) dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;».

b) alla lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-*ter* del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; prevedere infine che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709-*ter* del codice di procedura civile».

15.0.8/14 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del giudice di motivazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale.».

15.0.8/19 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», alla lettera h) è aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche; che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/21 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti

della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul»;

15.0.8/26 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera i) è inserita la seguente:*

«i-*bis*) prevedere che le parti possono di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa;».

15.0.8/27 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera i) è inserita la seguente:*

«i-*bis*) prevedere che il coordinatore genitoriale eserciti una delle seguenti professioni regolamentate: psichiatra, neuropsichiatra, neuropsichiatra infantile, psicologo, psicoterapeuta, avvocato; e abbia una specifica formazione nella materia della mediazione familiare e della tutela dei minori;».

15.0.8/33 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera i) è inserita la seguente:*

«i-*bis*) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;».

15.0.8/49 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera m) è inserita la seguente:*

«*m*-bis*)* che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere (Cass. N. 19323 del 17/09/2020; Cass. N. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).

15.0.8/53 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-*bis*) il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore.

15.0.8/57 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *alla lettera p) dopo le parole:* "forme di controllo" aggiungere le seguenti: "e, una volta istituito il tribunale della famiglia, di impugnazione immediata.".

15.0.8/58 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«*p*-bis*)* prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/64 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente: «r-bis*)* che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore».

15.0.8/65 (testo 2)

Gaudiano

All'emendamento 15.0.8/65, capoverso «Art. 15 -bis », al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-*bis)* riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime finzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;

b) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno

svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.*»*.

15.0.8/71 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis.*», *alla lettera* v), *dopo le parole:* «professionista,» *sono aggiunte le seguenti:* «ovvero coordinatore genitoriale,».

15.0.8/77 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

*All'emendamento del Governo 15.0.8, al capoverso «*Art. 15-*bis.», al comma 1, alla lettera z), dopo le parole:* «puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento,» *sono aggiunte le parole* «prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori».

15.0.9/24 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dispone il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c.»

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 249 (pom.) dell'08/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
249ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone un parere non ostativo, che messo ai voti è approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (n. 275)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) propone un parere non ostativo, che messo ai voti è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*** , e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di votare tutti gli emendamenti indistintamente dal parere su di essi espresso dalle relatrici e dal Governo, impregiudicate le valutazioni della Commissione bilancio.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione di nuovi testi 2 e ordini del giorno: 15.0.8/83 testo 3, 4.1 testo 2, 6.2 testo 2, 9.2 testo 2, 11.5 testo 2, 11.8 testo 2, 12.6 testo 2, 12.11 testo 2, 2.63 testo 2, 2.76 testo 2, 2.77/1 testo 2, 2.80/5 testo 2, 5.6 testo 2, 6.20/3 testo 2, 6.0.1 testo 2, 8.34/7 testo 2, 8.11 testo 2, 11.11 testo 2, 12.19/5 testo 2, 12.17 testo 2, 2.27 testo 2, 12.3 testo 2, 12.7 testo 2 e G/1662/18/2 già 2.79/19, il cui testo è pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Previo parere favorevole della RELATRICI e del GOVERNO, con separate votazione gli emendamenti 1.5 e 1.4, risultano approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, e con la dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.77/7 è respinto.

Con riferimento all'emendamento 2.77/1, le RELATRICI esprimono un parere favorevole subordinato alla riformulazione che viene accolta dalla senatrice EVANGELISTA (*M5S*), con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.77/1 testo 2, pubblicato in allegato, è approvato.

Gli ordini del giorno G/1662/1/2 (già 2.77/4), G/1662/7/2 (già 2.77/5), G/1662/6/2 (già 2.77/6) vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e dichiarazione di voto contraria del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.77 è approvato nel testo come modificato.

Con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) e il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, l'emendamento 2.9 (testo 2) è approvato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, vengono ritirati gli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.14, posto ai voti, è respinto.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.15, posto ai voti, è respinto.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l'emendamento 2.16, è ritirato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, il senatore MIRABELLI (*PD*) propone la riformulazione in un ordine del giorno dell'emendamento 2.17, che si riserva di presentare.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l'emendamento 2.18 è ritirato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, e dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.19 è respinto.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l'emendamento 2.20 è ritirato.

L'ordine del giorno G/1662/15/2 (già 2.21) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.22 risulta decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 2.78, con parere favorevole delle Relatrici e del Governo, e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è approvato.

L'emendamento 2.79/1, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, è ritirato dal senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dopo averlo fatto proprio.

L'ordine del giorno G/1662/8/2 (già 2.79/2) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 2.79/3 e 2.79/5 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, vengono ritirati.

Con parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 2.79/4, fatto proprio dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), posto ai voti, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto.

Con parere contrario delle relatrici e del Governo, l'emendamento 2.79/6, fatto proprio dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), posto ai voti, con voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto.

Con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l'emendamento 2.79/22, posto ai voti, è ritirato.

Gli ordini del giorno G/1662/2/2 (già 2.79/7), G/1662/9/2 (già 2.79/8), G/1662/10/2 (già 2.79/9) e G/1662/3/2 (già 2.79/10) sono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.79/21 testo 2, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, è approvato.

L'ordine del giorno G/1662/11/2 (già 2.79/11) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Con il parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.79/12 è respinto.

Con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), l'emendamento 2.79/13 testo 2 è stato approvato, conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 2.51 testo 2.

L'ordine del giorno G/1662/12/2 (già 2.79/14) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.79/15 testo 2, fatto proprio dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è approvato.

L'emendamento 2.79/24, con l'aggiunta della firma della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), con parere favorevole delle Relatrici e del Governo, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è approvato.

L'ordine del giorno G/1662/13/2 (già 2.79/16) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.79/18, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, è ritirato.

L'emendamento 2.79/19, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con dichiarazione di voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 2.79, con parere favorevole delle Relatrici, con dichiarazione di voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

L'emendamento 2.26 è decaduto per assenza dei proponenti.

Con riferimento all'emendamento 2.27, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO subordinata ad una riformulazione, che viene accolta dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), l'emendamento 2.27 testo 2, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 2.28 e 2.29, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, sono ritirati.

L'ordine del giorno G/1662/4/2 (già 2.30) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 2.31 e 2.32, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, sono ritirati.

L'ordine del giorno G/1662/16/2 (già 2.33) e G/1662/5/2 (già 2.40) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 2.41 e 2.42, posti ai voti congiuntamente, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), sono approvati.
L'emendamento 2.43 è conseguentemente assorbito.

L'emendamento 2.44, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, viene ritirato.

L'emendamento 2.80/3, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, viene ritirato dal senatore CUCCA (*IV-PSI*) dopo aver aggiunto firma.

L'emendamento 2.80/5 viene riformulato, su proposta delle RELATRICI accolta dalla senatrice GAUDIANO (*M5S*) in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e astensione del senatore BALBONI (*FdI*), viene approvato.

L'emendamento 2.80/4 viene ritirato.

L'emendamento 2.80, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, viene approvato nel testo come modificato.

Gli emendamenti 2.54, 2.55 e 2.56, posti ai voti congiuntamente, con il parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), sono respinti.

L'emendamento 2.57, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), èè èè è respinto.

L'emendamento 2.81/2, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è respinto.

Gli emendamenti 2.81/3 testo 2 e 2.81/5 testo 2, posti ai voti congiuntamente, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), sono approvati.

L'emendamento 2.81, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è approvato nel testo come modificato.

Previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, l'emendamento 2.82/1 testo 2 è ritirato.

L'emendamento 2.82/9, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, e voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), viene respinto.

L'emendamento 2.82/2, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, viene respinto.
L'emendamento 2.82/3, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, viene respinto.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 16,30.

L'emendamento 2.82/4 testo 2 è ritirato.

L'ordine del giorno G/1662/14/2 (già 2.82/6) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.82/7, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), viene respinto.

L'emendamento 2.82/8, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, è ritirato.

L'emendamento 2.82, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è approvato nel testo come modificato.

L'emendamento 2.62 testo 2 posto al voto, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), è approvato.

Gli emendamenti 2.64 e 2.68 sono ritirati.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 2.69, 2.70. 2.71 e 2.72.

L'ordine del giorno G/1662/17/2 (già 2.73) è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 2.74 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, dopo che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) vi ha aggiunto firma, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 2.76 riformulato in un testo 2 dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), su proposta delle

RELATRICI che pertanto esprimono parere favorevole e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti è approvato.

Il PRESIDENTE propone di accantonare gli emendamenti all'articolo 3.

La Commissione conviene.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Gli emendamenti 4.1 testo 2, 4.2 testo 2 e 4.6, posti congiuntamente ai voti, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), risultano approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

Le senatrici GAUDIANO (*M5S*) e UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riformulano gli emendamenti 5.6 e 5.7 (a cui rispettivamente aggiungono firma) a seguito del parere favorevole condizionato di RELATRICI e GOVERNO. I conseguenti emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), di contenuto identico, sono poi approvati dalla Commissione.

L'emendamento 5.12/5 previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), risulta approvato.

L'emendamento 5.12 previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato .

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

L'emendamento 6.20/3 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.20/4, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.20, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato, impregiudicata la possibilità di esame degli emendamenti per i quali la Rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento (6.2 testo 2, 6.20/7, 6.20/2).

Il rappresentante del GOVERNO chiede poi l'accantonamento dell'emendamento 6.2 testo 2.

L'emendamento 6.19, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.0.2/2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.0.2/6, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.0.2/3, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.0.2, previo parere favorevole delle RELATRICI, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

L'emendamento 6.0.1 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 7.

L'emendamento 7.1, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

L'emendamento 8.34/4 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 8.34/6 testo 2, dopo che le senatrici D'ANGELO (*M5S*) e GAUDIANO (*M5S*) hanno aggiunto la propria firma, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 8.34/7 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, dopo che vi hanno aggiunto firma le senatrici D'ANGELO (*M5S*), GAUDIANO (*M5S*) e MAIORINO (*M5S*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 8.34/12 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 8.34/11 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, dopo che la senatrice GAUDIANO (*M5S*) vi ha aggiunto la propria firma, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 8.34, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

Gli emendamenti 8.3 e 8.5, previ pareri contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, sono ritirati.

L'emendamento 8.10 riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, dal senatore CUCCA (*IV-PSI*) su proposta delle RELATRICI, posto ai voti è approvato.

L'emendamento 8.11 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, e dopo che la senatrice GAUDIANO (*M5S*) ha aggiunto la propria firma, posto ai voti, è approvato.

Gli emendamenti 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17 e 8.20 sono accantonati in attesa di una riformulazione.

Gli emendamenti 8.28 e 8.29 sono ritirati.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull'emendamento 8.31 ad una riformulazione (8.31 testo 2), che accettata dalla senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dopo che vi ha

aggiunto la propria firma, posta ai voti, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), è approvata.

L'emendamento 9.3/3 previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 9.3/5 previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 9.3 previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

L'emendamento 9.2 viene accantonato in attesa di una riformulazione.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, posti ai voti congiuntamente, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.12/7 e 11.12/8, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono approvati.

L'emendamento 11.12/9 previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il parere favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 11.12/10, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, è ritirato e si preannuncia riformulazioni in ordine del giorno.

L'emendamento 11.12/11, su proposta delle RELATRICI, viene riformulato dal senatore CUCCA (*IV-PSI*) in un testo 2, e dopo che la senatrice EVANGELISTA (*M5S*) vi ha aggiunto la propria firma, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 11.12, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

L'emendamento 11.4 è ritirato.

L'emendamento 11.5 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 11.6 è ritirato.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull'emendamento 11.7 ad una riformulazione che il senatore BALBONI (*FdI*) non accetta non condividere le motivazioni dal momento che, a suo dire, anche l'arbitrato è un ADR. L'emendamento pertanto, posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 11.11 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,20.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 12.

L'emendamento 12.2 testo 2 è accantonato.

L'emendamento 12.2 è ritirato.

L'emendamento 12.3, previa riformulazione (12.3 testo 2) proposta dalle RELATRICI e accettata dal senatore CUCCA (*IV-PSI*), con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 12.4 è decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 12.18, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull'emendamento 12.6 ad una riformulazione che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) non accetta. L'emendamento pertanto, posto ai voti, viene respinto.

L'emendamento 12.7 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 12.8 è decaduto per assenza dei proponenti.

Gli identici emendamenti 12.10 testo 2 e 12.13 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, sono approvati.

Le RELATRICI subordinano il parere favorevole sull'emendamento 12.11 ad una riformulazione che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) non accoglie. L'emendamento pertanto, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 12.19/1 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 12.19/3 è ritirato.

L'emendamento 12.19/4, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) che ne è il proponente, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 12.19/5 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), e dopo che le senatrici D'ANGELO (*M5S*) e GAUDIANO (*M5S*) vi hanno aggiunto firma, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 12.19, previo parere favorevole delle RELATRICI, con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), posto ai voti, è approvato nel testo come modificato.

L'emendamento 12.17 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI, con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), dopo che le senatrici D'ANGELO (*M5S*) ed EVANGELISTA (*M5S*) vi hanno aggiunto la propria firma, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 12.0.1 testo 2, previo parere favorevole delle RELATRICI, con l'astensione del

senatore BALBONI (*FdI*) e dopo che tutti i senatori, tranne Emanuele Pellegrini, vi hanno aggiunto la firma, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'articolo 13.

Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono ritirati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 9 settembre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,45.

La seduta termina alle ore 19.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

G/1662/18/2 (già em. 2.79/19)

Caliendo, Dal Mas

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1662 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"

All'emendamento 2.79, dopo la lettera c-*undecies*), *aggiungere il seguente:*

«*c*-duodecies*)* estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti abilitati iscritti all'Albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto legislativo nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati.».

Art. 2

2.27 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. ».

2.63 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito di imposta commisurato al

compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione

commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione.";

2. sopprimere la lettera b);

3. sostituire la c) con le seguenti:

"c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-*bis*) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-*ter*) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-*quater*) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-*quinquies*) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-*sexies*) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-*septies*) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-*octies*) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-*novies*) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4

marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto

dalla medesima norma;

c-*decies*) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-*undecies*) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la traccia abilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione;

c-*duodecies*) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.".

2.76 (testo 2)

Dal Mas, Caliendo

Dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-*bis*) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 della legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6.».

2.77/1 (testo 2)

Evangelista

"font-size:medium">All'emendamento 2.77, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-*quater*) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.».

2.80/5 (testo 2)

Gaudiano, Lomuti

"font-size:medium">All'articolo 2, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il

regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 5

5.6 (testo 2)

Dell'Olio

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116".

Art. 6

6.2 (testo 2)

Dal Mas

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono, dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

c) prevedere che nell'atto di citazione le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui all'articolo 342, comma primo, n. 2), del codice di procedura civile sono esposte in modo chiaro e specifico;

d) individuare la forma con cui nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto prevede l'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta è dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi e conseguentemente modificare gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo:

1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata è disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

2) che l'istanza di cui al numero 1) può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di

appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

3) che, qualora l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisca al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

h) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

i) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

l) prevedere che, esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio e prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

m) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;

n) prevedere che nel ricorso previsto dall'articolo 434 del codice di procedura civile, oltre a quanto previsto dal primo comma della medesima disposizione, sono indicati in modo chiaro e sintetico i motivi di appello e che le circostanze previste dal primo comma, numero 2), sono esposte in modo sintetico e specifico.».

6.20/3 (testo 2)

Gaudiano

All'emendamento 6.20, capoverso «Art. 6»*, al comma 1, dopo la lettera f aggiungere, in fine, le seguenti:*

«f-*bis*) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possono fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;

f-*ter*) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;».

6.0.1 (testo 2)

Gaudiano

"font-size:medium">Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-*bis* (Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

b) presenta gravi difficoltà interpretative;

c) è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di

cui alla lettera precedente;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti".

Art. 8

8.11 (testo 2)

D'Angelo

"font-size:medium">Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di

distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a- che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b- che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c- che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d- che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e- che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f- che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;".

8.34/7 (testo 2)

Lomuti, Pesco

All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8»*, comma 1, alla lettera e), sostituire le parole:* «al momento dell'aggiudicazione» *con le seguenti:* «al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento».

Art. 9

9.2 (testo 2)

Dal Mas, Caliendo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 9

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche

alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale.

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni".

Art. 11

11.5 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione".

11.8 (testo 2)

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, inserire dopo la lettera b) la seguente:

"b-*bis*) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario".

11.11 (testo 2)

Gaudiano

"font-size:medium">Al comma 1, inserire dopo la lettera b) la seguente

b-*bis*): prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario".

11.12/11 (testo 2)

Cucca

"font-size:medium">All'emendamento 11.12, dopo il capoverso «Art. 11» inserire il seguente:

«Art. 11- ***bis.***

(Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, dove magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare le situazioni di salute, gravidanza o contingenti che si possono

verificare nel corso dell'anno lavorativo prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituirò presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine;

Conseguentemente sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire l'articolo con i seguenti».

Art. 12

12.3 (testo 2)

Richetti, Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;".

12.6 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese".

12.7 (testo 2)

Richetti, Cucca

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese".

12.11 (testo 2)

Dal Mas

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

"g-*bis*) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-*ter*) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-*quater*) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-*quinquies*) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-*sexies*) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-*septies*) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale e di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte, purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-*octies*) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-*novies*) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

g-*decies*) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.".

12.17 (testo 2)

Gaudiano

"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:

"e-*bis*) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado".

12.19/5 (testo 2)

Evangelista

"font-size:medium">All'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera g-octies) con la seguente:

«g-*octies*) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di

sostegno all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura di protezione, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura»;

Art. 15

15.0.8/83 (testo 3)

Bressa

Al capoverso «Art. 15-*bis*», comma 1, alla lettera *r)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata.»

Art. 8

8.31 (testo 2)

Durnwalder, Steger

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a*-bis) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di all'articolo 492-*bis*, cp.c., il termine di cui all'articolo 481, rimanga sospeso e riprenda a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal comma 2, dell'articolo 492-*bis*.».

G/1662/1/2 (già 2.77/4)

Caliendo, Dal Mas

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi in caso di successo della mediazione - di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in fase di attuazione della citata disposizione, che il riconoscimento del credito di imposta sia commisurato al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.

Art. 5

5.7 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

"a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica;

b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116".

Art. 8

8.10 (testo 2)

Richetti, Cucca

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina

dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di

distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a- che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b- che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli

offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c- che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d- che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e- che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f- che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;".

Art. 11

11.7 (testo 2)

Balboni

Al comma 1, inserire dopo la lettera b) le seguenti:

b-*bis*) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile, per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

b-*ter*) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

b-*quater*) prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del d.lgs. n. 5/2003; prevedere in tale ambito la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'art. 35, 3° comma, del d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera:

b-*quinquies*) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna".

Con riferimento alla lett. b-*quinquies* dell'emendamento si esprime parere contrario in quanto la proposta di prevedere agevolazioni fiscali per l'arbitrato non appare sintonica con la ormai riconosciuta natura di equivalente giurisdizionale propria del giudizio arbitrale.

11.9 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, inserire dopo la lettera b) la seguente:

"b-*bis*) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario".

11.10 (testo 2)

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, inserire dopo la lettera b) la seguente:

"b-*bis*) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge. Mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nelle sole ipotesi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'art. 829, comma 1, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario".

Art. 12

12.13 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-*bis*) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-*ter*), prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-*quater*) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-*quinquies*) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-*sexies*) prevedere che il giudice, il luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-*septies*) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e

patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-*octies*) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

g-*novies*) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

g-*decies*) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 250 (ant.) del 09/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021
250ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*** , e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà l'avvio ai lavori assumendo i pareri e mettendo al voto gli emendamenti, impregiudicate le eventuali osservazioni della Commissione bilancio su tutto ciò che si procederà a votare ed approvare.

La Commissione concorda.

Preliminarmente il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) chiede di rettificare la propria votazione della seduta precedente relativa all'emendamento 2.76, sul quale aveva dato erroneamente un giudizio favorevole: precisa pertanto che il suo voto sull'emendamento 2.76 è un voto contrario.

Vengono messi in votazione gli emendamenti relativi all'articolo 3, accantonati nella seduta precedente.

Sull'emendamento 3.1 è acquisita la disponibilità del proponente ad una riformulazione (pubblicato in allegata), ma essa non ne impedisce il successivo ritiro.

L'emendamento 3.41/19, con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e con il voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*) messo ai voti è respinto.

Gli emendamenti 3.41/3 e 3.41/4 - che rispettivamente registravano pareri favorevoli e contrari delle RELATRICI e del GOVERNO - vengono, al momento del voto, dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.41/5, previo parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO, viene ritirato dalla senatrice GAUDIANO (*M5S*) dopo aver aggiunto la propria firma.

L'emendamento 3.41/6 testo 2, pubblicato in allegato, riceve parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO (che ove non emerga diversa posizione, si uniformerà ai pareri espressi dalle relatrici).

Interviene il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che esprime le proprie perplessità sulla riformulazione degli emendamenti relativi al funzionamento della prima udienza del processo civile. Il senatore BALBONI (*FdI*) ricorda in proposito le perplessità emerse nel mondo forense circa il funzionamento della prima udienza così come congegnata dalla riforma: condivide l'opinione del senatore Dal Mas e lamenta un pregiudizio al contraddittorio ed al diritto di difesa delle parti provocato da un'eccessiva previsione di preclusioni processuali.

Messo ai voti l'emendamento 3.41/6 testo 2 è approvato con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) .

L'emendamento 3.41/7 viene ritirato.

L'emendamento 3.41/8 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.41/9 riformulato in testo 2, pubblicato in allegato, messo ai voti è approvato.

L'emendamento 3.41/10 è ritirato.

L'emendamento 3.41/11 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti al momento del voto.

L'emendamento 3.41/12 con parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI viene approvato con una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato. Il senatore BALBONI (*FdI*) aveva su di esso preannunciato il voto contrario; erano anche intervenuti i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), manifestando perplessità sulla formulazione che finirebbe per ledere il diritto di difesa e comprimere eccessivamente il contraddittorio tra le parti.

L'emendamento 3.41/13 viene dichiarato decaduto per mancanza dei proponenti al momento del voto.

L'emendamento 3.41/14 viene ritirato.

L'emendamento 3.41/21 con il voto contrario delle RELATRICI e del GOVERNO e dichiarazione di voto favorevole del senatore BALBONI (*FdI*), messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 3.41/18 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.41 con parere favorevole delle RELATRICI, l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), messo ai voti è approvato nel testo così subemendato.

L'emendamento 3.12 testo 2 è ritirato.

Gli emendamenti 3.12 e 3.26 sono ritirati.

L'emendamento 3.27 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.28 con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI è ritirato.

L'emendamento 3.29 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.30 viene ritirato.

Gli emendamenti 3.33 e 3.37 vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.42 con parere favorevole delle RELATRICI e con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 3.38 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 3.39 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO viene ritirato.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 14 precedentemente accantonati.

L'emendamento 14.1 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO viene ritirato.

L'emendamento 14.2 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO viene ritirato.

L'emendamento 14.3 e l'emendamento 14.4 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 14.5/1 (testo 2) viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 14.5/3 viene ritirato.

L'emendamento 14.5/4 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 14.5/5 viene ritirato.

L'emendamento 14.5 viene ritirato.

La seduta sospesa alle ore 11,45 riprende alle ore 13.

Si procede con la votazione degli emendamenti all'articolo 6, precedentemente accantonati.

L'emendamento 6.20/7 è oggetto di una riformulazione che viene accettata dal proponente; pertanto l'emendamento 6.20/7 testo 2, pubblicato in allegato, messo ai voti, è approvato.

L'emendamento 6.20/2 è oggetto di una riformulazione accettata dal proponente ed è pertanto riformulato e approvato in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 6.20, con parere favorevole delle RELATRICI, è nuovamente approvato nel testo risultante dai subemendamenti testé accolti e dal subemendamento 6.20/3 testo 2 accolto nella seduta di ieri.

L'emendamento 6.2, cui aggiunge la firma il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) - già oggetto di una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato al resoconto di ieri - viene approvato con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*).

La seduta sospesa alle ore 13,40 riprende alle ore 13,50.

Si passa poi alla votazione sugli emendamenti accantonati all'articolo 8.

L'emendamento 8.9 testo 2 è ritirato.

Agli emendamenti 8.10, 8.11 ed 8.14 il parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI è subordinato ad una riformulazione che viene accolta dai proponenti: pertanto i tre rispettivi testi 2, pubblicati in allegato e di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti risultano approvati.

L'emendamento 8.12, previo parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO subordinato ad una riformulazione, che non viene accolta dal proponente, messo ai voti, è respinto.

L'emendamento 8.13 è ritirato.

L'emendamento 8.15 è ritirato.

Gli emendamenti 8.17 e 8.20 sono oggetto di una proposta di riformulazione da parte delle RELATRICI, che il senatore BALBONI (*FdI*), proponente, non accetta. Messi separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 15.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 15 che registreranno il parere favorevole.

L'emendamento 15.6, con parere favorevole delle RELATRICI, è approvato.

L'emendamento 15.1 è dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, al momento del voto.

L'emendamento 15.4 è ritirato.

L'emendamento 15.5 è decaduto.

Gli emendamenti 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3 e 15.0.4 risultano decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 15.0.5 è ritirato dal senatore MIRABELLI (*PD*) dopo avervi aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.6 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 15.0.7 - con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO - è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/1 - con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO - è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/2 viene approvato con una nuova riformulazione (15.0.8/2 testo 2, pubblicato in allegato) e con l'astensione del gruppo Lega; nell'occasione il senatore BALBONI (*FdI*) motiva la

propria astensione lamentando di aver avuto poco tempo a disposizione per poter esaminare l'articolato normativo proposto.

L'emendamento 15.0.8/3 è approvato con una riformulazione (15.0.8/3 testo 2, pubblicato in allegato) dopo che il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ha aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/4 con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI viene ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo aver aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/5 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*) viene approvato.

L'emendamento 15.0.8/6 è ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo avervi aggiunto firma.

L'emendamento 15.0.8/7, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, è approvato.

L'emendamento 15.0.8/8 è ritirato dopo che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ha aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/9 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 15.0.8/10 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, è approvato.

Gli emendamenti 15.0.8/11 e 15.0.8/12 - cui aggiungono la firma i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) - sono approvati con separate votazioni dopo l'accettazione delle rispettive riformulazioni (15.0.8/11 testo 2 e 15.0.8/12 testo 2, pubblicati in allegato) proposte dal GOVERNO.

L'emendamento 15.0.8/13 è oggetto di una proposta di riformulazione avanzata dalle RELATRICI e accettata dal proponente MIRABELLI (*PD*) e, in tale testo 2 pubblicato in allegato, viene approvato.

L'emendamento 15.0.8/14 testo 2, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO subordinato ad una riformulazione che viene accettata dai proponenti, è approvato (15.0.8/14 testo 3, pubblicato in allegato). All'emendamento aveva aggiunto la firma il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) .

Gli emendamenti 15.0.8/15 e 15.0.8/16, con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI, vengono ritirati dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo aver aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/17 è approvato con una riformulazione (15.0.8/17 testo 2, pubblicato in allegato) accettata dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo che con il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/18 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/80 testo 2, pubblicato in allegato, cui aggiunge la firma il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), è approvato con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO.

L'emendamento 15.0.8/19 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato.

L'emendamento 15.0.8/20 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo avervi aggiunto firma.

L'emendamento 15.0.8/21 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato. Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/81, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO e dopo che il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) vi ha aggiunto la firma, è approvato.

Gli emendamenti 15.0.8/22, 15.0.8/23, 15.0.8/24 e 15.0.8/25 sono ritirati.

L'emendamento 15.0.8/26 testo 2, cui aggiunge la firma il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), è trasformato nell'ordine del giorno G/1662/19/2 (il cui testo è pubblicato in allegato) che viene accolto dal GOVERNO e sul quale la Commissione conviene.

Gli emendamenti 15.0.8/27, 15.0.8/28, 15.0.8/29, 15.0.8/30, 15.0.8/31 e 15.0.8/32 , con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO , sono ritirati.

L'emendamento 15.0.8/33 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI è approvato.

Gli emendamenti 15.08/34, 15.08/35, 15.0.8/36, 15.0,8/37, 15.0.8/38, 15.0.8/39, 15.0.8/40, 15.0.8/41, 15.0.8/42, 15.0.8/43, 15.0.8/44, 15.0.8/45, 15.0.8/46, 15.0.8/47, 15.0.8/48 sono ritirati.

L'emendamento 15.0.8/49 testo 2 è trasformato nell'ordine del giorno G/1662/20/2 (il cui testo è pubblicato in allegato) che viene accolto dal GOVERNO e sul quale la Commissione conviene.

L'emendamento 15.0.8/49 è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/50 è approvato dopo che le RELATRICI hanno espresso parere favorevole e dopo che i senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma.

L'emendamento 15.0.8/82 con parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI è approvato; il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) aveva aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/51 con parere contrario delle RELATRICI del GOVERNO è ritirato dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) dopo che ha aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/52 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/53 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole del GOVERNO è approvato. Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/53 è ritirato.

Gli emendamenti 15.0.8/54, 15.0.8/55 e 15.0.8/56 sono ritirati dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) che vi aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/57 è ritirato, anche nel suo testo 2.

L'emendamento 15.0.8/58 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole del GOVERNO e delle RELATRICI, è approvato. Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la propria firma.

Gli emendamenti 15.0.8/59 e 15.0.8/61 sono ritirati dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) che vi ha aggiunto la firma.

L'emendamento 15.0.8/60 con parere contrario delle RELATRICI e del GOVERNO è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/62 è ritirato.

Su invito delle RELATRICI l'emendamento 15.0.8/83 testo 2 è riformulato dal senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) - che aveva aggiunto la firma - in un testo 3, pubblicato in allegato: esso è così approvato.

L'emendamento 15.0.8/63 con parere contrario del GOVERNO e delle RELATRICI è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/64 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato.

L'emendamento 15.0.8/84 - cui il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) aggiungeva la propria firma - con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato.

L'emendamento 15.0.8/65 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI è approvato. Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aveva aggiunto la propria firma.

Gli emendamenti 15.0.8/66, 15.0.8/67, 15.0.8/68 e 15.0.8/69 sono ritirati (dopo che il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) aggiungeva la firma agli emendamenti 15.0.8/67 e 15.0.8/68.

L'emendamento 15.0.8/70 è approvato con una riformulazione proposta dalle RELATRICI ed accettata dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dopo avervi aggiunto la firma: tale emendamento 15.0.8/70 testo 2 è pubblicato in allegato.

L'emendamento 15.0.8/71 testo 2 è ritirato.

Gli identici emendamenti 15.0.8/71, 15.0.8/72, 15.0.8/73, 15.0.8/74, 15.0.8/75, 15.0.8/76 sono ritirati; ciò avveniva dopo che sugli emendamenti 15.0.8/75 e 15.0.8/76 il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/85 è approvato con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO. Il senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) aveva aggiunto la propria firma.

L'emendamento 15.0.8/77 testo 2, pubblicato in allegato, con parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO è approvato, mentre l'emendamento 15.0.8/78 è ritirato.

L'emendamento 15.0.8/79 è oggetto di una riformulazione (15.0.8/79 testo 2, pubblicato in allegato) proposta dalle RELATRICI: su di essa convergono tutti i proponenti dei restanti emendamenti aggiuntivi o subemendamenti proposti all'articolo 15 (nonché degli emendamenti accantonati 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 8.0.3. 9.0.1 e 15.3) che riformulano i loro testi aderendovi in modo pedissequo. Tali testi (pubblicati in allegato), con il parere favorevole del GOVERNO, con unica votazione sono

approvati all'unanimità dall'intera Commissione.

Gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, sono con un'unica votazione approvati nel testo così subemendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

G/1662/19/2 [già em. 15.0.8/26 (testo 2)]

La Commissione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a prevedere che le parti possano di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa.

G/1662/20/2 [già em. 15.0.8/49 (testo 2)]

La Commissione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle norme delegate, che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, il mantenimento da parte del minore di rapporti equilibrati, continuativi e significativi con i genitori.

Art. 3

3.1 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

"b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), Del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione appena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163 terzo comma numero 5), Del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del contenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-*ter*) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-*quater*) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, prima periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve appena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-*quinquies*) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quater*) , Assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-*sexies*) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*).

3.41/6 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera c-bis*);*

b) alla lettera c-decies*, al numero 1), dopo le parole* "ordinanza provvisoria di accoglimento" *inserire le seguenti* "provvisoriamente esecutiva".

3.41/9 (testo 2)

Richetti, Cucca

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera c*-undecies*), agiungere la seguentie*

«*c. undecies* 1) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azianeda.»

3.41/12 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento 3.41:

a) sostituire le lettere da b) a c-sexies*) con le seguenti:*

«b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituienti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, cnumero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabile che nell'atto di citazione debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intede valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

c-*bis*) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui al n. 7 dell'articolo 163 c.p.c., l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 ss c.p.c., in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 86 c.p.c., e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patricinio a spese dello Stato;

c-*ter*) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto propone tutte le sue difse e prende posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico; e, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, deve indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-*quater*) prevedere che l' attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché, in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; che in un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ad effettuare le produzioni documentali; che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrativa e indicare la prova contraria.

c-*quinquies*) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera c-*quater*) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-*bis* e il termine pr la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

c-*sexies)* adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies*)»;

b) aggiungere dopo la lettera c-sexies*) la seguente:*

«c-*sexies. 1)* adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a c-*quinquies* e prevedere che:

- nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

- il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni».

3.41/18 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-*decies*), al numero 1), dopo le parole "ordinanza provvisoria di accoglimento" inserire le seguenti: "provvisoriamente esecutiva".

Art. 6

6.20/7 (testo 2)

Balboni, Ciriani

All'emendamento 6.20, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità sono esposte in modo chiaro, sintetico e specifico»;

b) *sopprimere la lettera n).*

6.20/2 (testo 2)

Richetti, Cucca

All'emendamento 6.20, alla lettera h):

a) *dopo le parole* «udienza di discussione della causa», *aggiungere le parole* «davanti al collegio»;

b) *aggiungere, in fine, le parole* «, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova».

Art. 8

8.10 (testo 2)

Richetti, Cucca

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina

dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di

procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a- che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b- che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c- che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d- che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e- che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f- che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;".

8.11 (testo 2)

D'Angelo

"font-size:medium">Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli

articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a- che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b- che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato;

convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c- che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d- che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e- che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f- che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;".

8.14 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

"b) Nel procedimento di espropriazione immobiliare prevedere:

1) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

2) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina

dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

3) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

4) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

5) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice

dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

6) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

7) nel procedimento di espropriazione immobiliare, prevedere:

a- che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

b- che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

c- che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

d- che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

e- che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

f- che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;".

Art. 15

15.0.8/2 (testo 2)

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti, Laforgia, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono, Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-*bis*) nei procedimenti di cui alla lettera a) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere. Il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità agli stessi estranei»

b) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;»

c) *alla lettera c), dopo le parole*: «del minore» *aggiungere le seguenti*: «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento»;

d) *dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«h-*bis*) che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti.»;

e) *alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera in caso emerga qualsiasi forma di violenza**»;**

f) *alla lettera o) dopo le parole: «*anche relatore*» inserire le seguenti*: «previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore»;

g) *la lettera r) è soppressa;*

h) *sostituire la lettera z) con la seguente*:

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale

pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne, e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;».

15.0.8/3 (testo 2)

Caliendo, Dal Mas

"font-size:medium">All'articolo 15-bis, alla lettera h) dopo le parole «con necessaria comparizione personale delle parti» inserire le seguenti: «per essere sentite, anche separatamente, e».

15.0.8/5 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* c) *dopo le parole:* «residenza abituale del minore» *sono aggiunte le seguenti:* «, prevedendo altresì che per il cambio residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/9 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, alla lettera* e) *dopo le parole:* «di natura economica» *sono inserite le seguenti:* «relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ovvero affetti da disabilità.».

15.0.8/10 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»:

a) alla lettera e) dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;».

b) alla lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-*ter* del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; prevedere infine che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709-*ter* del codice di procedura civile».

15.0.8/11 (testo 2)

Ronzulli

"font-size:medium">All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) dopo le parole: «la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore» inserire le seguenti: «, da tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità».

15.0.8/12 (testo 2)

Ronzulli

"font-size:medium">All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «con possibilità per il giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando la modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti» con le seguenti: «con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni».

15.0.8/13 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «*che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda*»;*

b) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; nonché l'introduzione di un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti».

15.0.8/14 (testo 3)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente:*

«e-*bis*) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro»

15.0.8/14 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*»*, dopo la lettera* e) *è inserita la seguente:*

«*e*-bis*)* prevedere che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del giudice di motivazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale.».

15.0.8/17 (testo 2)

Ronzulli

"font-size:medium">All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis », al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; che sia prevista in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori».

15.0.8/19 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», alla lettera h) è aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche; che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

15.0.8/80 (testo 2)

Bressa

Al capoverso «Art. 15-bis*», comma 1, alla lettera h), dopo le parole "e prevedendo", inserire le seguenti:* «in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza e».

15.0.8/21 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul»;

15.0.8/53 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-*bis*) il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore.

15.0.8/58 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera p) inserire la seguente:*

«*p*-bis*)* prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il

reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/57 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *alla lettera p) dopo le parole:* "forme di controllo" aggiungere le seguenti: "e, una volta istituito il tribunale della famiglia, di impugnazione immediata.".

15.0.8/83 (testo 3)

Bressa

Al capoverso «Art. 15-*bis*», comma 1, alla lettera *r)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal Tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata.»

15.0.8/65 (testo 2)

Gaudiano

All'emendamento 15.0.8/65, capoverso «Art. 15 -bis », al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-*bis)* riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;

b) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.».

15.0.8/70 (testo 2)

Ronzulli

All'emendamento 15.0.8 sostituire la lettera v) con la seguente:

«v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;»

15.0.8/64 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente: «r-bis*)* che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore».

15.0.8/77 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

*All'emendamento del Governo 15.0.8, al capoverso «*Art. 15-*bis.», al comma 1, alla lettera z), dopo le parole:* «puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento,» *sono aggiunte le parole* «prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori».

15.0.8/79 (testo 2)

Caliendo, Dal Mas

All'emendamento 15.0.8, dopo il capoverso «Art. 15-*bis*.», *aggiungere il seguente:*

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in

materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

15.0.8/33 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-*bis*», *dopo la lettera i) è inserita la seguente:*

«i-*bis*) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;».

Art. 3

3.0.1 (testo 3)

Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in

materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Art. 2

2.0.1 (testo 2)

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili

attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Art. 3

3.0.2 (testo 2)

Dal Mas, Caliendo

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per

l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le

famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Art. 4

4.0.1 (testo 2)

Balboni

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per

l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti

delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Art. 8

8.0.3 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui

ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica

presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

Evangelista

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato

e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di

corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al

numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Art. 15

15.3 (testo 2)

Dal Mas

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15- ***ter.***

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni

circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie;

v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

z) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo

svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia due anni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*** , e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Il PRESIDENTE rettifica il processo verbale della seduta di giovedì 9 settembre 2021, in riferimento alle votazioni ed ai testi allegati al riassunto dei lavori.
In particolare, le parole:
"L'emendamento 15.0.8/79 è oggetto di una riformulazione (15.0.8/79 testo 2, pubblicato in allegato) proposta dalle RELATRICI: su di essa convergono tutti i proponenti dei restanti emendamenti aggiuntivi o subemendamenti proposti all'articolo 15 (nonché degli emendamenti accantonati 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 8.0.3. 9.0.1 e 15.3) che riformulano i loro testi aderendovi in modo pedissequo. Tali testi (pubblicati in allegato), con il parere favorevole del GOVERNO, con unica votazione sono approvati all'unanimità dall'intera Commissione.
Gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.9, con il parere favorevole delle RELATRICI e del GOVERNO, sono con un'unica votazione approvati nel testo così subemendato."
vanno sostituite dalle seguenti:

"L'emendamento 15.0.8/79 è oggetto di una riformulazione (15.0.8/79 testo 2, pubblicato in allegato) proposta dalle RELATRICI, che ritirano l'ipotesi di proposta emendativa da cui la citata riformulazione attinge pedissequamente: su di essa convergono tutti i proponenti degli emendamenti accantonati 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.0.1, 8.0.3. 9.0.1 e 15.3, che riformulano i loro testi aderendovi in modo pedissequo. Tali testi (pubblicati in allegato), con il parere favorevole del GOVERNO, con unica votazione sono approvati all'unanimità dall'intera Commissione.

L'emendamento 15.0.9/4 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) dopo avervi aggiunto firma, insieme alla senatrice GAUDIANO (*M5S*) è approvato dalla Commissione, che approva poi l'emendamento 15.0.8 nel testo emendato.

L'emendamento 15.0.9/5 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che vi aveva aggiunto firma, è approvato dalla Commissione con unica votazione con l'emendamento 15.0.9/6 (testo 2), anch'esso riformulato in modo pedissequo.

L'emendamento 15.0.9/7 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore MIRABELLI (*PD*), è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/8 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore MIRABELLI (*PD*), è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/12 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che vi aveva aggiunto firma, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/13 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) che vi aveva aggiunto firma, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/21 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 15.0.9/23 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore MIRABELLI (*PD*), è approvato dalla Commissione a maggioranza, con l'astensione dichiarata dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

L'emendamento 15.0.9/24 (testo 2), nato da una riformulazione proposta dalle RELATRICI e dal GOVERNO ed accolta dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), è approvato dalla Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 15.0.9/29 è stato ritirato, l'emendamento 15.0.9, nel testo emendato, è approvato dalla Commissione."

Conseguentemente, nell'allegato del riassunto dei lavori della medesima seduta gli emendamenti 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3),15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3) devono considerarsi inesistenti ed al contrario devono essere sostituiti dagli emendamenti 15.0.9/4 (testo 2), 15.0.9/5 (testo 2),15.0.9/6 (testo 2), 15.0.9/7 (testo 2), 15.0.9/8 (testo 2), 15.0.9/12 (testo 2), 15.0.9/13 (testo 2), 15.0.9/21 (testo 2), 15.0.9/23 (testo 2), 15.0.9/24 (testo 2) allegati al presente resoconto.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri sin qui espressi dalla 5ª Commissione. Avendo ricevuto parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti accantonati 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 sono stati ritirati dai proponenti.

La Commissione esamina poi gli ordini del giorno G/1662/21/2 (testo 2), G/1662/22/2 e G/1662/23/2 (testo 2), (pubblicati in allegato).

L'accoglimento della sottosegretaria MACINA, previo parere favorevole della relatrice ROSSOMANDO (*PD*), è pieno per l'ordine del giorno 22, mentre è subordinato alla riformulazione degli ordini del giorno 21 e 23.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) accoglie le riformulazioni proposte ed anche i due ordini del giorno 21 testo 2 e 23 testo 2 (pubblicati in allegato).

Il PRESIDENTE pone ai voti gli ordini del giorno che sono approvati per essere presentati in Assemblea a firma della Commissione.

Successivamente le RELATRICI avanzano alcune proposte, sulle quali, non facendosi osservazioni, previo parere favorevole del GOVERNO la Commissione conviene. In particolare: l'emendamento 2.80/5 (testo 2) prevale sull'emendamento 2.27 (testo 2); tra gli emendamenti 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5 è quest'ultimo che prevale; l'emendamento 2.77 prevale sull'emendamento 2.62 (testo 2) nella parte che aggiunge l'inciso sul monitoraggio finale del limite di spesa; l'emendamento 8.34 nel testo subemendato prevale sugli emendamenti 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) ed 8.14 (testo 2); l'emendamento 15.6 prevale sull'emendamento 12.17 (testo 2) anche per la collocazione.

Sulle altre considerazioni delle RELATRICI, prive di reale portata modificativa, il PRESIDENTE - ricordato che l'onor di firma dei proponenti delle iniziative convergenti va salvaguardato, cosa su cui conviene la sottosegretaria MACINA - rileva che il soddisfacimento di tali rilievi rientra nel mandato alle relatrici che sarà, come di consueto, esercitato da esse stesse per il coordinamento formale.

Su invito delle RELATRICI - che ne evidenziano la eccentricità rispetto all'impianto normativo emerso dal testo concordato - e con il consenso del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), la Commissione conviene unanime che la votazione dell'emendamento 15.0.8/9 (testo 2) viene considerata non avvenuta.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) svolge ulteriori considerazioni anche sull'emendamento 15.0.8/58, ma la Sottosegretaria MACINA ricorda che il parere del GOVERNO è stato favorevole in quanto la premessa è comunque sempre quella della previa istituzione del nuovo Tribunale. Svolge ulteriori considerazioni sull'emendamento 15.0.8/10 (testo 2), ma il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende i contenuti del piano genitoriale e la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ricorda che il parere espresso era favorevole. La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) dichiara che il piano genitoriale veniva accolto per la parti non economiche, e che comunque il testo approvato non ha una incidenza tale da giustificare una nuova votazione.

Il PRESIDENTE conclude che, in assenza di consenso generale, non consentirà che si ritorni su votazioni già avvenute.

La relatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone che il contenuto dell'emendamento 15.02.8/87 (testo 3) sia collocato in altra posizione dell'articolo aggiuntivo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) giudica inaccettabile il contenuto della lettera dd) dell'emendamento 15.0.8: esso è tale da indurlo a condizionare il voto.

Su invito del senatore MIRABELLI (*PD*), la sottosegretaria MACINA si dichiara disponibile a considerare in Assemblea un eventuale ordine del giorno che il senatore Caliendo dovesse avanzare sulla disciplina della procedura di appello.

Stante la calendarizzazione in Assemblea e la possibilità per la Commissione bilancio di esprimere il parere residuo direttamente sul testo della Commissione esitato in sede referente, il PRESIDENTE propone che si proceda al conferimento del mandato alle relatrici.

Conviene la Commissione.

La Commissione, con il voto contrario del senatore BALBONI (*FdI*), conferisce mandato alle Relatrici a riferire, anche oralmente se necessario, in Assemblea sul testo con gli emendamenti approvati, nonché al coordinamento e alle correzioni di forma ulteriori. Sarà proposto l'assorbimento del disegno di legge n. 311 e delle petizioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, d'intesa con il presidente Girotto, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge n. 2371 (decreto-legge recante norme sulla crisi d'impresa e sulla giustizia), saranno resi disponibili sulla pagina *web* di ciascuna Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1662

Art. 15

15.0.9/4 (testo 2)

Maiorino, Laforgia, Matrisciano, De Lucia, Angrisani, Conzatti

*All'emendamento 15.0.8, capoverso «*Art. 15-*bis.», dopo la lettera aa) è aggiunta la seguente:*

«aa-*bis*) il riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898».

15.0.9/5 (testo 2)

Ronzulli

All'art. 15.0.9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) apportare modificazioni all'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;».

15.0.9/6 (testo 2)

Ronzulli

All'art. 15.0.9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) apportare modificazioni all'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;».

15.0.9/7 (testo 2)

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti, Laforgia, Lunesu, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono, Cirinnà, Fedeli, Mirabelli

All'emendamento 15.0.9., apportare la seguente modificazione:

a. *dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

*"b-*bis*) al secondo comma dopo le parole:* «nei successivi quindici giorni.» *sono inserite le seguenti* «All'udienza il giudice procede all'ascolto del minore, direttamente, e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto»".

15.0.9/8 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

"font-size:medium">All'emendamento 15.0.9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) dopo le parole: «del curatore del minore» inserire le seguenti: «se nominato»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti in fine i seguenti comma:

"Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato;"».

15.0.9/12 (testo 2)

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9:

*- alla lettera a) del comma 2, dopo le parole «*per la sua incolumità psico-fisica*» sopprimere le parole «*la sua crescita*» e aggiungere le parole «*e vi è, dunque, emergenza di provvedere*»;*

- la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto viene immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero, che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore venga collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicarsi in ragione della accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.*»*

All'emendamento 15.0.9, in fine, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9.*bis*) Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

15.0.9/13 (testo 2)

Ronzulli

All'emendamento 15.0.9, capoverso «Art. 15 -bis .», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo capoverso, le parole «In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario» sono sostituiti delle seguenti: «In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario,

innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua»; b) all'ultimo capoverso le parole «Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* co dice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti «Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* co dice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua».

15.0.9/21 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, il sesto comma, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina;"».

15.0.9/23 (testo 2)

Valente, Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*ter*. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»; b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: a) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; b) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento postuniversitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; c) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private;».

15.0.9/24 (testo 2)

Pillon, Pepe, Urraro

All'emendamento 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) dispone il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'articolo 714-*bis* c.p.c "».

G/1662/21/2 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. L'intento è intervenire da un lato sull'intero elenco di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, dall'altro, potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale;

l'emendamento 2.79, presentato dal Governo, estende il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura;

alla luce di tale estensione, appare opportuno provvedere all'adeguamento delle indennità di mediazione, nonché all'introduzioni di adeguate misure di incentivazione fiscale al fine di incentivare un utilizzo quanto più proficuo del predetto istituto;

impegna il Governo:

a valutare se prevedere un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista;

se prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, nonché il riconoscimento alle parti di un credito di imposta.

G/1662/21/2 (già em. 2.17)

Mirabelli, Cirinnà

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premesso che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita. L'intento è intervenire da un lato sull'intero elenco di controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e, dall'altro, potenziare l'istituto consentendo lo svolgimento di una istruttoria stragiudiziale;

l'emendamento 2.79, presentato dal Governo, estende il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura;

alla luce di tale estensione, appare opportuno provvedere all'adeguamento delle indennità di mediazione, nonché all'introduzioni di adeguate misure di incentivazione fiscale al fine di incentivare un utilizzo quanto più proficuo del predetto istituto;

impegna il Governo:

a prevedere, già in occasione del primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, un adeguamento delle indennità di mediazione che costituiscano equo compenso per il mediatore professionista;

a prevedere un innalzamento della soglia di esenzione dall'imposta di registro in caso di raggiungimento di accordo in mediazione, nonché il riconoscimento alle parti di un credito di imposta.

G/1662/22/2

Emanuele Pellegrini, Urraro, Pillon

Il Senato,

impegna il Governo:

a prevedere che nella riforma dell'ordinamento giudiziario siano previsti tra i criteri di valutazione per gli avanzamenti di carriera dei magistrati o nella valutazione di professionalità, benefici per i magistrati che rispettino i calendari di udienze e le scadenze processuali previste a carico degli uffici giudiziari.

G/1662/23/2 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premesso che:

l'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il predetto articolo è sostituito dall'articolo governativo 11.12 che disciplina in materia dettagliata i criteri di delega per la modifica di tale istituto;

in particolare il predetto emendamento governativo reca criteri di delega volti a: 1) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza; 2) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 3) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti; 4) nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 5) ridurre a sei mesi i termini d'impugnazione; 6) prevedere l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario, nonché, infine, disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

nonostante i criteri di delega siano assolutamente soddisfacenti e meritevoli di valutazione positiva, appaiono tuttavia privi di un importante riferimento: quello relativo ai costi;

come noto, il costo elevato dell'istituto ne rende difficile una sua diffusa applicazione, laddove, invece, vista la natura deflattiva del predetto istituto, andrebbero introdotti incentivi volti a consentirne un utilizzo sempre maggiore;

al riguardo, val la pena evidenziare, a titolo esemplificativo, alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, forniti dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei rapporti periodici sulla diffusione della giustizia alternativa - arbitrato, mediazione, conciliazione - in Italia;

ebbene, l'Undicesimo Rapporto, pubblicato nel maggio 2019, con dati raccolti nell'anno 2017, rileva come l'arbitrato amministrato, solo nel 2017, ha visto contrarre il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7%);

come di tutta evidenza, dunque, meccanismi premiali, incentivi e diminuzione dei costi produrrebbero l'effetto virtuoso sia di rendere l'istituto accessibile ad un maggior numero di persone, sia di produrre un ulteriore effetto deflattivo del contenzioso;

impegna il Governo:

a valutare se introdurre misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.

G/1662/23/2 (già em. 11.12/10)

Mirabelli, Cirinnà

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662),

premesso che:

l'articolo 11 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina concernente l'arbitrato. Il predetto articolo è sostituito dall'articolo governativo 11.12 che disciplina in materia dettagliata i criteri di delega per la modifica di tale istituto;

in particolare il predetto emendamento governativo reca criteri di delega volti a: 1) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza; 2) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 3) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti; 4) nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; 5) ridurre a sei mesi i termini d'impugnazione; 6) prevedere l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario, nonché, infine, disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

nonostante i criteri di delega siano assolutamente soddisfacenti e meritevoli di valutazione positiva, appaiono tuttavia privi di un importante riferimento: quello relativo ai costi;

come noto, il costo elevato dell'istituto ne rende difficile una sua diffusa applicazione, laddove, invece, vista la natura deflattiva del predetto istituto, andrebbero introdotti incentivi volti a consentirne un utilizzo sempre maggiore;

al riguardo, val la pena evidenziare, a titolo esemplificativo, alcuni dati e indicazioni sul funzionamento e la diffusione dell'arbitrato amministrato dalle Camere Arbitrali, forniti dall'ISDACI (Istituto scientifico per l'arbitrato, la mediazione e il diritto commerciale) nei rapporti periodici sulla diffusione della giustizia alternativa - arbitrato, mediazione, conciliazione - in Italia;

ebbene, l'Undicesimo Rapporto, pubblicato nel maggio 2019, con dati raccolti nell'anno 2017, rileva come l'arbitrato amministrato, solo nel 2017, ha visto contrarre il numero di domande rispetto all'anno precedente: 582 domande di arbitrato, in diminuzione rispetto alle 708 del 2016 (-17,7%);

come di tutta evidenza, dunque, meccanismi premiali, incentivi e diminuzione dei costi produrrebbero l'effetto virtuoso sia di rendere l'istituto accessibile ad un maggior numero di persone, sia di produrre un ulteriore effetto deflattivo del contenzioso;

impegna il Governo:

ad introdurre, già in occasione del primo provvedimento utile, misure volte alla regolazione dei costi, nonché meccanismi di incentivazione fiscale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 311
XVIII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 446 (pom.)
21 settembre 2021

N. 447 (pom.)
21 settembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
446ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente di aver stigmatizzato la scorsa settimana l'evento spiacevole rappresentato dal fatto che la Commissione giustizia ha approvato gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 sulla riforma del processo civile, senza attendere, come previsto dal Regolamento, i pareri della Commissione bilancio.
Tuttavia, come senatrice di questa Commissione e come vice Presidente del Gruppo Lega in Assemblea, esprime la propria critica nei confronti di un numero estremamente elevato di provvedimenti inseriti nel prospetto settimanale di convocazione della Commissione, in cui si rinvengono anche disegni di legge fermi da oltre un anno e che, ragionevolmente, non concluderanno mai il proprio *iter*.
A titolo esemplificativo, fa riferimento al testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana e al disegno di legge n. 716, in materia di epilessia.
A prescindere dai diversi motivi per i quali tali provvedimenti si trovano in una situazione di stallo, ritiene necessario procedere ad una diversa programmazione dei lavori, individuando anche le modalità adeguate alla più ottimale formulazione del prospetto settimanale delle convocazioni, ritenendo umiliante e lesivo del ruolo di un senatore quello di trovarsi associato, come relatore, a provvedimenti destinati a non vedere mai la luce.
Auspica poi una equa ripartizione tra i diversi Gruppi dell'incarico di relatore, rimettendosi sul punto al prudente apprezzamento della Presidenza.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) osserva come, presso altre Commissioni, l'individuazione dei disegni di legge da inserire all'ordine del giorno sia rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pur essendo consapevole della specificità del ruolo della Commissione bilancio, che è chiamata ad esprimere il parere su un numero elevato di provvedimenti, auspica una razionalizzazione dei criteri per la formazione dell'ordine del giorno e si rimette alla sensibilità del Presidente per trovare un equilibrio tra i Gruppi nel conferimento dell'incarico di relatore.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di avere, in più occasioni, evidenziato l'importanza dell' Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, come luogo preposto alla programmazione dei lavori e anche come sede, diversa dalla plenaria, in grado di favorire la distensione politica.
Nell'invitare la Presidenza a convocare periodicamente Uffici di Presidenza per garantire una corretta programmazione dei lavori, comprende poi il disagio espresso dalla senatrice Faggi.
Peraltro, evidenzia come molti provvedimenti rimangano spesso in stallo, a causa di mancati accordi presso la Commissione di merito, nonché per l'urgenza che assumono i disegni di legge di conversione di decreti-legge, che finiscono per rivestire inevitabilmente un carattere prioritario.
Ritiene infine auspicabile e doveroso il recupero del ruolo e della dignità del Parlamento e dei singoli parlamentari, giudicando inaccettabile la riduzione del ruolo delle Camere a mero "votificio".

Il presidente PESCO, dopo essersi riservato di individuare una modalità di redazione del prospetto settimanale delle convocazioni che vada incontro alle esigenze emerse dagli interventi, fa poi presente che cercherà di assegnare con maggiore tempestività gli incarichi di relatore dei diversi provvedimenti, rivendicando in ogni caso di avere sempre garantito il corretto equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione alcune note recanti le risposte ai profili di ordine finanziario sollevati dal relatore.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IeC*), alla luce degli elementi istruttori testé acquisiti, propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) *NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - all'articolo 3 - è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, istituisca un bando per la selezione di progetti per le iniziative afferenti la figura di Giacomo Matteotti. A tale riguardo, occorre acquisire conferma della disponibilità delle suddette risorse umane e strumentali. All'articolo 5, è prevista un'autorizzazione di spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025 per le iniziative celebrative e per le iniziative di cui all'articolo 4. A tale onere si fa fronte con le risorse previste per il funzionamento del settore museale di cui all'articolo

1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Occorre acquisire conferma della disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura. È previsto, inoltre, che per la realizzazione delle iniziative di cui al disegno di legge in questione possano essere destinati lasciti, donazioni e ogni altra forma di liberalità che sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale. In riferimento a tale defiscalizzazione, risulta necessario quantificare gli effetti in termini di minor gettito. Alla luce dei profili sopra illustrati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) ***Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile***
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, comma 2, ove si prevede che le procedure di acquisizione di mezzi e attrezzature previste dal comma 1 dovranno andare in pagamento entro la fine del 2021, considerata la non lontana conclusione dell'attuale esercizio finanziario e l'ordinaria tempistica delle procedure di acquisizione dei beni per le Amministrazioni interessate, chiede conferma della sostenibilità della norma. In relazione al successivo comma 4, recante la copertura degli oneri, atteso che ivi si richiamano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in ordine al riconoscimento per il 2021 dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse libere da impegni già perfezionati, nonché l'adeguatezza delle rimanenti a fronte dei fabbisogni già programmati. L'articolo 4, comma 2, dispone, nell'ambito della "Strategia per lo sviluppo delle aree interne", lo stanziamento di una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge di bilancio per il 2020, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare interventi volti a prevenire incendi boschivi. Al riguardo, atteso che si tratta di un'ulteriore finalizzazione rispetto a quelle previste a legislazione vigente, occorre avere conferma della disponibilità di tali risorse effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Con riguardo all'articolo 7, comma 3, che prevede la facoltà di proroga o rinnovo fino al 31 ottobre 2023 della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e di altre forme di lavoro flessibile, chiede conferma della sussistenza delle risorse residue stanziate dall'articolo 1, comma 704, della legge di bilancio 2021 e dell'avvenuto trasferimento delle stesse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero inoltre forniti i criteri di calcolo del costo medio unitario assunto a base della quantificazione dell'onere in relazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 per il primo riparto. All'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, prevede che per la realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi concorrono le risorse disponibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Al riguardo, appare necessario acquisire maggiori informazioni per una più completa e chiara rappresentazione della misura: in particolare, si chiede se la destinazione delle risorse in questione corrisponda, nell'ambito del PNRR, a contributi a fondo perduto oppure a interventi finanziati

mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e in quest'ultimo caso quali siano le ragioni della mancata evidenziazione degli effetti sui saldi. Sarebbe altresì opportuno specificare la modulazione su base annua dello stanziamento, anche in virtù del fatto che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi nell'ambito del PNRR dovrebbero ripartirsi sugli anni 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 251 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) ***Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corso l'interlocuzione avviata con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) domanda se siano pervenuti i chiarimenti richiesti sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) ***LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del*** **PistoiaBlues Festival**
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice BOTTICI (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), che stanzia un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*, attraverso la corrispondente

riduzione del fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, stante la verifica positiva circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non vi sono osservazioni di competenza da formulare. Altresì, il Ministero della cultura avrebbe espresso un avviso favorevole sulla proposta emendativa.

La RELATRICE osserva che, ferma restando la discrezionalità del Ministero della cultura nella gestione del FUS, la continua previsione di norme che finanziano singole iniziative, decurtando il FUS medesimo, compromette la corretta programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Il senatore MANCA (*PD*), dopo aver osservato preliminarmente di non avere nulla in contrario nei confronti dell'iniziativa oggetto di finanziamento, ritiene che questo metodo di legiferazione scardini la corretta programmazione delle risorse, rendendo poco virtuosa la gestione della finanza pubblica.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) osserva incidentalmente come il disegno di legge 1228 in esame modifichi una norma della legge n. 238 del 2012 che prevede il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

La RELATRICE ricorda come le risorse del FUS siano finalizzate al finanziamento, in un arco pluriennale, di diverse tipologie di spettacoli dal vivo. Il problema posto dall'emendamento in oggetto è quello della corretta programmazione delle risorse, in quanto la decurtazione del FUS per finanziare, di volta in volta, determinate iniziative, contribuisce a snaturare le caratteristiche proprie del fondo e ad alterare la corretta programmazione pluriennale delle relative risorse.

Il senatore FERRO (*FIBP-UDC*), nel ricordare che le risorse del FUS sono preposte sostanzialmente al sostegno dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze legate alla corretta programmazione delle risorse, pena il rischio che si determini una voragine dovuta alla rincorsa emulativa diretta a finanziare i vari festival organizzati nei comuni italiani.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di esprimere un parere di contrarietà semplice o, in alternativa, un parere non ostativo con una osservazione calibrata sull'esigenza di garantire la corretta programmazione delle risorse.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) osserva come, in genere, l'espressione di un parere di semplice contrarietà presupponga una presa di posizione critica da parte del Ministero competente. Rappresenta inoltre il proprio stupore per l'atteggiamento del Ministero della cultura che sembrerebbe non aver sollevato rilievi sull'iniziativa in oggetto.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), dopo aver ribadito le proprie considerazioni critiche, già espresse in precedenti sedute, sull'utilizzo distorto del FUS, rappresenta l'opportunità che il Governo svolga una valutazione specifica, anche al fine di rivedere la propria posizione, alla luce delle considerazioni emerse nella Commissione.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) rimarca la necessità che la Commissione bilancio evidenzi le criticità emerse sul piano della programmazione finanziaria.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede al Governo di acquisire i dati sulla programmazione delle risorse del FUS per le annualità 2018-2021, consentendo così di comprendere l'effettiva modulazione delle risorse.

La senatrice LEZZI (*Misto*) osserva incidentalmente come sia difficile esprimere per la Commissione bilancio un parere contrario, una volta assodata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Ovviamente, resterebbero impregiudicate le valutazioni da parte della Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO, alla luce del dibattito svoltosi, si riserva di acquisire i dati sulla ripartizione delle risorse del FUS chiesti dal senatore Dell'Olio, nonché di attivare un'ulteriore interlocuzione con il Ministero della cultura, per verificare gli effettivi intendimenti sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE osserva come la capienza delle risorse del FUS utilizzate a copertura non risolva tuttavia la questione per cui un onere di carattere strutturale rischia di compromettere, a regime, la corretta programmazione del fondo stesso.
Reputa comunque opportuno rinviare l'esame della proposta emendativa, una volta acquisiti gli approfondimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La sottosegretaria SARTORE ricorda di aver consegnato la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Con tale relazione, sono peraltro affrontati i profili critici di ordine finanziario sollevati dalla relatrice.

Il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, alla luce dei chiarimenti acquisiti con la relazione tecnica aggiornata, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone che, qualora la Commissione giustizia non apporti modifiche al disegno di legge, il parere testé reso venga ribadito, d'ufficio, anche all'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662 e 311-A) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga le considerazioni sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che, alla luce delle modifiche di carattere formale apportate al testo licenziato dalla Commissione giustizia, per quanto di competenza, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera *l)*, sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera *o)*, sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera *t)*, n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 10 recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo 13, recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato; articolo 14, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici; articolo 16 recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 20 recante la delega per la realizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 21 recante la delega per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, si richiede l'acquisizione della relazione tecnica.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-*bis*.100, che modifica la disciplina sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti necessari per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui si evince che:

- il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato;
- con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali - sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere - appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Di conseguenza, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale, ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio;

rilevata la necessità, da un punto di vista formale:

- di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;
- di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata invece, all'articolo 3, solo con riferimento all'anno 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- risulta opportuno, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "in euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "di euro";
- al medesimo articolo 3, risulta opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni finanziarie".

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 447 (pom.) del 21/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
447ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1662 e 311-A) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata***
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.9000, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.
La sottosegretaria MACINA illustra il maxiemendamento 1.9000, facendo presente che l'allegata relazione tecnica risulta positivamente verificata, ad eccezione di alcune disposizioni di cui si chiede l'espunzione o la modifica.
In particolare, viene chiesta la soppressione del punto 4 dell'articolo 1, comma 4, lettera *t)*, che prevede l'introduzione di una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione. Al riguardo, la previsione di una maggiorazione del compenso, assistita dalla previsione di un credito d'imposta, sembra poter determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Altresì, si chiede la modifica della lettera *g)* dell'articolo 1, comma 16, recante l'istituzione, presso le Corti d'Appello, di una commissione di verifica preposta al controllo sulla regolarità delle nomine dei consulenti tecnici. Più precisamente, si ritiene necessario l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria volta ad escludere la corresponsione ai componenti della commissione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Infine, per ragioni di coerenza e correttezza formale del testo, che esulano dai profili di carattere strettamente finanziario, si reputa opportuno modificare l'articolo 1, comma 26, accorpando in un'unica lettera i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega recante le modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*), alla luce dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 4, lettera *t)*, sia soppresso il punto 4);
- all'articolo 1, comma 16, lettera *g)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati*".

Risulta altresì opportuno, per ragioni di coerenza e correttezza formale del testo, apportare al suddetto emendamento la seguente modifica:

- all'articolo 1, il comma 26 sia sostituito dal seguente: "*26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:* a) *modificare l'articolo 336 del codice civile prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.*".

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 18,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 311
XVIII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 359 15 settembre 2021	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.1662, S.311 *Calendario dei lavori*
	Dibattito connesso *Sull'ordine dei lavori*
N. 360 16 settembre 2021	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.1662 testo della Commissione**. Conclusa la discussione generale.
N. 361 21 settembre 2021	**Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo, interamente sostitutivo degli artt. del ddl
	Voto finale Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da S.1662) Votazione per appello nominale. Votata questione di fiducia su emendamento 1.9000 (testo corretto) del Governo, interamente sostitutivo degli artt. del ddl: **accordata** : favorevoli 201, contrari 30, astenuti 0, votanti 231, presenti 232

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 359 del 15/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

359a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del presidente ALBERTI CASELLATI,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,37)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre.
Fermi restando gli argomenti previsti dal calendario della settimana corrente, la prossima settimana,

oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà discusso il decreto-legge sulla sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati. A tal fine sono previste sedute da martedì 21 settembre, fino a venerdì 24 settembre, ove necessario.
Mercoledì 22 settembre, alle ore 9,30, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali renderà un'informativa sulla tutela della denominazione di origine controllata del prosecco. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti.
L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1o ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 14 settembre 2021, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre:

Mercoledì	15	settembre	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 2382 - Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali e d economiche *(approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 21 settembre)* - Disegno di legge n. 1662 e connesso - Delega processo civile *(voto finale con la presenza del numero legale) (ove conclusi dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2353 - Delega processo penale *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la*
Giovedì	16	"	h. 9,30	

				presenza del numero legale) (ove concluso dalla Commissione)

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1662 (Delega processo civile) e n. 2353 (Delega processo penale) saranno stabiliti in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	21	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 5 ottobre)* - Informativa del Ministro per le politiche agricole sulla tutela della denominazione di origine controllata del "Prosecco" **(mercoledì 22, ore 9,30)**
Mercoledì	22	"	h. 9,30-20	
Giovedì	23	"	h. 9,30	
Venerdì	24	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2382
(Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19
e sicurezza attività sociali ed economiche)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'

PD	22'
FdI	17'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

PESCO *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, non tanto dell'Assemblea quanto delle Commissioni.
La Commissione bilancio che presiedo è stata chiamata a esprimere il proprio parere, come accade usualmente, sul provvedimento sul processo civile, il cui esame è in corso in Commissione giustizia. Ebbene, è purtroppo accaduto un inconveniente a mio avviso sgradevole, che spero non crei un precedente: la Commissione giustizia non ha atteso il parere della Commissione bilancio per esprimere il parere su tutti gli emendamenti, li ha votati e ha dato mandato al relatore. È molto spiacevole, perché se abbiamo delle regole, queste vanno seguite.
Condivido il fatto che ci sia molta fretta di approvare quel provvedimento, e sono d'accordo sul fatto che quel disegno di legge fosse in calendario, anche se quest'ultimo afferma che comunque andava attesa la conclusione dei lavori in Commissione, però non si fa così, perché abbiamo delle regole.
Io mi faccio quindi portavoce della Commissione bilancio, che chiede che queste cose non accadano più. Spero che se ne parli in Consiglio di Presidenza, perché secondo me è necessario. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Senatore Pesco, raccolgo la sua indicazione, che sarà fatta presente agli Uffici interessati.
CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, la Conferenza di Capigruppo, come lei ha appena ricordato, si è riunita ieri, ma il Gruppo Fratelli d'Italia non ha votato a favore della proposta di calendario, perché abbiamo chiesto - e desidero ribadirlo qui in Aula - che venisse inserito nel calendario della settimana corrente e della prossima anche la discussione del disegno di legge Zan, oltre che gli atti sulle elezioni contestate nelle regioni Campania e Puglia, di cui parlerò alla fine.
Alcuni hanno ritenuto che questa nostra richiesta sia una tattica parlamentare o una strumentalizzazione, in realtà si tratta semplicemente dell'esigenza di fare chiarezza politica, perché

fino a poche settimane fa, prima che iniziasse la campagna elettorale per le elezioni amministrative, tutti i rappresentanti del centrosinistra ci dicevano che il disegno di legge Zan era urgentissimo, che bisogna approvarlo velocissimamente; per tale ragione erano stati travolti anche i lavori della Commissione, il disegno di legge doveva arrivare all'esame dell'Assemblea evitando anche la discussione degli emendamenti in Commissione. Questo perché quel provvedimento era uno spartiacque culturale e politico tra la barbarie che stiamo vivendo e la civiltà che si sarebbe aperta dopo la sua approvazione, uno spartiacque tra il progresso e l'oscurantismo che vige in questo Paese che non ha ancora approvato il disegno di legge Zan.

Vorrei ricordare una cosa alle decine di attori, giornalisti e cantanti che si impegnavano giorno e notte per l'approvazione di questo disegno di legge, a tutti quelli che ci si buttavano a pesce per trovare cinque, dieci, quindici minuti di popolarità, perché era diventato il tema politico su cui tutti si riconoscevano, perché era urgentissimo e fondamentale. Adesso non lo è più, non lo è stato la settimana scorsa, non lo sarà questa, non lo sarà la prossima, non lo sarà per tutto il mese di ottobre, perché le elezioni amministrative cadono il 3 e il 4 ottobre, poi ci sarà il ballottaggio, poi ci saranno le discussioni successive al ballottaggio, poi immagino che a novembre inizieremo la discussione dei documenti contabili in vista della legge di bilancio. Vorremmo quindi che il Parlamento, il Senato in questo caso, si esprimesse rispetto al fatto che il disegno di legge Zan è importante o non lo è più, se mai lo è stato, e se adesso è diventato talmente poco importante che di fatto voi, non votando la nostra proposta di modifica del calendario, mettete il disegno di legge Zan su un binario morto, in attesa di celebrarne il funerale a novembre.

Fratelli d'Italia si è preso la responsabilità politica di dire al Parlamento e agli italiani che con il voto di oggi il disegno di legge Zan scompare dall'agenda politica del Parlamento italiano. Qualcuno doveva dirlo. Ci siamo assunti noi questa responsabilità. *(Applausi)*.

La seconda questione, più breve, riguarda la lettera che la Presidente del Senato ha inviato ai Capigruppo, successiva a un sollecito del presidente Gasparri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Anche in questo caso abbiamo chiesto che si faccia chiarezza; è passato tanto tempo ed è inutile adesso discutere sui torti, sulle ragioni e sulle responsabilità di questo ritardo. Abbiamo proposto che si ponga un termine entro il quale l'Assemblea discuta di queste elezioni contestate. Anche questo ci è stato rifiutato ed è il motivo per il quale voteremo contro il calendario dei lavori e voteremo a favore della nostra proposta che chiede - lo ripeto e lo riassumo - di calendarizzare il cosiddetto disegno di legge Zan e anche gli atti della Giunta delle elezioni e delle immunità. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD)*. Signor Presidente, è noto che abbiamo un calendario molto fitto di provvedimenti non solo importanti, ma fondamentali, necessari ed indispensabili per portare a casa i fondi del *recovery plan*. Provvedimenti indispensabili come la riforma della giustizia e la questione del *green pass*, che sono importantissimi e devono essere approvati ora, su cui c'è la responsabilità di tutti per la salute e la ripresa degli italiani.

Ci sono dei momenti in cui, indipendentemente dal ruolo dell'opposizione, che ovviamente rispettiamo e riconosciamo, le tattiche stanno a zero; ci sono momenti in cui bisogna stare possibilmente sulla strategia e non sul tatticismo sterile. Quella che è stata fatta poco fa è chiaramente una proposta di "incidentamento" dei lavori parlamentari e di affossamento di un provvedimento a cui noi teniamo moltissimo. Se si vuole usare il Regolamento del Senato per affossare i provvedimenti e per fare trappole regolamentari su questioni molto importanti, lo si dica; l'opposizione lo può annunciare ma dica che è così. Non si sbandierino vessilli che non appartengono, anche perché mi risulta che non sia ancora stata ritirata la richiesta del non passaggio agli articoli sul cosiddetto disegno di legge Zan. Chi ha parlato è quindi una forza che vuole affossare questo provvedimento. *(Applausi)*. Allora parli nel merito, con quei fini argomenti che conosciamo e che usa su questo tema, ma su cui siamo abituati a confrontarci senza alcun timore, senza alcuna titubanza e senza alcuna retrocessione.

Signora Presidente, colleghi, vorrei ricordare innanzitutto a noi che è il Partito Democratico che ha

proposto questo provvedimento, il quale reca la prima firma di un esponente del Partito Democratico. Tale partito ha tolto dalle sabbie mobili della Commissione questo provvedimento *(Applausi)*, elevandolo alla dignità della discussione in Assemblea, riconoscendo e difendendo il ruolo del Parlamento, anche con le diverse posizioni che sappiamo esistere al suo interno, per comportarsi con lealtà, facendo appello al confronto e al protagonismo dello stesso, perché si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare. Non si usi il Regolamento per fare straccio di una discussione importante che deve avere la sua dignità e non merita di cadere in mine e trappole parlamentari mentre stiamo affrontando importanti provvedimenti. *(Applausi)*.

Quindi il collega di Fratelli d'Italia non abbia timore; noi lo porteremo in Assemblea subito, immediatamente dopo l'approvazione dei provvedimenti da cui dipende l'ottenimento del *recovery plan*, e lo approveremo. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, sono stato tentato di prendere la proposta del gruppo Fratelli d'Italia come una sincera preoccupazione in relazione all'approvazione del disegno di legge Zan. Nella mia visione ottimistica volevo infatti immaginare una evoluzione della posizione politica di Fratelli d'Italia. Temo purtroppo che non sia così. La strumentalità della proposta è evidentissima e dunque non commento; non si usa il meccanismo del Regolamento per fare una battaglia politica mentre abbiamo dei provvedimenti così significativi e indispensabili in relazione al PNRR.

Voglio però rassicurare il collega, come ha già fatto la senatrice Rossomando. Confermiamo la nostra piena intenzione, appena ve ne saranno le condizioni, di concludere la discussione generale e approvare il disegno di legge Zan che riteniamo giusto ed importante. *(Applausi)*.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la prima cosa che mi viene da dire è benvenuti nel *club*. Questo ci fa piacere, almeno a me. Sapete che la posizione di Forza Italia rispetto al disegno di legge Zan è insieme chiara e composita. La vostra è stupefacente. Ci fa piacere sapere che siete entrati nel club Zan; anche se lo avete fatto tardivamente, benvenuti. *(Applausi)*.

Per quanto ci riguarda il disegno di legge Zan è una cosa seria. Non ci permettiamo assolutamente di questionare sulle ragioni, le motivazioni e le dietrologie altrui. Il collega Ciriani ha detto che non è tattica politica parlamentare; per carità, non ci saremmo mai permessi di pensare nulla di simile, anche perché in ogni critica c'è un'autobiografia, quindi mai e poi mai avremmo pensato ad un desiderio di sfasciare il disegno di legge Zan in Assemblea mancando di rispetto ai diritti dei soggetti che esso vuole tutelare. *(Applausi)*.

Per quanto ci riguarda, questo dibattito, ovviamente solo formale e non sostanziale, nulla toglie all'intento di Forza Italia di lavorare per la modifica del disegno di legge Zan. Nulla però ci impedirà di evitare che sia solamente una calendarizzazione frettolosa e oltretutto, per quanto ci riguarda, anche discostata dagli accordi che sono stati presi. La collega Rossomando ha ragione; durante la Conferenza dei capigruppo, in cui tutti hanno avuto altro da argomentare sul tema, tale questione non è emersa neanche da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia. Riteniamo quindi che sia una vendemmia tardiva di questa mattina, un desiderio di avere in Assemblea il disegno di legge Zan che è emerso in mattinata nei colleghi di Fratelli d'Italia. Suggerirei loro di resistere: resistete ancora un mesetto, se ce la fate, e poi portiamo il provvedimento in Assemblea, cercando tutti insieme di modificarlo e renderlo il migliore possibile. *(Applausi)*.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire la nostra posizione: voteremo contro questa proposta di calendario perché teniamo fede all'impegno preso ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo, che tiene conto del fatto che, oltre ai due decreti-legge sul *green pass* (questa settimana e la prossima), c'è la riforma del processo civile e di quello penale. Quindi, direi che al momento non ci sono spazi per occuparci di altre misure.

Resto un po' stupito dell'atteggiamento di Fratelli d'Italia; mi auguro solo che sia una tattica e non invece un cambio di orientamento politico sul provvedimento. *(Applausi)*.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, è triste constatare come non ci sia un limite all'ipocrisia neanche in quest'Aula.

L'Assemblea è impegnata in questi giorni ad approvare decreti-legge in scadenza per il *green pass*, uno strumento di libertà che consente a tutti i cittadini e le cittadine italiani di potersi riappropriare delle proprie città, di girare liberamente, di usufruire dei servizi delle città senza paura di essere contagiati rovinosamente e finire in terapia intensiva.

C'è un filo rosso, in effetti, che lega questo alla richiesta di calendarizzazione del cosiddetto disegno di legge Zan contro l'omolesbobitransfobia, perché anche la comunità LGBT vuole essere libera di girare per le nostre città, di stare sui posti di lavoro, nei luoghi di divertimento senza subire discriminazioni, insulti o aggressioni. Ecco, stupisce che la richiesta venga da una forza politica che non fa altro che accrescere pregiudizi e paure, sul *green pass* e sulla comunità LGBT che ora improvvisamente, invece, sembra sostenere. Ma è chiaro che è solo una strumentalità politica anche abbastanza meschina, trattandosi di libertà essenziali dell'individuo in entrambi i casi.

Il MoVimento 5 Stelle, naturalmente, è da sempre a favore dell'approvazione di questo disegno di legge così come è stato disegnato originariamente, ma è evidente che la richiesta avanzata è meramente strumentale, quindi rispondiamo no.*(Applausi)*.

FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intanto prendo atto che da quando il collega Malan è passato a Fratelli d'Italia, per Fratelli d'Italia il disegno di legge Zan è schizzato tra le priorità del calendario dell'Assemblea del Senato; questo è già un evento e credo sia importante sottolinearlo. Infatti, così come è vero che altre forze politiche hanno espresso la necessità di inserire il disegno di legge Zan tra le priorità, devo anche dire che Fratelli d'Italia, tutte le volte che ponevamo la questione come prioritaria, ha sempre detto che non era una priorità del Paese, ma che bisognava trattare altre questioni perché altre erano le priorità.

Presidente, credo che avremmo dovuto trattare l'argomento prima dell'estate, quando c'erano le possibilità per approvarlo. Oggi, introdurre questo tema in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative significherebbe farci soltanto del male.

Siccome dobbiamo modificare e approvare il testo con la più ampia maggioranza possibile, credo sia opportuno riprendere la discussione del provvedimento Zan dopo le elezioni amministrative, così come tra l'altro abbiamo concordato in Conferenza dei Capigruppo. Tutto il resto è strumentalità. Lo era da parte di chi diceva che andasse approvato subito così com'era perché in quel modo si costruiva consenso, ma non si approvava il provvedimento; lo è oggi da parte di chi, dopo aver detto per mesi che l'argomento non si doveva trattare, dice che invece è un tema prioritario.

Vorrei che l'intervento del presidente del Gruppo Fratelli d'Italia fosse fatto girare per il Paese per far comprendere come Fratelli d'Italia ha utilizzato questo argomento in maniera radicalmente opposta rispetto a come lo vedeva precedentemente.

Approviamo dunque il disegno di legge dopo le elezioni amministrative con il largo consenso da parte delle forze parlamentari. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo per precisare ai colleghi intervenuti - chi più chi molto meno elegantemente, anche se noi non ci prestiamo evidentemente alla polemica - che l'intento di Fratelli d'Italia è quello di chiamare il Parlamento a rispecchiare in qualche modo una discussione che praticamente da tre-quattro mesi a questa parte riempie la comunità nazionale di informazioni più o

meno rispondenti al vero e che in questo momento, come molte altre vicende legate alla contingenza delle operazioni di Governo, è sparita in modo eclatante.

La posizione di Fratelli d'Italia è assolutamente chiara e non cambia e credo che questo sia incontrovertibile. Se la vostra è altrettanto chiara, perché questo provvedimento è sparito dal calendario dei lavori parlamentari e perché questo avviene a tre settimane dal voto amministrativo? Avete forse paura dei riflessi di questo tema sul voto amministrativo? Dovrebbe essere il contrario, colleghi. Se voi siete così certi di alzare i vessilli che vi appartengono, come testualmente detto dalla collega Rossomando, alzateli e prendetevene il merito. Noi alziamo i nostri di vessilli e non abbiamo timore di farlo in prossimità degli appuntamenti elettorali.

Quindi, utilizzare il Regolamento per fare i furbi è roba che appartiene a voi, non a noi. Noi vogliamo portare il Parlamento a discutere in modo trasparente di temi che potrebbero essere anche interessanti nelle campagne elettorali per l'elezione del sindaco della capitale della Nazione, che è imminente. Se non avete il coraggio di farlo, siete voi ad ammainare i vostri vessilli; noi il nostro lo teniamo bene e lo facciamo anche in quest'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ciriani, volta ad inserire la discussione del disegno di legge Zan e l'esame dei documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni contestate.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non voglio fare polemica, anche perché credo che in questi giorni il Paese non ne abbia bisogno; soprattutto, non abbiamo bisogno di polemiche noi qui dentro, che stiamo tutti insieme cercando di dare risposte utili.

Non ho ascoltato prima direttamente l'intervento del collega, presidente Pesco, che però mi è stato riferito. Intervengo quindi sostanzialmente per fare luce su quello che è accaduto, dicendo che non è accaduto nulla di anomalo, nulla di utile a creare polemica. Anzi, quello che è avvenuto - e mi rivolgo al presidente Pesco - dovrebbe essere discusso tra noi, magari in altra sede rispetto a questa, e a questa discussione non mi sottraggo.

A questo proposito voglio ricordare che gli emendamenti che come Commissione giustizia abbiamo votato in relazione a questo provvedimento, che è atteso da tutto il Paese perché ha risvolti ovviamente anche sul PNRR, la 5a Commissione li aveva da mesi e a quegli emendamenti non è stato dato il parere nei sette giorni.

Nonostante questo - il senatore Pesco lo sa - noi della 2a Commissione ci siamo convocati e riuniti per varie sedute, anche nel mese di agosto, fino al 10 o 11 agosto, riprendendo poi il 29 e il 30. Noi qui c'eravamo; voi dove eravate? Ci siamo sentiti telefonicamente e ci siamo confrontati sul termine e sulle proposte da fare. Io e lei, presidente Pesco, ci siamo accordati al fine di terminare i lavori in 2a Commissione e di lasciare che la 5a Commissione potesse in qualche modo valutare, nonostante la scadenza dei termini, le eventuali problematiche. Questo è quello che abbiamo fatto. Lei sapeva bene che noi potevamo già chiudere giovedì della settimana scorsa; ma, proprio perché ci tengo ai rapporti, ci siamo confrontati e abbiamo inviato il fascicolo a lei e alla vostra Commissione per i pareri, nonostante potessimo già - ripeto -chiudere. Ci siamo convocati ieri alle ore 18 - e lei lo sapeva - per dare il mandato ai relatori che oggi sono chiamati a relazionare in Aula.

Detto questo, mi pare una polemica inutile, non utile a noi. Colgo invece l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, nonostante queste grandi difficoltà, anche tra Commissioni; noi abbiamo osservato i pareri che voi avete comunque rilasciato, perché alcuni emendamenti sono stati tolti. Tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme (io dico così) è oggi utile a portare a casa un provvedimento per il Paese. Di questo dobbiamo parlare e non della mancata convocazione di una seduta prima o dopo quell'altro.

L'invito che le rivolgo, dunque, presidente Pesco, è di chiudere qui la polemica e di andare avanti a

lavorare. *(Applausi)*.

PESCO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pesco, non posso consentire un dibattito. Ognuno di voi ha giustamente portato le proprie riflessioni. Se lei riterrà che l'argomento abbia la necessità di essere ulteriormente verificato, ne parleremo in separata sede con il Presidente. Lei sa ovviamente che la 5a Commissione dovrà comunque esprimere il parere sul testo. Vi chiedo ora gentilmente di proseguire con i lavori d'Aula.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2382) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(ore 10,08)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2382, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, di riferire sui lavori della Commissione.

PARRINI *(PD)*. Signor Presidente, comunico che la Commissione non è in grado di terminare i propri lavori per l'esame del provvedimento. Abbiamo svolto la discussione generale, dopo l'incardinamento, e abbiamo esaminato e votato gli ordini del giorno. Tuttavia la quantità di emendamenti presentati e la necessità di ottenere pareri che, quando ci siamo riuniti, non erano ancora arrivati non hanno reso possibile concludere i lavori in tempo compatibile con il calendario d'Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2382, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(Misto)*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, n. 105 del 2021, introduce misure di straordinaria necessità e urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti e introducendo taluni obblighi, in particolare, all'articolo 3, l'utilizzo della certificazione Covid-19 (emessa in ogni caso nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento UE 953/21) per accedere a determinati luoghi o servizi.

Tali misure devono in ogni caso rispettare il regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali e rispondere a criteri di proporzionalità, efficacia e necessità. Ciò è stato evidenziato dalla Commissione europea con nota datata 26 agosto 2021, inviata all'attenzione di *stakeholder* attivi in ambito di diritti fondamentali.

Fermo restando che sorgono dubbi sul fatto che il regolamento UE 679/2016 possa dirsi soddisfatto laddove venga consentito a un ristoratore, barista o buttafuori di trattare dati sanitari senza consenso del titolare (si applicherebbe l'articolo 9 del regolamento che non contiene analoga previsione di cui all'articolo 6, comma 1, la quale invece consente che un privato possa trattare dati personali per dar seguito a un obbligo di legge), forti criticità emergono anche dal possibile uso discriminatorio dei *pass* come strumento di selezione inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute.

Alla luce delle notizie che si possono reperire su numerosissimi quotidiani emerge chiaramente che i possessori di certificato Covid-19, impropriamente denominato *green pass*, conseguito a esito di vaccinazione e non a seguito di tampone, possono contagiare (si pensi, ad esempio, al focolaio all'ospedale Sant'Eugenio di Roma). Ciò è peraltro ben evidente già dalla lettura del modulo di consenso vaccinazione contro il Covid-19, in cui si legge chiaramente che il vaccino non contiene il *virus* per indurre l'immunità, ammettendosi così con assoluta e indiscutibile certezza come chi è vaccinato non è affatto immune dal contagio. Pertanto, chi ha ottenuto tale certificazione mediante tampone, dimostrando quindi di essere perfettamente sano al momento dell'ingresso nei luoghi ove il Governo intende imporre accessi contingentati, non gode attualmente di alcuna tutela nel venire a contatto con chi ha invece ottenuto il *green pass* attraverso la vaccinazione, trattandosi di soggetti che

possono senza dubbio contagiare. Vanno anche menzionati casi in cui persone in possesso di *green pass* che si sono contagiate non abbiano visto il proprio certificato disattivato, così come persone che hanno ottenuto il certificato una volta dichiarata la guarigione dopo ventuno giorni di quarantena, benché ancora debolmente positive.

Orbene, la proposta del Governo italiano di introdurre tali limitazioni (e che l'Assemblea si appresta a votare), sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto, non solo costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica, ma si pone anche in contrasto con la risoluzione 2383/2021 del Consiglio d'Europa (paragrafi 3 e 8), che stabilisce come illegittima la discriminazione fondata su un *pass* concesso a chi è potenzialmente infettivo. In particolare, il paragrafo 8 stabilisce che «fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati e mantenendole invece per chi non lo ha fatto». Al riguardo, giova ricordare i vincoli e le "linee rosse" invalicabili che il Consiglio d'Europa impone (allegato 2) e che invece si continua a far finta che non esistano.

In conseguenza di tali evidenze, fin dove il Governo intenderà estendere l'obbligo di esibire il certificato Covid si dovrà necessariamente richiedere, in ogni caso, un tampone negativo quanto più prossimo nel tempo, acquisito ormai che il certificato ottenuto dopo la vaccinazione non rappresenta un metodo sicuro per impedire la diffusione del *virus*. Del resto, tale circostanza è stata recentemente posta a base di un ricorso presentato davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dall'avvocato Mauro Sandri del foro di Milano, coadiuvato, per quanto di stretta competenza di diritto unionale, dal *solicitor* Giulio Marini, avvocato abilitato nel Regno Unito, e con il patrocinio presso la Corte penale internazionale dell'Aja. Tale ricorso è finalizzato a chiedere l'annullamento del regolamento UE 953/2021 in ragione dei presupposti scientifici errati sottesi all'adozione del certificato Covid-UE. Nell'adottare il predetto regolamento, infatti, temporalmente antecedente alla risoluzione 2383/2021, il legislatore europeo aveva forse dato per scontato che il vaccino avrebbe creato immunizzazione, ma l'evidenza dei fatti ha mostrato una realtà completamente diversa; ragione - questa - che ha imposto ai legali di adire la massima autorità giudiziaria per un corretto inquadramento della fattispecie.

Del resto, il Governo è perfettamente al corrente di tale ricorso: è notizia recente che il Consiglio dell'Unione europea, parte convenuta in giudizio, ha provveduto ad inviare una nota ufficiale agli ambasciatori in sede, informandoli della presentazione del ricorso. Malgrado questo l'Assemblea si trova ora a dover adottare un provvedimento che rischia di avere serie carenze sul piano scientifico.

Questi profili impongono di non votare le disposizioni del decreto-legge, incompatibili con la risoluzione n. 2383 del 2021 e ciò non solo per il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, ma anche e soprattutto a tutela della salute pubblica, seriamente compromessa dal voto favorevole a questo decreto-legge, le cui disposizioni implicitamente escludono i vaccinati o i guariti in possesso del *pass* dal sottoporsi ai tamponi, anche rapidi o salivari, consentendo a costoro pericolose libertà che invece non dovrebbero essere concesse a causa della loro potenziale contagiosità.

Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021 sull'emergenza da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

RAMPI *(PD)*. Signor Presidente, signori colleghi, il provvedimento al nostro esame dovrebbe davvero spingere il Senato e tutto il Parlamento a un'assunzione di responsabilità.

Noi del Partito Democratico abbiamo ragionato molto in questi mesi sulla scuola, che per noi è il tema più importante, la priorità del Paese. Anche nell'ambito del piano di *recovery* abbiamo chiesto importanti investimenti, sia nelle strutture (negli edifici), sia soprattutto nel modello di insegnamento, con investimenti sulle risorse umane, sulle insegnanti e sugli insegnanti. La scuola è iniziata ormai in

tutta Italia; è iniziata in presenza e questo era un obiettivo fondamentale.

Diciamoci la verità, colleghi: la scuola è iniziata in presenza solo perché è attivo un provvedimento come quello che stiamo votando oggi in Assemblea. Sarebbe stato impensabile per i ragazzi tornare nelle classi se il sistema Paese non fosse riuscito - prevalentemente - a costruire un sistema di tutela, che tra l'altro nella scuola ha funzionato, con un'adesione alla vaccinazione degli insegnanti che in termini scientifici rasenta la totalità: ci sono percentuali che si avvicinano molto a quel dato. Ciò non vuol dire che questo debba eliminare la prudenza; mi riferisco ad alcune discussioni oggettivamente fuori luogo, a mio parere, sull'uso della mascherina.

Io credo che con i ragazzi e con le ragazze bisognerebbe parlare di più. Come succede anche per l'uso dell'automobile, per le cinture, per l'attraversamento della strada, per il rispetto dei limiti di velocità, tante volte i nostri bambini e le nostre bambine sono più bravi ad insegnarci cosa vuol dire rispettare le regole. E non per un'adesione astratta, teorica, ma perché c'è la comprensione. La scuola serve proprio a questo ed è per questo che noi abbiamo insistito da sempre sulla scuola in presenza. La scuola è una palestra di comunità, di democrazia, è il luogo in cui si impara a stare insieme agli altri nella loro differenza.

Il *green pass* è uno strumento di questo tipo. Noi siamo estremamente rispettosi, vorrei ribadirlo. Il Partito Democratico è estremamente rispettoso di chi ha delle paure.

Le persone che hanno paura non vanno maltrattate, non vanno bullizzate, non vanno insultate. Le persone che hanno paura vanno rassicurate. Spesso le paure nascono esattamente dalla carenza di strumenti culturali ed è per questo che noi vogliamo investire di più nella scuola.

La carenza di comprensione della scienza, la carenza epistemologica, noi, purtroppo, la sentiamo troppo spesso anche in quest'Aula, nei dibattiti televisivi e nei dibattiti politici. E non si sa, colleghi, se sia una carenza epistemologica sincera - e sarebbe grave - o se sia una comprensione dei dati che viene violentata in maniera strumentale, giocando però sulla pelle delle persone.

Si guardi anche alla questione del pronunciamento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Io ho la fortuna di essere uno dei rappresentanti di questo Parlamento in quell'Assemblea. Io ho votato quella risoluzione, che sento utilizzata e tirata da una parte e dall'altra, purtroppo anche da colleghi di maggioranza e, qualche volta, anche da qualche amico, che prova ad utilizzare il mio voto per raccontare pubblicamente che il Partito Democratico avrebbe dei dubbi che non ha.

In realtà, quella risoluzione, che è stata votata praticamente all'unanimità da tutta l'aula del Consiglio d'Europa, tranne che da alcune forze di estrema destra nazionalista (cosa che dovrebbe un pochino orientare) è una risoluzione che invita all'attenzione e alla prudenza. Siamo, infatti, tutti consapevoli che il percorso vaccinale può essere utilizzato, soprattutto in certi Paesi in cui le dinamiche democratiche non sono proprio consolidate, come pretesto per aumentare alcuni strumenti di esclusione e di pressione su gruppi di minoranze. Bisogna capire qual è il contesto in cui si scrive una risoluzione e non bisogna strumentalizzare i fatti.

Noi crediamo questo: che oggi la scuola si possa sviluppare in presenza. Ne discutevamo anche poco fa con la mia Capogruppo, che è una sincera appassionata di scuola. Anche qui, noi ci teniamo a dire che non pensiamo che l'esperienza della didattica a distanza sia completamente da gettare. Anzi, essa ha mostrato una grande capacità reattiva della scuola e ci ha consegnato alcuni strumenti di innovazione didattica che noi vogliamo continuare a utilizzare.

Però, mentre provavamo a risolvere il problema di non perdere la didattica, pur essendo vietato e impossibilitato l'incontro tra le persone, abbiamo sempre pensato che la presenza fosse un elemento fondamentale. Questo vale per la scuola e vale per tutta la società. Oggi avere un *green pass*, cioè avere un semaforo verde (la scelta delle parole ha un significato), che attesta che si può andare, significa semplicemente questo.

Anche qui, io tante volte ascolto i colleghi. Vedete, con un po' di cultura scientifica si sa che l'incertezza fa parte della vita. Tutti i giorni noi saliamo sui mezzi pubblici. Io oggi sono venuto in Senato in bicicletta. Nel mio caso, io viaggiavo a circa 20 chilometri all'ora, che non penso di aver superato; qualche volta, invece, in auto raggiungiamo i 160 chilometri all'ora. Siamo su un sottile strato di gomma con dentro dell'aria. Se esplode improvvisamente, come minimo ci facciamo molto

male. Questo, però, non ci impedisce di utilizzare tutti i giorni l'auto o la bicicletta e di andare, magari esagerando, anche a 160 chilometri all'ora (questo, magari, è inopportuno).

Si tratta, dunque, di ricondurre tutto questo nel giusto contesto. È chiaro che ci si può infettare anche dopo aver ricevuto due dosi di vaccino. Io conosco diverse persone cui è successo. Queste persone, però, hanno avuto un giorno di febbre e sono state scarsamente infettive verso gli altri. Questo è il dato di fatto. Noi non abbiamo raccontato e non racconteremo mai che esiste lo scudo di Capitan America con cui il vaccino non tocca più nessuno. Non è così, ma c'è una bella differenza con la condizione in cui eravamo all'inizio di questa pandemia, quando non disponevamo di alcun tipo di strumento per combattere questo virus.

Anche relativamente alle persone, all'inizio c'è stato detto che il rischio di contagio riguardava solo quelle con patologie pregresse e le persone anziane. Poi ci siamo accorti che riguardava anche ragazzi e ragazze molto giovani, pure persone in salute, che finivano in terapia intensiva, che rimanevano per giorni in una camera con il respiratore o con il casco dell'ossigeno. Anche qui, mi vengono in mente volti e nomi di amici, che si trascinano tutt'ora dietro le conseguenze di aver attraversato quella vicenda.

Oggi siamo in un contesto completamente diverso. La politica, con il suo linguaggio, con il dibattito pubblico ha anche una funzione di orientamento, di esempio per il Paese, deve dare un'indicazione alle persone. Credo che ampliare l'utilizzo del *green pass* a diverse altre categorie sia un fatto positivo che tra l'altro avrà ricadute anche sul sistema di istruzione e sulla scuola, perché è chiaro che la scuola non è un mondo isolato: i ragazzi vanno a scuola al mattino e tornano a casa la sera e durante la giornata, se possibile, svolgono altre attività, che fortunatamente sono riaperte o stanno riaprendo, perché sono fondamentali e perché in questi mesi abbiamo avuto grandi danni sulla salute dei ragazzi per la chiusura delle strutture sportive. Per far funzionare le strutture sportive, però, soprattutto quelle nelle quali magari è più difficile gestire una pandemia, occorre che tutta la popolazione sia vaccinata e che ci sia un meccanismo di controllo. Tra l'altro, colleghi, pensavo in questi giorni e mi colpisce che tutti noi diamo per scontato il fatto - straordinariamente positivo - che anche il meccanismo informatico del *green pass* funzioni così bene. Francamente, nell'Italia di qualche anno fa non avrei dato per scontato il fatto che tutti noi andiamo a vaccinarci, nel 90 per cento dei casi dopo poco riceviamo un sms, ci registriamo, scarichiamo un QR *code* sul telefonino e in qualsiasi posto andiamo c'è qualcuno che attraverso un'applicazione lo controlla e verifica che siamo vaccinati. È un fatto normale, ma è anche qualcosa che non saremmo riusciti a realizzare solo qualche anno fa. Pensate a come sarebbe stato più complicato.

In conclusione, credo - per arrivare al punto - che dobbiamo assumerci la responsabilità di mandare da quest'Aula messaggi positivi, non alimentare le incertezze, rassicurare le persone, saper navigare in questa difficile tempesta con gli strumenti della cultura e della scienza. Solo così ne usciremo tutti anche un po' più forti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Dividerò il mio intervento in due parti: la prima per illustrarvi i motivi di contrarietà nei confronti della proroga dello stato di emergenza introdotto con gli articoli 1 e 2 di questo provvedimento; la seconda, per illustrare i motivi della mia contrarietà nei confronti del *green pass* introdotto all'articolo 3 di questo provvedimento.

Sulla proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 dicembre di quest'anno, vi ricordo, colleghi, che questa è la quinta proroga: per cinque volte il Governo ci ha chiesto di ratificare la proroga dello stato di emergenza nazionale e credo che sia un *unicum* nella storia della Repubblica. Se lo stato di emergenza nazionale aveva un senso ed era giustificato - tant'è che io votai a favore a inizio del 2020, quando il virus era appena comparso - lo è stato molto meno nelle quattro proroghe successive, a luglio e a ottobre 2020 e a gennaio e ad aprile 2021, tant'è che già allora votai contro in dissenso dal mio Gruppo di allora. Sicuramente oggi i requisiti per lo stato di emergenza non sussistono. Oggi, a due anni dalla comparsa del virus, conosciamo molto meglio le dinamiche di questa sindemia, tant'è che sono stati realizzati noti vaccini, la campagna vaccinale in Italia è al 70 per cento e ci sono cure precoci per curare la malattia da Covid all'inizio anche a domicilio e ridurne gli effetti gravi. Inoltre,

attualmente l'incidenza di nuovi casi è in discesa, si sta avvicinando alla soglia dei 50 casi su 100.000 abitanti che, come è noto, è la soglia sotto la quale è possibile effettuare il tracciamento e l'individuazione caso per caso ed isolare in quarantena i singoli casi (ricordate la *app* Immuni? Che fine avrà fatto?).

Ancora, sul fronte ospedaliero le terapie intensive ad oggi, ma anche ieri e l'altro ieri, erano e sono libere al 93 per cento.

Ripeto, i posti liberi sono al 93 per cento - sono dati ufficiali - così come i posti in area non critica. Anche da questo punto di vista, dunque, non c'è lo *stress* dell'ospedalizzazione e non c'è il Servizio sanitario nazionale in crisi, in questo momento.

Per quel che riguarda la letalità, proprio perché si comincia a conoscere meglio il virus, vediamo che essa è scesa in tutte le fasce d'età e addirittura si è attestata a livelli inferiori allo 0,01 per cento nella fascia di età fino a diciannove anni ed è comunque inferiore allo zero virgola fino ai cinquantanove anni.

Pertanto, colleghi, vi chiedo dov'è oggi l'emergenza in atto, che non può essere fronteggiata con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento. Colleghi, se c'è questa emergenza, spiegatemi, ad esempio, perché il Parlamento ad agosto non ha lavorato e ci siamo ritrovati invece, stamattina, a non poter discutere gli emendamenti a questo importantissimo provvedimento, perché non c'è tempo, è urgente e bisogna approvarlo subito. Avremmo però potuto benissimo lavorare ad agosto, invece che andare in ferie, e di questo bisogna riconoscere una precisa responsabilità ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, che non hanno programmato i lavori in maniera tale da consentirci di trattare adeguatamente un provvedimento di questa delicatezza. *(Applausi)*.

Veniamo alla seconda parte dell'intervento, sul *green pass*, perché sul presupposto della asserita emergenza introducete pesantissime ed ingiustificate discriminazioni tra cittadini vaccinati e non vaccinati. Sono discriminazioni e non semplici differenze di trattamento, perché sarebbero trattamenti differenti giustificabili, coerenti con una certa logica e tollerabili, se - e solo se - il vaccino impedisse la trasmissione del virus e quindi i vaccinati non trasmettessero il virus, o comunque, perlomeno, se fosse quantificata con ragionevole certezza la capacità del vaccino di ridurre sensibilmente il rischio del contagio. La premessa del *green pass* è infatti quella di impedire che persone potenzialmente contagiose contagino altri, accedendo ai luoghi pubblici, ai luoghi di lavoro, ai ristoranti, ai luoghi di cultura e così via. Si pone quindi il famoso argomento dell'interesse pubblico. Non si dice, infatti: «Ti devi vaccinare, per proteggere te stesso», ma si dice: «Se non sei vaccinato, non puoi accedere a quel luogo, perché bisogna tutelare gli altri». Se è così, bisogna però dimostrare, con ragionevole certezza, quantomeno la capacità del vaccino di interrompere questo contagio. Ad oggi, però, l'unica cosa certa che sappiamo è che non possiamo escludere che i vaccinati possano contagiare e abbiano, in potenza, la capacità di contagiare gli altri, esattamente come i non vaccinati.

Potreste rispondere, colleghi, che c'è il documento dell'Istituto superiore di sanità del 10 settembre, che attesta il contrario di quanto sto dicendo. Ebbene, colleghi, questo documento è a mio avviso errato. Sto facendo un'affermazione precisa, puntuale e piuttosto grave: ritengo che questo documento, l'unico documento italiano che abbia tentato di misurare la capacità del vaccino non di ridurre le conseguenze gravi della malattia, ma di interrompere il contagio, sia errato. Ho esposto queste tesi durante la riunione di Commissione, chiedendo al Governo, in particolare al sottosegretario Sileri che lo rappresentava, e ai membri della maggioranza presenti di replicare a queste mie osservazioni, ma nessuno è stato capace di balbettare alcunché. Quindi non solo, come senatori, non abbiamo potuto fare approfondimenti, non abbiamo potuto svolgere audizioni, non abbiamo potuto chiedere all'Istituto superiore di sanità di chiarire i punti che adesso vi elencherò, ma, neanche a specifica richiesta, il Governo, nella persona del qualificato sottosegretario Sileri, ha ritenuto di dover fare alcun chiarimento e alcuna puntualizzazione o anche di smentire, perché all'inizio ho posto questo tema come quesito e come domanda. Sono costretto oggi, invece, a fare in Assemblea questa accusa, perché non ho avuto alcuna risposta.

Quali sono gli errori evidenti di questo *report* del 10 settembre? Il primo è che il calcolo per la verifica della differenza nella possibilità di contagio tra vaccinati e non vaccinati è stato effettuato senza tenere

in alcun conto il numero di tamponi effettuati tra le due platee. L'incidenza è stata calcolata prendendo i positivi e rapportandoli al numero complessivo dei vaccinati e dei non vaccinati, senza tener conto del fatto che i non vaccinati... *(Richiami del Presidente)*.

Mi scusi, signor Presidente, mi lascerà un paio di minuti in più.

PRESIDENTE. Glieli ho lasciati, senatore Crucioli, ne aveva sette e gliene ho dati nove. Lei è alla fine del suo nono minuto.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. È l'unica voce che si alzerà in dissenso, una delle poche, se mi lascia due minuti in più le sarò grato.

Non è stato preso in esame il numero di tamponi e questo porta evidentemente a sovrastimare l'efficacia del vaccino nella capacità di interrompe la trasmissione, perché il numero maggiore nella platea dei non vaccinati deriva dal fatto che questi sono necessariamente più tamponati, perché il *green pass* scade ogni quarantotto ore e devono fare i tamponi.

Il secondo errore enorme è che la stima effettuata ha preso in esame anche i periodi di aprile, maggio e giugno, quando non c'era la variante delta. Cosa ci interessa sapere la capacità di interrompere il contagio della precedente variante, quando oggi ce ne è una diversa, che l'Istituto superiore di sanità ha attestato esser maggiormente capace di bucare il vaccino? Bisognava prendere in esame solo luglio e agosto, che sono i mesi in cui la variante delta è diventata dominante.

Il terzo errore macroscopico è che vengono conteggiati i casi positivi maturati nei quattordici giorni dopo la prima dose, come se fossero a carico della platea dei non vaccinati, quando è incerto il tempo necessario per poter produrre gli anticorpi ed è incerto il tempo di incubazione. Si sarebbero dovuti eliminare questi numeri per avere un dato pulito.

Gli errori elencati sono idonei a sovrastimare significativamente l'attale capacità di impedire la trasmissione dei contagi e sono di evidenza tale da ingenerare il dubbio che l'elaborato risponda allo scopo politico di comprovare l'efficacia del vaccino piuttosto che valutare imparzialmente tale efficacia. Al Parlamento non è stato consentito di svolgere alcun approfondimento scientifico (ho detto cosa è successo in Commissione); se a questo aggiungiamo l'opaca gestione dei dati da parte del Governo, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, la propaganda mediatica martellante, la divulgazione scientifica... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore, la devo interrompere, mi dispiace, le ho concesso veramente qualche minuto in più. Può depositare il testo del suo intervento agli atti della seduta.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei in premessa riassumere i miei pensieri in tre punti: il primo è che la scienza propone e la politica dispone. Noi siamo qui come politici, non come scienziati, quindi dobbiamo assumere i dati dalla scienza, ma la responsabilità è del politico *(Applausi)*.

Il secondo punto: certamente è meglio educare che obbligare; a volte però i tempi dell'educazione, i tempi della formazione, i tempi della *moral suasion* possono essere così lunghi da costituire un pericolo per la situazione che si sta fronteggiando. In questo caso è assolutamente lecito obbligare, peraltro facendo riferimento al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. Nel caso però dell'obbligo è importante tenere presente tre punti: che l'obbligo sia proporzionato al pericolo che in quel momento si sta correndo; che sia contenuto nel tempo e che quindi abbia la durata dell'urgenza ed emergenza che si sta affrontando, e che l'obbligo sia *evidence based,* vale a dire fondato su prove di evidenza scientifica.

Tutto questo non toglie assolutamente importanza al fatto che questo è un Parlamento, non il congresso mondiale (che spero ci sia) che si occuperà dei vaccini e in cui si sentiranno le voci più importanti a livello scientifico e si discuteranno le interpretazioni.

Tutti noi - e in quest'Aula ci sono molte persone che, prima di fare il parlamentare, nella loro vita precedente si erano occupate di medicina, di scienza e di ricerca - sappiamo come la ricerca sia una realtà viva e dinamica, che può entrare in contraddizione con se stessa, perché è proprio da tale contraddizione che scaturisce l'evoluzione della scienza. Sappiamo perfettamente come, a livello scientifico, le posizioni possono essere molto diverse: è il dibattito scientifico; è il pane dei nostri giorni. La passione per la ricerca, che in qualche modo accompagna e precede la passione per la

politica, non si può sovrapporre o imporre a questa.
Quello che voglio dire è che c'è un po' - se mi permettete di dirlo in questi termini - il neofita della scienza, che guarda alla scienza come se fosse una sorta di moderna religione. No, la scienza non è assiomatica, non ha verità assolute, ma solo verità in transito, nell'attesa che qualcuno elabori una teoria scientifica in grado di spiegare un numero maggiore di fatti con maggiore chiarezza, e quindi in questo senso permettendo un cambiamento. La scienza non può essere fotografata come se fosse un'istantanea per poi essere proposta in questo modo.
Diciamo che quello che scandalizza l'uomo comune - mi ci metto anch'io per tutti gli ambiti di cui sono totalmente ignorante - e che sono le contraddizioni della ricchezza legata alla complessità sono esattamente ciò che appassiona chi ci sta dentro, che è continuamente alla ricerca della possibilità di fare un passo avanti. Sostituire la responsabilità politica con la responsabilità scientifica è un errore strutturale che non possiamo commettere.
Qui, in quest'Assemblea, dobbiamo rivendicare il diritto e la responsabilità della decisione, che chiaramente maturano in un contesto di precauzione. Pertanto, nel dubbio la scelta andrà sempre volta a garantire le fasce più fragili e più deboli. Nell'attesa che maturi una conoscenza più articolata, più solida e più costruita, debbo preoccuparmi della maggioranza della popolazione e quindi prenderò una misura che risponde alle loro esigenze. In questo caso, la prudenza ci spinge tutti a favore del vaccino e a favore della documentata vaccinazione (perché altro non è il *green pass*, che dimostrare quello che abbiamo fatto), nel rispetto e nell'attenzione di tutti gli altri. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.
RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in accordo con il mio Capogruppo oggi farò un intervento che non sarà strettamente inerente al decreto-legge in oggetto, ma ovviamente è collegato. Vorrei far riferimento a un'interrogazione che ho depositato più di un mese fa (quasi due, in realtà) come primo firmatario, insieme ad altri colleghi. La premessa che voglio fare, a scanso di ogni equivoco e di ogni polemica (che in questi giorni mi sembra siano un po' lo sport preferito da tutti), è la seguente. Sono un uomo vaccinato e con il ciclo vaccinale completo, quindi questa interrogazione è funzionale, dal mio punto di vista, a cercare di contribuire a non disperdere il grande impulso che il presidente Draghi e il generale Figliuolo hanno dato alla campagna vaccinale e al tentativo di tornare alla normalità del Paese.
L'unica cosa che noto e che fa un po' strano è che il Ministro del Governo attuale è lo stesso del Governo precedente, quindi c'è da capire se non se ne occupava prima ma se ne occupa adesso, o se non se ne occupava prima e non se ne occupa neanche adesso. Comunque vada, forse se non fa nulla mi sembra che vada benissimo, da questo punto di vista.
Cosa ho chiesto al Ministro in oggetto? Una cosa a mio avviso molto semplice.
Poiché oggi rincorriamo un po' la campagna vaccinale anche attraverso obblighi surrettizi che stanno innescando non poche polemiche e, da questo punto di vista, invito anch'io ad abbassare un po' i toni, credo sia utile una maggiore trasparenza sull'indicazione dei dati forniti quotidianamente dal Ministero e ripresi dai media. A me viene spontaneo, da uomo vaccinato, pensare che il percorso vaccinale sia davvero una tutela così come è riportato sul sito dell'Istituto superiore di sanità. Nel momento in cui vengono forniti i dati dei contagiati, degli ospedalizzati, delle terapie intensive e dei deceduti, vorrei che fosse chiara la percentuale di vaccinati che sono stati contagiati, ricoverati, che sono in terapia intensiva e di vaccinati che purtroppo sono deceduti. *(Applausi)*.
Dico questo con lo spirito più positivo possibile, volto all'incremento di un percorso di vaccinazione che io, essendo vaccinato, condivido. Ciò anche rispetto agli *over* 50 che sono tra i milioni di non vaccinati. Evitando il percorso della restrizione di alcune libertà perché, al di là del fatto che io possa essere più o meno d'accordo sulla questione del *green pass*, è evidente che si tratti di una restrizione della libertà, forse attraverso questa informazione si darebbe un impulso.
Allora delle due l'una; funziona o non funziona? Io credo di sì. Il presidente della Regione Liguria Toti ha oggi affermato che il 99 per cento dei ricoverati in terapia intensiva della Regione non è vaccinato. Allora diamo queste informazioni; magari, a spizzichi e bocconi, sono già state date, ma facciamole diventare una prassi. Mi direte che probabilmente bisognerebbe completarle, chiarendo le dosi

ricevute, il tipo di vaccino, l'età o le patologie. Sarei però già felice di sapere la percentuale di vaccinati che sono ospedalizzati, perché mi darebbe anche un po' di certezze nei confronti del futuro. Se andiamo verso la terza dose in qualche modo secondo me la popolazione e i cittadini hanno il diritto di saperlo.

Credo fortemente che il combo tra trasparenza della comunicazione dei dati, implementazione delle cure domiciliari e forse anche implementazione e abbassamento dei costi di tutti quegli strumenti atti a capire se si è o no contagiati sia la vera soluzione per impedire che ci siano sommosse di piazza e che lo scontro sociale diventi maggiore dell'attuale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2382, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105, va nella giusta direzione di una gradualità e di una progressione, anche se via via sempre più accelerata, di tutto ciò che ruota intorno alla vita sociale e relazionale della collettività.

Come non bisogna fare voli pindarici con brusche accelerazioni che comporterebbero rischi reali di risalita dei contagi, allo stesso modo non si può non guardare con fiducia al futuro e realisticamente riprendersi quelle modalità dei rapporti interpersonali, quelle abitudini conviviali e di sano divertimento, quei momenti di aggregazione, di socialità, di ricreazione, di arricchimento culturale o semplicemente di cura del proprio corpo attraverso le attività sportive in palestre o piscine. Tutto questo rappresenta non solo un completamento, direi necessario, della nostra vita, ma costituisce anche una fetta importante del tessuto economico del nostro Paese. È giusto e sacrosanto che ciò avvenga. Tutti noi lo abbiamo tanto desiderato durante i periodi più difficili e tristi della pandemia, durante i *lockdown* e le chiusure più o meno totali indispensabili per la sicurezza collettiva. Per queste riaperture e per un accesso disciplinato, ordinato e rispettoso della salute degli altri, a tutte le diverse attività ricreative e culturali, agli eventi sportivi, teatrali, alle mostre, ai musei, ma anche semplicemente a ristoranti e bar, è secondo me indispensabile rispettare sempre le misure di sicurezza individuali e collettive. Tale accesso a specifici servizi ed attività è consentito solo con il *green pass*.

Essa vuole essere, appunto, una misura di messa in sicurezza per tutti coloro che condividono un determinato luogo o manifestazione e che, nel rispetto delle normative, dei suggerimenti e delle indicazioni date, vogliono riprendersi - ovviamente in sicurezza - la propria socialità.

Le proprie convinzioni, le scelte personali fatte in maniera difforme dalle opinioni comuni diffuse tra gli altri cittadini non possono e non devono provocare conseguenze sugli altri o mettere in pericolo un diritto inviolabile della persona sancito dalla nostra Costituzione: il diritto alla salute. La libertà e la sicurezza collettiva vengono sempre prima della libertà e della sicurezza individuali. *(Applausi)*.

Occorre condannare e stigmatizzare con fermezza e decisione gli atti di violenza verbale, o peggio ancora fisica, inopinatamente motivati e giustificati come mezzo estremo di protesta; in realtà, rappresentano vere azioni intimidatorie e di prevaricazione compiute dai cosiddetti no vax o no *green pass*. Non sono tollerabili, sono da respingere con fermezza, nei modi, nei tempi e nei contenuti.

La distruzione avvenuta a Milano di un gazebo del MoVimento 5 Stelle - ma poteva appartenere a una qualsiasi altra forza politica - così come le minacce indirizzate al ministro Di Maio, ma anche a giornalisti o a medici come l'infettivologo Bassetti, sono gesti profondamente antidemocratici e confermano una deriva quasi oscurantista, un grado di esaltazione mentale e di gretta spregiudicatezza di alcuni personaggi.

La pandemia, con le sue oltre 130.000 vittime innocenti solo in Italia, avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Poter manifestare il proprio dissenso è uno dei principi fondamentali della democrazia; aggredire o fare violenza no.

In questo momento occorre abbassare i toni, ridurre le paure. Serve una corretta e capillare campagna di informazione e di sensibilizzazione per stimolare le persone a vaccinarsi, superando ritrosie e dubbi, soprattutto mettendo in evidenza i risultati lampanti e i dati statistici della pandemia pre e *post* inizio della campagna vaccinale, in termini di contagi, di occupazione di posti letto, di ricoverati nelle terapie intensive e di decessi.

Il MoVimento 5 Stelle, come ribadito anche dal nostro presidente Conte, ritiene che nell'attuale

situazione epidemiologica - lo voglio evidenziare - non vi siano i presupposti per porre l'obbligo vaccinale, tranne che per determinate categorie. L'obbligo rappresenta l'*extrema ratio* da applicare qualora si verificassero situazioni contingenti particolari - auguriamoci ovviamente di no - di importante risalita della curva dei contagi.

Particolarmente significativo in questo decreto-legge n. 105 - apro una parentesi, Presidente - è, a mio parere, l'articolo 4-*bis*, la norma che ripristina la possibilità di accesso, su tutto il territorio nazionale, per i familiari e visitatori muniti della certificazione verde Covid-19, alle RSA, Residenze sanitarie assistenziali, alle strutture di lungodegenza e riabilitativa, alle strutture residenziali per anziani.

Le direzioni sanitarie devono ovviamente garantire la visita da parte dei familiari e la possibilità di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. Mi sembra una misura che va nella giusta direzione di supporto psicologico e affettivo, e tutti noi conosciamo la valenza fondamentale di ciò per le persone anziane.

Tutto questo necessariamente nel rispetto della sicurezza dei degenti, che purtroppo hanno già dato inopinatamente un triste contributo in termini di sofferenze e di vite umane.

Forte deve essere, a mio avviso, l'attenzione al rispetto del *green pass* in tutte le situazioni previste; è una misura preventiva necessaria per preservare la salute di tutti. Non è ovviamente la panacea e non potrebbe esserlo.

A tal proposito, e concludo, signor Presidente, anche da medico voglio fare un'osservazione rispetto a quanto ho sentito anche in quest'Aula e affermato da alcuni secondo cui anche il soggetto vaccinato può essere portatore del virus e, malgrado ciò, non è tenuto a fare il tampone per poter usufruire del *green pass*. Ebbene, è scientificamente dimostrato - e questo è legato a tutti gli studi immunologici - che la percentuale di tali soggetti è estremamente bassa e rappresenta più l'eccezione che la regola. I meccanismi immunologici sono tali che limitano fortemente questa possibilità rispetto agli individui non vaccinati, i quali continuano a eliminare il *virus* per molti giorni dopo il contagio.

Non servono *slogan* o prese di posizione assunte per mera propaganda politica o per allargare i consensi. Occorre attenersi ai dati scientifici e rispettare le decisioni condivise politicamente. Questa è la strada maestra per uscire da questa crisi globale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

CANGINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, l'unica critica che mi sento di muovere al *green pass* è il nome: si poteva qualificarlo diversamente, senza ricorrere per l'ennesima volta a un'inutile anglicismo.

Detto questo, si tratta con tutta evidenza di uno strumento di libertà che ci consente di riappropriarci delle nostre vite nei luoghi che ci competono: le scuole, le università, i ristoranti, gli alberghi. Non a caso è uno strumento apprezzato da tutte le organizzazioni datoriali, perché consente a chi lavora di riprendere a lavorare. Questo è; il resto sono chiacchiere.

Vedo che chi si oppone invoca il modello britannico. Sì, è vero, il *premier* britannico Boris Johnson ha evitato di introdurre questa misura, che pure aveva valutato come necessaria, ma l'Italia non è il Regno Unito. Per ragioni culturali nel mondo anglosassone il privato della persona ha un valore superiore rispetto a quello che ha nel nostro mondo, tant'è che persino l'idea di girare con un documento di identità in tasca è inconcepibile per un inglese, mentre per noi è norma di legge.

Poi banalmente contano i numeri. Nel Regno Unito l'82 per cento della popolazione superiore ai sedici anni è stata vaccinata; il 90 per cento ha già ricevuto la prima dose - noi siamo al 67 per cento - ed è per questo che nel Regno Unito possono evitare di applicare la norma del *green pass*. Questo, però, non convince i critici o gli scettici.

Mi fa piacere notare che in un Paese in cui la cultura liberale è sempre stata drammaticamente minoritaria si siano risvegliati tutti liberali: ex comunisti, fascisti, populisti, tutti invocano il verbo liberale *(Applausi)*, contrapponendolo alle norme in vigore per il *green pass* e, addirittura, all'utilizzo dei vaccini. Temo che non sia una conversione sincera e forse bisognerebbe mettersi d'accordo su che cosa si intende per liberalismo.

Mi riferisco all'interpretazione che ne diede un gigante della scienza giuridica come Nicola Matteucci, il cui nome mi fa piacere che risuoni per un attimo in quest'Aula. Matteucci ricordava sempre che la

cultura liberale non ha nulla a che vedere con i dogmi, men che meno con le ideologie; è un metodo, diceva Matteucci, un metodo che si adatta a una realtà che è in continua e sistematica evoluzione, ma che ha dei punti fermi, come la libertà della persona, per esempio, e non esiste libertà più delicata ed essenziale della libertà dalla malattia e dalla morte e il *green pass* con tutta evidenza è uno strumento che riduce il rischio di ammalarsi di Covid e, di conseguenza, il rischio di morirne.

Questo è, e il realismo forse è l'elemento che più caratterizza il pensiero liberale, quel realismo che induce tutti i politici, di tutti i partiti che svolgono funzioni di governo locale o regionale, ad accettare il *green pass* e a considerarlo essenziale. Non ci sono alternative. Il resto è demagogia, banale e volgare demagogia.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei e, attraverso lei, al Collegio dei Questori per un'osservazione, sempre nella chiave del realismo, che credo debba essere l'unica cifra che deve guidare le nostre scelte. Io, anche contro la mia convenienza personale, ho sempre difeso la funzione del Parlamento, le prerogative dei parlamentari. Mi rendo conto che una materia del genere tocca diritti e poteri costituzionalmente garantiti, tuttavia ritengo opportuno, in un certo senso doveroso e persino utile per convincere chi resiste all'idea del *green pass,* che le restrizioni e le norme legate all'obbligo del *green pass* che ci accingiamo a imporre al mondo del lavoro privato e pubblico venissero applicate anche in quest'Aula. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in discussione per esporre alcune considerazioni personali in merito al decreto-legge in discussione e sulla campagna vaccinale. Ritengo che l'azione del Governo dovrebbe basarsi su un patto di fiducia reciproca tra lo Stato e il cittadino, soprattutto in tema di salute. Lo Stato da una parte, tramite la sanità pubblica, deve offrire gratuitamente cura e prevenzione delle malattie, congiuntamente però a un'informazione corretta sui benefici e sui rischi delle pratiche mediche. Ai cittadini spetta accettare l'offerta, memori, tutti i cittadini, che, come citato nell'articolo 32 della nostra Costituzione, la salute viene tutelata dalla Repubblica come fondamentale diritto dei cittadini, nell'interesse della collettività. Questo è un passaggio molto importante, perché significa che la salute dovrebbe essere tutelata anche tenendo in considerazione il bene e l'interesse della collettività. Pertanto, nessun cittadino dovrebbe sottrarsi al compito di garantire tale interesse della collettività, perché, se tutti abbiamo il diritto a cure gratuite, tutti dovremmo sentire anche il dovere di garantire l'interesse e il bene della collettività. *(Applausi)*.

Ritengo che il *green pass* non sia affatto un obbligo surrettizio, assolutamente; anzi è una misura di libertà, come più volte è stato già detto in Aula, perché ha agevolato l'espressione di libertà individuali e la ripresa di molte attività sociali e lavorative, che possono essere esercitate con un maggiore grado di tutela della salute (non in sicurezza assoluta, ma sicuramente con un maggiore grado di tutela). Si consente infatti una maggiore possibilità di movimento rispetto a un divieto assoluto e indiscriminato, che peraltro sarebbe ingiusto e ingiustificabile.

È stato anche affermato da taluni che il Governo preferisce l'estensione del *green pass* piuttosto che imporre l'obbligo vaccinale per sfuggire alle responsabilità derivanti da eventuali danni causati dal vaccino; ciò è sbagliato, non è corretto, non è vero. Esiste una copiosa giurisprudenza costituzionale che riconosce l'obbligo di indennizzo a carico dello Stato in caso di danni all'integrità psicofisica derivanti da vaccinazione, non solo obbligatoria, ma anche raccomandata. Condivido comunque una preoccupazione, quella espressa dal Comitato nazionale per la bioetica, quando afferma che il *pass* Covid-19 deve essere mantenuto in vigore per il tempo strettamente necessario, in modo proporzionato e temporaneo, introducendo le garanzie necessarie per impedirne abusi, e che non deve costituire la premessa per misure automatiche più ampie e definitive o per altre forme di tracciamento, profilazione o sorveglianza. Ogni misura di restrizione e di condizionamento delle libertà individuali, basata sulle condizioni di salute, che si estendesse oltre il termine indicato deve essere considerata eticamente e giuridicamente inaccettabile.

Negli ultimi trenta giorni, secondo il *report* dell'Istituto superiore di sanità, il tasso di ricoveri in terapia intensiva fra gli *over* 80 con il ciclo vaccinale completato è stato ben tredici volte più basso rispetto ai non vaccinati. In alcune Regioni, tra esse la Sicilia (dalla quale provengo), oltre l'80 per

cento dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva Covid è costituito da soggetti non vaccinati. Questi sono dati dimostrati e che dimostrano a loro volta che è stato raggiunto l'obiettivo di una forte riduzione del rischio di morte e di malattia importante da SARS-CoV-2 nelle persone vaccinate rispetto a quelle non vaccinate. Quindi, a mio e a nostro parere, è necessario - come è già stato detto dal collega Mautone e da altri - che si prosegua con una costante ed efficace campagna di informazione, al fine di dissipare dubbi e paure sui vaccini, di spiegare e di persuadere le persone, evitando, nei limiti del possibile, di obbligarle.

La comunicazione dei dati e dei risultati e il loro monitoraggio devono essere - concordo con quanti hanno già espresso questo concetto - trasparenti, corretti, chiari e comprensibili.

Ciò specie in considerazione della ridondanza di informazioni provenienti da più parti, purtroppo talvolta anche da qualcuno di noi, da qualche personaggio politico che sembra muoversi più sulla base di un mero calcolo elettorale, che per finalità di sanità pubblica. Ciò è ancor meno accettabile soprattutto in un momento storico come quello attuale e specie quando si tratta di temi e argomenti scientifici per i quali contano solo i fatti e le evidenze e le chiacchiere stanno a zero.

Come già detto dal collega Mautone, per quanto riguarda l'ipotesi di un obbligo vaccinale collettivo, concordando con quanto affermato dal nostro presidente Conte, riteniamo che esso sia da considerarsi come ultima risorsa ed *extrema ratio* nel caso in cui non si raggiungesse la soglia dell'immunità di comunità, mettendo a repentaglio il bene della collettività.

Da medico che crede nella scienza, nella prevenzione, nell'efficacia dei vaccini e nella medicina basata sull'evidenza (quella stessa medicina che ha già permesso di sconfiggere malattie come poliomielite e vaiolo), penso che la rapidità con cui si è riusciti a preparare il vaccino per la Covid-19 sia stata un enorme progresso scientifico che di certo ha posto diversi interrogativi. Tuttavia, è da riconoscere che non esisteva un'opzione alternativa altrettanto efficace per contenere le gravi conseguenze della diffusione di un virus che si era già rivelato mortale per la specie umana.

Concludo affermando che in questo contesto fare il vaccino è doveroso e, come ha dichiarato il santo Padre, è anche un atto di amore perché - non dimentichiamolo mai - l'amore è anche sociale e politico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, affrontiamo oggi un argomento che tiene banco da settimane, se non mesi (forse, a questo punto, da più di un anno), il quale prende le mosse dalla questione del coronavirus.

Da quando - mi riferisco al famoso 31 gennaio e, poi, all'esplosione massima il 7 marzo dell'anno scorso, con l'adozione dei provvedimenti legislativi di interdizione della libertà personale e altro - si è iniziato a parlare di questa problematica, a viverla quotidianamente e a piangere i nostri morti, si è puntato tutto sul vaccino. Tutti, indistintamente, fummo alla ricerca di una vaccinazione immediata, rapida, giusta e competente.

Le case farmaceutiche (che ovviamente lo fanno di mestiere, ma alcune hanno rinunciato anche ai proventi della commercializzazione e si sono accontentate dei costi industriali) hanno guardato alla realizzazione del vaccino per offrire alla comunità un'opportunità.

La campagna vaccinale è poi partita. Tra l'altro abbiamo criticato la gestione del precedente commissario. Il Governo Draghi è stato importante e Forza Italia ha presentato il nuovo piano vaccinale. Figliuolo, nominato nuovo commissario, ha fatto un buon lavoro e la Protezione civile ha rivisto la propria organizzazione.

È evidente che una volta che ci siamo vaccinati, bisogna che lo si sappia e sia evidenziato. Come si fa a farlo saperlo? Oggi la tecnologia ci offre tante opportunità, con gli *smartphone* e tutta una serie di sistemi che ci consentono nella quotidianità di dimostrare facilmente e immediatamente che siamo vaccinati.

Su questo ci si deve dividere politicamente? Io ritengo assolutamente di no per due motivi: anzitutto, in assoluto, per la salute pubblica e per la difesa della vita umana e, in secondo luogo, per la difesa economica del Paese. Sono veramente basito.

Non sono mai favorevole alle cose obbligatorie, in quanto sono per la scelta. Faccio un esempio, anche

se forse aderisce poco. Sono stato sindaco per tanti anni e, pur non essendo favorevole ai parcheggi a pagamento, ritengo che per chi vuole parcheggiare vicino ai negozi debba essere previsto il pagamento così da consentire il ricambio delle auto. Però alle porte della città avevo fatto i parcheggi gratuiti: si poteva tranquillamente parcheggiare fuori e poi ci si faceva una passeggiata per arrivare in centro. Questo cosa vuol dire? Che se si vuole un servizio è giusto essere obbligati a fare qualcosa per ottenerlo, in quel caso pagare il parcheggio.

Il vaccino non deve essere obbligatorio, ma deve essere obbligatorio - quindi noi condividiamo la norma e speriamo che sia allargata - per accedere a determinati spazi o a determinati locali, per la salvaguardia di chi ci va e di chi ci lavora e del mantenimento economico di quell'impresa. Se io vado in un ristorante - perdonatemi, seduto o in piedi non cambia nulla - devo avere il *green pass*: se si va al bar, *idem*. Metteremo un dispositivo all'ingresso, ovviamente con il *tax credit*, perché non possiamo ammazzare le aziende e fargli pagare tutto il sistema dei dispositivi di sicurezza; qualcosa oggi è previsto, ma bisogna a mio avviso incentivarlo. Dobbiamo estendere il più possibile questo meccanismo.

Io mi occupo di turismo, come tutti sanno. Il convincimento dei cittadini di visitare il nostro Paese e le nostre imprese oggi è legato, sempre di più, alla questione della sicurezza sanitaria. Già prima le persone si informavano su dove fosse l'ospedale, se vicino alla struttura ricettiva; oggi questo accade ancora di più per quanto riguarda la questione del vaccino e del *green pass*. Noi dobbiamo avere aziende Covid *free* per lo sviluppo economico di questo Paese.

Opporsi a questo significa non avere a cuore il futuro dei nostri figli, il futuro sanitario, il futuro della salute personale, della salute pubblica e della salute economica di questo Paese. Noi dobbiamo chiedere alla Presidenza del Consiglio di allargare il più possibile a tutto il sistema del lavoro il *green pass*, nell'interesse generale dello sviluppo di questa Nazione.

Non entro nel merito delle zone gialle e delle zone rosse. Mi sembra che i parametri siano sufficientemente corretti.

Forza Italia ritiene e io personalmente ritengo, correttamente, per una questione di buon senso, che il *green pass* sia un fatto di civiltà, che serve per guardare al futuro con responsabilità, competenza e prospettiva. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, il decreto-legge che oggi convertiamo e quello del 6 agosto rappresentano un atto gravissimo. Sono atti che comprimono infondatamente i diritti costituzionali dei cittadini italiani: gli articoli 2, 27 e 32, gli articoli 3, 34, 36 e 41 e così via. Per non parlare di quelli della Carta di Nizza, che è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ci sono una ventina di articoli che sono stati completamente cancellati da questo provvedimento.

Questa compressione è infondata perché noi sappiamo che il *green pass* prevede il rilascio di una certificazione ai vaccinati e a coloro che ogni quarantott'ore si sottopongono a un tampone. Ebbene, si sa, ormai è comprovato, che i vaccinati trasmettono il contagio e sono a loro volta contagiati, mentre il tracciamento dei contagi viene fatto solo sui non vaccinati. Praticamente i contagi continueranno allegramente a circolare.

La durata di dodici mesi del *green pass* per i vaccinati, prevista in base al decreto-legge n. 105 del 2021 oggi al nostro esame, non coincide nemmeno con la copertura immunologica che è dichiarata nei bugiardini di questi vaccini, approvati dall'AIFA, che prevedono una copertura massima di nove mesi; senza tener conto che, da individuo a individuo, la copertura immunologica varia. Quindi gente con patente legale di immunità se ne va in giro tranquilla a contagiare con la copertura dello Stato e con il certificato verde.

L'indice anticorpale, invece, che è quello che fa la differenza fra chi è coperto a livello immunitario e chi non lo è, non è un titolo valido per il rilascio del *green pass*.

Questo è gravissimo perché, comunque, chi ha un titolo anticorpale alto è costretto comunque ad effettuare almeno una dose di vaccino per ottenere il rilascio di questa carta verde, mettendo a rischio la propria salute. Poi, ovviamente, chi è economicamente svantaggiato non può scegliere se effettuare il vaccino oppure se procedere attraverso l'uso di tamponi, che oltretutto sono invasivi. Non avete

nemmeno voluto approvare l'utilizzo dei tamponi salivari rapidi, ma solamente quello dei tamponi salivari molecolari, che prevedono, per essere processati, un tempo di ventiquattro ore: quindi, sono praticamente inutilizzabili per accedere ai luoghi di lavoro oppure a quelli di interesse come le palestre.

Questo provvedimento, pertanto, non serve a tutelare la salute pubblica, proprio per nulla. Esso limita la mobilità, comprimendo i diritti costituzionali dei cittadini, ma non sui mezzi di trasporto più affollati, dove i contagi circolano meglio, come per esempio sul trasporto pubblico locale. Limita la possibilità di accesso ai luoghi pubblici all'aperto, come i parchi archeologici, o gli spettacoli all'aperto; nei ristoranti all'aperto, però, si può andare.

Questa misura, dunque, non segue un criterio di proporzionalità e adeguatezza al quale si dovrebbero ispirare tutti i provvedimenti normativi che si applicano, specialmente in questo caso, per la tutela della salute pubblica. Si discriminano i cittadini non per tutelare la loro salute, ma per obbligarli a praticare una terapia che non è sufficientemente supportata da dati clinici che ne comprovino la sicurezza. Anzi, i dati a nostra disposizione comprovano tutt'altro. In Europa sono state registrate ben 2.189.537 reazioni avverse al vaccino, di cui la metà molto gravi, mentre 23.252 sono i decessi registrati al 28 agosto dall'agenzia EudraVigilance che è un'agenzia riconosciuta e questi sono dati ufficiali.

Quindi, i dati che a noi vengono riportati dalle agenzie italiane sono assolutamente parziali, messi insieme attraverso statistiche suggestive, come quello relativo alla circolazione dei contagi, laddove il tracciamento viene fatto, chiaramente, solo su chi effettua il tampone e, quindi, non è vaccinato. Pertanto, la percezione della circolazione dei contatti su vaccinati e non vaccinati è tranquillamente fuorviata.

Intanto, però, sono le stesse case produttrici dei vaccini che ci dicono qual è la vera efficacia con la quale sono stati messi in commercio. I vaccini hanno effettuato dei *test* prima di essere, non messi in commercio perché non sono stati autorizzati, ma di essere messi in circolazione. Sono state condotte delle prove in doppio cieco, prima di metterli in circolazione.

La Pfizer dice che il vaccino previene otto casi di Covid-19 grave su 21.720 immunizzati, ma con 90 effetti avversi. Per quanto riguarda Janssen, sono solo sei i casi di prevenzione da Covid-19 su 19.630 immunizzati, con 264 effetti avversi. Moderna riporta che sono solo 30 i casi su 15.210 immunizzati con 3042 effetti avversi. Quindi, in realtà le stesse case produttrici dei vaccini testimoniano tutt'altro rispetto a quello che viene propagandato da questo Governo per sponsorizzare a tutti i costi dei farmaci, sui quali, invece, si dovrebbe adottare una necessaria prudenza.

Quando assistiamo alle pubblicità dei prodotti farmaceutici, infatti, c'è sempre una parte conclusiva dello *spot* pubblicitario che parla di effetti collaterali, di eventi avversi, di controllo medico e di assunzione di quel farmaco sotto controllo medico. Invece, su questi prodotti non c'è mai una parola né sugli eventi avversi, né su nessun *report* ufficiale, nessun organo di informazione pubblica ne parla e neanche nella comunicazione istituzionale se ne fa mai cenno. È una pubblicità a senso unico che sinceramente è un inedito nella prevenzione sanitaria e nella tutela della salute e pubblica.

Non va nell'interesse pubblico tutto quello che sta avvenendo. Io ritengo che sia molto molto grave e questa maggioranza ne dovrà rispondere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi è difficile intervenire da medico dopo un intervento così preciso da parte di un'insegnante. Vorrei solo ricordare che in termini medici «effetto grave» significa un effetto che ti impedisce di svolgere la tua attività quotidiana, quindi un effetto grave è anche un rialzo febbrile di ventiquattro ore.

È evidente che la battaglia contro il Covid-19 non è conclusa. L'arrivo dei vaccini a fine 2020 ci aveva fatto sperare in una soluzione rapida, ma nonostante un numero di immunizzati sempre più alto, i contagi a livello mondiale non si fermano. Sono stati registrati 4,4 milioni di nuove segnalazioni settimanali, il che ha portato i casi a 206 milioni dall'inizio della pandemia. Questo non vuol dire che i vaccini non abbiano rallentato il fenomeno e salvato una infinità di vite. Mi rendo conto, come medico prima che come parlamentare, che le parole della scienza possono essere poco comprensibili ai più, e

ne abbiamo appena avuto una dimostrazione, inoltre sono spesso strumentalizzate e utilizzate in maniera impropria. Abbiamo visto, in questi mesi, come sia facile creare confusione. La soluzione miracolosa, l'idea del Covid zero, di eliminare le regole e tornare a una vita normale subito è molto allettante, anche se sappiamo non realizzabile. Sappiamo che dallo scorso anno le cose sono cambiate, abbiamo la variante delta, che ha una grande trasmissibilità e rende più difficile la mitigazione del rischio anche utilizzando altre armi a disposizione, dal *green pass*, alla mascherina, all'igiene, al distanziamento e certamente, responsabile delle varianti non è stata la vaccinazione, perché le varianti sono arrivate prima che le persone fossero vaccinate.

Sicuramente lo strumento più efficace è la vaccinazione, perché riduce in modo sostanziale l'ospedalizzazione e i morti da Covid e lo vediamo dai numeri: per il 96 per cento, le terapie intensive attualmente sono occupate da persone non vaccinate, lo stesso vale per i reparti Covid. Il rischio zero non esiste, ma vediamo come anche se si viene infettati dal virus, se si è vaccinati, la malattia abbia un decorso molto più semplice.

I Governi hanno adottato delle scelte dopo aver ridotto, grazie alla ricerca scientifica e ai vaccini, la letalità del Covid ed aver imparato a gestire meglio questo tipo di malati a livello ospedaliero. Hanno scelto di aprire ad una quasi normalità quotidiana anche con strumenti come il *green pass* per salvaguardare la tenuta sanitaria, sociale ed economica dei Paesi, accettando il fatto che il virus continuerà comunque a provocare altri decessi per un certo periodo, ma senza più i numeri drammatici del 2020 e senza mettere in difficoltà i servizi sanitari nazionali, che hanno già molte difficoltà per tutti i malati non Covid, ad esempio gli oncologici, per i quali il fatto di non aver potuto ricevere le cure e gli *screening* necessari precedentemente in questo anno ha prodotto effetti che vedremo nei prossimi anni, con altri morti. Il rischio zero non esiste, il nemico - ricordiamolo ancora una volta - è il virus. Dobbiamo accettare una certa dose di rischio e non esiste nessun vaccino al mondo, per nessun tipo di malattia, che dia la garanzia di una copertura al 100 per cento, questo lo si sa, neanche il vaccino contro il virus influenzale. *(Applausi)*. Ci si basa sulla percentuale di rischio.

Nel 2017, quando era in discussione il decreto Lorenzin, ho sentito di tutto in quest'Aula e sia io sia mia figlia abbiamo ricevuto moltissime minacce di morte per aver difeso la vaccinazione obbligatoria, ma quello che sempre si valuta è quale sia il rischio minore: se un'encefalite da morbillo capita ad un bambino ogni 100.000, un'encefalite post vaccinica capita, purtroppo, ad un bambino ogni milione, quindi i numeri dovrebbero parlare da soli. Sappiamo che l'unica strada realistica per superare questo tragico periodo storico è il *green pass*.

Sappiamo cosa bisogna fare per ottenerlo: avere la vaccinazione o il *test* molecolare o antigenico negativo. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di esaminare approfonditamente il decreto-legge, vista la scadenza, ma devo dire che condivido le modifiche prospettate dalla Camera dei deputati, ispirate al buon senso, come l'estensione del *green pass* da nove a dodici mesi per i vaccinati con due dosi e per i guariti. È stato poi semplificato - cosa molto importante - l'accesso dei familiari con *green pass* alle strutture sanitarie, per evitare ulteriori condizioni di isolamento dei malati. Manca ancora qualcosa: ad esempio ci sono le regole relative al *green pass* nei mezzi di trasporto, negli aerei, e quant'altro, ma non ci sono regole per il trasporto pubblico locale.

Il Gruppo Forza Italia conferma dunque la sua coerenza nel voler tutelare la maggioranza dei cittadini, garantendo sicurezza nei luoghi di lavoro, a scuola, nei mezzi di trasporto e nei trasporti pubblici locali. Guardiamo all'apertura delle scuole: sarà forse un caso che, da ieri, a Bolzano ci siano tre intere classi in quarantena, visto che la provincia di Bolzano è una terra no vax, in cui il tasso di vaccinazione è bassissimo? Credo che forse non sia un caso e ciò sarebbe da valutare, anche nell'ottica di chi sostiene che il vaccino non serve.

In conclusione, vorrei citare la sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia, secondo cui è legittimo sospendere i sanitari no vax, per il preminente diritto alla salute, nella sua dimensione collettiva, rispetto alla libertà di autodeterminazione del singolo. È vero che è stata fatta una comunicazione sbagliata, ma credo che comunque ci siano sacche della popolazione che, anche se ci fosse stata una comunicazione giusta, non sarebbero convinte - e lo abbiamo sentito - dal momento che c'è ancora qualcuno che sostiene che il vaccino crea, praticamente, un *microchip* di mRNA nel corpo, che ci

rende più facilmente controllabili. È evidente che di fronte a queste argomentazione, come sulle scie chimiche, non solo la scienza, ma qualsiasi persona di buon senso, non può ribadire niente.

Ritengo dunque che la conversione in legge del decreto-legge in esame sia da votare con convinzione e mi auguro che il Governo assuma delle decisioni anche più drastiche, in attesa dei numeri delle prossime settimane, per allargare il più possibile la necessità del *green pass*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, stiamo discutendo la conversione in legge di un provvedimento molto importante, che sta dimostrando di essere abbastanza divisivo, pur partendo da pregevoli intenzioni. Permettetemi di fare una considerazione, forse un po' provocatoria, per indurre a riflettere sulla dinamica normativa che ci attende. Siamo sicuri che il *green pass*, così come è stato ideato, sia la soluzione? Vero è che le continue e non univoche notizie al riguardo fanno sì che molta dell'efficacia ipotizzata venga meno. Da questo punto di vista, credo sia estremamente importante tenere conto dell'impatto, delle carenze comunicazionali e delle sottese finalità non dichiarate.

È per questo che vorrei insistere sul concetto che il *green pass*, così come è stato congegnato, potrebbe essere percepito, da una parte minoritaria ma non trascurabile della popolazione, come strumento coercitivo, che potrebbe incrinare ulteriormente la credibilità del sistema. Prova ne sono le manifestazioni della settimana scorsa, alimentate da una surrettizia precettività della vaccinazione, di fatto *sine die*, con un *green pass* che, inevitabilmente, dovrà essere prolungato e rinnovato, con costi sociali ed economici insostenibili nel tempo, posto che l'unica strategia percorribile oggi è la mitigazione del rischio.

È quindi su questo assioma che si dovrebbe fondare il patto di fiducia tra Stato e cittadino, con una disciplina del *green pass* improntata al principio dell'autocertificazione, che non nasconda la necessità di vaccinarsi e che rafforzi la relazione fra società civile, istituzioni sanitarie e scienza, in virtù di regole non solo percepite come giuste, ma semplici e applicate secondo etica solidale e responsabilità, escludendo l'obbligo di controllo in capo agli esercenti. *(Applausi)*.

Allo stesso modo occorre impiegare correttamente gli anticorpi monoclonali di nuova generazione, raggiungendo tutti i casi eleggibili e sostenere la ricerca di antivirali a basso costo e di facile somministrazione, dedicando risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sui più promettenti studi in corso *(Applausi),* a garanzia di cure domiciliari e territoriali tempestive, diffuse ed appropriate, su cui si stanno accumulando ritardi, mancando protocolli nazionali degni di nota. *(Applausi)*.

Occorre un sistema integrato di prevenzione e cura in grado di coniugare correttamente i due obiettivi fondamentali del Servizio sanitario nazionale a vocazione universalistica, in termini di effettiva tutela dei singoli, delle famiglie e delle imprese e che non vada a portare potenziale nocumento alle future generazioni *(Applausi)*, nel pur pregevole intento di salvaguardare la protezione degli anziani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, ritengo che noi usciamo da questa pandemia seguendo un principio di realtà (qualcuno parlava di realismo). L'arma più potente che abbiamo sono i vaccini, presto avremo su larga scala delle mitragliatrici, gli anticorpi monoclonali, grazie anche alla ricerca italiana che si sta compiendo a Siena. Il *green pass* è il nostro documento per rientrare in comunità: quanti di noi hanno provato l'emozione di tornare a visitare un museo, ad ascoltare la musica dal vivo, ad assistere a una partita di calcio? Mostrare il *green pass* è un atto d'amore degli uni verso gli altri.

Il *green pass* va visto come spinta gentile alla vaccinazione. Noi ricordiamo che la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani hanno già ricevuto la seconda dose (40 milioni di italiani), guidano questa classifica i giovani dai venti ai ventinove anni. Spesso parliamo dei giovani, ma non molti parlano ai giovani. Pensiamo che le ragazze e i ragazzi non abbiano voce, invece con le loro scelte, a volte serie, pratiche, silenziose, determinano il corso delle cose.

Rimane una fetta di persone che va tranquillizzata e accompagnata; ne abbiamo discusso anche nella Commissione che mi onoro di presiedere. Non vaccinarsi è pericoloso perché si finisce più facilmente in terapia intensiva; ma purtroppo gli infarti, gli ictus e gli incidenti stradali ci sono ancora, quindi le

persone hanno bisogno di terapia intensiva e non possiamo più permetterci che questa sia occupata dalle persone non vaccinate.

Oggi stiamo convertendo in legge il decreto-legge n. 105 dello scorso 23 luglio e sappiamo che il Governo ha già emanato un nuovo decreto-legge, che ora è all'esame della Camera, per estendere il *green pass* a scuole, università, a tutti i luoghi della formazione e alle RSA. Noi dobbiamo proteggere il futuro dei nostri figli, non possiamo più avere didattica a distanza e dobbiamo fare barriera rispetto ai nostri anziani: ci sono troppi morti nelle RSA e non possiamo dimenticarlo.

A proposito di RSA, la Camera ha fatto un buon lavoro e concordo con i colleghi e le colleghe che lo dicevano: su proposta della collega Lisa Noja, dopo aver ascoltato associazioni, famiglie e pazienti, è stata introdotta una norma secondo la quale le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con *green pass*, con cadenza giornaliera, consentendo di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. Si tratta di un grande passo avanti. Dobbiamo prenderci cura della carenza di personale infermieristico nelle RSA, magari assumendo in maniera semplificata personale straniero, superando per il periodo dell'emergenza l'esclusività del pubblico: abbiamo bisogno di personale.

La cura delle persone: questo è quello che dobbiamo riprendere a fare, anche negli ospedali. In questo decreto-legge il Governo ha fatto un passo in avanti, allargando la possibilità che i familiari possano accompagnare i loro parenti nelle sale d'attesa anche dei reparti e non solo in pronto soccorso. Dobbiamo garantire il diritto alla visita quotidiana, perché sappiamo che la cura è parte dell'uscita dalla malattia.

Secondo gli ultimi dati di ieri, abbiamo avuto più di 130.000 morti per Covid e tutti piangiamo ancora la solitudine delle persone che non ci sono più rispetto alla malattia e alla morte. Questo non possiamo più permettercelo; non possiamo più continuare a perpetuare questa profonda ingiustizia umana. Quindi, soprattutto nei reparti non Covid, dobbiamo riprendere un percorso di cura e di relazione tra il paziente e il familiare.

Sappiamo che in settimana il Governo estenderà il *green pass* al mondo del lavoro, almeno nei luoghi dove tutti i cittadini e le cittadine devono avere il *green pass*: anche questa è una questione logica e di realtà. Confido nel senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali: il sindacato italiano tante volte nella storia dell'Italia ha partecipato all'evoluzione della democrazia, e questo penso che sia un momento in cui ci voglia grande responsabilità.

Colleghe e colleghi, dopo un anno e mezzo di terribile pandemia, abbiamo la possibilità finalmente di anticipare il virus con le nostre armi, i vaccini, i monoclonali, e la nostra strategia, il *green pass*, per vincere e rendere innocuo il Covid e, in prospettiva, rafforzare finalmente la medicina di territorio dimostrando che abbiamo imparato dalla terribile lezione del Covid.

Uniamoci tutti: mi sento di fare questo appello dentro le Aule e fuori, con spirito repubblicano; sosteniamo tutti, maggioranza e opposizione, la credibilità del *premier* Draghi, perché l'Italia possa essere capofila di una struttura europea di contrasto alla pandemia e alle prossime epidemie che potrebbero verificarsi. Insistiamo con il mondo, come è stato fatto in parte al G20 della sanità, che si è svolto la settimana scorsa, per la vaccinazione dei Paesi più poveri. Noi, infatti, abbiamo la possibilità di scegliere, mentre ci sono Paesi che non lo possono fare perché non hanno i vaccini, e questa è una profonda ingiustizia mondiale. Insistiamo quindi con il mondo per la vaccinazione nei Paesi più poveri e per un monitoraggio continuo e mondiale della pandemia, esaltando tutto ciò che la scienza ha fatto in questo tempo.

Quindi: armi, strategia, Europa, mondo, scienza; credo che in questa fase della nostra storia ce la possiamo fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, seguendo il ragionamento che come Fratelli d'Italia abbiamo fatto costantemente, credo che i cittadini vadano informati con onestà e chiarezza, dicendo tutto quello che serve. È il principio del consenso informato. Tutti noi quando assumiamo un farmaco, abbiamo la possibilità, non l'obbligo, di leggere il foglio illustrativo, chiamato bugiardino - ci sarà una ragione - che illustra anche gli effetti rari che ci possono essere di reazioni avverse a quel farmaco. Quando

facciamo un intervento chirurgico, anche una cura odontoiatrica, dobbiamo firmare un consenso informato in cui ci viene illustrato nei dettagli (in misura più o meno approfondita a seconda dell'importanza dell'intervento) quanto si va ad affrontare e tutti i rischi correlati.

Quando invece si parla di vaccino Covid tutti questi principi scompaiono. I cittadini che si fanno vaccinare perché ne sono convinti sono sicuramente tantissimi, la maggior parte; io, per esempio, mi sono vaccinato perché ho pensato di fare la cosa giusta per proteggermi meglio e non ho pensato che la cosa sia altruistica perché i vaccini proteggono la persona che si vaccina, non proteggono quelli che ci sono intorno per le ragioni che ho detto e che dirò anche successivamente. Detto questo lo si fa per convinzione e anche per obbligo. Ci sono centinaia di migliaia di persone che, secondo le leggi vigenti, senza il vaccino di fatto perdono il lavoro. È vero che c'è la possibilità di fare i tamponi, ma chi lavora otto o spesso più ore al giorno, come fa a farsi un tampone ogni due giorni? Senza contare il costo.

Ebbene a tutte queste persone, anche a quelle che lo fanno per obbligo, viene sottoposto e devono firmare un foglio dove c'è scritto che si è stati pienamente informati dei benefici e dei rischi connessi al vaccino. Non c'è scritto cioè nulla. Sarebbe come se nel farmaco, nel foglio illustrativo ci fosse scritto solamente che esso fa del bene, ma a volte dà dei problemi. Non potrebbe mai essere messo in commercio un farmaco con questa dicitura.

Ci sono allora una serie di domande che vorremmo fare e poniamo da molto tempo che non hanno mai avuto risposta. Per esempio, perché nella prima fase della pandemia non sono state fatte le autopsie? *(Applausi)*. Le autopsie, nonostante quello che ci viene raccontato, si fanno dal Medioevo. Il bello è che poi si parla di fede nella scienza. Nel Medioevo si sono consentite le autopsie, che nell'antichità generalmente non si facevano e non si potevano fare, perché si era capito (anche se non lo avevano capito tutti) che con tale tecnica si potevano capire meglio le malattie. E pensare che la medicina all'epoca era enormemente indietro rispetto ad oggi. È un fatto molto grave. Poi si è visto che potendo finalmente fare le autopsie, si sono scoperte delle cose importantissime sui meccanismi attraverso i quali agisce il virus nei casi gravi e letali e dunque si sono potute aggiustare le terapie. Perché sono state bloccate terapie che altrove e anche in Italia si sono dimostrate efficaci?

Perché il 29 ottobre 2020 sono state rifiutate - come emerso recentemente - 10.000 dosi di farmaci monoclonali che venivano regalate, e nessuno ancora ha spiegato perché? Una trasmissione televisiva l'ha portato in evidenza: non c'è alcuna spiegazione. Tra l'altro, c'è anche un danno economico, perché poi, qualche mese dopo, sono state prese 9.000 dosi pagandole.

Con tutte queste barriere, ci si è limitati generalmente a tachipirina e vigile attesa. Un'attesa che in tutte le altre malattie si sconsiglia e si invita a intervenire tempestivamente. Nella legge che istituisce il nostro sistema sanitario nazionale si parla di medicina preventiva; qui invece bisogna attendere. Sappiamo benissimo che c'è una serie di terapie che funzionano in particolare se adottate tempestivamente, e invece si è puntato sull'attesa.

Queste domande si legano strettamente a dati che possiamo porre anche come ulteriori quesiti: come mai l'Italia ha un tasso di letalità di gran lunga superiore alla media addirittura mondiale, nonostante abbiamo un sistema sanitario decisamente molto migliore e più organizzato di quelli di tanti altri Paesi? Facendo delle comparazioni, dei 12 Paesi con più casi di contagio da Covid, l'Italia ha la più alta letalità, cioè il più alto tasso di morte rispetto al numero dei contagiati, e anche come mortalità sul totale della popolazione siamo, purtroppo, molto in alto nella classifica. Forse le due cose sono connesse? Forse la mancanza di autopsie, l'aver rifiutato determinati farmaci, l'aver puntato sull'attesa, per quanto vigile, hanno portato a questo risultato?

Nell'ambito della scienza, parlare di sfortuna è un po' fuori luogo. Se allora l'Italia ha avuto un tasso di letalità superiore agli altri, ci sarà una ragione; potrebbe essere che l'Italia, forse l'unico Paese del mondo, ha vietato le autopsie e ha limitato una serie di altre malattie.

Tanto per dare un'idea, se l'Italia avesse avuto lo stesso tasso di mortalità della Germania, avremmo avuto 40.000 morti in meno; se avesse avuto lo stesso tasso di letalità degli Stati Uniti, avremmo avuto 55.000 morti in meno; se avessimo avuto lo stesso tasso di letalità della Svizzera, avremmo avuto 70.000 morti in meno. Chissà, forse era impossibile fare di meglio, però, se alcune cose fossero state

fatte, sarebbe stato meglio.

Tuttora ci sono cittadini italiani, in particolare nelle fasce più a rischio, sopra i sessant'anni, che non si sono vaccinati, evidentemente per scelta, perché adesso è un po' difficile non essere stati informati. Ebbene, andrebbero informati compiutamente; andrebbe spiegato che sono proprio quelle le categorie che più rischiano e non puntare sulla vaccinazione dei minori dai dodici ai diciassette anni, che sono quelli che meno rischiano dalla malattia e più rischiano dai pur rari effetti collaterali rilevanti. Perché questa logica? È difficile capirne la ragione.

Un'altra domanda di carattere generale: perché il Governo ha regolarmente non risposto alle interrogazioni che riguardano tutta la materia Covid, anche nell'epoca in cui andava avanti con i DPCM, ovvero misure che saltano completamente il passaggio in Parlamento? Questo è un fatto grave. Già il Governo dovrebbe rispondere sempre alle interrogazioni, ma in una situazione di questo genere sarebbe particolarmente importante.

Perché non è stato fatto nulla nelle scuole per quanto riguarda l'aerazione e le classi affollate, ma si sono spesi soldi - e non sappiamo ancora quanto, a più di un anno da quando sono state presentate le interrogazioni - per 6 milioni di banchi a rotelle? Se i soldi dei banchi a rotelle si fossero spesi per l'aerazione o per mettere i rilevamenti della CO2 per sapere quanto e quando aprire le finestre, sarebbe stato probabilmente più produttivo.

Perché il *green pass*, il lasciapassare verde, dura sei mesi per i contagiati e dodici per i vaccinati, quando tutti gli studi dicono che l'immunizzazione data dal contatto con la malattia è palesemente molto migliore e più duratura di quella del vaccino? Come mai?

Ci sono poi contrasti e l'elenco sarebbe lungo, per cui cito solo un caso. Come mai c'è bisogno del *green pass* sui treni a lunga percorrenza e non su quelli del trasporto locale, che sono per natura più affollati? Oltre ai treni, ci sono anche gli autobus, non ne parliamo. Come mai ci vuole il *green pass* per assistere a un concerto all'aperto, dove le sedie sono per forza fisse e a una bella distanza l'una dall'altra e, invece, non ci vuole per il trasporto pubblico locale?

Se poi le cifre dell'Italia sono peggiori di altre, ci sarà pure una ragione e, ripeto, difficilmente si può parlare di sfortuna.

Come mai l'Italia aveva un piano antipandemico vecchissimo - di quindici anni, mentre dovrebbe essere aggiornato molto più di frequente - e nessuno è stato ritenuto responsabile di questo?

Come mai, nell'ambito del *green pass*, non si è pensato a tutte le problematiche legate al fatto che ci sono coloro che sono vaccinati o hanno fatto il tampone - parliamo soprattutto dei vaccinati - e non hanno magari un telefono adeguato, per cui hanno enormi difficoltà ad avere il certificato? Come mai non si è pensato a coloro che sono stati vaccinati all'estero con vaccini come lo Sputnik o altri, che pure hanno dimostrato un'efficacia paragonabile a quelli ammessi in Italia, e non possono avere il passaporto verde, il che è evidentemente una limitazione enorme per loro, ma anche per gli altri? Costoro, pur essendosi vaccinati, contro ogni logica e contro ogni criterio medico, dovrebbero vaccinarsi nuovamente con altri vaccini, una cosa assolutamente assurda e sicuramente pericolosa per la salute.

Ci sono anche problemi per quanto riguarda il rilascio del certificato ai guariti, ai contagiati, a coloro che hanno fatto una sola dose e poi si sono ammalati e, dunque, per via del contatto con il virus, hanno conseguito un'immunità particolare.

Ci sono poi problemi per gli italiani all'estero, che non hanno la tessera sanitaria e, dunque, vengono esclusi dalla certificazione.

Il Governo ha assunto una serie di impegni - lo abbiamo apprezzato - accogliendo degli ordini del giorno che abbiamo presentato. Peccato che gli stessi argomenti fossero stati già presentati alla Camera, dove almeno era possibile introdurre delle modificazioni, anche se i relativi emendamenti sono stati respinti. Si sono accolti ordini del giorno, per cui «vedremo, faremo». Speriamo, perché si tratta di una serie di cose importanti. Abbiamo chiesto, ad esempio, e il Governo ha preso un impegno - sarebbe questo del resto il senso di un ordine del giorno - nel senso che i controlli non debbano essere fatti dai gestori dei locali; che ci siano rimborsi per coloro che devono gestire locali dove si accede solo con il *green pass* e che, dunque, hanno avuto delle spese; che i tamponi salivari siano gratuiti; che

i tamponi siano gratuiti per gli immunodepressi e una serie di altre misure.
Concludo dicendo che dobbiamo dare un'informazione chiara, perché, per lo stesso principio del consenso informato generale, non possiamo pensare che la gente si fidi, se si nascondono i numeri veri. Bisogna darli.
Ho firmato il consenso informato per un intervento in cui si parlava di rischio di letalità del 5 per cento, ma l'ho fatto perché sapevo che era sensato e che era giusto fare quell'intervento, perché erano molto maggiori i benefici rispetto agli svantaggi. Se mi avessero detto: «Stia tranquillo, è come bere un bicchier d'acqua», non mi sarei fidato neppure del fatto che mi dicevano che era una cosa utile.
Penso che gli italiani siano abbastanza responsabili, come hanno dimostrato in questi due anni difficilissimi, e che non vadano presi in giro. Vanno informati compiutamente. Solo così il legislatore potrà agire nel modo più adeguato rispetto alle esigenze del Paese e i cittadini prenderanno le decisioni migliori per sé, per le loro famiglie e per la collettività. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.
BOLDRINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, voglio ricordare che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo provato a fronteggiare la drammatica situazione sanitaria ed economica determinata da questa terribile pandemia, nella speranza di riuscire ad arginarla e superarla.
Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a convertire in legge - ricordo a tutti che è in corso un Consiglio dei ministri che vedrà l'ampliamento dello strumento di cui parleremo nel corso di questo dibattito - è stato oggetto di un'ampia discussione alla Camera, che per certi versi è stata molto accesa (lo avete sentito), con votazioni incongrue, e che a mio parere ha travalicato l'interesse per la salute, per rientrare più propriamente in quello per il consenso: bisogna dircele queste cose. Questo atteggiamento è confondente per i cittadini e non aiuta certo a trovare una soluzione utile per uscire dalla pandemia, ma fa trovare consenso, soprattutto tra le fila non tanto di chi è indeciso (queste persone vanno aiutate, perché dietro l'indecisione a volte ci sono dubbi, che vanno fugati attraverso la scienza), quanto di chi vuole trovare una via d'uscita per non vaccinarsi in nome di una millantata libertà, che non porta di sicuro a una libertà per la comunità tutta, ma solo per una parte (pochi per fortuna), ledendo invece quella di chi si vaccina per il bene di tutti.
La situazione che stiamo vivendo è tutta nuova, lo sappiamo, anche se è già passato un anno e mezzo; strada facendo, abbiamo trovato soluzioni diverse e nessuno ha la ricetta magica. Ho sentito colleghi enumerare ricette, soluzioni e terapie; nessuno però ha la ricetta magica e c'è solo il percorso che stiamo facendo, perché non abbiamo mai vissuto questo momento. Stiamo provando a uscirne in tutti i modi possibili e il *green pass* è uno di questi. Vorrei ricordarvi - perché qui la memoria sembra davvero mancare, ma dev'essere rafforzata - che abbiamo avuto quasi 150.000 morti, ma non solo. Vorrei ricordare qui anche tutti i ritardi nei controlli di malattie croniche e oncologiche, che lasceranno sequele per i cittadini che hanno visto sospese le loro visite, per dare il passo a chi purtroppo aveva bisogno di entrare in ospedale con urgenza. Tanti pazienti oncologici hanno ritardato il *follow-up* delle loro malattie, peggiorandole; nei prossimi anni conteremo questi esiti a distanza. Tanti pazienti in fase acuta sono stati curati nel modo adeguato nel nostro Paese.
E qui, cari colleghi, vorrei ricordare un'altra cosa. Chi liscia il pelo a chi non si vuole vaccinare inconsapevolmente va contro chi ha i bisogni che ho appena accettato, cioè coloro che non possono aspettare di entrare in una sala operatoria e di avere a disposizione gli anestesisti, che purtroppo sono ancora concentrati ad assistere coloro che, secondo le statistiche, sono in terapia intensiva perché non si sono vaccinati (sono dati di fatto). I medici, quando devono tornare a mettersi le tute bianche di protezione per non contagiarsi o quando le vedono passare nelle corsie, rabbrividiscono. Un medico mi ha detto: ho visto passare una tuta bianca, Paola, e ho avuto il terrore di tornare come prima. Questa è anche la responsabilità che abbiamo nei confronti dei professionisti sanitari, che dobbiamo sempre ringraziare. Non dobbiamo tornare indietro. Li ricordiamo tutti i volti sconvolti, affranti e impauriti dei medici e degli infermieri che non riuscivano a fronteggiare una cosa mai vista nella loro vita. Poi l'arrivo di tanti pazienti gravi, le paure, lo sconforto nel veder morire tante persone. Ricordo al collega Malan che ci sono stati tanti morti in Italia - è vero -ma abbiamo un dato importante: siamo uno dei Paesi con la popolazione più anziana e più longeva. È ovvio che più si va oltre il numero di vita che

era predisposto e che era stato fissato e più si attivano quelle malattie croniche che purtroppo infragiliscono le persone. È ovvio che una persona più fragile - ecco perché abbiamo vaccinato prima questa categoria - va incontro purtroppo a una malattia molto più ingravescente e anche alla letalità. Questi sono i dati di fatto.

Queste cose dobbiamo dircele, per aiutare anche gli indecisi. Serve più responsabilità, tenendo presente chi non può scegliere, mentre il vaccino è una scelta che si può fare, perché è una realtà. Rispetto a un anno fa - sembra essere passata quasi un'era geologica - abbiamo dati di fatto e una certezza. Per fortuna, la scienza ci ha dato una risposta. È vero che dobbiamo ancora vedere come sarà questa risposta nel futuro; stiamo parlando di terza dose e ormai pensiamo che bisogni coprire nuovamente le persone più fragili. Anche questo, come vi dicevo, è un *work in progress*, come si dice nel lavoro. Dobbiamo vedere quello che c'è e quello che dobbiamo fare. È vero anche che altri sistemi non ci garantiscono: facendo un tampone, si ha la certezza per ventiquattr'ore, che poi però svanisce completamente. I tamponi non sono una sicurezza.

Quello che stiamo approvando in Senato, dopo un'ampia discussione alla Camera, è una sorta di passaporto che tenta in tutti i modi di risolvere i problemi, facendoci pian piano riavvicinare alle nostre abitudini, ma è evidente che dobbiamo fare di tutto perché vengano rispettate le norme.

Nessuno ha mai detto che con il *green pass* non si deve più indossare la mascherina, né creare assembramenti, così come nessuno ha detto che il vaccinato non deve continuare a stare molto attento, rispettando il distanziamento, il lavaggio frequente delle mani e tutte quelle norme che ben conosciamo.

Le varianti sono la nostra nuova sfida e rappresentano ora la minaccia più grande, ma a causa non del vaccino (come qualcuno erroneamente ha detto, per poi essere corretto - fortunatamente - da scienziati), bensì di chi non si vaccina e continua a far girare le varianti, che poi mutano di volta in volta.

Questo piccolo aiuto del *green pass* ci consentirà di tornare a fare tutte quelle cose che facevamo prima, come andare al cinema, a teatro, nei musei e nei centri culturali, nonché di riprendere la normale attività. Penso all'ambito culturale e soprattutto - una su tutte - a veder tornare i nostri ragazzi a scuola in presenza, come sta succedendo in questi giorni. Sapete quanto questa pandemia è stata debilitante per loro e quanti danni hanno subito e adesso li dobbiamo aiutare a riprendere pian piano a vivere con assoluta sicurezza.

Colleghi, purtroppo va anche detto che pensiamo sempre al nostro piccolo. Certamente dobbiamo pensare al nostro Paese, ma dobbiamo anche fare in modo che tutto il mondo venga vaccinato. Permettetemi di dirlo: non saremo mai sicuri, se vaccineremo tutti i nostri cittadini, ma ci dimenticheremo di vaccinare i Paesi più poveri. Auspico pertanto che si continui ad aiutare quei Paesi, perché in un mondo globale il vaccino non conosce confini.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,02)

(*Segue* BOLDRINI). Sembra che qui stiamo dibattendo nel nostro piccolo, valutando l'obbligatorietà del *green pass* per entrare al ristorante e si parla di discriminazioni. Ma quali discriminazioni! La libertà delle persone dev'essere non tanto individuale, ma collettiva, affinché la comunità sia libera da questo.

Signor Presidente, cari colleghi, non posso infine non citare il nostro Presidente della Repubblica, le cui frasi sono sempre utili a tutti noi per farci riflettere: ha detto che il vaccino è un dovere morale e civico e che serve il coraggio della responsabilità. Colleghi, questo è il momento della responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruotolo. Ne ha facoltà.

RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghe e colleghi, nel prendere la parola in quest'Aula non posso non partire da un numero che racchiude tutta la drammaticità della pandemia da Covid-19: 130.000 vittime. Lo ripeto: ieri sono state superate le 130.000 vittime in Italia dall'inizio della pandemia, ossia febbraio 2020. È come se fossero sparite e non esistessero più città come Ferrara o Salerno.

Come parlamentari di questo Paese, abbiamo un dovere: assumere misure per mitigare al massimo la

catena di diffusione del virus, limitare i decessi e ridurre al minimo le persone ricoverate nelle terapie intensive e nei reparti dei nostri ospedali. La salute è un bene di tutti e dobbiamo consentire ai medici e al personale sanitario di tornare a occuparsi anche delle altre emergenze sanitarie. Nessun dubbio: *green pass*.

Il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, si compone di 18 articoli e un allegato e dispone una serie di modifiche normative al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto, con percentuali modificate rispetto alla normativa previgente, del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

In particolare, è subordinato al possesso del *green pass* l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, mentre non c'è l'obbligo del possesso della certificazione per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, purché riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Al provvedimento che ci accingiamo a votare seguiranno altri ancora più incisivi. Sappiamo che l'obiettivo del Governo è quello di allargare al massimo il *green pass*. Non c'è nessuna dittatura sanitaria nel nostro Paese; ci sono purtroppo le *fake news*. A proposito, ma quando discuteremo il disegno di legge sulle *fake news*, già approvato alla Camera? Siamo diventati tutti scienziati e virologi e c'è qualche esponente politico che ha ammiccato troppo a quelle manifestazioni no vax, troppo spesso sfociate in aggressioni ai giornalisti. Voglio qui esprimere la solidarietà ai giornalisti minacciati, insultati e picchiati nell'esercizio del loro dovere costituzionale: informare l'opinione pubblica. *(Applausi)*.

Voglio estendere la mia solidarietà anche ai colleghi, alle colleghe e ai militanti dei 5 Stelle di Milano per l'assalto che hanno subito al loro *gazebo*. Ma quale dittatura sanitaria? Leggevo proprio ieri che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il *green pass* e le norme per il contrasto al Covid-19 non violano i diritti delle persone.

Approvando questo provvedimento e, nei prossimi giorni, gli altri in arrivo al Senato garantiremo la libertà. La nostra arma più forte è il vaccino, ma sappiamo che è una corsa contro il tempo. Gli esperti ci dicono che dobbiamo raggiungere la soglia del 90 per cento dei vaccinati nei prossimi trenta giorni prima che il ritorno del freddo faccia aumentare la circolazione del virus e delle varianti; altrimenti, la lotta al Covid-19 diventerà una rincorsa difficilissima. Sarà difficile convincere i terrapiattisti e quelle componenti estremiste di questo mondo variegato dei no vax. Dobbiamo convincere gli incerti e coloro che hanno paura, frastornati dalle *fake news*.

Colleghe e colleghi, ho ascoltato con grande rispetto gli interventi che mi hanno preceduto, ma una cosa dev'essere chiara: non esistono terapie o vaccini che ci garantiscano al cento per cento; non stiamo parlando di un mondo irreale, questo è un mondo reale. La scienza si è trovata a contrastare tale virus e, nell'arco di poche settimane, di pochi mesi, è riuscita a mettere in cantiere e a far approvare i vaccini. Non è come ai tempi in cui eravamo ragazzini noi, quando le sperimentazioni sui vaccini per la poliomielite e altre malattie hanno avuto un corso lunghissimo prima di accedere a quella zolletta di zucchero e a quelle gocce per contrastarle e sconfiggerle.

Sappiamo che in questo momento è fondamentale credere nella scienza, che sta facendo ricerca, come si suol dire, sul campo: partendo da zero, nell'arco di un anno si è messo a punto il vaccino e abbiamo aperto la campagna vaccinale, se non ricordo male, dal gennaio di quest'anno, quindi sono nove mesi. La validità del *green pass* è stata prolungata da nove a dodici mesi e il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare.

C'è poi il capitolo delle sanzioni, che, a mio giudizio, è importante. Dover imporre in una democrazia è sempre un pericolo e un discorso che non fa piacere. Certamente, ho sentito dire da colleghi di essere contrari all'obbligo, ma in questo momento dobbiamo vincere questa battaglia, perché la libertà mia dipende da quello che ottengo sul territorio, ma quella degli altri inizia dove finisce la mia. Mi auguro che questa campagna a favore dei vaccini raggiunta il risultato. Abbiamo ancora pochi giorni, trenta,

prima dell'arrivo del freddo, con la possibilità ulteriore di contagio.
Per tornare alle sanzioni, nel caso di reiterate violazioni, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività, dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione, vi è la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Questo è un punto che troviamo dopo le modifiche apportate alla Camera.
C'è un dibattito, che vi ho preannunciato prima, sull'obbligo vaccinale. Mi auguro davvero che non si arrivi a questo, ma, se sarà necessario, lo approveremo. Non ho dubbi sul fatto che medici e personale sanitario che non si vogliono vaccinare debbano essere sospesi. Devono cambiare mestiere. *(Applausi)* . Chiedere oggi la gratuità o la diminuzione del prezzo dei tamponi per ottenere la carta verde a favore di coloro che non sono vaccinati significherebbe disincentivare la campagna vaccinale.
È chiaro che, anche in presenza di varianti come quella delta, che è molto contagiosa, i vaccini non sono efficaci al 100 per cento, soprattutto sulle infezioni. Significa che sono possibili contagi anche tra vaccinati. L'immunità di gregge è improbabile, mentre dovremo imparare a convivere con un virus che evolve e muta. Il nostro obiettivo è chiaro: contenerne e fermarne al massimo la diffusione.
Per fermare definitivamente questa pandemia, come ho sentito dire ora nell'intervento della collega Boldrini, che ne ha parlato, occorre un impegno del nostro Governo e dell'Europa per garantire i vaccini anche ai Paesi poveri e a quelli in via di sviluppo. Soltanto così riusciremo ad uscirne davvero. Non abbiamo alternative: dobbiamo difendere il diritto alla salute, al lavoro e alla socialità. Sono valori e principi irrinunciabili per una comunità che vuole tornare a crescere.
Con queste misure, difenderemo meglio anche l'economia. La politica ha il dovere di assumersi le sue responsabilità. Noi ci siamo, con la nostra responsabilità e il convinto sostegno a scelte di rigore e di tutela per tutti i cittadini. Voglio chiudere questo intervento ricordando quello che ho detto all'inizio: dobbiamo portare il massimo rispetto alle famiglie di quelle 130.000 vittime e fare tutti la nostra parte, assumendoci le nostre responsabilità. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio, più che un intervento sul tema del *green pass* o che quantomeno lo riguardi, è un appello che rivolgo a tutti: ai membri del Governo, a tutti i parlamentari, ai *media*,alle associazioni, agli imprenditori e a tutti i cittadini. Abbiamo notato che un dibattito così acceso ed esasperato sul tema *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no c'è quasi solo in Italia. Forse in Francia c'è qualcosa di simile, ma in tanti altri Paesi europei e del mondo il dibattito resta su posizioni decisamente più civili. L'invito che facciamo è di cercare tutti almeno di abbassare i toni. Lo dico perché il clima da tifoseria, che spesso in Italia si crea un po' su tutti gli argomenti, è il nostro difetto, che rischia poi di farci perdere lucidità. Aggiungo, anzi, che c'è anche il rischio, come purtroppo sta avvenendo, che le posizioni - su *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no - si radicalizzino sempre di più. Questo non è un bene per il Paese, perché lo stesso ministro dell'interno Luciana Lamorgese è intervenuto di recente, lanciando l'allarme - uso le sue parole - rispetto ai toni che salgono sempre di più, con il rischio di estremismi. Visto che ci hanno sempre insegnato che più le pressioni psicologiche aumentano, più aumenta il rischio che dall'altra parte si formi una resistenza sempre più forte, forse - questo è il consiglio che diamo - se l'obiettivo è quello di vaccinare il più possibile la popolazione, sarebbe più opportuno abbassare i toni, discutere, informare, spiegare, essere il più possibile trasparenti nei dati, come ha sottolineato prima nel suo intervento il senatore Ripamonti, cercare di rispettare di più le posizioni di chi è dubbioso e ha difficoltà, proprio perché costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi. Partendo dal presupposto che nella storia si è sempre visto che una scelta, una proposta o un'idea se sono buone non hanno bisogno di costrizioni per affermarsi, siamo dell'idea che spiegando, informando, educando e con i ragionamenti si riesce a far capire le cose. *(Applausi)*.
La radicalizzazione delle posizioni, inevitabilmente, ha finito per mettere gli italiani gli uni contro gli altri. Non so se ve ne rendete conto, o lo avete saputo, ma in molte famiglie ci sono veri e propri conflitti, perché magari il papà vuole vaccinare il figlio minore, ma la mamma no per cui ci sono discussioni, tensioni e questioni di questo tipo. Penso che una valutazione più attenta sulla questione debba essere assolutamente fatta. Ci accusano di ambiguità, ma almeno sui giovani - mi rivolgo anche

al sottosegretario Sileri - ci vorrebbe un po' di prudenza. *(Applausi)*. Si parla di evidenze scientifiche: oggi su «il Fatto Quotidiano» è stato pubblicato uno studio dell'università della California ripreso da «The Guardian» in cui si arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. *(Applausi)*. In Gran Bretagna, l'equivalente del CTS ha messo in evidenza tali rischi, così come alcuni studi in Israele e nella stessa Svezia. Se in altre parti del mondo si raccomanda prudenza, almeno sui giovani, cerchiamo di essere prudenti anche noi. Siamo politici, guardiamo alle evidenze scientifiche: ci sono studi che invitano a essere prudenti? Siamo prudenti. Non mi sembra un ragionamento di chissà quale tipo.

Abbiamo assistito a tensioni anche nelle scuole, a scene di genitori che non possono entrare ad accompagnare i bambini perché non hanno il *green pass*. Non so cosa potrebbe accadere nelle aziende, qualora l'obbligo venisse esteso in quell'ambito. La logica è che in questo momento di tutto abbiamo bisogno, tranne che di conflitti, disordini e scontri sociali. *(Applausi)*. Se le posizioni si radicalizzano, è inevitabile questo rischio.

Dibattiamo in modo più tranquillo e moderato e riusciremo a convincere le persone dubbiose, anche perché la necessità di questa esasperazione si potrebbe capire e comprendere se fossimo un Paese con una bassa adesione alla campagna vaccinale e invece l'Italia risulta essere forse il Paese col più alto numero di vaccinati. Non si ravvede quindi la necessità di tale continua esasperazione, visto che si parla solo di questo tema. Ormai a monopolizzare i dibattiti sono solo il *green pass* e i vaccini, eppure dovremmo parlare dell'aumento delle bollette elettriche, dell'immigrazione, della riforma del catasto, della tassazione e di alcune riforme. Sembra però che di questi temi non si parli più e forse sarebbe il caso di riportare tutto a una dimensione più moderata, parlando anche di tanti altri argomenti.

Seguendo la politica da molti anni, mi hanno sempre detto che dalle emergenze si esce con la coesione nazionale, visto che in passato si parlava di concertazione con sindacati e imprese e di concordia nazionale, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che sia stato istituito un Governo di unità nazionale, con dentro tutte le forze politiche. Questa quindi è la strada che ci deve assolutamente guidare e non a caso Matteo Salvini e noi della Lega abbiamo parlato di *green pax*, proponendo cioè di lavorare tutti insieme per uscire da questa emergenza, cercando di confrontarci senza esasperare troppo i toni. Questo è l'appello che facciamo e, rivolgendomi a tanti colleghi che ho ascoltato in numerosi interventi in quest'Aula, ricordo che comunque la libertà di espressione dovrebbe essere sempre difesa. Quello che notiamo è che oggi basta che chiunque avanzi anche un solo dubbio o un minimo di analisi critica su quanto sta accadendo, perché venga messo subito alla gogna mediatica, considerato un no vax, un ignorante e un incapace, e debba addirittura perdere tutti i diritti di cittadinanza. Questo avviene anche di fronte a interventi di filosofi, professori e docenti anche appartenenti allo stesso mondo della sinistra. Penso invece che come parlamentari - questo è il mio invito - dovremmo sempre tenere presente che bisogna difendere la libertà di espressione, garantita dalla nostra Costituzione.

Allo stesso modo invito tutti, nel rapporto tra diritti come quello alla salute e le varie libertà previste all'interno della Costituzione, a cercare di lavorare tutti insieme, affinché ci sia un vero e proprio equilibrio, per evitare il rischio di non tutelare alcuni diritti, che pure sono sanciti dalla Costituzione, come quello allo studio o al lavoro (visto che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro), o alcune libertà garantite a livello costituzionale. Quindi, solo con un po' di equilibrio e con un po' di pazienza riusciremo ad andare in quella direzione, cercando in tutti i modi di rispettare anche chi non la pensa come noi.

Concludendo, visto che si è parlato del messaggio di ambiguità, ricordo che su questi temi in tutti i partiti e in tutto il Paese ci sono inevitabilmente sensibilità diverse: non si tratta infatti di temi politici storici che il centro, la destra o la sinistra portano avanti con posizioni storiche consolidate nel corso degli anni. Le Lega su questo tema viene accusata di proporre messaggi non chiari, ma nei fatti ha votato a favore del *green pass* in Consiglio dei ministri e alla Camera dei deputati e oggi voterà la fiducia, se verrà posta, oppure il provvedimento, se non verrà posta.

Questi sono i fatti. Poi è giusto e corretto dare spazio in Parlamento anche a sensibilità diverse che ci possono essere all'interno non solo di un partito, ma di tutto il Paese. *(Applausi)*. È all'interno del Parlamento che devono avvenire le discussioni. Mi spiegavano politici con molta più esperienza di me

che è molto meglio discutere in questa sede di siffatti problemi, piuttosto che farli discutere nelle piazze: la storia insegna in questa direzione. *(Applausi)*. È molto meglio discuterne in queste Aule, evitando poi che qualcuno possa fare strumentalizzazione: siamo in campagna elettorale, è comprensibile e va bene, ma teniamo presente anche questo aspetto.

A proposito di messaggi, mi ha fatto piacere che la senatrice Boldrini abbia messo in evidenza questo aspetto nel suo intervento, perché è stato corretto: se dobbiamo dare dei messaggi e vogliamo essere sempre più onesti sotto questo aspetto, stiamo attenti sul *green pass* a non dare un senso di falsa sicurezza. Ricordo che circola un po' l'idea - libertà, torniamo alla normalità - che col *green pass* sostanzialmente il Covid non ci sia più. Visto che, anche se in misura minore - come è stato ricordato - comunque una persona vaccinata con una o due dosi può infettarsi e contagiare gli altri, bisogna sempre predicare prudenza, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento. Non possiamo tornare tutti ad abbracciarci e baciarci come se non ci fosse stato il Covid, perché abbiamo il dovere di dire che tutti si devono sempre proteggere.

Il *green pass* è quindi uno strumento che può aiutare a tenere aperte delle attività, come è giusto che sia perché vogliamo tornare alla normalità, ma diamo anche dei messaggi che siano i più chiari possibili. In caso contrario, non si spiegherebbe perché il presidente del Consiglio Draghi, quando deve ospitare qualcuno, non consideri sufficiente essere vaccinati con la doppia dose, ma desidera anche avere il tampone negativo del giorno. Questo è un altro elemento. Inoltre - ad esempio - il *Premier* israeliano dice a tutti, anche ai vaccinati, di mantenere le distanze perché, se si vuole contenere il *virus*, non si può pensare che tutto sia passato e si possa vivere tranquillamente libertà.

Quindi è giusto, e vogliamo andare verso quella direzione. Ma come politici abbiamo il dovere di dare dei messaggi chiari, perché il nostro obiettivo è chiaramente uscire una volta per tutte dall'emergenza sanitaria e anche da quella economica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, so di poter contare sulla sua comprensione e su quella dei colleghi presenti rispetto al fatto che quanto sto per dire non sia una ovvietà.

Sta riaprendo la scuola, un traguardo agognato dagli studenti stessi, dalle famiglie, da tutto il Paese; un traguardo che il MoVimento 5 Stelle ha sempre messo tra le priorità per la sana crescita psicologica e relazionale dei ragazzi, per la loro maturazione culturale e civica, per la competitività del nostro sistema produttivo. Sta ripartendo l'economia dopo la crisi patita a causa della pandemia, in termini sia di prodotto interno lordo sia occupazionali. Stanno ripartendo i tornei sportivi e non mi riferisco tanto alla serie A, quanto alla pratica sportiva di tanti giovani e adulti, senza dimenticare l'attività fisica fondamentale per anziani e persone disabili. Stanno ripartendo le manifestazioni culturali, come la recente Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È come veder ripartire il naturale circolo sanguigno dopo un intervento a cuore aperto: è uno spettacolo che ci solleva e che va protetto con attenzione.

Ogniqualvolta, però, nel dibattito questi fatti non vengono invece considerati, ciò che ho da dirvi non può essere considerato ovvietà. Esattamente un anno fa abbiamo visto svanire buona parte dei sacrifici fatti in primavera, a causa della ripresa dei contagi, e abbiamo avuto un'ulteriore e pesantissima ondata pandemica che ha comportato dolorose restrizioni. Ora siamo alle prese con le nuove varianti e delle due l'una: o si mette in conto l'ipotesi di adottare ancora limitazioni alle attività di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori - e credo che nessuno qui adombri una simile sciagura - oppure si mettono in campo strumenti che consentano di prevenire e controllare quei contagi, che si insinuano proprio nella ripresa degli scambi nelle comunità.

Io conto su di voi perché certe assurdità vengano smontate, perché sono pericolose e - permettetemi - faranno danno anche a chi, per calcolo politico o colpevole ignoranza o ingenua buona fede, volesse insistere a diffonderle. Conto su di voi perché la verità sia finalmente dispiegata. Il *green pass* è uno non strumento non di coercizione, ma di libertà. Sì, è uno strumento di libertà. *(Applausi)*. Qualcuno dimentica che le misure di distanziamento e persino l'obbligo di mascherina vennero contestati come incostituzionale limitazione della libertà. Quelle stesse persone oggi contestano la costituzionalità del *green pass*, che mira invece a scongiurare quelle limitazioni. Sbagliavano ieri e continuano a sbagliare

oggi. Nel 2020 non avevamo alternative: le misure di distanziamento e le chiusure mirate sono state universalmente riconosciute come l'arma più efficace a disposizione, tant'è che giuridicamente si confermarono pienamente legittime e altri Paesi ci seguirono nell'esempio.

Oggi, però, le alternative ci sono. Come si può pensare di tenere ancora chiusi musei, teatri, ristoranti, impianti sportivi, fiere, congressi, sagre paesane o limitarli a un numero chiuso quando vi sono soluzioni perché ciò non debba accadere? Si può dire a una persona che ha affrontato il Covid-19 ed è guarita e immunizzata, che ragionevolmente non corre e non fa correre pericolo ad altri, che deve ancora rinunciare a frequentare un corso serale o organizzare il matrimonio che ha sempre desiderato? Questa sarebbe una limitazione incostituzionale, perché ingiustificata. Il *green pass* non fa altro che attestare una condizione che è già in atto.

Altrettanto vale per chi si è vaccinato. Sappiamo che l'immunità data dal vaccino è un po' meno estesa e prolungata di quella data dalla malattia, ma la sua efficacia è ampia e macroscopicamente evidente. Il vaccino abbatte del 77 per cento i contagi, del 93 per cento di casi con malattia grave, del 96 per cento i ricoveri in terapia intensiva. Questo vuol dire che chi non si vaccina - legittima scelta, salvo casi particolari - ha una probabilità di ammalarsi gravemente nove volte più alta, tredici volte maggiore di arrivare alla terapia intensiva, quindici volte maggiore di morire. Malgrado oggi abbiamo cure più efficaci, non possiamo aspettare che il virus infetti.

Ieri abbiamo avuto settantadue decessi e ricordiamoci che per ogni persona deceduta ce ne sono molte altre che si porteranno a lungo, a volte per sempre, i segni della malattia a carico di diversi organi: cuore, vasi sanguigni, cervello, reni, pancreas, apparato sessuale. Le evidenze statistiche a favore dei vaccini sono davvero lampanti; contestarli perché non darebbero una copertura assoluta è davvero antiscientifico. Non capisco come si possa contestare il vaccino - attenzione, anche chi si è ammalato in una piccola percentuale può ancora contagiarsi - e poi chiedere di procedere solo con i tamponi. Nemmeno i tamponi sono infallibili, perché un piccolo margine di errore lo hanno e perché è possibile risultare negativi anche nelle primissime fasi della malattia.

Credo che l'approccio adottato sia assolutamente equilibrato.

Questa pandemia da sempre ci richiede una gestione del rischio, non ci dà certezza alcuna quasi in nessun ambito. Lasciare aperti i supermercati nella primavera scorsa è stata una gestione ragionata del rischio; così come oggi stabilire che all'interno di un negozio possono entrare tre, cinque o dieci persone è una valutazione di tipo probabilistico, ma scientifica perché la scienza procede statisticamente. È certezza scientifica ciò che supera una minima probabilità di accadere.

Gestire il rischio oggi significa allora consentire a chi è immunizzato di spostarsi più liberamente, consentire a imprenditori e professionisti di svolgere le loro attività perché si ha una buona soglia di sicurezza stimata.

Ancora qualche considerazione, Presidente. Io non nego che il *green pass*, visto da un altro punto di vista, se proprio si vuole, rappresenti un incentivo, un vantaggio alla vaccinazione, ma vi sono aspetti che vanno rilevati con forza. Anzitutto in nessun modo si costringe a vaccinarsi. È possibile accedere al *green pass* anche attraverso i tamponi e dunque non viene impedito ad alcuno di accedere a un cinema, a un museo o di lavorare. La possibilità di adottare tamponi salivari, peraltro, renderà ancora più facile questa opzione. Dunque, non vi è alcuna compressione incostituzionale delle libertà.

Non dobbiamo dimenticarci poi un altro aspetto. Il MoVimento 5 Stelle ha detto che si ricorrerà all'obbligo solo in caso estremo, come *extrema ratio*. Se ci dovessimo trovare in una condizione di emergenza tale, voglio vedere chi rifiuterà una simile misura. Non ci arriveremo però e non ci arriveremo se ci sarà il dovuto supporto alle strategie preventive. In ogni caso non dobbiamo dimenticarci - e su questo voglio essere netto - che la nostra Costituzione non sancisce solo una condizionata libertà di accettare le cure; condizionata perché - qualcuno lo dimentica - nessuno può essere sottoposto a cure obbligatorie se non per legge. Dunque, in determinate circostanze è la stessa Costituzione a prevederlo. Inoltre, l'articolo 2 della Costituzione «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e, quindi, anche la solidarietà intergenerazionale tra giovani che rischiano meno in caso di contagio, gli anziani e le fasce più a rischio. Tradotto in termini concreti significa che un giovane non può alzare spallucce perché ha un

rischio limitato di conseguenze gravi, ma deve concorrere a ridurre la circolazione del virus. Lo può fare lavando le mani, usando i disinfettanti, indossando la mascherina dove c'è assembramento e non escludendo la vaccinazione a priori. A chi sostiene che il rischio di decesso nei giovani sia rarissimo, rispondo che anche il rischio da vaccino è davvero eccezionale. E laddove l'età non può essere l'unico parametro, perché sono da considerare anche le persone che un giovane può avere in famiglia, quelle con cui viene a contatto, ci sono le fragilità degli altri o le sue stesse patologie.

Dico allora che fintanto il rischio da vaccino è inferiore ai rischi determinati scegliendo di non vaccinarsi, un pensiero lo dovremmo fare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione tutti i colleghi e vorrei sottolineare solo alcuni aspetti. Ho ascoltato affermare delle inesattezze e vorrei allora partire dalla definizione di *green pass*.

Qualcuno crede che il *green pass* sia un obbligo indiretto verso la vaccinazione.

Il *green pass* ha due gambe: una è chiaramente la vaccinazione, ed è quindi più forte, e in termini non solo di efficacia - da medico credo che l'efficacia sia maggiore - ma anche numerici, avendo 40 milioni di italiani completato il ciclo vaccinale, per cui parlo sotto il profilo della numerosità; l'altra gamba è diagnostica, mediante tampone, test rapidi, eccetera. Quindi, il *green pass* non è un obbligo vaccinale perché il soggetto ha un'opzione, e mi collego a ciò che ha detto il senatore Malan quando ha parlato di consenso informato, per qualunque atto terapeutico, diagnostico. Certo, il *green pass* non ha bisogno di un consenso informato, ma offre un'alternativa, e laddove c'è un'alternativa c'è una scelta, e dove c'è una scelta non c'è un obbligo, fino a prova contraria.

Vediamo cosa ha portato l'introduzione del *green pass* in Italia, e faccio un salto indietro di circa due mesi.

Tra la fine di giugno e i primi di luglio l'Italia è stata invasa - sotto tutti i punti di vista - dalla variante delta; una variante che è andata a sostituire la variante inglese, che a sua volta aveva sostituito il virus originario provenuto da Wuhan; variante delta che contagia con una rapidità e un'efficacia sicuramente maggiori e che è stata contenuta - direi brillantemente - in Italia, tanto che oggi viaggiamo sui 4.000-5.000-6.000-7.000 casi, quando invece i primi di luglio nel Regno Unito, dove si era diffusa da prima, si registravano circa 60.000 casi al giorno (tra i 45.000 e i 60.000; insomma, numeri dieci volte superiori ai nostri.

Faccio due osservazioni: la prima è che siamo stati in grado di contenerla sicuramente grazie a una migliore vaccinazione e intendo dire non tanto come numeri totali di dosi di vaccino somministrato, quanto per la modalità, avendo completato molte più seconde dosi rispetto - ad esempio - al Regno Unito. L'altra forma di contenimento è stato proprio il *green pass* nella forma della diagnostica grazie ai tamponi che ha consentito di individuare dei positivi non rintracciati mediante catena di contagio; persone che, per ottenere il *green pass*, si andavano a fare un test. Quindi, si sono scovati positivi che non sarebbero stati individuati e sono stati tolti dal *pool* dei potenziali donatori di virus. Questo ha contenuto, nei mesi di luglio e agosto, la diffusione della variante delta in Italia. Si tratta, quindi, di un ottimo mezzo diagnostico.

La seconda osservazione che voglio fare è sull'efficacia dei vaccini, per cui risponderò non in modo balbuziente, come un senatore ha detto, tutt'altro. Torno al Regno Unito: 60.000 casi al giorno, 85-90 decessi. Vi faccio presente che i giorni 4, 5 e 6 gennaio 2021 il Regno Unito aveva 60.000 contagi e 1.000 morti al giorno. È innegabile l'efficacia dei vaccini.

Spero di avere spiegato in maniera più compiuta, e anche semplice, cosa rappresenta il *green pass* oggi. Poi, si può discutere sulla durata: certo, non ci sarà un *green pass* per sempre, è evidente; come non ci saranno una mascherina per sempre o un distanziamento interpersonale per sempre. Tuttavia, ho sentito alcuni dire che questa soluzione non va bene, che questo mezzo non va bene, che questa gestione del rischio - amo le parole usate dal senatore Endrizzi - attraverso il *green pass* non funziona. Va bene, ma chi dice che non funziona indichi un'alternativa. Ce lo dica perché, se c'è un'alternativa, davvero abbiamo fatto una grandissima scoperta.

Se davvero esiste un'alternativa al *green pass*, se davvero esiste un'alternativa al vaccino, se davvero confondiamo il vaccino con la cura, allora qualcosa non va. *(Applausi)*. E qui mi collego a ciò che ha detto il senatore Romeo, del quale condivido il 98 per cento di ciò che ha affermato.

Facciamo un passo indietro, allora, e discutiamo sul *green pass*. A qualcuno piace e a qualcuno no, qualcuno non vuole l'obbligo e qualcuno vuole l'obbligo. Lo stesso avviene per il vaccino: obbligo subito, obbligo dopo, obbligo sopra i sessanta anni, obbligo sopra i dodici anni. Togliamo tutto, togliamo obbligo e togliamo *green pass*, allora: non parliamo né di *green pass*, né di obbligo vaccinale. Parliamo di una cosa essenziale. Noi siamo 315 senatori qui dentro: quanti di noi pensano che il vaccino salvi la vita? Punto. È questa la discussione principale. *(Applausi)*. Purtroppo questo rende le persone fuori da quest'Aula confuse, cosa che non accadrebbe se noi oggi, tutti e mille i parlamentari, dicessimo che il vaccino salva la vita. Punto. La politica discute sull'obbligo, la politica discute sul *green pass*, ma non può discutere su una cosa che è scienza pura, e cioè che il vaccino salva la vita. Punto. Discutiamo su tutto il resto.

Ha ragione, senatore Romeo, quando dice che dobbiamo abbassare i toni. Abbassiamoli tutti quanti. Non puoi andare in un autogrill ed essere aggredito dai no vax e non è giusto che vengano aggrediti gli attivisti dei 5 Stelle, della Lega o di chicchessia. Passo indietro: il vaccino salva o non salva la vita? Sì, punto. Per il resto discutiamo su tutto.

E allora vengo da lei. Come vede non sono balbuziente, in nessuna maniera e forma; non lo sono mai stato. Veniamo ai numeri del vaccino. Ho sentito dire delle idiozie, perdonatemi. *(Applausi)*. Ho sentito confondere i numeri in maniera impropria. Ho sentito dire che i vaccinati sono positivi più di coloro che non sono vaccinati. È evidente che sia così, perché, se abbiamo 40 milioni di italiani vaccinati, sarà più facile trovare un positivo fra i vaccinati rispetto agli 11 milioni non ancora vaccinati. *(Applausi)*. Ho sentito dire che i vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono: è una falsità, una bugia. Alcuni vaccinati si prendono il virus e alcuni di questi possono trasmetterlo: non è la totalità. È come dire che chiunque guida la macchina fa un incidente: è una stupidaggine.

E allora, se vogliamo scendere in campo scientifico, iniziamo a parlare di immunoglobuline, di immunità di memoria e di interferone. Le faccio una modestissima e piccolissima lezione di medicina, affinché chi sta fuori da quest'Aula non possa e non debba in alcuna maniera continuare a essere fuorviato dalle cose false dette in quest'Aula. *(Applausi)*. Le spiego un po' di medicina, perché i numeri possono essere presentati, ma è come vengono presentati che fa la differenza. Se io ho 1.000 persone dinanzi a me, ad oggi 75 di esse hanno preso il virus. Di quelle 75 persone, due sono morte, mentre fra le altre 73 non poche, purtroppo, hanno degli esiti da Covid e poi passo alle terapie. Bene, gli altri più sono vaccinati e meno è probabile che possano prendersi il Covid. È evidente. Una persona che si prende il Covid da vaccinato molto probabilmente quel virus lo fermerà nelle narici. Non si può dire che chiunque è vaccinato può prendersi il virus e trasmetterlo; una piccola percentuale di coloro che sono vaccinati può ospitare il virus nelle narici. Cosa farà questo virus in un vaccinato? Cercherà di fare il suo lavoro, e cioè cercherà di entrare in quel corpo. Ma quel corpo ha delle maglie, ha delle immunoglobuline di tipo A nel naso, che cercheranno di bloccare quel virus. Diciamo che quel virus è più resistente e cercherà di passare ulteriormente; allora gli anticorpi di quel soggetto bloccheranno il virus. È chiaro che, in quella piccola frazione di tempo, quella persona avrà il virus nelle narici e, se farà un tampone, risulterà positiva; ma non è detto che lo trasmetta e non è detto che quel virus sia così forte e quella persona così debole da potersi replicare e quindi contagiare qualcun'altro. Ammettendo che possa accadere questo, è necessario che la persona davanti non sia vaccinata per prendersi il virus.

Ora lei - così come fanno tutti i no vax con le loro teorie stravaganti - non può usare l'eccezione come se fosse la regola, perché la regola non è quella. La regola è un'altra. La regola è che chi è vaccinato ha meno probabilità di prendersi il virus e di trasmetterlo. Qualcuno potrà avere i sintomi, ma ne avrà di meno.

E credo sia abbastanza intuitivo per chiunque - non serve una laurea in medicina per capirlo - che, anche se hai qualche sintomo e i sintomi durano di meno, verosimilmente contagerai di meno. Ripeto: credo che tutto questo sia abbastanza intuitivo.

Passiamo a qualcosa di ancor più intuitivo. Se oggi con 60.000 contagi ho 100 morti e un anno fa con

lo stesso numero di contagi avevo 1.000 morti, salvo che non sia stata la divina provvidenza, credo che l'unica cosa che è cambiata in un anno è stata l'introduzione del vaccino.

Mi soffermo ora sulle cure, perché - anche qui - confondere ciò che è una prevenzione, grazie alla vaccinazione, con ciò che è una cura non può andare. È come se io le dicessi che il fumo di sigaretta fa male e, dallo spingerla a non fumare, le consigliassi l'intervento chirurgico e la chemioterapia. Perdonatemi, ma è meglio che la persona non fumi e non si prenda il cancro, piuttosto che magari, a causa del fumo cospicuo di sigaretta, le venga il cancro e si dica: va bene, tanto c'è la cura. Perdonatemi, ma non è così perché dietro tutto questo ci sono gli esiti della malattia.

Ripeto che, di quei 75 ogni 1.000, 2 sono morti e 73 sono guariti, ma una parte di essi ha delle complicanze. Vorrei vedere se chi ha avuto complicanze non avrebbe preferito ricevere prima il vaccino, piuttosto che - magari - avere disturbi di memoria, fibrosi polmonare o altre problematiche, che spero per molti di essi si potranno risolvere nei prossimi mesi e non rimanere per sempre.

C'è anche un altro fattore, che fa parte di economia sanitaria. Io ho un qualcosa che, a bassissimo costo, mi consente di non mandare le persone in ospedale e ne ho un'altra che, invece, mi consente di curarle ad altissimo costo, togliendo risorse ad altri. Perdonatemi, ma non viene data una giusta informazione: io devo curare quante più persone possibile e prevenire quante più malattie possibile anche in un'economia sanitaria.

Si fanno dei discorsi fuorvianti che portano le persone ad avere una riluttanza che, a questo punto, è giustificata. Io infatti giustifico e capisco le persone che hanno dei dubbi perché se noi per primi, qui dentro, non chiariamo la prima cosa che ho detto, ossia che il vaccino salva la vita punto, le persone fuori da qui si perdono. È evidente. Se noi diamo dei dati in una forma come quella che ho ascoltato da parte di alcuni in quest'Aula, è giusto e comprensibile che le persone fuori si perdano.

Non confondiamo cura con terapia. Noi offriamo le cure e non è vero che siamo indietro. Abbiamo anticorpi monoclonali e farmaci antivirali che usiamo laddove possono essere e serve usarli, senza se e senza ma. Dall'altra parte, abbiamo qualcosa di molto, ma molto più efficace di qualunque terapia, che è la vaccinazione.

Non voglio insistere troppo sulla vaccinazione perché altrimenti il *green pass* si confonde con essa. Ci tenevo però a dire a dire queste cose. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Prosegua, sottosegretario Sileri.

SILERI*, sottosegretario di Stato per la salute*. Ho fatto una premessa all'inizio, quando il senatore Paragone non c'era, e quindi la rifaccio: sarebbe così se il *green pass* non avesse una componente diagnostica importante che ha consentito, a oggi, di tenere i casi intorno ai 5.000-6.000 al giorno quando altri Paesi questa possibilità non hanno avuta. Basta controllare i numeri in Europa: siamo il Paese in cui l'andamento dell'epidemia sta andando meglio e questo è imputabile al *green pass,* direttamente con la diagnostica e indirettamente grazie a una vaccinazione che, come numeri, è fra le migliori in Europa. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Non mi pare sia così raro che, durante un intervento, un senatore faccia un commento. Prosegua, Sottosegretario. *(Commenti)*. Mi pare che gli interventi sull'intervento stiano rallentando più dell'intervento stesso.

Prego, sottosegretario Sileri.

SILERI*, sottosegretario di Stato per la salute*. Ho quasi terminato. Aggiungo solo due considerazioni.

PRESIDENTE. Faccia pure, ha ancora tempo a sua disposizione.

SILERI*, sottosegretario di Stato per la salute*. Alcuni colleghi hanno invocato il dosaggio degli anticorpi per l'ottenimento del *green pass*, in alternativa alla vaccinazione, per valutare il titolo anticorpale. Questo scientificamente non è ancora possibile, poiché non necessariamente la presenza degli anticorpi delinea un assetto vantaggioso contro il virus. Vi è una differenza fra l'immunità acquisita con la vaccinazione e l'immunità acquisita con l'incontro del virus. È indubbio che l'immunità ottenuta attraverso la vaccinazione rappresenta uno *standard* qualitativo sicuramente migliore e molto più omogeneo nella popolazione rispetto all'incontro avuto con il virus e, quindi, all'immunità naturale.

Si è detto che l'immunità dopo sei mesi cala e che quindi forse i vaccini non servono, perché dopo sei o otto mesi l'immunità non vi è più. Ma, attenzione, anche in questo caso dipende dalla presentazione

dei dati. È evidente che coloro che hanno fatto il vaccino per primi, in caso di non immunocompetenza, possono avere un calo dell'immunità e che i soggetti anziani di natura hanno un sistema immunitario meno forte rispetto ai soggetti giovani.

Si è parlato di terza dose, forse in maniera un po' impropria. Quando si parla di terza dose la persona che è a casa e ascolta si chiede se a ottobre dovrà già fare il richiamo. Ma, attenzione: terza dose, innanzitutto quando, per chi e con quale vaccino? Per chi e quando già lo sappiamo: il prima possibile, nelle prossime immediate settimane, già da fine mese e nel mese di ottobre, per coloro nei quali è già dimostrata una riduzione della capacità di risposta, come i pazienti trapiantati e quelli dializzati. Per il resto della popolazione, sono d'accordo: l'articolo che citava adesso il senatore Romeo parla di terza dose, oltre che di vaccino per i giovani, ma è evidente che per tutta la popolazione questo è francamente prematuro. Ma la scienza ci darà le tempistiche.

Con quale vaccino? Ad oggi abbiamo questi a disposizione ed è verosimile che l'industria farmaceutica nei prossimi mesi presenterà vaccini 2.0, che saranno magari adattati alle nuove, eventuali varianti che si presenteranno.

Per i vaccini ai giovani è ovvio che serve la massima precauzione, ma è pur vero che la scienza ci ha indicato la via con risultati chiari e inequivocabili. Dobbiamo proseguire la vaccinazione anche tra di loro, come nel resto la popolazione. Sono d'accordo, però, con il senatore Romeo quando indica il maggior problema in coloro che hanno più di cinquant'anni o di quarant'anni, cioè in quella fascia di popolazione che è più a rischio. Sono ovviamente d'accordo con la vaccinazione sopra i dodici anni, ma in effetti sono più preoccupato per gli over 50 che ancora non sono vaccinati rispetto ai soggetti più giovani. Tuttavia rispondo a ciò che ha detto il senatore Romeo dicendo che, laddove il virus circola e può replicarsi, lì possono generarsi varianti. Ecco l'importanza di avere una quota alta di popolazione vaccinata.

Non sono, invece, d'accordo - perdonatemi - quando si dice che la vaccinazione stessa può determinare una variante: è la replicazione del virus che determina la variante.

Sono d'accordo con la discussione sull'obbligo, quando questa deve essere portata fuori dal confine nazionale. Infatti, le varianti ad oggi circolanti sono state importate e - come dicevate poc'anzi - è necessario che anche il resto dei Paesi occidentali e di quelli meno fortunati di noi raggiunga quote alte di persone vaccinate, per raggiungere quella protezione di comunità che garantirà ovviamente protezione anche a coloro che non si sono vaccinati e non desiderano farlo.

C'è poi un aspetto che mi tocca particolarmente, relativo all'importanza di raggiungere il 90 per cento di persone vaccinabili vaccinate.

Non dimentichiamo infatti che i nostri ospedali, ad oggi, continuano ad essere sul chi va là, in attesa di pazienti Covid-19 che, nel 90 per cento dei casi, sono non vaccinati, rallentando le normali attività.

In conclusione, rimango della convinzione che è stato proprio il nostro *green pass*, nella maniera con la quale è stato disegnato, con la vaccinazione da una parte e con la diagnostica dall'altra, a consentire di avere oggi 4.000 o 5.000 casi e di contenerli. Questo - ripeto - con una diagnostica offerta a coloro che non avrebbero in nessun caso fatto un tampone, che non hanno fatto la vaccinazione, che erano in attesa di vaccinazione, ma che non avrebbero fatto alcun tampone. Noi abbiamo così scovato diversi positivi, che erano parte di catene di contagio che altrimenti non avremmo riscontrato.

Rispondendo al senatore Crucioli, ecco perché siamo in grado oggi di contenere il virus: perché l'incidenza su 100.000 abitanti è tenuta bassa proprio grazie a questo *green pass*. *(Applausi)*.

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 13,01)

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori, ma soltanto per fare i complimenti al sottosegretario Sileri per avere preso tutto il tempo per il suo intervento. Dovevamo aspettare il ministro D'Incà che ponesse la questione di fiducia. Ha neutralizzato così lo spirito del suo intervento, perché vuol dire che il dibattito parlamentare sarà resettato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 13,34).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione della questione di fiducia, posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione sulla fiducia, per la quale sono stati attribuiti, in base a una specifica richiesta, cinque minuti al Gruppo Misto, avrà inizio alle ore 16. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Dopo il voto di fiducia avrà inizio, fino alle ore 20, la discussione generale sul disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile.

La seduta è sospesa fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 16).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Signor Presidente, ci stiamo appiattendo pericolosamente su una strana forma di architettura istituzionale, cioè il monocameralismo imperfetto.

PRESIDENTE. Non è un intervento sull'ordine dei lavori.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. È un intervento sull'ordine dei lavori nel senso che siamo impossibilitati a lavorare...

PRESIDENTE. Le tolgo la parola.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2382

e della questione di fiducia (ore 16,01)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, innanzitutto, prima che partano i cinque minuti per la discussione sulla fiducia, volevo farle presente che il sottosegretario Sileri poco fa, quando ha replicato, riferendosi ad argomenti avanzati dal mio Gruppo, ha detto che ha ascoltato idiozie in quest'Aula. Allora io le chiederei di stigmatizzare il fatto, perché il sottosegretario Sileri deve ricordarsi che qui è nella casa del Parlamento, dei rappresentanti del popolo italiano e lui è un rappresentante del Governo. Non può permettersi di venire in quest'Aula, senza essere ripreso, a dire di aver sentito idiozie in questa sede. Se lei la pensa come me, le chiedo di stigmatizzare il fatto, altrimenti si corre il rischio che io gli dia in questa sede del cialtrone per non aver risposto alle questioni che io invece avevo posto in maniera puntuale.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, non stavo presiedendo io. Sarà mia cura verificare il Resoconto stenografico e accertarmi.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. La ringrazio, Presidente, vorrei poi sapere come va a finire la questione perché è agli atti che lui ha detto «idiozie».

Venendo al punto, il sottosegretario Sileri non sapendo evidentemente replicare alle questioni puntuali che noi abbiamo posto in relazione all'inattendibilità del *report* dell'Istituto superiore di sanità del 10 settembre, ci ha messo in bocca delle cose che noi non abbiamo mai detto. Non ci siamo mai sognati di

dire che tutti i vaccinati possono contagiare. Abbiamo detto «anche i vaccinati»; si vada a risentire il nostro intervento. Sono tecniche da imbonitore quelle di chi, non sapendo rispondere, replica a cose che non sono state dette.

Detto questo spiegherò meglio con un esempio semplice; se su dieci vaccinati e dieci non vaccinati, prendo i tamponi a dieci non vaccinati e trovo che ci sono due casi positivi e invece solo a cinque dei vaccinati ne trovo uno, due su dieci non vuol dire che in quella platea si ammalano di più, significherà soltanto che io ne ho cercati di più. D'accordo? Questo è uno degli errori macroscopici dell'Istituto superiore di sanità che fanno venire il dubbio che per sovrastimare l'efficacia di riduzione del contagio l'Istituto non abbia risposto ad un'esigenza scientifica, ma ad uno scopo politico di comprovare l'efficacia del vaccino piuttosto che valutarne imparzialmente tale efficacia.

Peraltro al Parlamento non è stato consentito alcun approfondimento scientifico su questo punto perché il provvedimento è arrivato ieri in Commissione. Avremmo potuto lavorarci ad agosto, avremmo potuto fare audizioni, approfondendo le questioni scientifiche, ed invece è stato liquidato in mezz'ora. Oggi la discussione sulla questione di fiducia durerà cinque minuti; solamente io sono stato iscritto a parlare. È questo il rispetto del Parlamento?

Resta comunque il fatto che c'è anche un'opaca gestione dei dati da parte del Governo, del comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità. Se a ciò aggiungiamo una propaganda mediatica martellante, una divulgazione scientifica parziale ed inquinata da conflitti di interessi, la conseguenza è sotto gli occhi di tutti e cioè una spaccatura della società senza precedenti nella storia repubblicana.

Il clima di emergenza perenne, di menzogna, di paura e di odio creato ad arte mi induce a ritenere che le motivazioni sottostanti al provvedimento odierno non siano quelle dichiarate, bensì rispondano a logiche di riduzione degli spazi democratici, di accentramento del potere e di perseguimento di interessi economici, anche in chiave geopolitica, ben più che a reali esigenze sanitarie.

Per questi motivi, ritengo che tutti voi vi stiate rendendo complici della pericolosa deriva antidemocratica imboccata da questo Governo, e per questo lascio agli atti la mia ferma contrarietà a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, lo scorso inverno, nel pieno della seconda ondata, raccontai a quest'Assemblea il progetto della Provincia autonoma di Bolzano per una certificazione che consentisse l'accesso ai luoghi al chiuso.

All'inizio, quell'iniziativa venne vista con sospetto; poi, fortunatamente, tutti si sono resi conto che questa è la strada più efficace per tracciare e prevenire nuovi contagi. A dirlo sono i numeri delle ultime settimane: il *green pass*, unito al grande successo della campagna vaccinale, ha consentito di tenere a bada quella variante Delta che a un certo punto sembrava sfuggire di mano. Per questo, le discussioni filosofiche sulla limitazione della libertà lasciano il tempo che trovano.

Non ci può essere libertà senza sicurezza per la salute; non ci può essere libertà che non si nutra della solidarietà e del senso di responsabilità verso il prossimo, verso chi è più fragile, verso chi è malato. Non ci può essere libertà se non toglieremo la pressione sulle strutture sanitarie, se non recupereremo i 100 milioni di *screening* saltati in Europa che, come si calcola, ci hanno fatto perdere per strada un milione di casi di cancro. Vale, allora, la pena dirla con le parole del Presidente della Repubblica: non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione.

Presidente, ieri mattina il ministro Franco lo ha spiegato molto bene: sulla forte vivacità economica degli ultimi mesi, sulla stagione invernale del turismo pende sempre la spada di Damocle della pandemia. Tuttavia, sarebbe fuorviante farne solo un discorso di carattere economico, per quanto da qui passi un tema fondamentale come la tenuta dei livelli occupazionali.

Ben venga l'estensione del *green pass* se questo ci aiuterà a evitare la circolazione del virus, quindi a

limitare il rischio di nuove varianti. Ben venga il *green pass* se questo ci aiuterà a non chiudere più le scuole, a non vedere più bambini e adolescenti davanti a un computer, ad aiutare nello studio tutti quelli che in questi due anni non hanno avuto una famiglia a colmare i buchi formativi.
In Sud Tirolo, dove la scuola è cominciata una settimana prima, otto classi sono tornate in DAD: questo per dire quanto ancora tutto può sfuggirci velocemente di mano.
Spieghiamo allora ai timorosi e agli scettici che un vaccino somministrato a 5 miliardi di persone ha ampiamente superato la fase della sperimentazione; che i veri rischi non sono i rarissimi casi di effetti collaterali, ma quelli connessi alla contrazione della malattia. Si provi ancora a convincerli; ma nel frattempo il Governo non resti fermo.
Si estenda subito il *green pass* al mondo del lavoro e si cominci a lavorare sull'obbligo di vaccinazione che resta, sì, una soluzione estrema, ma l'unica percorribile se in poche settimane non si dovessero raggiungere i *target* previsti.
Presidente, solo un anno fa eravamo all'alba di una seconda ondata che ha fatto il triplo dei morti della prima; il vaccino era ancora molto lontano e i dati economici erano disastrosi. Grazie a una campagna vaccinale tra le più riuscite d'Europa, alla caparbietà di chi sul lavoro non ha gettato la spugna, all'incisività di questo Governo e all'impegno delle Regioni e delle Province autonome, siamo in uno scenario completamente diverso. Basta confrontare i dati italiani con quelli di altri Paesi europei per capire quanto è stato e quanto è ancora importante che si remi tutti nella stessa direzione.
E allora il Governo vada avanti, continui a decidere sulla base dei dati, delle indicazioni della scienza, facendo tutto quello che serve per lasciarci finalmente alle spalle questa durissima stagione.
È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi)*.
GRIMANI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, consideriamo questo decreto-legge un'arma fondamentale nella lotta al Covid, soprattutto dopo le modifiche che sono state apportate nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.
Stiamo provando da molti mesi a fronteggiare la drammatica situazione sanitaria ed economica che ci ha preso alla sprovvista, generata da questa pandemia arrivata in modo inatteso. Si sta provando in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili a uscirne.
Ogni volta che si tratta questo tema dovremmo ricordare i 130.000 morti e contemporaneamente anche lo stravolgimento del sistema sanitario del nostro Paese. Sappiamo bene che la priorità della lotta al Covid ha determinato dei ritardi nei controlli delle malattie croniche. Molti pazienti oncologici hanno ritardato i *follow-up* della malattia, peggiorandola. Conteremo questi esiti a distanza nei prossimi anni.
Ricordiamo, perché dobbiamo farlo, i volti sconvolti, affranti e impauriti dei medici e degli infermieri, che non riuscivano a fronteggiare una cosa mai vista prima nella loro vita all'arrivo dei pazienti. Ricordiamo la paura e lo sconforto nel vedere i loro colleghi morire per il virus.
Siamo partiti da questa situazione che, all'inizio del 2020, ha sconvolto il nostro Paese e dalla quale si sta provando ad uscire.
L'Italia sta giocando una partita decisiva per il proprio futuro. O riusciamo a contenere il virus, a limitarne la diffusione, a contrastare le varianti, a tutelare la nostra sanità pubblica o dovremo affrontare un nuovo periodo di restrizioni e la stessa ripresa economica, che oggi sembra assumere un carattere più strutturale e che sta diffondendo maggiore ottimismo tra gli imprenditori, andrà a schiantarsi contro il muro dell'irresponsabilità di una minoranza di popolazione.
Grazie alla scienza oggi abbiamo una risposta importante da dare alla nostra popolazione ed appare per questo intollerabile l'atteggiamento di chi, per ottenere una manciata di voti o risalto, liscia il pelo a coloro che diffondono scetticismo e fantasiose teorie no vax. Alcuni *leader* di partito dovrebbero contribuire a costruire un clima di fiducia, anziché alimentare il serbatoio di coloro che diffondono false notizie o che si propongono in atteggiamenti folli.
Bisogna non prestare il fianco agli scappati di casa che cercano di bloccare strade e stazioni sulla base di teorie irrazionali e non fondate. *(Applausi)*.

Quello che approviamo oggi è un decreto che ha nel suo cuore il tema del *green pass*, un passaporto che non risolvi i problemi, è evidente. Nessuno pensa che con il *green pass* non si debba più usare la mascherina, così come nessuno pensa che il vaccinato non debba continuare a stare attento al distanziamento, al lavaggio delle mani e a tutte quelle norme che conosciamo bene. Nessuno dice questo, ma è indiscutibile che il *green pass* ci consentirà di frequentare cinema, teatri, musei, centri culturali e ci consentirà di riprendere l'attività normale, la cultura, lo sport e poi, da ultimo, di tornare al ristorante.

Il provvedimento che stiamo per votare definisce quindi il *green pass* come strumento fondamentale per la ripartenza del Paese. Non è sicuramente liberticida, come ho sentito dire da molti, anzi, credo che sia una misura che favorisce la libertà di movimento e di azione di tanti cittadini che finora, non essendo in possesso anche di questo passaporto vaccinale, si dovevano comportare in maniera diversa.

Non ho sentito da parte di coloro che hanno sostenuto l'inutilità del *green pass* delle valutazioni alternative. Non ho sentito dire quali sarebbero gli strumenti alternativi perché, se ci fossero, noi saremmo qui pronti ad ascoltare, ma vediamo che non ci sono soluzioni alternative. Credo che invece quest'Aula, com'è stato detto da molti questa mattina, dovrebbe trovare degli intenti comuni per sospingere il Governo ad accentuare ancora di più l'attività rivolta all'incremento della vaccinazione.

Abbiamo dei dati preoccupanti rispetto alla fascia compresa tra i cinquanta e i cinquantanove anni, con milioni di persone che hanno scelto di non vaccinarci. Ciò ci rende differenti anche dal resto d'Europa, perché noi oggi facciamo qui dei confronti con il resto d'Europa, dove invece per la stessa fascia di età il numero di vaccinati è molto più alto rispetto a quello dell'Italia. Soprattutto, certe volte rimango un po' basito dal fatto che il nostro termine di paragone a livello europeo è diventato la Danimarca, un Paese straordinario che è sicuramente all'avanguardia su tanti aspetti, di certo anche sulla gestione della sanità, ma è pur sempre un Paese che ha la popolazione del Veneto. Quindi magari, quando si fanno paragoni con il resto d'Europa cerchiamo di avere una visione un po' più ampia e non limitata ad alcuni Paesi, che magari non adottano il *green pass*, ma che non sono dei Paesi guida per quanto riguarda l'assetto dell'Unione europea.

Credo che sarà importante che tutti gli attori politici comprendano che in gioco non c'è qualcosa che riguarda la destra, la sinistra o il centro, ma più in generale la salute dei nostri cittadini. E allora sarebbe utile mettere da parte la ricerca del consenso e lavorare tutti insieme per sconfiggere il virus, perché l'alternativa al vaccino e alla sconfitta del virus è soltanto quella delle nuove chiusure, delle zone rosse e del *lockdown*.

Questo decreto-legge - come dicevo prima - è stato migliorato in tanti aspetti. In una dichiarazione di voto non ha senso ripercorrere le caratteristiche normative che lo caratterizzano, perché se ne è parlato molto in discussione generale e la settimana scorsa alla Camera. Sono stati apportati miglioramenti importanti nel corso dell'analisi del decreto-legge stesso. È giusto ricordarne alcuni, come, ad esempio, la norma che consente il diritto di visita giornaliero nelle RSA ai familiari muniti di *green pass*. Ci sono state importanti norme sul trasporto pubblico locale, la proroga per la giustizia amministrativa circa le udienze da remoto, l'allineamento della normativa attuale sul *green pass* per le feste legate alle cerimonie civili e religiose, che rendevano appunto di difficile attuazione questa norma, per alcune discrasie, l'allungamento della validità del *green pass* a dodici mesi. Alcuni interventi hanno prestato attenzione anche al dibattito che si è svolto maggiormente alla Camera; ma questo ormai è un problema che è inutile ricordare ogni volta. L'emergenza porta il Governo a emanare decreti-legge e, conseguentemente, questi debbono essere convertiti nel limite dei sessanta giorni; molto spesso una Camera riesce ad approfondirne il contenuto, mentre l'altra deve necessariamente ratificarlo. È un aspetto non entusiasmante, che ci preoccupa, ma siamo anche in una condizione di emergenza, che impone al Parlamento un lavoro di questo tipo.

Noi voteremo convintamente a favore della conversione di questo decreto-legge. Il *green pass* è uno strumento che richiama il valore della comunità e la capacità di stare insieme. È una battaglia che abbiamo deciso di combattere dall'inizio e su questa scelta assunta sosteniamo con convinzione il Governo. Noi siamo, come Gruppo Italia Viva, per il *green pass* e per il vaccino. Questa guerra all'inizio ci ha visto intimoriti, ma ora ci vede combattenti indefessi. Chi decide di non vaccinarsi,

mettendo a rischio la salute propria e degli altri, decide di collaborare con il virus; e noi questo non possiamo accettarlo. Per questo oggi votiamo sì con convinzione al *green pass* e alla conversione del decreto-legge. È un tassello ulteriore nella lotta contro il coronavirus, in attesa del prossimo decreto-legge, che sarà sicuramente ancora più importante, circa il rafforzamento dell'obbligatorietà del *green pass* nei luoghi di lavoro.

In virtù di queste valutazioni, ribadiamo il nostro voto favorevole sulla conversione del decreto-legge. Sì al *green pass*, sì al vaccino, perché solo così gli italiani e il mondo - perché questa è una pandemia che non conosce confini - potranno riacquistare la loro libertà. *(Applausi)*.

ZAFFINI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI *(FdI)*. Signor Presidente, all'inizio del mio intervento vorrei ringraziare il rappresentante del Governo, il collega Sileri, perché questa mattina, per la prima volta da quando siedo in quest'Aula, il rappresentante del Governo ha argomentato, alla fine della discussione generale, sul provvedimento in discussione. Credo che questo sia un *record* auspicabile, da celebrare, e quindi lo celebro volentieri. L'ha fatto peraltro in modo accalorato e anche questo è apprezzabile, in una discussione su un argomento che ci vede impegnati ormai da quasi due anni.

Ora io, Presidente, le chiederei di sospendere il tempo a mia disposizione, perché sto per fare delle dichiarazioni assolutamente inutili e pleonastiche (è una battuta, ovviamente). Il vaccino salva la vita; lo dice Fratelli d'Italia e lo dice Franco Zaffini, vaccinato in doppia dose con il vaccino che mi è stato affidato dal Servizio sanitario regionale. Vaccinati sono tutti i miei familiari, delle mie due famiglie; e sono ben felice al riguardo. Vaccinati sono tutti quelli che conosco: amici, parenti, conoscenti e colleghi. Fratelli d'Italia dice: il vaccino salva la vita. *(Applausi)*.

Dopodiché, chiedo a tutti la possibilità di continuare nel merito del provvedimento in esame, che tratta non del vaccino, ma del passaporto. Il passaporto è per noi utile, purché sia volontario. Il passaporto è un modo per documentare che chi lo possiede ha percorso una delle due strade: il doppio vaccino, oppure i tamponi. Se viene garantita la possibilità di utilizzare entrambe le strade - e, quindi, in modo volontario documentare il proprio stato rispetto al virus - noi siamo assolutamente favorevoli all'uso del passaporto in modo volontario, incentivandolo e agevolandolo.

Ora può ripartire il tempo. Noi siamo assolutamente contrari all'obbligatorietà del passaporto in modo diffuso, con provvedimenti che tagliano orizzontalmente e creano una serie di dubbi e perplessità che, nell'assolvimento del nostro mandato, ci vediamo obbligati a presentare, dopo aver fatto tutte le premesse pleonastiche di prima. Non siamo no vax, siamo pro vax.

Collega Sileri, con riferimento alle sue affermazioni, dico che sono molto convincenti, anzitutto per i suoi colleghi di partito. Stamattina ho ascoltato il collega Endrizzi. Collega Sileri e colleghi che fate parte con me della Commissione igiene e sanità, nei primi anni di lavoro della Commissione abbiamo ascoltato pareri assolutamente discordanti sui pro vax da parte dei rappresentanti del suo partito. Pertanto, se lei oggi è riuscito a folgorare, sulla via di Pregliasco, i suoi colleghi, le dico due volte bravo. Ha folgorato sulla via di Pregliasco, anzi di Sileri.

Mi perdoni, però, perché ciò non ci esime dal continuare a fare le solite domande a cui ci aspettiamo delle risposte. Lei, collega Sileri, fa riferimento al passaporto con un'importante componente diagnostica. Ho apprezzato questo passaggio, tra gli altri, del suo intervento e lo condivido pienamente. Mi consenta però di farle due domande. Quanto alla prima, il povero senatore Zaffini, sin dal marzo 2020, ha raccontato in quest'Aula storielle (perché con questo, evidentemente, vi siete misurati con il Governo) sulla necessità di fare i tamponi in misura di almeno cinque o sei volte superiore a quanto si è sempre fatto per trovare gli asintomatici. Oggi lei mi conferma che nel passaporto c'è un'importante componente diagnostica perché la gente che non avrebbe fatto il vaccino e il tampone, in virtù del fatto che non può uscire di casa, fa il tampone. Qualcosa non mi torna. I tamponi servono o non servono? Parlatevi con il suo Ministro.

Passo alla seconda domanda sui tamponi. Se il passaporto lo diamo per due vie - vaccino e tamponi - perché i vaccini sono gratuiti, mentre i tamponi sono a pagamento per tutti? *(Applausi)*. Perché non si riconosce la possibilità di fare i tamponi pagati dal Servizio sanitario nazionale? Qualcuno ha detto che

altrimenti il tampone sarebbe una via di fuga rispetto al vaccino. Questa è roba da regime sovietico. Capisco che lei, collega, a volte fa riferimento a quelle procedure e prassi, ma per noi valgono la libertà, il convincimento e il trattamento anche terapeutico delle emergenze e non vale l'obbligatorietà. Quindi, se il tampone non lo paghiamo, per costringere la gente a fare per forza il vaccino, e siccome i tamponi devono essere fatti anche da coloro che sono impossibilitati a fare il vaccino, si determina un cono d'ombra tra quelli che vengono sollevati dall'obbligo e gli altri, perché vi sono delle patologie nella fascia intermedia che nessuno è in grado di certificare in funzione dell'esenzione dal vaccino. Queste persone devono essere coperte dai tamponi, che non possono essere a pagamento. La gente non può spendere 20-25 euro ogni due o tre giorni o una volta a settimana, altrimenti perde il lavoro. Perché, colleghi della sinistra, se non si fanno i tamponi si perde il lavoro! Lo dice la CGIL, non lo dice solo Zaffini.

Mi perdoni, collega Sileri, ho un'altra domanda. Noi stiamo ripartendo con la scuola e abbiamo denunciato innumerevoli volte il tema delle classi pollaio. Sa, collega Sileri, quante sono oggi in Italia le classi con più di 27 alunni, definite giornalisticamente classi pollaio? Sono 13.761. Sì, 13.761; però saranno diminuite rispetto all'anno scorso o rispetto a due anni o tre anni fa, perché avremo capito che c'è il problema del Covid-19? Avremo pur fatto qualcosa? Almeno una o due o dieci o venti saremo riusciti a trasformarle da classi pollaio in classi normali? No. Ce ne sono 4.000 in più quest'anno rispetto all'anno scorso. Volete sapere qual è l'ulteriore aggravante, colleghi? Che quest'anno non c'è più il metro di distanziamento. È un delitto, non c'è più l'obbligo del metro di distanziamento!

Altro che cincischiare, attribuire patenti di no vax o giocare con le paroline: assumiamoci le responsabilità, da persone serie, da Stato degno di questo nome!

Peraltro, non provvedere alla sistemazione di una vicenda annosa come quella delle classi pollaio è un'occasione persa, perché questo problema non è solo, evidentemente, un problema di Covid, ma anche di didattica che risulta inefficace rispetto alla necessità di formare i nostri ragazzi per il futuro. Noi perdiamo un'occasione perché è stato stimato che, per risolvere il problema delle classi pollaio, servono 300 milioni; non serve chissà cosa, servono 300 milioni e ne abbiamo stanziati solo 22, Presidente. In compenso, però, abbiamo speso enormi cifre per... Per cosa? Rispondete voi, colleghi. Vi viene in mente per cosa abbiamo speso un'enorme cifra nella scuola? Rispondete da soli.

Concludo, colleghi, senza citare il tema dei trasporti, naturalmente. Si sale sugli autobus che portano a scuola i ragazzi ovviamente senza nessuna precauzione. Addirittura il Ministro dell'istruzione - Presidente, siamo veramente sfortunati noi in Italia con i ministri della scuola, perché ce li andiamo a prendere con il lanternino - dice che se in classe sono tutti vaccinati si può anche non usare la mascherina. Quindi niente mascherina, niente metro di distanziamento e che succede nelle scuole? Cosa succede nelle scuole, collega Sileri?

Signor Presidente, concludo con una semplice, banalissima battuta. Non era un intervento da ordine dei lavori, ma un intervento da dichiarazione di voto. È l'ennesimo voto di fiducia. Colleghi, non vi vergognate? Avete il 95 per cento dei parlamentari e continuate a "spararci" il voto di fiducia, impedendo di discutere in Commissione e in Aula gli emendamenti? E domani riporrete un altro voto di fiducia. Presidente, un minimo di decoro, di dignità delle istituzioni. *(Applausi)*. Ancora voti di fiducia con una maggioranza ipertrofica come la prostata? Basta! Basta voti di fiducia! *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, ho verificato il Resoconto stenografico. Effettivamente il sottosegretario Sileri ha parlato di «idiozie», ma ha detto anche «perdonatemi», quindi ci sono delle scuse. Invito comunque il Sottosegretario a contenuti e a parole più consoni all'Assemblea.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, autorevoli rappresentanti del Governo, intanto, da parte mia un plauso al Governo, al Presidente del Consiglio, al Ministro della sanità per la coerenza con la quale stanno portando avanti questa battaglia epocale per la nostra società e per i provvedimenti in continuità: quello che oggi stiamo discutendo e votando qui al Senato, ma anche quelli che sono stati emanati in queste settimane e quello che, credo, sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri.

A mio avviso, un'azione così incisiva era auspicata ed assolutamente necessaria. Io credo che il

combinato disposto di una programmazione attenta e determinata di un programma di vaccinazione così intenso, che sta dando grandi risultati, e della politica del passaporto vaccinale (o *green pass*, comunque lo si voglia chiamare) sia la soluzione migliore di fronte a questa pandemia che non ha precedenti.

Dico, anche con orgoglio, che siamo diventati esempio per l'Europa e per il mondo. Stiamo operando bene e dobbiamo semplicemente continuare a farlo. Sono orgoglioso di supportare queste scelte del Governo a nome del Partito Democratico. Del resto, abbiamo ascoltato, anche in quest'Aula, una palese strumentalizzazione della situazione. L'Italia oggi avrebbe bisogno di una unità di intenti, di una chiamata alla responsabilità collettiva e alla responsabilità individuale. Oggi avremmo dovuto sostenere tutti insieme l'esigenza della vaccinazione di tutti gli italiani. Oggi si sarebbe dovuta sostenere insieme l'esigenza di andare avanti col *green pass* in maniera progressiva e decisa.

Questo per un semplice motivo. Lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia e ai colleghi, anche della maggioranza, che hanno assunto posizioni diverse, sulle quali poi tornerò: semplicemente per l'interesse della nostra comunità nazionale; semplicemente perché l'Italia ha bisogno di questo; semplicemente perché l'evidenza scientifica ci detta questa linea comportamentale.

I risultati sono chiari, in parallelo a quello che sta succedendo nel resto del mondo. Non si deve aver vergogna anche di rinunciare a una piccola parte della nostra libertà individuale, perché lo si fa per un bene più grande, che è il diritto di tutti a ritornare alla libertà che conosciamo, alla libertà che la nostra Repubblica e la nostra democrazia ci hanno garantito. *(Applausi)*.

Quando sento parlare contro il *green pass* e addirittura contro il vaccino, sostenendo che lo si fa per difendere la libertà, io mi domando quale sia il concetto di libertà al quale si fa riferimento. Qual è il concetto? Noi dobbiamo semplicemente auspicare di tornare alla cittadinanza piena, quella che la Costituzione auspica per ognuno di noi, per ognuno dei nostri concittadini.

Libertà piena vuol dire semplicemente potersi muovere, poter fruire di un cinema e di un teatro, andare allo stadio, poter partecipare a riunioni politiche, sindacali, di associazioni del volontariato, svolgendo appieno il nostro rilevante diritto di cittadinanza.

Invece, sembra che la libertà sia un'altra cosa. Sembra che la libertà sia poter fare quello che si vuole a danno di tutti gli altri, a danno della comunità nazionale. Questa non è libertà. E aggiungo un'altra libertà alla quale io auspico si ritorni velocemente; una libertà che a me sta particolarmente a cuore per la storia della mia famiglia e mia personale: è la libertà di intraprendere, quella di fare impresa, quella di dare lavoro, quella di svolgere il proprio lavoro.

Mi domando, allora, quale sia la libertà alla quale si fa riferimento. Vogliamo garantire i nostri studenti che devono tornare nelle scuole? Credo che si debba guardare avanti e si debba certamente, come è stato sottolineato in quest'Aula, pensare ai mezzi di trasporto, in maniera più incisiva, più determinata. Credo che si debba pensare ai luoghi di lavoro, partendo dal pubblico impiego, dai servizi pubblici. Credo che si debba riflettere sul fatto che oggi per entrare in un ristorante il cliente deve avere il *green pass* e magari chi opera e sta lavorando in quel ristorante il *green pass* non lo deve avere. Credo siano queste le circostanze delle quali noi, con senso di responsabilità per il Paese, dovremmo discutere e riflettere e che quella debba essere necessariamente - e sarà - la direzione delle azioni del Governo, sostenute in questa sede dal Vice Ministro, che mi incoraggiano a sostenere con forza questa linea di tendenza decisa che stiamo percorrendo.

Devo fare riferimento anche ad alcuni temi affrontati direttamente in questo dibattito. Ho ascoltato anche con curiosità e piacere le parole del presidente Romeo, ma le sue parole vanno in contrasto con le dichiarazioni - rilasciate anche poco furbamente - che costantemente, anche nella giornata di oggi, si trovano sulle agenzie. Mi riferisco alle dichiarazioni fatte dal suo segretario Matteo Salvini durante i comizi in provincia di Pavia e alle dichiarazioni di alcuni europarlamentari, che in realtà fanno qualcosa secondo me di molto grave in termini politici: strizzano l'occhio a un movimento che ormai si è rivelato per quello che è, con le violenze che ha perpetrato nei confronti di militanti politici, di giornalisti, di chi semplicemente sui *social* difende la posizione del vaccino per tutti. *(Applausi)*.

Presidente Romeo, colleghi della Lega, qual è la vera Lega? È la Lega che vota i provvedimenti in Consiglio dei ministri? È la Lega che fa dichiarazioni e strizza l'occhio al movimento no vax e che in

qualche modo giustifica certi atteggiamenti? Badate bene, anche solo essere presenti ad alcune manifestazioni ha un significato politico rilevante, non si può far finta di non vederlo. *(Applausi)*. Mi auguro siano invece corrette le posizioni delle vostre rappresentanze al Governo, dei vostri Presidenti di Regione, voglio sperare che quella sia la svolta che vedremo nelle prossime settimane. Abbiamo difficoltà a convivere in questa esperienza di maggioranza con chi in realtà sulla battaglia più rilevante, sull'obiettivo più importante di questa maggioranza e di questo Governo semplicemente non sta con noi. *(Applausi)*. Quando dico che non sta con noi voglio dire che non sta con il Paese, non sta con l'interesse del Paese, non sta con la ricostruzione del Paese, non sta a fianco delle imprese che stanno garantendo la ripresa della crescita, il lavoro e quindi la distribuzione della ricchezza a noi così cara.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi, credo che il passaggio di oggi abbia una rilevanza particolare, è il voto sul primo decreto *green pass*, ce ne aspettano altri due e siamo convinti che si vada sulla giusta strada. Credo che si debba affrontare il tema con sempre maggiore decisione, perché vediamo finalmente la luce alla fine del *tunnel*, vediamo la ripartenza, vediamo il ritorno alle libertà individuali che a parole stanno care a tutti, ma che in realtà probabilmente non stanno così nel cuore di alcune forze politiche che su questo tema pensano di lucrare qualche voto per le elezioni amministrative. *(Applausi)*.

Non ho paura delle parole, credo che provare a fare questa operazione sia una cosa vergognosa e non degna di questi palazzi. Siamo con il Governo Draghi, siamo con il ministro Speranza, siamo a favore del *green pass*, siamo a favore della libertà e della vaccinazione per tutti. *(Applausi)*.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il collega senatore Ruotolo ha già motivato il nostro voto convinto a favore del provvedimento in esame e della scelta del *green pass*. Pertanto, vorrei cercare anch'io, come è già stato fatto da altri colleghi che mi hanno preceduto, di partecipare alla discussione in corso. Senza sospendere i tempi del mio intervento, direi che, se ho capito bene, tutti noi sosteniamo la vaccinazione come elemento strategico. Non c'è bisogno di contrapporre la vaccinazione alle cure e alle monoclonali, perché sono un'altra cosa. Vorrei dire dunque al collega senatore Zaffini che, probabilmente, gli italiani hanno bisogno di una sottolineatura di questo ragionamento da parte vostra, perché non l'hanno capito e perché sono arrivati molti messaggi ambigui da questo punto di vista.

In secondo luogo, il *green pass* non è un attentato alla libertà, ma, nelle sue due forme, è uno strumento utile e indispensabile per assicurare la mobilità e le attività produttive. Apprezzo che il Governo, ricercando un rapporto con le forze sociali, che è indispensabile, lavori per estendere il *green pass* al lavoro pubblico e al lavoro privato.

Se questi due aspetti sono chiari, colleghi, abbiamo pochi problemi, siamo sulla strada giusta e dovremmo cercare tutti di dare un messaggio chiaro. Prima di tutto dovremmo infatti combattere tutti contro le *fake news* in riferimento ai vaccini e ai loro rischi, al controllo sul vaccino, alla logica del complotto politico in relazione al vaccino e via dicendo. Sappiamo tutti, infatti, che questo è quello che viaggia nella rete Internet e tutti, con coerenza rispetto ai principi che abbiamo enunciato prima, dovremmo contrastare questo modo di rappresentare non la verità, ma la menzogna *(Applausi)* e anche una certa tendenza, non solo relativa al Covid-19, ad una visione complottista, che proporrebbe la necessità di una riflessione psicologica. Sono convinto di questo, ma lasciamo stare e andiamo avanti.

Dunque dobbiamo contrastare tutto ciò e sappiamo che ci sono i no vax, che hanno posizioni gravemente sbagliate e pericolose, con forme violente che - come è stato fatto - vanno da tutti biasimate. Dobbiamo fare queste tre cose, perché penso che coloro che ancora non hanno scelto di vaccinarsi, non siano tutti no vax, ma siano persone che non hanno certezze e noi abbiamo il compito di dar loro delle risposte, senza ambiguità e con responsabilità.

Colleghi, se qualcuno cerca un vaccino che risponde con sicurezza e senza rischi di nessun tipo al 100 per cento, sia chiaro che questo vaccino non esiste, ma non solo per il Covid: nessun tipo di vaccino è così! Questo deve essere chiaro. È inutile che si vadano a ricercare i dati. Qualcuno ha un dubbio sul

fatto che i vaccini abbiano consentito di ridurre in modo significativo le morti, gli accessi in terapia intensiva e i ricoveri negli ospedali? C'è qualcuno che si può alzare e dire una stupidaggine del genere? No, non c'è, perché l'evidenza dei fatti è chiara. È questo che noi dobbiamo spiegare ai cittadini, proprio per non arrivare all'obbligo; se saremo costretti dalle dinamiche, arriveremo all'obbligo solo se perderemo questa battaglia culturale, oltre che di merito scientifico. Tuttavia, se la perdiamo, sia chiaro che ne saranno responsabili quelli che fanno ragionamenti sul posizionamento politico per prendere magari qualche voto in più dall'area no vax *(Applausi)*e poi domani non potranno spiegarci che per la libertà sono contro l'obbligo.

Questo ragionamento è molto serio. Senatore Romeo, io sono d'accordissimo nel tenere i toni bassi. Capisco anch'io che quegli ultracinquantenni che ancora non hanno fatto il vaccino non sono tutti no vax e che li dobbiamo convincere.

Il problema che noi vi poniamo non è nei toni e nemmeno nel tenere conto delle difficoltà oggettive che ci sono. Il problema che vi poniamo è quando di fatto politicamente vi esprimete contro le scelte del Governo di cui fate parte. Il problema è questo e, anche per abbassare i toni, da adesso in avanti dovreste evitare di farlo, perché non si tratta di una questione attinente al programma, ma di una questione fondamentale su cui siamo tutti impegnati.

Vorrei poi fare una seconda brevissima riflessione. La battaglia non è assolutamente ancora vinta. Basta guardare quanto succede nel Regno Unito o in Israele con il tema delle varianti. Io continuo a insistere e su questo punto recupero una parte del ragionamento del senatore Zaffini. Dobbiamo fare il *testing,* dobbiamo sviluppare questo lavoro e dobbiamo assolutamente riuscire a utilizzare tutte le tecnologie per avere il tracciamento più rapido e immediato. Se c'è un problema che riguarda il Garante per la protezione dei dati personali e la *privacy,* risolviamolo; tuttavia, senza il tracciamento non riusciremo a vincere la battaglia del governo delle varianti, che sappiamo ci saranno, non certo per via dei vaccini, come è già stato detto (ma non voglio fare polemiche), ma perché il virus stesso ha la vocazione di variare, di saltare gli ostacoli. Il tracciamento è dunque essenziale; su questo dobbiamo fare un passo in avanti, avere una vigilanza territoriale più intensa.

Avviandomi alla conclusione, colleghi, osservo che si è svolto il G20 sulla sanità. Siccome le parole sono importanti, prima di tutto il nostro problema è la vaccinazione nei Paesi poveri. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pochi giorni fa, anzi il giorno dopo il G20 sulla sanità, ha fornito un dato allarmante: ci ha detto che delle dosi promesse dai Paesi ricchi ai Paesi poveri ne è arrivato il 15 per cento. Non c'è battaglia e ha ragione il professor Fauci: non esiste la possibilità di contrastare le varianti se non vacciniamo a livello mondiale.

Qui si pone un problema: è positivo il G20, ma a me - devo essere sincero - non ha dato risposte convincenti, non sugli obiettivi bensì sul come raggiungerli. Per me si pone un grande problema nel rapporto con le Big Pharma e si pone il problema della sospensione dei brevetti. Io contesto la scelta che ha fatto l'Europa di pagare di più Pfizer e Moderna, perché negli Stati Uniti Pfizer e Moderna hanno lo stesso costo dell'anno precedente e questa cosa non la capisco. E non capisco perché non decidiamo strategicamente di investire per produrre i vaccini in Italia e in Europa, con una scelta diversa rispetto alla subalternità alle Big Pharma. *(Applausi)*.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, sono qui, ancora una volta in materia di Covid-19, ad intervenire per il Gruppo Forza Italia. Devo dire che lo faccio con l'onore che sento fino in fondo, non solo per la responsabilità di comunicare all'esterno come la pensa il mio partito, ma anche perché condivido davvero fino in fondo tutte le posizioni assunte durante questo periodo di pandemia, sin da quando inizialmente il presidente Berlusconi disse, già dal 2020, che si doveva fare un Governo di unità nazionale a guida esterna, ossia *super partes* - la guida migliore non poteva che essere Mario Draghi e meno male che poi alla fine è stato nominato tale - fino alle posizioni assunte sul piano vaccinale e dopo sul certificato verde, quello che in lingua anglosassone è noto come *green pass*.

Colgo questa occasione, come già hanno fatto altri miei colleghi questo pomeriggio, per affermare che questo è un importante passaggio di civiltà. Siamo assolutamente certi che occorra spingere fino in

fondo sulla campagna di vaccinazione, come sta facendo benissimo il generale Figliuolo, che oggi mi sembra nessuno abbia ricordato e che invece a me interessa ringraziare *(Applausi)* per l'opera straordinaria e di grande pragmatismo che sta portando avanti da qualche mese a questa parte, da quando il Governo Draghi lo ha investito di questo grande onore e di questa grandissima responsabilità. Ebbene, noi abbiamo detto che l'unica maniera per evitare le morti e per tornare alla normalità fosse quella di vaccinare il maggior numero di persone.

Noi non siamo scienziati e non mi risulta - salvo la senatrice Cattaneo, che è senatrice a vita - che qui, tra gli eletti in Senato e in Parlamento, vi siano degli scienziati. C'è anche Rubbia, che è un fisico, ma la Cattaneo credo sia più idonea per gli studi che svolge. Ma io mi riferivo alle forze politiche e alle persone che sono state elette come me in Parlamento, per conto di partiti politici, a rappresentare quella parte politica per la quale ci siamo candidati. Eppure qui, in Assemblea come in Commissione, sembra incredibile ma sento dei presunti scienziati, cioè gente che pretende di darci una lezioncina sul perché sì e perché no; quanti contagi; perché c'è la percentuale X piuttosto che la percentuale Y di contagiati già vaccinati, oppure no. Colleghi, la verità è che purtroppo la parte politica, in una situazione come questa, deve capire che si deve affidare ovviamente alla scienza. *(Applausi)*.

Ci sono delle questioni di cui non possiamo non tenere conto. A me fa piacere aver ascoltato la collega Rizzotti, così come i colleghi Mallegni e Cangini, che hanno saputo interpretare perfettamente e con assoluta coerenza la posizione di Forza Italia, che è a favore innanzitutto della salute degli italiani e, di conseguenza, anche della ripresa delle attività economiche degli italiani.

Caro sottosegretario Moles, quando sento dire che è un modo subdolo per carpire attraverso il *green pass* il vaccino, è vero, sono d'accordo, ma non è subdolo, è chiaro, evidente e palese. Il *green pass* deve essere uno strumento che stimola i cittadini che ancora non hanno fatto il vaccino; non mi riferisco certo ai no vax, ma a coloro i quali hanno l'assurda paura e il timore di poter avere delle conseguenze in termini di salute. So di donne incinte che hanno paura di vaccinarsi quando invece è vero l'esatto contrario. Non sia mai infatti che una donna in gravidanza non si vaccini e prenda il Covid: metterebbe a rischio la sua vita e quella del nascituro. Questo è quanto sento dire dai medici e dagli esperti. Eppure ciò accade perché talvolta mi sembra che prevalga la disinformazione, *quisque de populo*. La mia posta elettronica è intasata da presunti no vax, no *green pass*, che scrivono di tutto e trovano soluzioni perché purtroppo poi Internet e i *social* diventano un veicolo anche pericoloso di disinformazione. Purtroppo, la gente disposta a credere al complottismo, come ha detto il collega Marcucci poco fa, ancora esiste. Ringraziando però il Signore, quando sento che il *premier* Mario Draghi gode di circa l'80 per cento del consenso degli italiani, mi rassicuro e mi rincuoro perché vedo che evidentemente il buon senso prevale.

Voglio raccontare un episodio che non mi è stato narrato, ma è accaduto a me personalmente. Un mesetto fa ero a Pescara, la mia città, a raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia voluto dai radicali, insieme ad alcuni esponenti politici del mio partito ad accogliere cittadini disposti a sottoscrivere. Attraverso i *social* si erano autoconvocati cittadini presunti no *green pass* o no vax - perché poi la distinzione tra di essi a un certo punto si smarrisce - senza alcuna autorizzazione della questura o del Comune. Io ero lì con un banchettino, avevo chiesto l'autorizzazione una settimana prima e - sia chiaro - avevo anche pagato l'occupazione di suolo pubblico. Costoro, che devo ammettere, erano centinaia, ad un certo punto mentre si stavano auto esaltando e caricando l'uno con l'altro, si sono accorti che c'era un banchetto di Forza Italia e vi si sono scaraventati contro, hanno cominciato ad insultare e qualcuno ha anche preso a calci il banchetto. Solo allora sono intervenute le Forze dell'ordine a cinturarci; ci sono ovviamente notizie, documenti fotografici, agenzie di stampa e via di seguito. C'è stato un incidente vero e proprio perché io sono stato vittima di un'aggressione dei no vax o, come scandivano, no *green pass*.

Capite che questo tipo di violenza che sta nascendo in alcuni settori rischia di non avere un freno. Dobbiamo avere consapevolezza dell'enorme responsabilità che ci riguarda. Poco fa ho sentito un nostro collega senatore replicare alle ottime repliche del sottosegretario Sileri. Devo ammettere infatti che quella di oggi è stata l'occasione nella quale egli si è rivolto all'Assemblea nel modo migliore, nei toni e nei contenuti. Devo fargli i complimenti. *(Applausi)*. È giusto, noi liberali siamo fatti così,

diciamo quello che pensiamo fino in fondo. Devo dire che questo modo assolutamente inappropriato di rivolgersi facendo disinformazione e cercando di stimolare il mal di pancia della gente piuttosto che rivolgersi alla testa della gente, provoca poi problemi di questo tipo.

Poco fa leggevo un'agenzia relativa, se non erro, a una notizia proveniente dal Friuli-Venezia Giulia: Trieste, 15 settembre (quindi oggi); ha chiesto il *green pass* a una coppia di passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo per Londra ma è stata offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra. È accaduto ieri a una lavoratrice dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia la FIT-CISL in una nota. Secondo la ricostruzione del sindacato riferita dalla lavoratrice, l'uomo, alla richiesta di esibire il documento indispensabile per poter salire sull'aeroplano, avrebbe perso le staffe scagliandosi contro di lei. Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine: a causa della caduta, trauma cranico, prognosi di otto giorni.

Capite bene che abbiamo una grande responsabilità, perché poi ci sono persone che scaricano sugli altri la propria violenza, i propri risentimenti e rancori, i fallimenti personali. Quindi, abbiamo la responsabile di dire sì: sì al vaccino per salvare le vite umane, sì al *green pass* per riprendere l'attività normale.

Hanno detto bene la collega Rizzotti e il collega Mallegni: estendiamo l'obbligo vaccinale, estendiamo l'obbligo del *green pass* anche ai lavori pubblici e ai lavoratori privati.

Forza Italia voterà convintamente sì. *(Applausi)*.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, se c'è un denominatore che ha accomunato buona parte degli interventi che mi hanno preceduto, compresi quelli in discussione generale, credo sia una significativa tendenza a polarizzare le posizioni; come ha detto in maniera molto efficace il mio capogruppo Massimiliano Romeo questa mattina, a creare delle tifoserie: chi è pro e chi è contro, come se questa fosse una partita di calcio.

È un po' il vizio che ha la politica italiana di schierare, comunque e in ogni caso, qualcuno contro qualcun altro. Questo è un errore perché ancora una volta - e lo abbiamo sentito anche negli interventi precedenti - si vanno a mescolare elementi che non sono sovrapponibili direttamente.

Nel caso specifico, oggi stiamo votando un provvedimento che riguarda il *green pass*, non la scelta di vaccinare o meno gli italiani, che è altra cosa; eppure, tutto alla fine viene sintetizzato se sei a favore o contro la vaccinazione.

Smettiamo di contrapporre le persone: siamo stati tra i primi a credere nella necessità che addirittura il nostro Paese si impegnasse con una sua politica e con una sua strategia nell'andare a realizzare in casa i vaccini, non dipendendo da scelte di produzioni fatte all'estero da multinazionali che poi, come abbiamo visto - magari abbiamo la memoria corta, ma dobbiamo ricordarcelo - avevano portato addirittura la Germania ad approfittarsi con quozienti e quantità ben superiori a quelle di altri Paesi. Eppure, di queste cose non si parla più, e invece stiamo parlando oggi del *green pass*, un meccanismo che non deve essere di discriminazione tra le persone, ma deve consentire a chiunque di avere certezza che, nel momento in cui ha a disposizione quello strumento, non è immune dall'infezione, ma certamente ha di fronte a sé una barriera in più rispetto alla circolazione del virus, perché si è vaccinato, perché ha contratto l'infezione e ne è guarito o perché, a seguito del tampone, ha verificato di non esserne infetto.

Tutto questo è sfuggito addirittura dal nostro dibattito, arrivando a polarizzare la questione con chi è pro e chi è contro il vaccino: niente di più sbagliato. *(Applausi)*. Tanto più che in questo momento non parliamo neppure del merito del provvedimento, perché stiamo facendo dichiarazioni di voto sulla fiducia che il Governo ha imposto sul provvedimento, risolvendo qualsiasi discussione e - lo dico anche con dispiacere - impedendo l'approvazione di qualche utile ordine del giorno che avrebbe dato indirizzo politico al Governo, magari impegnandolo a dare spiegazioni ai cittadini.

Vede, signor Presidente, c'è un tema che tende a sfuggire dal dibattito, quello dello spiegare, del convincere, del far comprendere la bontà delle scelte prese. Nel caso specifico, passando alla questione specifica del *green pass*, questo viene percepito alla fine come uno strumento surrettizio per imporre

un obbligo vaccinale che, nella realtà dei fatti, per legge non esiste allo stato attuale.

Noi dobbiamo arrivare a fare in modo che il *green pass*, da parte dei nostri concittadini, sia visto come uno strumento utile e di buonsenso, che superi alcune indubbie contraddizioni che si erano create con la prima attuazione quale, ad esempio, quella tra chi sale su un autobus e il lavoratore che guida quell'autobus o tra chi va in un ristorante e chi lavora in quel ristorante. È chiaro che tutto questo produce confusione e noi siamo qui a dire al Governo ancora una volta di fare le cose con buonsenso, perché noi partecipiamo a questa compagine di Governo per dare agli italiani soluzioni di buonsenso, non per creare confusione.

Spostandomi volutamente sulla questione del vaccino, che è stata testé toccata da altri colleghi, aggiungo che il Governo deve spiegare l'utilità del sistema vaccinale, l'utilità nell'affrontare la pandemia attraverso il vaccino, superando anche quelle contraddizioni che non sono venute prima dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione, che ha portato in televisione frotte di pseudoscienziati a dire tutto e il contrario di tutto, fino ad arrivare a creare confusione nei nostri concittadini. Non facciamo passare gli italiani come terrapiattisti e come no vax, perché da quelle frange estreme, da cui tutti vogliamo tenerci ben distanti, dobbiamo distinguere anche coloro che non hanno avuto informazione. In effetti, signor Presidente, tranne qualche spot con qualche sportivo o con qualche noto volto televisivo, non abbiamo sentito alcuna informazione convincente per dire ai nostri concittadini di fidarsi del meccanismo creato per difendere gli italiani dall'infezione.

Occorre che ci sia impegno a spiegare le cose. Viviamo in una stagione nella quale sembra evaporata la responsabilità, per cui gli atti vengono presi quasi come atti di fede. Ho ascoltato prima l'intervento del collega Errani, che sembrava che fosse in chiesa a predicare, se non fosse che è di estrazione veterocomunista, perché ha fatto solo atti di fede. Ebbene, a me hanno insegnato a scuola - ma penso che qualcuno di voi lo ricordi come me - che la scienza si nutre di dubbi, non mette punti esclamativi, ma punti di domanda e si interroga costantemente. *(Applausi)*.

Chi oggi pretende atti di fede, perché lo ha detto il ministro Speranza, mette francamente sulla cattiva strada anche la più forte speranza dei nostri concittadini.

Signor Presidente, noi abbiamo bisogno di sapere che il Governo, attraverso il *green pass*, darà un'ulteriore spinta alla riduzione del rischio di contagio nel nostro Paese, ma che in parallelo ci sarà una forte azione di comunicazione e di informazione corretta su qual è il valore del sistema vaccinale e il sistema che, attraverso il *green pass*, impedisce la proliferazione del contagio.

Gli atti di fede li lasciamo ovviamente alle religioni e a chi professa e non certamente all'ambiente della scienza.

Non invidio per questo chi dubbi non ne ha e chi viene qua dentro a dire: «Le cose vanno fatte così perché è così». Se tutte le cose fossero così certe - bontà di Dio - non avremmo avuto tutte le incertezze che ci sono state finora. Ci ricordiamo tutti, ad esempio, che Astrazeneca andava somministrato fino a una certa età, poi si è indicata un'età diversa, poi è stato tolto dal commercio, con annessi e connessi. Queste cose non possiamo dimenticarle. Se oggi una parte dei nostri concittadini è confusa e non ha ancora fiducia che si verrà a capo dell'infezione pandemica attraverso il meccanismo vaccinale, di cui tutti siamo convinti, dobbiamo porci una domanda e dare delle risposte che non vanno evase ma date, ancora una volta dico, con buonsenso.

L'applicazione del *green pass* deve essere fatta con buonsenso. Non abbiamo bisogno di atti di autorità, ma di autorevolezza. *(Applausi)*. Se non c'è autorevolezza, qualsiasi provvedimento il Governo dovesse in futuro scegliere troverà certamente diffidenza e contrasto da una parte dei nostri concittadini che, per quanto possa essere minoritaria, abbiamo il dovere di considerare, di rispettare, di ascoltare e di comprendere e far comprendere.

Mi spiace, signor Presidente, che questa deriva stia portando un po' a distinguere tra chi è buono e chi è cattivo. Ho sentito anche qualche dibattito televisivo in cui si è arrivati addirittura a distinguere tra chi ha il *green pass* perché è vaccinato e chi ha il *green pass* perché ha fatto il tampone, sostenendo che i primi sono buoni e i secondi invece sono dei dubbi scommettitori sulla salute. Non è il metodo giusto. Questo sistema, approvato già qualche mese fa, dando parere favorevole all'Unione europea, non deve discriminare, ma si deve basare essenzialmente sul buon senso.

Sono ben felice che a farsi carico di portare queste parole al Governo ci sia il sottosegretario Sileri, che - mi consenta la battuta - non scrive libri, ma si impegna a dare informazioni. Vede però, signor Sottosegretario, lei deve spiegare al suo principale interlocutore, cioè al Ministro della salute, che noi abbiamo bisogno che le autorità sanitarie nazionali facciano chiarezza su alcuni punti che sono rimasti nebulosi. Non esistono ancora protocolli che spieghino bene come ci si deve curare quando si contrae la malattia e si resta a casa. Queste cose vanno chiarite, altrimenti si crea confusione. E magari qualcuno si inserisce in questa confusione, facendo un po' come i venditori di pozioni di serpente nel Far West nel 1800; non abbiamo bisogno di queste persone, non abbiamo bisogno che ci sia uno spazio vuoto riempito da questi soggetti. Sta al Governo la responsabilità di dare spiegazioni ai nostri concittadini e fornire elementi perché si convincano che le azioni messe in campo sono volte alla salvaguardia della salute dei nostri concittadini e non a costringerne e a ridurne i diritti. Non dimentichiamoci che noi abbiamo il dovere di rappresentare i diritti di tutti, non solo di coloro che appartengono a una parte o all'altra, perché, se ci dividiamo anche nella lotta al virus, distinguendo tra chi è vaccinato e chi non lo è, commettiamo un errore enorme. Questa è una battaglia che vinceremo tutti assieme o perderemo tutti assieme. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, abbiamo fatto delle scelte importanti, sempre consapevoli, guardando i dati e seguendo il metodo scientifico. Abbiamo fatto di tutto per porre fine quanto prima a questo dramma sanitario, che poi è diventato un dramma economico e sociale. Abbiamo combattuto e stiamo combattendo contro un virus che è ancora in gran parte sconosciuto, un virus che a oggi ha portato via 4 milioni e mezzo di persone nel mondo, di cui 7.000 erano operatori sanitari, morti salvando la vita degli altri. Abbiamo chiesto sacrifici immani ai nostri cittadini e ai nostri operatori sanitari.

Ieri, con la collega Danila De Lucia, qui in Senato abbiamo presentato un libro, che si intitola «Giuro di non dimenticare» e che raccoglie le storie di 28 medici che hanno lavorato nei reparti Covid durante la pandemia. Alcune di queste storie erano divertenti. Ad esempio, c'era una dottoressa che diceva: «Ci chiamate eroi, ma noi non vogliamo essere chiamati eroi. Io certo vorrei essere un supereroe, ma il mio supereroe preferito è Batman e quindi ci sarebbe un conflitto di interessi con i pipistrelli». In molte di queste storie, però, c'era un filo conduttore che mi ha colpito: la solitudine, non solo quella dei malati ricoverati nei reparti Covid, isolati dai propri affetti, ma anche quella del personale sanitario, che si è sentito abbandonato dalle istituzioni, senza mezzi, senza dispositivi di protezione e senza formazione. E quando, attraverso questi racconti, cercano di trasmettere quello che si viveva e quello che si vive in quei reparti, si ha plasticamente come la sensazione di sentirsi sott'acqua, in un ambiente ovattato, in cui gli stessi operatori sanitari non riescono a comunicare con chi gli sta intorno e dove è difficile anche ascoltare i malati, che sono estremamente soli. Poi c'è la solitudine di tutti gli altri malati, dei malati non per Covid, ad esempio dei malati oncologici, ai quali non abbiamo permesso di accedere alle cure e alle diagnosi. Qualcuno prima di me ricordava come siano in aumento sia le diagnosi che le morti per tumore.

Oggi siamo però in una condizione totalmente diversa, non siamo allo stesso punto e lo dobbiamo alla scienza che, in un tempo *record*, ha trovato un vaccino. Dobbiamo però fare di tutto per non ripiombare in quell'incubo e non rendere vani tutti i sacrifici che abbiamo fatto tutti noi: i cittadini, i giovani ai quali è stato rubato il futuro e gli operatori sanitari.

I nostri obiettivi devono continuare a essere gli stessi, ovvero salvare vite, allentare la pressione sugli ospedali e far ripartire l'economia. Infatti, abbiamo capito che c'è una fortissima sinergia tra salute ed economia e forse anche in quest'Aula dovremmo concentrarci su questo, come è successo nel 1978, quando il Parlamento ha approvato quasi all'unanimità tre leggi che hanno cambiato la nostra società e posto l'Italia all'avanguardia nell'assistenza socio-sanitaria. Mi riferisco all'istituzione del Servizio sanitario nazionale, alla riforma dell'assistenza psichiatrica e alle norme che hanno consentito l'aborto. Grazie a queste leggi, approvate in quell'anno, abbiamo dato attuazione all'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto fondamentale alla salute, lo stesso articolo che ha protetto tutti noi in

questa pandemia. *(Applausi)*.

Anche quelle leggi nascevano da un grande fermento sociale, idee e posizioni diverse, ma tutte convergenti in una precisa direzione che puntava a valorizzare la libertà e i diritti delle persone, ma chiedendo allo stesso tempo allo Stato più tutele in ambito sanitario e di difesa della salute, nella convinzione che salute e malattia sono dei fenomeni biologici, ma che diventano anche sociali e che far prevalere la salute o la malattia dipende dalle nostre scelte politiche.

Senatore Candiani, si tratta della necessità non di creare tifoserie, ma di dare in quest'Aula delle risposte nette e decise. *(Applausi)*. Siamo pro o contro il vaccino? Mi fa piacere che il senatore Zaffini abbia chiarito, perché qualche giorno fa un eccellente candidato ha detto di essersi vaccinato, ma di non consigliarlo. Siamo a favore o riteniamo che i tamponi siano inutili? Chiamiamo i medici eroi o mettiamo in discussione le scelte terapeutiche che hanno fatto, ospitando qui in Senato dei convegni che vanno in quella direzione? *(Applausi)*. Basta fare politica sulla pelle dei cittadini e basta provare a tenere il piede in due scarpe. *(Applausi)*.

Siamo tutti stanchi: lo sono i cittadini, i medici, gli operatori sanitari e i nostri giovani che non vogliono tornare a seguire la didattica a distanza. Tutti vorremmo essere fuori da questo incubo, ma dobbiamo fare i conti con i dati, come ha detto benissimo stamattina il sottosegretario Sileri. Dobbiamo fare i conti con un virus che circola ancora, con le varianti che sono più aggressive rispetto alla forma originaria e con i 130.000 morti che abbiamo avuto in Italia. 130.000 sono gli abitanti di Giugliano, dove vivo, che è il Comune non capoluogo più popoloso d'Italia ed è come se fosse stato raso al suolo da questa pandemia. Dobbiamo considerare che almeno il 10 per cento della popolazione italiana è costituita da bambini e ragazzi che non possiamo vaccinare e che, quindi, dobbiamo proteggere e tutelare con la nostra scelta di vaccinarci. *(Applausi)*.

Serve quindi, mai come in questo momento, senso di responsabilità e di collettività per ridurre il rischio sanitario e permettere la ripresa economica. A questo serve il *green pass* che è un passaporto e, come tale, senatore Zaffini, non può essere volontario perché perderebbe il suo valore. È un passaporto che certamente non basta, ma aiuta a proteggerci e riprenderci la vita.

Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo lavorato molto per rendere questo provvedimento più funzionale e più efficiente, prolungando la durata del *green pass* da nove a dodici mesi, includendo i test salivari tra quelli che danno accesso alla certificazione verde, contrastando l'isolamento dei pazienti ricoverati, permettendo ai familiari di accedere alle strutture sanitarie.

Questa pandemia ci ha insegnato che l'individualismo non paga, soprattutto quando si tratta di beni comuni, come la salute, che se non vengono distribuiti rendono tutti meno protetti. Anche i cittadini devono arrivare a questa convinzione, ma hanno bisogno di strumenti di riflessione che noi dobbiamo fornire. Tra questi strumenti c'è innanzitutto la trasparenza. Sono d'accordo con chi diceva che c'è bisogno di dare informazioni chiare, precise e trasparenti, perché se non c'è trasparenza proliferano complotti e pregiudizi. Dalla trasparenza deriva la partecipazione: i cittadini non devono essere fruitori passivi, ma protagonisti dei servizi. Infine, il terzo strumento è la convinzione della sacralità dei beni comuni, come la salute. Abbiamo capito quanto valgano la salute pubblica e la sanità pubblica. Questi tre strumenti (la trasparenza, la partecipazione, la sacralità dei beni comuni) diventano tre valori, sui quali costruire una nuova società, più equa, più giusta, più fraterna.

Ricordo le parole di Papa Francesco in quella piazza San Pietro piovosa e deserta quando disse che non possiamo pretendere di rimanere sani in un mondo malato. Qualche mese dopo, agli economisti riuniti a Cernobbio, chiedeva un'economia che fosse espressione della cura, mettendo al centro i beni comuni. Questo oggi chiediamo: la tutela della salute quale bene comune.

Questo Paese ha una grande voglia di ripartire; lo dimostrano i nostri giovani, gli scienziati con le loro scoperte; l'hanno dimostrato i nostri atleti, con le loro vittorie. Siamo un grande Paese e dobbiamo continuare a scrivere una grande storia, mettendo da parte i complottismi, i fanatismi, l'odio e lavorando finalmente tutti insieme per il bene comune. *(Applausi)*.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE *(Misto-I-PVU)*. Signor Presidente, sarò netto: non la penso affatto come voi. Il vostro *green pass* è un atto ipocrita e meschino - altro che prova di libertà! - come l'umiliazione cui costringete il Parlamento. Nelle vostre opzioni di scelta c'è la vostra idea infingarda di libertà: la libertà è in Gran Bretagna, in Danimarca e in Svezia, laddove hanno rotto il maleficio di uno stato di emergenza, che voi tenete in piedi per rompere lo stato di diritto. Che fine hanno fatto i tamponi gratuiti, i tamponi salivari? Con l'appoggio di Federfarma voi volete procurare dolore e discriminazione alle persone. Voi state spingendo al vaccino di Stato e il *green pass* è l'alibi. Spero che almeno Big Pharma vi stia ripagando bene per tanto affanno.

Quando vi dicevamo che le mascherine realizzate da FCA per la Presidenza del Consiglio erano fallaci e puzzavano ci avete chiamato no *mask*; ora siete costretti a ritirarle. Tranquilli, lo hanno già fatto le mamme prima di voi; quelle mamme che oggi difendono i figli dalle vostre angherie; quelle mamme e quei papà cui non date la possibilità di andare a prendere i figli all'asilo senza il vostro lasciapassare.

Oggi in quest'Aula rendo omaggio alle migliaia di donne e di uomini liberi che marciano compostamente a difesa delle loro idee. Omaggio quelle marce, in difesa dell'articolo 32 della Costituzione, per cui in nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Marciamo in difesa della libertà di manifestare il nostro pensiero dissidente. Marciamo in difesa del lavoro e dei lavoratori, che voi state discriminando barbaramente.

Voi volete imporre il vaccino di Stato con la faccina pulita di chi offre una scelta, che però non è una scelta, perché i vostri tamponi sono a pagamento, molti sono dolorosi e con la data di scadenza più breve del latte intero.

Il *green pass* non immunizza. I vaccinati contagiano senza saperlo. Il *green pass* discrimina a norma di legge e chi promuove discriminazione è un delinquente, come questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Paragone, mi raccomando i termini.

GRANATO *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRANATO *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, a colpi di decreti si stanno cancellando settantatré anni di democrazia. Questa è la verità. Oggi siamo all'ennesima votazione di fiducia su un provvedimento gravemente incostituzionale, portato avanti da questa maggioranza, che sostiene un Governo tecnico, di persone eterodirette, che stanno portando avanti una politica che non va incontro all'interesse nazionale e a tutela della salute collettiva.

Questo provvedimento, come abbiamo ampiamente dimostrato, va esclusivamente nella direzione di tutelare gli interessi di alcune multinazionali del farmaco, che hanno prodotto dei farmaci che attualmente sono stati autorizzati solo in modo condizionato; ciononostante, vengono proposti, a dispetto di tutti gli eventi avversi che provocano, come unica soluzione gratuita per poter andare a lavorare, per poter esercitare i propri diritti costituzionali, la mobilità, per poter esercitare i propri legittimi interessi in campo culturale e in campo sportivo.

Le persone, per poter godere dei propri diritti costituzionali, devono, in poche parole, esporsi ai numerosissimi eventi avversi che questi farmaci purtroppo producono. Questa è una cosa gravissima, di cui questo Parlamento e questo Governo dovranno prendersi la responsabilità, come dovranno assumersi la responsabilità di tutta la gente che sta morendo o sta subendo degli effetti collaterali gravissimi, di cui nessuno parla mai. Il sottosegretario Sileri giustamente tace, ma questa maggioranza dovrà assumersi questa responsabilità gravissima.

Io non ho veramente altro da dire, se non che noi voteremo fermamente contro, perché questo Governo non merita niente. Merita soltanto di essere cacciato e di essere processato! *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,

comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Sileri).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Sileri.
PISANI Giuseppe, *segretario, fa l'appello.*
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 18)
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	224
Senatori votanti	223
Maggioranza	111
Favorevoli	189
Contrari	32
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 105.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente Ostellari per riferire sui lavori della 2a Commissione permanente in ordine ai disegni di legge nn. 1662 e 311. Ne ha facoltà.
OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, come già sa, i lavori sul disegno di legge di delega sul processo civile sono terminati in Commissione, ma abbiamo bisogno di un ulteriore lasso di tempo, perché il lavoro è stato complesso, e di attendere anche dal *drafting* il completamento del testo che poi verrà presentato qui in Aula, quindi le chiedo di poter ipotizzare di iniziare la discussione nella seduta di domani. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Alla luce di tale richiesta, propongo di terminare per oggi i lavori dell'Assemblea, che riprenderanno domani, dalle ore 9,30, secondo l'ordine del giorno già stabilito e cioè con la discussione del disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco *(M5S)*. Signor Presidente, tengo preliminarmente a ricordare che due giorni fa ricorreva il trentanovesimo anniversario dell'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che, com'è noto, introdusse nel codice penale la fattispecie del reato associativo di stampo mafioso e lo tipizzò, imprimendo una grande accelerazione al contrasto alle mafie. Ricordo con piacere il suo ispiratore, Pio La Torre, che pagò con la vita il suo impegno politico e sindacale, perché fu ucciso vigliaccamente dalla mafia insieme al suo autista Rosario Di Salvo.
Oggi, però, ricorre il ventottesimo anniversario di un altro fatto tragico, il martirio - non uso a caso questo termine - di don Pino Puglisi, ucciso da un sicario di cosa nostra il 15 settembre 1993 a Palermo. Voglio ricordarlo a nome del MoVimento 5 Stelle e, se me lo consente, signor Presidente, a nome del Senato.
Don Pino Puglisi era parroco della chiesa di San Gaetano, nel quartiere Brancaccio, controllato da Bagarella e dai fratelli Graviano. Era un prete coraggio, uno di quelli che definiamo di frontiera, che

fanno antimafia sociale vera ogni giorno in parrocchia o nelle piazze e nelle strade considerate dai mafiosi cosa loro. Per contrastare la mafia e il suo messaggio di morte e sopraffazione, utilizzava il sorriso, l'accoglienza, la solidarietà e la cultura. Voleva affermare un principio che nella Palermo di quegli anni poteva sembrare utopistico e cioè che il bene, alla lunga, potesse avere la meglio sul male e quindi sulla mafia. Accoglieva i ragazzi nella sua parrocchia, quei ragazzi che magari consideravano i mafiosi come degli idoli o meritevoli di rispetto. Accoglieva questi giovani e li faceva studiare, giocare e socializzare, dava loro una possibilità e una visione diversa delle cose e insegnava loro che si può ottenere il rispetto senza essere mafiosi e senza usare violenza.

Don Pino li educava alla vita e alla legalità e dava loro la possibilità di scegliere cosa fare della propria esistenza, con consapevolezza. Grazie alla sua opera, don Puglisi riuscì a strappare dalla strada tanti ragazzi e bambini, che senza il suo esempio, probabilmente, sarebbero stati coinvolti dalla criminalità e sarebbero diventati, purtroppo, carne da macello. Egli rappresentava appunto il bene, contrapposto al male della mafia, e il suo esempio era così bello e rivoluzionario, così contagioso, che si stava espandendo a macchia d'olio, coinvolgendo sempre più cittadini. Sapeva di essere sotto tiro, ma non si è fermato, né spaventato e ha continuato nella sua opera. Anzi, a volte, nelle sue omelie si rivolgeva con coraggio direttamente ai mafiosi.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Egli aveva ricevuto tante minacce da cosa nostra, che nella sua logica aberrante non poteva sopportare che qualcuno sottraesse manovalanza alle sue attività criminali, né che esistesse un'oasi di legalità e di speranza in quello che considerava il proprio territorio. La sua vita ebbe fine il 15 settembre 1993, nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno. Uno dei *killer* confessò che, mentre si avvicinava alla sua vittima, don Pino capì subito, gli sorrise e disse: «Me lo aspettavo». Aveva ragione don Puglisi; aveva ragione il beato della chiesa: Brancaccio da allora è cambiato per sempre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Pellegrini, ovviamente l'Assemblea del Senato si unisce a questo ricordo, di grandissimo valore civile.

PAVANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, "acqua bene comune": sono anni che sentiamo questa frase, uno *slogan* che sintetizza la forte connessione tra il diritto all'acqua e la Costituzione, sulla quale si poggia la nostra democrazia. Nonostante il *referendum*, votato dai cittadini, tutto questo è ancora disatteso, eppure stiamo vivendo la più grave crisi climatica del nostro pianeta, una crisi reale, se pensiamo all'estate che abbiamo appena vissuto, che è stata la più calda di sempre. L'acqua è fondamentale per la sopravvivenza della specie umana ed ecco perché non posso ignorare il gruppo di cittadini che da settimane sta presidiando permanentemente un'area dell'Umbria, quella della fonte Rocchetta a Gualdo Tadino.

Si tratta di un luogo un tempo molto vissuto dai cittadini, deturpato da abusi edilizi e reso inaccessibile da coloro che operano nell'area, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato stabilisca di ripristinare la fonte e l'area stessa. Il sito in questione è una proprietà collettiva, un bene con diritti inalienabili e indivisibili, il cui utilizzo non può essere per alcuna ragione modificato senza la partecipazione della stessa Comunanza agraria. A nulla sono servite 11 sentenze del Consiglio di Stato e anni di indagini: i cittadini gualdesi sono ancora una volta costretti a manifestare, per difendere un bene collettivo che non solo è loro, ma che riguarda anche i cittadini dell'Umbria. La politica locale ignora non solo le sentenze del Consiglio di Stato, ma anche il prefetto, che chiede di includere la Comunanza agraria tra i soggetti partecipanti alle decisioni. È in gioco il futuro non solo di una comunità, ma di tutti. È arrivato il momento di trovare una soluzione della vicenda e di ascoltare, dopo anni di soprusi, le richieste di un gruppo di cittadini che chiede solo più rispetto per l'individuo, per l'ambiente e per la legge. È un atto necessario, per difendere i diritti dei cittadini gualdesi e di tutta l'Umbria, oltreché per tutelare l'ambiente e il nostro bene più prezioso: l'acqua. *(Applausi)*.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEROSINO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei parlare del problema dei segretari

comunali, che ricoprono un ruolo molto importante, come consulenti del sindaco e dell'amministrazione, e, anche se le leggi sono cambiate, sono una pedina fondamentale del funzionamento dei Comuni. Esistono segretari che prestano la propria opera in molti Comuni e qualcuno arriva a dei veri *record*, con 15 o 16 Comuni.

È difficile mantenere questa struttura quando si verificano pensionamenti d'ufficio a sessantacinque anni, perché c'è una classe di segretari che era stata assunta *illo tempore,* e poi ci sono state altre assunzioni ma molto rade e, in assenza di concorsi, la carenza è assoluta. Conosco delle situazioni nella Provincia di Cuneo in cui ci sono sindaci che non sanno come procedere.

Una norma contenuta nel decreto-legge n. 162 del 2019, all'articolo 16-*ter,* commi 9 e 10, consente al sindaco, esperite alcune formalità, di affidare l'incarico di vicesegretario a un funzionario che abbia i requisiti, cioè sia di categoria D e abbia la laurea, ma nei Comuni fino a 5.000 abitanti, oppure nel caso di Comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni che non superano i 10.000 abitanti per l'ufficio di segreteria, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Non me ne voglia, signor Presidente, ma campa cavallo. Esperito questo tentativo, in assenza di queste figure ci sarebbe una mezza soluzione per dodici o ventiquattro mesi.

Secondo me, per esperienza, avendo sentito tanti sindaci, questo sistema non è praticabile. Avanzo pertanto una proposta e la prego, signor Presidente, di portarla al Ministro dell'interno, che è un prefetto e conosce la situazione, perché un tempo i segretari dipendevano, anzi per certi versi dipendono ancora oggi dal Ministero dell'interno. Propongo cioè che i segretari che sono stati messi in quiescenza in questi ultimi tempi possano ancora continuare l'incarico per un anno, qualora si rendano disponibili, affinché si copra il tempo prima della registrazione e dell'attuazione del concorso concluso nel mese di giugno e prima che i segretari abilitati abbiano svolto il corso di aggiornamento per il periodo di un anno.

Non so in che modo possa operare il Ministro dell'interno, ma vorrei avere fiducia per la sorte di un emendamento da presentare in un prossimo provvedimento; tendenzialmente la legge di bilancio mi sembra molto avanti nel tempo e soprattutto gli emendamenti in questo periodo hanno vita breve.

La prego pertanto, signor Presidente, di avanzare questa proposta al Ministro dell'interno. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 16 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,33)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (**2382**)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Ciampolillo, Martelli

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione

all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi, in particolare (v. Articolo 3) l'utilizzo della Certificazione Covid 19 (emessa in ogni caso nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 953/21) per accedere a determinati luoghi o servizi; tali misure devono in ogni caso rispettare il Regolamento UE 679/16 in materia di dati personali, e rispondere a criteri di Proporzionalità, Efficacia e Necessità (questo è stato evidenziato dalla Commissione Europea con nota datata 26 Agosto 2021, inviata all'attenzione di *stakeholders* attivi in ambito di diritti fondamentali- Allegato I);

fermo che sorgono dubbi sul fatto che il Regolamento 679/16 possa dirsi soddisfatto laddove venga consentito ad un ristoratore, barista o buttafuori di trattare dati sanitari senza consenso del titolare (si applicherebbe l'articolo 9 del Regolamento, che non contiene analoga previsione di cui all'articolo 6.1 (c), la quale invece consente che un privato possa trattare dati personali per dar seguito ad un obbligo di legge), forti criticità emergono anche dal possibile uso discriminatorio dei pass come strumento di selezione, inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute; alla luce delle notizie che si possono reperire su numerosissimi quotidiani, emerge chiaramente che i possessori di Certificato Covid 19 (impropriamente denominato "*green pass*") conseguito ad esito di vaccinazione e non a seguito di tampone, possono contagiare (es. focolaio all'ospedale Sant'Eugenio di Roma);

ciò è peraltro ben evidente già dalla lettura del modulo di consenso vaccinazione anti-Covid-19 in cui si legge chiaramente che "..il vaccino Covid-19 …… non contiene il virus per indurre l'immunità…", ammettendosi cosi con assoluta ed indiscutibile certezza come chi è vaccinato non è affatto immune dal contagio; pertanto, chi ha ottenuto tale certificazione mediante tampone (dimostrando quindi di essere perfettamente sano al momento dell'ingresso nei luoghi ove il Governo intende imporre accessi contingentati) non gode attualmente di alcuna tutela nel venire a contatto con chi ha invece ottenuto il "*green pass*" attraverso la vaccinazione, trattandosi di soggetti che possono senza dubbio contagiare;

vanno anche menzionati i casi in cui persone in possesso di *green pass* che si sono contagiate non abbiano visto il proprio certificato disattivato, cosi come persone che abbiano ottenuto il certificato una volta dichiarata la guarigione dopo 21 giorni di quarantena, benché ancora debolmente positive; orbene, la proposta del Governo italiano di introdurre tali limitazioni (sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto) non solo costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica (misura che l'Aula si appresta a votare), ma si pone anche in contrasto con la Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, Paragrafi 3 ed 8, che stabiliscono come illegittima la discriminazione fondata su un "*pass*" concesso a chi è potenzialmente infettivo; in particolare, il Paragrafo 8 stabilisce che "fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto" ("*Until clear and well-established scientific evidence exists, it may be discriminatory to lift restrictions for those who have been vaccinated whilst maintaining them for those who have not*") - Giova al riguardo ricordare i vincoli e le 'linee rosse' invalicabili che il Consiglio D'Europa impone (Allegato II) e che invece si continua a far finta che non esistano;

in conseguenza di tali evidenze, fin dove il Governo intenderà estendere l'obbligo di esibire il Certificato Covid , si dovrà necessariamente richiedere in ogni caso un tampone negativo quanto più prossimo nel tempo, acquisito ormai che il certificato ottenuto da vaccinazione non rappresenta un metodo sicuro per impedire la diffusione del virus; del resto, tale circostanza è stata recentemente posta a base di un Ricorso presentato davanti Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea dall'Avv. Mauro Sandri del foro di Milano, coadiuvato per quanto di stretta competenza di diritto unionale dal Giulio Marini, avvocato abilitato nel Regno Unito (Solicitor) ed al patrocinio presso la Corte Penale Internazionale dell'AJA;

tale ricorso è finalizzato a chiedere l'annullamento del Regolamento UE 953/21 in ragione dei presupposti scientifici errati sottesi all'adozione del Certificato Covid UE; nell'adottare il predetto

Regolamento difatti (temporalmente antecedente alla Risoluzione 2383/21) il legislatore europeo aveva forse dato per scontato che il vaccino avrebbe creato immunizzazione, ma l'evidenza dei fatti ha mostrato una realtà completamente diversa, ragione questa che ha imposto ai legali di adire la massima autorità giudiziaria UE per un corretto inquadramento della fattispecie;

del resto, il Governo è perfettamente al corrente di tale ricorso poiché è notizia recente che il Consiglio dell'Unione Europea - parte convenuta in giudizio - ha provveduto ad inviare nota ufficiale agli Ambasciatori in sede, informandoli della presentazione del ricorso; malgrado questo, l'Aula si trova ora a dover adottare un provvedimento che rischia di avere serie carenze sul piano scientifico;

questi profili impongono di non votare le disposizioni del decreto-legge incompatibili con la Risoluzione 2383/21, e ciò non solo per il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, ma anche - e soprattutto - a tutela della salute pubblica, seriamente compromessa dal voto favorevole al decreto-legge, le cui disposizioni implicitamente escludono i vaccinati o i guariti in possesso di pass dal sottoporsi ai tamponi (anche rapidi o salivari), consentendo a costoro pericolose libertà che invece non dovrebbero essere concesse a causa della loro potenziale contagiosità,

delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 105/21 - emergenza Covid-19 e sicurezza attività sociali ed economiche.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Art. 9-bis*:*

al comma 1:

alla lettera a) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «* , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati »;

alla lettera f)*, dopo le parole:* « centri termali, » *sono inserite le seguenti*: « salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, »;

dopo la lettera g) *è inserita la seguente*:

« g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2 »;

al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera *e)*, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi »;

al comma 2, capoverso 10-bis*, le parole:* « , 8-*bis*, comma 2, » *sono soppresse e dopo le parole: «* n. 76. » *sono inserite le seguenti: «* Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ».

All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera b), *dopo le parole:* « strutture ospedaliere » *sono inserite le seguenti:* « , dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare »;
alla lettera c), *numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le parole:* « superiore 50 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « superiore al 50 per cento »;
dopo la lettera d) *è inserita la seguente*:
« *d-bis)* all'articolo 8-*bis*:
1) al comma 2, le parole: "e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse;
2) il comma 2-*bis* è abrogato »;
alla lettera e):
prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:
« 01) al comma 1, lettera *a)*, le parole da: "ovvero" fino a: "SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2";
02) al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola: "molecolare" sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute," »;
al numero 1), dopo le parole: « al comma 3, » *sono inserite le seguenti: «* al primo periodo, le parole: "validità di nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "validità di dodici mesi" e » *e la parola:* « SARS-COV 2 » *è sostituita dalla seguente:* « SARS-CoV-2 ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-*bis*. - *(Modifica all'articolo 1*-bis *del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)* - 1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente" ».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti: «* 30 novembre 2021 » *e la parola:* « SARSCoV-2 » *è sostituita dalla seguente:* « SARS-CoV-2 »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « testi antigenici » *sono sostituite dalle seguenti:* « *test* antigenici » *e le parole*: « decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;
al comma 3, alinea, la parola: « apportare » *è sostituita dalle seguenti:* « sono apportate »;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-*bis*. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a

seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 ».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-*bis*. - *(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)* - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. - *(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)* - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93 » *sono sostituite dalle seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Clausola di salvaguardia)* - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

All'allegato A, dopo il numero 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Articolo 92, comma 4-*bis,* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. *Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale* ».

ARTICOLI DA 1 A 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A

Articolo 1.

(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre

2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021. ». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole « e sue eventuali modificazioni » sono sostituite dalle seguenti « da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) il comma 16-*quinquies* è abrogato;

c) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

« *16-septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*;

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività. ».

Articolo 3.

(Impiego certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19)*. - *1*. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-*bis*;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-*ter*;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera *e)*, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: « *10-bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis*, comma 1, 2-*quater*, 5 e 9-*bis* del presente decreto, nonché all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle

certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ».

Articolo 4.

(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole « e dei reparti di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare »;

c) all'articolo 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« *1*. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « In zona » sono inserite le seguenti: « bianca e » e il secondo periodo è soppresso;

3) i commi 2-*bis* e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5-*bis*, comma 1, dopo le parole « In zona » sono inserite le seguenti: « bianca e »;

d-bis) all'articolo 8-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto » sono soppresse;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;
e) all'articolo 9:
01) al comma 1, lettera *a)*, le parole da: « ovvero » fino a: « SARS-CoV-2 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 »;
02) al comma 2, lettera *c)*, dopo la parola: « molecolare » sono inserite le seguenti: « , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, »;
1) al comma 3, al primo periodo, le parole: « validità di nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « validità di dodici mesi » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. »;
2) il comma 9 è sostituito dal seguente:
« *9*. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. »;
3) al comma 10, terzo periodo, le parole « Nelle more dell'adozione del predetto decreto » sono soppresse;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole « e 8-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « , 8-*ter* e 9-*bis* », ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. »;
2) al comma 2 le parole « di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « in formato digitale o analogico ».
Articolo 4-*bis.*
(Modifica all'articolo 1- bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)
1. All'articolo 1-*bis,* comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente ».
Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test *antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022*)
1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei *test* antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle parole « 2021, 2022 e 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*bis*. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 6-*bis*.

(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis*, 10, e agli articoli 23-*bis,* commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis,* commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Articolo 7-*bis.*

(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 8.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. ».

Articolo 9.

(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

1. All'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre 2021 ».
2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole « 157 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 173,95 milioni di euro ».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 10.

(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Articolo 11.

(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Articolo 12.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:
« *621-bis*. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro ».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A
(*Art. 6*)

1.	Articolo 17-*bis*, commi 1 e 6, del decreto-legge 17

	marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale*
2.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Semplificazioni in materia di organi collegiali*
3.	Articolo 73-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*
4.	Articolo 85, commi 2, 5 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia*

	di giustizia contabile
5.	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio*
5-*bis*.	Articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale*
6.	Articolo 101, comma 6-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica*
7.	Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

	modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti*
8.	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 *Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*
9.	Articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 *Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica*
10.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 *Misure urgenti per la tempestiva*

	adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
11.	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 *Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari*
12.	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 *Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata*
13.	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 *Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

14.	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19*
15.	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *Sorveglianza sanitaria*
16.	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
17.	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 *Edilizia scolastica*
18.	Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

	137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 *Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile*
19.	Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 *Proroga udienze da remoto processo tributario*
20.	Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà*
21.	Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 *Durata*

	straordinaria dei permessi premio
22.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 *Detenzione domiciliare*
23.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 *Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici*

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*

b) *sopprimere l'articolo 6.*

1.2

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato, Lannutti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

G1.100

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposte proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a disporre un differimento al 1º gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.

1.0.1

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Reclutamento del personale sanitario)

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in outsourcing nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

1.0.2

Granato, Angrisani, Corrado, Lannutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 1- ***bis.***

(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, cui sono assegnate 40 unità di personale dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri al Commissario *ad acta*, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024"».

1.0.3

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art.1- ***bis.***

(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di curo vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n, 181"».

2.1

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato, Lannutti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.4

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 2, lettera c)*, capoverso comma 16*-septies*, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* Zona bianca: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;».

G2.100

Castiello

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n, 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali cd economiche» (A.S. 2382),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale;

l'articolo 52 del decreto-legge 73/2021 (c.d. Sostegni-*bis)* ha previsto una serie di misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, tra cui il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;

alla luce delle persistenti ripercussioni dovute alla pandemia, è necessario prorogare non solo le misure legate al contenimento dell'emergenza sanitaria ma anche quelle di carattere finanziario, al fine di sopportare gli enti locali, in particolare quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

3.1

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

La Mura

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.3

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.4

Paragone

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.5

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.6

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*»*, comma 1, sopprimere la lettera* a).

3.7

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*» *comma 1, sopprimere la lettera* a).

3.8

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*»*, sopprimere la lettera* a).

3.9

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «all'articolo 9, comma 2» *inserire le seguenti:* «e di un referto di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2».

3.10

Paragone

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «comma 2» *aggiungere:* «lettera *b)* e lettera c*)*».

3.11

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis»*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le parole:* «e a eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'intento delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio o autogrill ubicati lungo le autostrade».

3.12

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis»*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e/o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari,».

3.13

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis»*, comma 1, sopprimere la lettera* b).

3.14

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis»*, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «qualora l'apertura non sia già disciplinata da precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima».

3.15

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis»*, comma 1, sopprimere la lettera* c).

3.16

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *sopprimere la lettera* c).

3.17

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *comma 1, sopprimere la lettera* d).

3.18

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *sopprimere la lettera* d).

3.19

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *comma 1, sopprimere la lettera* e).

3.20

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *sopprimere la lettera* e).

3.21

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *comma 1, sopprimere la lettera* f).

3.22

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *comma 1, sopprimere la lettera* i).

3.23

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *sopprimere la lettera* i).

3.24

Ciampolillo, Martelli

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis*», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Qualora la certificazione verde Covid-19 risultasse dalla somministrazione di uno dei vaccini disponibili, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è consentito esclusivamente previa attestazione di effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

3.25

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma I acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3.26

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale».

3.27

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» *aggiungere le seguenti:* «ai minori di anni 18».

3.28

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3».

3.29

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *sopprimere il comma 4.*

3.30

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.».

3.31

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera f).

3.32

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *al comma 4, sostituire le parole:* «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1» *con le seguenti:* «i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico

servizio».

3.33

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*», *dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

«4-*bis*. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono de-finite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo».

3.34

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 9-*bis*» *sopprimere il comma 5.*

3.35

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato, Lannutti

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, a 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-*bis*, del medesimo decreto.»;

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «Ministero della Salute», *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio».

Conseguentemente,

all'articolo 4, comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui all'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e delle certificazioni mediche dì cui all'articolo 9-*bis*, comma 3,";

b) dopo le parole: "e dei reparti di pronto soccorso" sono inserite le seguenti: "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere"»;

all'articolo 4, comma 1, lettera c), *capoverso* «1», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3.».

3.36

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati».

3.37

Paragone

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente;

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i test antigenici rapidi e i test molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

3.38

Malan, Ciriani, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

3.39

Granato, Angrisani, Corrado, Lannutti

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» *con le seguenti:* «ai minori di 18 anni».

G3.100

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle: ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancione e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto.

G3.101

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite « punite » dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

G3.102

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi

Precluso

Il Senato,

premesso che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare

tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative perle attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa dì condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

G3.103

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è

richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

G3.104

Ciriani, Malan

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravi economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di green pass, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione; si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura

G3.105

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;

in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare tali settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in, corso di conversione reca

disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come *green pass*; tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;

vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;

esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un *green pass* valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione *online* della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un *green pass* valido;

in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un green pass attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della *privacy* in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte; l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

G3.106

Fregolent

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L, 22/04/2021, n. 52;

la camera dei Deputati, in sede di conversione del presente Decreto Legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «?validità di nove mesi?» siano sostituite dalle seguenti: «?validità di dodici mesi;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il governo:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di colore che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

G3.107

Faraone, Grimani

Precluso

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G3.108

Rivolta, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, Atto Senato 2382,

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le altre disposizioni urgenti, prevede l'estensione delle attività e dei servizi il cui accesso è subordinato al possesso della certificazione verde covid-19;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, consente ai soli soggetti muniti di certificazione verde covid-19 l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

per le suddette attività, tra le quali rientrano anche le biblioteche, non è stata prevista alcuna distinzione sul tipo di attività ovvero sulla durata della permanenza in sede, come invece è stato previsto per i servizi di bar e ristorazione tra la consumazione al tavolo e la consumazione al banco;

considerato che:

già il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, all'articolo 1,

comma 10, lettera *r)*, con riferimento alla sospensione dell'attività degli istituti e luoghi di cultura, operava una distinzione per biblioteche e archivi, consentendo l'erogazione del servizio, anche nelle zone arancioni e rosse;

la stessa Associazione Italiana Biblioteche il 30 luglio 2021 ha emanato delle «Raccomandazioni per la gestione del Green pass in biblioteca», evidenziando come l'accesso con sosta prolungata alle sale per la consultazione e lo studio dei volumi sia perfettamente distinguibile dal servizio di prestito, che si sostanzia nella mera consegna e restituzione di materiali con sosta breve presso i desk o altri spazi dedicati;

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle biblioteche anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento al servizio di prestito da svolgersi presso spazi dedicati.

G3.109

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

premesso che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giudico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata

persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischiò di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolala erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma https://www.dgc.gov.it. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità dì 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effetti vagamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma https:// www.dgc.gov.it, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

G3.110

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID 19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeolo-gici, dai complessi monumentali) e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; - sagre, fiere, convegni e congressi; - centri termali, parchi tematici e di divertimento; - centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; questultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA; i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia; il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, II regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del, Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del

regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che « il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati »; come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.

G3.111

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti psizioni polillche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;

l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;

i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo:

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.

G3.112

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a pubblicare con la massima trasparenza tutti i dati sui contagi, ricoveri e decessi per COVID suddivisi per classi di età e stato vaccinale;

a pubblicare (con la massima trasparenza i dati sulle reazioni avverse al vaccino in particolare quelli riguardanti miocardite e pericardite;

a informare la popolazione sui sintomi di miocardite e pericardite.

G3.113

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e - 12 - per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristora-zione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, aceessoirnusei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congresaentri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'Unico momento dell'anno in cui è possibile predispone idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;

la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COV1D-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;

caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol; al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol, uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base - evidentemente - al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;

nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative; come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore,

sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;

al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggior-mente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo:

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri FIEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.

G3.114

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scbmifica Building Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2;

attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualalasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare la fattibilità di predispone l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

G3.115

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti Mastici che rispettano protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid; la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) pér ili dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti peti norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante Per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo:

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (art, 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.

G3.116

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a chiarire, se necessario con provvedimento legislativo, che il datore di lavoro o il dirigente che osservi gli obblighi previsti per legge non può essere ritenuto responsabile di eventuali contagi fra i propri dipendenti.

G3.117

Faraone, Grimani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a sostenere l'insegnamento in classe evitando che la distanza, invece, condanni i ragazzi più deboli e fragili all'abbandono scolastico, rivedendo le quarantene per tenere in classe i ragazzi ed evitando che la positività di un singolo alunno comporti la quarantena della intera classe.

G3.118

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;

gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);

nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;

l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

G3.119

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Il Senato,

premesso che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "*green pass*" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "*green pass*", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il governo a emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

G3.200

Ciampolillo, Martelli

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi, in particolare (v. Articolo 3) l'utilizzo della certificazione Covid-19 per accedere a determinati luoghi o servizi; tali misure sono fonte di criticità per il possibile uso discriminatorio dei *pass* come strumento di selezione, comunque inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute;

è ormai noto che i possessori di certificato Covid conseguito ad esito di vaccinazione possono contagiare; orbene, la proposta del Governo di introdurre tali limitazioni (sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto) costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica e si pone anche in contrasto con la Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Paragrafi 3 ed 8, che stabiliscono come illegittima la discriminazione fondata su un "*pass*" concesso a chi è potenzialmente infettivo; in particolare, il Paragrafo 8 stabilisce che "fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto" ("Until clear and well-established scientific evidence exists, it may be discriminatory to lift restrictions for those who have been vaccinated whilst maintaining them for those who have not");

in alcuni Paesi europei (es. Lussemburgo) è stato introdotto un regime per gli esercizi commerciali (es. ristoranti) denominato "COVID-check" che lascia al gestore della struttura la scelta di attuare una selezione all'ingresso basata sull'esibizione di una riconosciuta prova di non-contagiosità (quale tampone o certificato di guarigione) o sulla possibilità di eseguire *in loco* un test rapido (anche

salivare), ovvero di lasciare libero accesso al pubblico senza alcuna restrizione, riducendo però in tal caso la capacità ricettiva del locale;

il gestore può così organizzare turni settimanali in cui accoglie solo una tipologia di clientela piuttosto che un'altra, oppure può destinare parte del locale al regime "COVID-check" e parte all'accesso libero, sebbene a capienza ridotta; non v'è ragione alcuna per cui tale meccanismo non possa venire adottato anche in Italia;

in conseguenza di tali evidenze, ed al fine ulteriore di evitare la predetta discriminazione,

impegna il Governo ad adottare per tutti gli esercizi aperti al pubblico un regime di restrizioni facoltativo, in cui condizionare gli accessi all'esibizione di un certificato Covid o ad un test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 sia scelta del gestore e non obbligo di legge.

G3.201

Ciampolillo, Martelli

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi, in particolare (v. Articolo 3) l'utilizzo della certificazione Covid-19 per accedere a determinati luoghi o servizi; tali misure sono fonte di criticità per il possibile uso discriminatorio dei *pass* come strumento di selezione, comunque inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute;

è ormai noto che i possessori di certificato Covid conseguito ad esito di vaccinazione possono contagiare; orbene, la proposta del Governo di introdurre tali limitazioni (sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto) costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica e si pone anche in contrasto con la Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Paragrafi 3 ed 8, che stabiliscono come illegittima la discriminazione fondata su un "*pass*" concesso a chi è potenzialmente infettivo; in particolare, il Paragrafo 8 stabilisce che "fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto" ("Until clear and well-established scientific evidence exists, it may be discriminatory to lift restrictions for those who have been vaccinated whilst maintaining them for those who have not");

in conseguenza di tali evidenze, ed al fine ulteriore di evitare la predetta discriminazione,

impegna il Governo ad introdurre una disposizione normativa per cui in tutti i luoghi in cui è fatto obbligo di esibire il certificato Covid debba venire richiesto in ogni caso un tampone negativo quanto più prossimo nel tempo (anche salivare o antigenico rapido), acquisito ormai che il certificato ottenuto da vaccinazione non rappresenta un metodo sicuro per impedire la diffusione del virus.

3.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.0.2

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

3.0.3

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*

«Art. 3- ***bis.***

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9 sostituire la lettera *a)* con la seguente

"*a)* certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; costituiscono certificazione equivalente anche i referti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 senza che ad essi sia associata la generazione di una certificazione verde COVID-19 temporanea"».

3.0.40 (già 3.40)

Ciampolillo, Martelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure a tutela della salute)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione,

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparata al reato di cui all'articolo 674 del codice penale».

3.0.41 (già 3.41)

Ciampolillo, Martelli

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Misure a tutela. della salute)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione.».

4.1

Malan, Zaffini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.3

La Mura

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19"».

4.5

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* «e l'accesso» *fino alla fine del periodo.*

4.6

La Mura

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, numero 1) sopprimere le seguenti parole:* «e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2».

4.7

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c)*, numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

4.8

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Al comma 1, lettera e)*, al capoverso* «02)»*, sostituire le parole da:* «, quest'ultimo» *fino al termine del periodo con le seguenti:* «, con possibilità di eseguire entrambi anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,».

4.9

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Al comma 1, lettera e)*, sostituire il capoverso* «1» *con il seguente:*

«1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità di 12 mesi"».

4.10

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Al comma 1, lettera e)*, al capoverso* «1)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da Covid-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccinoprofilassi pur ancora in corso di riconoscimento.».

4.11

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis)* al comma 4, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

4.12

Paragone

Precluso

Al comma 1, lettera e), *dopo il numero 1) aggiungere:*

«1-*bis*. Al comma 5 le parole: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "7 giorni"».

4.13

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, lettera e), *dopo il capoverso* «1)», *inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi Covid-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione dà diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge"».

4.14

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, lettera e), *dopo il capoverso* «2», *inserire il seguente:*

«2-*bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. I soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, contino 3, della legge 5 febbraio 1992 ti. 204, attestano mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il possesso delle condizioni richieste dalla certificazione verde COV1D-19 per l'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge."».

4.15

Angrisani, Corrado, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, lettera f), *sopprimere il capoverso* «1».

4.16

La Mura

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera f) *numero 1).*

4.17

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «,» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».

G4.100

Faraone, Grimani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, a 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COV1D-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

premesso che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti «emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;

il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;

stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;

il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.

G4.101

Faraone, Grimani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

articolo 4, comma 1, lettera *c)* del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

G4.102

Faraone, Grimani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del

percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

ad individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge a 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

G4.103

Masini, Barboni, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Craxi, De Siano, Ferro, Galliani, Gallone, Giammanco, Papatheu, Perosino, Rizzotti, Schifani, Stabile

Precluso

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera *e)* del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo

sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

4.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio don conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

4-bis.1 (già 4-bis.0.1)

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «muniti», *fino al termine del periodo.*

4-bis.0.2

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***ter.***

(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)

1. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è abrogato».

4-bis.0.3

Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 4- ***ter.***

(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)

1. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-*ter*», del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, i commi 1 e 2 sono sostituti con il seguente:

"1. Dal 1º settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *o)*, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a cinque giorni lavorativi."».

5.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza" e le parole: "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" sono sostituite dalle seguenti: "che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate"».

5.3

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «30 settembre 2021» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascun degli anni 2019. e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023"»;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» *con le seguenti:* «120 milioni»*, e alla lettera* a) *sostituire le parole:* «20 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni» *e alla lettera* b) *sostituire le parole:* «25 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni».

5.4

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali *test* sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*».

5.5

Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato, Lannutti

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i *test* antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali».

5.6

La Mura

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i *test* antigenici rapidi gratuiti per i cittadini che devono effettuare il tampone obbligatorio per accessi in luoghi o strutture, oppure per viaggiare.».

5.7

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 4-bis*, aggiungere il seguente:*

«4-*ter*. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza *test* salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale».

G5.100

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria rado sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «*green pass* », già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai - 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo

l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fonda-mentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a dispone, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

G5.101

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

premesso che:

recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;

secondo un report dell'AEFA sono 8.4341 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;

la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondanientale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS- CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;

le determinazioni AlEA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;

la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali

medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.

G5.102

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

5.0.1

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

6.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1º

gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

1-*ter*. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento gli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quater*. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quinquies*. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive».

6.3

Ciriani, Malan, Zaffini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

7.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.2

Malan, Zaffini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2021».

G9.100

Damiani

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n, 105, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affretti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare la possibilità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

G9.101

Faraone, Grimani

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità *smart-working*, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, a 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da COVID-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità smart-working, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;

in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n, 18;

con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.

G9.102

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico; è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transito-ria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio - prescritto dalle competenti autorità sanitarie - al ricovero ospedaliero.

G9.103

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n, 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili; ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:

(i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comporto;

(ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto;

la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: «il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;

la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).

G9.104

Malan, Ciriani

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza

sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, cosi come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello *smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-l9 a causa di patologie ostative certificate.

G9.105

Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n, 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

ove questo non sia possibile, come accade in molte aziende priva te, l'assenza dal lavoro non è più considerata giustificata e parificata al ricovero ospedaliero ai fini dell'incidenza sul comporto pertanto, dopo un lasso di tempo che generalmente corrisponde a 180 giorni, il lavoratore fragile che non si reca a lavoro perché particolarmente esposto al rischio derivante da un eventuale contagio Covid-19, non ha diritto allo stipendio;

inoltre, la normativa non prende in considerazione la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori fragili e dei lavoratori inidonei ci sono poi molti soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste due tipologie di soggetti, recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

impegna il Governo:

ad adottate, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.18 del 2021 nonché per i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una

risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporto.

9.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 9- ***bis.***

(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione».

10.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.0.1

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis*** .

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.3

Damiani

Precluso

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 10- ***bis.***

1. All'articolo 33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'amo 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

11.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

Malan, Zaffini

Precluso

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 11- ***bis.***

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera e-*ter)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"e-*quater). L*e spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente"».

12.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.1

Martelli, Ciampolillo

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2382 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, l.0.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 4.0.1, 4-*bis*.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 6.2, 6.3, 9.2, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.

II parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale dell'intervento del senatore Crucioli nella discussione generale del disegno di legge n. 2382

Colleghi, intervengo per illustrare i motivi della mia contrarietà alla proroga dello stato di emergenza e alle discriminazioni introdotte con il *green pass* che voi intendete approvare oggi.

Non nutro dubbi sul fatto che non ascolterete le mie argomentazioni ma ritenendo che con il provvedimento odierno il Parlamento tocchi il livello più basso della storia repubblicana, voglio che resti agli atti la mia ferma opposizione.

Con gli articoli 1 e 2 del provvedimento oggi al voto, il Senato è chiamato ad avvallare per la quinta volta la proroga dello stato di emergenza nazionale, disposta dal Governo, autorizzando l'adozione di misure di limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini italiani in deroga sia ai principi generali sia agli ordinari procedimenti democratici previsti dal nostro ordinamento.

Ho ritenuto giustificata la proclamazione dello stato di emergenza ad inizio 2020 attesa la novità del virus, ma non le proroghe di luglio e ottobre 2020 né quelle di gennaio e aprile 2021; già a tali provvedimenti votai contro e a maggior ragione oggi ritengo sproporzionata la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre che il Governo vi farà approvare non per la sussistenza di una reale necessità, bensì per proseguire a tacitare qualsiasi opposizione democratica nel Paese.

A due anni dalla comparsa del virus, la conoscenza dello stesso è oggi approfondita tanto che sono stati realizzati e inoculati vaccini che - per quanto ancora soggetti a studi - prevengono le peggiori conseguenze della malattia e sono in via di autorizzazione le cure già attualmente utilizzate con successo da molti medici su tutto il territorio nazionale; sul fronte del contagio, l'incidenza dei nuovi casi è in discesa ed è attualmente vicina alla soglia dei 50 casi su 100.000 abitanti (soglia che consentirebbe il controllo della trasmissione basato sul contenimento tramite identificazione e tracciamento dei contatti); gli ospedali hanno cessato da mesi di versare in situazione di stress, tanto che attualmente le terapie intensive sono vuote per oltre il 94 per cento e i posti in area non critica sono disponibili al 93 per cento; la letalità del virus, infine, è scesa per tutte le fasce di età e risulta addirittura inferiore allo 0,01 fino ai diciannove anni e allo O,… fino ai 59 anni.

Nonostante tali riscontri oggettivi dimostrino che la situazione sanitaria, pur da mantenere sotto stretto controllo, non sia tale da richiedere drastiche misure emergenziali, voi oggi voterete acriticamente la

proroga dello stato di emergenza imposta dal Governo e contestualmente avvallerete l'introduzione di pesantissime ed ingiustificate discriminazioni tra cittadini vaccinati e non.

Come noto l'articolo 3 del decreto in conversione modifica le finalità e gli ambiti di applicazione della certificazione verde imponendo ai non vaccinati di sottoporsi a continui tamponi per non incappare in limitazioni ai propri diritti costituzionalmente garantiti in ambito lavorativo, sociale e culturale, trattamento differenziato introdotto, fortemente discriminatorio per i non vaccinati, risulterebbe coerente con le dichiarate finalità di contenimento del contagio solo qualora la vaccinazione impedisse la trasmissione del virus o la riduzione delle probabilità di trasmissione fosse quantificata con ragionevole certezza e ritenuta dal legislatore sufficiente a controbilanciare in termini di vantaggi collettivi le lesioni dei diritti imposte ai non vaccinati.

Ad oggi, invece, è da escludersi la capacità del vaccino di interrompere i contagi ed è incerta la quantificazione dell'effettiva capacità di ridurli, ln relazione a tale efficacia del vaccino, le stime divulgate nell'ultimo report ISS del 10 settembre risultano particolarmente inaffidabili per almeno tre ordini di motivi:

1) L'analisi compiuta prende in esame il numero di diagnosi positive al Covid-19 in relazione al numero assoluto di vaccinati e non vaccinati senza esaminare l'enorme differenza dei tamponi effettuati dai non vaccinati rispetto ai vaccinati; il differente numero di tamponi effettuato dalle due platee di soggetti ha un'influenza dirimente al fine del calcolo dell'incidenza dei casi positivi tra vaccinati e non, poiché il maggior numero di positivi asintomatici (che risultano circa il 60 per cento del totale) tra i non vaccinati può essere conseguenza proprio dei maggiori controlli a cui tali soggetti devono sottoporsi per ottenere il *green pass* in scadenza ogni 48 ore dall'effettuazione del tampone. Pertanto, per valutare correttamente l'incidenza dei positivi tra i vaccinati e i non vaccinati, è evidente che il rapporto andrebbe calcolato sulla base del medesimo numero di tamponi effettuati in entrambe le platee;

2) La stima dell'efficacia è effettuata sulla base di una media che tiene conto dei casi positivi a partire da aprile 2021; il periodo preso in esame è altamente irrazionale, poiché l'ISS stessa riconosce che l'efficacia dei vaccini si è ridotta in relazione alla variante Delta, che è divenuta predominante in Italia solo da luglio 2021. La stima dell'attuale capacità dei vaccini di impedire il contagio, su cui basare le fondamenta scientifiche del *green pass*, dunque, avrebbero dovuto escludere il periodo aprile-giugno e prendere in esame esclusivamente il periodo luglio-agosto di predominanza dell'attuale variante;

3) vengono conteggiati tra i non vaccinati i casi di diagnosi effettuati entro i 14 giorni dalla prima dose, pur non essendovi certezza in merito ai tempi di sviluppo degli anticorpi e di incubazione del virus; in presenza di tali incertezze, sarebbe risultato corretto espungere dal calcolo tali casi, non conteggiandoli né tra i non vaccinati né tra i vaccinati con prima dose.

Le criticità presenti nel citato elaborato dell'ISS sono idonee a sovrastimare in misura significativa l'attuale capacità del vaccino di impedire la trasmissione dei contagi e sono di evidenza tale da ingenerare il dubbio che l'elaborato stesso risponda allo scopo politico di comprovare l'efficacia del vaccino piuttosto che a fornire oggettive indicazioni scientifiche idonee ad effettuare l'imparziale valutazione di efficacia.

Che i reali obiettivi del *green pass* non risiedano nel tentativo di contenere il contagio e che tale misura non riposi su evidenze scientifiche bensì su interessi di altra natura, è ulteriormente dimostrato dalla bocciatura degli emendamenti volti a consentire la disponibilità del certificato sulla base dei test anticorpali attualmente disponibili; è, infatti, la presenza di anticorpi e non il burocratico accertamento di essersi sottoposti al vaccino a garantire che un soggetto possa avere meno probabilità di infettare gli altri.

In ogni caso, nonostante l'accertamento della effettiva maggior probabilità dei non vaccinati di propagare il virus fosse centrale ed indispensabile ai fini della valutazione dell'efficacia e della proporzionalità del *green pass*, al Parlamento non è stato consentito alcun approfondimento scientifico (tant'è che alle criticità che ho pocanzi accennato nessuno, neppure in Commissione, ha saputo replicare) e, qui in Senato, persino il dibattito è stato strozzato mediante l'ormai consueto abuso del voto di fiducia.

All'assenza di un reale e libero apporto del Parlamento (che invece avrebbe potuto dibattere ed approfondire un tema così delicato durante tutto il mese di agosto), si è affiancata un'opaca gestione dei dati da parte del Governo, del CTS e dell'ISS, una propaganda mediatica martellante e una divulgazione scientifica parziale ed inquinata da dichiarati conflitti di interesse; tutto ciò sta provocando aspre contestazioni e una spaccatura della società senza precedenti nella storia repubblicana del Paese.

Il clima di emergenza perenne, di paura e di odio creato ad arte mi induce a ritenere che le motivazioni sottostanti al provvedimento oggi in discussione non siano quelle dichiarate, ma rispondano a logiche di riduzione degli spazi democratici, di accentramento del potere e di perseguimento di interessi economici anche in chiave geopolitica, ben più che a reali esigenze sanitarie.

Per questi motivi, ritengo che lei Presidente e voi, colleghi senatori, vi stiate rendendo personalmente complici della pericolosa deriva antidemocratica imboccata da questa Governo e per questo consegno questo mio intervento affinché resti formalmente agli atti la mia ferma contrarietà al provvedimento oggi in votazione.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Barbaro, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caligiuri, Cario, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Corbetta, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Donno, Durnwalder, Ferrara, Floridia, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Ginetti, Iannone, L'Abbate, Laus, Lupo, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Napolitano, Nastri, Nisini, Pepe, Petrenga, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Romagnoli, Ronzulli, Russo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Stefano e Vitali.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli, Ferrazzi, Lorefice e Trentacoste, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bottici, Piarulli e Vescovi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Gallone Maria Alessandra

Disposizioni per il sostegno nella scuola secondaria di visite d'istruzione a carattere civico - ambientale (2387)

(presentato in data 15/09/2021).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/09/2021 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie" (1662)

(presentato in data 09/01/2020)

con proposta di assorbimento del disegno di legge:

Sen. Caliendo Giacomo ed altri "Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura" (311)

(presentato in data 03/05/2018).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta nell'anno 2020 dall'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 944).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 945).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato italiano Paralimpico per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 946).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Fastweb Spa concernente le modifiche dell'architettura di rete ad aggiornamento software delle CPE dei fornitori Huawei, ZTE e Askey.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 947).

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XCVIII, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, con lettera in data 9 agosto 2021, ha trasmesso la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 948).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 13 settembre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 8a, 10a e 14a;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura

mondiale basata sul mercato (COM(2021) 552 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a, 13a e 14a;

la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (COM(2021) 563 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a, 13a e 14a;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 13a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021) 564 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021) 562 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delleCommissioni 10a, 13a e 14a;

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021) 571 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021) 557 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di

un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 559 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 13a e 14a;

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 567 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021) 556 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021) 555 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a, 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delleCommissioni 5a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 9a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Iori ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00523 della senatrice Malpezzi e del senatore Parrini.

I senatori De Bertoldi, De Carlo, Garnero Santanchè, La Pietra, Petrenga, Rauti e Urso hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05974 del senatore Zaffini.

Interrogazioni

ALESSANDRINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il gruppo AMI, Acque minerali d'Italia, *leader* nella produzione e nella distribuzione di acque minerali, include marchi prestigiosi e storici quali Norda, Fabia, Sangemini e Gaudianello e annovera, sul territorio nazionale, numerosi stabilimenti, tra cui Primaluna (Lecco) che occupa circa 50 lavoratori, Bedonia e Tarsogno (Parma) dove lavorano circa 20 dipendenti per ciascuno stabilimento, Valli del Pasubio (Vicenza), dove sono occupati circa 30 addetti, San Gemini e Acquasparta (Terni) presso i quali sono impiegate 86 persone e Monticchio (Potenza), con circa 92 lavoratori;

la Sangemini acque S.p.A., con stabilimenti a San Gemini e Acquasparta, fu rilevata dal gruppo AMI a seguito di concordato fallimentare e include 5 noti marchi: Sangemini, Amerino, Fabia, Grazia e Aura;

con l'accordo del 16 novembre 2018, siglato presso la Regione Umbria, tra le organizzazioni sindacali, la proprietà e la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di San Gemini, la società AMI si impegnava a compiere importanti investimenti stimati: nell'anno 2018-2019 per circa 9,6 milioni; per l'anno 2020 per circa 8,4 milioni di euro e per l'anno 2021 per circa un milione di euro;

in data 1° aprile 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuto un incontro riguardante il gruppo Acque minerali d'Italia, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero, delle Regioni interessate, nonché CGIL, CISL, UILA, FAI-CISL, FLAI, nazionali e territoriali, unitamente alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie;

in questa ultima riunione, i sindacati avevano proposto di individuare un percorso concordato, per gestire unitariamente i prossimi passi per arrivare all'omologa del piano concordatario, da definire in un accordo quadro, con la partecipazione delle istituzioni, ma tale richiesta sembrerebbe essere stata disattesa;

la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale diretta, al contrario, prevede attualmente un piano di rientro non in linea con gli impegni presi dalla proprietà con le parti sociali, visto che avrebbe dovuto garantire la normale operatività degli stabilimenti; tuttavia non permette il necessario rinnovamento tecnologico ed efficientamento delle infrastrutture produttive, non prevede il necessario potenziamento delle strutture commerciali locali per riconquistare le quote di mercato perse durante gli ultimi anni di crisi e riduce in modo estremamente preoccupante il livello occupazionale locale;

il piano di rientro, attualmente depositato al Tribunale di Milano, prende in considerazione solo il soddisfacimento della situazione debitoria della società AMI S.p.A., ma non sembrerebbe essere in grado di garantire la rinascita di quelle attività produttive che rappresentano il motore principale per la ripresa economica di tutto il territorio e per la sopravvivenza di un marchio storico rappresentativo della comunità locale stessa;

il piano aziendale dovrebbe invece rappresentare un punto di partenza di un percorso complesso di rilancio, che non può ridursi solo ad una riorganizzazione del lavoro, ma deve necessariamente passare anche attraverso un riposizionamento commerciale,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere ad un'urgente riconvocazione del tavolo di crisi Sangemini presso la struttura di crisi di impresa con tutte le parti interessate, prima dell'omologa del concordato stesso prevista attualmente per il 28 febbraio 2022, in modo da concretizzare un intervento di salvataggio;

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di favorire una ripresa del settore e scongiurare uno stato di crisi socio-economica, che rischia di diventare irreversibile per le comunità locali, già colpite dalla crisi pandemica ancora in corso.

(3-02818)

BITI, RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, dispone per i possessori del titolo di laurea in medicina veterinaria l'accesso alla sola classe di concorso "zootecnica e scienza della produzione animale", codice A052;
alla medesima classe di concorso hanno accesso ulteriori 7 titoli di laurea: scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze agrarie, nonché scienze forestali;
tuttavia, mentre per i medici veterinari è possibile insegnare solo in 3 categorie di istituti (i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per l'agricoltura), per i possessori degli altri titoli di laurea è, invece, a disposizione un ventaglio ben più ampio di possibilità, essendo consentito loro l'accesso, in aggiunta alla predetta classe di concorso, alle ulteriori classi di concorso: microbiologia, biologia, scienze alimentari, sicurezza alimentare e biotecnologie, codice A051;
considerato che:
il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, uno spettro di conoscenze molto ampio e di notevole peso, che spazia dalla biologia animale e vegetale alla chimica e biochimica, dalla zootecnia all'alimentazione animale, all'igiene fino alla tecnologia degli alimenti. Le sue competenze spaziano, pertanto, dalla diagnosi e cura delle patologie degli animali d'affezione a quelle sulla salubrità e sicurezza degli alimenti, nonché a tutta la delicata galassia della salute pubblica; si aggiunga che nelle attività lavorative esterne al mondo scolastico, nel settore dell'ispezione degli alimenti, controllo della qualità, laboratori e nelle filiere produttive il medico veterinario svolge un ruolo di notevole importanza.
sarebbe dunque opportuna una revisione delle classi di concorso per consentire ai laureati in medicina veterinaria di accedere a classi quali discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050);
tenuto conto che un tale impegno era stato preso già nel 2020, con l'approvazione di un ordine del giorno alla Camera dei deputati che andava proprio in questa direzione, senza contare il fatto che numerosi atti di sindacato ispettivo sono già stati presentati, in questo senso, per sollecitare una presa in carico del problema,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi al fine di consentire ai possessori del titolo di laurea in medicina veterinaria l'accesso ad ulteriori classi di concorso quali quelle citate a titolo esemplificativo, anche al fine di valorizzare un percorso di formazione ad ampio spettro, quale quello conseguito dai medici veterinari.
(3-02820)

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
il Codacons ha recentemente istituito uno sportello denominato "SOS malagiustizia" per raccogliere i casi di vessazione ingiustificata o gravi ingiustizie cui possono aver concorso le strutture giudiziarie italiane;
sul sito dell'associazione, cui la giurisprudenza ha riconosciuto funzioni para pubblicistiche, si precisa che l'obiettivo dello sportello è di offrire assistenza ai cittadini che subiscono abusi e ingiustizie nell'ambito di processi e procedimenti giudiziari;
già nei primi giorni di attività lo sportello ha ricevuto numerose segnalazioni e richieste di supporto da parte dei cittadini, taluni dei quali già inoltrati al Dicastero della giustizia per sollecitare la sua attivazione a fini dell'accertamento dei fatti;
valutato che:
in particolare, nell'ambito dell'attività dello sportello, è stato recentemente inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia e al Consiglio superiore della magistratura per segnalare il caso di una pensionata romana, che ha perso la propria casa per un'incomprensibile incoerenza degli organi giurisdizionali competenti in materia di esecuzioni immobiliari;
infatti, nell'esposto, si rilevava come sia stata venduta all'asta la casa di proprietà della pensionata, nonostante il titolo esecutivo utilizzato per procedere alla vendita fosse già stato dichiarato nullo (e la

sentenza fosse passata in giudicato) da un altro giudice della stessa sezione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, con particolare riferimento al caso della signora e alle decisioni dei giudici competenti in materia di esecuzioni immobiliari, e quale sia la sua valutazione al riguardo;
se non ritenga utile istituire a livello ministeriale uno sportello gratuito di servizi che supporti i cittadini su possibili casi di malagiustizia, dando loro risposta in tempi brevi e non lasciando all'esclusiva iniziativa del settore privato tale iniziativa di supporto e vicinanza a chi si ritenga vittima di errori giudiziari.
(3-02821)
ANGRISANI, GRANATO, GIANNUZZI, ABATE, DI MICCO, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
il reclutamento del personale docente avviene tramite l'utilizzo di diversi tipi di graduatorie (ad esaurimento; di merito; provinciali e di istituto);
all'avvio di ogni anno scolastico, in base ai posti che si rendono disponibili nelle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50 per cento) e dalle graduatorie ad esaurimento (50 per cento) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato;
invece, le graduatorie provinciali per le supplenze hanno una validità biennale, sono suddivise in due fasce di appartenenza (nella prima è iscritto chi è in possesso di abilitazione per le graduatorie della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado e della specializzazione per le graduatorie di sostegno mentre la seconda fascia è riservata a non abilitati e non specializzati, non rientranti nella categoria precedente) e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, all'attribuzione di incarichi temporanei ed annuali;
il sistema per l'attribuzione delle cattedre al livello provinciale è completamente digitalizzato e dovrebbe consentire un'assegnazione rapida ed efficiente;
valutato che:
per il corrente anno scolastico, l'attribuzione delle supplenze per il personale docente e per il personale educativo avviene sulla base della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 "anno scolastico 2021/2022 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A";
come riportato in questi giorni da numerose testate giornalistiche specializzate in materia di istruzione gli uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli esiti delle nomine, avvenuti sulla base delle procedure informatizzate. A partire dall'anno scolastico 2021/2022, infatti, il Ministero dell'istruzione ha adottato una piattaforma nazionale, in cui, fino al 21 agosto, i docenti hanno inserito le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza;
tuttavia, da quanto appreso dagli interroganti sia personalmente sia a mezzo stampa, sembrano esserci stati numerosi malfunzionamenti ed errori nel sistema relativo alle procedure di assegnazione (quali: punteggi errati, mancata pubblicazione delle liste aggiuntive, riconoscimento sbagliato di titoli e abilitazioni, assegnazioni di sedi meno gradite, e quindi più lontane, a docenti con punteggio superiore rispetto ad altri cui è stata assegnata una sede più vicina), creando un'enorme confusione nonché la lesione di legittime aspettative degli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie;
allo stato attuale infatti, con l'avvio delle lezioni a partire dal 13 settembre 2021, mentre numerosi docenti hanno già preso servizio, altri sono in attesa di risposta ai reclami presentati avverso le graduatorie nelle sanzioni previste per la mancata presa di servizio, in attesa di ripubblicazione delle graduatorie corrette;
considerato, infine, che ci sono stati casi eclatanti di errori, ad esempio, come l'assegnazione di cattedre a docenti non specializzati sul sostegno prima che a docenti specializzati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come si intenda porre rimedio agli errori causati da un sistema di assegnazione digitalizzato che si è dimostrato estremamente lacunoso e non trasparente, con particolare riferimenti all'ambito territoriale di Roma;
se non ritenga opportuno, rilevati i malfunzionamenti nel sistema informatizzato, provvedere

all'istituzione, al livello dei singoli uffici scolastici regionali, di sportelli appositamente dedicati per l'assistenza e il supporto ai docenti ai fini della corretta compilazione delle istanze.
(3-02822)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE FALCO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
in data 4 settembre 2021, i Vigili del fuoco di Lampedusa hanno recuperato due cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, ritrovati nella località Cavallo bianco, nei pressi di cala Spugne, a Lampedusa;
si tratta con tutta probabilità di due donne delle vittime del naufragio dello scorso 30 giugno, quando un barcone si capovolse tra l'isola siciliana e l'isolotto di Lampione;
su quel naufragio l'interrogante ha presentato il 3 luglio scorso l'atto di sindacato ispettivo 3-02662 rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai due Ministri in indirizzo, anche in questo ulteriore atto, e che attende ancora risposta;
come è noto, il barcone si è ribaltato ed è colato a picco a 7 miglia e mezzo dalla costa dell'isola siciliana. Nove corpi, che erano sinora dispersi, sono stati localizzati in fondo al mare l'8 luglio dall'unità della guardia costiera, nave "Dattilo". A quel che risulta, un corpo si trova adagiato all'interno dello scafo, mentre altri otto erano sul fondale adiacente;
nel naufragio hanno perso la vita 16 persone, tra cui 7 giovani donne, una delle quali incinta di due mesi. Sui fatti sta indagando la magistratura di Agrigento;
considerato che:
a quanto consta all'interrogante, il recupero dei cadaveri dei migranti non è mai iniziato, sembra per i costi che sono considerati "eccessivi", sebbene si aggirerebbero sui 50.000 euro e nonostante il fatto che di tali costi, tra l'altro, la Caritas, ma anche soggetti singoli, come l'on. Pietro Bartolo, parlamentare europeo del PD, si erano detti disposti a farsi carico, dopo, ovviamente, aver avuto le necessarie autorizzazioni dall'autorità competente;
a parere dell'interrogante, non vi è alcuna motivazione che possa giustificare l'inerzia rispetto alla pietosa e doverosa operazione di recupero dei corpi di nove persone, che hanno perso la vita e non devono essere abbandonate in mare;
non risulta chiaro, inoltre, se i due cadaveri che la corrente ha portato a riva siano stati sottoposti ad esami autoptici o se, come sembra, siano stati poi tumulati senza nemmeno cercare di dar loro un'identità, circostanza che, se confermata, sarebbe l'ennesimo insulto alle vittime della tragedia ed a i loro familiari, oltre ad evidenziare una fretta ingiustificabile,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, possano dare maggiori informazioni sulla vicenda, chiarendo, in particolare, se i corpi ritrovati il 4 settembre nei pressi di cala Spugne a Lampedusa siano stati sottoposti ad esami autoptici prima della loro tumulazione;
se, inoltre, consti che i parenti delle vittime del naufragio del 30 giugno abbiano potuto visionare i corpi ritrovati il 4 settembre e se siano stati fatti prelievi del DNA, in modo da consentirne la successiva identificazione, e, in caso negativo, quale sia la motivazione di tali omissioni;
se, infine, sia stato disposto il recupero dei nove corpi di alcune delle vittime del naufragio del 30 giugno, che, come detto, sono stati individuati tramite *robot* subacqueo nei fondali a 7 miglia a ovest di Lampedusa, prima che intervenga la loro totale decomposizione, ed in caso negativo quali siano le motivazioni che dovrebbero giustificare un comportamento che, a parere dell'interrogante, non potrebbe che essere definito inumano.
(3-02819)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere

l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati;
il "*bonus* terme" è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto e coprirà fino al 100 per cento del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro;
lo stanziamento complessivo previsto per l'intervento è di 53 milioni di euro;
al momento il *bonus* terme non è attivo;
con avviso pubblicato sui siti *internet* del Ministero e di Invitalia, soggetto gestore della misura, si viene a sapere, soltanto, che sarà data comunicazione dell'apertura delle prenotazioni dei *bonus*,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché vengano comunicati, nel più breve tempo possibile, modalità e tempi di prenotazione del "*bonus* terme";
se non reputi indispensabile prevedere, nel prossimo disegno di legge di bilancio, il rifinanziamento del fondo destinato al *bonus* terme per sostenere concretamente il comparto termale colpito duramente dall'emergenza COVID.
(4-06000)

DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che in Veneto, nelle RSA, la carenza di infermieri, dovuta sia al *turnover* per quiescenza che alle assunzioni del personale in servizio da parte delle ULSS, tramite i concorsi di "Azienda Zero", per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha evidenziato la necessità di intraprendere azioni rapide e strutturali per sopperire all'esigenza di personale infermieristico;
considerato che:
il percorso formativo per accedere alla professione di infermiere è lungo e prevede una laurea triennale con accesso a numero chiuso;
per l'anno accademico 2020/2021 i corsi nazionali a numero programmato della laurea in infermieristica mettono a disposizione 16.013 posti (esclusi i posti da infermiera ostetrica e pediatrica), in Veneto 1.400, il tutto a fronte di una carenza nazionale di 63.000 unità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere la possibilità di una proroga fino al 31 dicembre 2023 per le assunzioni in deroga (personale sanitario non appartenente alla UE ed iscritto all'albo delle professioni sanitarie nello Stato di provenienza), attualmente consentite fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di sopperire alla grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle RSA.
(4-06001)

PAPATHEU - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso che:
dalle competizioni delle olimpiadi 2020 si è appreso che gli atleti delle paralimpiadi sono considerati "atleti di serie B" in quanto i premi a loro riconosciuti hanno valore diverso da quelli assegnati agli atleti olimpici che hanno ottenuto medaglie;
i premi non arrivano neppure alla metà ovvero: 180.000 euro per l'oro alle olimpiadi contro 75.000 euro per l'oro alle paralimpiadi; 90.000 euro per l'argento alle olimpiadi contro 40.000 euro per l'argento alle paralimpiadi; 60.000 euro per il bronzo alle olimpiadi contro 25.000 euro per il bronzo alle paralimpiadi;
questa sperequazione è incomprensibile e l'impegno, la dedizione e la forza degli atleti che hanno partecipato alle paralimpiadi nel 2021 non sono da meno di quelli che, qualche settimana fa, hanno concluso il proprio percorso alle olimpiadi di Tokyo 2020 (espletate nel 2021),
si chiede di sapere se, nel rispetto della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di attivarsi al fine di sanare, insieme all'ente CONI, le suddette disparità.
(4-06002)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
la massoneria si definisce ordine iniziatico e la società ideale cui aspira è strutturata in modo gerarchico: coloro che si fanno custodi del sapere hanno il compito di guidare dall'alto il mondo dei profani, affinché anche questi ultimi possano beneficiare della luce di cui gli iniziati sono portatori. Tale concetto di società governata da un gruppo di persone che si ritiene superiore per intelligenza e

cultura è opposto al concetto di democrazia in cui tutti i cittadini hanno uguali diritti nel governo dello Stato. La segretezza è un aspetto fondamentale dell'iniziazione. Nelle logge i "fratelli" non sono mai a conoscenza del reale grado di appartenenza dei loro compagni;

è bene ricordare che l'Italia ha vissuto anni di piombo e terrorismo, stragi impunite e misteri irrisolti, sui quali in molti casi aleggiava l'ombra della massoneria. In particolare della loggia "Propaganda Due", guidata dal grande maestro Licio Gelli, tanto che una legge apposita, legge 25 gennaio 1982, n. 17, sciolse definitivamente la P2 e rese illegale il funzionamento di associazioni segrete con analoghe finalità, in attuazione del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione italiana. Recita l'articolo 18 della Costituzione sulla libertà di associazione: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";

come ai tempi della P2, da una pluralità di fonti provenienti da inchieste parlamentari e da atti processuali recenti, anche oggi affiorano vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei pubblici poteri;

considerato che:

nel nuovo libro del giornalista Ferruccio Pinotti, "Potere massonico", edito da Chiarelettere, uscito nelle librerie nel giugno 2021, a pagina 587, alla domanda: "L'onorevole Elio Lannutti (...) sostiene che la scarsa trasparenza e la segretezza dei massoni sono il vero pericolo della democrazia. Esiste in concreto la possibilità che la P2 sia evoluta in altri percorsi numerati, P3, P4, come dimostrane le relative inchieste giudiziarie", Stefano Bisi, gran maestro del Grande oriente d'Italia (la più antica e numerosa istituzione massonica italiana), risponde: "Quelli come Lannutti sparano cavolate, lanciano fango, non si occupano di cose serie per fare il bene dell'Italia e sono pericolosi uomini divisori";

l'interrogante, come stranoto alle cronache, sarebbe pericoloso e reo di lesa maestà al Grande oriente per aver presentato un disegno di legge, AS 364 del 25 luglio 2018, avente come oggetto le "disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza come richiesto da logge massoniche o associazioni similari fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza". Una proposta che rende incompatibile con le pubbliche funzioni le iscrizioni ad elenchi basati sul vincolo dell'obbedienza;

considerato infine che:

si devono considerare "associazioni segrete", pertanto come tali vietate dell'articolo 18 della Costituzione, tutte quelle associazioni che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, prevedendo una pena per chiunque promuove, dirige o svolge attività di proselitismo di un'associazione segreta;

ancora oggi, a distanza di 40 anni dalla scoperta della P2 e dalle inchieste portate avanti da magistrati coraggiosi come Ferdinando Imposimato, Agostino Cordova, e ancor prima Giangiacomo Ciaccio Montalto e Carlo Palermo, si assiste a eventi criminosi in cui la massoneria è ancora evidente anello di collegamento tra coloro che detengono il potere all'interno delle istituzioni e la mafia, e nelle quale i "fratelli" fanno la loro comparsa, o direttamente sugli scenari, o ancora come ombre. Nella recente indagine trapanese su logge segrete, denominata "Artemisia", un *pool* di giovani magistrati ha scoperto che politici e "colletti bianchi" locali avrebbero fondato una loro loggia massonica, con tanto di tempio massonico in un palazzo di Castelvetrano, guidata da un ex deputato regionale siciliano, lo stesso che anni prima aveva fatto parte della Commissione antimafia regionale, proprio mentre la DIA sottolineava in un'informativa i suoi rapporti d'affari con la famiglia dei mafiosi Messina Denaro di Castelvetrano, quei Messina Denaro a cui appartiene il super latitante più ricercato. L'inchiesta ha coinvolto non solo politici e massoni, ma anche uomini dello Stato, tre poliziotti, il cui compito sarebbe dovuto essere quello di prevenire i crimini e perseguirli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, alla luce di questi continui attacchi agli organi dello Stato da parte di esponenti della massoneria,

ritenga di doversi attivare per introdurre norme, anche in via d'urgenza, che considerino "associazioni segrete", come tali vietate dell'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, prevedendo una pena per chiunque promuove, dirige o svolge attività di proselitismo di un'associazione segreta;
se ritenga, in particolare, di dover proporre l'adozione di norme che stabiliscano l'incompatibilità per i dirigenti della pubblica amministrazione, per gli ufficiali dirigenti delle forze armate, per gli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale militare e delle forze di polizia dello Stato, per il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, per il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per tutto il personale dipendente del Ministero dell'interno, con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico;
se ritenga di dover assumere iniziative normative volte a stabilire l'incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico delle cariche di amministratore e sindaco di società pubbliche, ma anche per i magistrati ordinari e speciali, per i magistrati onorari, per i componenti delle commissioni tributarie e per i giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.
(4-06003)
ZAFFINI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il gruppo tedesco ThyssenKrupp è interamente proprietario dell'unico stabilimento in Italia che produce acciaio *inox*, la fabbrica Acciai speciali Terni (AST);
negli anni si è assistito ad un progressivo e sensibile ridimensionamento delle produzioni, a partire da quella del lamierino magnetico cessata nel 2005; tale produzione oggi è limitata ad un milione di tonnellate, nonostante la richiesta che proviene dal solo mercato italiano sia di oltre un milione e 400.000 tonnellate;
ancora oggi l'AST di Terni produce acciaio *inox* di ottima qualità, riconosciuto ed apprezzato anche all'estero;
l'azionista tedesco ThyssenKrupp ha espresso l'intenzione di uscire dal settore ed ha pubblicamente annunciato la decisione di cedere la fabbrica Acciai speciali Terni ad una nuova proprietà o un azionista di maggioranza, senza fornire garanzie per gli investimenti in corso, né rassicurazioni sul fronte dell'occupazione;
la procedura di vendita di AST dovrebbe concludersi entro settembre 2021, come ha affermato, rispondendo ad un'interrogazione in sede di *question time* alla Camera dei deputati lo scorso 8 settembre, il Ministro in indirizzo, mentre i potenziali acquirenti si sono ridotti a tre, due imprese italiane ed una cinese;
lo stesso Ministro ha affermato che: "Come governo stiamo seguendo, in un rapporto trasparente e corretto con la proprietà, la procedura di vendita che non può comunque subire interferenze da parte del governo";
l'affermazione sembra non pertinente, posto che l'estensione anche al settore siderurgico del "*golden power*" consente al Governo di delimitare lo spazio di libera contrattazione tra le parti, sottoponendo al controllo dello Stato eventuali scalate in settori strategici per l'economia come questo, con l'obiettivo di garantire elementi di interesse nazionale quali i livelli occupazionali e la produttività;
considerato che:
la produzione dell'acciaio *inox* è strategica per la sopravvivenza del sistema produttivo italiano che ha caratteristiche universalmente riconosciute di Paese trasformatore;
la tutela del settore siderurgico, elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese, *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, non sembra esser presa nella giusta considerazione dal Governo, che non ha ancora adottato un adeguato piano industriale;
la qualità della produzione ternana ha delle specificità che vanno salvaguardate e delle quali si deve tenere conto, per cui si ritiene che qualunque soggetto che dovesse acquisire il sito dovrà garantire un piano industriale che assicuri e sviluppi queste caratteristiche;

il futuro di AST è una questione vitale non solo per Terni e l'Umbria, già fortemente colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione, ma costituisce un *asset* di interesse nazionale, per la cui salvaguardia, ove ne ricorressero le condizioni, il Governo non dovrebbe esitare ad esercitare il *golden power*, il cui esercizio è stato sempre sostenuto da Fratelli d'Italia, che, da ultimo, con proprio emendamento, ne ha ottenuto la reintroduzione anche a tutela del settore siderurgico come strumento di controllo e *moral suasion*,

si chiede di sapere:

quali informazioni abbia il Ministro in indirizzo per poter affermare con una certa sicurezza che la procedura di vendita di Acciai speciali Terni è in dirittura di arrivo e quali siano i piani industriali proposti dai tre *player* in competizione;

quali garanzie si abbiano, da parte della nuova proprietà, che il sito ternano conservi le proprie capacità produttive (la società delle fucine e il tubificio *in primis*), assicurandone l'integrità insieme al mantenimento dei livelli occupazionali, per scongiurare il pericolo che il polo ternano possa subire ridimensionamenti legati a politiche economiche estranee agli interessi nazionali;

per quali ragioni non abbia ritenuto opportuno soddisfare le pressanti richieste di confronto da parte delle organizzazioni sindacali, magari includendo anche Terni nel corso del suo *tour* elettorale in Umbria, come richiesto dalle autorità cittadine;

perché, sempre stando alle affermazioni fatte dal Ministro, il Governo dovrebbe rimanere estraneo e al di fuori della procedura di vendita di una realtà ritenuta strategica a livello nazionale.

(4-06004)

GASPARRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

sul "Corriere della Sera" del 13 settembre 2021, è stata pubblicata la vicenda del ragionier Alessandro Pinna, rinviato a giudizio per appropriazione indebita di un milione e 800.000 euro, sottratti dalle casse dell'Unitalsi (Unione ammalati trasporto a Lourdes e santuari internazionali) fra il 2009 e il 2016;

con la complicità di altre 4 persone il Pinna, in qualità di presidente della sottosezione romana dell'Unitalsi, avrebbe impiegato tale ingente somma di denaro per effettuare generose donazioni a parenti ed amici, per acquistare una lussuosa villa in Sardegna, per pagarne la gestione attraverso una governante e per finanziare i suoi soggiorni sull'isola;

risulta del tutto singolare apprendere dai siti della ASL Roma 1 e della ASL di Rieti che il ragionier Pinna, in entrambi i casi autocertificatosi dottore commercialista, dopo un'ipotesi accusatoria a giudizio dell'interrogante così terribile, dal momento che il denaro sottratto era quello dei malati che si recavano presso i santuari mariani, continui a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale della ASL Roma 1, con nomina del Ministero della salute del 2020, e addirittura la carica di presidente del collegio sindacale della ASL di Rieti, con nomina della Regione Lazio del 2019;

dal momento che il collegio sindacale verifica l'attività dell'azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, vigila sull'osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa e svolge le altre funzioni al medesimo attribuite da leggi nazionali e regionali, sarebbe utile conoscere le motivazioni in base alle quali il Ministero della salute e il presidente della Regione Lazio ritengono di lasciare al suo posto un soggetto che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe causato gravissimi danni patrimoniali ad un'associazione di volontariato;

giova sottolineare inoltre che risultano in corso due procedimenti giudiziari a carico di Pinna in qualità di ex presidente dell'associazione "Isola solidale", impegnata nella rieducazione e nel reinserimento delle persone detenute, proprietaria dell'immobile e dei terreni sui quali si svolge l'attività dell'associazione. Il primo procedimento riguarda la morosità nel pagamento del canone di locazione, mentre il secondo verte su gravi irregolarità nel subaffitto di porzioni di terreno, effettuato senza la necessaria autorizzazione scritta del consiglio della fondazione "Opera Divin Redentore". Sembra inoltre che alla vigilia del rinvio a giudizio per la vicenda Unitalsi Pinna si sia dimesso dalla carica di presidente dell'associazione, ma continui a gestirla nei fatti attraverso un suo stretto collaboratore, nominato presidente, e il cognato, nominato direttore,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto, il Ministro in indirizzo ritenga ancora opportuno che

un soggetto come il ragionier Alessandro Pinna continui ad occupare due delicati incarichi pubblici, che impattano direttamente sul corretto ed onesto impiego del denaro dei contribuenti e per i quali si richiedono spiccate doti di onestà e moralità.
(4-06005)
PAPATHEU - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
da mesi ci sono quasi mille salme (920 bare per la precisione) che giacciono senza sepoltura nel cimitero "Santa Maria dei Rotoli", a Palermo;
alcune bare sono scoppiate a causa del caldo torrido e nonostante le varie segnalazioni la situazione versa a tutt'oggi in uno stato pericoloso e degradante;
quanto si sta verificando, oltre ad essere irrispettoso nei confronti dei defunti e dei loro congiunti, determina una situazione allarmante dal punto di vista igienico-sanitario in violazione degli *standard* che ogni cimitero deve mantenere;
è evidente che non è più procrastinabile l'adozione di misure immediate per far fronte all'emergenza e per procedere in temi rapidi alla sepoltura delle bare,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se abbiano già predisposto adeguate e tempestive soluzioni;
se non ritengano altresì opportuno adottare tutte le iniziative di competenza volte anche, ove necessario, alla nomina di un commissario per la gestione della situazione esistente e anche per la programmazione di un nuovo cimitero o per l'ampliamento di quello esistente.
(4-06006)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-02821 della senatrice Granato ed altri, sullo sportello "SOS malagiustizia" del Codacons;
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02820 della senatrice Biti ed altri, sulle classi di concorso per l'insegnamento scolastico dei medici veterinari;
3-02822 della senatrice Angrisani ed altri, sulle procedure di assunzione di docenti inseriti nelle diverse graduatorie;
10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02818 della senatrice Alessandrini, sull'operatività degli stabilimenti del gruppo AMI, Acque minerali d'Italia.

1.5.2.2. Seduta n. 360 del 16/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

360a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021

_____

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.
BINETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)
(ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1662 e 311.

Le relatrici, senatrici Modena, Rossomando e Unterberger, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, signore relatrici, oggi arriviamo alla definizione di un percorso che è stato sicuramente molto lungo e complesso, che - ricordo - è iniziato addirittura nel marzo del 2020 e per il quale la Commissione ha svolto una serie notevole di audizioni.

È stato elaborato anche un testo, sotto un altro Governo e quindi anche sotto un altro Ministro (il ministro Bonafede), sul quale sono stati presentati emendamenti, il 16 giugno, da parte del Governo presieduto da Mario Draghi.

Mi rendo conto che si tratta di una discussione che ha delle caratteristiche molto tecniche. Vorrei tuttavia provare a rispondere a una prima domanda che i colleghi giustamente mi hanno fatto nelle giornate passate. Che tipo di obiettivo ci si è prefissati e che cosa si è ottenuto? Credo che questo sia importante ricordarlo a tutti noi.

Nel discorso con cui Draghi ha ottenuto la fiducia alle Camere, in circa quattordici righe, ha spiegato con chiarezza, con riferimento alla giustizia, che le azioni da svolgere dovevano essere quelle che si collocano nel contesto delle aspettative europee. Draghi disse anche che la Commissione europea aveva comunque preso atto di miglioramenti da parte del Paese, ma che ci esortava a migliorare l'efficienza del civile, le funzioni tributarie, l'arretrato e la gestione dei carichi di lavoro, riducendo le differenze da tribunale a tribunale. In quelle linee, nella sostanza, ci si è mossi.

Noi abbiamo sempre pensato - qualcuno ha voluto addirittura svilirlo - che dovevamo correre a fare le benedette riforme del civile e del penale esclusivamente perché dovevano arrivare i soldi del *recovery fund*. Credo che questa sia l'occasione giusta per dare tre o quattro valutazioni e spiegazioni. Noi dobbiamo tenere conto di tre punti con riferimento al *recovery* e alle schede che sono ad oggi in possesso del Parlamento. La prima questione sono gli obiettivi di carattere generale: nel *recovery* si chiedono delle riforme ordinamentali, un potenziamento delle risorse e delle dotazioni e si chiede soprattutto una riduzione dell'arretrato, per quanto riguarda il processo civile, del 65 per cento in primo grado, del 55 per cento in appello entro la fine del 2024 e del 90 per cento in tutti i gradi di giudizio entro la metà del 2026, con una diminuzione complessiva del 40 per cento della durata dei processi.

Nelle schede, che sappiamo aver avuto il loro *iter* - prima il Parlamento ha dato delle indicazioni e poi abbiamo avuto ovviamente il *recovery* - è scritto chiaramente che vanno seguiti quattro filoni per raggiungere detti obiettivi: gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, gli interventi selettivi sul processo, le esecuzioni e il diritto di famiglia. Con quali modalità? Concentrare la fase preparatoria, ridurre le decisioni assunte in composizione collegiale da parte dei magistrati e definire in modo più preciso la fase decisoria, e non solo. Nelle schede del *recovery* leggiamo chiaramente che, per fare questo, è anche importante implementare l'ufficio del processo e rafforzarne le capacità. Per fare ciò abbiamo a disposizione 2,3 miliardi. Vorrei peraltro ricordare, ai tanti che dicono che ciò viene fatto per i soldi del *recovery*, che si tratta di sovvenzioni e non di prestiti e potete esaminare anche le ultime schede del MEF. Sono 2,3 miliardi del cosiddetto fondo perduto e quindi vanno trattati con un certo rispetto. Ci sono poi le infrastrutture digitali, i cui fondi (pari a 140 milioni) sono a prestito, e c'è poi tutto il sistema delle strutture edilizie. La traduzione di tutto ciò in termini di personale significa 1.600 giovani, 750 specialisti, 300 diplomati, 1.650 laureati (i bandi per la prima metà sono già stati pubblicati e scadono a breve), 1.500 posizioni di coordinamenti esperti.

Il Parlamento, la Commissione, il Sottosegretario e il Ministro hanno lavorato tenendo conto di questo quadro generale. Ed è quello che in particolare - se posso permettermi di dirlo - ho cercato umilmente di tenere presente - sicuramente sbagliando, ma secondo le mie possibilità - perché era l'impegno preso nel momento in cui abbiamo votato il Presidente e nel momento in cui, sulla base di ciò, abbiamo deciso di fare questo lavoro.

Che tipo di testo abbiamo? Visto che non possiamo analizzare tutto o finiremmo tra due giorni, parlerò per titoli, affrontando alcune questioni di carattere fondamentale.

Il testo interviene, non a caso, sulle ADR (Alternative Dispute Resolution), vale a dire sulle soluzioni

alternative delle controversie e qui c'è un primo punto, che è forse la parte più rilevante. La mediazione infatti - e chi opera nei tribunali lo sa perfettamente - ha la caratteristica di non essere molto spesso utilizzata, perché non ha dei vantaggi per le parti; mentre qui viene strutturata proprio per dare dei vantaggi per le parti, da un punto di vista di crediti di imposta, oltre che con riferimento all'imposta di registro.

Devo dire che la Commissione, anche grazie alle riformulazioni proposte da molti colleghi - consentitemi di citare, tra gli altri, il collega Dal Mas - ha giustamente deciso e individuato lo strumento del testo unico per dare un ordine a tutte le modalità con le quali si procede a una risoluzione alternativa delle controversie per la semplicissima ragione che non ci sono solo la mediazione, la negoziazione e l'arbitrato: per le bollette - ad esempio - c'è un sistema che funziona benissimo presso l'Adiconsum; c'è l'arbitrato bancario; ci sono tantissimi strumenti, per cui è bene che diventi una sorta di codice.

Sono stati fatti poi degli interventi, grazie anche agli emendamenti poi riformulati, rivisti e condivisi - ci sono stati emendamenti da parte di tutti i commissari, ma consentitemi di citare ancora una volta quelli dei colleghi Caliendo e Dal Mas - per la trasparenza nella nomina e nella scelta degli arbitri. Si è arrivati, infine, alle modifiche del processo.

Procedendo quindi per titoli, gli interventi hanno riguardato le soluzioni alternative da un punto di vista negoziale e l'arbitrato, in particolare, nonché le modifiche al processo (quindi primo grado, appello, cassazione e rito del lavoro). Si è intervenuti, ancora, sui consulenti tecnici con una norma molto importante e, permettetemi di dire, innovativa. Gli interventi hanno riguardato anche le esecuzioni, l'ufficio del processo, il tribunale della famiglia e tutta la partita del cosiddetto processo telematico.

Ho voluto dare dei titoli perché, nel corso della discussione svolta in questi mesi, molto spesso il dibattito si è concentrato su alcuni aspetti: le preclusioni - ad esempio - oppure il giudice di pace. Io vorrei qui invece invitare a vedere il provvedimento nel suo complesso, perché ha delle logiche che seguono gli obiettivi che ricordavo prima e che hanno a che fare con il *recovery plan*.

Come ho già detto, gli interventi hanno riguardato, nello specifico, le soluzioni alternative delle controversie; le modifiche settoriali e specifiche del processo; le esecuzioni; l'ufficio del processo; il tribunale della famiglia, ma, soprattutto - non se ne è parlato mai, ma è importantissima - la parte riguardante il telematico, perché da questo c'è sicuramente una svolta notevole, e la parte che attiene al modo in cui vengono fatte le notifiche.

Ho letto questa mattina il parere del CSM - come sapete, si è espresso sul testo originario del Governo, e non su quello emendato dalla Commissione - che ripercorre alcune criticità che ci sono state. *(Richiami del Presidente)*.

Presidente, cercherò di non dilungarmi troppo, ma vorrei ancora soffermarmi su alcune questioni.

Sulla base di concetti sostanziali, sono stati sottolineati alcuni aspetti: con questa riforma - lo dico perché l'Avvocatura è stata estremamente critica - si sono superati - a mio avviso - due preconcetti. Il primo è che la causa della lunghezza dei processi è che ci sono troppi avvocati.

Dalla commissione Luiso è uscita con chiarezza un'indicazione, e cioè che il collo di bottiglia è la decisione: non ci sono abbastanza giudici per riuscire a decidere; la fase della decisione diventa il collo di bottiglia - questo è quanto testualmente scritto nei testi della Commissione - che deve essere superato.

La seconda questione è che questa riforma, a differenza di molte altre - quasi tutte le altre della giustizia - non è a costo zero, e i soldi non vengono dal *recovery fund* - come qualcuno, magari, potrebbe pensare - e servono per arrivare agli obiettivi. Ma su questa riforma il Ministero ha stanziato le risorse, tant'è che - secondo me - uno dei motivi per cui i meccanismi della Commissione bilancio sono poco chiari ai membri della Commissione giustizia è perché noi facciamo sempre riforme a costo zero, e quindi di bilancio non ci occupiamo mai. In realtà, in questo caso i soldi ci sono, e ce ne sono anche parecchi, tra la mediazione e i fondi per il tribunale della famiglia e tutto il resto.

La domanda è la seguente: siamo riusciti con questo tipo di lavoro a rispondere alle esigenze del Paese, da una parte, e soprattutto agli impegni assunti in termini non solo di *recovery* astratto, ma

anche nei confronti del Governo? La mia risposta e la risposta che abbiamo cercato di dare, pur fra mille questioni sicuramente, difficoltà e problemi, è sì. È una risposta affermativa nel senso che abbiamo cercato di riadattare questi obiettivi alla realtà dei tribunali italiani, con una particolarità, con la quale concludo, e cioè che, nel momento in cui abbiamo fatto questo tipo di lavoro, abbiamo anche avuto la possibilità di recuperare.

Si tratta di un grande insegnamento che vorrei consegnare all'Assemblea alla fine di questo intervento; semmai, mi riservo di riprendere alcuni concetti in sede di replica.

In questo testo abbiamo una normativa di delega che non solo riguarda il tribunale della famiglia - che è importante - ma che soprattutto recupera tutto quello che di positivo c'è stato durante il periodo della pandemia.

Con la pandemia nel civile si è sperimentata una serie di forme nuove, diverse: le udienze a trattazione scritta, alcune udienze da remoto, il giuramento del CTU senza la necessità di venire in udienza, con conseguente perdita di tempo. Questo patrimonio, sul quale c'è stato un giudizio positivo unanime, viene recuperato. E anche questo è - a nostro avviso - un insegnamento rilevante.

Vorrei ringraziare moltissimo il Presidente della Commissione, il Governo, la sottosegretaria Macina, i miei colleghi e, in particolare, il nostro capogruppo Caliendo per lo sforzo che ha fatto per individuare un punto di caduta nella parte più contestata, quella delle decadenze. Ringrazio ancora le colleghe relatrici e dico con franchezza che, per quanto tutto è sempre perfettibile, ringrazio perché questo lavoro per me è stato un onore che spero di avere assolto in modo degno di come merita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Unterberger.

UNTERBERGER, *relatrice*. Signor Presidente, la parte più discussa e che ha più appassionato la Commissione è sicuramente stata la riforma del processo di famiglia. Ritengo sia questa la parte riuscita meglio con l'introduzione di novità molto importanti per una maggiore tutela di tutte le parti del processo. Finalmente si unificano le procedure per i figli nati dentro e fuori il matrimonio, recependo quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione che, fino a questo momento, non ha trovato piena attuazione a causa delle procedure molto più veloci e molto più protettive per i figli nati in costanza di matrimonio.

Una grande conquista è la nascita del tribunale della famiglia, dove finalmente giudici specializzati si occuperanno di tutta la materia, ponendo fine all'esistenza di due binari paralleli con un complicato sistema di attribuzione delle competenze.

È significativo che la proposta sia giunta da tutti i Gruppi parlamentari e che l'emendamento sia stato approvato all'unanimità.

Sono state poi previste importanti misure per le donne vittime di violenza che vanno dall'abbreviazione dei termini processuali al rafforzamento delle misure di protezione, ex articolo 342 del codice civile, fino al divieto di imporre la mediazione a chi allega episodi di violenza.

È nuova nel nostro ordinamento la disposizione che fa sì che gli episodi di violenza abbiano una ricaduta sui diritti di visita dei genitori violenti. In particolare, se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, il giudice sarà tenuto ad ascoltarlo con urgenza per accertare che le ragioni del rifiuto stiano nell'aver assistito a episodi di violenza. Tengo a sottolineare con forza questa disposizione in una giurisprudenza che per troppo tempo è stata orientata dalla malsana idea che sia meglio un padre violento che nessun padre. Va dato merito al tenace impegno della collega Valente, presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

C'è poi un'altra norma che rappresenta una rivoluzione copernicana rispetto all'orientamento prevalente della famiglia come isola che il mare del diritto deve solo lambire. D'ora in avanti, per risolvere una diatriba davanti a un giudice in costanza di matrimonio, non servirà più la richiesta di entrambi i coniugi, ma basterà quella di una parte sola. In particolare un coniuge potrà chiedere al giudice il riconoscimento di una quota del reddito del congiunto se, per occuparsi della famiglia, ha rinunciato al lavoro. Questa disposizione riguarda tutte quelle casalinghe in totale dipendenza economica dal coniuge e senza possibilità alcuna di reclamare una parte dei propri introiti se non nell'ambito di una separazione.

Sono previste importanti novità anche per i padri separati, su cui molto si è speso il collega Pillon. Per

quelli che lamentano forme di preclusione nel rapporto con i figli è previsto un tempestivo intervento del giudice che, una volta accertato il fatto, potrà fissare sanzioni pecuniarie per ogni giorno di mancato rispetto della disposizione.

Prima di concludere, Presidente, vorrei ringraziare tutti i componenti della Commissione, il Presidente, le colleghe relatrici per le discussioni talvolta intense, ma quasi sempre costruttive. Ringrazio naturalmente i funzionari per l'impegno e la grande professionalità con cui hanno supportato i nostri lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rossomando.

ROSSOMANDO, *relatrice*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune considerazioni, che sono facilitate dagli interventi delle colleghe correlatrici, per rendere partecipe l'Assemblea di un lavoro che è stato davvero molto intenso per la complessità della materia e anche perché sentiamo di trasferire un po' a tutti la grande responsabilità di portare a termine interventi di riforma sulla giustizia civile, che non sempre è così al centro delle cronache, mentre in realtà è un punto nevralgico del rapporto tra cittadino e Stato. E lo è ancora di più all'uscita da questa tremenda pandemia che sicuramente cambierà anche il modo di fare impresa e i rapporti economici.

C'è davvero bisogno di un sistema che funzioni per sostenere la ripresa e per la certezza del diritto nei rapporti economici, anche a proposito di tanti diritti soggettivi: lo dimentichiamo spesso, ma c'è una tutela dei diritti della persona che fortunatamente sta maggioritariamente nel processo civile e non nel processo penale, il quale giunge invece quando la situazione è ormai drammatizzata. Era dunque molto importante intervenire e sentiamo una grande responsabilità, anche perché questo tema si inserisce nel rapporto di fiducia con i *partner* europei per l'ottenimento dei fondi sui quali riponiamo molte speranze e tanti progetti in cui c'è uno sforzo di elaborazione innovativa.

Dobbiamo premettere che il grande lavoro - credo forse maggioritario - sarà in una innovazione organizzativa e degli uffici, in un grande impiego di risorse e in una modernizzazione del sistema giustizia, che in gran parte non può essere riposto - diciamolo per chiarezza - nelle riforme della procedura civile. Questo ha guidato l'intervento sia del Governo sia della Commissione. Tali norme vanno quindi viste in questo processo di riorganizzazione.

Veniamo al dunque: ci sono tre assi fondamentali. Il primo consiste in un intervento mirato - come è stato esposto dalla collega Modena - sulla prima udienza del civile, che è uno snodo dello svolgimento del futuro del processo e che, nel lavoro della Commissione, ha subito importanti cambiamenti e innovazioni. E ciò avviene tenendo salva l'impostazione di rendere la prima udienza effettiva, utile e importante, mettendo il giudice nelle condizioni di determinare un celere sviluppo del procedimento e di avere a disposizione tutte le conoscenze in modo che sia anche il responsabile dello sviluppo del procedimento.

Avremmo voluto anche una scansione temporale più precisa e netta. Oggi abbiamo il calendario del processo, ma si introduce un principio su cui penso che avremo modo di lavorare anche in altri provvedimenti. Dobbiamo però precisare che non ci sono più le preclusioni e le sanzioni, e non c'è più la penalizzazione della non presenza (tecnicamente, la contumacia), che in processi di questo tipo rischiava di penalizzare le parti più inesperte. Parliamo di un processo con un livello di tecnicismo molto alto e vorrei dire che, anche insieme al Gruppo cui sono iscritta, mi sento particolarmente sensibile a un sistema che non sia discriminatorio per le parti più deboli, che possono esserlo perché economicamente più deboli ma non solo: chiunque, infatti, può trovarsi in una situazione di debolezza e il processo civile rischia, se non attenzionato, di avvantaggiare chi è economicamente più forte. E mi verrebbe da chiedere, all'uscita della pandemia, oggi chi sia più economicamente più forte.

Sul principio di rendere la prima udienza utile siamo molto intervenuti: l'abbiamo mantenuto insieme alla Commissione, ma abbiamo anche raccolto le critiche e le perplessità dando delle soluzioni che devono stare - com'è ovvio - nello spirito della riforma.

Il secondo pilastro è rappresentato dalle soluzioni alternative, le *alternative dispute resolution* (ADR). Anche a questo riguardo credo sia stata imboccata un'importante direzione, non punitiva, non premiale per chi è già forte, ma di incentivazione. Pertanto, per esempio sulla mediazione, su cui il Governo ha sicuramente scelto di investire di più, (ci sono gli incentivi fiscali), si è pensato di incoraggiare questa

scelta dando la possibilità di accedervi. Nella Commissione ci siamo battuti e abbiamo lavorato anche sulle altre due parti: sulla negoziazione assistita con un incremento degli incentivi per gli operatori di giustizia e sull'arbitrato, facendo progetti anche per il futuro (sono stati presentati disegni di legge, e anche il collega Caliendo su questo argomento ha dato importanti contributi) per renderlo meno costoso. Si deve ricorrere all'arbitrato, non perché si appartiene a un circuito privilegiato ed elitario, ma perché si sceglie questo strumento anche per l'abbattimento dei costi. Per ora siamo sicuramente riusciti a disciplinarlo meglio stabilendo incompatibilità, garanzie di imparzialità e una disciplina più dettagliata.

Un altro importantissimo pilastro è costituito dall'ufficio del processo, che sarà veramente una grande innovazione, una misura strutturale. Non è semplicemente una squadra di supporto al giudice, ma proprio una rivoluzione nell'organizzazione, cioè la giurisdizione intesa come un *pool* che supporta il giudice con competenze innovative, non solo giuridiche; soprattutto se parliamo di processo civile, sarà sicuramente molto importante avere il supporto di esperti in economia, in scienze sociali, in organizzazione, che entrano nella squadra del giudice, intesa anche come sezione e come collegio. Noi sappiamo che è già stato varato dal Consiglio dei ministri un intervento immediato straordinario con 16.500 unità, per 8.100 dei quali già ora è stato indetto un bando, ma sono misure strutturali che devono cambiare nel senso proprio di un'organizzazione diversa e di un diverso modo di arrivare a un provvedimento.

In Commissione si è poi lavorato molto sul processo di esecuzione, sulle aste giudiziarie, a tutela dei soggetti più deboli e più esposti, ma soprattutto della legalità, con l'introduzione della banca dati digitale. Al riguardo vorrei sottolineare che c'è un altro protagonista importante, cioè la tecnologia, la digitalizzazione, che è una linea portante del PNRR. Tale aspetto è fondamentale nel servizio giustizia, non semplicemente come strumento più moderno, bensì perché permette di organizzarsi in modo diverso. Al riguardo c'è ancora molta strada da fare, ma siccome le risorse maggiori e l'accesso a tali risorse insiste sul nodo della digitalizzazione, questo intervento ha senso. Ciò vale per gli appalti e quant'altro; gli strumenti moderni, avanzati, del presente e del futuro possono aiutare ad esercitare un migliore controllo di legalità, che deve cessare di essere visto, più o meno dichiaratamente, come un ostacolo, un imbrigliamento. C'è una strada per avere un buon controllo di legalità senza burocratizzarsi e riempiendo il percorso di inciampi. Questo ovviamente avviene se si ha la testa e vi si pone attenzione.

Vi è infine la questione del tribunale di famiglia, su cui è intervenuta puntualmente e con stile teutonico la collega Unterberger, sinteticamente ma molto incisivamente.

Anche in questo caso si pongono varie questioni. In primo luogo c'è stata una grande innovazione che, non a caso, essendo un argomento già molto discusso negli anni scorsi, ha riscosso una generale condivisione, sicuramente unanime da parte della Commissione, con il coinvolgimento sin dall'inizio anche dell'opposizione, che su questo punto ringrazio, ma anche fuori da queste Aule. Viene infatti finalmente istituito il tribunale della famiglia, che assume in sé anche il tribunale dei minori e che non rappresenta solo una semplificazione, ma qualcosa di molto di più, perché significa mettere in un comparto, che non soltanto è specializzato, ma ha una sua completezza, una materia che è necessariamente interdisciplinare, che ha bisogno di molte competenze e per cui deve cessare la divisione tra tribunale ordinario civile e tribunale dei minori. Qui c'erano delle discriminazioni tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, che dovevano assolutamente essere cancellate, ma non solo, perché c'era e c'è ancora una sovrapposizione di provvedimenti, a rischio di duplicazione. Inoltre, collegandomi agli argomenti che adesso tratterò molto brevemente, spesso si riscontra anche una minore incisività, a causa della moltiplicazione degli interventi.

Vengo dunque all'ultima questione, che è stata un'importante sfida per la Commissione, perché riguarda il tema di come si affronta la tutela. Il diritto di famiglia deve essere fondamentalmente una tutela, perché quando lo Stato entra in questo tipo di rapporti, la questione diventa delicata. Sicuramente lo Stato deve entrare in punta di piedi, per quanto riguarda le relazioni personali, ma altrettanto sicuramente c'è un tema di tutela, adeguato anche al cambiamento della società, perché questo è il tema dei temi. C'è dunque una questione, che reputo molto importante e che è frutto del

lavoro della Commissione giustizia, in collegamento molto stretto con la Commissione di inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere. Mi riferisco al fatto che la violenza familiare entra nell'attenzione del diritto di famiglia e nel processo che riguarda la famiglia. Sottolineo che esso entra «nell'attenzione» e non «nel processo». Purtroppo sappiamo - in questi ultimi giorni ci è stato ricordato tragicamente - che è proprio in quei momenti che si sviluppano ed esplodono le tensioni e le violenze e dunque riteniamo che la protezione e la tutela non possano essere delegate solo e completamente al processo penale. C'è infatti un momento delicato di rilevamento, di attenzione e di intervento.

Questo è ciò che abbiamo fatto, come Commissione, discutendo molto, dando al giudice tutti gli strumenti per essere attento, per prendere immediatamente dei provvedimenti e per organizzare una serie di provvedimenti. Questo punto è contenuto in specifici articoli della delega: abbiamo soprattutto collegato esplicitamente e più volte la disciplina che ne scaturirà alla Convenzione di Istanbul, che è molto chiara su questo punto. Abbiamo infatti stabilito, come prevede la Convenzione di Istanbul, che non si possono fare tentativi di conciliazione o di mediazione in tutti i casi in cui c'è violenza, che bisogna fermarsi e che bisogna coordinarsi con tutti gli operatori di giustizia.

Volendo poi essere conseguenziali con l'esigenza di mettere davvero il minore al centro - quello che ci guida e ci deve sempre guidare non è infatti la tensione tra i diritti dei due genitori, ma la necessità di mettere il minore al centro - abbiamo ad esempio stabilito che, in tutti i casi in cui il minore rifiuta di vedere uno o entrambi i genitori e in cui ci sono casi di violenza, il minore deve essere ascoltato direttamente dal giudice. Anche in questo caso, quindi, mettiamo la giurisdizione al centro e questa - si badi bene - è la scelta che si iscrive nella cultura delle garanzie di cui parliamo molto spesso, dimenticando però talvolta che cosa vuol dire, agitando questo termine senza associarvi dei complementi oggetto. La cultura delle garanzie è, appunto, mettere il momento dell'esercizio della giurisdizione al centro. È una fase molto delicata, nella quale intervengono, giustamente, molti consulenti e molti ausiliari e bisogna definire qual è l'intervento di questi ausiliari, che deve essere effettivamente un intervento di ausilio e non di delega di altre funzioni, proprio perché il giudice ha dei doveri e ha un certo tipo di formazione. La formazione specifica sulla violenza nelle relazioni familiari è assolutamente centrale all'interno di questo provvedimento.

Inoltre, scriviamo che laddove si facciano valutazioni di un certo tipo, escludiamo esplicitamente tutte quelle teorie che non hanno un riconoscimento nei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Parallelamente, valorizziamo questo ausilio, iscrivendolo però in una guida, in garanzie. Credo quindi che la scelta giusta, che premia ciascuna impostazione - perché ovviamente non possiamo nascondere che ci siamo confrontati su questo partendo anche da impostazioni molto diverse - sia quella di stabilire criteri il più oggettivi possibile nell'esercizio di queste funzioni e di eliminare tutte quelle ambiguità dietro alle quali le garanzie impallidiscono. Ci siamo ovviamente occupati anche di un tema a questo collegato, che è quello dell'esecuzione dei provvedimenti che riguardano i minori nei rapporti con i genitori, introducendo tutele molto strette e stringenti e in particolar modo escludendo una serie di questioni, quando c'è una violenza, dando anche la possibilità al giudice di fare una serie di accertamenti, come già detto dalla senatrice Unterberger, allo stesso tempo riconoscendo il problema di dare tutela alle decisioni del giudice sulla questione delle visite e dei rapporti dei figli con entrambi i genitori. Abbiamo valorizzato non il conflitto, ma il fatto che il conflitto può non esserci se c'è una disciplina che garantisce. Il fatto che una serie di provvedimenti o scelte possano essere presi solo - questa è la novità - se c'è una concorde richiesta delle parti, vuol dire che è stata fatta la scelta di non esasperare un conflitto per decidere chi soccombe e chi vince, ma di tutelare le parti perché il conflitto non venga esasperato, con tutti i sostegni e con tutte le garanzie. Anche relativamente al ruolo dei servizi sociali, abbiamo preteso che siano distinti i fatti accertati dalle valutazioni.

Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza, Presidente, colleghi, come avrete visto in questo caso mi sono un po' dilungata in esempi concreti, perché penso che quando discutiamo di tutele e di garanzie bisogna avere la pazienza, l'onestà intellettuale e anche la resistenza per entrare in un merito scevro ovviamente da pregiudizi, ma con la disponibilità a guardare fino in fondo le questioni e le realtà. Sappiamo che ce n'è molto bisogno e che c'è bisogno di un intervento dello Stato su questo argomento, che sia prudente ma molto attento. Non vogliamo mai più sentire che c'è stata disattenzione o

sottovalutazione.

A noi il compito di dare gli strumenti e anche l'indirizzo, perché il giudice applica la legge, ma nelle leggi c'è una scelta di campo, c'è un indirizzo. Non è vero che le leggi sono neutre, perché dando delle priorità, ovviamente si fanno delle scelte.

Ringrazio anch'io i colleghi, sicuramente i membri della Commissione, le colleghe correlatrici, il Governo, che, nella persona della sottosegretaria Macina, è stata sempre presente e penso che siamo in dirittura d'arrivo per un intervento davvero importante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Emanuele Pellegrini. Ne ha facoltà

PELLEGRINI Emanuele *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, anche se l'argomento che trattiamo oggi magari non è da prime pagine dei quotidiani, devo essere sincero: tremano un po' i polsi.

Per chi opera giornalmente nelle aule di tribunale, infatti, che siano avvocati, magistrati o operatori giuridici di vario tipo, andare ad approntare la riforma del processo civile fa un po' tremare i polsi, dal momento che questo tipo di riforma andrà ad incidere in maniera importante sulla vita quotidiana di tutti noi, di tutti i cittadini che hanno necessità e diritto di adire le vie di giustizia e quindi di rivolgersi a un magistrato o a un qualsiasi altro organo giudiziario per vedere rispettati i propri diritti. Noi, dunque, oggi andiamo ad operare un intervento veramente importante per il vivere quotidiano di ogni cittadino e di ogni persona che vive sul nostro territorio.

La storia di questo provvedimento la conosciamo bene. È un provvedimento articolato, complicato, che si è abbastanza dilungato nel tempo e che parte dalla famosa legge delega Bonafede, che conteneva alcuni elementi che oserei definire addirittura incomprensibili per molte categorie del settore. Parlo in particolare delle camere civili, degli stessi magistrati e di tutti coloro che operano nel mondo della giustizia. Fortunatamente, il cambio della compagine di Governo ha portato il ministro Cartabia e, ovviamente, il sottosegretario Macina, che non posso dimenticare e che, come è già stato detto dalle relatrici, è stata presente minuto per minuto nella discussione.

L'avvento del ministro Cartabia ha portato a una rimodulazione pesante di quello che era il testo di legge delega inizialmente depositato. Fortunatamente, aggiungo io, perché siamo andati a eliminare dei problemi che, se posti in essere concretamente, avrebbero creato veramente delle disfunzioni nell'apparato giudiziario. Da questo punto di vista, quindi, non posso che ringraziare il Ministro che, grazie alla sua presenza, sicuramente ha portato un cambio di rotta importantissimo.

Detto questo, va posta e considerata anche la preparazione e l'impostazione, fatta anche in funzione del PNRR, cioè degli obiettivi che il PNRR ha posto in essere.

Come già è stato detto, però, non è solo quello l'obiettivo, perché noi questa riforma probabilmente avremmo già dovuto farla anni e anni fa. Siamo però arrivati a questo punto e, quindi, ci siamo messi a lavorare tutti insieme. Devo infatti dare atto del fatto che in Commissione, al di là delle distanze, più o meno ideologiche, abbiamo lavorato tutti insieme per cercare di raggiungere l'obiettivo di rendere concrete delle norme realmente fruibili, per tutti gli operatori giudiziari ma, in fin dei conti, per tutti i cittadini.

Come detto, appunto, di fatto si è rifondato il provvedimento. Si è cercato di dare ascolto a tutte le categorie, in particolare a quella degli avvocati. Le camere civili, in particolare, hanno lanciato più volte degli appelli all'ascolto, perché alla fine sono gli avvocati civilisti quelli che calcano il suolo delle aule giudiziarie, che poi hanno a che fare con i propri clienti, con i propri concittadini, che hanno dei diritti che devono essere salvaguardati. Sicuramente si è cercato di dare ascolto a tutte le lamentele, a tutte le richieste e a tutte le osservazioni che arrivano dall'*agorà* giuridica.

Bisognerebbe probabilmente spendere ore per parlare nello specifico di questo provvedimento e delle norme in esso contenute; si dovrebbero spendere ore in questa sede, oltre a quelle che abbiamo speso in Commissione. Ovviamente non possiamo che delineare solo alcune istantanee, perché i tempi che abbiamo per la discussione in Assemblea non sono consoni e non sono allineati alla complessità di questo provvedimento. Lanciamo quindi solo due istantanee, come peraltro è stato fatto anche dalle relatrici, che ringrazio.

A me interessa, in particolare, soffermarmi su due punti: il primo riguarda la mediazione. Giustamente

le relatrici hanno detto che elementi importanti sono gli ADR, cioè gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare la mediazione. Noi come Gruppo - e io in particolare - abbiamo depositato molti emendamenti sul tema, perché crediamo fortemente che la mediazione sia uno degli strumenti fondamentali per evitare che si arrivi, poi, davanti al giudice, occupando l'organo giudiziario magari per questioni che possono tranquillamente essere gestite e trattate in ambito privatistico. L'obiettivo quindi è lasciare nell'ambito delle parti la gestione stessa del contenzioso, tramite, come è ovvio, l'ausilio di un mediatore.

Abbiamo cercato, attraverso gli emendamenti e attraverso la discussione, di portare dei suggerimenti, per ampliare l'applicazione della mediazione, proprio perché crediamo fortemente nel principio di libertà che sta alla base di tale istituto: la libertà di autodeterminarsi, di autogestire addirittura il contenzioso e di entrare in una logica che negli ambienti anglosassoni è presente da decenni, da sempre, cioè l'ottica del *win-win*. Quando c'è un contenzioso, quando c'è una discussione, entrambe le parti devono uscire vincenti. Non bisogna partire dal presupposto - che è tipicamente italiano - che, quando c'è un processo, c'è una parte che vince e ce n'è una che perde. All'interno del mondo del diritto civile, del diritto commerciale, ma non solo, dobbiamo agire - e lo deve fare il Ministero, anche attraverso un'opera di convincimento di tutte le categorie professionali - sul piano culturale; dobbiamo tornare a parlare con i cittadini per far capire che andare in tribunale non assicura una vittoria e non assicura che vincere una causa consenta poi di avere davvero ragione. Purtroppo è così.

L'ottica della mediazione, invece, è diversa; è un'ottica cui noi crediamo fortemente. Chiediamo davvero che, nei provvedimenti che il Governo dovrà adottare successivamente, si incida particolarmente sulla base delle indicazioni che abbiamo fissato tramite la fase emendativa e la fase di discussione.

Arriviamo al punto nevralgico, quello che ci ha occupato per più tempo: il processo civile ordinario. Durante una seduta in Commissione ho avuto modo di intervenire proprio su questo punto, rivolgendomi al Governo - in particolare al sottosegretario Macina - e sollevando non dubbi ma alcune osservazioni. Credo che questa norma non sia sicuramente la migliore; lo dico tranquillamente: secondo me non è la migliore. Tuttavia parto dal presupposto contenuto in una frase che il ministro Cartabia aveva formulato in una riunione che era stata fatta: il processo civile, che è un momento centrale della vita sociale ed economica di questo Paese, oggi è un malato grave e, come tale, deve essere curato con una terapia importante. Probabilmente il testo oggi in approvazione è quella necessaria cura importante.

Come ho già detto, mi auguro che nel prosieguo non si debba tornare su riformulazioni e rimodulazioni di norme che magari, nel concreto, non riescono ad ottenere un'efficacia reale; comunque ci credo, perché ci abbiamo lavorato assieme.

Il lavoro che cercheremo di fare porterà avanti il dialogo e la discussione che abbiamo iniziato in Commissione. Proseguirà il lavoro in particolare sul processo e ricordo un principio che è stato richiamato, rifacendomi all'Unione delle camere civili: non dobbiamo barattare il diritto con la celerità e l'economicità perché ce lo chiede l'Europa. Noi dobbiamo ribadire il principio secondo cui i diritti che si salvaguardano con queste riforme sono un baluardo da tutelare.

Ci sarebbero molte altre cose da dire perché il provvedimento è complesso. Penso, come è stato già detto, al tribunale della famiglia e alla parte relativa all'esecuzione. Mi limito a ringraziare ancora le relatrici, tutti i membri della Commissione e il presidente Ostellari perché è anche grazie a lui se siamo riusciti a dare una direzione.

Ringrazio davvero tutti coloro che nella fase emendativa, che è stata molto complessa e articolata, ci hanno aiutato fornendoci un elemento in più di discussione e confronto che magari non è stato accolto, però se ne è discusso. Sono stati approvati degli ordini del giorno che, secondo me, contribuiranno a dare una svolta alla giustizia civile. Dobbiamo però continuare a lavorare e questo è solo il punto di partenza. Il nostro Gruppo è qui, pronto a monitorare, controllare e rimboccarsi le maniche quando necessario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagano. Ne ha facoltà.

PAGANO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di posporre il mio

intervento per partecipare alla conferenza stampa del collega Ferro su una questione molto importante riguardante i tumori testa-collo, motivo per cui ci tenevo a essere presente.

Stiamo discutendo della riforma del processo civile e, come mia consuetudine, desidero rivolgere un ringraziamento a chi ci ha messo la faccia, l'impegno, il sudore, il cervello e il cuore, lavorando tanto nei mesi passati.

Partiamo da lontano perché tutto inizia nel gennaio 2020, per poi proseguire con un'accelerazione imposta in modo forte dal ministro Cartabia attraverso l'istituzione della cosiddetta Commissione Luiso presso l'ufficio legislativo del suo Ministero, che - è inutile dirlo - ha contribuito fortemente a dare un impulso chiaro, forte ed evidente al fine di ottenere nel più breve tempo possibile un risultato.

Quel lavoro si è inserito in una prima proposta iniziale del Governo precedente, ma anche nel disegno di legge sottoscritto, insieme ad altri, dal collega Caliendo, seduto al mio fianco e di cui mi onoro di essere amico e collega, che aveva introdotto, insieme ad altri firmatari, la questione.

Da allora sono passati alcuni mesi. Abbiamo approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza e questa riforma risponde certamente a una delle questioni più volte sollecitate dal Consiglio d'Europa all'Italia che, con la realizzazione, la messa in opera e l'attuazione del Piano è diventato non urgente, ma necessario adottare nel più breve tempo possibile.

Ringrazio quindi i componenti della Commissione giustizia e, in particolare, le tre relatrici. Mi perdonino le altre signore, ma rivolgo un affettuoso ringraziamento alla mia amica e collega Modena per il cuore, la volontà e l'impegno che ci ha messo.

Diciamocelo francamente: eravamo indietro. Parlo da avvocato civilista, pentito per una ragione semplice. Quando mi laureai, mio padre (che era un penalista e quindi io sono figlio d'arte) mi disse di fare ciò che desideravo. Io ritenni che non ero idoneo per fare l'avvocato penalista e scelsi il civile. Sbagliai, perché dovevo scegliere l'amministrativo. Lo dico adesso perché dovevo fare l'amministrativista: non solo perché mi piaceva tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione, ma perché le procedure legate al diritto amministrativo, quindi tutto ciò che comporta la giustizia amministrativa, funzionano, e devo ammettere che anche nel periodo di pandemia hanno funzionato bene, meglio della giustizia civile e di quella penale.

Perché sono "pentito" di aver scelto di fare l'avvocato civilista? A parte che non paga nessuno (questo è un altro problema del civile), ma il punto è un altro: purtroppo la lentezza incredibile del nostro processo civile di fatto nega la giustizia, non dà la possibilità di dare risposte chiare, forti e impegnative ai clienti e non c'è la possibilità di dire che da noi chi ha bisogno di giustizia la trova, perché non è così. È questo il motivo per il quale molte imprese, che magari verrebbero ad investire nel nostro Paese, non lo fanno, perché il sistema della giustizia civile non funziona. Ed è questa la ragione per la quale il Consiglio europeo ha più volte sollecitato il nostro Paese a ridurre i tempi della giustizia, a renderli più spediti, più efficaci e più efficienti, in ogni grado di giudizio. Quindi, non solo nel primo grado, che è il vero problema della giustizia civile italiana, ma anche nel secondo e nel terzo.

È chiaro che dei passi in avanti nei mesi passati ci sono stati. Come ha detto bene la collega Fiammetta Modena, anche l'esperienza del funzionamento della giustizia civile in epoca pandemica è stata utile ad acquisire alcuni elementi, che possono essere traslati. Quell'esperienza con questa riforma non viene perduta, ma viene ripresa e alcune delle cose che hanno funzionato meglio in quel periodo sono state assunte e calate in questa riforma. È una riforma che, prendendo lo spunto dalla necessità di dare velocità, rapidità ed efficienza alla nostra giustizia civile, è direttamente collegata anche alla possibilità di spendere i soldi che ci arrivano dall'Unione europea. A questo punto è divenuta duplice l'esigenza: non solo rendere più civile il nostro Paese e consentire agli investitori stranieri di credere nel nostro sistema giudiziario, ma anche mettere in atto tutto ciò che è contenuto nel Piano di ripresa e resilienza, che necessariamente, in tempi brevi, deve essere realizzato. Altrimenti c'è il fallimento di questa impresa, quella in cui tutti noi crediamo, soprattutto con una maggioranza così ampia ed estesa.

Sappiamo bene, infatti, che la crescita del nostro Paese, la crescita economica, in un Paese straordinariamente forte ed importante, che ha una storia di cui andiamo orgogliosi, non può impantanarsi nella burocrazia e nelle lentezze, in un approccio ottocentesco che purtroppo esiste ancora in alcuni sistemi, in particolare nella giustizia, perché il problema riguarda anche il processo

penale. Com'è noto, però, del civile si è occupato il Senato, mentre del penale si è occupata la Camera. Noi ce ne siamo occupati attraverso una Commissione giustizia che ha funzionato benissimo in tutte le sue componenti (ho ascoltato poco fa il collega Pellegrini e, interverranno altri), perché tutti avevano il chiaro ed evidente intento di arrivare ad una soluzione, perché siamo tutti consapevoli che non si può più andare avanti così.

Si parla della riduzione - lo accennava la collega Modena - di almeno il 40 per cento dei tempi attuali: parliamo di una percentuale incredibile. È evidente che qualcosa si dovesse fare. Sono stati individuate delle carenze e delle problematiche da risolvere per ottenere la riduzione dei tempi processuali, soprattutto nella fase introduttiva del giudizio civile e nella fase decisoria. Per quanto riguarda la fase introduttiva, se non ho capito male, si tende a cercare di avvicinarsi a quello che è sempre stato il processo del diritto del lavoro, che concentra tutte le attività istruttorie (i mezzi di prova, documentali e per testi, e non solo) nonché il giuramento dei CTU cui prima si faceva cenno e tutte le altre nella prima fase. Così come diventa importante, anche nella fase decisoria, cercare di ridurre i tempi. Mi sembra che dal prodotto che è venuto fuori dalla commissione Luiso siano state ricavate alcune indicazioni, mentre altre sono state aggiunte grazie all'ottimo lavoro svolto dalla 2a Commissione giustizia.

C'è poi la questione delle procedure alternative per la risoluzione delle controversie (ne parlava il collega Pellegrini e io condivido i contenuti del suo intervento), cioè la mediazione e la negoziazione. Bisogna utilizzare di più e meglio questi strumenti. La mediazione in questi anni purtroppo non ha funzionato; paradossalmente è stato un fallimento totale. Nel giudizio civile io l'ho vista addirittura come un'ulteriore lentezza, cioè come un'occasione per allungare i tempi di un giudizio civile, invece che per ridurli. Sono pochissime le controversie che in questi anni sono state definite in mediazione.

Concludo dicendo che anche nel settore delle esecuzioni civili molto è stato fatto. Penso che si debba dire che questo Parlamento ha fatto una buona cosa. È un provvedimento che certo va sperimentato e va messo alla prova; verifichiamo che effettivamente funzioni. Ringrazio tutti i colleghi, in particolare i miei amici di Forza Italia, che hanno collaborato a questo lavoro. Mi auguro con tutto il cuore che questa maggioranza riesca davvero una volta per tutte a risolvere un problema che ormai è storico e che non è mai stato risolto negli anni passati, nonostante i vari tentativi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

PIARULLI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge delega oggi in discussione è il frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione giustizia al Senato. Si tratta di un disegno di legge presentato dal precedente Governo, il Conte *bis*, nato dall'esigenza di adeguare il nostro quadro normativo in ambito civilistico alle continue modifiche della realtà socio-economica con le quali giorno dopo giorno siamo chiamati a confrontarci.

Il PNRR rappresenta una fondamentale occasione per adottare le riforme strutturali di cui il nostro Paese ha urgente necessità. Dall'approvazione di questo disegno di legge delega deriva infatti l'erogazione dei fondi previsti per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. La soddisfazione rispetto ai servizi è rappresentata anche da un indicatore nazionale riferito alla durata dei procedimenti civili, essenziali per identificare l'efficienza del sistema giudiziario, mediante l'adozione di procedure telematiche che accelerano la tempistica del processo e gli stessi adempimenti amministrativi, sperimentate durante il periodo del *lockdown*.

Digitalizzazione e innovazione sono le parole chiave. La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori internazionali, e i tempi della giustizia civile rende infatti non più procrastinabile questo intervento sul rito civile, in modo da renderlo più snello e celere. Una giustizia più veloce e più snella infatti non potrà che arrecare benefici sul piano sociale ed economico. Pertanto risulta fondamentale, per poter raggiungere i risultati prefissati, cercare di ridurre al minimo i contenziosi, incentivando i riti alternativi al processo e favorendo le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (come mediazione, negoziazione assistita e arbitrato), prevedendo anche benefici fiscali. L'ufficio del processo è una rivoluzione nell'organizzazione, proprio perché il giudice non sarà più solo, ma potrà avvalersi di uno staff che supporterà le sue decisioni nei vari ambiti.

Infine, in qualità di Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sui fatti accaduti presso la

comunità "Il Forteto", ritengo doveroso porre l'attenzione su un emendamento approvato all'unanimità in Commissione giustizia, che prevede l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale sarà competente su tutte le materie che riguardano separazione, divorzio, affido e diritto penale minorile.

Il sistema di protezione dell'infanzia presenta nel nostro Paese svariate criticità che le istituzioni e la società non possono più ignorare, soprattutto alla luce delle innumerevoli vicende drammatiche verificatesi nel corso degli anni e che continuano a rappresentare fatti di cronaca.

Nel corso dell'attività della Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" sono emerse queste gravissime lacune del sistema di affidamento dei minori nel nostro Paese. Sebbene sia ancora in corso la ricostruzione dei fatti e delle specifiche responsabilità, è evidente l'esigenza di un intervento normativo in ordine al sistema degli affidamenti che abbia come perno principale l'interesse superiore del minore.

Le audizioni svolte dalla Commissione hanno fatto emergere il profilo problematico afferente al rapporto tra l'autorità giudiziaria minorile e i servizi sociali, ai quali in molti casi viene affidata la decisione finale sulla sorte del minore che versi in condizioni di disagio socio-familiare o psicologico senza avere, tuttavia, dati oggettivi e senza effettuare un monitoraggio costante da parte degli stessi o della procura minorile.

È quindi estremamente importante che tutte le decisioni e le risultanze degli assistenti sociali siano fondate su dati oggettivi.

La mancanza di adeguati accertamenti non può essere giustificata dalla carenza di organico all'interno dei tribunali. È necessario per questi motivi trovare il giusto equilibrio tra tutti i profili in gioco, quelli giuridici, esistenziali, valoriali, umani ed economici, che in tali situazioni possono essere in conflitto tra loro.

La funzione della legge n. 184 del 1983 non era quella di togliere i bambini ai genitori, ma di tutelare i bambini da una situazione di difficoltà e, al tempo stesso, di sostenere quei genitori nell'adempimento dei loro doveri genitoriali per consentire il ritorno dei minori nella famiglia di origine. L'elemento importante era quindi la temporaneità ed ecco che non sarà più un affido temporaneo, ma un affido senza tempo, se il bambino non farà più ritorno nella famiglia di origine.

Per questi motivi occorre il monitoraggio costante, l'aiuto alla famiglia d'origine, salvo i casi di violenza in cui, invece, deve esserci una rottura definitiva.

Affinché non vi siano distorsioni all'interno del sistema e l'affido sia uno strumento idoneo di tutela dei minori, si rende necessario eseguire controlli e verifiche in tutte le direzioni, vale a dire, non solo nei confronti dei minori, ma anche dei soggetti affidatari, delle famiglie di origine e delle comunità.

Con l'istituzione di questo nuovo tribunale specializzato, nato dalla fusione dell'esperienza dei tribunali per i minorenni e di quelli ordinari, si individueranno, non solo luoghi dedicati e protetti per i minori, ma si accorperanno tutte le competenze nel tribunale della famiglia, in modo da affrontare le stesse questioni che fino ad oggi erano divise tra il tribunale per i minorenni e il tribunale civile, così da far funzionare meglio il sistema ed evitare la duplicazione di controversie e provvedimenti.

Se è vero che è necessario specializzare il sistema con l'istituzione del tribunale per la famiglia, è altrettanto vero che occorre comunque introdurre chiare e precise disposizioni che regolino le funzioni e le competenze di tutti coloro che ruoteranno in questo tribunale.

Colleghi, con questa riforma si compie oggi un passo sostanziale verso quel piano di rilancio che il nostro Paese richiede a gran voce da anni. Oggi abbiamo quindi la necessità e l'obbligo di tralasciare le divergenze per raggiungere un fine più alto che è, appunto, quello dell'Italia.

Un ringraziamento va quindi a tutti i componenti della Commissione giustizia e al Governo per il lavoro su questo provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, rivolgo innanzitutto un ringraziamento alle relatrici e al Governo per l'importante e prezioso lavoro che pure è già stato ricordato.

Personalmente, in qualità di Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, concentrerò il mio intervento su questa parte, che è stata

già ampiamente richiamata da tanti altri, a partire dalle relatrici, che sentitamente ringrazio per il lavoro di raccordo non semplice e abbastanza faticoso, dato il contesto e i tempi nel quale è maturato.

Come Commissione di inchiesta abbiamo lavorato insieme per presentare un pacchetto di emendamenti che provavano sostanzialmente a far vivere parte di quella drammatica realtà che vivono le donne all'interno di una discussione parlamentare. Credo che anche questo sia il senso della buona politica: legare, avvicinare la discussione delle Aule parlamentari e l'impegno istituzionale di tutti quanti noi alla realtà vera, concreta di sofferenze che, purtroppo, continuiamo a registrare in fasi e tempi complicati.

Non posso che partire dai drammatici dati di cronaca di questi giorni: è di ieri la notizia dell'ultima donna ammazzata, Alessandra Zorzin, ventun anni, parrucchiera; mi preme sottolineare madre di un bambino di due anni: una donna ancora una volta uccisa per mano di un uomo che conosceva, probabilmente un amico, un conoscente in ogni caso. Una donna ammazzata perché era una donna.

Le indagini ovviamente proseguiranno e cercheranno di capire le ragioni, il movente che ha spinto a un atto simile l'uomo, che braccato si è poi tolto la vita. In ogni caso, si tratta dell'ennesimo episodio in una settimana, nella quale abbiamo sostanzialmente registrato un omicidio al giorno, e lo voglio sottolineare.

La politica tutta, tutte le parti istituzionali e le forze politiche si affannano ogni giorno - parlamentari e amministratori territoriali rispetto a quanto accade nei loro territori - a commentare e a indignarsi, a dire che è accettabile, che è necessario un cambio di marcia, che non ce la facciamo. Lo registriamo anche perché - diciamolo - in un contesto nel quale tutti gli omicidi e i reati violenti diminuiscono in questo Paese, gli unici che sembrano veramente resistere, come se nulla potesse scalfire questo fenomeno, sono esattamente i reati di violenza contro le donne, in modo particolare le uccisioni di donne in quanto donne. Lo sottolineo con forza: le donne vengono ammazzate non per altre ragioni, ma perché sono donne. Questo credo debba interrogare tutti noi, le nostre coscienze e soprattutto le Aule parlamentari. Lo dico partendo da me stessa.

Molto spesso mi viene chiesto un commento, ma cosa devo commentare: un'altra uccisione? Che cosa può fare la politica? Può mai limitarsi a commentare ogni giorno tristemente la morte di una donna? Dovremmo pretendere da tutti quanti noi qualcosa in più.

Abbiamo visto questa riforma come un'occasione, per provare a rispondere, a dare quella risposta in più. Noi l'abbiamo vista così. La nostra Commissione ha lavorato in questo senso; abbiamo costruito un pacchetto di emendamenti che provassero a dare questo tipo di risposta.

Lo dico subito in premessa: è stato un lavoro non semplice, anche perché - ce lo dobbiamo dire - in questo Parlamento, all'interno della stessa maggioranza, abbiamo visioni molto diverse.

Io personalmente - e credo di interpretare il sentire della stragrande maggioranza della Commissione che ho l'onore e l'onere di presiedere - penso che dentro il processo civile oggi la violenza contro le donne risenta ancora - come anche nel procedimento penale e nella società - di una profonda sperequazione di potere tra gli uomini e le donne, di una relazione ancora profondamente asimmetrica, al di là di quanto scritto nella Costituzione, nelle leggi, in un impianto normativo adeguato forte che non ha nulla da invidiare agli altri Paesi. È ancora purtroppo profondamente asimmetrica nel lavoro, nella società, lo è nelle relazioni. Quindi, quella sperequazione di potere vive anche nelle aule di giustizia.

So che in quest'Aula qualcuno non la pensa così e ritiene che avremmo dovuto riequilibrare anche nella direzione opposta. Noi crediamo invece che quella sperequazione esponga le donne a una vulnerabilità.

Non mi sentirete mai dire che le donne sono un soggetto fragile: non lo penso, non lo sono e non ci sentiamo di essere un soggetto fragile, ma vulnerabile sì, esposto a più rischi sì, per il contesto sociale nel quale viviamo, perché i dati ci raccontano questo, perché, nonostante tante leggi, non riusciamo a scalfire una dinamica culturale e sociale, che fa fatica a essere debellata; altrimenti non ci spiegheremmo perché, a fronte di norme tanto significative, le donne continuino a essere ammazzate e a subire tante forme di violenza.

Cosa ci siamo dette? Quello della riforma del processo civile è un treno. Perché? Lo dico a

quest'Assemblea, mi rivolgo a tutti noi ricordando il nostro impegno ad essere coerenti. Cosa c'entra la violenza nel procedimento civile? Come hanno detto alcuni e io mi permetto soltanto di fare una precisazione riportando all'Assemblea un racconto tipo. Molto spesso mi viene detto anche dai miei colleghi che sono troppo appassionata e troppo determinata, che devo capire che ci sono anche altri punti di vista.

Allora oggi mi permetto di utilizzare i dieci minuti a mia disposizione per raccontare quello che vivo in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, quanti casi mi vengono riportati ogni giorno e quanto mi sento responsabile, da madre e da donna, di dover provare a dare qualche risposta.

Il racconto tipo è il seguente. Una donna subisce violenza per tanti anni; violenza psicologica, sessuale, fisica ed economica e decide, per tante ragioni, indipendentemente dalla vicenda penale perché l'uomo che le usa violenza è anche il padre dei suoi figli, cresciuti dentro una famiglia violenta, di voler mettere fine alla relazione. Tante volte lo fa dovendo trovare il coraggio, dovendo superare il senso di colpa, dovendo mettersi in discussione perché quelle scelte le ha fatte lei e pensa di essere lei la responsabile. Deve quindi superare un travaglio interno cercando aiuti spesso difficili. Decide pertanto di mettere fine a quella situazione e va in un'aula civile per dire semplicemente di voler chiudere quella relazione. Ebbene, è lì che compare tutta la storia della sperequazione di potere. Un uomo infatti che si sente messo in discussione nella sua identità - perché alcuni uomini, non tutti, hanno costruito la loro identità anche una dinamica di relazione di forza così sperequata - si sente attaccato, messo sotto accusa e reagisce con lo strumento più grande che ha: l'utilizzo dei figli. Qualsiasi donna di fronte alla minaccia di perdere dei figli, rischia in qualche modo di mettere in discussione anche se stessa e di fare un passo indietro. È questo che accadde oggi nelle aule di giustizia. I figli, dopo aver assistito per anni a scene di violenza, dicono che quel padre non lo vogliono vedere. Di fronte a questo rifiuto, il padre, molto spesso su suggerimento di avvocati che hanno visto tale realtà esistere, accusa la donna della cosiddetta alienazione parentale, di essere cioè una madre che condiziona il minore per cui è lei a determinare il rifiuto espresso dal minore. In ragione di questo - e chiudo su questo racconto comune a tanti casi - alle donne vengono sottratti i figli, vengono presi addirittura con l'uso della forza, come ho segnalato recentemente alla ministra Lamorgese e alla ministra Cartabia. Le donne riferiscono di aver visto la forza pubblica intervenire con dieci poliziotti in casa; un figlio che dice di voler rimanere con la madre, preso con la forza pubblica e sottratto all'amore della madre, alla donna che aveva provato a chiudere una relazione violenta, messo in una casa famiglia. Quella donna addirittura non saprà per mesi e settimane dove è il figlio, che fine ha fatto, non potrà avere sue notizie e parlargli. Questo è il dramma che vivono tante donne. *(Applausi)* . Questo è il dramma che vivono e io ho il dovere di raccontarvelo perché ogni giorno ci vengono segnalate sofferenze di questo tipo.

A tutto questo abbiamo provato a dare delle risposte. I nostri emendamenti sono stati accolti in parte. Riconosco che è stato fatto un lavoro importante. La violenza viene finalmente letta nel procedimento civile. Nella nostra ultima relazione come Commissione d'inchiesta abbiamo fotografato che la formazione e la specializzazione dei magistrati nel procedimento civile è ancora inadeguata. Lo abbiamo denunciato davanti al presidente Curzio, al presidente Salvi, lo abbiamo detto ai vertici della magistratura e al presidente Ermini. Abbiamo detto che sono necessari maggiori investimenti e che non è accettabile che un giudice - ad esempio quello di Aci Trezza - abbia detto che non si poteva usare il braccialetto elettronico quando invece si poteva; non è accettabile che si dica «Lo Stato nulla poteva» *(Applausi)*; non è accettabile che si dica che quella donna con il suo comportamento ha determinato poca chiarezza. Non si può accettare.

Chiediamo allora formazione. Abbiamo chiesto più potere ai giudici e meno deleghe ai consulenti, che molto spesso non sono formati e si richiamano a tesi ascientifiche non riconosciute dalla comunità internazionale. Abbiamo rilevato la necessità di ascolto del minore: se un minore dice di non voler stare con il padre, è semplice, partiamo dall'indagare la sua volontà. *(Applausi)*. Perché quel minore non vuole stare con il padre? Non è complicato. Partiamo dalla sua volontà. Tutto ciò l'abbiamo ottenuto con la riforma al nostro esame e crediamo che sia importante.

Da ultimo abbiamo detto di porre attenzione all'esecuzione della modalità forzata; l'uso della forza verso un minore che dice di non voler stare con il padre dovrebbe essere veramente l'estrema *ratio*.
Abbiamo provato quindi a stringere quel procedimento.
Le misure accolte sono tante; altre non lo sono state, per altre abbiamo dovuto mediare con forze politiche che la pensavano diversamente da noi.
Ci tenevo a esprimere il nostro punto di vista, a nome delle tante senatrici che hanno firmato - quasi l'intera Commissione - questi emendamenti. Credo che si sia avviato un lavoro. Guardo al bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno e confido che la ministra Cartabia e tutto il Governo, in quanto legislatore delegato, possano dare piena e più concreta attuazione ai principi della Convenzione di Istanbul, che sono per la prima volta ritmati anche dentro questo procedimento e ai quali va data piena attuazione come una norma sovranazionale che trova immediata e diretta applicazione in Italia; purtroppo ancora oggi, come ci segnalano il Grevio e tutti gli organismi internazionali, tale norma resta in gran parte inattuata nel nostro Paese.
Per noi, la sperequazione di potere che rende oggi tante donne vittime di violenza si combatte anche così. Credo che da queste Aule sia necessario non esprimere ogni giorno il cordoglio a una donna che viene ammazzata, ma ribadire l'impegno a proseguire un lavoro che noi, con fatica, umiltà e determinazione, stiamo portando avanti. *(Applausi)*.
PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, la volevo ringraziare per la sua sensibilità, perché ci ha concesso dei minuti in più su un argomento così importante che oggi tristemente sembra interessare solo le donne.
PRESIDENTE. Era dovuto.
È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.
URRARO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, stiamo discutendo di un argomento sicuramente decisivo e importante. Tra l'altro, la Commissione europea subordina l'erogazione delle somme nel sistema giustizia all'approvazione di riforme di sistema, per cui il tema è davvero centrale e i suoi riflessi sono ad ampio raggio nel settore non solo civile, ma nelle varie declinazioni: penso all'economia, alla famiglia, al lavoro, a tanti temi all'ordine del giorno del dibattito, non solo nostro, sulle difficoltà del Paese.
Il testo prevede una serie di deleghe al Governo che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore. Si potenziano gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la cosiddetta ADR) da esperire anche con modalità telematiche, che abbiamo visto implementate soprattutto in questa fase pandemica, incentivando la mediazione sia civile che commerciale. Si interviene altresì sulla disciplina dell'arbitrato prevedendo, tra le altre cose, anche l'inserimento di norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile. Il testo reca una serie di modifiche al processo civile di primo grado, al fine di migliorare l'efficienza della giustizia civile e interviene sulla disciplina del giudizio di appello, potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase istruttoria del procedimento.
Si introduce la possibilità per il giudice di proporre il cosiddetto rinvio pregiudiziale, ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto su cui il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purché sia questione del tutto nuova, di particolare importanza, suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi, fonte di gravi difficoltà interpretative. Si modifica la disciplina del processo esecutivo valorizzando le misure di coercizione indiretta e di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile. Viene prevista, con riguardo alle espropriazioni immobiliari, la possibilità per il debitore di vendere direttamente immobile pignorato ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima.
Il testo introduce altresì misure di riordino e implementazione delle disposizioni sul processo civile telematico; in proposito, una delle principali missioni del PNRR riguarda proprio la digitalizzazione e l'informatizzazione, con un notevole impegno di spesa. Si interviene sulla disciplina dell'ufficio del processo, prevedendo anche l'istituzione di strutture organizzative analoghe ad esso anche presso la

Corte di cassazione e presso la sua procura generale. Si introduce un rito unico applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Si prevede l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Nel settore giustizia il Consiglio europeo nelle sue raccomandazioni ha costantemente sollecitato il nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, nonché ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione.

La Commissione europea, in particolare nella relazione relativa all'Italia 2020 (Country report 2020), rileva come l'Italia abbia compiuto progressi solo molto limitati nel dare attuazione alle diverse raccomandazioni che si sono susseguite nel tempo. In particolare, nel settore civile viene contestato al nostro Paese la perdurante e scarsa efficienza del sistema giudiziario civile, con particolare riguardo all'utilizzo, tuttora limitato, del filtro di ammissibilità per gli appelli, che incide non poco sulla durata dei processi; alla necessità di potenziare i sottodimensionamenti degli organici dei magistrati e anche dei funzionari amministrativi, alle differenze tra i tribunali per quanto riguarda la gestione dei procedimenti.

Nelle raccomandazioni specifiche del 20 luglio 2020 il Consiglio europeo ha nuovamente invitato l'Italia ad adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Sono pertanto delle scelte non più rinviabili in tal senso.

Il PNRR, presentato dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021, individua nella lentezza della realizzazione di alcune riforme strutturali un limite al potenziale di crescita dell'Italia e contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario, non afferenti alle principali sei missioni, ma incidentalmente richiamate in diverse di esse.

La riforma del sistema, incentrata sull'obiettivo di ridurre il tempo del giudizio, dove il fattore tempo diventa prioritario, è inserita dal PNRR tra le riforme cosiddette orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare in modo trasversale tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, oltre alle riforme ordinamentali da realizzare ricorrendo allo strumento della delega, si prevede anche il potenziamento delle risorse, delle risorse umane, delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, a cui sono destinati specifici investimenti.

Per ridurre la durata dei giudizi, obiettivo prioritario e primario, il Piano si prefigge diversi obiettivi: portare a piena attuazione l'ufficio del processo, che già era stato introdotto in via sperimentale nel 2014 con decreto-legge; rafforzare la capacità amministrativa del sistema per valorizzare le risorse umane non sempre valorizzate a pieno; integrare il personale delle cancellerie, sopperire alla carenza di professionalità tecniche diverse da quelle di natura squisitamente giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa sempre più incessante; potenziare le infrastrutture digitali (abbiamo visto le criticità che si sono rivelate in alcuni casi, soprattutto in questo momento pandemico) con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne. Questo è un altro tema che riguarda quello che noi definiamo l'ecosistema giustizia, che prescinde dai riti su cui si sta intervenendo in questo momento, ma che riguarda un tema molto più ampio e significativo. Si prevede inoltre di contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.

Per raggiungere questi obiettivi il Governo individua una serie di ambiti di intervento prioritari, di cui abbiamo discusso in Commissione; rivolgo pertanto il mio apprezzamento e ringraziamento a tutti i colleghi, alle relatrici in particolare. Il PNRR prevede tre filoni di intervento in tal senso, tra cui il potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie. Dopo una prima fase critica, che anche l'avvocatura ha avuto modo di contrastare, pian piano un processo culturale innovativo ha fatto sì che si potenziasse questo strumento, rafforzando le garanzie di imparzialità per quanto concerne anche l'arbitrato, estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita ed estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione. Si tratta, quindi, di un intervento selettivo sul processo civile, volto a concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva, a sopprimere le udienze potenzialmente

superflue e a ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale, a ridefinire meglio la fase decisoria (uno snodo essenziale) con riferimento a tutti i gradi di giudizio. Sono stati svolti interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire semplificazione di forme e tempi del processo esecutivo, con particolare riguardo al settore delle esecuzioni immobiliari, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.

La riforma è tesa ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo e degli strumenti di risoluzione alternativa, incidendo significativamente in uno dei settori pregnanti del sistema giuridico e giudiziario. Si tende a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi; lo faremo con le risorse utili e necessarie, allo scopo di rendere decisamente più snelli e veloci i riti mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile, con l'obiettivo di semplificare le procedure, improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza.

Chiaramente si prevedrà un'analitica estensione o esclusione delle materie interessate dall'esperimento obbligatorio degli istituti della mediazione e della negoziazione, la riduzione dei riti speciali, l'abrogazione del procedimento sommario di cognizione, introducendo nell'ambito del secondo libro del codice di procedura un rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica. Si tratta di un rito semplificato, mutuato sullo schema procedimentale del rito sommario di cognizione, in parte integrato sul modello del rito lavoristico.

Un sistema di amministrazione della giustizia civile efficiente e di qualità è parte integrante delle tutele che lo Stato offre ai cittadini, crea le condizioni per lo svolgimento ordinato e pacifico della vita sociale associata ed è inoltre cruciale per il funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono da tempo note le relazioni molteplici che legano giustizia ed economia: una giustizia che funziona, garantendo attuazione dei contratti e protezioni dei diritti, facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza e aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri. Sono tutti temi a cui puntiamo in via prioritaria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pesco. Ne ha facoltà.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, sono certo che si può fare del bene stando qui, in Parlamento. Abbiamo iniziato nella scorsa legislatura, depositando una proposta di legge sul reddito di cittadinanza, sia alla Camera dei deputati, sia al Senato, e in questa legislatura tale proposta è diventata realtà, facendo del bene per moltissime famiglie. Poi abbiamo continuato, sull'onda della necessità di fare del bene e ci siamo occupati, con molti altri colleghi, con associazioni sparse in tutta Italia e con molte realtà dedicate proprio ad aiutare le famiglie, a migliorare le leggi, per aiutare le persone che stanno perdendo tutto, che magari hanno perso il lavoro, che hanno avuto disavventure riguardanti la propria salute o che stanno perdendo la casa.

Abbiamo dunque cercato di migliorare quelle norme, introdotte ad esempio nel 2015 dal Governo Renzi, che andavano ad accelerare in modo eccesivo il processo delle esecuzioni forzate e delle case all'asta. Siamo riusciti a mettere un freno nel 2018, poi abbiamo dovuto ritoccare la normativa, perché c'è stata la solita "manina" ministeriale, che aveva a sua volta ritoccato la norma e, man mano, siamo riusciti a far approvare l'articolo 560 del codice di procedura civile, utile per rispettare i diritti delle persone indebitate. Questa necessità di accelerare le aste, sicuramente è finalizzata a fare in modo che le persone creditrici siano remunerate. Accelerare così tanto le aste, alla fine, soprattutto attraverso lo strumento introdotto nel 2015 dal Governo Renzi del ribasso automatico di ogni asta del 20 per cento, fa però in modo di svilire il valore degli immobili, tanto che chi è creditore non riesce a essere ripagato e chi è debitore continua ad essere debitore a vita, perché i soldi non bastano per pagare il debito.

Capiamo quindi che, come spesso accade, se si vuole accelerare troppo, si fa del male. Lo abbiamo visto anche in Parlamento che accelerare troppo spesso non conviene ed è meglio seguire le regole: ce ne siamo accorti anche vedendo cosa è successo in Commissione, ma ne parlerò in seguito. Il citato articolo 560 va bene così com'è, ma purtroppo abbiamo visto che, nella proposta del Governo e soprattutto nell'emendamento, sempre del Governo, esso, pur non essendo nominato, viene ritoccato in alcune parti, sempre per accelerare l'iter, tant'è che si proponeva di sloggiare la famiglia dall'immobile

nel momento dell'aggiudicazione e non in quello del trasferimento. Ricordo a tutti i colleghi che, quando vi è un'aggiudicazione in un'asta, non è detto che essa si trasformi in un trasferimento e in una vera vendita dell'immobile, perché magari chi si è aggiudicato l'immobile ha versato l'anticipo, ma non versa il conguaglio e quindi si rischia che la casa continui a rimanere vuota. È un vantaggio avere una casa vuota, con una famiglia sloggiata che non sa dove andare? Secondo me no, anche perché la famiglia continua ad essere proprietaria di quell'immobile. Fortunatamente siamo riusciti a convincere tutti i Gruppi e il Governo a fare in modo di mantenere lo sloggio della famiglia dall'immobile solo dopo il trasferimento e questa secondo me è una grande conquista, che spero venga confermata con il voto dell'Assemblea.

Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma su tutte le misure che abbiamo citato qui in Aula fino ad oggi sappiamo bene che non c'è ancora l'ok definitivo della Ragioneria e quindi non è detto che tutte le misure che avete citato possano entrare nel testo definitivo che verrà votato in Aula, ma di questo parleremo in seguito.

Oltre a questo, Presidente, sempre nell'ottica di cercare di fare il minimo indispensabile per le persone affinché non siano fonte di introiti per la malavita organizzata - entrerò nello specifico per spiegarlo meglio - abbiamo cercato di identificare gli strumenti da attivare nell'ambito delle aste giudiziarie e del processo della vendita all'asta delle case che possono in qualche modo creare degli ostacoli alla malavita organizzata. Sappiamo infatti che quest'ultima sulle aste immobiliari fa fior fiori di investimenti e di utili, ma soprattutto le utilizza per riciclare il denaro sporco. Cercando di farci venire in mente qualche soluzione, abbiamo pensato in particolare a due misure fondamentali, che fanno parte di una proposta di legge depositata qui in Senato. La prima è l'adeguata verifica. Come i colleghi ben sapranno, quando si va a comprare una casa il notaio prende nota e domanda da dove arrivano i capitali che si investono nell'acquisto dell'immobile, ma soprattutto cerca di identificare quale potrebbe essere il reale beneficiario di quella transazione e se ha il sospetto che quella transazione finalizzata all'acquisto di una casa può avere qualcosa che non è a posto, invia una segnalazione per operazione sospetta. Questo avviene per qualsiasi compravendita immobiliare. Guarda caso, nelle aste giudiziarie questo non avviene. Quindi, un'organizzazione malavitosa tramite dei prestanome si può tranquillamente presentare ad un'asta giudiziaria, comprare fior fiori di immobili e nessuno va a vedere da dove arrivano i soldi, ma soprattutto chi è il reale beneficiario di quell'operazione. È una cosa che non ha senso. Abbiamo presentato pertanto una proposta di legge e sembra sia stata approvata in Commissione ed entrerà in questo provvedimento e speriamo che vada tutto bene.

Oltre a questo, abbiamo pensato ad un altro strumento, a mio parere fondamentale, per porre un freno agli investimenti della malavita organizzata nelle aste giudiziarie, che è la banca dati. È necessario fare in modo che le persone che partecipano alle aste quantomeno siano registrate in un *database* nazionale, per consentire alla stessa magistratura, se deve svolgere delle indagini, di identificare le persone che sistematicamente partecipano alle aste e capire se dietro quella sistematicità vi sia qualcosa che ha a che fare con la malavita organizzata. Anche questo è, a mio parere, un emendamento di buonsenso, che rientrava nella proposta di legge di cui parlavo e che siamo lieti sia stato approvato dalla Commissione giustizia. Speriamo vada tutto bene.

Abbiamo ottenuto successi su tre fronti: il mantenimento dell'articolo 560 quasi nella stesura originaria, la banca dati e soprattutto la necessità di tracciare le persone che partecipano alle aste. Si tratta di tre strumenti fondamentali per fare in modo che le aste giudiziarie abbiano comunque un connotato umano, soprattutto nel rispetto dei diritti. *(Applausi)*. I diritti vanno soppesati e bisogna trovare un equilibrio tra i diritti del creditore e i diritti del debitore di continuare ad abitare nella stessa casa.

Presidente, mi lasci fare una notazione su quanto è successo in questi giorni in Senato, perché a mio parere va ricordato. Si è cercato di andare oltre le procedure, che sono standardizzate all'interno del nostro Regolamento. L'ho già detto ieri, ma poi la Commissione che presiedo è stata accusata di stare in vacanza quando le altre Commissioni lavoravano. Ebbene, voglio fare chiarezza su questo, perché ritengo sia mio diritto e soprattutto diritto delle persone che sono con me in Commissione bilancio: le ultime riformulazioni degli emendamenti approvati sono arrivate la settimana scorsa. Mi è stato

promesso che non si sarebbe dato il mandato al relatore se non dopo il parere della Commissione bilancio e questo non è avvenuto. Ribadisco che gli ultimi testi sono arrivati giovedì sera, le relazioni tecniche del Ministero sono arrivate in settimana ed è stato conferito il mandato al relatore senza aspettare il parere della Commissione bilancio, stravolgendo il Regolamento del Senato. È una cosa inaccettabile, lo rimarco qui non per fare polemica, ma solo perché è un atto di giustizia. Spero non accada mai più, gli effetti li siamo vedendo adesso: oggi avremmo dovuto votare la fiducia e invece siamo ancora impegnati nella discussione generale. I Regolamenti servono e vanno rispettati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,20)

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ricordo come fosse ora quel pomeriggio di nove anni fa. Era il 16 maggio del 2012, quando, parlando da questo stesso banco, in questa stessa posizione, rivolgendomi a tutti i senatori, indistintamente, feci l'intervento di chiusura in qualità di relatrice, prima del voto finale, su un provvedimento di civiltà, che divenne successivamente legge e che vide il tabellone di quest'Aula tutto verde, con un'approvazione all'unanimità.

Sto parlando dell'Atto Senato 2805, diventato legge n. 219 del 2012, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. In virtù di quella legge oggi, all'interno del codice civile, è stata eliminata ogni odiosa, retrograda, umiliante e antistorica aggettivazione dopo la parola figli. Io ribattezzai quella legge di riforma in materia di riconoscimento dei figli naturali legge Filumena Marturano. Ricordate? Era appena finita la Seconda guerra mondiale quando a teatro, nel corso della rappresentazione di una delle opere più belle mai scritte da Eduardo De Filippo, risuonò una frase pronunciata dal personaggio di Filumena Marturano.

Per la prima volta, risuonò quella piccola grande verità che oggi, dopo più di settant'anni, abbiamo realizzato: i figli sono figli, *" 'e figlie so' ffiglie"*. Non importa da chi siano nati: se da genitori sposati o conviventi o da una madre sola; non importa se siano stati adottati. In qualunque caso, sono figli e a loro, solo a loro, alla loro salvaguardia e alla salvaguardia dei loro diritti in maniera assolutamente equanime dobbiamo pensare.

Oggi finalmente è così. Oggi i figli sono perfettamente uguali davanti alla legge e hanno finalmente tutti gli stessi diritti. Ricordo che una volta mancavano le parentele collaterali, che i diritti di successione erano un problema e che, comunque, era un timbro orrendo. Ora i figli sono uguali davanti alla legge, avendo realizzato, con un cambiamento normativo di grande civiltà, questo diritto sacrosanto. Per noi l'obiettivo principale fu di cancellare quella macchia nel nostro ordinamento e fare in modo che non vi fossero più discriminazioni.

La salvaguardia del diritto dei figli supera tutto. D'altra parte, era dalla riforma del diritto di famiglia, nel lontano 1975, che gli operatori del diritto avvertivano l'esigenza di ultimare il processo di equiparazione dello stato giuridico dei figli, nonché di definire in maniera netta l'esercizio della potestà genitoriale in caso di crisi del nucleo familiare. Oggi quella riforma epocale, una vera e propria rivoluzione di civiltà, si perfeziona.

Tra le modifiche introdotte al testo base vi era quella del tribunale di competenza in caso di controversie tra genitori e i relativi procedimenti rispetto all'affidamento e al mantenimento dei figli. Una volta, in caso di separazione, i genitori non sposati dovevano rivolgersi al tribunale per i minorenni e i genitori sposati, invece, al tribunale ordinario. E voi, che siete esperti delle procedure di diritto, sapete bene quanto sia diverso l'*iter* di un tribunale rispetto ad un altro.

Quindi, in via transitoria la competenza sarebbe stata comunque quella del tribunale ordinario, in vista dell'istituzione di sezioni specializzate all'interno dei tribunali stessi sulla materia specifica. Si tratta del cosiddetto tribunale della famiglia, che avevamo già incardinato come provvedimento in Commissione giustizia.

Dopo aver equiparato i riti in caso di separazione dei genitori sposati e non per l'affidamento e il mantenimento dei figli, oggi finalmente si potrà definitivamente dire addio al dualismo tra tribunale dei minori e tribunale ordinario. Siamo di fronte ad una riforma che cambierà un assetto. Di un

tribunale unico per le famiglie si parla da anni e oggi, grazie a un emendamento a firma delle relatrici, senatrici Modena, Rossomando e Unterberger, approvato all'unanimità in Commissione, finalmente viene istituito, con giudizi specializzati e con specifiche competenze, per garantire la dovuta attenzione riservata a procedimenti così delicati.

Non entro nel merito tecnico, ma mi limito a esprimere la mia soddisfazione Oggi si chiude un percorso che ha dato un senso compiuto alla mia passata legislatura quando, con il senatore Caliendo e il presidente Alberti Casellati, allora Sottosegretario alla giustizia, che furono determinanti nel sostegno all'*iter* del procedimento di equiparazione, demmo un grande aiuto alla tutela dei diritti dei minori, scrivendo una pagina legislativa altissima.

Per i minori tanto è contenuto in questa legge delega, ma ne parlerà poi il Presidente della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, senatrice Ronzulli.

Oggi, oltre al senatore Giacomo Caliendo, che ha proseguito il lavoro iniziato, ringrazio di cuore la senatrice Fiammetta Modena, perché dal suo primo giorno di legislatura mi promise che avrebbe portato a compimento il lavoro iniziato e lo ha fatto con tutta la competenza e la sensibilità che la caratterizzano: promessa mantenuta, Fiammetta, quindi ti ringrazio veramente di cuore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, gentile sottosegretaria, colleghe e colleghi, partirei proprio dall'ultima parte dell'intervento della senatrice Gallone. Anch'io sento il dovere di ringraziare il Governo, in particolare la sottosegretaria Macina, con la quale talvolta ci siamo trovati anche a pensarla diversamente su taluni aspetti. Voglio ringraziare le relatrici, che hanno fatto - credetemi - un lavoro davvero certosino; è stato difficilissimo portare a termine questo provvedimento. Ringrazio anche tutti i colleghi della Commissione giustizia, in cui vi è stato un confronto talvolta acceso, talvolta aspro, ma dove sicuramente è emerso che a tutti stava a cuore portare a termine questo provvedimento. Ciò, infatti, significa dare seguito a quanto avevamo affermato all'inizio della nostra esperienza con questo Governo, cioè dare finalmente corpo a una riforma di sostanza.

Sono alla mia seconda legislatura e di questa riforma si sentiva l'esigenza molto, molto tempo prima che arrivassi in Senato. Faccio l'avvocato e da sempre, da quando ho iniziato la professione, nonostante le riforme che ci sono state nel corso degli ultimi decenni, abbiamo sempre detto che il processo civile doveva essere riformato, rivisitato ed efficientato. Eppure, fino ad oggi, non eravamo riusciti a fare niente. Credo che questo sia il segnale più chiaro ed evidente del fatto che con il Governo Draghi vi è davvero il cambio di passo che da tanto tempo auspicavamo.

Oggi ci apprestiamo ad approvare la riforma del processo civile, ma alla Camera è già stata approvata quella del processo penale, su cui da oggi si comincerà a lavorare anche in Senato e che contiamo di portare a termine in tempi brevissimi. Ciò vuol dire che c'è una svolta che davvero possiamo definire epocale.

Signor Presidente, le chiedo preventivamente l'autorizzazione a lasciare agli atti il resto del mio intervento, perché sicuramente il tempo non basterà.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA *(IV-PSI)*. Davvero sono orgoglioso di partecipare all'approvazione di questo provvedimento, che comunque traccia un segno nella storia del nostro Paese. Non voglio enfatizzare nulla, me ne guardo bene, perché ho la consapevolezza che il provvedimento non è perfetto: lo sappiamo benissimo e soprattutto gli operatori tecnici del diritto sanno perfettamente che non lo è, ma è perfettibile. Certamente, però, abbiamo aperto una strada nuova, finalmente, all'efficientamento del sistema del processo civile. Finalmente diamo una risposta anche all'estero: abbiamo parlato tante volte degli investitori che non credevano più nel nostro Paese e nella nostra economia, perché qualsiasi controversia era di difficilissima soluzione e si trascinava per anni.

Non credo assolutamente che questo provvedimento sia la panacea di tutti i mali, tuttavia, come dicevo, abbiamo un dato certo, un chiaro segnale: il processo civile d'ora in avanti, da quando questa riforma entrerà a regime (e non sarà cosa facile), conoscerà davvero un cambio di mentalità e di passo. Gli stessi avvocati dovranno adattarsi al nuovo sistema, pertanto ci vorrà anche una certa predisposizione, perché non si può cambiare dall'oggi al domani. Abbiamo la consapevolezza però che

stiamo rendendo davvero un servizio estremamente importante al Paese.

L'architettura portante della riforma ruota intorno agli impegni che aveva assunto il Governo fin dal suo insediamento e a quelli assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,27)

(*Segue* CUCCA). Essa mira a razionalizzare alcuni snodi cruciali della giustizia civile.

Quanto alle principali novità, richiamo anzitutto la valorizzazione delle forme della giustizia alternativa. Negli anni passati, il senatore Caliendo - che ne è buon testimone - è stato tra coloro che più di altri sostenevano la necessità di dare corso alla giustizia alternativa e nel provvedimento in esame tanto si fa in questo senso. Penso poi alla semplificazione dei giudizi in materia di lavoro e all'istituzione di un rito unitario in luogo della frammentazione dei procedimenti di famiglia, preservando le specificità della giustizia minorile.

Lo spirito di questa riforma risiede dunque nell'idea di un processo che sia agile e all'insegna della collaborazione tra le parti, i difensori e il giudice. Questo è un fatto assolutamente rivoluzionario, perché abbiamo spesso auspicato la necessità della collaborazione tra le parti, ma chi svolge la professione conosce perfettamente la difficoltà che si incontra nella quotidianità. Ebbene, a questo dovremo abituarci, a questo tendiamo e questo vogliamo che accada quando la riforma entrerà finalmente a regime.

La crescente domanda di giustizia dei cittadini, oltre alle raccomandazioni rivolte al nostro Paese dall'Europa, come detto in precedenza, evidenzia quindi la necessità primaria di ottenere una riduzione dei tempi della giustizia. L'obiettivo da perseguire è quindi riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività che consentirebbe anche il ritorno della fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia e, al contempo, un rinnovo e un'implementazione degli investimenti, anche stranieri.

L'idea dell'efficienza non può rappresentare un mero obiettivo programmatico, ma si deve coniugare con la stessa componente valoriale del processo, quindi con gli ideali intrinseci della giustizia. Gli operatori del settore sanno cosa intendo, quanto ci crediamo noi che tutti i giorni abbiamo a che fare con i giudici e quanti problemi i giudici hanno con l'avvocatura. Quando indossiamo la toga, non pensiamo di indossare uno straccio o un pezzo di stoffa neri, ma abbiamo la consapevolezza che essa rappresenta qualcosa in cui i cittadini devono tornare a credere. Questo è il punto. *(Applausi)*.

Chi ha speso la propria vita a inseguire questi ideali - mi permetto di dire sommessamente di essere uno di quelli - adesso ha un minimo di soddisfazione. Credo che potremmo davvero avviare un nuovo corso e dare un nuovo segnale al nostro Paese, rinnovando quella fiducia che troppo spesso è venuta a mancare. È impensabile che un processo per una divisione ereditaria duri trent'anni. A me è capitato tantissime volte che siano morti prima gli avvocati e si sia dovuto interrompere e che, poi, siano morte le parti e si sia interrotto nuovamente. Capita quattro, cinque, anche sei volte. È impensabile. Che fiducia possono avere i cittadini di fronte a un sistema di questo genere?

Oggi le udienze di mero rinvio le stiamo mettendo in soffitta. Ho seguito processi in cui mi sono ritrovato a vedere fascicoli con quattro anni di meri rinvii. Ciò non sarà più possibile e vuol dire che stiamo davvero compiendo un passo epocale nell'efficientamento del sistema giustizia.

Uno degli aspetti trainanti della riforma, verso cui esprimo un particolare apprezzamento, è la valorizzazione delle misure alternative di risoluzione delle controversie. Si tratta di strumenti dotati di grandissima potenzialità. È un dato di esperienza consolidata che le forme alternative di risoluzione dei conflitti producono effetti virtuosi, ma la loro concreta applicazione sarà in grado di superare questa potenzialità.

Come ho detto in precedenza, questo è un tema veramente importante. Magari riprenderò alcuni argomenti in dichiarazione di voto e chiedo scusa se mi appassiono così tanto a questi temi, ma sono la mia vita. Ci credo davvero e parlo con il cuore.

Oggi stiamo dando una prova davvero di grande interesse verso le esigenze dei cittadini. Torno a dire di essere orgoglioso e credo che lo siano tutti i colleghi presenti in quest'Aula. A nome mio e di Italia Viva-Partito Socialista Italiano esprimo l'appoggio pieno e incondizionato a quanto è stato fatto per questo procedimento e al proseguimento della strada intrapresa con l'avvio di questo Governo. Noi ci saremo, perché stiamo facendo cose buone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, a me dispiace che una svolta tanto epocale, come quella richiamata dai tanti colleghi che mi hanno preceduto, non trovi la partecipazione dell'Assemblea del Senato. Siamo tra pochi intimi a discutere di tale svolta epocale e questo credo che sia un segnale del fatto che probabilmente tanto epocale, caro collega Cucca, non è. Come vede, infatti, pochi dei nostri colleghi hanno percepito l'importanza che lei attribuisce al dibattito che stiamo svolgendo.

Ho partecipato ai lavori in Commissione, che sono stati concitati e molto confusi, con continue riformulazioni, delle quali a volte la maggioranza era a conoscenza (cioè tutti gli altri, tranne me), perché ne aveva discusso in separata sede, per cui dovevo appellarmi alla gentilezza di alcuni colleghi per avere almeno la conoscenza del testo che stavamo votando, perché molte volte non era nemmeno nella disponibilità della Commissione. Il lavoro è stato talmente concitato che alla fine lo stesso presidente Ostellari ieri ha dovuto chiedere un rinvio della discussione, perché ancora bisognava capire esattamente cosa si era votato. In certi casi, nemmeno si sapeva esattamente cosa si era votato ed è stato necessario un lavoro approfondito di *drafting*.

Finalmente, oggi siamo giunti alla discussione del testo in Aula, che avviene tra pochi intimi e sulla quale incombe già la minaccia della quattordicesima fiducia del Governo dei migliori. Sembra infatti che un Governo composto dal 95 per cento dei componenti di quest'Assemblea non sia in grado di portare a compimento un provvedimento legislativo senza un confronto parlamentare, ma deve tacitarlo immediatamente con la fiducia, nonostante l'opposizione - su questo come su altri - abbia dimostrato tutta la sua disponibilità al dialogo e la sua collaborazione, al punto che sono stati presentati solo venti emendamenti, ma nemmeno questi ci volete fare discutere. Parlate di una svolta epocale, mentre a me sembrano l'ennesima compressione del confronto parlamentare e soprattutto, ancora una volta, una montagna che partorisce un topolino.

Vedete, ho una domanda molto semplice, alla quale nessuno mi ha mai risposto (chissà, forse il Governo prima o poi si degnerà di rispondermi). Dite che la riforma del processo civile è davvero importante e che su di essa - come tutti sappiamo - si gioca l'interesse nazionale, perché non solo i fondi del PNRR ne sono condizionati ma, cosa ancora più importante - lo sappiamo molto bene - la lentezza della giustizia civile costa all'economia italiana qualche punto di PIL, qualche decina di miliardi, non proprio una cosa da poco.

Allora, cari colleghi, se la riforma è così importante, come tutti dite, vorrei capire perché, su 200 miliardi del *recovery fund*, ne destiniamo soltanto 2,3 alla giustizia, cioè meno dell'1,5 per cento dell'ammontare complessivo. Se è così cruciale, qualcuno mi vuole spiegare perché gli dedichiamo risorse tanto misere? E la cosa più grave, cari colleghi, è che spendiamo queste risorse non per le riforme strutturali che ci chiede l'Europa, ma per l'ufficio del processo a tempo determinato.

Sull'ufficio del processo ho sentito tutti i componenti della maggioranza spendere parole entusiaste; mi auguro che abbiano ragione, anche se i fatti finora purtroppo ci hanno dato torto. Così com'è congegnato, all'ufficio del processo andranno giovani laureati assunti a tempo determinato, destinati a rimanere in questo ruolo per due anni o poco più. Davvero credete che con questa soluzione accorceremo i tempi della giustizia civile del 40 per cento? Sappiamo tutti benissimo che il nodo cruciale è la decisione, cioè il momento in cui la causa viene posta in decisione. E lì, a meno che non vogliamo far scrivere le sentenze a chi non è giudice (cosa che sarebbe leggermente incostituzionale), i problemi non vengono comunque risolti e nemmeno affrontati, perché, per farlo davvero bisogna assumere giudici e cancellieri e potenziare il personale amministrativo; di tutto questo, però, c'è ben poco nella riforma epocale di cui parlate. Questa enfatizzazione dell'ufficio del processo mi sembra molto pericolosa. Aver puntato tutto sull'ufficio del processo mi sembra una scelta miope e pericolosa, cari colleghi. Spero di sbagliare, ma temo purtroppo che non sarà così.

Stesso discorso vale per l'altro pilastro su cui si fonda questa riforma, cioè il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Sono d'accordo con l'idea di agevolare e di favorire la mediazione e la negoziazione assistita, per carità. Questo però non può essere un obbligo, che voi invece estendete ulteriormente. I cittadini hanno il diritto di rivolgersi a un giudice per vedere

risolte le loro controversie e per ottenere la tutela dei loro diritti. Possono essere indirizzati, ma non obbligati a indirizzarsi verso altri strumenti, tra l'altro con mediatori non sempre all'altezza del loro compito (diciamolo chiaramente). Tutti possono fare i mediatori: avete inserito in realtà nella norma la necessità, per chi non ha una laurea in scienze giuridiche, di frequentare almeno un corso di aggiornamento. E grazie a Dio! Noi invece abbiamo proposto che i mediatori siano almeno in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, per dare qualità a questo strumento di risoluzione alternativa. Ovviamente però il nostro emendamento è stato bocciato, non c'era dubbio su questo. Quindi sì agli incentivi e no all'obbligo.

Il punto più grave di questa riforma, però, è la compressione assurda e immotivata dei diritti delle parti, con un sistema di decadenze e preclusioni che avete solo leggermente attenuato con gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione. Tanto più gravi sono queste decadenze e queste preclusioni, perché riguardano sempre e soltanto le parti e i loro difensori e mai i giudici per il mancato rispetto dei termini da parte loro: mai un provvedimento, una sanzione o un richiamo per i giudici che non rispettano i tempi.

A cosa serve anticipare alla prima udienza tutto quanto, se poi il giudice fa un rinvio di un anno o due? Del resto, i termini che indicate sono ovviamente ordinatori e non perentori.

Ci sarebbero tante altre cose da dire. Per carità, in questo disegno di legge ci sono anche misure che condividiamo, soprattutto quella riguardante l'istituzione del tribunale della famiglia. C'era un disegno di legge a mia firma che conteneva tale proposta e sono contento che si sia arrivati finalmente all'istituzione di questo tribunale in materia di affidi.

Ci sono sicuramente norme importanti e condivisibili in materia di esecuzione. Anche in materia di arbitrato, finalmente sono stati inseriti gli incentivi fiscali. Il Governo era contrario alla mia proposta e poi finalmente vi siete ravveduti, tanto meglio, così come avete fatto sul fatto che non si può anticipare la liberazione della casa al momento dell'aggiudicazione, ma bisogna rimanere fermi al decreto di trasferimento. Anche su questo il Governo era contrario e per fortuna si è ravveduto. Siamo d'accordo su alcune riforme che riguardano le notificazioni, ma non su altre.

Vado a concludere, signor Presidente, ma si dà il caso che rappresenti l'unica opposizione presente in quest'Aula, per cui le chiedo qualche secondo in più. Se è vero che avete eliminato conseguenze negative sul piano processuale per chi rimane assente dal processo, rimangono però norme per le quali il giudice può trarre argomenti di prova soltanto perché una parte non compare. Addirittura ci sono norme che pongono sanzioni pecuniarie, fino a 10.000 euro, a carico di chi in appello fa un'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e se la vede respingere.

Pensate davvero che queste norme serviranno ad accelerare i processi o non si tratta invece del sintomo evidente di un pregiudizio che ancora esiste nei confronti di chi esercita il diritto in giudizio?

Ringraziandola per il tempo che mi ha concesso, signor Presidente, per questi motivi esprimiamo tutte le nostre perplessità, augurandoci di non doverci trovare martedì prossimo ancora una volta con la mannaia della fiducia, perché sarebbe estremamente grave che su un tema così importante, epocale addirittura, si volesse comprimere il confronto parlamentare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, mi corre l'obbligo di ricordare che in Aula non si possono fare fotografie. Qualora siano state fatte, le medesime rimangano personali e non vengano divulgate.

È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, l'approvazione in prima lettura al Senato della delega al Governo per l'efficienza del processo civile si inserisce nel quadro più ampio di una riforma del nostro sistema giustizia che include anche l'ordinamento giudiziario, quindi l'organizzazione e le revisioni necessarie dei riti e dei codici, nonché anche di alcune parti sostanziali, come la giustizia tributaria, la giustizia penale e la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

L'obiettivo unico, chiaro e prioritario è quello di riportare il processo italiano a un modello di efficienza e di competitività tale da far risorgere la purtroppo smarrita fiducia dei cittadini nel funzionamento della giustizia.

Un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente è del resto indispensabile per la creazione di un

ambiente favorevole agli investimenti e alle attività economiche ed è in grado, alla fine, di ingenerare un volano positivo per il nostro prodotto interno lordo.

È proprio per questo che il piano Next generation EU inserisce il tema della giustizia tra i pilastri dell'azione che ciascun Paese dovrà mettere in campo per poter usufruire pienamente delle risorse europee. Quando una parte agisce in sede civile, lo fa per vedersi riconosciuto un diritto, esigere un credito, ottenere un giusto risarcimento, rinegoziare un contratto o regolarizzare rapporti divenuti patologici in uno schema poi deciso dal giudice.

Sono situazioni che fanno parte della vita quotidiana di ciascuno di noi.

Per molti cittadini e per molte imprese ottenere il riconoscimento di quel diritto, di una somma di denaro o risolvere la patologia di situazioni giuridiche e patrimoniali significa spesso poter sopravvivere o continuare a lavorare dignitosamente.

Il numero eccessivo dei processi civili pendenti (oltre 3 milioni al 30 giugno 2019), unito all'eccessivo numero di quelli sopravvenuti, ha creato un sinora insuperabile intasamento, imponendo quindi una riflessione da parte di Governo e Parlamento, che ispira - correttamente, a mio avviso - questa riforma della giustizia civile, cioè puntare sulla semplificazione di alcune fasi del rito processuale.

PRESIDENTE. Collega, deve mettersi seduto sullo scranno, perché l'atteggiamento diventa anche pericoloso.

Prego, senatore Grasso, prosegua. Recupererà il tempo perso, mi scusi, ma dovevo arrivare.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Dicevo che puntare sulla semplificazione di alcune fasi del rito processuale e sul grande potenziale degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie è la riflessione che ispira questa riforma del rito processuale.

Uno dei pregi che connotano tale riforma, soprattutto dopo l'*iter* di modifica in Commissione e - devo dire - l'apporto anche dell'opposizione, così come ha potuto riconoscere lo stesso senatore Balboni, è la sua capacità di intervenire in modo complementare sia sulla dimensione extraprocessuale sia su quella endoprocessuale, apportando anche le modifiche necessarie sul piano organizzativo, come l'istituzione dell'ufficio per il processo, nella speranza che diventi realmente l'acceleratore del sistema processuale.

Così come nella delega per il processo penale, il Governo avrà un anno dall'approvazione alla Camera - che mi auguro possa avvenire il prima possibile - per adottare i decreti e rendere finalmente esecutiva questa riforma. Attenzione, però: perché la riforma possa raggiungere gli effetti sperati, occorre coniugare le riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici, accrescimento delle competenze dell'amministrazione, unità di missione per aggredire le disfunzioni sistemiche, anche attraverso quello strumento di supporto all'attività del magistrato qual è il già citato ufficio per il processo, che prevede - badiamo bene - un aumento di personale complessivo in sede nazionale di oltre 8.000 unità, da selezionare tra 28.000 domande già presentate.

Vedo problematico - sono d'accordo in questo con il senatore Balboni - il limite dei tre anni per i contratti a tempo determinato di alcune categorie (la maggior parte) di coloro che saranno assunti, soprattutto considerando che potrebbe perdersi la professionalità che nel frattempo si sarà formata in questi soggetti. Confido tuttavia che, nel tempo che intercorrerà, potremo trovare soluzioni per rendere definitiva quell'implementazione, la riorganizzazione di questa importante novità dell'ufficio del processo su cui tanto puntiamo.

Per quanto riguarda poi gli strumenti alternativi alle vie giudiziarie ordinarie, si è fatto un buon lavoro sulla mediazione e sulla negoziazione assistita come strumenti per la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Con la delega si incentiva il ricorso a questi strumenti anche ripensando gli incentivi fiscali, riconoscendo, per esempio, il credito di imposta in favore degli organismi di mediazione, aprendo alla possibilità che le procedure siano anche svolte con modalità telematiche, estendendo il patrocinio a spese dello Stato anche alla mediazione e alla negoziazione; ciò porta a una vera eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge con il ricorso alla giustizia anche delle persone meno abbienti, che così possono vedere riconosciuti i propri diritti.

Si è ritenuto inoltre di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, che oggi già rappresenta una condizione di procedibilità per molte controversie, anche ad altre materie. Lo scopo di

questa estensione è evidentemente quello di alleggerire il più possibile il carico dei tribunali civili su materie che ne intasano attualmente il funzionamento, naturalmente preservando le garanzie delle parti.

Con una modifica introdotta in Commissione, viene previsto un criterio metodologico che mi sento in particolare di condividere: procedere cioè alla verifica, alla luce delle statistiche e della sperimentazione, dell'opportunità o meno di mantenere la mediazione come condizione di procedibilità in relazione alle singole materie. In questo modo, dati alla mano, si deciderà come adeguare gli istituti alla realtà, alle esigenze e ai risultati.

Nel favorire la partecipazione delle parti alla mediazione, la riforma regola le conseguenze della mancata partecipazione. Molto spesso infatti alcune parti non si presentano strumentalmente agli incontri proprio per farli saltare e non è possibile che non ci siano conseguenze.

Sulla negoziazione assistita, che, come sappiamo, è un accordo amichevole tra le parti, oltre ad una semplificazione si approntano idonee garanzie per l'istruzione stragiudiziale e si introducono anche sanzioni penali per le false dichiarazioni in quella sede. Per incentivare il ricorso all'istituto, si stabilisce inoltre che l'avvocato che abbia fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale sia pagato di più e che quello che, al contrario, abbia commesso abusi in questa fase abbia conseguenze gravi sul piano disciplinare.

Non ho il tempo di entrare nel merito di ogni parte tecnica della legge delega, che è veramente molto ampia, e mi riservo di approfondire qualche altro tema in sede di dichiarazione di voto per illustrare altre novità importanti, come per esempio l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, unificazione tra Tribunale dei minorenni, giustizia per i minori e tribunale ordinario, che si occupa invece delle cause di separazione e di divorzio.

Tutte queste novità potranno aiutarci - si spera - a rafforzare quell'equilibrio assolutamente necessario tra l'accelerazione del 40 per cento dei procedimenti che l'Europa ci chiede e poi la tutela dei diritti delle parti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi siamo chiamati ad approvare una riforma fondamentale per creare i presupposti di una giustizia celere, veloce e soprattutto giusta. L'originaria formulazione del disegno di legge Bonafede nulla disponeva in materia di processo familiare, dimostrando una scarsissima sensibilità verso la tutela dei minori, degli adolescenti, dei soggetti vulnerabili e delle persone.

Il Governo Draghi, prima, e la Commissione, poi, hanno ribaltato la prospettiva, ponendo al centro di questa riforma proprio la persona e le famiglie, che per noi del centrodestra sono il pilastro della società e pertanto vanno adeguatamente tutelate.

A ottant'anni dalla sua istituzione, scompare finalmente il Tribunale per i minorenni, dove i procedimenti giudiziari non erano governati da alcun tipo di regola, né scanditi da tempi processuali definiti e soprattutto si caratterizzavano per i numerosi provvedimenti provvisori che alla fine, per il lungo tempo in cui erano destinati a valere, diventavano definitivi.

Tale sistema cozzava, come da anni lamentavamo, con i principi costituzionali del giusto processo. Noi di Forza Italia, insieme ad altre forze del centrodestra, ci siamo battuti per anni per la creazione di un unico giudice specializzato in materia di famiglia e della persona, sottoposto a regole predeterminate e soprattutto uguali in tutto il territorio nazionale. Oggi finalmente abbiamo raggiunto uno storico risultato, che premia la costanza con la quale abbiamo portato avanti la nostra visione di giustizia a tutela delle persone.

La riforma cancella un'altra struttura del nostro sistema, l'articolo 403 del codice civile, recante l'allontanamento del minore dalla propria famiglia in forza di un provvedimento della pubblica autorità, che era stato pensato nel secolo scorso per situazioni di emergenza e che parte della politica non ha mai voluto toccare per gli interessi che coinvolgeva.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,04)

(*Segue* RONZULLI). Già due anni fa avevo presentato un disegno di legge per riformare il sistema degli affidi, in modo da limitare lo strapotere dei servizi sociali e, soprattutto, per fare in modo che un

provvedimento che incide così fortemente sulla libertà personale dei minori coinvolti e dei loro genitori fosse sottoposto al controllo del magistrato. Sono quindi molto soddisfatta che questa mia proposta diventerà presto legge dello Stato. Non assisteremo più alla sottrazione incontrollata, indiscriminata e solo apparentemente lecita dei bambini alle loro famiglie di origine.

Nella mia qualità di Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, avevo da tempo segnalato la necessità di introdurre specifiche cause di incompatibilità per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni e per gli assistenti sociali in tutti i procedimenti di affidamento del minore fuori dalla famiglia. La legge delega ha accolto questa richiesta, che spezzerà quell'insano legame che qualcuno avrebbe voluto mantenere tra i soggetti che suggeriscono - e, a volte, dispongono - l'inserimento dei minori nelle comunità o nelle case famiglia e coloro che gestiscono le stesse comunità e le stesse case famiglia, spesso ricavando dalla gestione importantissime somme di denaro.

Chiudiamo finalmente l'era di Bibbiano *(Applausi)*, del *business* dei bambini strappati ai loro genitori, delle accuse false, della strumentalizzazione del dolore e della sofferenza dei bambini in condizioni di disagio. Chiudiamo finalmente l'era dei giudici onorari onnipotenti: soggetti che, privi di un'adeguata preparazione giuridica, fino ad oggi gestivano le sorti di decine e decine di bambini. Chiudiamo l'era degli psicologi che decidevano discrezionalmente della vita dei minori, in spregio alle regole del giusto processo.

Più che apprezzabile è il punto di equilibrio del testo in materia di violenza e di violenza assistita. Le esigenze di tutela della vittima sono infatti conciliate con quella di difesa del presunto abusante o aggressore, nel rispetto del principio di non colpevolezza che qualcuno tra i nostri colleghi avrebbe voluto cancellare, non tenendo presente che in determinate situazioni le accuse di violenza possono essere formulate anche o solo a fini strumentali.

Accogliendo molti degli emendamenti proposti da Forza Italia, è stato creato uno schema molto ben scandito, che manda finalmente in soffitta il cosiddetto rito camerale, responsabile molto spesso dei tempi infiniti dei giudizi familiari. Il giudice dovrà fissare la prima udienza in cui saranno assunti provvedimenti provvisori al massimo entro novanta giorni dal deposito del ricorso e, qualora non dovesse farlo, il suo inadempimento peserà sulla valutazione della professionalità ai fini dell'avanzamento di carriera. Si tratta di una previsione di fatto unica nel suo genere, che fa ben comprendere come finalmente sia stata recepita l'importanza della giustizia per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Far attendere le famiglie significa mortificare il loro superiore interesse, che riserva ai bambini meritevoli di essere tutelati sopra ogni cosa la qualità massima.

Infine, la legge regolamenta in maniera precisa il ruolo del curatore speciale del minore. Finalmente i bambini coinvolti avranno una loro voce: è una novità importantissima, che valorizza la funzione sociale dell'avvocato chiamato a rappresentare il minore nel giudizio.

Siamo chiamati dare il via a una rivoluzione copernicana, che ribalta finalmente la prospettiva: non avremo più uno Stato padrone che allontana i figli dai loro genitori, separa, giudica e spesso sbaglia, che ha ingrassato clientele e favorito illegalità. *(Applausi)*. Avremo un sistema che responsabilizza chi è chiamato ad occuparsi dei bambini, la nostra risorsa più preziosa e delicata ed il nostro futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ostellari. Ne ha facoltà.

OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo parlato anche del lavoro che è stato fatto per questo importante provvedimento, e rinnovo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato; lo faccio anche nella mia veste di Presidente di Commissione. Sappiamo benissimo quante giornate abbiamo passato a discutere su un provvedimento importante per questo Paese, per gli italiani e per una serie di indicazioni e di criteri utili per una riforma che servirà per ripartire.

È questo l'obiettivo e il traguardo che tutti dobbiamo raggiungere. Ricordo che lo abbiamo raggiunto anche grazie al lavoro dell'opposizione, che per molti versi si è confrontata con noi e in molti emendamenti si è adeguata alla richiesta della maggioranza, che quindi ha lavorato esclusivamente con l'obiettivo di realizzare la riforma migliore. Questo era quello che chiedevamo anche all'epoca del secondo Governo Conte di fronte all'ipotesi di portare all'esame dell'Assemblea quel primo disegno di

legge delega, che mancava di molti presupposti che oggi invece sono contenuti in questo provvedimento. Il lavoro che convintamente abbiamo fatto all'interno di questa compagine, di questa nuova maggioranza, è quello che avete potuto vedere e verificare nelle proposte che sono oggi al nostro esame e che mi auguro siano definitive.

Da Presidente di Commissione, ma anche da parlamentare e da italiano non accetto che qualcuno remi contro. Qui tutti dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo e mi rivolgo anche a chi oggi ha ricordato ancora che non ci sarebbero i pareri della Ragioneria; signor presidente Pesco, siamo qui tutti per aiutarla, per cercare di arrivare all'obiettivo, quindi ci dica se c'è qualcosa che non va e noi siamo qui per aiutare anche lei e raggiungere insieme quel traguardo che tutto il Paese ci chiede di raggiungere. *(Applausi)*.

C'è bisogno di raggiungere questo traguardo perché purtroppo il nostro Paese, anche negli ultimi interventi, lavori, studi europei soprattutto su *input* della Commissione europea, è sempre stato collocato a uno degli ultimi posti per la lentezza e la cronica mancanza di organico nel nostro sistema giudiziario. Recentemente, un articolo dell'8 luglio 2021 ha posto il nostro Paese all'ultimo posto rispetto al pronunciamento di sentenze civili definitive; troppi anni dividono l'inizio di un procedimento, di una domanda, dalla sua fine: occorrono 531 giorni per una sentenza di primo grado e in questo campo siamo al penultimo posto in Europa, (ultima è la Grecia con 637 giorni); per arrivare a una sentenza di appello occorrono in totale 791 giorni. Questi dati sono preoccupanti e, se li raffrontiamo con quelli di altri Paesi esteri, notiamo che in Germania occorrono 192 giorni, in Francia 300 giorni circa, nel regno Unito 210. Per questo gli altri Paesi sono più competitivi di noi ed è per questo che serve una riforma di questo tipo.

Oggi dobbiamo accelerare e certamente non attendere o creare problemi anche tra Commissioni. Dobbiamo accelerare perché se dobbiamo raggiungere quell'obiettivo dobbiamo cambiare marcia e spingere sull'acceleratore, non solo perché ce lo chiede il PNRR, ma ce lo chiedono le imprese, gli italiani, ce lo chiedono quelli che giornalmente lavorano nel mondo della giustizia. La lentezza causa perdite nell'economia: giustizia ed economia sono legate tra di loro. *(Applausi)*.

I ritardi ovviamente sono misurabili con i numeri e su tali ritardi dobbiamo ragionare. Una giustizia civile più rapida, rispetto a quella che è stata misurata da studi recenti, vale 18 miliardi di euro l'anno e sicuramente oggi il dato è molto più elevato. Una ripresa di questo tipo, con una velocità maggiore e un maggiore aumento del PIL, incide anche sul lavoro, con una crescita dell'occupazione che è stata misurata e che si stima del 3 per cento. Se la giustizia funziona meglio, la nostra economia funziona meglio, si alza il PIL e, di conseguenza, il tasso di occupazione del Paese. Tutto questo va letto anche al contrario, chiedendoci dunque quali danni abbia provocato la lentezza del Paese. Da questo punto di vista, è stato quantificato un blocco degli investimenti esteri, pari a 170 miliardi di euro, che non sono arrivati nel nostro Paese, perché non è considerato credibile. Per arrivare ad avere un Paese credibile, dobbiamo tutti essere uniti verso l'obiettivo e il traguardo di cui parlavamo prima e, per farlo, più siamo e meno errori si fanno nella stesura del provvedimento e meglio è. Ecco perché si è lavorato con tanta fatica. Forse qualcosa poteva anche essere ancor più migliorabile - per carità, non lo escludiamo - ma molto si è fatto, grazie all'impegno di tutti.

Gli esempi su quello che la giustizia può fare e quanto la giustizia incide all'interno del nostro mondo economico sono molteplici. Uno degli ultimi esempi che vi voglio portare, ci è stato ricordato da un recente studio della Banca mondiale, nel 2019, riguardante la stima del tempo necessario per recuperare i crediti commerciali. In Italia occorrono circa millecentoventi giorni per ottenere risposta per un credito commerciale, in Spagna cinquecentodieci e in Germania quattrocentonovantanove. Da ciò capite quanto importante e fondamentale siano non solo la qualità, che oggi abbiamo nel nostro Paese, ma anche la velocità. Andiamo quindi avanti su questa strada. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, devo innanzitutto partire dai ringraziamenti. Questo lavoro, che ha impegnato la Commissione giustizia e il Senato per tanti mesi, è iniziato con un testo elaborato dal Governo Conte 2, è proseguito con un tavolo ministeriale e con un intenso lavoro da parte di una maggioranza diversa e più allargata. Ci sono stati

confronti accesi, ma proficui. Credo si possa dire che tutte le sensibilità politiche siano state accontentate. Si è trattato di un lavoro importante e cospicuo, che riguarderà gli operatori del diritto per i prossimi anni, spero tanti. Auspico infatti che questa riforma del processo civile, a differenza di altre, regga nel tempo.

Si tratta di una riforma importantissima, perché è inserita nel PNRR, da cui dipende davvero il rilancio del Paese. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna e dunque proseguirò a braccio il mio intervento, per ricordare i punti più importanti.

È davvero difficile parlare di tutta la legge delega alla riforma del processo civile nel dettaglio. Certo è che finalmente speriamo in processi più veloci. È questa l'impostazione fondamentale: un processo civile più celere e più efficace. Basta con la negazione dei diritti, perché processi lenti anche nel civile significano diritti negati. Non è più pensabile per gli operatori del diritto, quale io stessa sono, pensare di vedere la conclusione di un giudizio civile dopo vent'anni, talvolta in materia di successioni ereditarie si sono toccati anche i trent'anni. Viene penalizzata la parte che sta cercando di far valere i propri diritti, ma anche la parte che è in attesa di sapere se deve pagare o meno. Siamo arrivati veramente al disastro, al tracollo del sistema giustizia. Speriamo di aver rimediato. Le prime formulazioni, soprattutto quelle del Governo, certamente imponevano un'accelerazione esagerata, soprattutto per quanto riguarda il processo di cognizione di primo grado e la prima udienza, forse in quel caso anche pregiudicando quello che è sempre il necessario diritto di difesa dei cittadini e il contraddittorio. Sempre nell'ottica del cittadino, come membri della Commissione giustizia abbiamo cercato anche di attenuare questa accelerazione e abbiamo trovato sicuramente un punto di caduta. Certamente negli atti introduttivi bisognerà inserire tutto il *thema decidendum*, i mezzi di prova, ma sicuramente con una maggiore elasticità rispetto alla prima formulazione. Questo consentirà dei tempi della giustizia molto più veloci.

Abbiamo proseguito nel lavoro anche per quanto riguarda le altre fasi del processo di cognizione; penso ad esempio anche alla fase di decisione.

Abbiamo pensato però anche ad una giustizia diversa, moderna, una giustizia privata, ma sempre naturalmente con delle tutele; penso alla mediazione, alla negoziazione, sempre con dei professionisti.

Abbiamo pensato ai cittadini, quindi a diversi incentivi fiscali che consentiranno ai cittadini di utilizzare questi strumenti alternativi ai tribunali e alla giurisdizione, in maniera più tranquilla, senza dover spendere troppo. Questi incentivi fiscali saranno addirittura previsti sul compenso degli avvocati. A questo proposito voglio ricordare anche un mio emendamento, volto a monitorare l'utilizzo di questi strumenti e a prevedere un testo unico per tutti questi strumenti complementari alla giurisdizione. Abbiamo pensato anche a delle tutele, come ha già ricordato il senatore Pesco, che mi ha preceduta, in materia di esecuzione immobiliare, quindi con il tracciamento di chi partecipa in maniera sistematica alle aste per evitare anche infiltrazioni mafiose. Abbiamo pensato a un processo telematico, quindi abbiamo mantenuto quanto già previsto durante questa pandemia, ovvero l'utilizzo delle udienze da remoto, che sta diventando quindi strutturale, anche in questo caso però con dei correttivi. In particolare, personalmente mi sono posta il problema delle persone fragili e vulnerabili, quindi delle persone alle quali il giudice civile deve applicare una misura di protezione - penso all'interdetto, all'inabilitato - per le quali deve nominare delle figure come l'amministratore di sostegno. Queste persone più vulnerabili ovviamente vanno viste in presenza e così abbiamo stabilito in questo provvedimento.

Ancora, voglio ricordare ovviamente un istituto fondamentale come quello dell'ufficio del processo, che è un modo nuovo di vedere la magistratura, cioè non più il singolo magistrato, non più il magistrato sopra la cattedra, ma il magistrato che finalmente avrà uno *staff* e si servirà di giovani risorse preparate non soltanto con studi giuridici, ma anche tecnici (penso ad ingegneri, commercialisti).

Abbiamo inoltre istituito il tribunale della famiglia, un istituto che si aspettava da vent'anni e forse anche di più. Il mio collega Caliendo dice anche trent'anni. Tribunale della famiglia: quindi, non più la distinzione tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, ma un istituto che consente ai giudici di

avere un'elevata specializzazione in queste materie, che è fondamentale per trattare casi delicati quali separazioni, divorzi e affidi, con una maggiore attenzione al minore. Anche qui, non posso fare a meno di sottolineare, come hanno fatto anche altre mie colleghe, l'importanza dell'ascolto del minore, soprattutto quando i rapporti sono conflittuali. Quindi, il giudice che ascolta il minore.

Un processo civile riformato serve ed è necessario anche per combattere questo fenomeno, ormai disastroso, del femminicidio, questa mattanza che sta colpendo le donne. Ormai abbiamo un caso al giorno, come ricordava anche la senatrice Valente. Anche ieri, una donna con un bambino piccolo uccisa da un uomo. C'è una asimmetria nella relazione, che va assolutamente combattuta, che va combattuta sicuramente con strumenti culturali, ma anche il processo civile in questo aiuta. Appunto, abbiamo inserito tante diverse norme nella parte sul diritto di famiglia, proprio per andare a tutelare la donna, dando quindi attuazione anche alla convenzione di Istanbul, che però bisognerà ulteriormente implementare.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che ciò che non abbiamo potuto inserire nella legge delega sia poi migliorato e inserito nei decreti delegati e che, anche lì, vi sia la stessa concertazione nei lavori tra tutte le forze politiche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Evangelista, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento affinché resti agli atti.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Rossomando.

ROSSOMANDO, *relatrice*. Signor Presidente, parlo anche a nome delle mie due colleghe relatrici: chiediamo di poter svolgere le repliche e di ascoltare le repliche del Governo nella seduta di martedì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 21 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,23)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Cucca nella discussione generale dei disegni di legge nn. 1662 e 311

Si tratta di strumenti che rivestono un ruolo di complementarietà rispetto alla giurisdizione, di coesistenza e non di sostituzione. Penso prima di tutto alla mediazione: nella riforma che stiamo per votare si è deciso di investire su questo istituto, in primo luogo nella definizione dell'ambito di applicazione, estendendone la portata.

La valorizzazione di questi strumenti passa anche, necessariamente, da incentivi fiscali per il ricorso alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, come mediazione o negoziazione assistita, prevedendo tra le altre cose l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro, il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.

Credo però sia anche importante valorizzare la formazione dei professionisti della mediazione, prevedendo l'istituzione di percorsi di formazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione. Questi strumenti sono in grado di

tracciare percorsi di giustizia che tengono conto delle parti sociali coinvolte e stemperano le controversie con modalità fino a qualche tempo fa inedite. Soluzioni simili si rendono necessarie anche alla luce della particolare situazione che stiamo vivendo: la giustizia preventiva e consensuale rappresenterà una via necessaria, visto che iniziano già a cessare gli effetti di alcuni provvedimenti "tampone" adottati in via emergenziale. Occorre dunque agire per tempo, onde evitare che queste situazioni sommergano la giustizia del nostro Paese.

Il lavoro che abbiamo fatto in Commissione, in questo quadro, è stato prezioso, perché si è canalizzato per apportare miglioramenti al testo governativo. In questo senso si inserisce anche la proposta emendativa, a mia prima firma, sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici. Su questo aspetto tengo ad insistere, perché una revisione complessiva della normativa consente anche di ripensare, ad esempio, il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani. È importante immettere nel mondo giustizia persone giovani, ma al contempo competenti; per questo abbiamo previsto, sempre nella stessa proposta emendativa, la creazione di un albo nazionale unico, che sia agevolmente consultabile da magistrati e avvocati che ricercano le figure più adeguate al singolo caso.

Il *file rouge* che percorre la riforma è il principio di sinteticità degli atti e l'introduzione di specifiche disposizioni volte a renderlo effettivo. La scelta di base è stata quella di accantonare il rito sommario, per introdurre nuovi riti totalmente semplificati. Sono certo che questo modello risulterà funzionante e più agevole per gli operatori del diritto.

Semplicità, speditezza e celere raggiungimento dello scopo: sono questi i principi a cui si ispira questo nuovo processo. In questo senso, come Italia Viva PSI e con il senatore Richetti abbiamo proposto di introdurre una modifica emendativa, affinché i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non prescrive forme determinate, possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità.

Guardo positivamente anche al lavoro che è stato fatto sul delicato tema della famiglia: tra i più evidenti problemi vi erano quello della frammentazione della tutela e quello dell'assenza di una disciplina organica del processo minorile. Su questo specifico aspetto, in particolare, è convogliato il lavoro congiunto di tutte le forze politiche: di fronte all'esigenza di fornire adeguata e compiuta tutela all'ambito familiare e, in particolare, ai minori, lo sforzo è stato trasversale.

Permettetemi poi di spendere due parole anche sui profili organizzativi e di risorse organiche su cui insiste questo provvedimento. Con le riforme della giustizia che ci apprestiamo a votare, oggi quella del processo civile e a breve quella del processo penale, stiamo dando piena attuazione ad uno strumento che sono certo si rivelerà prezioso, l'ufficio del processo.

Si tratta di un modello organizzativo che non intacca, bensì rafforza la capacità di autonomia del giudice. Attraverso l'operatività di queste strutture, il magistrato manterrebbe la piena autonomia, ma verrebbe al contempo supportato dal punto di vista dello studio propedeutico alla decisione. Io credo che l'ufficio del processo possa essere un'occasione per abbattere, almeno parzialmente, il carico giudiziario, ma al contempo possa fungere da opportunità reale per moltissimi giovani giuristi, che avrebbero immediatamente l'opportunità di mettersi in gioco e di imparare sul campo.

La riforma del processo civile è una delle prime prove del PNRR su cui ci stiamo misurando e su cui soprattutto ci stiamo giocando la credibilità. Noi di Italia Viva PSI riteniamo non possa essere sprecata: per questo esprimiamo il nostro supporto al Governo oggi e in futuro, perché finalmente stiamo vedendo quel cambio di passo che avevamo chiesto a gran voce.

Testo integrale della senatrice Evangelista nella discussione generale dei disegni di legge nn. 1662 e 311

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che quest'Assemblea si appresta ad esaminare rappresenta innegabilmente un crocevia per il nostro Paese. Ed invero, la sua approvazione è legata a doppio filo al quadro degli investimenti predisposti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che, come noto, tenta di velocizzare la realizzazione di alcune riforme strutturali non più procrastinabili. In quest'ottica, la riforma del processo civile è inserita dal PNRR tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i

settori del Piano. Nello specifico, per quanto concerne la materia in esame, esso prevede diversi filoni di intervento: potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie; misure per concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva nei vari procedimenti, nonché la ridefinizione della fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio; da ultimo, interventi in materia di processo esecutivo e di procedimenti speciali al fine di garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi del processo esecutivo con particolare riguardo al settore dell'esecuzione immobiliare, dell'espropriazione presso terzi e delle misure di coercizione indiretta.

Nello specifico, il Piano prevede - oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa - anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

È in questo contesto che si inserisce la legge di delega di riforma del processo civile. Mi concentrerò, quindi, sugli aspetti maggiormente pregnanti del disegno di legge in questione.

Il punto nevralgico della legge delega è sicuramente quello relativo alla revisione della disciplina del processo di cognizione di primo grado. Quello più ostico per gli avvocati, sul quale si è riusciti a trovare nelle riunioni di maggioranza un buon punto di caduta, riguardo alle preclusioni e decadenze relative alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa. Il punto fermo del Governo era quello di prevedere che si arrivasse alla prima udienza con il *thema decidendum* già fissato negli atti introduttivi, prevedendo, al contempo, alcune decadenze che, così come formulate, erano incompatibili con il corretto esercizio del diritto di difesa da parte di noi avvocati. L'emendamento governativo risultante dall'approvazione di diversi subemendamenti ha ammorbidito la versione originaria, mantenendo però fermo il principio di effettività della prima udienza. È risaputo, infatti, che detta udienza si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini perentori. Termini per il deposito di memorie, domande, eccezioni ed indicazioni di prove contrarie di cui all'articolo 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 del codice di procedura civile, accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova fissata a distanza di diversi mesi. Tale situazione, come è ovvio, disincentiva le parti ad una effettiva ed informata partecipazione all'udienza ed il giudice ad un attento studio preliminare dei fascicoli. Queste le ragioni dell'intervento.

La legge delega sostituisce l'attuale previsione dell'articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile, ossia l'appendice scritta, con un meccanismo che prevede l'anticipazione del materiale che andrà a formare il *thema decidendum* ad una fase addirittura antecedente rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Infatti, il disegno di legge, dopo aver indicato le caratteristiche dei rispettivi atti introduttivi, dispone una serie di termini calcolati a ritroso rispetto alla prima udienza in modo tale da permettere la celere trattazione del processo, garantendo al contempo il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo (in particolare, il contraddittorio ed il diritto di difesa).

Ulteriore intervento, attuato sempre nell'ottica di ridurre i tempi di svolgimento del processo, è quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova. Il giudice provvederà sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza predisponendo il calendario del processo e rinviando l'udienza per l'assunzione entro i 90 giorni. Quindi anche in questo frangente si prevedono tempi certi di esame. Anche la successiva fase della rimessione della causa in decisione, qualora non si possa procedere ai sensi del 281-*sexies*, prevede dei termini ridotti sia per la produzione di scritti difensivi, che per i tempi di deposito della sentenza. Da ultimo, è stata prevista la possibilità, in capo al giudice, di formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui la causa non sia ritenuta matura per la decisione.

Ed ancora, da segnalare è l'incentivazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, da esperire anche con modalità telematiche, sia estendendone il ricorso obbligatorio in via preventiva, sia prevedendo una serie di incentivi fiscali per chi si avvale degli strumenti della mediazione e della negoziazione assistita. Inoltre, per i medesimi istituti, il disegno di legge vi estende anche il gratuito patrocinio. Queste disposizioni, rimaste impregiudicate rispetto alla struttura originaria del disegno di legge a prima firma dell'allora ministro Bonafede, prevedono altresì, grazie all'approvazione di un subemendamento a mia prima firma, un monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge - fatta

eccezione per l'arbitrato - e, la predisposizione di un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione.

Altra novità che si attendeva da tempo è l'istituzione del tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie che, dal 2024, sarà competente sulle materie riguardanti separazioni, divorzi, affidi ed il penale minorile. Al tribunale, composto da sezioni circondariali e distrettuali, saranno assegnati, in via esclusiva, giudici scelti in virtù dell'elevata specializzazione nelle materie attribuite all'istituendo tribunale. Tale disposizione servirà certamente a rendere maggiormente spedita la trattazione delle litigiosità ad esso assegnate. L'ufficio del processo, anche in quest'ambito, a corollario dell'attività dei togati, servirà a smaltire l'arretrato e a rendere più celere la definizione di nuovi giudizi. Vi saranno assegnati i magistrati onorari con la possibilità riservata a quest'ultimi di trattare conciliazioni, rendere informazioni sulla mediazione familiare, di sostegno al minorenne e facoltà di ascolto dei minori. Sarà la razionalizzazione dei procedimenti e dei riti, unitamente alla specializzazione degli organi giudicanti, a garantire la maggiore efficienza del sistema giustizia.

L'ufficio del processo, anche grazie al piano assunzionale previsto dal recente decreto legge 80/2021 è finalmente implementato e reso effettivamente in grado di svolgere a pieno le funzioni previste dal decreto legge che lo ha istituito (decreto-legge 90/2014). Inoltre, al fine di adempiere alle funzioni volte allo snellimento dell'arretrato, questo verrà istituito presso la Corte di cassazione, la procura generale e il tribunale della famiglia.

Non meno importante, inoltre, la razionalizzazione e la sistematizzazione di quanto già positivamente sperimentato durante il periodo di emergenza pandemica relativamente alla telematizzazione del processo civile prevedendo, tuttavia, delle distinzioni in base ai procedimenti trattati. Ed invero, in virtù dell'approvazione di un subemendamento a mia prima firma, è stato disposto che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno, sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura di protezione.

Auspico, infine, che vi sarà la stessa concertazione nei lavori, così come avvenuto per la scrittura della delega, anche per quanto riguarderà la stesura dei decreti delegati, anche in considerazione della procedura rafforzata di espressione dei pareri da parte della Commissione giustizia approvata grazie ad un emendamento del M5S.

Concludo Presidente: la riforma del processo civile in questo momento storico non deve essere intesa solo come una revisione del sistema processuale, ma come un'occasione di rilancio generale del nostro Paese; si iniziano ad intravedere i primi segnali positivi dopo un anno e mezzo di rinunzie e sofferenze. Continuiamo sulla strada intrapresa.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Biasotti, Bini, Biti, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bottici, Caligiuri, Cario, Casolati, Castaldi, Castiello, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciampolillo, Conzatti, Corbetta, D'Angelo, De Poli, Di Marzio, Donno, Durnwalder, Fedeli, Ferrero, Floridia, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Ginetti, L'Abbate, Laus, Lupo, Malpezzi, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pavanelli, Pepe, Pichetto Fratin, Pinotti, Pittella, Pucciarelli, Rampi, Ricciardi, Rizzotti, Rojc, Romagnoli, Ronzulli, Russo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri e Vitali.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli, Ferrazzi, Lorefice e Trentacoste, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 15 settembre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il senatore Stanislao Di Piazza in sostituzione della senatrice Laura Bottici, dimissionaria.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Parrini Dario, Bressa Gianclaudio, Zanda Luigi
Anticipazione del controllo della Corte costituzionale sui referendum abrogativi dopo la raccolta di centomila firme (2388)
(presentato in data 15/09/2021);
senatori Montani Enrico, Bagnai Alberto, Borghesi Stefano, Siri Armando, Alessandrini Valeria, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bergesio Giorgio Maria, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sbrana Rosellina, Testor Elena, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Costituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Belluno (2389)
(presentato in data 16/09/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Tiraboschi Maria Virginia, Sen. Mallegni Massimo
Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco (2245)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/09/2021);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Salvini Matteo ed altri
Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci (2361)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/09/2021);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Piarulli Angela Anna Bruna ed altri
Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» (2326)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/09/2021).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 15 settembre 2021 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Mirabelli, Fedeli, Ruotolo, Alfieri, Boldrini, Comincini, D'Arienzo, Giacobbe, Manca, Margiotta, Misiani, Pittella, Rampi, Rojc, Valente. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle violenze nelle carceri" (*Doc*. XXII, n. 33).

Affari assegnati

In data 15 settembre 2021 è stato deferito alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50 del Regolamento, l'affare concernente il

Documento CCLXI, n. 1, "Prima relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferite all'anno 2019", già deferito in data 26 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento (Atto n. 949).

In data 15 settembre 2021 è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prosek (Atto n. 950).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 10 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 (n. 302).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di atto è stato deferito - in data 15 settembre 2021 - alla 6ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine di 30 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera del 13 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167 - lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19 (n. 303).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 15 settembre 2021 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine di 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta sull'incidente occorso all'aeromobile AW-139, marche di identificazione I-TNDD, in località Pietramurata (TN), in data 7 ottobre 2017.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 951).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6, 11, 12 e 23 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Riccardo Barbieri Hermitte, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, estraneo all'amministrazione;

alla dottoressa Marcella Gargano, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;

al dottor Antonio Viola, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;

al dottor Gianluca Cerracchio e al dottor Gianluigi Consoli, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'Università e della ricerca;

al dottor Domenico Scotti, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Federico Falcitelli, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,

nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
all'ingegner Vittorio Maugliani e al dottor Giovanni Salvia, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
al dottor Marco Guardabassi, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
al dottor Paolo Lo Surdo, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un piano strategico di attuazione per delineare una serie di azioni supplementari a sostegno della rapida realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2021) 560 definitivo), alla 8a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 21 giugno al 5 settembre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.
Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.
L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 26 luglio 2021, ha inviato il testo di 16 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 23 al 24 giugno 2021, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione legislativa su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 935);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 9a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 936);
risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, alla 5a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 937);

risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 938);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 939);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione), alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 940);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima"), alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 941);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta, alla 5a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 942);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 943);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 944);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 945);
risoluzione sulle sfide e opportunità per il settore della pesca nel Mar Nero, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 946);
risoluzione sul ruolo della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario dell'UE per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 947);
risoluzione sulla relazione sullo Stato di diritto 2020 della Commissione, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 948);
risoluzione sul 25% anniversario della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD25) (vertice di Nairobi), alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 949);
risoluzione sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea - relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 950).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 1° luglio 2021, i testi di cinque raccomandazioni e di dieci risoluzioni, approvate dall'Assemblea

parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della riunione della Commissione permanente che si è svolta a Strasburgo e in videoconferenza dal 21 al 24 giugno 2021. Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a Commissione permanente, se non già assegnati alla stessa in sede primaria:

raccomandazione n. 2204 - Libertà dei media, fiducia dell'opinione pubblica e diritto di sapere dei cittadini. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 272);

raccomandazione n. 2205 - Superare la crisi socio-economica scatenata dalla pandemia di Covid. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 273);

raccomandazione n. 2206 - L'impatto della pandemia di Covid-19 sui diritti dei minori. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 12a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 274);

raccomandazione n. 2207 - Per una politica europea sulle diaspore. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 275);

raccomandazione n. 2208 - Trasparenza e regolamentazione delle donazioni di provenienza straniera in favore di partiti politici e campagne elettorali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 276);

risoluzione n. 2381 - I politici dovrebbero essere perseguiti per le dichiarazioni rilasciate nell'esercizio del loro mandato? Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 277);

risoluzione n. 2382 - La libertà dei media, fiducia dell'opinione pubblica e diritto di sapere dei cittadini. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 278);

risoluzione n. 2383 - Passaporti o certificati vaccinali: protezione dei diritti fondamentali e implicazioni giuridiche. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 279);

risoluzione n. 2384 - Superare la crisi socio-economica scatenata dalla pandemia di Covid-19. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 280);

risoluzione n. 2385 - L'impatto della pandemia di Covid sui diritti dei minori. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 12a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 281);

risoluzione n. 2386 - Incrementare la partecipazione delle donne appartenenti a gruppi sottorappresentati ai processi decisionali e pubblici. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 282);

risoluzione n. 2387 - Violazione dei diritti umani commesse a danno dei Tatari di Crimea in Crimea. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 283);

risoluzione n. 2388 - Per una politica europea relativa alle diaspore. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 284);

risoluzione n. 2389 - La lotta contro l'afrofobia, o razzismo contro i neri, in Europa. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 285);

risoluzione n. 2390 - Trasparenza e regolamentazione delle donazioni di provenienza straniera in favore di partiti politici e campagne elettorali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 286).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Giammanco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06006 della senatrice

Papatheu.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'8 al 16 settembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 116

BARBONI ed altri: sulla vaccinazione dei cittadini italiani con impieghi a San Marino (4-05130) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

BOSSI Simone: sui rimpatri degli italiani temporaneamente presenti o residenti in India (4-05391) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

CATTANEO ed altri: sui rapporti diplomatici e accademici tra Italia e Iran, anche in seguito alla vicenda del dottor Djalali (4-04949) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE PETRIS: sulla situazione in Colombia (4-05455) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GARAVINI: sulla morte a bordo per COVID del capitano di un mercantile italiano (4-05504) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PUGLIA ed altri: sui fenomeni di illegalità nel Comune di San Giorgio a Cremano (Napoli) (4-02588) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TOTARO: sulla vicenda di un cittadino italiano colpito da un'azione delle autorità giudiziarie tunisine (4-05424) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

DE BERTOLDI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:

numerosi organi di stampa hanno pubblicato la scorsa settimana la notizia secondo la quale, a seguito della conclusione delle indagini svolte dai Carabinieri del comando provinciale di Messina (con l'ausilio del nucleo Carabinieri ispettorato del lavoro di Messina), migliaia di cittadini siciliani avrebbero percepito indebitamente ogni mese un doppio sussidio statale, sia quello concesso in Italia del reddito di cittadinanza che il sostegno previsto in Belgio, i cui effetti hanno determinato un danno economico per lo Stato pari a circa 10 milioni di euro;

il sistema del doppio reddito di cittadinanza rivelato dalle autorità giudiziarie era basato sul presupposto di prevedere l'obbligatorietà della residenza (unitamente alle difficoltà economiche) per la richiesta del sussidio, tanto in Italia quanto all'estero;

coloro i quali si traferivano all'estero per periodi superiori a 12 mesi, secondo la normativa vigente, avevano infatti l'obbligo di iscrivere la propria residenza all'AIRE, Anagrafe degli italiani residenti all'estero, che comporta la contestuale cancellazione dall'anagrafe del Comune italiano di provenienza;

l'iscrizione all'AIRE, sebbene obbligatoria, secondo la normativa vigente è rimessa a una dichiarazione volontaria dell'interessato, che tuttavia non è soggetta a controlli e il suo inadempimento non comporta sanzioni; pertanto nel caso in cui (come accaduto nella vicenda) un cittadino siciliano che si trasferisca a Bruxelles, non iscrivendosi all'AIRE, risulta residente sia in Italia che in Belgio, senza che tuttavia entrambi i Paesi siano a conoscenza della doppia residenza del soggetto;

la truffa organizzata dai responsabili dell'indebita percezione del doppio reddito di cittadinanza si basava sul fatto che era sufficiente recarsi in Belgio, registrare la propria residenza e non comunicarlo all'AIRE, accompagnando la richiesta peraltro con la dimostrazione sufficiente del basso introito: fino a 1.300 euro al mese garantiti in Belgio a titolo di indennità statale, con controlli minimi, cui si sommava l'indennità pari a 800 euro prevista dal reddito di cittadinanza;

gli articoli pubblicati dagli organi di stampa in merito alla vicenda riportano anche interviste effettuate in forma anonima da parte dei responsabili, i quali hanno effettivamente confermato di aver organizzato la truffa ai danni dello Stato; i medesimi articoli di stampa inoltre hanno evidenziato come, oltre al Belgio, anche la Germania sia tra i Paesi maggiormente ricercati dai cittadini siciliani (con 244.838 siciliani traferitisi in Germania e 99.597 in Belgio), sottolineando tuttavia che i dati

riguardano i soli iscritti all'AIRE, e i numeri balzano al doppio contando i non iscritti ai registri dell'anagrafe;
la vicenda, a giudizio dell'interrogante, conferma nuovamente come il reddito di cittadinanza, a partire dalla sua effettiva introduzione, si sia rivelato uno strumento di assistenza sociale, inutile e dannoso per il Paese, dimostrandosi un disincentivo al lavoro, sia sul piano culturale, che evidentemente economico ed inefficace soprattutto nel contrasto alla povertà; un sussidio statale, che ha dimostrato ogni inadeguatezza e inefficacia rispetto alle effettive esigenze del Paese nell'ambito delle politiche sociali e del lavoro, che ha penalizzato peraltro anche pesantemente il tessuto industriale e commerciale del sistema delle imprese nazionali, alimentando il lavoro sommerso e le prestazioni senza alcuna garanzia sociale;
a giudizio dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessario riconsiderare profondamente lo strumento di assistenza sociale in relazione alle lacune e contraddizioni che si sono palesemente dimostrate, come la vicenda conferma, che rappresenta solo l'ultima di una lunga sequela di scandali e di truffe verificatesi ai danni dello Stato negli ultimi anni,
si chiede di sapere:
quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;
se intendano confermare che il danno allo Stato, determinato dalla truffa relativa ai doppi percettori del reddito di cittadinanza, risulti pari a circa 10 milioni di euro;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di potenziare i controlli nei riguardi dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, le cui falle nei controlli hanno determinato una voragine di finti emigrati di cittadini italiani che decidono di trasferirsi in Belgio, Germania o in Olanda, evitando tuttavia di registrarsi alla medesima AIRE;
se infine non si convenga sulla necessità e dell'urgenza di riconsiderare profondamente l'impianto normativo concernente il reddito di cittadinanza, indirizzando le importanti risorse finanziarie già stanziate in favore del sistema delle imprese, per la riduzione del cuneo fiscale, i cui effetti positivi e durevoli saranno in grado di determinate sviluppo e favorire effettivamente nuova occupazione.
(3-02823)
D'ALFONSO, MARILOTTI, MANCA, ROJC, CASTALDI, FEDELI, LAUS - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
lo stabilimento della Sevel di Atessa (Chieti), appartenente al gruppo Stellantis, è il più grande d'Europa per quanto riguarda la produzione di veicoli commerciali leggeri e vi si assembla peraltro il furgone Ducato, che è il mezzo più venduto nel continente;
lo stabilimento riveste un'importanza strategica non solo regionale con i suoi circa 6.500 dipendenti di cui oltre 5.670 assunti direttamente e circa 700 operai con un contratto di somministrazione;
vi è preoccupazione per la crisi di approvvigionamento dei semiconduttori che sta determinando criticità negli stabilimenti, ma anche consapevolezza che urga un maggiore confronto sui futuri piani industriali e che vi sia la necessità di individuare con precisione una missione produttiva che garantisca l'occupazione e definisca attività più precise;
considerato che:
la situazione di difficoltà dello stabilimento della Sevel si inserisce purtroppo in un più generale contesto di allarme per le attuali prospettive lavorative nella regione Abruzzo, dove le risorse a disposizione sono insufficienti e vi sono molte vertenze aperte;
al di là del problema contingente, vi è una più ampia questione di grave carenza di infrastrutture per sopperire alla quale sarebbero necessari investimenti strategici, attingendo a fondi europei,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per scongiurare la delocalizzazione delle grandi imprese e, nello specifico, per evitare il declassamento o la chiusura dello stabilimento della Sevel di Atessa;
quali iniziative intendano assumere per la stabilizzazione dei circa 700 lavoratori e lavoratrici con contratto di somministrazione, che hanno garantito un essenziale contributo professionale per il

raggiungimento dei risultati conseguiti dallo stabilimento.
(3-02824)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NUGNES - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
secondo una recente inchiesta giornalistica del quotidiano "Domani", la Giunta del Comune di Venezia all'interno del piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 avrebbe inserito un progetto, che dirotterebbe parte dei flussi turistici che entrano in città nei terreni oggi di proprietà di una società riconducibile al sindaco Luigi Brugnaro;
il piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 ridisegna il sistema degli accessi alla città e all'interno del piano sarebbe prevista anche la realizzazione di un *terminal* intermodale "terra-mare" sui terreni acquisiti da Brugnaro nel 2006 a prezzi irrisori in quanto non bonificati;
secondo l'inchiesta l'attuale sindaco di Venezia da anni starebbe tentando di cambiare la destinazione d'uso dell'area di cui è proprietario, tramite la società Porta di Venezia, che oggi ha un patrimonio valutato in 15 milioni di euro;
quest'estate il Comune di Venezia ha pubblicato il bando di gara per realizzare il progetto di fattibilità del *terminal* che da una parte accoglierà centinaia di bus turistici, passeggeri di tram e treni con una nuova stazione ferroviaria e dall'altra sarà un approdo per la navigazione turistica, con tanto di scavo di un nuovo canale nel delicato ecosistema lagunare;
per finanziare la creazione del nuovo *terminal* verrebbe utilizzata parte degli 1,39 miliardi di euro assegnati a Venezia a fine 2019 all'interno del fondo progettazione opere prioritarie del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
il sindaco Brugnaro ha sempre sostenuto di aver affidato nel dicembre 2017 tutte le sue attività economiche a un *trust*, la LB (Luigi Brugnaro) *holding* S.p.A., ma secondo quanto riportato nell'inchiesta di "Domani" questa *holding* avrebbe poco delle tipiche caratteristiche del *blind trust*. Nel consiglio di amministrazione, ad esempio, siedono *manager* delle società di Brugnaro e sarebbero loro a presiedere le assemblee con l'avvocato newyorchese che ha in mano il totale del capitale del *trust*. Così come soci del *trust* sarebbero stati nominati dal sindaco amministratori di società partecipate del Comune;
se venissero confermate le notizie riportate, a parere dell'interrogante, si sarebbe di fronte ad un potenziale conflitto di interessi che porterebbe l'intera area, la cui proprietà è riconducibile al sindaco di Venezia, ad un'enorme rivalutazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali opportune verifiche intenda attuare, secondo i principi di trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa, al fine di accertare la presenza di eventuali profili di illegittimità e di irregolarità stante il presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe il sindaco di Venezia, in relazione alla costruzione di opere all'interno del piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 su terreni, la cui proprietà sarebbe riconducibile allo stesso sindaco, e finanziati con parte degli 1,39 miliardi di euro assegnati a Venezia a fine 2019, all'interno del fondo progettazione opere prioritarie del Ministero.
(4-06007)

DE CARLO - *Al Ministro per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all'articolo 1, comma 143, statuisce che, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero

dell'economia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni;
la disposizione prevede, altresì, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo del comma per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione,
si chiede di sapere se l'*iter* tecnico ed amministrativo per l'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse del previsto fondo sia stato avviato e con quali tempistiche il Ministro in indirizzo ritenga di definire l'assegnazione delle relative risorse per la conseguente rideterminazione delle indennità di amministrazione delle amministrazioni interessate.
(4-06008)
BARBARO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
come in molte città, anche in territorio urbano di Avellino l'amministrazione comunale ha disposto l'installazione di pannelli luminosi a messaggio variabile (PMV) al fine di incrementare la segnaletica stradale e dare agli utenti notizie della viabilità. In particolare, nei varchi di accesso alle aree a traffico limitato del centro civico, i pannelli indicano l'operatività della ZTL in quanto è presente un sistema di videocontrollo automatizzato degli ingressi ai varchi che sanziona chi transita con mezzi privati senza autorizzazione. In queste circostanze, il PMV è obbligatorio e la sua installazione deve rispondere a precise e tipizzate prescrizioni, al fine di meglio informare l'utenza della strada; all'uopo la Direzione generale per la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha infatti emanato delle linee guida per introdurre una standardizzazione finalizzata ad evitare contenziosi e disciplinare la materia a livello centrale;
come si può leggere nella premessa delle linee guida, infatti, esse "intendono fornire indicazioni e procedure operative al fine di assicurare l'adozione, da parte dei diversi uffici comunali, di provvedimenti rispondenti alle norme contenute nell'art. 7 del Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, decreto del Presidente della Repubblica n.495/92, e volti a garantire un più agevole rispetto delle regole e dei divieti introdotti con la disciplina della ZTL, attraverso l'installazione di sistemi segnaletici corretti, chiari, inequivocabili ed il più possibile standardizzati";
a tal proposito l'avvocato Massimo Passaro, in rappresentanza di un movimento civico, ha più volte inviato al Ministero una serie di quesiti sui PMV installati dal Comune di Avellino, in particolare attraverso note inoltrate a mezzo PEC in date 30 ottobre 2020, 1° gennaio 2021, 22 marzo, 17 aprile, 28 aprile e 4 giugno 2021;
in tali comunicazioni, fra l'altro, il professionista ipotizzava la probabilità che, ad Avellino, tali dispositivi non fossero stati installati secondo le modalità ed i criteri di legge ed in conformità con le prescrizioni ministeriali, ed infatti il Ministero ha, in un primo momento, confermato i dubbi del legale e ritenuto che il Comune di Avellino fosse tenuto ad un'opera di adeguamento. Successivamente però, lo stesso Ministero ha cambiato orientamento, ed ha risposto alle sollecitazioni dell'avvocato Passaro con tenore del tutto diverso, assumendo che "a norme vigenti e per zone a traffico limitato esistenti non modificate e/o adeguate (...) il Comune di Avellino non è tenuto ad adeguarne la posizione [del PMV]" (nota prot. U.0000236, contraddittoria rispetto alle precedenti del 2 settembre e 3 novembre 2020 e del 13 gennaio 2021 e firmata in calce dall'ingegner Pasquale D'Anzi);
l'interrogante, pur nel rispetto delle autonomie riconosciute agli enti locali, ritiene comprensibile l'uniformità richiesta dalla Direzione generale per la sicurezza stradale in tale ambito, specialmente al fine di evitare l'incremento di contenziosi di impugnazione delle sanzioni; nello specifico, il Comune

di Avellino ha almeno in parte raccolto la necessità di adeguarsi alle linee guida, modificando il pannello ZTL ed adeguando la scritta luminosa del pannello elettronico, ma tuttavia non ha inteso allocare il PMV in alto rispetto alla segnaletica verticale fissa, per migliorarne la visibilità, così come previsto dalla Direzione generale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della corrispondenza contraddittoria ricevuta dall'avvocato Massimo Passaro da parte dei sollecitati uffici;
se ritenga che i PMV installati in accesso ai varchi ZTL della città di Avellino, ancorché in maniera difforme da come previsti nelle "linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato", siano da considerarsi pienamente a norma ovvero sia necessario modificarne l'allocazione.
(4-06009)

PETRENGA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
nella notte tra sabato 28 e domenica 29 agosto 2021, un giovane di 18 anni a Caserta è morto a causa delle conseguenze dell'accoltellamento subito ad una gamba da un soggetto poi identificato coetaneo della vittima;
tale ultimo tragico evento è, tuttavia, solo l'ultimo di una serie di fatti di microcriminalità causati dalle "*baby gang*" ai danni dei giovani e giovanissimi frequentatori della "*movida*" casertana, che ha gettato la cittadinanza tutta in uno stato di costante insicurezza e di forte preoccupazione per le famiglie con figli adolescenti e per i giovani che si riversano nelle strade cittadine, specie durante il *week end*;
tale profonda sensazione collettiva di insicurezza e preoccupazione, con conseguenti riflessi psicologici ed esistenziali gravissimi, specie tra i giovani che hanno dovuto subire una forzata limitazione delle proprie libertà personali, potrebbe comportare anche un enorme danno per gli esercizi commerciali già duramente provati dalla pandemia da COVID-19,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto decritto e come giustifichi episodi del genere;
se non sia opportuno, considerata la gravità della situazione, di convocare le autorità locali al fine di predisporre un piano di azione che prevenga eventuali eventi del genere;
se sia possibile integrare ed incrementare ulteriormente l'impiego del personale di Polizia, di altre forze di pubblica sicurezza e dei militari nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", che risulta già attiva in provincia di Caserta, con la finalità di un presidio costante per le vie cittadine maggiormente affollate durante il *week end*;
se non sia il caso di sollecitare il Comune di Caserta a revocare, o quanto meno a non prorogare, i divieti di consumo delle bevande alcoliche di cui all'ordinanza sindacale n. 65 del 31 agosto 2021 visto che inciderebbero negativamente sull'economia del commercio locale.
(4-06010)

RAUTI - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:
negli scorsi giorni su numerosi organi di stampa e testate *on line* è circolata la notizia di un evento denominato "Désir d'enfant", dedicato alla fecondazione artificiale, tenutosi a Parigi il 4 e 5 settembre 2021, iniziativa dedicata alla pubblicizzazione della surrogazione di maternità alla quale hanno partecipato diversi operatori commerciali che curano l'offerta, anche *on line*, di pacchetti a pagamento per la fecondazione artificiale;
la maternità surrogata consiste in una pratica clinica e commerciale internazionale, che inizia con la produzione di embrioni in laboratorio, prosegue con la loro consegna a corrieri che li portano nelle cliniche dei Paesi europei o extraeuropei dove, a fronte di compensi, vengono impiantati negli uteri di donne a loro volta pagate per la gravidanza e, infine, si conclude con l'affidamento del neonato alla coppia richiedente;
premesso altresì che:
l'evento di Parigi ha mostrato con chiarezza come, nella consapevolezza dell'illiceità della pratica, gli operatori del settore offrono la possibilità di valersi dell'utero in affitto in Paesi dove la pratica è ammessa così determinando la creazione di un vero e proprio "mercato dei figli su richiesta" anche nei

Paesi dove la surrogazione di maternità e la sua pubblicizzazione sono vietate;
in Italia la surrogazione di maternità è una pratica espressamente vietata dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che commina la reclusione tra tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro a "chiunque, in qualsiasi forma, realizza organizza o pubblicizza (...) la surrogazione di maternità". Tale norma vieta il contratto di maternità surrogata in quanto in contrasto con le norme imperative e pertanto, in particolare con il principio sancito dall'art. 269, comma 3, del codice civile, secondo il quale la maternità è attribuita soltanto alla donna partoriente. Gli accordi di surrogazione, quindi, non possono che essere considerati improduttivi di effetti costitutivi nei riguardi dei genitori committenti;
considerato che:
attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di queste nuove tecniche di procreazione, assumono rilievo diverse posizioni soggettive che richiedono tutela, in quanto vengono coinvolti diritti fondamentali della persona sanciti nella Costituzione. Innanzitutto, il diritto della madre gestante di non essere oggetto o mezzo di pretese altrui, in particolare dei genitori intenzionali, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, cioè nei "diritti inviolabili dell'uomo" ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, nella "pari dignità sociale" di ogni persona ai sensi dell'art. 3 della Costituzione e, infine, nel divieto di "violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" *ex* art. 32. A riconoscere che la surrogazione "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane" è giunta pure la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2017. La Corte, inoltre, ha chiarito che non soltanto la donna, in particolare la madre biologica, eÌ titolare dei beni offesi dalla surrogazione di maternità, ma financo l'intera collettività, che risulterebbe compromessa da questa nuova tecnica di "formazione" delle famiglie;
l'utero in affitto è a titolo oneroso, cioè è effettuato dietro il pagamento di un corrispettivo, così violando le disposizioni che riconoscono una violazione della dignità umana nella riduzione a merce di scambio di beni e valori che non hanno di per seì natura commerciale. In particolare, rilevano la convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 1997 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono, rispettivamente all'art. 21 e all'art. 3, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
in alcune circostanze, la diffusione di pratiche di "*surrogacy*" può esser associata a serie violazioni di diritti fondamentali, inclusa la violenza sulle donne e il traffico di esseri umani e si pone in conflitto anche con l'istituto dell'adozione, in quanto soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato;
considerato altresì che, nel 2022, l'evento tenutosi a Parigi si svolgerà a Milano con il titolo "Un sogno chiamato bebè" dove la surrogazione di maternità verrà pubblicizzata e gli aspiranti genitori potranno comparare servizi e prezzi e scegliere il "pacchetto" più adatto alle proprie ambizioni genitoriali,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali azioni abbiano intenzione di intraprendere per garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia e contrastare ogni azione commerciale che costituisca un illecito e se ritengano che il programmato evento di Milano rappresenti una violazione delle norme.
(4-06011)
DAL MAS, GALLONE - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
per "carta di qualificazione del conducente" si intende l'abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada su veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, introdotta dall'Unione europea con la direttiva 2003/59/CE;
essa certifica il possesso delle capacità professionali per svolgere l'attività di autotrasportatore, per la quale è necessario il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C o CE o D o DE per coloro che conducono veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci o persone;
la direttiva (UE) 2018/645 ha apportato modifiche alle norme sull'uso e il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, in particolare introducendo l'obbligo di conseguimento per tutti coloro

che svolgono trasporti su strada con veicoli che richiedono una patente superiore (ossia C, CE, D o DE), non più per i soli "conducenti professionali";
il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, recependo la direttiva, ha introdotto modifiche alla disciplina della carta di qualificazione del conducente, subordinando l'attività di guida su strada di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica e prevedendo allo stesso tempo una serie di deroghe;
nei mesi scorsi le associazioni di categoria hanno evidenziato come il numero di autisti per l'autotrasporto risulti insufficiente a coprire la domanda;
tale carenza ha costretto numerosi operatori economici del settore dell'autotrasporto al reclutamento in Paesi stranieri, anche extraeuropei;
secondo alcune stime ad oggi per colmare la domanda sarebbero necessari 5.000 autisti nell'immediato e tra 15.000 e 20.000 nel prossimo biennio;
secondo il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Italia il 45,8 per cento degli autisti possessori di carta di qualificazione del conducente ha più di 50 anni, il 18,1 per cento ha meno di 40 anni e lo 0,4 per cento meno di 24 anni, con conseguente rischio di un ricambio generazionale non adeguato alle esigenze del mercato;
tra le motivazioni alla base del calo di nuovi autisti vi è il costo elevato per il conseguimento della patente, oscillante per la patente E tra i 6.000 e i 7.000 euro e con tempi che vanno tra i 10 mesi e un anno, e del certificato stesso, per conseguire il quale sono necessari tra 3.000 e 4.000 euro;
le associazioni di categoria hanno più volte sollecitato politiche attive del lavoro per la riqualificazione e la formazione di personale da reperire sul mercato del lavoro italiano,
si chiede di sapere:
quanti siano gli autisti in possesso di patenti idonee al trasporto merci su veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
se il Ministro in indirizzo sia in possesso di una stima relativa alla domanda di autisti muniti delle "patenti superiori";
quali iniziative intenda adottare per fronteggiare la carenza di autisti, anche alla luce dell'elevato costo per il conseguimento della patente e della carta di qualificazione del conducente.
(4-06012)

DE BONIS - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
molte istituzioni a livello comunale hanno emanato provvedimenti per agevolare la sosta e l'utilizzo delle auto elettriche sul territorio, evitando quindi un utilizzo inappropriato degli stalli dedicati alla ricarica;
per esempio il Comune di Milano ha creato un *pass* che consente la sosta gratuita dei veicoli a completa trazione elettrica e ibrida con fattore di produzione di anidride carbonica inferiore a 50 grammi negli spazi gialli riservati ai residenti e negli spazi blu destinati alla sosta a pagamento. Il *pass* è attivo su tutto il territorio del comune;
un altro esempio è il Comune di Bergamo e parte dei Comuni del circondario che hanno sottoscritto un protocollo di intesa per rilasciare un permesso di sosta nelle zone a pagamento dedicato alle auto elettriche. Il contrassegno può essere richiesto dai residenti per le auto elettriche e anche per le auto ibride e consente di parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli blu presenti sul territorio degli enti sottoscriventi;
considerato che:
agevolare la sosta delle auto elettriche, così come hanno fatto molti Comuni italiani, rappresenta sicuramente un incentivo all'acquisto delle stesse che, per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, sono chiaramente preferibili alle auto a benzina o *diesel*. Persino con il *mix* energetico attualmente in uso in Europa, che include ancora una notevole quantità di energia elettrica prodotta dal carbone, esistono evidenti vantaggi che sono destinati ad aumentare ulteriormente mano a mano che l'Europa utilizzerà sempre di più in futuro le energie rinnovabili;
l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha pubblicato di recente un nuovo rapporto sul meccanismo di

relazioni sui trasporti e sull'ambiente (TERM) e l'auto elettrica si colloca in una prospettiva di economia circolare in relazione al riuso, alla rigenerazione e al riciclo dei componenti, al fine di ridurre al minimo l'impatto della loro produzione sull'ambiente;
tenuto conto che:
in passato l'auto elettrica o ibrida non ha riscosso molto successo a causa del suo costo, sensibilmente maggiore rispetto alle auto a benzina e *diesel*, ma anche per la mancanza di adeguati incentivi pubblici e di pubblicità e per una diversa sensibilità verso il tema delle emissioni inquinanti. Tre fattori che oggi sembrerebbero completamente stravolti: il costo di un veicolo elettrico resta maggiore rispetto ad un veicolo a benzina e *diesel* ma l'entità degli incentivi pubblici consente di abbatterlo ed è decisamente maggiore rispetto agli incentivi del recente passato. Di conseguenza sono cresciute la pubblicità e l'opera di sensibilizzazione sull'elettrico;
oggi la svolta elettrica è tema noto e percepito tra i più ma, al tempo stesso, viene ridimensionato l'effetto degli incentivi messi in campo da Governo, Regioni e Comuni a causa della scarsità delle infrastrutture, quali colonnine di ricarica e possibilità di sosta, che rendano confortevole la scelta dell'elettrico,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la gratuità della sosta negli spazi blu destinati alla sosta a pagamento e negli spazi gialli riservati ai residenti per i veicoli elettrici e per gli ibridi, che rientrino nella citata classe di emissioni, debba essere estesa a tutto il territorio nazionale e quali iniziative intenda assumere affinché tutti i Comuni si adeguino, prevedendo anche l'installazione di un maggiore numero di colonnine di ricarica.
(4-06013)
DE CARLO, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHE', RUSPANDINI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, MAFFONI, PETRENGA, RAUTI - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
recentemente è stato pubblicato il rapporto "The Nutri-Score: A Science-Based Front-of-Pack Nutrition Label" dell'Agenzia IARC - OMS, il quale sottolinea la superiorità del Nutri-Score rispetto ad altre etichette nutrizionali e ne chiede l'adozione diffusa e sistematica in Europa per aiutare, anche, i consumatori a ridurre il rischio di malattie non trasmissibili come il cancro; il rapporto dichiara chiaramente che l'etichetta a semaforo francese, realizzata per valutare la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari, è uno strumento efficace per indirizzare i consumatori verso scelte alimentari più sane e verso un'educazione alimentare di prevenzione al cancro;
nel comunicato dello IARC si legge che: "Analisi epidemiologiche condotte in Europa hanno dimostrato che le persone abituate a consumare una quantità di alimenti con valutazioni Nutri-Score poco favorevoli hanno un rischio maggiore di cancro, oltre a un rischio più elevato di mortalità complessiva dovuta a tumori e malattie dell'apparato circolatorio, respiratorio e digerente";
considerato che il "Nutri-score" è un modello, sviluppato da un centro di ricerca privato francese e riconosciuto dal Governo francese, che utilizzando l'immagine di un semaforo, assegna un colore, e dunque un "via libera" o meno, ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale, calcolati su una base di riferimento di 100 grammi di prodotto e non sul quantitativo reale necessario per il consumo e l'utilizzo in cucina; relativamente al "Nutri-Score" sono molteplici le critiche che arrivano dal mondo scientifico, fra cui quella presentata dall'ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety) che ne ha analizzato i punti di debolezza, evidenziandone un livello di prove scientifiche insufficiente per dimostrare la sua pertinenza in materia di nutrizione ai fini della tutela della salute pubblica;
tenuto conto che il modello in esame rischia di penalizzare fortemente i prodotti della dieta mediterranea, mentre sono numerosi e solidi gli studi che confermano come, invece, un'alimentazione basata sulla dieta mediterranea costituisca una delle migliori forme di prevenzione delle malattie non trasmissibili, perché privilegia il consumo vario ed equilibrato di tutti gli alimenti, senza alcuna discriminazione, nelle giuste quantità e frequenze;
visto che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, IARC, è un organismo internazionale che conduce e coordina la ricerca sulle cause del cancro e sui meccanismi della carcinogenesi, parte

dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delle Nazioni Unite, ma ha sede a Lione, in Francia, nazione cui appartiene l'idea del Nutri-Score e visto che il modello in esame sostenuto dallo IARC rischia di penalizzare fortemente i prodotti base della dieta mediterranea, nel lungo periodo tenderà a premiare la grande distribuzione e le multinazionali che si dedicheranno alla produzione di cibo sintetico, la cui composizione sarà manipolata in modo tale da rispondere ai parametri costruiti a tavolino, peraltro inadeguati a garantire i corretti apporti nutrizionali, la salubrità degli alimenti e conseguentemente la salute pubblica;

preoccupati per la salute pubblica e per la salute delle produzioni alimentari nazionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica illustrata in premessa e se non intendano affrontare la questione facendo fronte comune per la difesa della salute pubblica nazionale e delle produzioni agroalimentari italiane;

se, sulla base di quanto illustrato, non abbiano già un documento scientifico che permetta all'Italia di difendersi in Europa e di chiarire ed eventualmente smentire quanto dichiarato dallo IARC e qualora non vi fosse, se non vogliano commissionarne uno in somma urgenza prima che sia realizzata la strategia europea del "Farm to Fork", secondo la quale auspicabilmente entro il mese di maggio 2022 sarà imposta a livello europeo un'etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria.

(4-06014)

CAMPARI, SAPONARA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa*. - Premesso che:

ogni anno, nei comuni di Langhirano e Lesignano de' Bagni, in provincia di Parma, si svolge una cerimonia di commemorazione per i caduti partigiani del 25 agosto 1944 organizzata da entrambi gli enti locali;

durante la cerimonia di quest'anno, tenutasi il 28 agosto, alla presenza del Sindaco nella sua veste istituzionale ufficiale presso il cippo ai Caduti di Via XXV Aprile di Lesignano de' Bagni, unitamente alle forze dell'ordine, ai rappresentanti locali e provinciali delle associazioni dei caduti per la resistenza tra cui la più rappresentativa ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), ad alcuni cittadini, nonché ai famigliari delle vittime commemorate nel ceppo, si è verificato un episodio a dir poco increscioso. Invero, un famigliare dei commemorati, probabile associato ANPI, in quanto indossava il caratteristico *foulard* al pari degli altri associati ANPI, ha preso la parola per contestare l'omaggio del Sindaco al monumento, in quanto appartenente al partito della Lega Salvini premier e segretario provinciale del medesimo partito. In particolare, avrebbe definito "non gradita" la sua presenza e quella della Giunta, in quanto nella giornata del 10 febbraio 2021 all'evento di commemorazione delle Foibe era presente un appartenente del "Comitato 10 febbraio" definito dal medesimo contestatore un "camerata" e pertanto si sarebbe dichiarato contrario ad un presunto revisionismo storico che starebbe operando il partito Lega Salvini Premier;

nonostante il Sindaco abbia sottolineato che la sua presenza in quella circostanza fosse slegata da logiche partitiche e ideologie di qualunque genere, e che il suo ruolo fosse quello di rappresentante delle istituzioni e di tutta la cittadinanza, sarebbe stato comunque invitato ad allontanarsi, perché non gradito a causa delle sue idee politiche. Tale atteggiamento, a parere degli interroganti, è intollerante e discriminatorio a livello personale, ma soprattutto oltraggioso nei confronti della carica istituzionale;

il Sindaco ha, quindi, dato seguito alla cerimonia, ma nessuno dei rappresentanti delle associazioni presenti è intervenuto a difesa delle Istituzioni e al momento, non risulta pervenuta al Sindaco alcuna nota di scuse o di solidarietà per l'accaduto;

l'ANPI, in quanto tuttora riconosciuta come associazione combattentistica, sebbene il numero dei combattenti superstiti sia irrisorio, riceve regolarmente contributi statali ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 32, comma 2 e tali risorse vengono erogate ed accolte dall'associazione a prescindere dalla matrice politica del Governo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare quanto accaduto il 28 agosto 2021 per accertare se la presa di posizione del contestatore sia condivisa dall'intera associazione ANPI, nonché dalle altre associazioni presenti e quali siano le motivazioni per cui in tale occasione i rappresentanti non siano intervenuti a sostegno delle Istituzioni, ovvero se l'accaduto sia da

circoscrivere ad un gesto scortese e provocatorio di un singolo cittadino dal quale l'associazione prende ufficialmente le distanze.

(4-06015)

FENU, EVANGELISTA, VACCARO, GALLICCHIO, PRESUTTO, MAUTONE, CROATTI, MARINELLO, LOMUTI, RICCIARDI, TURCO, DI PIAZZA - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire delle zone economiche speciali (ZES) al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese;

considerato che:

la Sardegna è in attesa della chiusura della procedura istitutiva della ZES che la Regione ha approvato con deliberazione n. 57/17 del 21 novembre 2018 e nel corso degli anni sono stati svolti diversi incontri sul tema da parte di tutte le istituzioni coinvolte;

la zona economica speciale prevista per la Sardegna è stata pensata come una rete portuale distribuita su tutto il perimetro costiero (proprio in considerazione della condizione di insularità e le modeste dimensioni del tessuto produttivo regionale) e integrata con le zone franche doganali intercluse già zonizzate, che comprendono i porti di Cagliari, Portovesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Arbatax;

le opportunità di sviluppo economico che possono derivare dall'istituzione della zona economica speciale in Sardegna sono di grande ed evidente importanza per il territorio, anche in considerazione dei numerosi benefici fiscali e delle misure di semplificazione previsti dalla normativa vigente in materia di ZES;

rilevato che:

grazie al regime previsto dalle ZES, i potenziali investitori potrebbero beneficiare di un credito d'imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 91. Il credito d'imposta è esteso inoltre all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti;

appare necessario e urgente agevolare la ripartenza del *terminal container* internazionale dell'isola, fondamentale infrastruttura di base per garantire la necessaria continuità territoriale delle merci, superando il *gap* negativo dell'insularità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente istituire la zona economia speciale in Sardegna e quali siano i tempi necessari per la sua definitiva istituzione.

(4-06016)

SANTANGELO, MARINELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

gli interroganti sono venuti a conoscenza di un episodio che ha riguardato un nucleo familiare con un figlio con disabilità, alla quale è stato impedito l'imbarco in un traghetto Tirrenia, nonostante tutti fossero in possesso di regolare titolo di viaggio.

in particolare, in data 10 settembre 2021, A. R., accompagnato dalla sua famiglia, si recava con un'autovettura all'imbarco della nave Tirrenia delle ore 20:15 con partenza da Napoli in direzione Palermo, munito di regolare biglietto n. K213972240;

i passeggeri risultavano essere 4 adulti, di cui il figlio con livello 3 di autismo (severo, come certificato ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992) e un minore di anni 3. Il trasferimento del figlio con disabilità richiedeva un supporto molto sostanziale, poiché affetto dalla forma più grave di disturbo dello spettro autistico;

all'atto del *check-in* effettuato parte del personale di Tirrenia CIN S.p.A., tuttavia, emergeva la mancanza del documento del minore, al quale veniva conseguentemente inibito l'accesso a bordo della nave, comportando ciò l'impossibilità per l'intero nucleo familiare, ivi compreso il familiare disabile, di accedere a bordo;

a nulla è valso l'avere il genitore esibito una fotocopia del documento mancante e la dichiarazione

ISEE, dal quale si poteva evincere la consistenza del nucleo familiare. Il personale preposto ha altresì denegato la possibilità di attestazione prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in tema di "Autocertificazione di stato di Famiglia", che peraltro la stessa compagnia allega alla copia dei biglietti e ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il cui obbligo di accettazione è stato recentemente esteso anche ai privati dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
secondo quanto riferito agli interroganti, a quel punto il signor A. R. veniva allontanato dalla zona di imbarco, poiché non in possesso dei requisiti previsti dalla circolare Serie Generale n. 106 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
sono stati vani gli ulteriori tentativi di appellarsi al buonsenso del comandante dell'imbarcazione o di richiedere l'intervento delle forze di polizia;
nel concitare degli eventi e a causa della crescente agitazione del figlio con disabilità veniva "forzato" il varco di accesso alla nave. Evento che ha provocato l'intervento del comandante e della Polizia di Stato, che hanno imposto l'ordine di "sbarco" lasciando la persona con disabilità senza alcun tipo di assistenza di base e logistica e consentendo dunque che la nave salpasse;
a seguito dell'inconveniente, la compagnia non ha offerto il rimborso del biglietto, ma solo uno spostamento della data di partenza;
la mancanza di qualsiasi ulteriore alternativa costringeva dunque l'intero nucleo familiare a proseguire il viaggio di rientro a Palermo via terra, con conseguente esborso per i costi di carburante, pedaggi autostradali e spese di traghettamento tra Villa San Giovanni e Messina, ma soprattutto esponeva il familiare con disabilità a un ulteriore *stress* emotivo;
considerato che:
sono rimasti inascoltati i ripetuti appelli al "buon senso" ed al principio di "accomodamento ragionevole" sancito dalla Convenzione ONU 13 dicembre 2006 ratificata dal Governo italiano con la legge n. 18 del 2009, che prevede la possibilità di applicare le opportune e necessarie modifiche o adattamenti che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
non è stata tenuta in considerazione la modifica normativa disposta dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha previsto l'obbligo per i privati di accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva;
dall'episodio scaturiva un ingente danno in termini di *stress* psico-fisico ai danni del passeggero autistico, dell'infante e dell'intero nucleo familiare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda, anche per tramite delle competenti autorità regolatorie del settore, effettuare le opportune verifiche su quanto esposto in premessa;
se intenda intraprendere tutte le azioni di propria competenza per accertare se l'operato del vettore sia stato conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dai diritti fondamentali universalmente riconosciuti.
(4-06017)
FAZZOLARI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
la Riello S.p.A., azienda del gruppo di società Carrier global corporation operante nel settore degli impianti termici e della climatizzazione, ha recentemente annunciato la volontà di chiudere il proprio stabilimento di Villanova di Cepagatti (Pescara), delocalizzando la produzione in alcuni siti del Nord Italia e in Polonia ed avviando la procedura di licenziamento per 71 lavoratori e lo spostamento di 19 addetti alla ricerca e sviluppo nelle sedi di Lecco e Legnago (Verona);
la decisione sta provocando grande sconcerto e preoccupazione tra i dipendenti, i quali rischiano di ritrovarsi improvvisamente senza lavoro e reddito, con inevitabili ripercussioni sulle loro famiglie, anche considerando la difficile ricollocazione in un territorio già interessato da problemi occupazionali;

i sindacati hanno chiesto l'immediato ritiro dell'apertura della procedura e la convocazione di un tavolo di confronto tra le parti per individuare soluzioni che consentano il mantenimento dello stabilimento produttivo di Villanova di Cepagatti e gli attuali livelli occupazionali;
proprio in questi giorni la Brioni, storico marchio abruzzese nel settore dell'abbigliamento sartoriale di alta moda, di proprietà del gruppo francese Kering, sta nuovamente facendo parlare di sé per la grave crisi produttiva che da tempo investe gli stabilimenti di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova (tutte in provincia di Pescara);
secondo le rappresentanze dei lavoratori, infatti, la proprietà avrebbe cambiato la strategia aziendale rispetto all'accordo sottoscritto il 13 aprile 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico, cosa che determinerebbe un ulteriore ridimensionamento degli stabilimenti con la chiusura di intere linee produttive,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno predisporre ogni utile ed urgente iniziativa atta a garantire tutele adeguate per i lavoratori dello stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti, provvedendo ad istituire quanto prima un tavolo negoziale tra le parti sociali, la proprietà aziendale e le istituzioni locali, affinché sia valutata la possibilità di soluzioni alternative alla chiusura;
se non ritengano opportuno monitorare e verificare che gli impegni assunti dalla proprietà della Brioni, nel corso del citato incontro del 13 aprile presso il Ministero dello sviluppo economico alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti della Regione Abruzzo, siano rispettati al fine di evitare una drastica riduzione del personale con conseguente perdita di importanti professionalità;
quali azioni, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, della Regione Abruzzo e delle istituzioni locali, intendano assumere, in via generale, per evitare il progressivo impoverimento del tessuto produttivo del territorio abruzzese da parte di multinazionali che tendono sempre più a delocalizzare all'estero i propri impianti.
(4-06018)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02700 della senatrice Corrado ed altri, sul restauro della *villa maritima* di Minori (Salerno);
10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02824 del senatore D'Alfonso ed altri, sulle conseguenze della carenza di semiconduttori sull'operatività dello stabilimento Sevel di Atessa (Chieti);
11ª Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-02823 del senatore De Bertoldi, sulla doppia percezione di sussidi da parte di italiani trasferitisi in Belgio.

1.5.2.3. Seduta n. 361 del 21/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

361a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PUGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 settembre.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 6 ottobre.
Nella seduta di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile, con le repliche delle relatrici e del Governo.
Poiché il Governo ha preannunciato l'intento di porre la questione di fiducia sul provvedimento, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 3-*ter*, del Regolamento.

Si passerà poi direttamente alle dichiarazioni di voto e alla chiama sulla fiducia, da concludere entro la serata di oggi.
L'ordine del giorno della seduta di domani prevede, alle ore 9,30, l'informativa del Ministro per le politiche agricole sul Prosecco secondo i tempi già definiti.
La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del processo penale sarà esaminato nella giornata di domani, anche ove non concluso dalla Commissione.
Poiché il Governo ha preannunciato l'intento di porre - a conclusione della discussione generale - la questione di fiducia sui due articoli di cui si compone il disegno di legge, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sul complesso degli articoli; seguiranno le due chiame entro la fine della seduta.
Fatte salve le sospensioni per la sanificazione dell'Aula, la seduta sarà in ogni caso sospesa, dalle ore 18 alle ore 19 circa, per permettere la partecipazione dei senatori ad una messa in ricordo del compianto senatore Saviane.
Il voto finale sul disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo penale avrà luogo all'inizio della seduta di giovedì 23 settembre, trascorsi i 20 minuti previsti dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, senza ulteriori dichiarazioni di voto.
A seguire sarà discusso il decreto-legge sull'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti, attualmente all'esame della Camera dei deputati. I tempi sono stati contingentati.
Poiché il Governo ha preannunciato l'intento di porre la questione di fiducia sul provvedimento a conclusione della discussione generale, si passerà poi direttamente alle dichiarazioni di voto prima della chiama.
Le sedute della settimana corrente non prevedono orario di chiusura.
Per ciascuna serie di dichiarazioni di voto sono stati attribuiti dodici minuti ai dissenzienti.
Resta confermato che l'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.
Il calendario dei lavori prevede, nella giornata di mercoledì 6 ottobre, la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri. Peraltro l'Assemblea potrà essere convocata nel pomeriggio di martedì 5 ottobre per un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze - ove disponibile - sulla strategia del piano industriale di ITA.
Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre l'Aula del Senato sarà impegnata per la 7ª Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.
La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 5 ottobre alle ore 15.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 6 ottobre:

Martedì	21	settembre	h. 16,30	- Seguito disegno di legge n. 1662 e connesso - Delega processo civile *(voto finale con la presenza del numero legale)* - Informativa del Ministro
Mercoledì	22	"	h. 9,30	
Giovedì	23	"	h. 9,30	
Venerdì	24	"	h. 9,30 *(se necessaria)*	

				per le politiche agricole sulla tutela della denominazione di origine controllata del "Prosecco" **(mercoledì 22, ore 9,30)** - Disegno di legge n. 2353 - Delega processo penale *(approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti *(ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 5 ottobre)*

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Mercoledì	6	ottobre	h. 9,30	- Doc. LVII, n. 4-*bis* - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 - Ratifiche di accordi internazionali

				definite dalla Commissione affari esteri

* Le proposte di risoluzione sul doc. LVII, n. 4-*bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.
Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.
Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 ottobre l'Aula del Senato sarà impegnata per la 7ª Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.
Il calendario dei lavori potrà essere integrato con una seduta, nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, per un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze - ove disponibile - sulla strategia del piano industriale di Ita.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti)
(Gruppi 3 ore)

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'

Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 4-*bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021)
(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP-PATT, UV)	22'
Dissenzienti	da stabilire

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Signor Presidente, abbiamo appena sentito che è stata calendarizzata

per domani la discussione e poi la questione di fiducia sul disegno di legge delega al Governo per la riforma Cartabia. Non so se lei è stata informata, ma gli emendamenti sono approdati oggi in Commissione giustizia. Il loro esame e la loro votazione è iniziata oggi e questo calendario ci impedisce sostanzialmente di votarli. È del tutto impossibile in un giorno votare gli emendamenti; peraltro in questo caso sono tantissimi, perché la riforma in questione modifica profondamente l'ordinamento penale, introducendo l'improcedibilità, prevedendo che le procure siano subordinate alla politica nei criteri di priorità per le indagini. Fare una riforma di questo genere, senza tra l'altro che vi sia l'urgenza dettata dalla conversione di un decreto-legge o collegata alla pandemia, prevedendo solo un giorno di Commissione per l'esame degli emendamenti, è qualcosa di profondamente antidemocratico.

Le chiediamo quindi di intervenire per consentire alla Commissione giustizia di esaminare gli emendamenti e votarli.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, lei sta chiedendo una modifica del calendario, affinché siano inserite le parole «ove concluso dalla Commissione».

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Come risultava essere in prima battuta. Infatti, era approdato oggi, perché, ove concluso, si potesse cominciare domani, ma immaginavamo di avere almeno due o tre giorni per poterlo esaminare, tant'è che eravamo pronti a lavorare di notte sia oggi che domani. Invece così è proprio impossibile.

PRESIDENTE. Quindi chiede questa modifica del calendario.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Chiedo che sia rinviata la trattazione in Aula, lasciando almeno questa settimana alla Commissione per esaminare gli oltre 1.800 emendamenti.

CIRIANI *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo anch'io sul calendario perché - come lei sa, Presidente - il Gruppo Fratelli d'Italia che rappresento in Capigruppo non ha votato a favore della proposta di calendario che lei ha appena illustrato all'Assemblea, perché Fratelli d'Italia chiede che il disegno di legge delega, di cui parlava poco fa anche il collega, possa essere esaminato con la dovuta e necessaria calma e con il dovuto approfondimento in Commissione e poi in Aula anche la settimana prossima o la settimana successiva. Non c'è alcuna urgenza di natura tecnica o giuridica. È vero che la riforma del processo civile, come quello penale, è una delle riforme che l'Europa ha chiesto all'Italia quando ha sottoscritto il PNRR, ma è anche vero che non c'è alcun obbligo di chiudere la discussione entro la settimana corrente.

Il problema, Presidente, è un altro: questo è soltanto l'ennesimo aspetto di un problema più grande che quest'Assemblea continua a fingere di non vedere. Sono convinto che molti colleghi di maggioranza vivano lo stesso imbarazzo che viviamo noi, cioè l'azzeramento del ruolo del Parlamento e, nel nostro caso, del Senato. *(Applausi)*.

Qualcuno dovrebbe avere la dignità di alzarsi e dire che così non si può andare avanti. Abbiamo stabilito, credo, un *record* nella storia della Repubblica: voterete quattro fiducie al Governo nel giro di quarantotto ore. Il ruolo del Parlamento qual è? A cosa serve il Parlamento? A cosa serve la nostra attività emendativa? A cosa serve intervenire e discutere, se il Governo sempre e sistematicamente pone la fiducia su tutti i provvedimenti, sui decreti e persino sulle leggi delega? A cosa serve il Parlamento se il Governo pone la fiducia anche in prima lettura? Almeno prima ci consentiva di discutere in un ramo del Parlamento, per poi blindare il provvedimento nel ramo successivo; adesso nemmeno quello. Adesso la fiducia viene posta immediatamente e noi siamo qui a fare finta di fare i parlamentari.

Signor Presidente, come ho detto in Conferenza dei Capigruppo, ma lo voglio ribadire anche in Assemblea, con riferimento a quanto diceva il collega intervenuto sull'ordine dei lavori, ritengo provocatorio e offensivo il calendario della Commissione giustizia, che prevede la discussione degli emendamenti in prima convocazione all'1 di notte e, in seconda convocazione, alle 5 della mattina, come a dire: caro parlamentare, se tu hai l'ardire di fare il tuo dovere, cioè di presentare degli emendamenti e di chiedere di discuterne, io stronco ogni tua velleità convocando le Commissioni

nottetempo, in modo tale che ti passi la voglia di fare il parlamentare, di fare la persona libera, di rappresentare i tuoi cittadini! *(Applausi)*.

Siamo ridotti a questo, presidente Alberti Casellati. Non basta la fiducia, persino la violenza antidemocratica di convocare le Commissioni di notte per impedire la discussione. Non stiamo discutendo di un piccolo provvedimento qualsiasi; stiamo discutendo, o meglio vorremmo discutere, della riforma del processo penale. Ebbene, è impossibile, perché avete stabilito che così deve essere. È impossibile per il Parlamento della Repubblica italiana, per il Senato, per i senatori eletti dai cittadini discutere, fare il mestiere per il quale sono stati votati.

Chiedo a lei e chiedo ai colleghi di tutti i partiti (perché in questo caso non si tratta di difendere la maggioranza o l'opposizione, ma di difendere il ruolo del Parlamento) se un Parlamento ridotto in questo stato, in cui l'esercizio dell'attività parlamentare è praticamente soffocato, se non cancellato, è un Parlamento che ancora può definirsi democratico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Crucioli e Ciriani, volta a rinviare la discussione del disegno di legge delega sul processo penale alla prossima settimana o a quella successiva, ove concluso l'esame in Commissione.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea. *(Commenti)*.

Senatore Crucioli, per cortesia, mettete giù i cartelli.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(ore 16,50)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1662 con il seguente titolo: *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1662 e 311.

Ricordo che nella seduta del 16 settembre le relatrici hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Modena.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, stante il dibattito approfondito che c'è stato, le relatrici rinunciano alla replica.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dal momento che siamo in attesa di capire come procedere nei nostri lavori, propongo di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo la seduta per mezz'ora.

I lavori riprenderanno alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,32).

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-*ter* del Regolamento del Senato, un emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge in esame che recepisce il testo proposto dalla Commissione, incluso il titolo, con alcune modifiche di carattere tecnico, sul quale,

previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare il testo dell'emendamento ai sensi degli articoli 8 e 97 del Regolamento del Senato e contestualmente lo trasmette, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, alla 5a Commissione permanente che fin d'ora è autorizzata a convocarsi.

Chiedo al Presidente della 5a Commissione, senatore Pesco, di quanto tempo abbia necessità per rendere il parere.

PESCO *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo bisogno di almeno un'ora.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,33, è ripresa alle ore 18,47).

La Presidenza valuta positivamente l'ammissibilità dell'emendamento presentato dal Governo e invita il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso sullo stesso emendamento dalla 5a Commissione permanente.

PUGLIA, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato l'emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 4, lettera *t)*, sia soppresso il punto 4); all'articolo 1, comma 16, lettera *g)*, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Risulta altresì opportuno, per ragioni di coerenza e correttezza formale del testo, apportare al suddetto emendamento la seguente modifica: all'articolo 1, il comma 26 sia sostituito dal seguente: "26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: *a)* modificare l'articolo 336 del codice civile prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, accogliamo tutte le indicazioni fornite in sede di Commissione bilancio e, sempre a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1662.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, ministra Cartabia, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, oggi stiamo parlando di una riforma epocale del processo civile, della quale si è parlato tanto, ma che non si è mai riusciti a concretizzare. Certo, in tutti i provvedimenti che hanno l'ambizione di riformare una materia così complessa ci sono elementi che convincono e altri meno.

Come ho già detto nella relazione, per me le parti migliori riguardano il diritto processuale della

famiglia, dall'istituzione del tribunale per la famiglia al rito unificato per figli nati fuori o all'interno del matrimonio, alla possibilità per il giudice di emanare provvedimenti *inaudita altera parte* prima dell'udienza di comparizione delle parti. Qui davvero ci sono novità che rappresentano un superamento di disposizioni e orientamenti non più attuali.

Non più attuale è l'idea che la famiglia sia un'isola che il mare del diritto deve solo lambire. Se questa visione di stampo cattolico-liberale aveva un senso subito dopo la stagione dei totalitarismi, oggi, invece, rischia di consolidare squilibri sociali che si manifestano anche nei nuclei familiari, lasciando le dinamiche all'interno della famiglia in mano al più forte. Per questo è un bene il punto che consente, anche in costanza di matrimonio, a uno solo dei coniugi di rivolgersi al giudice per risolvere una controversia. Pensiamo alle casalinghe che hanno rinunciato a un lavoro retribuito per occuparsi della famiglia, che sono in totale dipendenza economica e che adesso potranno far valere i loro diritti davanti a un giudice.

Importante è anche l'obbligo di esibizione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e della documentazione sui propri beni mobili e immobili nei procedimenti in cui vengono trattate questioni di mantenimento. Spero che il legislatore delegato formulerà sanzioni incisive per chi non adempie al suo dovere o fornisce una documentazione non veritiera. Si tratta di una disposizione importantissima in un sistema in cui un coniuge non ha nemmeno il diritto di sapere quanto guadagna e possiede l'altro.

Poi, nei casi di violenza, vengono giustamente abbreviati i termini processuali: le vittime non possono essere indotte a fare una mediazione e, in caso di gravi indizi, scattano le misure di protezione. Rilevante è la disposizione che fa sì che gli episodi di violenza abbiano una ricaduta sui diritti di visita dei genitori violenti; in particolare, se il figlio rifiuta di incontrare il genitore violento, il giudice sarà tenuto ad ascoltarlo con urgenza, per accertare se le ragioni del rifiuto stiano nell'aver assistito a episodi di violenza. In questo modo, si supera finalmente la concezione tale per cui è meglio un genitore violento che nessun genitore, che purtroppo è stato un orientamento tenace della nostra giurisprudenza.

Tengo ad evidenziare anche le norme a tutela dei padri separati: se lamentano forme di preclusione nel rapporto con i figli, è previsto un tempestivo intervento del giudice, che, una volta accertato il fatto, potrà fissare sanzioni pecuniarie per ogni giorno di mancato rispetto della disposizione.

Con tutti questi punti, si innesca davvero una piccola rivoluzione copernicana e infatti le reazioni degli esperti del diritto di famiglia sono tutto sommato positive. Certo, non manca qualche preoccupazione, soprattutto sulle preclusioni che possono compromettere il diritto di difesa, che è il punto che anch'io vedo molto critico, soprattutto nella nuova struttura del processo di cognizione: invece di migliorare alcuni aspetti di un rito che - tutto sommato - funzionava bene, togliendo ad esempio alcune memorie o facendo per iscritto alcune udienze, si è voluto ribaltare tutto, con un sistema di preclusioni per le parti e i loro avvocati, ma non per i giudici. In realtà, tutti sappiamo che i giudici talvolta fissano un'udienza a mesi di distanza dall'altra: a cosa servono loro preclusioni così rigide per le parti? Su questo punto si è proprio presa la strada sbagliata.

Già oggi uno dei problemi del sistema italiano è che la forma conta più della sostanza. Con questa riforma si aggraverà il problema e in futuro non si discuterà più su chi ha ragione e su chi ha torto, ma su chi ha rispettato i termini e chi no e i tribunali saranno intasati da istanze di rimessione in termini.

Sono scettica anche sullo spostare i compiti dell'ordinamento giuridico a istituzioni private, a maggior ragione nel caso di mediatori che non sono neppure giuristi. Mi chiedo come faccia un non giurista a intervenire su complicate questioni giuridiche. Spero, naturalmente, di essere smentita dai fatti, perché abbiamo bisogno di una giustizia più veloce, a condizione, però, che non faccia venir meno il principio di uguaglianza davanti alla legge, che tuteli tutte le parti e riaffermi così l'alto valore del nostro ordinamento agli occhi dei cittadini.

È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. *(Applausi)*.

CUCCA *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signora Ministra, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, ci apprestiamo a votare ancora una volta la riforma del processo civile, che - l'ho già detto la scorsa

settimana - è un primo pilastro che si inserisce in un ampio progetto di riforma. Sono stato un po' criticato perché avrei usato toni enfatici, la settimana scorsa, nel parlare di questa riforma. Probabilmente ho parlato più con il cuore che con la testa, ma l'ho fatto con la consapevolezza, per l'amore che porto per la mia professione, che stiamo davvero approvando una riforma straordinaria.

Che piaccia o meno, sicuramente non è perfetta - tutti i provvedimenti legislativi non possono esserlo - ed è sicuramente perfettibile, ma un dato certo ed incontrovertibile è che oggi stiamo facendo ciò che da tantissimo tempo si provava a fare, ma nessuno ci era mai riuscito prima. Sono qui alla seconda legislatura e già dalla scorsa, quando sono arrivato in Senato, si parlava di una riforma del processo civile. Ora, in pochi mesi, invece, abbiamo dimostrato che le cose, quando si vuole, si possono fare e si può arrivare al risultato che stiamo ottenendo, portando cioè a termine un fatto che sicuramente costituisce una svolta, per la quale ho usato il termine «epocale» e lo uso ancora, perché impone a tutti gli operatori della giustizia un cambio di passo e di mentalità ed è una cosa estremamente importante, che sicuramente consentirà di raggiungere gli obiettivi che questa riforma si propone.

Di questo non posso che ringraziare, ancora una volta, la ministra Cartabia e la Sottosegretaria, che davvero è stata una fine mediatrice fra posizioni sicuramente differenti, perché è normale che ciascuno di noi abbia una visione diversa rispetto alle problematiche che abbiamo dovuto affrontare. Il dato certo, però, è che questo Governo, ancora una volta, sta mantenendo gli impegni che aveva assunto quando si era insediato e questo non lo può negar nessuno. Poi, cammin facendo, quando cambieremo, anche noi avvocati, la mentalità e l'approccio al processo, sicuramente potremo portare gli aggiustamenti necessari. Intanto però partiamo, nei termini che avevamo detto, e su questo francamente non si può obiettare nulla. È un impegno che era stato assunto nei confronti non solo del Paese, ma dell'Europa. Questo è un dato che non possiamo che rimarcare in maniera assolutamente favorevole.

Sappiamo che la riforma del processo civile ha l'obiettivo di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini, oltre che degli operatori economici. Ci siamo impegnati con le istituzioni europee ad abbattere la durata dei processi e dall'approvazione di questa, come delle altre riforme che riguardano la giustizia (non dimentichiamo che in settimana approveremo definitivamente anche quella penale), dipende l'erogazione dei fondi previsti dal PNRR per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia. È ovvio, ci saranno altri temi da affrontare. Ne abbiamo esaminati tanti, anche in Commissione giustizia, che contribuiranno tutti a uno snellimento e a una velocizzazione dei processi. Intanto però stiamo mettendo davvero un pilastro che credo sia fondamentale per la vita del nostro Paese, soprattutto per un sereno svolgimento del processo civile.

Con questa riforma - lo sappiamo - si perseguono due scopi: rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e - aspetto che non è assolutamente secondario - stimolare anche una cultura nuova, di cui parlavo, quella della composizione consensuale dei conflitti. Questo è un dato assolutamente nuovo, perché capita spesso di sentire che una causa l'ha voluta fare e tenere in piedi l'avvocato. Ebbene, come dicevo, sarà sicuramente necessario un cambio di passo e di mentalità, che viene finalmente imposto da questa riforma. Su questo tracciato, si valorizzano i comportamenti virtuosi con importanti incentivi fiscali e di sistema, come gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Una giustizia equa ed efficiente non si fa solo a parole. Bisogna attuarla, perché è cruciale per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono infatti note da tempo le molteplici relazioni che legano la giustizia all'economia: una giustizia che funziona facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza e aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri. È indicativo, in questo senso, che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile, sia inserita dal PNRR tra quelle orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali nell'ordinamento tali da interessare tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare queste finalità, il Piano prevede anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Su questo aprirei una parentesi molto breve, perché più volte ho ripetuto nel corso degli incontri che è

davvero necessario incrementare la pianta organica sia degli amministrativi sia dei magistrati. Mi permetto anche di dire che c'è necessità di mettere mano in maniera definitiva alla magistratura onoraria, e sono convinto che potremmo portare a termine anche questa riforma in tempi brevi perché anche quello è un tema che sicuramente potrà essere molto importante per far funzionare il nuovo sistema che con questa riforma stiamo portando avanti.

Sono convinto che siano tre le linee guida che tracciano il percorso virtuoso di questa riforma: innanzitutto il potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile, di cui ho già detto. In secondo luogo, un intervento selettivo sul processo, volto a concentrare maggiormente le attività tipiche della fase preparatoria e introduttiva: sopprimere finalmente le udienze potenzialmente superflue, ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale e ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi del giudizio. La terza linea di indirizzo riguarda gli interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali, volti a garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi.

Quest'ultimo è un altro argomento cruciale. Sappiamo che il processo esecutivo è sostanzialmente paralizzato e procede estremamente a rilento, tra l'altro aprendo la strada a molte speculazioni. Credo che la via sia stata intrapresa nella maniera giusta e che anche su questo tema si possano ottenere risultati importanti.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 19,06)

(*Segue* CUCCA). La riforma del processo civile è dunque necessaria, perché così com'è esso incide negativamente sulla visione esterna della qualità della giustizia, confermando il diffuso convincimento secondo cui una giustizia ritardata equivale a una giustizia denegata. È noto anche che una delle ragioni per cui le imprese estere sono restie a investire nel nostro Paese sia proprio l'eccessiva lentezza del procedimento civile, specie per quanto riguarda le procedure per il recupero dei crediti e quindi la fase dell'esecuzione forzata e del procedimento fallimentare.

Come dicevo, a differenza dei numerosi tentativi di riforma posti in essere dagli anni Novanta fino ad oggi, questa riforma ha invece il merito di affrontare la materia secondo una visione completa ed organica, evitando l'errore che si era commesso fino ad oggi, cioè di intervenire per settori, che non ha portato assolutamente al risultato, facendoci trovare nella situazione di una giustizia assai lenta e molto burocratizzata.

Vi è poi un altro merito: la piena adesione all'idea che la trattazione delle cause possa avvenire in forma scritta, così trasformando quella che era una eccezione temporanea, dovuta all'emergenza sanitaria, in una regola ordinaria, salve le ipotesi in cui una o entrambe le parti ravvisino l'opportunità della trattazione orale.

Signor Presidente, le chiedo di poter depositare il testo del mio intervento perché il tempo è quasi finito. Termino rinnovando il ringraziamento. Consentitemi anche di estenderlo alle relatrici, che hanno dovuto mediare molto, hanno dovuto impegnare la loro professionalità e la loro conoscenza di questi temi; soprattutto hanno dovuto avere a che fare con una Commissione molto variegata, composta, tra l'altro, per lo più da avvocati, che quindi conoscono bene i temi di cui si parlava. Eppure - ripeto - si è riusciti, con molta pazienza, con molta calma, talvolta con qualche scontro verbale, ad arrivare al risultato che stiamo raggiungendo questa sera.

Noi di Italia Viva-Partito Socialista italiano ci siamo; ci siamo in questa fase di approvazione di una riforma che è cruciale per l'Italia, ma ci saremo sempre, ogni qualvolta avremo investimenti di lunga durata in uno dei settori nevralgici del Paese.

Per questo, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo che rappresento, certo che quello della giustizia civile sia un tassello importante, cui a breve seguirà la giustizia penale, per la reale ripartenza del Paese. La gente non potrà più dire che viviamo in un mondo di negata giustizia. Apporteremo, cammin facendo, gli aggiustamenti che sarà necessario apportare, ma sicuramente stiamo raggiungendo un risultato che da tempo auspicavamo e che mai si era riusciti a raggiungere. *(Applausi)*.

BALBONI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI *(FdI)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, già in discussione generale avevo evidenziato il pericolo insito nella scelta di puntare quasi tutte le poche risorse assegnate al comparto giustizia sull'istituto dell'ufficio del processo. Pertanto, per brevità, mi richiamo a quanto già detto in quella sede su questo argomento.

Per quanto concerne le modifiche al processo civile contenute in questo disegno di legge delega, devo però ripetermi ancora una volta La più grave e insensata modifica, a parere mio e di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia, è l'assurda e incostituzionale compressione dei diritti delle parti introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge, che prevede una serie di preclusioni e decadenze a carico delle parti, mai del giudice, che scattano ancor prima dell'udienza di comparizione.

In sostanza, cari colleghi, si tratta della riproposizione tardiva del rito societario, già sperimentato con risultati fallimentari nel recente passato e poi abrogato, nel sollievo generale di avvocati e giudici. Voi lo riproponete: se errare umano, perseverare è diabolico.

Fratelli d'Italia aveva presentato alcuni emendamenti per far sì che, almeno dopo la prima comparizione davanti al giudice, fosse riconosciuto un termine per precisare e o integrare tutte le rispettive istanze istruttorie. Emendamenti tutti respinti dalla maggioranza e dal Governo, uniti in un atteggiamento vessatorio nei confronti delle parti e dei loro difensori, che lascia trasparire come per voi la domanda di giustizia dei cittadini venga considerata quasi come un fastidio: anzi, senza il quasi. O, forse, tale atteggiamento dimostra soltanto quanto siete succubi di tecnici che, chiusi nei loro uffici al Ministero, vivono di teoria, ma non hanno idea di come funzioni nella pratica un un'aula di giustizia, dove, probabilmente, non hanno nemmeno mai messo piede. *(Applausi)*.

Il Consiglio nazionale forense, le camere civili e, in generale, tutta l'avvocatura italiana hanno lanciato ripetuti allarmi e appelli, tutti da voi disattesi, per far presente il serio rischio che questa riforma provochi, non una compressione, ma un allungamento dei tempi del processo, visto che, anziché intervenire sul momento della decisione, dove si concentrano le maggiori criticità e le vere lungaggini, essa si concentra sulla fase introduttiva, per giunta allungandone schizofrenicamente proprio quei tempi che vorrebbe a parole abbreviare. E questo senza mai una sola volta prevedere conseguenze a carico del giudice per il mancato rispetto dei termini che gli competono.

Allarmi, quelli degli avvocati, totalmente ignorati dal Governo e, anzi, irrisi con questa ennesima fiducia, la quattordicesima dell'era Draghi. Quasi che, pensate un po' cari colleghi, pensi un po', cara Ministra, i ben 20 emendamenti proposti dal mio Gruppo, gli unici emendamenti presentati per l'Aula, fossero un ostacolo al confronto parlamentare. Confronto ormai a voi desueto, ai vostri occhi, agli occhi del Governo dei migliori, che scorda sempre più spesso che l'Italia è una Repubblica parlamentare. Per fortuna che siete il Governo dei migliori! Figuriamoci cosa succederebbe se foste un Governo ordinario, addirittura dei peggiori! *(Applausi)*.

Per carità, in questo disegno di legge ci sono anche misure condivisibili, delle quali parlava prima la collega Unterberger, come, ad esempio, l'istituzione del tribunale della famiglia e le nuove regole per gli affidi. Materie che, infatti, non erano nel disegno di legge governativo, ma sono state inserite dalla Commissione; materie sulle quali Fratelli d'Italia aveva da tempo presentato proposte di legge (una anche a mia prima firma, mi preme ricordarlo), in gran parte, oggi, finalmente recepite.

Nel complesso, però, cari colleghi, il nostro giudizio resta negativo su questo disegno di legge, perché, come ho detto e ripeto, è inaccettabile la sua filosofia di fondo, troppo punitiva nei confronti del sacrosanto diritto del cittadino di rivolgersi al giudice per ottenere la tutela delle proprie ragioni senza dover superare un percorso a ostacoli che voi rendete sempre più tortuoso e costoso. Ciò a cominciare dalla mediazione obbligatoria, aumentata a sempre più materie, e proseguendo con un processo pieno di formalismi, termini, decadenze, preclusioni e veri e propri trabocchetti, che chiaramente penalizzeranno sempre di più proprio la parte più debole e indifesa. Questo è il grave *vulnus* arrecato dalla vostra riforma.

Il vostro è un pregiudizio che dimostrate contro le parti e i loro difensori; un pregiudizio che si era spinto addirittura a proporre di introdurre una norma per dare per provati - pensate un po' - tutti i fatti esposti nell'atto di citazione nel caso di contumacia del convenuto. Pensate a cosa vi eravate spinti, cari colleghi della maggioranza! Per fortuna tale norma è stata poi ritirata in uno sprazzo di pudore, uno dei

pochi che avete avuto in questa discussione.

Tuttavia, altre norme altrettanto odiose e punitive sono rimaste, come ad esempio la novella dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, che introduce il potere del giudice di trarre argomento di prova dalla semplice mancata comparizione della parte; traete argomenti di prova dalla inattività della parte e questo è molto grave. Ancora più grave è la sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro a carico dell'appellante che si vede rigettare l'istanza di sospensione della condanna di primo grado. Davvero lo pensate, cari colleghi, signora Ministro? Lei che ha una competenza giuridica ritiene e crede che con misure come queste si potranno abbreviare i tempi della giustizia civile addirittura del 40 per cento entro i prossimi tre o quattro anni? Siamo seri! Capirei il ministro Bonafede, ma lei, signora Ministro, per carità sia seria.

Non esiste al mondo la possibilità di risolvere le lungaggini della giustizia intervenendo soltanto sulle norme processuali, senza consistenti investimenti nell'organico dei giudici. Lei sa quanti giudici mancano al nostro organico: ne mandi qualcuno in più nei tribunali e liberi posti per i giovani nel suo Ministero, dove ci sono solo giudici distaccati *(Applausi)*. Non si possono risolvere queste lungaggini senza integrare l'organico dei giudici, senza integrare il personale amministrativo (manca il 40 per cento del personale amministrativo nelle nostre cancellerie) e senza intervenire sull'organizzazione degli uffici lasciati spesso allo sbando. È in questo ambito che si doveva concentrare l'azione del Governo, se davvero si volevano affrontare i problemi strutturali, che non si risolvono assumendo *pro tempore* qualche migliaio di giovani per poi fra due anni o due anni e mezzo trovarci di fronte al problema di stabilizzarli. Bisogna affrontare i problemi strutturali della nostra giustizia, che tanto incidono negativamente sulla vita dei cittadini, delle imprese, degli investimenti, soprattutto dall'estero, e in sostanza sul nostro PIL. Non è possibile farlo introducendo norme processuali astratte e cervellotiche, come state facendo con il disegno di legge in esame: non dovevate farlo, è un alibi il vostro.

Per questi motivi, colleghi, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sarà decisamente e convintamente contrario *(Applausi)*.

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, votiamo oggi un provvedimento importante, molto importante, che finalmente affronta concretamente un problema enorme non della politica ma dei cittadini italiani e di tutto il Paese e lo fa, io credo, in modo giusto, corretto e convincente.

La riforma del processo civile è fondamentale per il nostro Paese e oggi non solo approviamo una riforma, ma abbiamo creato le condizioni per una buona riforma e per farla funzionare. Il punto è che la riforma del processo civile e la riforma del processo penale e tributario è condizione posta dall'Europa per l'accesso ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non è solo questo e neanche soprattutto questo il motivo per cui ci siamo impegnati e oggi mettiamo in campo una riforma del processo civile.

In questo Paese ci sono tre milioni di processi e cause civili arretrate. Questo è un tema che i cittadini soffrono. Soffrono per le lungaggini e per le incertezze. Le nostre imprese soffrono come anche le possibilità per il nostro Paese di attrarre investimenti dall'estero.

Oggi, però, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ci consente di investire davvero nell'organizzazione della giustizia, ci aiuta a creare le condizioni per mettere in campo una riforma che possa funzionare.

Voglio ricordarlo: abbiamo assunto e assumeremo, grazie al PNRR, 23.000 giovani, 16.500 dei quali saranno impegnati nell'ufficio del processo. Investiamo 140 milioni per la digitalizzazione e mettiamo così a regime un'esperienza positiva che i lunghi e difficili mesi del Covid ci hanno consentito di sperimentare.

Quindi, la riforma può contare su investimenti e obiettivi chiari: ridurre l'arretrato, dare tempi certi alle fasi processuali, diffondere le buone pratiche e ridurre in questo modo il divario insopportabile che c'è tra le diverse realtà del Paese, che segnano anche le differenze territoriali, le differenze di competitività

territoriale delle diverse parti del nostro Paese. Lo fa, ve lo voglio dire, creando un equilibrio tra l'esigenza di accelerare, per i cittadini e nell'interesse dei cittadini, i processi, non rinunciando, dall'altra parte, a garantire i diritti delle parti, ad avere procedimenti giusti.

Per noi, signora Ministra, è centrale, e so che lo è anche per lei, l'ufficio del processo. Abbiamo molto insistito per valorizzare questo strumento sul quale è stato approvato un nostro importante emendamento. L'ufficio del processo, nell'ambito della nuova organizzazione, può essere davvero una risorsa fondamentale che può affiancare i magistrati e consentire loro di concentrarsi sulle sentenze, avendo la forza e il personale per svolgere le altre mansioni.

Abbiamo messo in campo in questo modo tanti strumenti efficaci e investimenti. Con questa norma abbiamo fatto un'altra operazione, cercando di ridurre il ricorso ai processi e alle aule processuali. È giusta l'incentivazione della mediazione; altresì giusta l'incentivazione dell'arbitrato e della negoziazione assistita. Noi pensiamo che questa scelta sia importante e qualificante. Credo però, Ministra, che ci siano due problemi: non ci dobbiamo fermare qui, si può fare di più, incentivare di più, dobbiamo lavorare perché mediazione, arbitrato e negoziazione assistita siano sempre più lo strumento prioritario per non arrivare ai processi. Per far questo è però necessario intervenire sull'accessibilità e quindi sui costi; non possono essere istituti destinati solo a chi ha le condizioni economiche per permetterseli. Dobbiamo fare in modo che siano accessibili a tutti.

Voglio sottolineare le altre proposte che riteniamo qualificanti del lavoro svolto dal Partito Democratico in queste settimane. Abbiamo migliorato la normativa sulle aste giudiziarie, tutelando di più e meglio chi subisce la vendita del proprio appartamento, ma soprattutto credo sia qualificante sul terreno della legalità, guardando i recenti fatti che testimoniano come la criminalità organizzata utilizzi le aste giudiziarie per riciclare i propri denari, la scelta di istituire una banca dati per raccogliere l'anagrafe e i conti correnti di chi partecipa alle aste, per verificare e dare alle procure - ovviamente solo ad esse - la possibilità di verificare le anomalie. Credo si tratti di una misura importante.

Come ha ricordato la senatrice Valente, non c'è solo il tribunale della famiglia, perché con questa legge abbiamo migliorato anche le norme nei processi di mediazione a tutela dei minori e delle donne che subiscono violenza.

Ministra, colleghi, per noi è una riforma importante, fondamentale per il Paese, che guarda all'interesse dei cittadini e delle aziende e può consentirci di superare una condizione che, di fronte all'incertezza dei tempi, penalizza l'economia e disincentiva gli investimenti.

Ringrazio davvero la Ministra per il lavoro e la determinazione per la scelta di intervenire con questo provvedimento sul disegno di legge presentato dallo scorso Governo, migliorandolo, mettendo al lavoro tanti esperti e ottenendo un risultato che ritengo molto importante.

Dopo anni in cui la giustizia è stata solo un argomento di scontro politico e di propaganda, oggi e domani mettiamo in campo due riforme decisive, con un ampio consenso. In questi due giorni dimostreremo che le riforme, anche quelle sulla giustizia, si possono fare se c'è la volontà e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti di fronte al Paese. *(Applausi)*.

Non servono *referendum*, serve guardare avanti e non indietro, servono riforme che migliorino concretamente le cose senza scorciatoie e semplificazioni. Voteremo a favore del disegno di legge.

Ministra, non abbia dubbi. Il Governo non deve avere dubbi: sulla strada delle riforme nell'interesse dei cittadini il Partito Democratico c'è e lo incontrerete sempre. *(Applausi)*.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, Ministra, colleghi, Sottosegretaria, proseguo l'esame del provvedimento già iniziato in discussione generale.

Non potendo entrare nel dettaglio, mi limiterò ad elencare alcuni criteri direttivi che apportano novità importanti verso un cambiamento del processo civile. Si modifica il procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica con una serie di disposizioni che lo rendono certamente più semplice, preservando al contempo l'effettiva tutela delle parti e favorendo una durata più ragionevole. Si riducono i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale avuto riguardo all'oggettiva complessità giuridica e alla rilevanza economico-sociale della controversia.

Inoltre, consentire al giudice di modulare le cadenze procedimentali in rapporto alla complessità significa introdurre la possibilità che la causa possa essere definita anche con modalità analoghe a quelle previste dinanzi al giudice monocratico. D'altronde, davanti al giudice di pace il processo viene uniformato al nuovo procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Per l'appello, che nel civile significa un riesame totale della controversia, si prevede un nuovo filtro: l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e dichiarata manifestamente infondata con sentenza motivata. Sempre in tema di appello, si fissa la regola per cui il provvedimento impugnato è sempre esecutivo, prevedendo però delle eccezioni. Pertanto, se il giudice riterrà che l'impugnazione è infondata o che dall'esecuzione della sentenza possano venire dei pregiudizi irreparabili potrà sospenderne l'efficacia esecutiva.

Viene poi potenziato l'ufficio per il processo, prevedendo nuovi criteri organizzativi a supporto delle attività dei magistrati. Come sappiamo, questa è una riforma su cui tutti puntiamo per vedere finalmente un'accelerazione del processo. Tale norma consentirà anche - speriamo - di smaltire l'arretrato, ma bisognerà stabilizzare quell'organico ben oltre i tre anni attualmente previsti se si vorrà davvero segnare un punto di svolta a favore dell'efficienza.

La riforma contiene anche delle disposizioni volte ad ammodernare la giustizia sotto il profilo tecnologico e, quindi, ad accelerare seriamente i procedimenti civili, prevedendo, per esempio, che il deposito di atti e documenti debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Per favorire la consultazione degli atti viene previsto che le informazioni siano inserite in campi precostituiti, in maniera tale che l'inserimento nei registri processuali avvenga in maniera più agevole.

Sono tutte riforme che sembrano piccole, ma che invece penso daranno dei buoni risultati, portando un nuovo ordine per gli addetti ai lavori nel caos dei tribunali e delle cancellerie.

Infine, per quanto riguarda le notifiche, si prevede che gli atti in materia civile e stragiudiziale siano notificati esclusivamente via PEC quando il destinatario abbia eletto un domicilio digitale e risulti quindi iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali. Questa disposizione, che sembra semplice, semplifica e accelera veramente il processo notificatorio e responsabilizza le parti, imponendo di dotarsi di un domicilio digitale.

Esprimo, infine, un particolare apprezzamento per l'approvazione in Commissione giustizia di una serie di emendamenti che ho convintamente sottoscritto e che vanno ulteriormente a garantire la tutela dei minori e delle famiglie all'interno del nuovo rito unificato.

Sulla famiglia e sui problemi giudiziari la giustizia oggi è divisa - lo sappiamo - tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni, i quali spesso sono oggetto di provvedimenti contrastanti e in conflitto senza che sia stabilita una precisa competenza, soprattutto quando intervengono tra genitori separati o divorziati. Questo è un passo storico: dalle ceneri delle tante divisioni sulla famiglia, dal rito agli uffici competenti, nascerà finalmente una struttura unica come il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Si parificano finalmente, anche processualmente, i diritti dei minori nati fuori del matrimonio. Signora Ministra, come diceva Filumena Marturano, «i figli sono figli e sono tutti uguali». Le precedenti funzioni del tribunale per i minorenni non scompariranno, ma saranno espletate dalla sezione distrettuale del tribunale per la famiglia.

Verrà finalmente istituita la banca dati per le aste giudiziarie, di cui ha parlato il collega Mirabelli, che mi ha trovato pienamente d'accordo, per mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale i dati degli offerenti e degli aggiudicatari delle aste giudiziarie. Un passo importante per evitare infiltrazioni criminali e lobbistiche.

Mi avvio alla conclusione. Un processo lento difficilmente potrà affiancarsi a strumenti alternativi validi. Si è intervenuti quindi sul processo di cognizione - come abbiamo già detto - responsabilizzando il giudice rispetto alla necessità di approfondire la controversia e di prendere in mano le redini del processo sin dalla prima udienza di comparizione. In questo senso, oltre alle riforme procedurali, sarà indispensabile mettere gli uffici nella reale condizione di rispettare i termini della legge Pinto, in maniera da utilizzare al meglio per la giustizia quei fondi cospicui che sono destinati a risarcire coloro che subiscono i ritardi del sistema giustizia.

È evidente che i numeri impongono un'urgente riflessione sulla necessità di un reclutamento

straordinario, oltre a quello già previsto, per eliminare almeno in parte l'arretrato di sentenze. Signora Ministra, si dovranno scrivere, redigere e depositare le sentenze; questo è il grave problema del diritto civile e della procedura civile.

Tra i progetti sulle risorse umane si potrebbe pensare a potenziare ulteriormente l'organico della magistratura ordinaria, non solo nei numeri, ma anche attraverso la magistratura onoraria, regolarizzando finalmente il loro *status* giuridico ed economico. Le importanti novità che ho illustrato e che saranno introdotte nell'ordinamento quando il Governo esercita la delega, saranno certamente utili, ma evidentemente non risolutive. L'obiettivo che il Governo e il Parlamento si sono posti, cioè l'accelerazione dei processi e la riduzione degli arretrati (tre milioni di processi ancora pendenti non potranno certo scomparire), non potrà di certo essere raggiunto senza incisivi interventi in materia di digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici, accrescimento delle competenze dell'amministrazione. Ci aspettiamo che il Governo eserciti pienamente la delega che oggi il Senato gli conferisce, riempiendola di contenuti con coraggio e senza lasciarsi imbrigliare dagli interessi di categoria, affinché si possa dar vita a un nuovo e coerente apparato, capace di essere equilibrato ed efficiente e di competere con gli altri sistemi europei e internazionali.

Ciò potrà avvenire se, al di là delle risorse temporanee e provvisorie del PNRR, si potrà finalmente destinare alla giustizia un ruolo molto più importante nel bilancio dello Stato. La giustizia da anni, da quando esercitavo altre funzioni, è sempre stata la Cenerentola del bilancio dello Stato. Cerchiamo di cambiare, perché senza queste risorse non si potrà ottenere un risultato stabile e duraturo. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali-Ecosolidali alla fiducia posta dal Governo. *(Applausi)*.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signora Ministro, credo di doverle vari grazie oggi, a partire dal fatto che lei con la sua intelligenza è riuscita a rendersi conto che bisognava fare alcune correzioni.

Noi di Forza Italia ci siamo impegnati sin dall'inizio perché, senza necessità di piantare bandierine, volevamo esclusivamente dare un contributo perché la riforma del processo avesse successo.

La prima questione di cui dobbiamo renderci conto è che una qualsiasi riforma del processo non può valere, specialmente per quello civile, se si dimentica che il processo civile è fondato sulla disponibilità delle parti e che introdurre poteri ufficiosi del giudice nel processo civile contraddice la filosofia del processo, ritardandone la conclusione. Lei, quindi, ha avuto l'intelligenza di abbandonare la vecchia idea di tutto con ricorso, ma di mantenere la citazione per il giudizio collegiale. Nello stesso tempo ha accettato una regola fondamentale: negli atti introduttivi del giudizio non possono essere messe preclusioni e decadenze. Lei correttamente ha tenuto conto di un'indicazione forte della Corte di cassazione e - non vorrei sbagliarmi - anche della Corte costituzionale. Negli atti introduttivi del processo non possono essere messe decadenze. Lei correttamente - noi l'abbiamo seguita - ha detto che dobbiamo tenere libera la prima udienza di comparizione e, quindi, allungare i tempi per l'atto introduttivo del giudizio e nella prima udienza di comparizione introduciamo la possibilità di nuove memorie tra le parti.

Restano, però, ancora alcuni aspetti che vanno corretti e mi auguro che lei lo possa fare. Lei era presente quando ho insistito, perché alcune disfunzioni derivano da cattivi comportamenti dei giudici. Quando ci troviamo di fronte ai procedimenti in camera di consiglio, la norma dice che è possibile delegare un componente di quel collegio per svolgere attività istruttoria. Ho dovuto presentare un emendamento e, anche se la traduzione non è proprio precisa, mi auguro che l'interpretazione possa essere chiara. Era presente quando eravamo d'accordo tutti sul fatto che chi è stato delegato non può delegare un altro, come avvenuto delegando un g*iudice* onorario di tribunale (GOT). Non dico che il GOT non ne avesse la capacità, ma non avendo altri impegni si allungava ulteriormente il tempo del processo.

Il tentativo di conciliazione è scappato; è rimasto ancora. Non è possibile; il tentativo di conciliazione va fatto in tutti i processi e non solo in quelli della famiglia. Se ricorda, ho presentato un emendamento

che non è passato, ma che dovrebbe essere obbligatorio solo quando il giudice con ordinanza ammette le prove perché favorisce la conciliazione in quanto gli avvocati capiscono, attraverso la lettura dell'ordinanza istruttoria, dove il giudice vuole andare a parare e hanno più possibilità di convincere le parti.

Non si può mettere addirittura in norma che, se non compaio all'udienza per il tentativo di conciliazione, il mio comportamento deve essere valutato *ex* articolo 116 del codice di procedura civile. Sono due questioni completamente diverse: la conciliazione riguarda attività personali, ma non può avere una conseguenza processuale sul processo. Inoltre, ritarderà tutti i tentativi di conciliazione.

La prego di valutare questo aspetto. So che in questa Assemblea è stata fatta una discussione, ma quel giorno non c'ero. Forte è però l'intenzione, da parte di tutti. Non c'è la volontà di sottrarre tempo o di dare spazio a categorie professionali, ma facciamo una battaglia nell'interesse esclusivo del sistema, per garantire che il processo abbia una sua funzionalità.

Signor Ministro, nel nostro Paese abbiamo 56 uffici giudiziari di primo grado, che svolgono l'attività giudiziaria civile in linea con i tempi ragionevoli del processo, previsti dalla nostra Costituzione. Quando dunque andiamo a guardare agli uffici del processo, dobbiamo tener conto di questo dato e modulare il rapporto tra i giudici e gli addetti all'ufficio del processo, e non solo in maniera diretta, ma anche in maniera tale da contrastare la maggiore inefficienza di alcuni uffici. C'è infatti qualcosa che non va: se 56 uffici giudiziari di primo grado hanno tempi in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, vuol dire che gli altri, che non hanno tali tempi, non sono in linea per ciò che riguarda quelle attività.

Signor Ministro, passo dunque a parlare del tribunale della famiglia, per cui le devo un ulteriore ringraziamento. Sono entrato in magistratura nel 1970 ed ero innamorato dell'idea di Maria Elettra Martini, deputata di Lucca, che, proprio qualche anno prima, aveva lanciato l'idea del tribunale della famiglia. E finalmente, grazie a un'altra donna che ha illustrato il nostro Paese, forse riusciremo a farlo entrare in vigore. Se però viviamo da anni con questa illusione e - se vuole - con un tale sogno, non possiamo farlo entrare in vigore nel 2024. Dobbiamo farlo entrare l'anno prossimo: si tratta infatti di strutture già esistenti e non abbiamo dunque la necessità di aspettare tanto tempo.

Nel tribunale della famiglia dobbiamo però garantire alcune cose e innanzitutto che il tentativo di conciliazione sia effettivo. Lo dico non perché ho svolto per anni quel tipo di attività: anche quando facevo diritto penale, continuavo a interessarmi del tribunale della famiglia. Dunque, signor Ministro, se vuole accelerare i tempi di intervento, con i provvedimenti provvisori, nei confronti di una coppia che sta litigando - anche considerando che ciò, negli ultimi tempi, ha dato molte volte luogo ad atti di violenza seri, con un'incidenza sui minori presenti in quella famiglia - non può non avvertire la necessità di un provvedimento entro i tre mesi, che già sono un tempo massimo. Invece assistiamo al fatto, da quando tutti i giudici fanno le udienze presidenziali, che i tempi non sono inferiori agli otto mesi: questa è la realtà ed è del tutto abnorme.

Non c'è la necessità di riforme epocali, ma questa normativa, per funzionare, deve essere accompagnata dalla conoscenza dei problemi e anche da alcune strutture - se vuole - che siano indicative di quelli che devono essere i comportamenti. Ad esempio nella norma si scrive che si ascoltino le parti, cioè i genitori, «anche» separatamente. No! Obbligatoriamente devono essere ascoltati separatamente e poi uniti. Le posso dire che colui che svolge l'udienza presidenziale non è un presidente - si tratta dell'udienza in cui si fa il tentativo di conciliazione - ma deve avere delle capacità e una formazione professionale tali che, rispetto alle parti, diventa come un sacerdote, riuscendo ad avere delle confidenze che gli altri giudici non hanno.

Concludendo, non considerate che l'intervento del pubblico ministero sia del tutto secondario. Le porto un solo esempio: ho svolto le funzioni di pubblico ministero nel penale durante tutti i processi di Mani pulite a Milano, ma negli stessi anni, lavorando anche la domenica, ho fatto le conclusioni scritte nei processi di separazione e divorzio. Le posso dire, Ministro, che la presenza forte del pubblico ministero - sono dati statistici che possono essere consultati - portava a circa il 45-50 per cento di processi che venivano chiusi con l'accordo delle parti.

Questa è la vera giustizia: l'accordo delle parti a cui dobbiamo tutti tendere. *(Applausi)*.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, l'occasione mi è assolutamente gradita per ringraziare di cuore del lavoro che è stato fatto.

La giustizia civile è un po' la cenerentola nel nostro Paese, perché per tanto tempo ci siamo preoccupati di giustizia penale. Avevamo certamente anche una storia che ce lo ha imposto: pensiamo all'emergenza terrorismo o alle organizzazioni criminali. Tuttavia, la giustizia civile non deve essere considerata di serie B, perché viene incontro a quelle ineliminabili esigenze di giustizia che albergano nel cuore di ogni uomo, di ogni famiglia, e che toccano corde profondissime dei nostri concittadini. Quindi, non possiamo davvero pensare che questo sia un argomento secondario; anzi, è un argomento di primaria importanza per venire incontro alle esigenze delle nostre imprese, che debbono essere competitive sul piano internazionale e devono poter contare su una giustizia celere e - per quanto possibile in questo mondo - giusta.

È una riforma che presenta alcuni aspetti assolutamente positivi. Ritengo - per esempio - che l'ufficio del processo sia una straordinaria possibilità per accelerare i tempi della giustizia, per garantire qualità al lavoro dei giudici e anche per dare risposte ai cittadini moderne e al passo con i tempi. Il fatto di aver mutuato dal sistema anglosassone la figura del *law clerk* è certamente un punto di forza di questa riforma.

Ministro, avremmo voluto - lei lo sa, glielo abbiamo detto espressamente nelle nostre riunioni - termini perentori anche per i giudici, ma ci fidiamo di lei e dell'emendamento che ha voluto accogliere sotto forma di ordine del giorno affinché gli avanzamenti di carriera dei giudici siano legati al rispetto dei termini processuali, cosicché giudici preparati, attenti e anche rispettosi dei termini possano vedere la loro carriera avanzare e il giusto riconoscimento del loro merito.

Bene anche le assunzioni di giudici, perché non possiamo pensare di fare riforme a costo zero. La vera riforma della giustizia è assumere più giudici, e questo lei lo sta facendo, Ministro: gliene diamo atto e la ringraziamo di aver intrapreso questa coraggiosa strada.

Abbiamo una consistente parte della riforma dedicata al diritto di famiglia, e siamo assolutamente contenti che lei abbia deciso di mantenere in questa riforma tutta la parte relativa, appunto, al processo di famiglia, che invece rischiava di essere stralciata. Siamo molto contenti perché quella del diritto di famiglia è una riforma che va a toccare corde ancor più profonde nel cuore dei nostri cittadini, delle nostre famiglie, dei papà, delle mamme, ma soprattutto è una giustizia che coinvolge i diritti delle persone che più ci stanno a cuore, e cioè dei bambini, dei minorenni. A loro dobbiamo la massima attenzione e la massima cura perché possano crescere in modo equilibrato, sereno, e perché lo Stato possa loro garantire - nei limiti del possibile - il privilegio di crescere con mamma e papà.

Proprio per questa ragione crediamo che la riforma relativa al diritto di famiglia sia iniziata con il piede giusto, e questo attraverso la scelta di recuperare il tribunale per la famiglia, che la commissione Luiso aveva segnalato come priorità, ma che rischiava di perdersi nelle pieghe della riforma per questioni economiche. Quindi, cogliamo l'occasione per sottolineare il coraggio di questo Ministro, ma anche di questa maggioranza, di volere garantire che ci sia un tribunale specializzato per la famiglia.

Non è più tollerabile che ci siano situazioni nelle quali lo stesso giudice sia chiamato a decidere in materia di famiglia e dopo dieci minuti magari sia convocato nella sezione specializzata di diritto agrario e dopo dieci minuti ancora faccia parte della composizione del tribunale per le società. Non può essere così. Il diritto di famiglia ha una sua peculiarità, ha una sua specializzazione necessaria e - come ho già detto - va a toccare diritti per la maggior parte indisponibili e che devono essere tutelati con la maggior cautela e la maggior cura possibili. Siamo ben contenti che in questa riforma siano stati inseriti aspetti molto chiari, che vanno a porre rimedio ad alcuni vuoti normativi la cui gravità purtroppo abbiamo potuto constatare in relazione alle vicende che sono accadute a Bibbiano. Non era più possibile mantenere un sistema con dei vuoti per i quali il collocamento in casa famiglia di minori avveniva, in alcuni casi, addirittura senza il controllo giudiziario. E siamo ben contenti che siano necessari provvedimenti giudiziali per qualunque tipo di decisione che riguardi i minori e che comunque il collocamento in casa famiglia sia solo residuale e solo quando non siano state individuate

alternative diverse.

Questo è fondamentale, come lo è tutta la parte che abbiamo ritenuto di voler perorare e che poi è diventata parte integrante di questa riforma in ordine alla necessaria partecipazione dei genitori in contraddittorio tra loro ogni qualvolta ci sia la presenza del curatore o la necessità di nominare il curatore del minore. Purtroppo abbiamo avuto casi all'estero tristemente noti, in cui giurisdizioni diverse dalle nostre hanno nominato il curatore del minore - sto pensando ad esempio al caso di Alfie Evans o a quello di Charlie Gard - al solo scopo di prendere decisioni contrarie al concreto interesse del minore così come era stato segnalato dai suoi genitori. Questo in Italia non accadrà proprio grazie alla riforma.

C'è ancora tutta una parte molto importante che riguarda invece le modifiche sul processo di separazione e divorzio. È molto positiva l'unificazione dei riti, perché è indispensabile che ci sia un rito unitario in quanto stiamo parlando di diritti dei minori e i minori devono essere trattati tutti allo stesso modo. Ci sono - a mio avviso - dei punti di forza di questa riforma che tengono presente un equilibrio non solo processuale, ma anche ideologico o ideale, se vogliamo usare una parola più bella e più pulita. Questo equilibrio ideale parte dal presupposto che ci siano situazioni di violenza che devono essere messe in sicurezza e davanti alle quali non possiamo transigere e nessuno può pensare di transigere. Questa riforma tiene anche conto - come è giusto che sia - che allo stesso modo si intervenga quando ci sono situazioni di strumentalizzazione del figlio minore o addirittura situazioni nelle quali uno dei genitori si arroga il diritto di vietare, di impedire, di frapporre ostacoli a che il minore incontri, con libertà e con serenità, l'altro genitore. Dobbiamo far passare un messaggio molto chiaro da quest'Aula: è gravissima la violenza di genere e qualunque forma di violenza di genere deve essere punita nel più severo dei modi, ma è gravissimo anche strumentalizzare il minore, strumentalizzare la violenza di genere, usare false denunce per demolire l'avversario, ovvero l'altro genitore. Questa è una condotta che non può essere tollerata e questa riforma pone - a mio avviso - dei seri ostacoli al fatto che simili condotte vengano perpetrate nel nostro Paese.

È molto positivo - ad esempio - l'emendamento che prevede una multa giornaliera per il genitore che si sottragga volontariamente alle decisioni del giudice in materia di affidamento del minore: le decisioni del giudice si rispettano, specialmente quando sono nell'interesse del minore.

Ci sono norme di riequilibrio che abbiamo ritenuto molto utili, prima tra tutte quella del piano genitoriale: troviamo un terreno comune sul quale il papà e la mamma possano incontrarsi e lavorare nell'interesse del minore.

Purtroppo avremmo preferito più coraggio in questa riforma, ma mi rendo anche conto che le condizioni politiche e concrete non lo permettevano. Pur tuttavia, pur non avendo fatto significativi passi, nel senso del raggiungimento di un affido materialmente condiviso, ci sono degli spunti molto importanti. Come dicevo, vi è il piano genitoriale: uno spazio comune, un *common ground* sul quale mamma e papà possono confrontarsi, non messi l'uno contro l'altro dalla separazione contenziosa con addebito, che purtroppo non abbiamo cancellato ma che spero sarà presto cancellata, ma messi uno accanto all'altro in alleanza e in collaborazione, nell'interesse del minore.

Vi sono persone che si fanno vicine alla coppia: vi è il mediatore familiare, che finalmente viene riconosciuto nella sua grande dignità, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 2013.

Vi sono molti altri interventi che ci vedono assolutamente favorevoli: primo tra tutti quello della limitazione degli spazi che oggi vengono lasciati ai servizi sociali, che non sempre debbono rispondere al giudice; la videoregistrazione del minore, il reclamo al collegio. Ci sono molti aspetti assolutamente validi. Ci sono altri aspetti che ci piacciono di meno, ma quello che è più importante è che si sia avuto il coraggio finalmente di porre la questione del diritto di famiglia e di risolverla - a nostro avviso - in modo assolutamente adeguato.

Per questa ragione dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento in esame.

GAUDIANO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori senatori, il disegno di

legge delega di riforma del processo civile arriva in Aula dopo un lungo e proficuo lavoro svolto in Commissione giustizia e presso i tavoli del Ministero. Questa riforma rientra tra gli impegni assunti dall'Italia con le istituzioni europee nell'ambito del PNRR. È una conquista del Governo Conte II che segnerà lo sviluppo di questo Paese nei prossimi anni. Ma è anche una riforma che il MoVimento 5 Stelle ha posto come pilastro di questa legislatura fin dall'inizio, con il ministro Alfonso Bonafede.

Lavoravamo al testo del disegno di legge già nel 2019 e oggi al Senato vediamo il traguardo di un provvedimento strategico per i cittadini e per l'economia italiana. Rendere più agile e veloce l'accesso alla tutela dei diritti porterà benefici ampi e diffusi anche in campo economico. È indubbio, infatti, che una giustizia lenta e macchinosa sia inevitabilmente un freno allo sviluppo, un costante senso di incertezza nei cittadini e negli operatori economici.

Il Piano, partito alla fine del 2018, con la prima legge di bilancio di questa legislatura, è poi proseguito con altri stanziamenti economici, con la cosiddetta legge spazzacorrotti e poi con il disegno di legge di riforma del processo penale. È un impianto organico di revisione complessiva della giustizia in Italia e trova il suo primo pilastro nel rafforzamento degli organici, dai magistrati e funzionari dei tribunali. Parliamo di migliaia di assunzioni, un piano di assunzioni che è stato concepito interamente dal Governo Conte 2 e portato avanti dall'attuale Governo. Parliamo di tante persone che entrano negli uffici per portare avanti il lavoro: un tassello decisivo, senza il quale non c'è riforma in grado di velocizzare la giustizia.

Oggi concludiamo al Senato l'esame di un altro pilastro, la revisione del procedimento civile. Diminuire la litigiosità nel nostro Paese è essenziale. Si è scelto pertanto di provare a ridurre il contenzioso, incentivando i riti alternativi al processo, come la mediazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato. Sono stati ampliati i casi in cui è necessario esperire un tentativo di conciliazione prima di poter ricorrere al giudice e sono stati previsti incentivi e benefici fiscali. Ad esempio, nel caso di conclusione positiva della procedura di mediazione con accordo delle parti, sarà possibile ottenere un credito di imposta pari al compenso del legale che le assiste. Inoltre, è stato esteso il patrocinio dello Stato e riti alternativi per permettere ai non abbienti di utilizzare la mediazione e la negoziazione assistita per la tutela dei propri diritti.

Voglio soffermarmi brevemente sulla negoziazione assistita, uno strumento su cui abbiamo voluto puntare, già dal testo originale presentato dall'allora ministro del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede. La legge delega rende effettivo questo istituto per la risoluzione alternativa delle controversie e consente - ecco la novità più importante - un'attività di istruzione stragiudiziale, che riconosce agli avvocati un nuovo ruolo significativo e utile a tutte le parti. Abbiamo così voluto potenziare un binario parallelo, che continuerà a ridurre il ricorso alle cause nei tribunali. Gli avvocati potranno compiere un'attività istruttoria che oggi è in capo al giudice. In caso di mancato accordo il materiale potrà essere riutilizzato in giudizio. Ecco, quindi, i tre evidenti vantaggi: un incoraggiamento verso le soluzioni transattive, un risparmio di tempo e la valorizzazione del lavoro dell'avvocato.

Come Capogruppo in Commissione giustizia sono molto soddisfatta per l'approvazione di diversi importanti emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle. Tra questi, vorrei ricordare un emendamento che affida un nuovo ruolo di assistenza ai consulenti del lavoro, valorizzando le competenze e le professioni. In particolare, si permette alle parti di farsi assistere nelle controversie individuali di lavoro, oltre che dagli avvocati, anche dai consulenti del lavoro.

Poter avere una giustizia veloce vuol dire avere la sicurezza di tutelare i propri diritti in tempi congrui, senza compromettere le attività economiche. In quest'ottica si è scelto di snellire anche il processo esecutivo e le fasi introduttive del rito ordinario. Per velocizzare i processi civili e smaltire l'arretrato si è puntato sul potenziamento del nuovo ufficio del processo, a cui saranno destinate professionalità tecniche. Verranno rinforzate le cancellerie con nuove assunzioni di personale qualificato, che permetterà di riorganizzare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, che sconta gravi carenze di organico, a cui finalmente in questa legislatura - come dicevo in precedenza - con un lavoro iniziato nel 2018, poniamo rimedio.

Si istituisce con questa nuova riforma il tribunale della famiglia, nel quale confluiranno tutte le cause legate al diritto di famiglia e minorile. In questo modo, su temi così delicati e importanti, in cui spesso

è indispensabile decidere velocemente, i giudici potranno approfondire le proprie competenze. Questo porterà come beneficio anche quello di avere decisioni più prevedibili e specifiche.
Infine, si è cercato di portare a regime esperienze di gestione sperimentate durante la pandemia, puntando sull'utilizzo della tecnologia per la digitalizzazione dei processi. La pandemia ci ha costretto a far fronte a enormi difficoltà, ma ci sta offrendo l'occasione di utilizzare in tempi brevi risorse ingenti per le riforme strutturali.
La riforma della giustizia civile è essenziale per la vita dei cittadini e degli operatori economici che investono in Italia. Per questo l'Italia merita una giustizia agile e moderna.
Desidero ringraziare l'ex ministro Bonafede per tutto il lavoro svolto da quando il cammino di questa riforma è iniziato ed è approdato in Parlamento. Ringrazio la ministra Cartabia per lo sforzo compiuto con le diverse forze politiche, al termine del quale possiamo dire di aver ottenuto un ottimo risultato.
Per tali motivi, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Rojc).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Rojc.
PUGLIA, *segretario, fa l'appello.*
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 1662, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	232
Senatori votanti	231
Maggioranza	116
Favorevoli	201
Contrari	30

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi).*
Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 1662.
Risulta altresì assorbito il disegno di legge n. 311.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 22 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 20,47)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (1662) (V. nuovo titolo)
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (**1662**)
(Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLI DA 1 A 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Oggetto e procedimento)
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
Art. 2.
(Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle

discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;

c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di *franchising*, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal

travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;
q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;
s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;
5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
Art. 3.
(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;
b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;
c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;
d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;

g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera *f)* in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-*bis* e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai princìpi di cui alle lettere da *c)* a *g)*;

i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princìpi di cui alle lettere da *c)* a *g)* e prevedere che:

1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;

l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

m) modificare l'articolo 185-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di « procedimento semplificato di cognizione »;

3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del

tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;
4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
5) si concluda con sentenza;
o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:
1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
2) che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:
1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;
2) che l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;
3) che, in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera *p)*;
r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;
s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:
1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;
2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;
3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;
4) in caso di cause connesse oggetto di riunione prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze

e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
t) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente articolo, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

Art. 5.

(Processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 6.

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;
b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;
c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico;
d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;
e) prevedere, fuori dai casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-*bis* e 348-*ter* del codice di procedura civile;
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:
1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con

ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;

h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;

i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;

m) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

n) prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori, non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.

Art. 7.

(Giudizio innanzi alla Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-*bis* e dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quater*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;

2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

Art. 8.

(*Revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della

revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;

e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero, la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e di altre leggi dell'ordinamento che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

Art. 9.

(Procedimenti per le controversie in materia di lavoro)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

Art. 10.

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile rimane sospeso e

riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-*bis* del medesimo codice;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;

d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;

i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

n) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;
3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;
4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;
5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;
6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;
o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;
p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;
q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

Art. 11.

(Procedimenti in camera di consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del

codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;

b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad ulteriori professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

Art. 12.

(Riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri e contestazione del riconoscimento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera *a)* il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera *c)*;

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera *a)* siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale;
2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere *a)*, *c)* ed *e)* siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;
g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;
h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da *a)* a *g)* si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

Art. 13.

(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;
c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;
d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;
f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
g) disciplinare la *translatio* iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;
h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

Art. 14.

(*Revisione della normativa in materia di consulenti tecnici*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti di appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine.

Art. 15.

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti di parte che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:

1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma

2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;
1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi attraverso i quali deve essere data la prova del versamento;
3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità.
h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
i) prevedere, all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;
o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra

parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*nonies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

Art. 16.

(*Ufficio per il processo*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuare, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Art. 17.

(Notificazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrzione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-*quater* del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area *web* riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause

non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area *web* riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

Art. 18.

(Doveri di collaborazione delle parti e dei terzi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della Cassa delle ammende;
b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

Art. 19.

(Coordinamento con le disposizioni vigenti e ulteriori misure per la riduzione dei riti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza.
c) prevedere che il difetto di giurisdizione:
1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;
2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

Art. 20.

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione un rito unificato denominato « procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie » sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-*bis* del libro II del codice di procedura civile, rubricato « Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie », recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) nei procedimenti di cui alla lettera *a)*, prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera *l)* e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;

d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;

f) prevedere: l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai quali il procedimento si riferisce;

la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera *a)*; l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;

g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nel dare i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indica quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;

h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera *f)* e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o

comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

m) prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;

n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;

p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

r) prevedere che qualora il processo debba continuare e il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titoloesecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-*ter* del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei

genitori; e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile;
s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore;
t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;
u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;
z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;
aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;
bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;
cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;
dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera *a)*, e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;
ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero

anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

ff) adottare per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:

1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione

delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

Art. 21.

(*Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che sono trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il

risarcimento del danno endofamiliare;
d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;
e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;
f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;
g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;
h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i princìpi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuale e circondariali del suddetto tribunale;
i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;
l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*, le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;
o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;
p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere

proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;
q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;
r) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 20, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)* del presente comma;
s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;
t) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;
u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;
aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo

svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;
bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della *consolle* del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;
cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

Capo II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCERNENTI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA

Art. 22.

(Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata)

1. All'articolo 336 del codice civile:
a) sono apportate modificazioni prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su iniziativa del curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del quarto comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso un termine per la costituzione »;
c) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati »;
d) al quarto comma, le parole: « il minore » sono soppresse.
2. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere »;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
« La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare *».*

3. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371 ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di

procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni ».

4. All'articolo 26-*bis* del codice di procedura civile, le parole: « il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede ».

5. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale, di entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato ».

6. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina ».

7. All'articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

La mancata notifica dell'avviso di cui al precedente comma o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ».

8. All'articolo 709-*ter*, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-*bis* del

codice di procedura civile ».
9. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense »;
b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:
« Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private ».
10. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: « o di divorzio » sono aggiunte le seguenti: « , di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis*. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni »;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis* » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica ».
11. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani ».
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* e all'articolo 7, e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

6. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 23

2.100

Balboni

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.101

Balboni

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c-octies*) con la seguente:*

«c-*octies)* prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.102

Balboni

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;».

2.103

Balboni

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.104

Balboni

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera g) e la lettera h).

2.105

Balboni

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.60

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera h) sopprimere il numero 4).

2.106

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza».

2.107

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«*h*-bis*)* prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;».

2.108

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) *inserire la seguente:*

«h-*bis)* eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.109

Dal Mas

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera h-bis*) con la seguente:*

«h-*bis*) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, l'estensione dell'istituto alla risoluzione consensuale di ogni controversia tra genitori non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti provvedimenti già assunti giudizialmente; prevedere la possibilità di inserire negli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita la erogazione a titolo di "una tantum" ex articolo 5, comma ottavo della L. 898/1970 dell'assegno divorzile e che la valutazione della relativa congruità venga effettuata dagli avvocati; prevedere che l'accordo di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione immediata e diretta degli accordi di trasferimento immobiliari ivi contenuti, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, con sottoscrizione autenticata dai difensori, senza necessità di successive e ulteriori formalizzazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali non essenziali al

trasferimento; prevedere la estensione dell'istituto del beneficio del patrocinio a spese dello stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito "familiare"; prevedere la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati; eliminare la previsione del nulla osta del PM in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti, essendo in tal caso sufficiente la mera trasmissione dell'accordo alla procura della Repubblica; prevedere che il deposito degli accordi presso le Procure, il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta e la restituzione degli atti ai difensori delle parti avvenga attraverso modalità telematiche e con l'adozione di linee guida uniformi in tutto il territorio nazionale; prevedere la istituzione, su base territoriale, presso ogni Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario, con raccolta degli originali degli stessi riconoscendo agli Ordini il potere di rilasciare copia conforme a chi ne abbia diritto;».

G2.100

Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita non obbligatoria.

G2.101

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni.

G2.102

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

G2.103

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

impegna il Governo:

ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente estensione.

G2.104

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c-*septies*), prevede, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto.

G2.105

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c-*undecies*), prevede di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione,

impegna il Governo:

a prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

a prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare.

G2.106

Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.82 alla lettera h-*bis*) prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»; e alla lettera h-*ter*) prevede che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto,

impegna il Governo:

a prevedere che le attività previste dalle lettere *h)* e *h*-bis*)* possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti.

G2.107

Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

impegna il Governo:

ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica.

G2.108

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche in materia di vendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.

G2.109

Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di mediazione e della negoziazione assistita intende prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di

procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

impegna il Governo:

a prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici, in particolare che il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adotti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

3.100

Balboni

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «monocratica» *aggiungere le seguenti:* «e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».

3.101

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera c-quater) *sopprimere le parole:* «a pena di decadenza» *ovunque ricorrano.*

3.102

Balboni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) *aggiungere la seguente:*

«c-quinquies*.1)* stabilire un congruo termine, a pena di decadenza, per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti successivo alla prima udienza di comparizione».

3.103

Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1, lettera c-sexies*.1), sopprimere il numero 1).*

3.104

Balboni

Precluso

Al comma 1, lettera c-sexies*.1), al numero 1) sopprimere le parole da:* «la mancata comparizione» *fino alla fine del periodo*.

3.105

Balboni

Precluso

Al comma 1, lettera c-sexies*.1) sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni.».

6.100

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 3).

12.100

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera g-octies*), dopo le parole:* «richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia» *sopprimere le parole:* «di regola».

12.101

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera g-octies*), sostituire le parole da:* «con facoltà» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «con facoltà per il giudice di disporre l'udienza presso il domicilio dello stesso nei casi di impossibilità a comparire del destinatario della misura di protezione».

15-bis.100

Valente

Precluso

All'articolo 15-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a*-bis *con la seguente:*

«a-*bis*) che tutti i provvedimenti da adottare nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, ivi inclusi i provvedimenti relativi ai diritti di affidamento e di visita, siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite allegate denunciate, segnalate o riferite rientranti nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, che il giudice, accerta, con urgenza, incidentalmente e senza formalità. La previsione che l'accertamento incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice, che il giudice provveda personalmente, con urgenza e senza formalità, all'espletamento dell'attività istruttoria, con esclusione delle consulenze tecniche e che sia garantito l'obbligo di protezione del minore da qualsiasi forma di violenza, anche assistita;»

b) *alla lettera o) dopo le parole:* «anche relatore» *inserire le seguenti*: «previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore» *e sopprimere le parole*: «anche al di fuori dei limiti del codice civile»;

c) *sostituire la lettera r) con le seguenti*:

«r) che in presenza di violenza contro le donne e violenza domestica, accertata tempestivamente mediante il procedimento incidentale di cui alla lettera a-*bis*), siano assicurateadeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui agli articoli 342-*bis* del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

r-*bis*) che qualora un figlio minore rifiuti di incontrare il genitore, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerti con urgenza le cause del

rifiuto e assuma i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri coi figli eventuali episodi di violenza al fine di garantire che l'affidamento o l'esercizio dei diritti di visita non compromettano i diritti e la sicurezza della vittima. Qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, in ragione anche della sua specifica e comprovata specializzazione in materia di violenza contro le donne, violenza domestica e violenza assistita, indicando le attività da svolgere. Il Il consulente del giudice eventualmente nominato è tenuto nelle sue attività a non prevedere valutazioni su caratteristiche e profili di personalità ed a non introdurre teorie e giudizi ascientifici. Le attività del consulente del giudice eventualmente nominato devono garantire la tutela delle vittime secondo i principi e gli articoli della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e rispettare la volontà espressa dal minore. In ogni caso è garantito che gli eventuali incontri tra il figlio e il genitore verso cui il medesimo esprime rifiuto siano protetti mediante modalità tali da garantire l'integrità psico fisica del minore e dell'altro genitore;

r-*ter*) che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;»

d) *sostituire la lettera u) con la seguente*:

«u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore, ad eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confronti dell'altro, prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, prevedendo che il giudice proceda all'ascolto del minore, direttamente, e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto psicologo o neuro psichiatra infantile, nel rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice dell'ascolto del minore; 2) l'obbligo della video registrazione dell'ascolto;»;

e) *sopprimere la lettera v);*

f) *sostituire la lettera z) con la seguente*:

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, con l'esclusione dei casi di violenza di un genitore nei confronti dell'altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell'immediatezza e senza formalità, salvaguardando sempre il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva;».

15-bis.101

Caliendo, Dal Mas

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole*: «giudice relatore», *con le seguenti*: «Presidente o di un giudice che ne fa le veci»;

b) *alla lettera h) sopprimere la parola*: «prima» *e dopo la parola*: «udienza» *aggiungere le seguenti*: «davanti al Presidente»;

c) *alla lettera i) sostituire le parole*: «giudice relatore» *con la seguente*: «Presidente»;

d) *alla lettera m) sopprimere le parole*: «alla prima udienza» *e sostituire la parola*: «giudice» *con*

la seguente: «Presidente».

15-bis.102

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera h) al primo periodo, sopprimere le parole: «, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo».

15-bis.103

Balboni

Precluso

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere il seguente periodo: « prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite;».

G15-bis.100

Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a prevedere che le parti possano di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa.

G15-bis.101

Pillon, Pepe, Urraro

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle norme delegate, che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, il mantenimento da parte del minore di rapporti equilibrati, continuativi e significativi con i genitori.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura (**311**)

ARTICOLI DA 1 A 15

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 2.

7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove costituito.

8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia ricostituita.

Art. 2.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la

funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-*bis*, e 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri, di seguito denominato "elenco".
3. Il regolamento di cui al comma 2:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.
4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale dopo aver convocato e sentito l'interessato.
5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito *internet* del consiglio dell'ordine.
6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di ciascun anno.

Art. 4.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:
a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali, l'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei

difensori delle parti;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;
c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;
d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.
2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.
3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.
4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.
Art. 5.
(Designazione dell'arbitro)
1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.
2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:
a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.
Art. 6.
(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)
1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.
2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'allegato A della presente legge.
3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;
d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.
4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.
Art. 7.
(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri)

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti eventualmente gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di ricusazione.
2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.
3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

Art. 8.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.
2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.
3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.
4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.
5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare destinato a essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto o è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti, su loro richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.
6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia dello stesso, firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo, anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.
9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 9.

(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti dalla legge, l'arbitro designato dalla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta avanti il

giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore stabiliti dalla legge, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 11.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza altri oneri o spese per la parte richiedente.

Art. 12.

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota eccedente il suddetto limite, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta di cui al comma 4.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nell'allegato A della presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 13.

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta a imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito dal presidente della camera arbitrale proporzionalmente all'attività svolta.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione in misura pari ad almeno il 25 per cento del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in anni precedenti, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4, comma 2, e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale competente ad avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, nonché ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il procedimento arbitrale prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice si conservano nel procedimento arbitrale proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge, che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'allegato A. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

7. La parte che ha anticipato il contributo unificato e aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla segreteria del consiglio dell'ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.

8. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

9. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere chiara, completa dei riferimenti ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e resa per iscritto; il documento che la contiene è allegato all'atto introduttivo del giudizio.

10. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1662.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Cucca sui disegni di legge nn. 1662 e 311

La riforma del processo civile che ci apprestiamo a votare è un primo pilastro che si inserisce in un ampio progetto di riforma: l'obiettivo è l'abbattimento del 40 per cento del tempo di definizione dei processi civili. È un impegno che si è assunto il Governo, ma che ci stiamo assumendo tutti quanti. Il ruolo fondamentale della giustizia civile è quello di tutelare i bisogni quotidiani dei cittadini oltre che quelli degli operatori economici: ci siamo impegnati con le Istituzioni europee ad abbattere la durata dei processi nei prossimi anni. Dall'approvazione di questa, come delle altre imminenti riforme che riguardano la giustizia, dipende l'erogazione dei fondi previsti dal PNRR, per contribuire al rilancio complessivo del Paese e della sua economia.

Con questa riforma si perseguono due scopi: rendere più immediata e sicura la risposta di giustizia nei tribunali e, aspetto tutt'altro che secondario, stimolare una cultura della consensuale dei conflitti. E su questo tracciato che si valorizzano con importanti incentivi, fiscali e di sistema, gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Una giustizia equa ed efficiente è cruciale anche per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema economico. Sono, infatti, da tempo note le molteplici relazioni che legano la giustizia all'economia: una giustizia che funziona facilita le attività di scambio, incoraggia gli investimenti, rende più agevole l'accesso al mercato del credito, favorisce la concorrenza, aumenta l'attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri.

È indicativo, in questo senso, che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione dei tempi del processo civile, sia inserita dal PNRR tra le riforme orizzontali, di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.

Credo siano tre le linee guida che tracciano il percorso virtuoso di questa riforma:

1) il potenziamento degli strumenti alternativi al processo civile per la risoluzione delle controversie;

2) un intervento selettivo sul processo volto a: concentrare maggiormente, per quanto possibile, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva; sopprimere le udienze potenzialmente superflue e ridurre i casi nei quali il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; ridefinire meglio la fase decisoria, con riferimento a tutti i gradi di giudizio;

3) interventi sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali volti a garantire la semplificazione delle forme e la riduzione dei tempi.

La riforma del processo civile è necessaria, perché incide negativamente sulla visione esterna della qualità della giustizia confermando il diffuso convincimento secondo cui una giustizia ritardata equivale ad una giustizia denegata. È altresì noto che una delle ragioni per cui le imprese estere sono restie ad investire nel nostro Paese sia proprio quella della eccessiva lentezza del procedimento civile, specie per quanto riguarda le procedure per il recupero dei crediti e quindi la fase dell'esecuzione forzata e del procedimento fallimentare.

A differenza dei numerosi tentativi di riforma posti in essere dagli anni '90 in poi, questa riforma ha il

merito di affrontare la materia secondo una visione completa ed organica, evitando l'errore in cui si è incorsi in passato di intervenire con riforme settoriali di portata minima, i cui rimedi spesso costituivano un peggioramento dei mali che si volevano curare.
Vi è poi un altro merito: la piena adesione all'idea che la trattazione delle cause possa avvenire in forma scritta, così trasformando quella che era una eccezione temporanea, dovuta alla emergenza sanitaria, in una regola ordinaria, salvo le ipotesi in cui una o entrambe le parti, ravvisino l'opportunità della trattazione orale e il giudice decida di accogliere tale richiesta.
La trattazione scritta ha certamente comportato dei risultati positivi, sia in termini meramente logistici, con la scomparsa delle lunghe file nei Tribunali, sia in termini di chiarezza processuale, attribuendosi alle parti la facoltà, entro precisi termini, di dedurre e controdedurre in maniera sintetica e puntuale.
Tutto ciò non può prescindere da una doverosa considerazione: una seria riforma del processo civile, volta ad una maggiore efficienza, non può passare solo attraverso interventi codicistici, ma deve comportare investimenti economici. Il lavoro in questo senso è di più ampio respiro e di lunga prospettiva; è indispensabile, perciò, che lo sforzo sia comune tra tutte le forze politiche. Faccio riferimento soprattutto alla previsione di investimenti economici volti all'incremento delle piante organiche della giustizia: dunque nuovi concorsi per assumere un maggior numero di magistrati e di personale amministrativo accanto ai quali dovranno essere previsti interventi di edilizia giudiziaria, diffusamente necessari. Una parola nella Magistratura Onoraria.
Noi di Italia Viva PSI ci siamo: ci siamo in questa fase di approvazione di una riforma cruciale per l'Italia e ci saremo per investimenti di lunga durata in uno dei settori nevralgici per il Paese. Per questo esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo che rappresento, certo che quello della giustizia civile sia un tassello importante, a cui a breve seguirà la giustizia penale, per la reale ripartenza del Paese.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Astorre, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Fede, Floridia, Fusco, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Ginetti, Laus, Leone, Mangialavori, Marcucci, Marin, Masini, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Turco, Vanin e Vono.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 7 settembre 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea (*Doc*. XXIV, n. 51).
Il predetto documento è inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari europei, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico nonché al Presidente della Commissione europea.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in data 7 settembre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *z)*, della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sull'analisi delle procedure di

gestione dei beni sequestrati e confiscati (*Doc*. XXIII, n. 15).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Parrini Dario, Bressa Gianclaudio, Mantovani Maria Laura, Augussori Luigi, Valente Valeria, Pagano Nazario, Malan Lucio, De Petris Loredana, Grimani Leonardo
Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2390)
(presentato in data 17/09/2021);
senatrice Boldrini Paola
Disposizioni in materia di stato giuridico dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nei corsi delle professioni sanitarie (2391)
(presentato in data 21/09/2021);
senatrice Moronese Vilma
Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoro-alcaliniche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano (2392)
(presentato in data 21/09/2021);
senatori Pagano Nazario, Mallegni Massimo, Vitali Luigi, Schifani Renato, Fazzone Claudio, Gallone Maria Alessandra, Barboni Antonio, Ferro Massimo, Rizzotti Maria, Papatheu Urania Giulia Rosina, Gasparri Maurizio, Binetti Paola, De Siano Domenico, Cesaro Luigi, Cangini Andrea, Siclari Marco, Caliendo Giacomo, Aimi Enrico, Toffanin Roberta, Perosino Marco, Caligiuri Fulvia Michela, Damiani Dario, Floris Emilio, Berardi Roberto
Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci (2393)
(presentato in data 21/09/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Parrini Dario ed altri
Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci (2324)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 20/09/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 17 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (n. 304).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 17 settembre 2021 - alla 8ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione (27 ottobre 2021). Le Commissioni 5ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 17 settembre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) (n. 98).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 20 settembre 2021 - alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, i commenti sulla risposta dell'Italia

alle osservazioni formulate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla stessa Germania riguardanti la notifica 2021/0153/I relativa al "Progetto di disciplinare di produzione avicoli-carne e progetto di modifica del disciplinare di produzione del latte crudo di bufala del sistema di qualità «Qualità verificata» (Legge regionale n. 12/2001)".

La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 760-2*bis*).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2021/0566/I relativa alle "Linee guida dei gestori di attributi qualificati ex articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 e relativi allegati tecnici Prodotti e/o servizi interessati" (Atto n. 952).

La predetta documentazione è deferita alla 10a e alla 14a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Linkem S.p.a. concernente il contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di terminali d'utente (CPE) di tipo standard 3GPP, con funzionalità dual mode 4G/5G ed operanti sulla banda 3,5GHz, e dei relativi servizi professionali e di supporto con Gemtek Technology Co. Ltd.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 953).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 10 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5ae alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXL, n. 12).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 9 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 novembre 1977, n. 882, la relazione sui rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale, riferita al periodo dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. LXVIII, n. 3).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente (*Doc.* XXXVI, n. 5).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2059 sulla non conformità delle misure nazionali italiane alla direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno "regolamento IMI".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 100/1).

Il Ministro della transizione ecologica, con lettere in data 14 settembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni:
sulla procedura d'infrazione n. 2021/0266, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 102/1);
sulla procedura d'infrazione n. 2021/0272 sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 108/1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cangini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02576 della senatrice Modena.
I senatori Doria, Pisani Pietro, Zuliani, Saponara, Briziarelli e Mollame hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05998 del senatore Salvini ed altri.

Mozioni

ARRIGONI, ROMEO, CANDIANI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, CALDEROLI, BAGNAI, CANDURA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BERGESIO, BORGHESI, BOSSI Simone, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANTU', CASOLATI, CORRADO, DE VECCHIS, DORIA, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARILOTTI, MARTI, MOLLAME, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PISANI Pietro, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SBRANA, SIRI, SUDANO, TESTOR, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI - Il Senato,

premesso che:
il costante aumento di eventi naturali avversi ha imposto, e tuttora impone, una seria riflessione sulla politica energetica;
i principali esperti ritengono necessario evitare un aumento del riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, pertanto, si è stabilito a livello comunitario di incentivare "Strategie di sviluppo a basse emissioni di gas serra di lungo periodo" con orizzonte al 2050;
su questa linea, la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, nella sua Comunicazione sul "Green Deal" europeo, ha tracciato una strategia di crescita "mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse". Tale orientamento ha trovato conferma nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, con il supporto esplicito del Governo italiano;
i principali strumenti messi in campo dall'Europa per diventare il primo continente "green" sono la decarbonizzazione di vari settori, incluso quello energetico ed il Sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS - *Emission Trading System*);
la decarbonizzazione prevede l'aumento dell'efficienza energetica e l'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili, che deve essere necessariamente accompagnata dallo sviluppo e dalla diffusione di sistemi di accumulo necessari per compensare la non programmabilità degli impianti a fonti rinnovabili e dunque garantire la sicurezza del sistema e la continuità dell'approvvigionamento di energia elettrica;
emergono ovviamente seri problemi di sostenibilità ambientale, in termini di consumo di suolo e impatti ambientali, con la necessità di promuovere a livello europeo la ricerca di soluzioni tecnologiche, ma anche operative, che consentano un corretto equilibrio tra sfruttamento delle risorse e decarbonizzazione; ma la sostenibilità ambientale non può prescindere da quella economica e sociale, dalla tutela delle famiglie più vulnerabili, e dal contenimento delle ricadute sulla produzione e sulla

competitività nazionale e europea, anche tenendo conto che l'Europa è responsabile solo del 9 per cento delle emissioni globali e che solo una strategia globale e unitaria tra tutti i Paesi potrà produrre risultati concreti, senza danneggiare le nostre imprese in termini di costi e di competitività;

il sistema di ETS, già operativo dal 2005, si basa sul principio del "*cap and trade*" ("limita e scambia"). Per ridurre le emissioni dei settori industriali, l'Unione ha fissato il totale di emissioni di gas serra (CAP) dei diversi settori. Le aziende hanno a disposizione un numero fisso di "quote", che ufficialmente si chiamano *European Emission Allowance* (EUA), ognuna delle quali permette l'emissione di una tonnellata di CO2 in un anno solare. Negli anni il tetto massimo è stato progressivamente abbassato, in modo da ridurre anche le emissioni di gas serra nell'atmosfera, e verrà ancora progressivamente abbassato costringendo tutte le aziende a inquinare di meno;

il "Green New Deal", quindi, investe due macro aree, quella ambientale e quella economica. La spinta comunitaria è quella di rendere l'Europa un mercato moderno, competitivo e sostenibile; tuttavia, l'aumento delle ambizioni dell'UE sulla strada verso la neutralità climatica, che porta dal 40 al 55 per cento la riduzione delle emissioni entro il 2030 rispetto al 1990, ha determinato ulteriori incrementi dei costi ricadenti sulle imprese e di conseguenza sul prodotto finale e sui prezzi al consumatore;

in un quadro simile destano, pertanto, forte preoccupazione le recenti notizie relative al possibile aumento del 40 per cento del costo dell'elettricità, legato all'aumento dei costi di emissione della CO2 nelle aste ETS e dei costi di approvvigionamento del gas naturale (tecnologia *price maker* nel mercato elettrico), oggetto di elevata domanda connessa alla ripresa economica mondiale e per i cui consumi l'Italia dipende per il 93 per cento di fornitura dall'estero;

nei giorni scorsi l'*escalation* dei prezzi dell'energia elettrica ha raggiunto il massimo storico di 200 ?/MWh, estremamente elevato rispetto, sia al prezzo medio 2020, pari a 38,1 ?/MWh, sia a quello del periodo gennaio-agosto 2021, pari a 77,06 ?/MWh; l'ammontare del costo della bolletta elettrica nazionale rischia di attestarsi il prossimo anno a 53 miliardi, al netto delle imposte (accise più IVA), contro una media degli ultimi anni (a parte il 2020 caratterizzato dall'emergenza COVID-19) di circa 43 miliardi;

l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il *bonus* sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al *capacity market* atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

i pesanti aumenti dell'energia colpiscono duramente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane, che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali, che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani;

anche la spinta economica è fortemente a rischio. Le imprese italiane stanno registrando buoni segnali di ripresa e fatturato, dimostrando nuovamente che il marchio *made in Italy* può fare da traino per l'economia rendendo il Paese competitivo sul mercato globale, nonostante la crisi pandemica in corso;

l'aumento paventato dei costi dell'energia, di luce e gas, nel quarto trimestre del 2021, risulta molto maggiore di quello atteso nel terzo quadrimestre, quando il Governo è già intervenuto con provvedimenti d'urgenza e impegnando 1,2 miliardi di euro per calmierare i potenziali rincari, contenendo al 15,3 per cento gli aumenti del gas e al 9,9 per cento quelli dell'elettricità; dei 1,2 miliardi impegnati a luglio circa 700 milioni erano i proventi delle aste ETS della CO2;

il quadro normativo vigente disciplinato dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attuazione della direttiva (UE) 2018/410, prevede che i proventi delle aste ETS di CO2 debbano essere destinati per 1 mld di euro ad ammortamento del debito pubblico e, per la parte residua, ad interventi di mitigazione

ambientale e di politica industriale, anche per finanziare interventi strutturali di mitigazione ambientale per la decarbonizzazione di settori industriali, in particolare di quelli esposti al rischio delocalizzazione, che sostengono il costo delle esternalità ambientali e già subiscono un più elevato onere legato all'aumento de costo dell'energia elettrica;
l'aumento dei prezzi delle materie del comparto energia, che già dal mese di luglio segnano un forte rialzo, minacciano la durata del mercato e potrebbero provocare temporanee frenate, su cui è necessario un intervento del Governo per tutelare la competitività delle imprese e ridurre l'impatto negativo sui consumi delle famiglie;
oltre al mercato energetico, la ripresa economica su scala globale, aveva già inciso negativamente sul comparto edilizia a causa del forte aumento delle materie prime del settore. In quell'occasione, grazie al proficuo intervento del gruppo della Lega, del Ministero dello sviluppo economico e del ministro Giorgetti, si è provveduto ad approvare un emendamento al decreto "Sostegni bis", volto ad istituire un Fondo da 100 milioni di euro, creando un meccanismo di compensazione in favore delle aziende per bilanciare i rincari dei prezzi delle materie e impedire di ritardare ancora di più la realizzazione degli interventi;
per affrontare il problema, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre da parte del Governo un imminente intervento "taglia bollette" per calmierare gli aumenti per il prossimo aggiornamento trimestrale effettuati da ARERA, nonché interventi di carattere organico in ordine ad una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise più IVA) in bolletta, ad una revisione dei meccanismi di incentivazione degli strumenti già in atto, e all'individuazione di un percorso calibrato e sostenibile delle politiche energetiche nazionali che evitino in futuro aumenti dei prezzi dell'energia insostenibili,
impegna il Governo:
1) a provvedere, come fatto per il terzo adeguamento trimestrale di quest'anno anno, allo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale, nonché a valutare in termini strutturali un prossimo riordino della disciplina delle varie componenti degli stessi oneri e delle altre voci in bolletta;
2) ad assicurare il sostegno a processi, prodotti e servizi improntati coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale e, a tal fine, a valutare l'ipotesi di istituire un fondo volto a sostenere imprese e famiglie, in particolare quelle bisognose, attraverso un rafforzamento del *bonus* sociale, che prevede sconti nelle bollette di luce e gas, in relazione all'aumento dei costi dell'energia, anche prevedendo sistemi di compensazione economica al fine di evitare un eccessivo aggravio di costi sui consumatori;
3) ad assumere iniziative volte a ridurre o sterilizzare l'imposta sul valore aggiunto che, pur non avendo correlazione diretta con il costo e l'approvvigionamento di energia, comporta un aumento del valore complessivo e unitario delle singole bollette;
4) ad assicurare il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei *target* climatici al 2030 e al 2050 e, in tale contesto, ad attuare un utilizzo equilibrato dei proventi delle aste ETS per calmierare i prezzi delle bollette di cittadini e imprese, senza tuttavia pregiudicare la quota destinata a finanziare interventi strutturali per la decarbonizzazione dei settori industriali manifatturieri, come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/410 e dalle nuove prescrizioni del pacchetto "Fit for 55 per cento", anche attraverso la costituzione di un fondo di decarbonizzazione;
5) a mettere in campo tutte le misure atte a ridurre la dipendenza del nostro Paese, in termini sia di energia sia di materie prime, a diversificare le fonti di approvvigionamento e a rafforzare la sicurezza e la resilienza del sistema energetico del Paese, con riferimento agli impianti, alle reti e alle riserve strategiche;
6) ad attivarsi, anche in sede europea, affinché nella imminente revisione del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima), venga individuato un percorso calibrato delle politiche energetiche nazionali ed europee che evitino in futuro aumenti dei prezzi del gas insostenibili atti a comportare danni al sistema manifatturiero irreversibili, e al contempo non produca effetti positivi per la salute della terra, su cui l'Europa pesa solo per il 9 per cento di emissioni di CO2.

(1-00414)

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI - Il Senato,

premesso che:

nel corso di un convegno tenutosi a Genova il 14 settembre 2021, il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha anticipato che, nel corso del prossimo trimestre, si prevede un rincaro delle bollette dell'elettricità del 40 per cento, affermazione che ha destato grande allarme nei cittadini e negli imprenditori, già fortemente provati dall'emergenza sanitaria e dalla crisi connessa;

i rincari delle tariffe si verificano già da mesi e non riguardano solo l'Italia; per gli italiani il prezzo dell'energia elettrica è cresciuto, da aprile 2020 ad agosto 2021, da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora; nel trimestre giugno - agosto 2021, in particolare, i costi sono aumentati del 20 per cento, ma gli effetti sulle bollette sono stati di minore entità, solo perché il Governo ha stanziato le risorse necessarie a contenere i rincari entro la soglia del dieci per cento;

l'aumento dei prezzi è dovuto a svariati motivi contingenti, dalla carenza di materie prime ai costi della transizione *green*, ma anche ad alcune politiche poco lungimiranti degli ultimi governi e al complesso delle relazioni internazionali che vengono instaurate, in particolare quelle dell'Unione europea con i Paesi terzi esportatori di materie prime per la produzione di energia;

con le riaperture post *lockdown*, molte aziende hanno ripreso le attività produttive determinando un aumento del fabbisogno di energia, ingenerando una maggiore domanda che ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime: petrolio e gas naturale soprattutto, caratterizzati dalla difficile reperibilità in natura e dagli elevati costi di trasporto;

dall'inizio della pandemia a oggi il prezzo del petrolio è aumentato del duecento per cento, mentre quello del gas naturale, nell'arco di un solo trimestre (da aprile a giugno 2021), è aumentato del trenta per cento;

la nostra produzione energetica è retta al 40 per cento dal gas naturale; le principali provenienze di questa materia sono la Russia e alcuni giacimenti presenti nei Paesi Bassi e nel Mare del Nord; da diverso tempo, però, la Russia ha dirottato buona parte delle sue estrazioni ai Paesi del mercato asiatico e i giacimenti del Mare del Nord e dei Paesi Bassi sembrerebbero avere dei problemi, forse di esaurimento;

è necessario ricordare, inoltre, che bisogna far fronte anche ai costi della transizione verde: le aziende hanno visto aumentare i costi dei permessi per la produzione di anidride carbonica, aumenti previsti dal Sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS UE), il meccanismo di permessi e quote elaborato dall'Unione europea che ha fatto in modo che le autorità europee ne rilascino sempre di meno e a costi più elevati, al fine di spingere le aziende a decarbonizzare;

l'impostazione europea di perseguire a tutti i costi la cosiddetta politica *green*, che sta avendo un effetto determinante sull'aumento delle bollette energetiche, rischia di risolversi in un aggravio inutile, se poi le politiche d'importazione senza dazio agevolano Stati come la Cina, responsabile da sola di oltre il 22 per cento delle emissioni globali di CO2, a fronte del 6,4 per cento imputabile agli Stati membri dell'Unione europea;

il 1° ottobre 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) renderà noto l'aggiornamento delle tariffe secondo i costi di produzione, e, come già annunciato dal ministro Cingolani, è atteso un nuovo incremento dei costi, data la tendenza regolare da mesi;

tali rincari secondo l'Unione nazionale consumatori, nell'ipotesi di prezzi costanti su base annua, comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro per il gas e, quindi, una spesa complessiva di 214 euro in più all'anno a famiglia;

appare non più procrastinabile una valutazione sulla possibilità di riformare in maniera strutturale la fiscalità relativa alle bollette dell'energia. Attualmente, infatti, l'imposta sul valore aggiunto su elettricità e gas applicata è in media, rispettivamente, del 15 e del 10 per cento,

impegna il Governo:

1) ad assumere le dovute iniziative volte a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche,

prevedendo una riduzione strutturale, e non *una tantum*, come avvenuto in precedenza, dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise;
2) ad utilizzare il maggiore gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote CO2 per ridurre l'aumento dei menzionati costi nelle bollette;
3) a ricercare soluzioni alternative a quelle finora poste in essere per scongiurare l'aumento dei prezzi delle bollette: occorrono infatti non misure palliative ma strutturali, così da evitare nuovi aggravi economici per i nuclei familiari e le imprese italiane;
4) a perseguire idonee politiche, anche e soprattutto a livello europeo, volte ad evitare che la transizione *green* rechi effetti eccessivamente distorsivi del mercato energetico e, di conseguenza, vada a penalizzare aziende e famiglie;
5) a prevedere, con urgente provvedimento legislativo, la differenziazione dell'IVA sui costi dell'energia in favore di alcuni territori, determinati in base alla loro localizzazione geografica, le caratteristiche orografiche e gli indici di sviluppo.
(1-00415)
IWOBI, PERGREFFI, BINETTI, UNTERBERGER, MASINI, BONINO, FEDELI, VANIN, RAUTI, CASOLATI, CIRINNA', MONTEVECCHI, PIANASSO - Il Senato,
premesso che:
il 31 agosto 2021 gli Stati Uniti hanno completato il ritiro militare dall'Afghanistan; negli stessi giorni anche il personale militare degli Stati alleati impegnati nelle operazioni nel Paese ha completato il ritiro;
di pari passo con il disimpegno militare della coalizione, si è assistito ad una rapida riconquista di tutto il territorio afgano, con eccezione della regione del Panshir, da parte delle milizie talebane;
conseguentemente, l'8 settembre 2021, a 24 giorni dalla conquista di Kabul, e della successiva proclamazione dell'Emirato islamico di Afghanistan, i talebani hanno annunciato il nuovo Governo *ad interim*;
nonostante le ripetute promesse dei vari portavoce dei talebani su un Esecutivo inclusivo e su una modalità di governo in grado di non ripetere la tragedia vissuta tra il 1996 e il 2001, quando i talebani imposero uno dei governi più crudeli e oscurantisti dell'intera regione, tra le figure principali del nuovo Esecutivo ve ne sono diverse che destano enorme preoccupazione riguardo il tema dei diritti umani e civili nel Paese:
il nuovo primo Ministro, il *mullah* Mohammad Hassan Akhund, figura nella lista dell'ONU di persone designate come "terroristi o associati a terroristi", ed è stato ministro degli Esteri negli anni del primo Governo talebano tra il 1996 e il 2001;
Sirajuddin Haqqani, *leader* della rete considerata terroristica dagli Stati Uniti, che porta il nome della sua famiglia, è stato nominato come nuovo ministro dell'Interno;
considerato che:
sono migliaia le denunce pervenute, sin dall'inizio della riconquista militare dei talebani, da parte delle donne del Paese, che manifestano le gravi violazioni dei diritti umani che stanno subendo;
si segnalano donne date in sposa ai combattenti talebani nelle provincie periferiche del Paese; vi sono diversi video e inchieste che testimoniano dure repressioni in piazza nei confronti delle donne, che manifestano il proprio dissenso alle regole imposte dal nuovo Governo talebano;
in un'intervista all'emittente australiana "SBS", il vice capo della commissione culturale dei talebani, Ahmadullah Wasiq, ha affermato che lo sport femminile non è, né appropriato, né necessario: "l'Islam e l'Emirato Islamico d'Afghanistan non consentono alle donne di giocare a cricket o praticare un tipo di sport in cui vengono esposte";
sempre secondo Wasiq, alle donne sarà consentito uscire di casa solo per soddisfare i "bisogni" essenziali, come "fare la spesa";
le donne potranno frequentare le lezioni all'Università solo se indossano un *abaya* (un ampio camice nero che copre completamente il corpo) e un *niqab*, il velo che copre in maniera integrale il capo;
considerato che:
nel corso del primo Governo dei talebani, tra il 1996 e il 2001, l'apparato giuridico impediva alle

donne di partecipare alla vita pubblica del Paese: veniva previsto il divieto del lavoro femminile e l'esclusione delle ragazze da forme di istruzione mista; le donne potevano uscire di casa solamente se accompagnate da un uomo;
tali modalità di governo certificarono un impatto sull'educazione femminile che portò ad un calo del 65 per cento delle loro iscrizioni nelle scuole; inoltre, nelle scuole gestite dal Direttorato dell'Educazione, solo l'1 per cento degli studenti era composto da ragazze;
si ricordano, altresì, esecuzioni pubbliche di donne accusate di non rispetto delle leggi islamiche imposte dai talebani;
valutato infine che:
nel corso degli ultimi 20 anni le donne afgane hanno potuto godere di quelli che possiamo ritenere i diritti fondamentali per superare le discriminazioni di genere, come il diritto all'istruzione, al lavoro, all'indipendenza di scelta ed economica;
tali conquiste sono svanite con il ritorno al potere dei talebani;
giornaliste, scrittrici, intellettuali ed artiste stanno continuando, tramite i *social network*, a mandare messaggi al mondo sulle condizioni che le donne afgane stanno vivendo a seguito della presa del potere talebana;
le donne nel Paese hanno inoltre avviato una campagna *on line* per protestare contro il nuovo rigoroso codice di abbigliamento, condividendo le immagini dei loro colorati abiti tradizionali,
impegna il Governo a porre in atto tutte le iniziative possibili, d'intesa con la comunità internazionale, per esercitare una reale pressione sul Governo afgano, compresa l'istituzione di una commissione di monitoraggio indipendente in accordo con il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, al fine di tutelare il futuro delle donne nel Paese, e impedire il ritorno ad una condizione di completo deterioramento dei diritti umani delle stesse, non procedendo al riconoscimento dell'attuale Governo afgano (in armonia con le decisioni della comunità internazionale al riguardo) ove non siano state date piene ed effettive garanzie sul rispetto dei diritti umani in Afghanistan.
(1-00416)

Interrogazioni

SAPONARA, CAMPARI - *Al Ministro della cultura*. - Premesso che:
dal 24 settembre al 15 ottobre al teatro Regio di Parma sarà rappresentata l'opera "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi, regia di Jacopo Spirei, dal progetto di Graham Vick;
in questi giorni si stanno svolgendo le prove, una di queste è stata organizzata per gli *under* 30. Secondo quanto affermato dagli organizzatori, si tratta di "una serata nel segno della libera espressione di sé, lasciando fuori pregiudizi, stereotipi e convenzioni. Partendo dal progetto di Graham Vick, portato in scena da Jacopo Spirei, che affronta il tema dell'identità di genere e del travestimento, il pubblico degli Under30 che prende parte alla prova dell'opera è invitato a vestirsi nel modo che più lo rappresenta o che rappresenta quella parte di sé che generalmente resta nascosta";
per pubblicizzare l'evento è stato creato un manifesto che rappresenta il maestro Verdi vestito da donna con abiti dell'epoca, con tanto di seno;
senza voler entrare nel merito dell'iniziativa, non è sopportabile, a parere degli interroganti, vedere Giuseppe Verdi rappresentato in un tale modo, un'immagine fortemente offensiva per il maestro, priva di rispetto e decoro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e quale sia la sua opinione in merito;
se, eventualmente, intenda attivarsi per sollecitare gli organizzatori a cessare l'utilizzo di una tale immagine del maestro Verdi.
(3-02825)

GARAVINI - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. - Premesso che:
la grave pandemia che imperversa ormai da diverso tempo in Italia e nel mondo ha reso sempre più difficili gli spostamenti tra i diversi Stati e tali criticità si registrano anche nei confronti dei soggetti di nazionalità italiana che hanno completato il ciclo vaccinale, seppur fuori dall'Italia;

in data 30 luglio 2021 il Ministro della salute ha emanato una circolare sull'equipollenza delle certificazioni rilasciate dagli Stati terzi, al fine di identificare i requisiti che devono riportare le certificazioni vaccinali e di guarigione emesse in altri Stati per potere essere valide in Italia;
le certificazioni, si legge nella circolare, hanno la medesima validità del *green pass* italiano, ma possono essere rilasciate unicamente nei confronti dei soggetti vaccinati con i 4 vaccini autorizzati dall'EMA: Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson;
sono numerose e diffuse le segnalazioni pervenute dai nostri connazionali residenti all'estero che, in diverse parti del mondo, compresa la vicina San Marino, riscontrano difficoltà nel rientrare in Italia, in quanto, nonostante abbiano completato il ciclo vaccinale secondo la normativa dallo Stato di provenienza, è stato somministrato loro un vaccino non ancora convalidato dall'EMA: tra questi, il vaccino russo Sputnik e il vaccino cinese Sinopharm;
tale situazione crea notevoli disagi nei confronti degli iscritti AIRE che, per poter tornare in Italia, sono costretti alla medesima procedura prevista per i non vaccinati, nonostante abbiano raggiunto l'immunizzazione secondo le prescrizioni del Paese di provenienza;
diverse, ma altrettanto problematiche difficoltà, vengono riscontrate dai nostri connazionali residenti negli USA, che vogliano viaggiare da e per l'Italia, anche qualora titolari di un ESTA, ovvero il visto digitale, i quali si vedono negato l'accesso a causa del "*travel ban*" che preclude la possibilità di entrare negli Stati Uniti ai viaggiatori che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti alla loro partenza;
considerato che:
mancano pochi giorni dall'entrata in vigore del *green pass* obbligatorio in Italia, ma sono ancora moltissimi i casi di italiani vaccinati senza *green pass* e tra questi una larga parte sono rappresentati da coloro che sono stati immunizzati all'estero con vaccini non riconosciuti dall'EMA;
le problematiche descritte in premessa rappresentano delle forti limitazioni alla libertà di circolazione dei nostri connazionali e risulta necessario adoperarsi affinché il loro diritto alla libera circolazione in Italia ed al ricongiungimento familiare sia tutelato;
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, già immunizzati con vaccini diversi da quelli autorizzati dall'Agenzia europea del farmaco e dall'Agenzia italiana del farmaco, di poter rientrare in Italia senza le limitazioni connesse a coloro, che non dispongono del *green pass* vaccinale, quando questi possano dimostrare il regolare assolvimento dell'immunizzazione secondo la normativa dello Stato di provenienza;
se non ritengano opportuno, presso le sedi europee, di adoperarsi al fine del riconoscimento del *green pass* anche nei confronti degli immunizzati con vaccini diversi da quelli riconosciuti dall'EMA, tramite un approfondito studio a livello comunitario dell'efficacia dei suddetti vaccini, per il tramite di un'adeguata strategia di monitoraggio delle condizioni di salute e di prevenzione idonea a garantire il contenimento dei rischi di contagi;
se non ritengano infine opportuno adoperarsi presso le sedi internazionali, affinché tutte le persone provenienti dall'area "Schengen", e quindi anche gli italiani, possano fare rientro negli USA, ottenendo il superamento del *travel ban* ed il riconoscimento del*green pass* europeo.
(3-02826)
BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 12390, sui requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP, è stato revisionato il regime che regola i disciplinari di produzione;
ad eccezione delle sole razze afferenti al libro genealogico, tutte le altre razze attualmente in uso in Italia hanno dovuto presentare istanza al fine di ottenere una previa autorizzazione all'utilizzo delle proprie linee (scrofe e verri) nel circuito delle DOP, richiedendo il loro inserimento nella lista degli "altri tipi genetici" (cosiddetta lista positiva);
l'esame riguarderebbe non solo il tipo genetico del verro riproduttore, ma anche quello della scrofa, in

analogia a quanto stabilito nelle proposte di revisione, in sede europea, dei due principali disciplinari DOP, ossia prosciutti di Parma e San Daniele, ai sensi delle quali si richiede che sia il tipo genetico dal lato maschile (padre) che quello relativo alla femmina (madre) siano previamente iscritti nella lista positiva e quindi ammessi, affinché la loro progenie possa essere impiegata per i prodotti DOP;
l'ammissione delle linee, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale, è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di parere consultivo del centro di ricerca Zootecnia ed acquacoltura ("CREA-ZA"); sembrerebbe che su un totale di 19 linee sottoposte a valutazione, il Ministero, a seguito di parere consultivo del CREA-ZA, abbia adottato un preavviso di diniego con riferimento alla totalità;
ove tali provvedimenti dovessero essere confermati mediante decisione finale da parte del Ministero, i tipi genetici in oggetto, ossia, le scrofe, i verri ed il seme delle relative razze, non potrebbero più essere impiegati dagli allevatori per la produzione di suinetti da immettere nel circuito DOP, con un impatto enorme sull'intera filiera suinicola italiana;
in considerazione del fatto che la carriera di un riproduttore in allevamento dura circa 3 anni, il danno economico risulterebbe enorme per gli allevatori, i quali subirebbero un blocco improvviso della propria attività e per l'intera filiera fino ai consumatori esposti ad aumento significativo dei prezzi del prodotto finito;
l'inevitabile contrazione dei volumi, la riduzione di qualità e gli incrementi dei costi porterebbero altresì a traslare parte della domanda attualmente soddisfatta tramite la filiera DOP verso prodotti finiti non DOP, peraltro a vantaggio ultimo delle importazioni di carne da Paesi esteri a danno dei *player* italiani che perderebbero competitività,
si chiede di sapere quali immediati provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché, a seguito di una concertazione con le parti interessate, si possa giungere nel più breve tempo possibile ad un'efficace soluzione delle problematiche esposte.
(3-02827)

CANGINI, AIMI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:
la cosiddetta "linea adriatica" di Rete ferroviaria italiana è nel concreto "adriatica" solamente fino a Rimini, da dove, verso nord, si sviluppa nell'entroterra, parallela alla via Emilia, allontanandosi quindi dalla costa;
è acclarato che la maggior parte dei treni Frecciabianca, regionali veloci e Frecciargento, dopo Rimini proseguono per Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bologna ed escludono la città di Ravenna. Questa incomprensibile situazione nei trasporti determina che da Rimini a Bologna vi sia una specie di "adriatica di serie B" che sconta in varie parti, fino a Bologna, tratti di binario unico così come nel tratto tra Ravenna e Ferrara;
si tratta di una forte e storica penalizzazione di Ravenna nel trasporto ferroviario dei passeggeri: Ravenna-Rimini, Ravenna-Bologna e Ravenna-Ferrara sono servite solamente da treni regionali, tutti con tempi di percorrenza non inferiori, se non nominalmente, all'ora (59 minuti): per Ferrara è addirittura di un'ora e 10 minuti. È inoltre assente un collegamento ferroviario tra Forlì e Ravenna, una distanza di 24 chilometri;
è dato sapere che la Regione, da alcuni anni, ha annunciato incrementi del servizio di trasporto ferroviario attraverso accordi di programma con Rete ferroviaria italiana: al momento però non paiono essere state adottate azioni concrete per una linea di alta velocità sulla dorsale adriatica con fermata anche a Ravenna;
a giugno 2020 i quotidiani locali riportavano la notizia di una linea dell'alta velocità che, provenendo da sud, all'altezza di Rimini avrebbe lasciato la costa per arrivare a Cesena, da dove i binari correrebbero paralleli alla E45 fino a Ravenna e da qui i Frecciarossa utilizzerebbero la linea, potenziata, per Ferrara e puntare verso il Nordest, verso Padova, Venezia, Trieste, una variante del piano strategico degli investimenti per il nostro Paese, lungo la dorsale adriatica, da inserire nel piano infrastrutturale da finanziare con il Recovery fund,
si chiede di sapere:
quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché la città di Ravenna possa essere

stazione di arrivo e partenza di treni ad alta velocità;
se vi siano stati, o vi siano, impedimenti tecnici o di altra natura che non hanno permesso il superamento di questa forte e storica penalizzazione del comune di Ravenna nel trasporto ferroviario dei passeggeri.
(3-02828)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ROMAGNOLI, CAMPAGNA, CASTALDI, CASTELLONE, COLTORTI, D'ANGELO, ENDRIZZI, FEDE, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PAVANELLI, PIRRO, PRESUTTO, TRENTACOSTE, VANIN - *Al Ministro della salute*. - Premesso che la legge 22 marzo 2019, n. 29, recante "Istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione", è entrata in vigore il 20 aprile 2019, si chiede di sapere, vista l'urgenza, quando il Ministro in indirizzo intenda procedere con l'emanazione del regolamento e del decreto che daranno attuazione alla rete nazionale di cui al provvedimento.
(3-02829)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRERO, CASOLATI, ZULIANI, PIANASSO, PITTONI, RICCARDI, RIVOLTA, SAPONARA, DE VECCHIS - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
Leo Beneduci, segretario generale OSAPP (sindacato autonomo di Polizia penitenziaria), con un comunicato ANSA, ha dichiarato che nel carcere di Torino "la tensione è alle stelle e il personale è abbandonato a sé stesso, nella totale assenza di relazioni con l'amministrazione";
egli ha manifestato la situazione del carcere di Torino anche attraverso una lettera indirizzata, tra gli altri, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al Ministro in indirizzo, al provveditore di Torino e al direttore della casa circondariale;
tra le doglianze mosse dall'OSAPP, oltre al caso della mensa obbligatoria per il personale del nucleo traduzioni, "per cui la direzione ha disposto non spetti qualora la traduzione termini oltre l'orario di servizio", l'aumento "a dismisura del ricorso dei detenuti alle visite ambulatoriali esterne al carcere anche con sintomi estremamente lievi", la "decurtazione di oltre il 40% dell'organico del Nucleo Traduzioni", vi è la situazione di "smarrimento" organizzativo e perdita di riferimenti certi "che colpisce il personale interno a diretto contatto con i detenuti" in un carcere che "è stato letteralmente 'invaso' in tutte le sezioni da detenuti con seri problemi psichiatrici";
per l'OSAPP, inoltre, sussisterebbero "inequivocabili segnali di diseguaglianza nella difforme distribuzione degli incarichi, dei servizi notturni e festivi e dei carichi di lavoro" mentre "singoli addetti sarebbero spesso apostrofati in maniera dura e sconveniente, senza reali motivazioni";
infine, l'istituto penitenziario di Torino "subirebbe da tempo i disagi di un costante sovraffollamento, a differenza di altri istituti di pena sul territorio per i quali gli effetti della pandemia hanno determinato il decremento delle presenze detentive";
il sindacato in sintesi ha manifestato l'esigenza di "azioni urgenti" per una struttura "teatro più volte di episodi anche gravi e d'indubbia rilevanza nazionale" per "condurre nell'istituito vertici maggiormente consoni alle esigenze",
si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di apportare interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche del carcere di Torino.
(4-06019)

LANNUTTI, NOCERINO, ANGRISANI - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:
in Italia ai sensi della direttiva 2000/78/CE, il datore di lavoro deve prevedere soluzioni ragionevoli per i disabili, al fine di consentire alla persona con disabilità di avere accesso al lavoro e di crescere professionalmente. Nonostante la legge n. 68 del 1999, la direttiva europea in Italia non viene di fatto applicata, generando notevoli discriminazioni;
il presidente dell'ISTAT, Gian Carlo Blangiardo, ha dichiarato: "Nel nostro Paese, norme dirette a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità esistono da tempo; la principale è rappresentata dalla legge n. 68 del 1999 che ha introdotto l'istituto del collocamento mirato, superando il precedente collocamento obbligatorio che si configurava come un mero strumento risarcitorio nei

confronti delle persone con gravi problemi di salute. Malgrado questa lungimirante normativa, resta rilevante lo svantaggio, nel mercato del lavoro, delle persone con disabilità. Infatti, nel 2019, considerando la popolazione tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 32,2% di coloro che soffrono di limitazioni gravi contro il 59,8% delle persone senza limitazioni. Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica";
considerato che Blangiardo ha inoltre dichiarato: "Evidenzio che le offerte riservate ai disabili legge italiana sono le seguenti mansioni professionali che un disabile su sedia a rotelle non può assolutamente svolgere";
considerato, inoltre, che in base all'ultimo rapporto ISTAT, "le famiglie delle persone con disabilità godono in media di un livello più basso di benessere economico: secondo le ultime stime disponibili, il loro reddito annuo equivalente medio (comprensivo dei trasferimenti da parte dello Stato) è di 17.476 euro, inferiore del 7,8% a quello nazionale. Il 67% delle famiglie nelle quali vive almeno una persona con disabilita? non puo? permettersi una settimana di vacanza all'anno lontano da casa; il 53,7% non e? in grado di affrontare una spesa imprevista di 800 euro; piu? di un quinto non puo? riscaldare sufficientemente l'abitazione o consumare un pasto adeguato almeno una volta ogni due giorni. Queste condizioni di disagio caratterizzano in particolare le famiglie delle regioni del Mezzogiorno";
considerato, infine, che L. T. è un diversamente abile fin dalla nascita a Rapino (in provincia di Chieti) nel 1988. Trentatré anni sulla sedia a rotelle. T. è attualmente disoccupato, iscritto negli elenchi degli appartenenti alle categorie protette secondo la legge n. 68 del 1999, e non ha ricevuto dal dipartimento lavoro sociale servizio DPG di Chieti e Pescara nessuna offerta di lavoro accettabile per un disabile come lui: addetto alla posa di cavi elettrici, macellai e abbattitori di animali, addetto alle pulizie, elettricista impiantista di cantiere, riparatori di ascensori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se ritenga sia necessario varare norme che possano innalzare i sussidi in favore delle famiglie disabili e che possano favorire l'inserimento nel marcato del lavoro da parte dei diversamente abili.
(4-06020)

LANNUTTI, ANGRISANI, CASTALDI, DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che il "Prosecco" è un vino la cui produzione abbraccia due regioni (Veneto e Friuli-Venezia Giulia, il paese di Prosecco si trova in provincia di Trieste), nove province e tre denominazioni d'origine (Prosecco DOC, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOCG e Asolo Prosecco DOCG) per una produzione complessiva che supera i 620 milioni di bottiglie all'anno. Si tratta di un vero e proprio colosso enologico, che nel corso della pandemia ha mostrato una sostanziale tenuta con diverse punte di vera crescita. Tra rimodulazione dei canali di vendita e delle esportazioni ha infatti risposto alla pandemia riuscendo a mettere a segno risultati che vanno molto al di là della sola resilienza, con un *record* storico dell'*export* di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35 per cento nei primi sei mesi del 2021. Delle oltre 620 milioni le bottiglie prodotte, 370 milioni sono infatti esportate, per un mercato complessivo che vale 2 miliardi di euro, di cui un miliardo all'estero (il 16 per cento sul totale);
considerato che la Croazia nei giorni scorsi ha avviato le procedure per il riconoscimento a livello europeo della denominazione "Prosek" come menzione tradizionale da abbinare a un vino bianco locale. La richiesta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 13 settembre 2021. La denominazione Prosek, simile a quello della DOP italiana Prosecco, potrebbe trarre in inganno i consumatori e causare danno al vino *made in Italy*, oltre al fatto che è in evidente conflitto con le normative della UE che disciplinano e tutelano i prodotti DOP e IGP da ogni forma di abuso, imitazione o evocazione. Infatti, già nel 2013 la stessa richiesta da parte della Croazia venne bocciata in quanto, spiegò l'allora commissario Ciolos, "l'utilizzo in commercio del termine 'Prosek' può creare problemi giuridici nella misura in cui rientra nel campo d'applicazione dell'art. 118 del regolamento CE n. 1234/2007, poiché la denominazione croata potrebbe entrare in conflitto con la protezione della DOP italiana Prosecco. Le autorità croate sono a conoscenza di tale problema giuridico";

considerato inoltre che il riconoscimento della denominazione "Prosek" contraddice in maniera clamorosa la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha dichiarato illegittimi proprio i nomi truffa che evocano in modo strumentale e ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dall'Unione europea. Caso nato dal ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di *champagne*, contro una catena di bar spagnoli che usa il nome "Champanillo" (che in lingua spagnola significa "piccolo champagne") per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante. Secondo i giudici UE non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l'esistenza del nesso tra il falso e l'autentico può derivare anche dall'affinità fonetica e visiva. Pertanto se è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, anche storpiandolo, un prodotto a denominazione di origine, la sentenza della Corte dovrebbe essere applicata anche al Prosek croato, un vino dolce da *dessert* tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

che cosa intenda fare per contrastare le illegittime pretese di riconoscimento della denominazione "Prosek", considerando che tutte le parti interessate dispongono di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE per presentare un'obiezione motivata che la Commissione analizzerà prima di adottare una decisione finale;

come intenda attivarsi per tutelare i consumatori e gli oltre 8.000 produttori della DOP Prosecco, vittime di abusi e contraffazioni legate a fenomeni quali l'agropirateria e il fenomeno dell'*italian sounding*, come nel caso del Prosek croato.

(4-06021)

PILLON - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:

risulta da fonti di stampa che i giorni 15 e 16 maggio 2022 a Milano sarà ospitata la manifestazione fieristica denominata "Un sogno chiamato bebè", dedicata alla procreazione artificiale e, in particolare, alla promozione della pratica, a giudizio dell'interrogante odiosa, dell'utero in affitto;

la manifestazione, già tenutasi a Parigi nei giorni 4 e 5 settembre 2021, con il titolo "Désir d'enfant", attualmente ha un sito dedicato in lingua italiana;

considerato che la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", all'art. 12, comma 6, recita: "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro",

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare attuazione al dettato normativo che vieta la promozione di questa pratica nel nostro Paese.

(4-06022)

PESCO, D'ANGELO, LANZI, PUGLIA, NATURALE, VANIN, L'ABBATE, PAVANELLI, MAUTONE, QUARTO, MANTOVANI, ENDRIZZI, DELL'OLIO, CASTALDI, SANTILLO, MARINELLO, TRENTACOSTE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il laboratorio di ricerca indipendente EU tax observatory, finanziato dall'Ecole di Parigi e dalla Commissione europea, ha rilasciato il rapporto "Have European banks left tax havens? Evidence from country-by-country data" che analizza l'attività di 36 gruppi bancari, con riferimento agli utili derivanti dalle attività svolte nei rifugi e paradisi fiscali;

tra le banche che primeggiano in questa pratica ci sono due istituti di credito italiani, Intesa San Paolo e Monte dei Paschi di Siena, con l'istituto senese che, come ben noto, ha partecipazioni statali corrispondenti al 64 per cento del capitale sociale;

considerato che:

secondo lo studio, MPS è seconda nella classifica europea per aver incrementato la propria presenza in Paesi definiti "rifugi fiscali", come Bahamas, Panama, Irlanda, Lussemburgo, Malta;

la banca senese (che però contesta la fondatezza del dato) avrebbe visto gli utili prima delle imposte in arrivo dai "tax haven" crescere dal 30,3 per cento dei profitti totali del periodo 2014-2016 al 49,8 per

cento del 2018-2020;
l'incremento degli utili provenienti da Paesi "tax haven" di MPS è, quindi, successiva all'operazione che ha portato il Ministero dell'economia e delle finanze ad acquisire la maggioranza dell'azionariato;
la convenienza nel portare capitali in questi paradisi fiscali è alta, soprattutto se la banca si trova in una situazione di sofferenza finanziaria, come MPS, dato che la tassazione non supera il 14 per cento e, come riporta lo studio, un dipendente bancario ha una resa media di 238.000 euro all'anno contro una media di 65.000 euro in un Paese non "tax haven",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga che siano state poste in essere tutte le misure per evitare questa forma di elusione da parte dei gruppi bancari italiani;
se e in quale misura questa situazione possa incidere nell'operazione di cessione in corso di MPS.
(4-06023)
PESCO, D'ANGELO, LANZI, PUGLIA, NATURALE, VANIN, L'ABBATE, MAUTONE, QUARTO, MANTOVANI, ENDRIZZI, SANTILLO, MARINELLO, TRENTACOSTE - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
il 24 maggio 2021, la Procura di Brescia, avvalendosi delle indagini condotte dai Carabinieri forestali, ha disposto il sequestro di 3 stabilimenti industriali della WTE, una società che si occupa di impianti per la gestione di rifiuti e produce sostanze per l'agricoltura, contestando le modalità di trattamento degli scarti solidi o liquidi da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali, per realizzare gessi di defecazione, usati come fertilizzanti, ipotizzando anche l'utilizzo di acido solforico derivante dal recupero di batterie esauste;
tra il 2018 e il 2019 sarebbero stati sparsi 150.000 tonnellate di fanghi tossici, provenienti dall'azienda bresciana WTE, su 3.000 ettari di terreni di 176 aziende agricole, coinvolgendo 78 comuni in 12 province di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna;
ha destato particolare scalpore la diffusione di un estratto delle intercettazioni in cui uno degli indagati dichiarava "io ogni tanto ci penso, cioè, chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuta sui fanghi";
la Regione Lombardia, con legge regionale 6 agosto 2021, n. 15, ha previsto che, al fine di salvaguardare la qualità delle produzioni agricole o anche dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale, nonché a tutela della salute, i fanghi impiegabili per la produzione dei gessi di defecazione o dei carbonati di calcio da defecazione per il relativo utilizzo sui suoli della regione sono quelli idonei all'utilizzo agronomico e conformi agli *standard* ai sensi della normativa statale e della specifica disciplina regionale attuativa di riferimento (articolo 15, comma 1), nonché, in applicazione del principio di precauzione nell'azione in materia ambientale e nelle more della revisione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), all'utilizzo del "gesso di defecazione da fanghi", secondo quanto previsto dalla scheda prodotto n. 23 dell'allegato 3, punto 2.1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), si applicano le regole di tracciabilità, di cui agli articoli 9, comma 3, 13 e 15 del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, previste per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (articolo 15, comma 2);
considerato che, secondo quanto riportato nell'articolo "Gessi, Roma impugna la legge regionale sul trattamento" apparso sul "Giornale di Brescia" del 13 settembre, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica avrebbe preannunciato alla Regione Lombardia l'intenzione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale l'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2021, in quanto contrarie alle disposizioni di legge nazionali e in considerazione dell'esclusività della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
ritenuto che:
come sostiene anche Legambiente, sebbene l'uso in agricoltura dei gessi, risultanti dal trattamento dei fanghi di depurazione, sia ammesso per legge, è necessaria una revisione della normativa che permetta

alle agenzie regionali più controlli, in ottica di salvaguardare i suoli agricoli e di conseguenza la salute dei consumatori e l'ambiente;
la Regione Lombardia, responsabile della salute dei propri cittadini, a giudizio degli interroganti si è trovata costretta a sostituirsi allo Stato, con un provvedimento di natura temporanea, onde evitare un ulteriore aggravamento della situazione vista l'inerzia statale,
si chiede di sapere:
se realmente i Ministri in indirizzo abbiano intenzione di richiedere in Consiglio dei ministri di impugnare l'articolo 15 della legge regionale n. 15 del 2021;
se non ritengano, invece, più utile attivarsi immediatamente per rivedere la normativa in modo tale da assicurare che si interrompa definitivamente ogni pratica illecita di smaltimento mascherato di rifiuti tossici a tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute umana.
(4-06024)

MARGIOTTA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
tutte le diramazioni e gli uffici della Questura, nonché gli altri uffici della Polizia di Stato distaccati in città ed in provincia di Potenza, come il commissariato di Melfi, la Polizia stradale, la Polizia postale, la Polizia ferroviaria, il reparto di prevenzione crimine, hanno raggiunto una cronica carenza di poliziotti, con il personale disponibile che continua a diminuire;
tale carenza di personale si registrava ancora prima dell'apertura del CPR (centro di permanenza per i rimpatri) di Palazzo San Gervasio, destinato, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione dei provvedimenti di espulsione;
tuttavia, l'apertura del centro, distante 80 chilometri dal capoluogo e lontano da ospedali e stazioni ferroviarie, ha contribuito a determinare un ulteriore stato di emergenza e criticità, tale da non garantire i servizi minimi di ordine, sicurezza pubblica e amministrativi;
per far fronte all'emergenza, l'ufficio ordine pubblico del Viminale ha inizialmente assicurato aggregazioni ministeriali di personale proveniente da altre questure, di funzionari e di ispettori unitamente a 10 tra agenti e sovrintendenti, ma tale aliquota di personale aggregato, oltre a non essere sufficiente, è stata successivamente ridotta e recentemente interrotta in modo definitivo;
i trasferimenti definitivi in entrata a Potenza sono stati appena sufficienti ad avvicendare il personale andato in pensione e quello trasferito in uscita, determinando quindi nessun contributo alla grave carenza di personale, come specificato, già in essere prima dell'apertura del CPR;
in dettaglio, la Questura di Potenza a gennaio 2018, già sotto di 10 unità, ha dovuto far fronte all'apertura del CPR, garantendo sicurezza, vigilanza e tutti i servizi connessi di accompagnamento per i cittadini stranieri ospitati. Inizialmente la Questura ha ricevuto un ausilio di personale, circa 10 unità del ruolo esecutivo provenienti da altre questure ma, non essendo sufficiente, ha dovuto utilizzarne altri 10 di Potenza. Tuttavia, quest'anno il Dipartimento di pubblica sicurezza ha ritirato le 10 unità di personale di ausilio. Tutto ciò senza tenere conto del peso indiretto che la gestione del centro ha su tutti gli uffici della Questura e, in particolare, sull'ufficio tecnico logistico, la Polizia scientifica, la DIGOS, la squadra mobile e tutto il restante personale della Questura;
a ciò si aggiunga che la Questura di Potenza e il commissariato di Melfi sono ancora gestiti con le risorse finanziarie contabili del 2017;
un quadro grave che deve anche tenere conto della gestione della sicurezza con la pandemia ancora in corso, con una delicata stagione politico-sociale con le vertenze di importanti aziende sul territorio e poli industriali come Stellantis, ma anche della stagione calcistica che vede due squadre del territorio in serie C;
per segnalare tali criticità, il prefetto ha inviato una lettera al Dipartimento di pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale, con prot. 28953 del 16 aprile 2021;
appare evidente che la Questura di Potenza non possa destinare tutte le sue risorse al CPR, ma debba essere messa nelle condizioni di gestire in modo più equilibrato le normali e necessarie attività di controllo del territorio e le altre problematiche di ordine pubblico,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda attuare per contrastare le gravi criticità descritte ed alleviare lo stato di tensione e stanchezza del personale degli uffici della Polizia di Stato della provincia di Potenza.
(4-06025)
LONARDO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
con decreto dell'11 febbraio 2019 è stato bandito il concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria maschile e femminile elevato successivamente a 938 posti;
militari in servizio e in congedo appartenenti all'aliquota A, che hanno partecipato al concorso, si trovano nella condizione di non poter accedere allo scorrimento delle graduatorie previste, in ragione di quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare, che pone un veto agli scorrimenti di graduatoria dei soggetti militari;
nonostante risultino idonei e, dunque, presenti nella graduatoria finale, non hanno l'opportunità di accedere allo scorrimento delle 650 risorse in più previste dalla legge di bilancio per il 2020, che sono state attribuite all'aliquota civile, attingendo anche tra i soggetti che non avevano superato neppure la fase dei *quiz*;
non vengono invece ammessi i militari che avevano superato ogni fase dell'*iter* concorsuale, anche con voti altissimi. Peraltro, avendo questi ultimi una pregressa esperienza ed avendo molti di loro prestato servizio anche nelle carceri militari, sono già istruiti e sarebbero subito pronti a partire a costo zero, evitando un ulteriore spreco di risorse pubbliche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di risolvere quanto prima la situazione inerente ai militari in servizio e in congedo, appartenenti all'aliquota A che hanno partecipato al concorso per 754 allievi agenti di Polizia penitenziaria (2019), elevato a 976 posti, anche derogando il codice militare, o in alternativa utilizzando le 555 assunzioni straordinarie previste dalla legge di bilancio per il 2020, in modo da incorporare, quanto prima, i 205 militari idonei.
(4-06026)
BARBONI, BERNINI, PAGANO, PAPATHEU, CALIGIURI - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:
a partire dall'anno scolastico 1977/1978 l'insegnamento della lingua latina nella scuola media italiana è stato abolito con legge n. 348 del 1977;
nel corso degli anni la padronanza della lingua latina ha garantito ad intere generazioni di studenti di avere una preparazione più completa basata sulla conoscenza, sulla metodica di studio e sull'interpretazione semantica;
nel corso degli ultimi anni molte scuole stanno rivalutando l'introduzione di questa materia già dalla scuola secondaria di primo grado, riconoscendone l'importanza a livello formativo per gli studenti;
diversi studiosi continuano a sostenere che dal punto di vista metodologico la lingua latina non è solo una lingua antica, ma innanzitutto è esercizio del pensiero, favorisce il miglioramento della conoscenza della lingua italiana, la formazione della personalità complessiva degli alunni e ne allena il senso critico;
rispetto alle perplessità degli studenti e di diversi genitori, lo studio della lingua latina dovrebbe essere non solo un'occasione di riflessione sulla lingua italiana, ma soprattutto uno stimolo ad interpretare il mondo classico in chiave moderna, analizzando il pensiero degli antichi per comprendere meglio il confronto tra culture e i mutamenti culturali, cui la nostra società va quotidianamente incontro;
recentemente il Ministro dell'istruzione inglese, Gavin Williamson, ha comunicato che l'insegnamento della lingua latina verrà inserito in 40 scuole secondarie statali, per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni a partire da settembre 2022 e con un investimento di oltre 4 milioni di sterline da parte del Governo, per contrastare la reputazione elitaria dello studio della lingua classica, innalzare gli *standard* scolastici e assicurare che tutti gli studenti abbiano accesso ad un *curriculum* ampio e ambizioso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia valutare la possibilità di reintrodurre l'insegnamento della lingua latina nelle scuole secondarie di primo grado, non solo alla luce delle sollecitazioni di diversi studiosi, ma soprattutto riconoscendo il grande valore formativo di questa disciplina, funzionale al perfezionamento della comunicazione nella lingua italiana e alle competenze

interpersonali, sociali e di cittadinanza, fondamentali per il percorso di crescita dei nostri studenti.
(4-06027)
GARAVINI, MAGORNO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che l'Italia, nel 2019, si e? collocata al primo posto della classifica europea per valore aggiunto agricolo, superando ancora una volta la Francia (31,3 miliardi di euro). Su un totale stimato per la UE pari a 188,7 miliardi di euro, l'Italia ha contribuito per il 16,8 per cento, la Francia per il 16,6 per cento, la Spagna per il 14,1 per cento e la Germania per l'11,2 per cento;
rilevato che:
in data 3 settembre 2021 la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica dal titolo "Agricoltura biologica - registri e dichiarazioni degli operatori (specifiche)" con chiusura 1° ottobre 2021;
la materia mira a prescrivere regole dettagliate riguardo alla richiesta all'operatore agricolo o gruppo di operatori agricoli di dichiarazioni, nonché le richieste tecniche per ottenere i certificati compatibili con il regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio e del Parlamento europeo;
tale consultazione fa riferimento ad un progetto di regolamento di esecuzione unicamente in lingua inglese ("Progetto di regolamento di esecuzione - Ares(2021)5444645 inglese") discriminando il mondo agricolo italiano e ponendolo di fatto e di diritto nell'impossibilità di partecipare alla consultazione;
ricordato che:
il multilinguismo rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione europea come si legge nella risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008; infatti, "la diversità linguistica e culturale [è] parte intrinseca dell'identità europea e (...) allo stesso tempo un retaggio condiviso, una ricchezza, una sfida e una risorsa per l'Europa (...) il multilinguismo rappresenta una questione trasversale di grande portata poiché abbraccia i settori sociale, culturale, economico e dunque educativo". Questo concetto è profondamente ancorato alle radici democratiche di un'Europa dei cittadini, in cui ciascuno deve essere in grado di comprendere ed interpretare le disposizioni normative emanate dall'Unione, in quanto esse costituiscono diritto nazionale di ciascun Paese membro;
con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea è l'italiano la terza lingua madre più parlata dopo tedesco e francese, mentre l'inglese oggi è unicamente la seconda lingua ufficiale di Irlanda e Malta (ossia delle ex colonie britanniche con appena 6 milioni di abitanti), le quali, peraltro, non hanno finora mai chiesto di soppiantare il gaelico o il maltese con l'inglese, come prevede l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1/1958,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda promuovere il Ministro in indirizzo per assicurare la partecipazione del mondo agricolo italiano alla consultazione suddetta e ad eventuali prossime consultazioni concernenti l'agricoltura italiana.
(4-06028)
URRARO, GRASSI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che il COVID *hospital* di Boscotrecase, nosocomio creato nella prima fase della pandemia con la riconversione dell'ex ospedale "Sant'Anna e SS. Madonna della Neve", unico ospedale COVID di tutta la ASL Napoli 3 Sud, che copre 57 comuni da Nola a Sorrento, rischia la chiusura della terapia intensiva e di conseguenza della subintensiva, per penuria di anestesisti-rianimatori;
la paventata chiusura sopraggiunge a poco più di un anno dall'inaugurazione avvenuta nel maggio 2020 del reparto di rianimazione, aperto *ex novo* con 13 posti letto e apparecchiature all'avanguardia, e dopo che durante la terza ondata l'ospedale è arrivato ad accogliere fino a 130 pazienti, risultando così un fondamentale COVID *center*;
considerato che:
la scelta obbligata è stata assunta dal direttore sanitario dopo l'allarme lanciato dal primario del reparto che ha segnalato rischi per la sicurezza dei pazienti ricoverati determinati dalla mancanza di anestesisti. Il numero dei medici da marzo scorso si è, infatti, dimezzato, essendo presente al momento un solo anestesista per la copertura di un intero turno, a fronte dei due per turno presenti nei mesi

scorsi. Tale situazione rischia di causare gravi problemi, dal momento che l'unico anestesista presente dovrebbe garantire l'assistenza nel reparto di terapia intensiva, non potendo quindi intervenire tempestivamente in caso di emergenza negli altri reparti;
al momento nella terapia intensiva è presente un solo paziente ricoverato, che dovrà essere trasferito. Non si comprende, però, ancora dove, poiché c'è una penuria di posti complessiva in tutta la Campania, ed inoltre le condizioni di salute del paziente sono molto gravi;
nel nosocomio sono presenti diverse aree specialistiche, come chirurgia generale e vascolare, ortopedia, nefrologia, emodinamica, ponendosi, dunque, come struttura che presenta tutte le caratteristiche per divenire un polo specialistico. Con la chiusura del reparto di rianimazione si mette in discussione il futuro ruolo dell'ospedale, che ricopre un bacino di centinaia di migliaia di persone, anche, e soprattutto, in vista della quarta ondata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente procedere ad adottare gli opportuni interventi per evitare la chiusura del reparto di rianimazione, al fine di scongiurare gravi danni per l'ospedale di Boscotrecase e per tutto il territorio.
(4-06029)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
Marco Carrai è un finanziere che lavora prevalentemente alla City di Londra. Vicino a "Comunione e Liberazione", in passato ha guidato la società Firenze parcheggi, partecipata dal Comune, ed è oggi presidente di Aeroporti Firenze, grazie a una nomina effettuata con il contributo sempre dell'amico sindaco Matteo Renzi e degli altri soci pubblici. Carrai risulta anche fondatore della fondazione Open (ex fondazione Big Bang che ha gestito le campagne elettorali di Renzi). La società C&T Crossmedia di cui è socio presidente, inoltre, si è aggiudicata un servizio per visitare palazzo Vecchio con la guida di un *tablet*;
il 16 luglio 2021 il quotidiano "Domani" ha pubblicato un'inchiesta sui rapporti economici tra Matteo Renzi e il regime dell'Arabia saudita e quella sui finanziamenti arrivati da Abu Dhabi a favore di ex vicepresidenti dell'ENI ed ex capi dei servizi segreti italiani. Alcuni documenti riservati dimostrano che i rapporti tra Medio Oriente e l'*entourage* dell'ex *premier* sono ancora più ramificati di quanto si immaginava. La trama della nuova vicenda scoperta da "Domani" ha tra i protagonisti assoluti Marco Carrai, oltre che a fondi d'investimento degli Emirati arabi uniti e semisconosciuti *manager* toscani. Si tratta di una serie di bonifici accreditati sul deposito bancario di Carrai, disposti da società estere. Una volta incassati i soldi, Carrai ha usato la provvista a 5 zeri per effettuare a sua volta bonifici e firmare assegni. Due di questi nei confronti di un'azienda costituita da Renzi in persona a maggio 2019, ma cancellata solo 9 mesi più tardi;
a novembre 2020 a Firenze un nuovo sequestro di documenti e una nuova indagine hanno coinvolto l'imprenditore Marco Carrai. Un sequestro di supporti informatici a carico di Carrai è stato richiesto dalla Procura di Firenze nell'ambito di un nuovo filone di indagine originata dall'inchiesta sulla fondazione Open nella quale l'imprenditore è risultato iscritto sul registro degli indagati per finanziamento illecito ai partiti insieme al *leader* di Italia Viva Matteo Renzi, all'ex ministro Luca Lotti, a Maria Elena Boschi e all'ex presidente di Open Alberto Bianchi;
considerato che, sempre per quanto risulta:
Marco Carrai è stato tra i protagonisti di una delle più importanti operazioni finanziarie degli ultimi anni in Italia, la fusione tra Nexi e Sia. Secondo "il Fatto Quotidiano", il *manager* avrebbe ricevuto un assegno per un servizio di consulenza da 300.000 euro. A versare il denaro sarebbe stata Advent International, fondo di *private equity* americano e beneficiario della fusione tra la società privata Nexi e l'azienda pubblica Sia, controllata da Cassa depositi e prestiti e presieduta da Federico Lovadina, avvocato pistoiese nominato su spinta renziana;
Carrai ha detto di non poter rispondere perché "tenuto al dovere di riservatezza" nel suo ruolo di consulente di Advent. Il fondo americano non ha invece voluto rivelare il motivo del bonifico, ma ha assicurato che "è legato a un'altra operazione" non meglio specificata;
la fusione tra Nexi e Sia ha permesso di creare la più grande azienda *paytech* d'Italia, una società da

oltre 15 miliardi di euro di capitalizzazione, capace di battersi con i colossi mondiali del settore. Tra chi ha guadagnato di più c'è Advent, che ha raddoppiato il suo capitale proprio grazie alla fusione;
Advent è un fondo con all'attivo investimenti per 56 miliardi di dollari in 42 Paesi. È diventato azionista di Nexi quando era Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato.
(4-06030)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica*. - Premesso che:
dagli inizi del 2021 è più che triplicato il prezzo del gas naturale, la materia prima con cui si producono quasi i due terzi dell'energia elettrica consumata in Italia. Dai 18 euro circa a megawattora di inizio primavera il prezzo è arrivato a oltre 60 euro nella terza settimana di settembre;
confrontando i valori del 2018 e 2019, escludendo i mesi della pandemia, quando per mancanza di domanda la quotazione precipitò fino a 6 euro, l'aumento registrato in questi giorni supera il 100 per cento;
anche il rialzo delle quotazioni dei "certificati verdi", che i produttori di energia devono comprare per compensare le proprie emissioni di anidride carbonica, contribuisce all'aumento delle bollette, poiché questi costi vengono scaricati sui consumatori, famiglie ed imprese;
considerato che:
le imprese italiane pagano già il prezzo dell'energia più alto d'Europa, superiore al 18 per cento e gli oneri fiscali e parafiscali, nelle bollette di luce e gas, nel nostro Paese, sono maggiori del 36 per cento rispetto al resto d'Europa;
gli effetti di questa impennata di costi per i produttori di energia si faranno sentire inevitabilmente sulle bollette dell'elettricità e del gas, prevedendo nell'ultimo trimestre dell'anno un rincaro del 40 per cento per le famiglie e le imprese,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per evitare o mitigare l'aumento del 40 per cento delle bollette dell'elettricità e del gas, che arriverebbe a pesare per 500 euro all'anno sul bilancio delle famiglie;
se non reputino necessario prevedere la riduzione dell'IVA su gas ed elettricità, una riduzione degli oneri di sistema o un *bonus* sociale, utilizzando i 2-3 miliardi di euro che avanzano dai provvedimenti per l'emergenza coronavirus, affinché per le famiglie e le aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, che faticosamente si stanno riprendendo dalla crisi generata dalla pandemia, l'aumento dei costi dell'energia non rischi di tramutarsi in una situazione non più sostenibile.
(4-06031)

GASPARRI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
nel 2020 è esploso un vero e proprio scandalo nella magistratura che ha visto coinvolto il magistrato Luca Palamara, nel quale è emerso un inquietante intreccio di vicende altamente lesive dei principi di legalità, con coinvolgimento di figure anche apicali della magistratura e che ha influenzato, come lui stesso ha raccontato in un libro pubblicato qualche mese dopo, nomine e importanti decisioni processuali;
su questa vicenda e su altre riguardanti nomine ad essa collegate, l'interrogante ha già presentato alcuni atti di sindacato ispettivo nel corso del 2020, che non hanno ancora avuto alcuna risposta,
si chiede di sapere:
quali ispezioni e iniziative il Ministro in indirizzo abbia promosso in riferimento alle citate vicende, che sono emerse dalle intercettazioni a carico di Palamara;
se non ritenga di assoluta gravità quanto emerso anche alla luce dei pericolosi connubi tra politica e magistratura.
(4-06032)

CONZATTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, ha istituito l'addizionale all'accisa dell'energia elettrica: l'aumento dell'imposta obbligava, tra gli altri, anche i venditori (ovvero coloro che "procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali") rientrando tra i soggetti obbligati ai sensi

dell'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (detto testo unico sulle accise);
tale addizionale, tuttavia, è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012, "al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE";
il contrasto nei confronti del diritto comunitario, inoltre, è stato confermato anche da importanti pronunce della Corte di cassazione (si vedano le sentenze n. 3233 dell'11 febbraio 2020; n. 15198 del 4 giugno 2019; n. 27099 del 23 ottobre 2019 e n. 27101 del 23 ottobre 2019);
la stessa Corte ha quindi sancito l'illegittimità dell'addizionale, nonché la relativa rimborsabilità a favore dei consumatori finali, che l'abbiano a suo tempo versata, ed il loro diritto ad agire davanti al giudice civile per la ripetizione dell'indebito avverso i fornitori, non essendo invece legittimati a richiedere il rimborso direttamente allo Stato o alle pubbliche amministrazioni coinvolte, soggetti formalmente estranei al rapporto di imposta;
i soggetti venditori, nondimeno, secondo quanto stabilito dalla medesima Corte, avrebbero la possibilità di chiedere il rimborso allo Stato solo nel momento in cui fosse passata in giudicato la sentenza che riconoscesse al cliente la ripetizione dell'indebito;
la situazione venutasi conseguentemente a creare, evidentemente, desta profonde preoccupazioni: da una parte, infatti, i consumatori finali non hanno modo presentare richiesta di rimborso di fronte allo Stato, dovendo agire invece avverso i venditori. Dall'altra parte, i fornitori medesimi, al fine di rivalersi sullo Stato, dovrebbero attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei loro confronti, fermo restando il loro obbligo riguardante l'anticipo ai consumatori delle somme versate;
considerato che:
emergono chiaramente le gravi e plurime criticità che potrebbero comportare ingenti costi non solo a carico dei fornitori, ma anche e soprattutto a carico della collettività;
se è vero, infatti, che sarebbero innanzitutto i venditori a dover far fronte all'anticipazione delle somme versate ai clienti (esponendosi contestualmente al rischio di non riuscire a garantire una così ingente liquidità nel breve periodo, e di conseguenza al rischio di fallimento), è altrettanto vero che il sistema della giustizia verrebbe allo stesso tempo gravato da un'enorme mole di contenziosi e procedimenti avviati proprio dagli operatori, al fine di rivalersi nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni coinvolte;
senza affrontare il tema legato ai creditori delle aziende venditrici di energia e a tutto il comparto interessato, nonché all'indotto complessivo che verrebbe inevitabilmente coinvolto, sia in termini di tempestività dei pagamenti sia in termini di corretto e regolare svolgimento dei lavori attualmente in atto, è indubbio che una siffatta esternalità negativa avrebbe riverberi anche nei confronti dei cittadini, non solo intesi come consumatori finali del mercato dell'energia (si pensi ai rischi di aumento delle bollette derivante dall'aggravio dei costi di gestione) ma anche come cittadini, in considerazione dell'intasamento di un sistema giudiziario che, già oggi, risulta non essere competitivo in termini di rapidità del contenzioso rispetto ai *partner* europei,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di stanziare le risorse necessarie a garantire i rimborsi ai consumatori finali delle addizionali già versate e al fine di risolvere la preoccupante situazione di *impasse* attualmente creatasi e tutelare altresì consumatori ed operatori del mercato elettrico;
se, in alternativa, non ritenga plausibile ed opportuno adottare interventi normativi *ad hoc* volti ad individuare una soluzione giuridica in via interpretativa che consenta la soddisfazione delle legittime e corrette richieste di rimborso avanzate dai clienti e la contestuale salvaguardia degli operatori del comparto energetico.
(4-06033)
DE POLI - *Al Ministro della transizione ecologica*. - Premesso che:

l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento delle attività di pianificazione, ha redatto i due progetti di aggiornamento dei piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni (PGRA) per il prossimo ciclo di gestione 2021-2027;
i due progetti sono stati sottoposti, con esito positivo, alla conferenza istituzionale permanente nella seduta del 29 dicembre 2020, consultabili in formato digitale sul sito istituzionale;
l'esigenza di assicurare il rispetto delle scadenze fissate dalle direttive e il coordinamento con gli annessi procedimenti di valutazione ambientale strategica, impone di dare immediato avvio alla fase di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
le rilevanti ricadute sul territorio e sulla gestione della pianificazione che l'aggiornamento del PGRA comporterà esigono di affrontare attentamente le disposizioni e gli effetti di concerto con le amministrazioni comunali;
considerato che è stato avviato un tavolo di concertazione tra l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, le amministrazioni comunali, gli enti locali e i professionisti del settore, prevedendo un incontro a cui con ogni probabilità seguiranno altri,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile la partecipazione di ANCI Veneto agli incontri inerenti al tavolo di lavoro che valuterà le osservazioni ai due progetti di aggiornamento dei piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni per il prossimo ciclo di gestione 2021-2027, al fine di consentire agli enti locali una partecipazione costruttiva che evidenzi le problematiche e ponga l'attenzione sulle possibili soluzioni di intervento a garanzia della sicurezza idraulica e della salvaguardia delle potenzialità dei piani urbanistici già in essere.
(4-06034)

NENCINI - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
l'art. 684 del Codice di procedura penale prevede che:
"1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.
2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti";
considerato che:
troppo spesso si presenta il grave inconveniente dei "condannati sospesi in perpetuo" emerso nella prassi in ragione della lentezza con cui i tribunali di sorveglianza si pronunciano sulle richieste di misure alternative da parte dei soggetti che, nel frattempo, beneficiano della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, del Codice di procedura penale;
controverse sono le cause di questo endemico ritardo, per taluni attribuibile ad una carenza di organico degli organi giurisdizionali preposti alla fase esecutiva, per altri a una precisa strategia attendista di questi ultimi dettata dalla consapevolezza che l'istante è tenuto nel frattempo a tenere un comportamento irreprensibile, pena la perdita dei presupposti soggettivi per l'ottenimento della misura alternativa. Una strategia anche comprensibile, che non può tuttavia gettare il "condannato in sospeso" in un "limbo esistenziale" potenzialmente senza fine;
di qui, l'evidente necessità di porre un termine entro il quale il Tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare l'istanza del condannato la cui pena è stata sospesa; un termine che si prefigge il duplice obiettivo di stimolare l'organo giurisdizionale a pronunciarsi e di porre un limite massimo allo stato esistenziale d'incertezza trascorso nel frattempo dall'istante, il quale peraltro, avendo già preso contatti con gli Organismi socio assistenziali ai fini della presentazione della domanda, tende spesso ad iniziare fin da subito il proprio percorso di recupero quanto meno partecipando alle attività di volontariato con giudizi positivi espressi dalle menzionate associazioni;

specie in questi casi, per nulla rari se non maggioritari, ben si può ritenere che il condannato non abbia solo serbato quella condizione soggettiva che gli consentirebbe di beneficiare dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge n. 354 del 1975, ma si trovi in una condizione tale da dimostrare il suo reinserimento sociale, tanto più autentico quanto più spontaneamente intrapreso dal reo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso accertare le dinamiche che portano a questi ritardi;

se, nel contempo, non ritenga opportuno rimediare al problema dei "condannati in sospeso in perpetuo", magari modificando l'ultimo periodo dell'art. 47, comma 12, della legge sull'ordinamento penitenziario, n. 354 del 1975, aggiungendo, nello stesso comma, il seguente periodo: "La pena è altresì estinta nei confronti dei condannati che abbiano presentato istanza di affidamento in prova ai servizi sociali previa sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.656 c.p.p., se il Tribunale di sorveglianza non si è pronunciato sulla suddetta istanza entro un anno dalla sua presentazione e in tale periodo il condannato non abbia serbato comportamenti che impedirebbero l'adozione della misura".

(4-06035)

LEONE, TRENTACOSTE, PAVANELLI, PRESUTTO, PUGLIA, VANIN - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

in data 7 febbraio 2016 la signora A. L.C. mentre si affacciava dal balcone del proprio appartamento, sito in Trapani, per scuotere un panno, perdeva l'equilibrio e precipitava rovinosamente sull'asfalto sottostante. Trasportata d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano (Trapani) le veniva diagnosticato "Politrauma da caduta esitato in frattura delle branchie ileo e ischio-pubica di destra, frattura dell'ala sacrale di destra, frattura gomito destro, frattura pluriframmentaria epifisi distale radio e stiloide ulnare di destra, frattura pluriframmentaria calcagno di destra", con una prognosi iniziale di 60 giorni;

detto balcone risultava non essere a norma (decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.1.8) stante che l'altezza della ringhiera è di soli 81 cm, pertanto veniva inviata lettera di costituzione in mora e richiesta di risarcimento danni all'Istituto autonomo case popolare (IACP), ente proprietario dell'immobile, il quale rispondeva in un primo momento escludendo ogni propria responsabilità;

considerato che:

il motivo di tale diniego risiedeva nel fatto che secondo l'IACP non ricorreva l'obbligatorietà di adeguamento, in quanto il complesso abitativo del quale fa parte l'appartamento utilizzato dalla signora L.C. è stato realizzato, con fondi previsti dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236;

dopo un secondo sollecito, l'IACP ha comunicato che la compagnia assicurativa con cui era stipulata la polizza a copertura della responsabilità civile avrebbe aperto il sinistro e gestito la pratica; di conseguenza, la compagnia assicurativa ha provveduto ai dovuti riscontri, fra cui degli accertamenti, al termine dei quali ha avanzato, in termini informali, un'offerta verbale per un ammontare complessivo pari a 3.000/4.000 euro a chiusura bonaria di tutto, che la signora L.C. ha categoricamente rifiutato;

considerato inoltre che:

successivamente al 1989, nell'immobile in questione erano stati eseguiti dei lavori, ragione per cui l'Istituto avrebbe dovuto adeguare la ringhiera alla normativa vigente ma, una volta chieste spiegazioni sulla documentazione di affidamento e autorizzazione dei suddetti lavori, l'IACP non hai mai fornito risposta;

la signora L.C. ha contestualmente richiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il riconoscimento dei danni psico-fisici per determinare l'esatta percentuale di invalidità e, a seguito di una visita presso l'INPS in data 21 novembre 2017, le viene concessa una invalidità del 67 per cento, che nel 2021 è stata ridotta al 50 per cento, con la conseguente perdita delle facilitazioni tra cui le scarpe ortopediche, motoretta elettrica e tagliando per parcheggiare vicino l'abitazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda prendere in considerazione quanto esposto e valutare la possibilità di accertare se e in che misura le azioni dall'IACP siano state effettivamente poste in essere nel rispetto della legge o se, invece, si siano

verificate delle inadempienze tali da riscontrare una responsabilità, sia in riferimento alla mancata messa in norma del balcone, che al risarcimento negato.

(4-06036)

ERRANI, DE PETRIS, RUOTOLO, LAFORGIA, BUCCARELLA - *Al Ministro dell'istruzione*. -

Premesso che:

il preside dell'istituto comprensivo di Ferrara "G. Perlasca", Stefano Gargioni, ha pubblicato su "Facebook" una immagine modificata dei cancelli di Auschwitz, che riportava la frase "il green pass rende liberi" al posto della tragica scritta "Arbeit macht frei" con l'intento di protestare contro il provvedimento governativo relativo al *green pass* nelle scuole;

la pubblicazione del *post* ha immediatamente sollevato l'indignazione del Consiglio d'istituto, di numerose autorità politiche, sindacati e associazioni che hanno chiesto l'intervento delle autorità;

Gargioni, in una intervista apparsa su "Il Resto del Carlino" il 19 settembre 2021, non solo non si è scusato, ma ha ribadito l'inaccettabile paragone affermando: "Vorrei rispondere alle critiche che da più parti mi vengono con una frase di Primo Levi: 'Non iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra noi e loro. Iniziò con i discorsi di odio e di intolleranza, nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione" aggiungendo "È stato un periodo storico il cui preludio è stato caratterizzato dalle discriminazioni. Esattamente le discriminazioni che stiamo vivendo ora";

Gargioni non è nuovo a iniziative non solo inaccettabili come questa, ma che mettono a rischio anche l'incolumità degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico; il preside infatti all'indomani del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sull'obbligo di mascherina nelle scuole, emanò una circolare in cui affermava: "vista la confusione creata dal Dpcm da gran parte della stampa? che ha annunciato che tale Dpcm avrebbe «obbligato i bambini sopra i sei anni ad indossare le mascherine sempre, anche al banco e nonostante il rispetto di tutte le altre disposizioni di sicurezza previste»", si chiarisce che "non è affatto alcun obbligo per gli studenti di indossarla in condizioni di staticità, né per i docenti, in tali condizioni, di imporne l'uso" contraddicendo completamente il testo della norma, che obbligava invece gli studenti a indossare la mascherina anche in condizioni di staticità; il preside fu infatti costretto a rettificare la circolare con una successiva in cui però sollevava dei dubbi pesanti rispetto agli effetti del suo uso affermando che si rimetteva alle prescrizioni del decreto: "Pur in mancanza, nei Documenti OMS, di ogni evidenza scientifica sull'efficacia dell'uso delle mascherine nelle scuole per prevenire la diffusione del virus, non posso che rimettermi a tale disposizione e farla mia";

si tratta di parole e comportamenti, a parere degli interroganti, inaccettabili, tanto più perché messi in atto da un dirigente scolastico che ha sotto la propria responsabilità l'educazione e l'incolumità di studenti, insegnanti e personale scolastico, parole e comportamenti che hanno sollevato l'indignazione corale di una intera comunità e che non sono mai stati smentiti dal diretto interessato, che ha anzi ribadito nel tempo i suoi comportamenti assolutamente inammissibili;

questi comportamenti risultano particolarmente gravi per il ruolo svolto da Gargioni, considerata la fase difficile legata al COVID-19, che sta vivendo il nostro Paese, ma sono particolarmente offensivi per la tragica storia della comunità ebraica della città di Ferrara, medaglia d'argento al valor militare per meriti resistenziali contro l'occupante nazifascista;

considerato che le parole del preside Gargioni hanno destato pubblico e generalizzato scandalo non solo nella propria comunità, ma in tutto il territorio nazionale, arrecando così un grave danno all'istituzione scolastica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanzionare adeguatamente il comportamento di un preside, che ha messo a rischio l'incolumità dell'intera comunità scolastica dell'istituto "Perlasca" di Ferrara, dando indicazioni erronee sull'uso della mascherina e che ha proseguito nella propria campagna contro i provvedimenti di contrasto al COVID 19, sostenendo un inaccettabile paragone tra campi di concentramento e *green pass*;

quali eventuali iniziative intenda mettere in atto per tutelare l'immagine della scuola dal danno arrecato

dalle parole del preside Gargioni.
(4-06037)
ZAFFINI - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
il gruppo tedesco Thyssen- Krupp è interamente proprietario dell'unico stabilimento in Italia che produce acciaio inox, la fabbrica Acciai Speciali Terni (AST);
tale produzione oggi è limitata ad un milione di tonnellate nonostante la richiesta che proviene dal solo mercato italiano sia di oltre un milione e quattrocentomila tonnellate;
negli anni si è assistito ad un progressivo e sensibile ridimensionamento delle produzioni, a partire da quella del lamierino magnetico cessata nel 2005;
ancora oggi l'AST di Terni produce acciaio inox di ottima qualità, riconosciuta ed apprezzata anche all'estero:
l'azionista tedesco Thyssen Krupp ha espresso l'intenzione di voler uscire dal settore ed ha pubblicamente annunciato la decisione di voler cedere la fabbrica Acciai Speciali Terni al gruppo Arvedi, pur restando in ipotesi un azionista di minoranza. Ad oggi non si hanno dettagli sui contenuti degli accordi raggiunti con la nuova proprietà;
la procedura di vendita di Acciai Speciali Terni dovrebbe concludersi entro settembre 2021, come ha affermato, rispondendo ad una interrogazione in sede di *question time* alla Camera dei deputati lo scorso 8 settembre, il Ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti;
lo stesso Ministro ha affermato che "Come governo stiamo seguendo, in un rapporto trasparente e corretto con la proprietà, la procedura di vendita che non può comunque subire interferenze da parte del governo";
l'affermazione sembra non pertinente, posto che l'estensione anche al settore siderurgico del "Golden Power" consente al Governo di delimitare lo spazio di libera contrattazione tra le parti, sottoponendo al controllo dello Stato eventuali scalate in settori strategici per l'economia come quello descritto, con l'obiettivo di garantire elementi di interesse nazionale quali i livelli occupazionali e la produttività;
considerato che:
la produzione dell'acciaio inox è strategica per la sopravvivenza del sistema produttivo italiano che ha caratteristiche universalmente riconosciute di Paese trasformatore;
la tutela del settore siderurgico, elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese, *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, non sembra esser presa nella giusta considerazione dal Governo, che non ha ancora adottato un adeguato piano industriale;
la qualità della produzione ternana ha delle specificità che vanno salvaguardate e delle quali si deve tenere conto, per cui si ritiene che qualunque soggetto che dovesse acquisire il sito dovrà garantire un piano industriale che assicuri e sviluppi queste caratteristiche;
il futuro di AST è una questione vitale non solo per Terni e l'Umbria, già fortemente colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione, ma costituisce un *asset* di interesse nazionale, per la cui salvaguardia, ove ne ricorressero le condizioni, il Governo non dovrebbe esitare ad esercitare il "Golden Power", il cui esercizio è stato sempre sostenuto da Fratelli d'Italia, che, da ultimo con proprio emendamento, ne ha ottenuto la reintroduzione anche a tutela del settore siderurgico come strumento di controllo e *moral suasion*,
si chiede di sapere:
quali informazioni abbia il Ministro in indirizzo per poter affermare con una certa sicurezza, fatta eccezione, si spera, delle notizie stampa, che la procedura di vendita di Acciai Speciali Terni è in "dirittura di arrivo" e quale sia il piano industriale proposto dal gruppo Arvedi;
quali siano le garanzie sull'impegno, da parte della nuova proprietà, che il sito ternano conservi le proprie capacità produttive (la Società delle Fucine e il Tubificio *in primis*), assicurandone l'integrità insieme al mantenimento dei livelli occupazionali, per scongiurare il pericolo che il polo ternano possa subire ridimensionamenti o spacchettamenti legati a politiche economiche estranee agli interessi nazionali;
per quali ragioni il Ministro non abbia ritenuto opportuno soddisfare le pressanti richieste di confronto

da parte delle organizzazioni sindacali, magari includendo anche Terni nel corso del suo *tour* elettorale in Umbria, come richiesto dalle autorità cittadine;

perché, sempre stando alle affermazioni fatte dal Ministro, il Governo dovrebbe rimanere estraneo e al di fuori della procedura di vendita non interessandosi ai suoi dettagli, pur considerando la strategicità a livello nazionale del sito ternano e le disposizioni degli strumenti previsti dalla procedura di "Golden Share" anche oggi per il settore siderurgico.

(4-06038)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02825 della senatrice Saponara e del senatore Campari, su un'iniziativa del Teatro Regio di Parma nell'ambito della rappresentazione dell'opera "Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi;

9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02827 del senatore Bergesio ed altri, sui requisiti di conformità del tipo genetico impiegato per la riproduzione dei suini utilizzati nel circuito delle DOP;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02826 della senatrice Garavini, sul riconoscimento del *green pass* anche nei confronti degli immunizzati con vaccini diversi da quelli riconosciuti dall'EMA.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06004 del senatore Zaffini.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.